



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Scuola Dottorale di Ateneo
Graduate School
Dottorato di ricerca
in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea
Ciclo 26°
Anno di discussione: 2014**

***Rappresentanti e rappresentazioni delle comunità di
Terraferma nella Venezia dell'Interdetto (1606-1607)***

**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: M-STO/02
Tesi di Dottorato di Giovanni Florio, matricola 955791**

**Coordinatore del Dottorato
Prof. Mario Infelise**

**Tutore del Dottorando
Prof. Mario Infelise**

Indice

Abbreviazioni	5
Nota al testo	6
Introduzione: sudditi nella crisi dell'Interdetto	7
1. La lettera del 20 aprile 1606	27
1.1 Rispondere al monitorio	27
1.2 Destinatari e mittente	32
1.3 Comunicare per tacere.....	39
1.4 Forma e contenuto.....	44
1.5 La mediazione del rettore	55
1.6 Il dono dell'informazione	68
1.7 I rischi del contraccambio.....	81
1.8 L'arte dei cenni.....	86
1.9 «Unanimi et concordi».....	95
1.10 Un possibile modello retorico: le orazioni per l'elezione ducale.	105
1.11 Da Venezia a Roma	118
1.12 Dalla Terraferma al «mondo tutto».....	133
2. Protagonisti e forme di un dialogo asimmetrico	141
2.1 Il trono della pubblica maestà	141
2.2 Nunzi e ambasciatori.....	153

2.3 «Mezi, amici et parenti» per un'udienza in Collegio	169
2.4 Uscieri, fanti e segretari.....	190
2.5 Gli «officii che si fanno a parte et alle case delli giudici».....	201
2.6 La protezione del rettore	227
2.7 Orazioni e banchetti.....	248
3. La via supplicationis.....	265
3.1 Dalla «lite particolare» alla «lege generale»	265
3.2 Dalla supplica alla <i>guerra delle scritture</i>	291
3.3 I <i>giovani</i> e la Terraferma.....	307
3.4 Suppliche adeguate	324
3.5 Rappresentare la comunità e supplicare per sè	344
Conclusioni.....	353
Fonti inedite	365
Fonti edite	367
Bibliografia.....	373
Indice dei nomi	407

Abbreviazioni

ASCB = Archivio storico civico del Comune di Brescia, conservato presso Archivio di Stato di Brescia

ASCL = Archivio storico del Comune di Lonigo

ASPD = Archivio di Stato di Padova

ACA = Archivio Civico Antico

Atti = Atti del Consiglio Maggiore e Consiglio dei Sedici

Nunzi = Nunzi e ambasciatori

Deputati = Deputati *ad utilia*

CRS = Corporazioni religiose soppresse

Praglia = S. Maria di Praglia

ASV Archivio di Stato di Venezia

CI = Consultori in iure

Coll. = Collegio

Sen. = Senato

Esp. = Esposizioni

Delib. = Deliberazioni

Disp. = Dispacci

ASVR = Archivio di Stato di Verona

AAC = Archivio antico del Comune

Atti = Atti dei Consigli del Comune

Racc. atti = Raccolte di atti di interesse pubblico e di estratti dagli atti consiliari.

BCBVI = Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza

AT = Archivio Torre

BCP = Biblioteca Civica di Padova

BP = serie manoscritti "Biblioteca Padovana"

DBI = **Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960 –

b./bb. = busta/e

c./cc. = carta/e

f./ff. = filza/e

fasc. = fascicolo

n.n. = non numerata/e

r. = recto

reg./regg. = registro/i

s. = serie

v. = verso

Nota al testo

A Venezia l'anno iniziava il primo marzo, mentre in Terraferma il primo gennaio. Le datazioni *more veneto* sono esplicitate in nota con la sigla *m.v.*

Nelle lettere dei nunzi e degli ambasciatori delle comunità suddite della Repubblica di Venezia i patrizi veneziani vengono di norma nominati per cognome e carica ricoperta. Tutti i nomi di battesimo dei savi del Collegio sono stati controllati negli elenchi degli eletti a quella carica conservati in ASVE, *Segretario alle voci, Elezioni in Senato*, regg.7-8. Allo stesso modo, i nomi di battesimo dei rettori veneziani sono desunti dagli elenchi cronologici proposti in TAGLIAFERRI, Amelio (a cura di), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, 14 Voll., Milano, Giuffré, 1973-1979.

Nella trascrizione di manoscritti e fonti edite maiuscole, spaziatura, segni di interpunzione, accentazione e segni diacritici sono stati riportati all'uso moderno. Le abbreviazioni sono state sciolte.

Introduzione: sudditi nella crisi dell'Interdetto

Ritrovato e pubblicato solo recentemente, l'abbozzo del trattato *Della potestà de' principi* è con ogni probabilità una delle opere sarpiane di più difficile interpretazione. Lo stesso Corrado Pin, fine esegeta del servita veneziano, ammette una certa perplessità di fronte a un testo che presenta «concezioni abbastanza inusuali nelle opere di Sarpi e formulazioni particolarmente radicali sullo Stato assoluto». ¹ Perentorie le definizioni sarpiane dei concetti di Principe e di sovranità:

Il re e Principe, di che parlo, debbe aver esso la maestà, sia mo esso un uomo particolare, ovvero un'adunanza de pochi o de molti [...]. Chi ha la maestà comanda a tutti e nessuno può comandar a lui; egli non ha obbligazione ad alcuno, tutti sono obligati a lui, non è soggetta a nessuna legge umana, qual si voglia, ma egli comanda eziandio a tutte le leggi, né in modo alcuno può obligarsi ad alcuno delli suoi sudditi; se in una regione sarà legge che oblihi il re, quello non sarà re di che parliamo, ma soggetto a chi l'obliga a quella legge. Il re che è sovrano non comanda secondo le leggi ma alle leggi stesse, resta ubligato solo a Dio e alla sua coscienza. ²

Ennesimo episodio della lunga querelle tra Sarpi e il cardinale Bellarmino, ³ l'abbozzo prendeva polemicamente le mosse dal *Tractatus de Potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus* e dalle teorie gesuitiche sulla *potestà indiretta* esposte in quella sede. Nell'opinione di Sarpi non vi era spazio per alcuna concezione contrattualistica della sovranità: il Principe sarpiano era un sovrano assoluto nell'accezione ultima del termine, sciolto da ogni vincolo, in nessun modo obbligato nei confronti dei propri sudditi o della legge. Il potere del principe non trovava legittimità in alcuna investitura o istituto umano ma solo e unicamente dalla maestà divina: «che il principato nella società umana è istituito da Dio» era l'assioma che apriva l'opera e

¹ Si veda C. PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato «in questi tempi assai turbolenti»* in P. SARPI, *Della potestà de' principi*, a cura di N. Cannizzaro, Venezia, Marsilio, 2006, p. 90 (pp. 89-120).

² SARPI, *Della potestà de' principi* cit., p. 52.

³ In merito si veda S. TUTINO, *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, Oxford, Oxford University Press, 2010, in particolare pp. 81-116. Si veda inoltre F. MOTTA, *Bellarmino. Una telogia politica della Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2005.

che avrebbe dovuto reggere il suo intero impianto argomentativo.⁴ Pensare, come avrebbero voluto i gesuiti, che la sovranità del Principe fosse originata per delega della «moltitudine»,⁵ che di conseguenza l'operato del sovrano potesse essere giudicato dal suddito,⁶ o ancora che questi potesse deporlo – o meglio, farlo deporre dal potere religioso – per inadempienza di giuramenti e obblighi,⁷ per negligenza verso il bene comune o ancora per aver messo a repentaglio le anime dei suoi sottoposti, costituiva per Sarpi un sofisticato e tendenzioso stratagemma, volto a teorizzare una derivazione divina per il solo potere papale:⁸ «non era carità verso li popoli il darli potestà sopra il re» ma un mezzo «affinché il papa possi levare l'auttorità alli precipi».⁹ Non un argomento di poco conto quello della natura della sovranità:

quando si disputa se l'autorità regia sia da Dio mediatamente o immediate, non si tratta una questione verbale, né si disputa delle ombre del cavallo, ma del primo e principal fundamento d'ogni Stato, perché la disputa termina a credere se i re possono esser privati del papa, come li giesuiti vogliono, per colpe o per negligenze o per inettitudine, over anco per ogni causa stimata dal papa conveniente; se può l'auttorità esser loro levata o sminuita dalli popoli, se sono obligati render conto del loro governo e delle loro azioni al papa e alli popoli o pur se sono soggetti e obligati a render conto a Dio solo.¹⁰

In questi appunti vergati da Sarpi intorno al 1610 è difficile non ravvisare gli echi della crisi che solo quattro anni prima aveva scosso i già tesi rapporti tra Venezia e la Santa Sede. Nel breve periodo, l'approvazione di leggi contro la proprietà ecclesiastica e la pertinace volontà veneziana di procedere contro due religiosi accusati di crimini comuni furono le cause scatenanti della crisi esplosa nell'aprile del

⁴ SARPI, *Della potestà de' precipi* cit., p. 31.

⁵ SARPI, *Della potestà de' precipi* cit., pp. 48-49.

⁶ Ivi, pp. 34-35.

⁷ Ivi, pp. 61.

⁸ Per un rapido excursus sull'evoluzione del pensiero politico sulla sovranità in età moderna, con particolari riferimenti alla questione della potestà indiretta e alla relativa tradizione gesuitica si veda V.I. COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma e la ragioni di Stato*, in *Il pensiero politico nell'età moderna*, a cura di A. Andreatta - A.E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 127-168.

⁹ SARPI, *Della potestà de' precipi* cit., pp. 50-51. Ben più di recente, e partendo da ben altri presupposti, Vittor Ivo Comparato si è espresso nei medesimi termini: «Gli intellettuali gesuiti si richiamavano così al contrattualismo medievale, non per introdurre principi democratici, ma per salvaguardare il potere indiretto del pontefice» (COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma* cit., p. 132).

¹⁰ SARPI, *Della potestà de' precipi* cit., p. 51.

1606 con la fulminazione dell'interdetto da parte del pontefice: attraverso la sospensione dei sacramenti su tutti i domini della Repubblica – l'interdetto propriamente detto – nonché la scomunica del Senato e del doge Leonardo Donà, Paolo V si riproponeva di far collassare la Repubblica dall'interno, mettendo in discussione agli occhi dei governati la legittimità della sovranità esercitata su di loro dai governanti. Una simile prospettiva avrebbe dovuto ridurre i vertici della Serenissima a più miti consigli, all'estradizione degli ecclesiastici arrestati e soprattutto al ritiro della legislazione contestata: queste le condizioni poste dal pontefice per il ritiro delle sue sanzioni.¹¹ Nel biennio 1606-1607 il Papato mise dunque drammaticamente alla prova la validità delle teorie sulla potestà indiretta: contrapporre la *fides* in Dio alla *fidelitas* dovuta al Principe, scindere i concetti di buon suddito e buon cristiano, significava minare i fondamenti teologici e giuridici della sovranità e del rapporto di sudditanza, incitando le popolazioni dei domini veneti alla sedizione. La scelta operata dal pontefice conferì al suddito una insolita centralità: dalla risposta delle popolazioni al dilemma etico che veniva loro sottoposto, dalla loro opzione tra lealismo e ribellione, nonché dalla capacità del Principe di obbligare e al contempo persuadere il suddito ad aderire alle sue politiche, venne a giocarsi non tanto il mantenimento della legislazione anticuriale contestata, né solamente l'affermazione del potere ecclesiastico su quello civile, ma la tenuta stessa dello Stato territoriale veneziano.

Fenomeno eccezionale per l'Antico Regime, durante l'Interdetto del 1606-1607 il suddito venne informato dai principi in contesa di quanto stava accadendo: lo fece il Papato per dare efficacia a sanzioni che potevano sortire effetto solo se divulgate ai

¹¹ Per quanto eventuale, per l'efficace ricostruzione cronologica dell'Interdetto, nonché per la mole di documenti editi rimane ancora fondamentale E. CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta. Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 1607*, Vienna, Tandler, 1859. Gaetano Cozzi seppe leggere nell'Interdetto lo spartiacque nella storia politica e sociale della Serenissima, facendone un riferimento anche per quegli studi non direttamente connessi ad esso. Si veda ad esempio l'impostazione del volume di G. COZZI – M. KNAPTON – G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, Utet, 1992. Numerose e doverose saranno dunque le citazioni e i rimandi all'opera di Cozzi nel corso di questa trattazione. Per il momento mi limito a rimandare alle due raccolte di saggi G. COZZI, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Roma, Il Cardo, 1995 e ID., *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino, Einaudi, 1978. Nonché l'edizione a cura dello stesso autore e L. Cozzi di P. SARPI, *Opere*, Ricciardi, Napoli, 1969. Fondamentali inoltre W. J. BOUWSMA, *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the age of the Counter Reformation*, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1968 e per l'interessante proposta metodologica il più recente F. DE VIVO, *Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007 che considereremo nell'edizione italiana, arricchita di nuovi spunti, ID., *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

fedeli e da essi riconosciute e applicate, ma lo fece soprattutto Venezia al fine di disinnesare il messaggio eversivo proveniente da Roma e di conferire nuova legittimità a una sovranità messa in forte discussione. Informare il suddito su materie di Stato costituiva un assurdo per il pensiero politico dell'epoca: l'opzione venne vagliata e adottata con cautele e reticenze, solo dopo aver tentato la via della censura. In un primo momento la negazione dell'esistenza dell'interdetto – che al contrario il fronte filopontificio si sforzò di dimostrare e divulgare con insolito vigore – e impedire la diffusione della notizia della sospensione delle celebrazioni costituirono agli occhi di Venezia la via migliore per vedere continuati i sacramenti e garantite il mantenimento della pubblica quiete. Il governo veneto scelse di gettarsi nella mischia dell'informazione come *extrema ratio*: solamente quando il proliferare di notizie e scritti sulla crisi divenne effettivamente e pericolosamente incontrollabile contrappose alle scritture filo-pontificie una feroce campagna libellistica che fece dell'Interdetto una *guerra delle scritture*.¹²

Come hanno sottolineato i più recenti studi sull'argomento, sarebbe scorretto ravvisare nell'adozione di questa inusuale strategia comunicativa una volontà di superare l'assioma della segretezza della politica né tantomeno una precipua volontà di rendere le ragioni di Stato argomento di pubblica discussione: divulgare il senso profondo delle proprie azioni rispondeva per i Principi in contesa unicamente all'esigenza di ottenere da parte del suddito-fedele una univoca e incondizionata adesione ad esse, e in alcun modo si riproponeva di aprire un pubblico dibattito in merito. In un apparente paradosso, l'atto straordinario di informare il suddito si riproponeva il mantenimento di un normale ordine sociale: alla massa della popolazione, alle sue articolazioni corporative e ai singoli soggetti che animavano la società di Terraferma si chiese solo e unicamente di levare un uniforme grido di acclamazione a argomentazioni calate e legittimate dall'alto, di prestare fedeltà al principe e di gioire per la bontà del suo operato. Ma al di là degli sforzi profusi da entrambi i contendenti per controllare il flusso di informazioni è innegabile come la conseguenza principale e inevitabile di una guerra così combattuta fu una vera e propria esplosione della comunicazione politica, il travalicare dal suo alveo

¹² Su questi aspetti si veda *Ibidem, passim* e inoltre F. DE VIVO, *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture»*. *Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in “Studi Veneziani”, n. s., XLI (2001), pp. 179-213; ID., *«Il vero termine di reggere il suddito»*. *Paolo Sarpi e l'informazione*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 237-270.

tradizionale per raggiungere e coinvolgere un più vasto uditorio. Di interdetto e di ragion di Stato si discusse praticamente in ogni luogo, nelle botteghe di barbieri e nelle spezierie, sui campi veneziani e sulle piazze della Terraferma, nelle città come nei borghi del contado più profondo.¹³

Tra 1606 e 1607 si verificò dunque quella sovversione del precetto paolino paventata nelle pagine iniziali della *Potestà de' Principi*:

Volve chiaramente parlare san Paolo: io ti comando d'ubidire alle pubbliche potestà; e rese ragione: perché sono da Dio. Non ti travagliare tu in titoli e ragioni, per quali s'acquistano li imperi e domini, ma guarda solo chi è in possesso di esercitare il publico governo, perché questo è ordinato da Dio a tal ufficio, condannando apertamente quelli che si vogliono fare superiori delli principi e giudicare se l'ubidienza li è dovuta e se il titolo loro è legittimo (...).¹⁴

Se alla lunga la Repubblica rese l'impatto costringendo Paolo V al ritiro della sanzione spirituale (21 aprile 1607), non si era tuttavia potuto evitare che la crisi ponesse indesiderati interrogativi sulla natura del potere politico, sulla sovranità del Principe e conseguentemente sullo statuto e gli obblighi della sudditanza. Lette alla luce dell'Interdetto, le radicali formulazioni del servita, lo sforzo profuso nell'abbozzo della *Potestà* per delineare l'assolutezza del potere sovrano e – di riflesso – l'irrimediabile e passiva subalternità del suddito, sembrano più una costruzione teorica ideale volta a esorcizzare i rischi corsi dalla Serenissima, che una lucida considerazione degli effettivi rapporti di potere esistenti tra governanti e governati. E' ancora Corrado Pin a rilevare questo scarto e a porlo all'attenzione della ricerca:

Ci si chiede come potessero suonare queste proposizioni della *Potestà* alle orecchie di un patrizio veneziano; [...] si impone un confronto tra questo pensiero "assolutistico" della *Potestà*, essenzialmente teorico, e la prassi politica, in cui si muove il Sarpi consultore, chiamato a rispondere a una classe dirigente, che, benché sovrana, è vincolata nel quotidiano esercizio del potere da leggi e consuetudini, dalle più disparate autonomie di individui e comunità, da una

¹³ Oltre ai contributi di Filippo de Vivo citati nella precedente nota, si veda A. SAMBO, *Città, campagna e politica religiosa: l'interdetto del 1606-7 nella repubblica di Venezia*, in "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti", CXXXIV (1975-76), pp. 95-114.

¹⁴ SARPI, *Della potestà de' principi* cit., p. 34.

giurisprudenza farraginoso che attinge al diritto proprio veneziano e a quello comune della Terraferma, da leggi civili e soprattutto da leggi canoniche.¹⁵

Una contraddizione che, seppur sottotraccia, l'abbozzo della *Potestà* non si esimeva dall'affrontare: il contrasto tra teoria e prassi del potere costituiva per il servita un paradosso superabile ancora una volta in virtù della derivazione divina della potestà. Sarpi negava fermamente che il Principe potesse limitare il suo agire in rispetto di leggi umane o a causa di vincoli contratti con il suddito, ma al contempo ammetteva come potesse farlo per propria coscienza e in virtù dell'obbligazione contratta con Dio, origine e causa di ogni potestà. Per Sarpi l'ostacolo da superare non era la limitatezza dell'esercizio della sovranità bensì i presupposti e l'ontologia di quel limite: la sua derivazione divina costituiva l'argomentazione teologico-politica necessaria ad ammettere l'esistenza di concreti e riscontrabili limiti al potere sovrano tenendo salvo un modello che rimane irrimediabilmente assolutista. Anticipava il servita le critiche dei suoi detrattori:

Adunque il tuo Principe non ha obbligazione verso li suoi sudditi di governarli bene, quando gli promette? non è tenuto quando gli giura, non è obligato? Rispondo: è tenuto il Principe governar bene, ma non ha obbligazione di ciò al popolo, ma a Dio; è obligato se giura, se promette, ma non al popolo, se ben a Dio e alla coscienza propria; e li giuramenti che li re sovrani fanno nelle loro coronazioni non sono ubligazioni al popolo, ma a Dio.¹⁶

Del resto – senza voler scomodare teorie sociologiche sulla subordinazione –¹⁷ è la peculiare conformazione politico-amministrativa dello Stato territoriale italiano di

¹⁵ PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani*, pp. 116-117.

¹⁶ SARPI, *Della potestà de' principi* cit., p. 52. L'errore di Bellarmino e dei gesuiti risiede per Sarpi nella sovrapposizione dei concetti di vassallaggio e sudditanza, nel confondere la dimensione pattizia caratteristica del primo all'irrimediabile assolutezza del secondo: «Nelli feudi l'obbligo è scambievole, dal vassallo al signor, e il vassallo, lasciato il beneficio, può abiurare la fedeltà; e quando il signor non mantiene a lui le condizioni, né esso è obligato al servizio. Ma l'obbligo di soggezione non è scambievole: è tenuto il soggetto a prestar al Principe il debito onore, obediencia e tributi; dall'altra parte il Principe non è tenuto a lui in alcuna cosa, se ben è tenuto a Dio e alla sua coscienza, come s'è detto; di che se mancherà, non per ciò il suddito può mancare, né sminuire il debito verso lui, né per qual si voglia causa questo genere di fedeltà si può abiurare» (ivi, p. 71).

¹⁷ G. SIMMEL, *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Milano, 1989, pp. 117-162.

età moderna¹⁸ a imporre ulteriori cautele nella lettura del modello sarpiano: fin dai suoi albori, il Dominio veneto in Terraferma venne infatti a configurarsi come una struttura territoriale policentrica e poligiurisdizionale, un reticolo di città, feudi e centri rurali inseriti a vario titolo nella compagine statale sulla base dei termini, dei privilegi e delle *libertà* concessi a ogni singolo consiglio di comunità al momento della sua dedizione a Venezia.¹⁹ L'artificiosa "libera scelta" di donarsi alla Repubblica – prassi accettata e largamente promossa dai conquistatori – aveva offerto ai conquistati la possibilità di negoziare i termini della propria subordinazione, di riservarsi autonomie e privilegi – su tutti il mantenimento degli statuti cittadini – nonché di garantirsi margini d'azione politica anche considerevoli, ponendo dei limiti sostanziali a un arbitrario esercizio del potere da parte del Principe.

Vincoli accettati di fatto ma mai di diritto dalla Repubblica, disposta per opportunità a contenere l'esercizio della propria sovranità, ma mai a rinunciare alla ferma affermazione del suo principio. Significativo il fatto che pur provvisto di valore legale, il patto di dedizione non potesse intendersi in alcun modo come un accordo tra pari, simmetricamente vincolante entrambi i contraenti. Implicitamente o esplicitamente il patto stesso garantiva a Venezia – e ad essa sola – da un lato ampie prerogative sulla revisione dei *capitoli* di dedizione, dall'altro uno stretto controllo sulla produzione statutaria e legislativa del centro soggetto. In altre parole con il medesimo atto volto a garantire alla comunità suddita la possibilità di continuare a regolare di propria iniziativa la vita politica locale, Venezia si attribuiva un sostanziale

¹⁸ Con riferimento alla prima età moderna Giorgio Chittolini ha definito «diarchia» la «stretta collaborazione che un po' ovunque in Italia si istituzionalizza fra gli organi del nuovo Stato e il vecchio apparato di governo del comune urbano». Per Chittolini, alla dizione *Stato moderno* è quindi preferibile quella di *Stato regionale*, capace di conciliare tanto i fenomeni di accentramento politico-amministrativo proprie dei principati dell'età moderna quanto la persistenza in essi di prerogative, privilegi e poteri di corpi e istituzioni locali di tradizione municipale (Cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del Contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, in particolare p. XXI e ID., "City-States" and Regional States in North-Central Italy, in "Theory and Society", 18, fasc. 5 (1989), pp. 689-706. Si veda inoltre M. BERENGO, *Città e contado in Italia dal XV al XVIII secolo* in "Storia della città", 10 (1985), pp. 107-111). Su questi temi si veda inoltre A. DE BENEDETTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995. Per un rassegna sulla storiografia sullo Stato territoriale veneziano si veda G. M. VARANINI, *La Terraferma veneta del Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia in 1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, a cura di G. Del Torre e A. Viggiano, Venezia, Ateneo Veneto, 2011, pp. 13-63.

¹⁹ Si potrebbero mutuare le parole spese da Luca Mannori per il caso toscano: «Privo di una costituzione unitaria che definisca una volta per tutte le relazioni tra le sue parti costitutive, lo Stato post-cittadino non può che rinviare, a tale effetto, alle singole capitolarioni che hanno segnato la sottomissione di ogni sua componente alla dominante» (L. MANNORI, *Il sovrano tutore. pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 39).

potere di veto su tale attività. Per quanto ampie fossero le autonomie concesse con il patto non vi erano dubbi sul fatto che esso sancisse l'irrimediabile perdita di sovranità da parte dei conquistati. Agli occhi della Dominante il rispetto degli accordi stipulati – primo fra tutti il rispetto degli statuti locali – non trovava dunque fondamento sul principio della reciproca obbligazione ma su un sapere politico empirico, su una pragmatica considerazione di potenzialità, possibilità e utilità del loro mantenimento o della loro revisione.²⁰ Usando le parole di Sarpi, si potrebbe sostenere come il principe rispettasse quel patto non per obbligo verso il suddito ma per sua coscienza e per dovere verso Dio.

Tra gli anni '60 e gli anni '80 del secolo scorso, tanto le suggestioni di Angelo Ventura quanto quelle di Gaetano Cozzi sul tema della dedizioni e della penetrazione veneziana in terraferma – e ancor più il contrasto tra le due lezioni – hanno determinato una significativa svolta nella storiografia sulla Repubblica di Venezia.²¹ Effetto non secondario, la problematizzazione della dimensione territoriale dello Stato veneziano ha dimostrato come quel Domino che a lungo era apparso agli

²⁰ Per un'introduzione al tema dei patti di dedizione in area veneta rimando a G. ORTALLI, *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima* in *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Vol. I, Verona, Cierre, 2002, pp. 49-62. Si vedano inoltre A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello stato regionale*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Vol. II, Roma, Jouvence, 1985, pp. 17-58; ID., *La dedizione e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in "Archivio veneto", V serie, CXXVII (1986), pp. 5-30; ID., *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in *Storia di Vicenza*, Vol. III, Tomo I, *L'età della Repubblica veneta (1404-1797)*, a cura di F. Barbieri – P. Preto, Vicenza, Neri Pozza, 1989, pp. 29-43. G. M. VARANINI, *Le due redazioni dei capitoli di dedizione di Bassano a Venezia (1404)*, in "Bollettino del Museo Civico di Bassano del Grappa", 100 (2004), pp. 75-82.

²¹ Si vedano i fondamentali A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, Unicopli, 1993 (I edizione Bari, Laterza, 1964) e G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Vol. I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 15-152 (in particolare p. 80), riedito in ID., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, versione a cui si farà riferimento nelle prossime citazioni. Inoltre per un'analisi del dibattito tra i due studiosi e l'influenza sulla storiografia successiva oltre a G. COZZI, *Recensione a: Angelo Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500, Bari, Laterza, 1964* in "Critica storica", V, 1 (1966), pp. 126-130 si veda J. GRUBB, *When Myths lose Power: four Decades of Venetian Historiography*, in "The Journal of Modern History", 58, fasc. 1 (1986), in particolare pp. 76-82. Più che la *querelle* tra Angelo Ventura e Gaetano Cozzi sulla natura giuridica e sulla *ratio* politica soggiacente ai patti di dedizione trovo utile riprendere in questa sede le pragmatiche riflessioni di Alfredo Viggiano: «Che la tanto decantata spontaneità delle deditiones possa risultare alla prova dei fatti alquanto dubbia, ha una importanza secondaria. Il modello di Stato e di autorità che questa particolare concezione delle modalità attraverso cui si era realizzata la conquista postulava prevedeva un rapporto tra Principe e sudditi in cui, pur essendo chiarissimo che la sovranità risiedeva solo da una parte (...), si dava ampio spazio a concessioni, a deroghe, al mantenimento delle autonomie dei centri assoggettati, nei vari settori dell'amministrazione della giustizia, della gestione delle risorse, dei meccanismi di controllo sulle strutture di potere locali. L'instaurazione di questo tipo di polarità tra governanti e governati è determinata dai Pacta stipulati al momento della conquista veneziana» (A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Canova, 1993, pp. 26-27).

studiosi come una nebulosa informe alle spalle della laguna, avesse in realtà costituito per la Dominante e il suo patriziato non solo una terra di conquista e di penetrazione economica ma un interlocutore politico considerevole, con il quale non ci si poteva esimere dal dialogare, in una costante tensione caratterizzante il processo di formazione e strutturazione dello Stato moderno.²² Simili presupposti – nonché il confronto con risultati analoghi riscontrati per altri contesti italiani –²³ hanno permesso l’affermarsi di una storia dei rapporti tra Dominante e Dominio, della loro relazione complessa, dialettica e conflittuale, caratterizzata da una continua e progressiva ridiscussione di prerogative, privilegi, autonomie e equilibri di potere.²⁴ Al contempo approcci per *case studies*, storie locali e microstorie hanno messo in luce l’esistenza di particolarismi e peculiarità dei singoli territori, determinati dalla loro collocazione amministrativo-giurisdizionale ma anche a varianti di tipo culturale e antropologico.²⁵

Simili acquisizioni hanno reso del tutto inadeguate definizioni del concetto di sudditanza costruite per opposizione a quello di corpo sovrano, basate sulla dicotomica e semplicistica distinzione tra una élite attiva detentrica del potere e una

²² Per una efficace rassegna storiografica si veda M. KNAPTON, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta, in “Nuova Rivista Storica”, 82 (1998), pp. 167-192.

²³ Si veda, ad esempio, CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale* cit., e la raccolta di saggi ID., *Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 1996.

²⁴ S. ZAMPERETTI, I “sinedri dolosi”. *La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra '500 e '600*, in “Rivista Storica Italiana”, XCIX (1987), pp. 269-320; ID., *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia, Il Cardo, 1991; ID., *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale veneto in età moderna*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L. Mannori, Napoli, CUEN, 1997, pp. 103-115; VIGGIANO, *Governanti e governati* cit.; C. POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo* in, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini – A. Molho – P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 207-221; ID., *L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997; M. KNAPTON, *Il Territorio vicentino nello stato veneziano del '500 e primo'600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo “stado italico”. Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. Cracco e M. Knapton, Trento, Civis, 1984, pp. 33-115; ID., *Le istituzioni centrali per l’amministrazione ed il controllo della terraferma*, in *Venezia e le istituzioni di terraferma*, Bergamo, Comune di Bergamo, 1988, pp. 35-56; ID., *Tra Dominante e dominio (1517-1630)*, in *La Repubblica di Venezia nell’età moderna* cit., pp. 201-549; J. GRUBB, *Firstborn of Venice: Vicenza in the early renaissance State*, Baltimora – London, The Johns Hopkins University Press, 1988; G. M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1992; G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai: fiscalità e amministrazione 1515-1530*, Milano, Franco Angeli, 1986; A. ROSSINI, *Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società*, Milano, Franco Angeli, 1994.

²⁵ Ci limitiamo in questa sede a segnalare alcune fondamentali progetti di ricerca: C. POVOLO (a cura di) *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*, Lisiera (Vi), Edizioni parrocchia di Lisiera, 1981; ID. (a cura di), *Dueville: Storia e identificazione di una comunità del passato*, Vicenza, Neri Pozza, 1985; ID. (a cura di), *Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*, Vicenza, Comune di Bolzano Vicentino, 1985; G. M. VARANINI (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna*, Verona, Centro di documentazione per la storia della Valpolicella, 1987.

massa passiva irrimediabilmente esclusa da esso. Risulta evidente come tracciare una demarcazione tra il patriziato veneziano assiso in Maggior Consiglio, detentore esclusivo della sovranità e il resto della popolazione permetta solamente di individuare delle macrocategorie che nello sforzo di fornire un'agile definizione dell'articolazione sociale veneziana finiscono irrimediabilmente col mascherarne la complessità e falsarne la percezione. La riflessione sullo statuto della sudditanza in area veneta ha determinato una ridefinizione degli oggetti della ricerca storica: per cominciare, soggetti quali la plebe urbana e il ceto dei cittadini originari – detentori privilegiati di importanti funzioni nella burocrazia ducale – hanno progressivamente fatto la loro comparsa negli studi dedicati alla città di Venezia.²⁶ Contemporaneamente il maggiore interesse per le terre del Dominio ha permesso di definire con maggiore rigore scientifico le distinzioni – nonché le affinità – culturali, giuridiche e antropologiche esistenti – ad esempio – tra un abitante della Terraferma e uno dello Stato da Mar, tra gli abitanti delle grandi città capoluogo di distretto e le popolazioni del contado, tra i patriziati locali assisi nei consigli cittadini e la *plebe* urbana, tra un notabilato rurale arroccato nelle vicinie e nelle assemblee comunitarie e la massa dei contadini e artigiani esclusa da esse. La dimensione della sudditanza è apparsa finalmente nella sua viscosa complessità: in concetto veniva finalmente ad includer singoli individui ma anche gruppi, corpi, città, comunità, ville, castelli e “quasi città”,²⁷ laici e religiosi, secolari come regolari, curati, vescovi ma anche i cardinali veneti presenti alla corte romana.²⁸ Già questi scarni accenni rendono conto della dimensione del problema della sudditanza nella Repubblica di Venezia, nonché

²⁶ Cfr. B. PULLAN, *Rich and Poor in Renaissance Venice: the Social Institutions of a Catholic State*, Oxford, Oxford University Press, 1971; E. MUIR, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton, Princeton University Press, 1981; R. FINLAY, *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, Milano, Jaca Book, 1982. Più specificatamente, sui cittadini originari si vedano G. TREBBI, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”, 14 (1980), pp. 117-119; A. ZANNINI, *Un ceto di funzionari amministrativi: i cittadini originari veneziani, 1569-1730*, in “Studi veneziani”, 23 (1992), pp. 131-145; ID., *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993 e ancora M. GALTAROSSA, *La preparazione burocratica dei segretari e notai ducali a Venezia (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 2006; ID., *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.

²⁷ Rimando per questi aspetti alla bibliografia orientativa già citata alle note 24 e 25.

²⁸ A. MENNITI IPPOLITO, *Politica e carriere ecclesiastiche nel sec. XVII: i vescovi veneti fra Roma e Venezia*, Bologna, Il Mulino, 1993. ID., «Sudditi d'un altro stato»? *Gli ecclesiastici veneziani*, in *Storia di Venezia*, Vol. VII, *La Venezia barocca*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 325-365; ID., *La Repubblica di Venezia e il clero veneto. Un eterno interdetto?* in *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto*, a cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 51-65. Si veda anche G. DEL TORRE, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2010.

della miriade di categorizzazioni possibili per lo storico che intenda affrontarne lo studio. Solo una precisa contestualizzazione del termine “suddito”, attenta alle congiunture e alle forme, nonché del soggetto dal quale di volta in volta venne adottato, può attenuarne la genericità e renderne apprezzabili significati e implicazioni concrete.

Recentemente, a partire da un felice studio condotto sul periodo dell’Interdetto – e muovendo da una posizione critica nei confronti del paradigma habermarsiano di “sfera pubblica” –²⁹ Filippo De Vivo ha proposto di complicare ulteriormente la lettura della società veneziana assumendo come suo criterio interpretativo non tanto il grado di esclusione all’esercizio del potere, bensì la capacità di accesso all’informazione politica.³⁰ Una simile prospettiva suggerisce l’individuazione di categorie più duttili, solo in parte sovrapponibili a quelle precedentemente illustrate: l’*autorità*, l’*arena politica* e la *città* costituiscono tre nuclei aggreganti una molteplicità di attori, tre diversi livelli del sistema politico e sociale, tre poli confliggenti e cooperanti nel dar luogo al processo di comunicazione politica. L’*autorità* corrisponde al patriziato veneziano nella sua manifestazione istituzionale – le magistrature – , detentore della sovranità, impegnato in un’attività di governo che in larga misura consiste nel reperimento di informazioni e nella sua discussione ai fini del processo di *decision making*. Siamo nell’ambito della cosiddetta “alta politica”, della più ufficiale attività di governo, caratterizzata – almeno in linea di principio – dalla più assoluta segretezza. A un secondo livello abbiamo invece quella che De Vivo definisce come *arena politica*: se il concetto di autorità può essere in larga misura sovrapponibile a quello di patriziato – ancora una volta nella sua manifestazione politico-istituzionale – , quello di arena politica trascende le consuete distinzioni di classe e appartenenza sociale per definire una élite eterogenea e inconsapevole, costituita da individui e gruppi in conflitto tra di loro, definiti solo dal comune accesso all’informazione politica garantito da reti di contatti e relazioni informali. L’idea di arena politica allude

²⁹ Più in generale in merito al progressivo ripensamento del paradigma habermarsiano operato dalla storiografia internazionale si veda C. CALHOUN (a cura di), *Habermas and the Public Sphere*, Boston, M.I.T. Press, 1992; P. LAKE – S. PINCUS, *Rethinking the Public Sphere in Early Modern England*, in “Journal of British Studies”, 45, fasc. 2 (2006), pp. 270-292. M. ROSPOCHER (a cura di), *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, Bologna – Berlin, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2012. Con riferimento al caso veneziano si veda M. ROSPOCHER – R. SALZBERG, «*El vulgo zanzà*»: *spazi, pubblici, voci a Venezia durante le guerre d’Italia*, in “Storica”, 48 (2010), pp. 83-120.

³⁰ Cfr. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., ma anche ID. *Public Sphere or Communication Triangle? Information and Politics in Early Modern Europe*, in *Beyond the Public Sphere* cit.

a uno spazio più che ai soggetti che vi si muovono all'interno, a delle pratiche più che a delle istituzioni: è la discussione politica al di fuori del contesto istituzionale, l'uso e il reperimento dell'informazione politica in quanto tale ma al di fuori (o ai margini) dell'attività di governo ad accumulare singole personalità patrizie e funzionari ducali, ambasciatori e informatori, gazzettieri e libellisti. A un ultimo livello la *città*, intesa come metafora spaziale dei soggetti esclusi da qualsiasi forma di partecipazione politica, e teoricamente anche dalle informazioni su di essa. Uno degli indubbi meriti del modello è quello di aver ridimensionato questa interpretazione svilente il ruolo degli strati popolari urbani, derivata dalla rappresentazione che ne vollero dare i detentori dell'*autorità*: efficacemente si è dimostrato come la plebe urbana accedesse e ricercasse l'informazione politica, magari non in quanto tale, ma in ogni caso intendendola e interpretandola come una risorsa preziosa, utilizzabile in altri contesti e ai fini della propria promozione economica e sociale. I tre livelli – avverte l'autore – non vanno intesi come dei compartimenti stagni: un tale modello di comunicazione politica può reggersi solo e unicamente sull'interazione cooperante e conflittuale dei tre poli, nonché su un certo grado di sovrapposizione tra di essi, favorito se non altro dalla promiscuità degli ambienti propria del contesto urbano.³¹ Così inteso lo studio della comunicazione politica in antico regime, allontanandosi sensibilmente dal paradigma habermarsiano, rifiuta tanto i concetti di propaganda (inteso come movimento di imposizione di informazioni dal vertice alla base della gerarchia sociale) quanto quello opposto di opinione pubblica: l'immagine che ne deriva è ancora una volta quella di un rapporto dialettico tra governanti e governati, dove la comunicazione politica si caratterizza per una costante e reciproca commistione di usi pubblici e usi privati dell'informazione.

Pur considerata, la Terraferma resta, nell'acuta lettura operata da De Vivo, un orizzonte non compiutamente analizzato, sulla scia di una tradizione della storia della comunicazione che ha a lungo esaltato la dimensione eminentemente urbana del fenomeno. Del resto, la scarsa loquacità della documentazione proveniente dalla terraferma – lettere dei rettori e una filza di processi celebrati tra 1606 e 1607 dal Podestà di Vicenza³² – ha consentito solamente di percepire e dimostrare

³¹ Si veda anche M. INFELISE, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 146-153.

³² ASV, CI, f. 3. Per un'analisi della medesima filza si veda inoltre SAMBO, *Città, campagna e politica religiosa* cit.

l'integrazione dell'ambiente veneto nel modello proposto, senza però poterne apprezzare le modalità. Bisogna del resto rilevare come la questione del Dominio e dei suoi rapporti con la Dominante, di urgente attualità nel momento della crisi, abbia goduto di un interesse marginale da parte della storiografia sull'Interdetto: anche uno storico attento alla dimensione territoriale della Repubblica veneta quale Gaetano Cozzi ha letto la crisi del 1606-1607 come un momento di eroica resistenza del patriziato veneziano – o meglio, di una sua minoranza – alle pretese giurisdizionaliste del Papato della Controriforma.³³ Spazio ancora minore è stato riservato al problema dello Stato territoriale dagli studi più specificatamente dedicati alla figura di Paolo Sarpi:³⁴ gli stessi consulti del servita sono stati analizzati per i loro esiti, per il pensiero giurisdizionalista di cui si fecero veicolo e solo in parte nel loro aspetto di scrittura tecnica, richiesta dal governo veneto al servita allo scopo di risolvere minuti conflitti locali, promossi dai sudditi per finalità ben lontane da quell' "alta politica" veneziana che avrebbero finito con l'interessare e preoccupare.³⁵ Si ha dunque l'impressione che nonostante l'ormai vastissima bibliografia sull'Interdetto manchi ancora uno studio complessivo capace di inserire organicamente nel conflitto tra Venezia e Papato un terzo polo dialettico costituito dal Dominio veneto, quel contesto geopolitico e sociale che tanto ha interessato l'analisi storiografica sullo Stato marciانو dell'ultimo cinquantennio. Manca uno studio che si occupi di quello che fu il campo di battaglia e l'oggetto di conquista della guerra delle scritture e al contempo l'arma che il Papato tentò di muovere contro Venezia: la società veneta nelle sue articolazioni.³⁶ Quale fu

³³ Cfr. COZZI, *Venezia barocca* cit.

³⁴ G. e L. COZZI, *Paolo Sarpi*, in *Storia della Cultura Veneta*, Vol.4, Tomo II, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 1-36; D. WOOTTON, *Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983; V. FRAJESE, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994. Per una panoramica generale sull'evoluzione della storiografia su Paolo Sarpi si veda G. TREBBI, *Paolo Sarpi in alcune recenti interpretazioni* in *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, a cura di Corrado Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 651-688.

³⁵ Un maggiore equilibrio tra queste linee interpretative si riscontra nella recente edizione a cura di Corrado Pin dei consulti sarpiani del periodo 1606-1609 (P. SARPI, *Consulti*, Vol.I, Tomo I e II, a cura di C. Pin, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001). Per la stessa ragione si veda inoltre ID., *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985. Altre significative eccezioni possono considerarsi i saggi di C. POVOLO, *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento* in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 221-233 e ID., *Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto*, in *Ripensando Paolo Sarpi* cit., pp. 395-416.

³⁶ Va segnalato tuttavia come non manchino studi e edizioni di documenti dedicati a specifici territori. Si veda ad esempio E. BACCHION, *Le vicende trevigiane dell'interdetto di Paolo V*, in "Archivio veneto", 15 (1934), pp. 154-174; A. BATTISTELLA, *Un'eco in Friuli della contesa dell'Interdetto*, in *Paolo Sarpi ed i suoi*

l'impatto sui domini veneziani – struttura territoriale policentrica e poligiurisdizionale, reticolo di città, feudi e comunità rurali – del richiamo alla sovversione operato da Paolo V con la sospensione dei sacramenti? Su quali basi si realizzò la tenuta dello Stato territoriale di fronte a una così temibile delegittimazione del potere sovrano? Se a lungo la storiografia ha insistito sulla fiera resistenza operata dalle istituzioni veneziane, sul ruolo giocato dai *giovani*, il gruppo patrizio anticuriale al potere, e ancor più sull'attività consultiva di Paolo Sarpi,³⁷ scarsamente ci si è interrogati sulle ragioni strutturali, insite al sistema politico-territoriale dello Stato moderno e alle relazioni di potere tra governanti e governati. A distanza di quattrocento anni, l'Interdetto, momento di emergenza di problematiche latenti, continua dunque a porre degli interrogativi e a proporsi come “laboratorio” adatto all'osservazione di fenomeni di più lungo periodo e di problematiche intrinseche alla società veneta e alla sua peculiare costituzione materiale, modellata dall'attrito e dalla compenetrazione tra ambiente veneziano e ambiente veneto, dalla pluralità delle giurisdizioni e delle forme giuridiche, nonché dall'impatto su di esse delle trame della Riforma cattolica e della Controriforma.

A partire dalla congiuntura dell'Interdetto, il presente lavoro intende interrogarsi da un lato sulle forme e sui linguaggi propri della comunicazione politica tra governanti e governati nel contesto della Repubblica veneta, dall'altro sulle istituzioni incaricate di mediare quel dialogo.³⁸ Nel primo capitolo ci si concentrerà dunque sulle retoriche messe in campo dalla Repubblica veneta per giustificare al suddito la legittimità e la bontà della legislazione anticlericistica contestata da Paolo V a partire

tempi, Città di Castello, 1923, pp. 105-118; C. PIN, *Per la storia della vita religiosa a Bassano: Reazioni nel Bassanese all'Interdetto di Paolo V contro la Repubblica di Venezia*, in “Bollettino del Museo Civico di Bassano” – [Giornata di Studi di Storia bassanese in memoria di Gina Fasoli], a cura di Renata Del Sal (1992-1994), pp. 129-149. Nel volume G. BENZONI (a cura di), *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto* cit, si vedano G. GULLINO, *Le campane continuano a suonare: l'Interdetto a Padova, Vicenza, Treviso, Verona e Belluno*, pp. 81-87; D. MONTANARI, *L'Interdetto nelle terre oltre il Mincio*, pp. 89-98; M. T. PASQUALINI CANATO, *L'Interdetto nel Polesine*, pp. 99-116.

³⁷ Paradigmatico BOUWSMA, *Venice and the Defense of Republican Liberty* cit.

³⁸ Si fa propria in questa sede la definizione di linguaggio politico proposta da Isabella Lazzarini: «in questo ambito, il termine linguaggio va inteso come il complesso di rappresentazioni – linguistiche, concettuali, documentarie, visive – utilizzate consapevolmente dai vari protagonisti del confronto politico per costruire discorsi in grado di definire la propria presenza in un contesto complesso, locale o sovralocale, puntando tramite queste procedure discorsive ad agire politicamente al fine di ottenere legittimazione, vantaggio, identità, visibilità, incolumità, privilegi. In questo senso, con linguaggio si vorrebbe intendere un insieme di concrete – per quanto tutt'altro che ingenue – pratiche discorsive, una sorta di “parlato politico”, di cui si sottolinea di volta in volta la funzione performativa: la capacità cioè riconosciuta alle parole non solo di descrivere, ma anche di costruire la realtà». (I. LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità: il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 15-16).

da una approfondita analisi della lettera che il 20 aprile 1606 il Senato inviò ai consigli delle maggiori comunità di Terraferma. Quanto addotto in quella sede dal Principe verrà messo in relazione con i contenuti delle risposte che le comunità suddite vollero dare a una così insolita comunicazione: l'obiettivo è quello di valutare l'incontro, l'attrito o l'eventuale contaminazione tra linguaggi politici prodotti da contesti sociali, giuridici e antropologici radicalmente diversi come potevano essere la Dominante e il suo Dominio.³⁹ Sulla base di quale comune orizzonte culturale, su quale repertorio condiviso di immagini e retoriche fu possibile dispiegare forme di dialogo tra governanti e governati in un momento di forte tensione come quello dell'Interdetto?

Nel secondo capitolo si tenterà di dare una definizione per quanto possibile meno astratta al concetto di dialogo tra Principe e suddito, considerando – come lucidamente rilevato da Massimo Della Misericordia – come l'interazione politica tra governanti e governati in antico regime implicasse l'ampio ricorso a forme di comunicazione quanto mai dirette.⁴⁰ Una ormai consolidata tradizione storiografica ha ravvisato nella supplica il principale strumento di interazione politica diretta tra governanti e governati.⁴¹ Il presente studio intende accogliere queste suggestioni ma al contempo spostare il focus dell'analisi dalla supplica in sé e dalla *via supplicationis* al momento della fisica presentazione della richiesta al Principe. L'ordinamento veneziano demandava alla Signoria e al Collegio, magistrature di primaria rilevanza per il funzionamento dell'apparato deliberativo veneziano, l'incarico di accogliere i supplicanti e valutare l'ammissibilità delle loro richieste.⁴² I fondi archivistici di entrambe le magistrature presentano tuttavia solo delle laconiche testimonianze

³⁹ Una simile impostazione metodologica è stata avanzata da Isabella Lazzarini nel suo studio sui giuramenti di fedeltà delle comunità mantovane ai principi di casa Gonzaga (*Ibidem*). Si veda inoltre ID., *“Cives vel subditi”: modelli principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo)*, in *I linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento (secoli XIV-XV)*, a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma, Viella, 2007, pp. 89-112.

⁴⁰ M. DELLA MISERICORDIA, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobedienti». Patto giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica* cit., pp. 147-216.

⁴¹ Si vedano i fondamentali L. HEERMA VAN VOSS (a cura di), *Petitions in Social History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; C. NUBOLA – A. WÜRGLER (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002; C. NUBOLA – A. WÜRGLER (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna – Berlin, il Mulino – Duncker & Humblot, 2004.

⁴² Per un sintetico profilo istituzionale si veda M. FERRO, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, Vol. II, Venezia, Santini, 1847, pp. 437-439 [I edizione Venezia, Fenzo, 1778-1781].

relative a questa pur determinante funzione.⁴³ Allo scopo di superare il questo limite archivistico ed ermeneutico si è valutata l'opportunità di riprendere lo studio di figure quali nunzi e ambasciatori sudditi, i rappresentanti inviati a Venezia dalle comunità di Terraferma allo scopo di presentare suppliche e difenderne le richieste in sede giudiziaria. Si tratta di figure istituzionali che hanno saputo suscitare un precoce interesse nella storiografia veneta: già sul finire del'800 Emilio Morpurgo sollecitò gli studiosi a prendere in considerazione come fonte il carteggio quotidiano intrattenuto tra le comunità e i loro rappresentanti nella convinzione che simili documenti sarebbero bastati «da sé soli a chiarire le relazioni della Terraferma colla Dominante», sostenendo inoltre come «con essi si mostrerebbero sotto un nuovo aspetto l'indole e le forme del governo veneto nei domini ad esso aggregati».⁴⁴ Se si escludono i datati contributi di Maria Borgherini Scarabellin sul nunzio padovano,⁴⁵ di Giulio Fasolo sul rappresentante vicentino,⁴⁶ di Angelo Pinetti sull'omologo bergamasco⁴⁷ nonché i più recenti e scientificamente fondati saggi di Carla Scroccaro e Gian Maria Varanini sulle legationes veronesi,⁴⁸ si può concludere come l'invito di Emilio Morpurgo sia stato largamente disatteso. Persino quella prolifica stagione di studi inaugurata da Angelo Ventura che con tanto profitto si è occupata dei rapporti tra Dominante e Dominio, tra istituzioni centrali e istituzioni locali nello Stato marciano, è ritornata solo incidentalmente sulla questione. La storiografia italiana e internazionale può

⁴³ DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'arte, 1937, pp. 22-24.

⁴⁴ E. MORPURGO, *Le Rappresentanze delle popolazioni di terraferma presso il Governo della Dominante*, in "Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 4 (1878), pp. 869-888. Si vedano inoltre le più recenti suggestioni proposte da Birgit Emich, la quale, a partire dallo studio dei rapporti tra Ferrara e Roma a cavallo tra Cinque e Seicento ha evidenziato l'opportunità di concentrarsi non solo sullo studio degli apparati amministrativi, ma anche sul carteggio tra "centro" e "periferia" allo scopo di indagare la pratica di governo e soprattutto l'interpretazione fornita dai suoi protagonisti (B. EMICH, *Potere della parola, parole del potere: Ferrara e Roma verso il 1600*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2 (2001), pp. 79-106.

⁴⁵ M. BORGHERINI SCARABELLIN, *Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al '700*, in "Nuovo Archivio Veneto", n.s., XI, XXII, fasc. I (1911), pp. 365-412.

⁴⁶ G. FASOLO, *Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo XVI*, in "Archivio Veneto", XVII (1935), pp. 90-178.

⁴⁷ A. PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo alla Repubblica di Venezia*, in "Bergomum", XXIII, III, fasc. 1 (1929), pp. 33-57.

⁴⁸ C. SCROCCARO, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo Quattrocento*, in "Nuova Rivista Storica", 70, fasc. 5-6 (1986), pp. 625-636; G. M. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del Comune di Verona a Venezia (1447-1463)*, in ID., *Comuni cittadini e stato regionale* cit., pp. 361-384. Di particolare interesse, perché dedicato alla ricostruzione del profilo biografico e istituzionale di un rappresentante di una comunità rurale C. POVOLO, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia, Marsilio, 2010.

sopperire solo in parte a questa carenza: Erminia Irace per il caso perugino⁴⁹ e Massimo Della Misericordia con riferimento alle comunità delle Alpi lombarde⁵⁰ hanno intravisto nelle forme di rappresentanza presso il Principe un tentativo da parte dei corpi sudditi di ricondurre le relazioni con il sovrano a una dimensione pretesa come personale e diretta, in un moto per certi versi antagonista all'incipiente spersonalizzazione e burocratizzazione propria dello Stato moderno. In tal senso le dotazioni da parte dei corpi sudditi di forme di rappresentanza sempre più elaborate sarebbe contestualizzabile in un generale disegno di affermazione di un'identità politica messa in discussione dall'inserimento della comunità locale in una compagine statale dai connotati più forti e definiti. Studiando il caso spagnolo, Antonio Alvarez-Ossorio Alvarino ha al contrario ravvisato nelle ambascerie suddite accolte alla corte di Madrid uno dei pilastri della pratica di governo della monarchia, rilevando al contempo come uno studio approfondito sulla questione permetta di apprezzare la struttura reticolare dell'esercizio del potere, i vincoli formali e informali esistenti tra strutture di governo centrale e i diversi corpi sudditi e soprattutto di gettare luce sulle forme e sui linguaggi propri del dialogo tra governanti e governati.⁵¹ Michael P. Breen, analizzando il ruolo assolto dai rappresentanti digionesi all'indomani della rivolta urbana del 1630, si è invece concentrato da un lato sulle competenze tecnico-giuridiche proprie di tali figure istituzionali, ma dall'altro sulla loro capacità, dovuta alla loro conoscenza nell'ambiente della corte e delle magistrature francesi, di inserirsi in reti clientelari e di attivarle a beneficio della loro città.⁵²

⁴⁹ E. IRACE, *Una voce poco fa. Note sulle difficili pratiche della comunicazione tra il centro e le periferie dello Stato Ecclesiastico (Perugia, metà XVI-metà XVII secolo)*, in *Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle)*, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Rome, Ecole Française de Rome, 2007, pp. 273-299.

⁵⁰ M. DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universidade parlasse*». *La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)*, Ad Fontes, 2010, online, URL: <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/principi.pdf> consultato il 22/02/2014. Nelle prossime citazioni si farà riferimento a questa edizione, versione estesa del saggio ID., «*Como se tuta questa universidade parlasse*». *La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)* in *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle)*, a cura di F. Foronda, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 117-170.

⁵¹ A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARINO, *Gobernadores, agentes y corporaciones: la corte de Madrid y el Estado de Milan (1669-1675)*, in "Cheiron", 17-18 (1992), pp. 219-221; ID., "Pervenire alle orecchie della Maestà": *el agente lombardo en la corte madrileña*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 3 (1997), pp. 173-223. ID., *Corte, reinos y ciudades en la monarquía de Carlos II: las legaciones provinciales*, in "Pedralbes: revista d'història moderna", 18, fasc. 2 (1998), pp. 221-250.

⁵² M. P. BREEN, *Law, City and King: Legal Culture, Local Politics and State Formation in Early Modern Dijon*, Rochester, University of Rochester Press, 2007. ID., *Law, Patronage and Municipal Authority in Seventeenth-Century France: the Aftermath of the Lanturelu Revolt in Dijon* in "French history", 20, fasc. 2 (2006), pp. 138-160.

Nel secondo capitolo del presente lavoro si intende dunque accogliere questi stimoli provenienti dalla storiografia internazionale allo scopo di proporre una radicale rilettura della figura istituzionale e delle funzioni assolte da nunzi e ambasciatori sudditi nell'ambito della Repubblica di Venezia. Prendendo in considerazione fonti di tipo normativo prodotte dalle comunità di Terraferma si tenterà quindi di delineare un profilo istituzionale della figura del rappresentante suddito. Al contempo si proporrà un approfondimento sulle funzioni della Signoria e del Collegio, le prestigiose magistrature veneziane presiedute dal doge incaricate di accogliere le suppliche e i loro latori. La finalità è quella di ricostruire un quadro quanto più preciso possibile delle forme e delle prassi istituzionali proprie della *via supplicationis*. Allo stesso tempo si terranno in considerazione la corrispondenza giornaliera intrattenuta tra le comunità suddite e i loro nunzi e ambasciatori allo scopo di ricostruire la fase preparatoria – impercettibile alla luce delle sole fonti normative – alla presentazione della supplica in Pien Collegio. Si porrà in quella sede una maggiore attenzione per gli aspetti informali e infraistituzionali del dialogo tra governanti e governati: colloqui privati tra rappresentanti sudditi e patrizi, creazione e mantenimento di rapporti clientelari, scambi di doni, fenomeni di corruzione.

Una volta definita la complessità dei linguaggi e delle forme del dialogo tra governanti e governati si tenterà nel terzo capitolo di comprendere come queste siano state dispiegate negli anni a cavallo dell'Interdetto. A tal fine si è giudicato opportuno proporre un *case study*, segnalato per altro nello stesso monitorio di Paolo V: nel 1602 la Repubblica aveva legiferato sui beni ecclesiastici a partire da una supplica presentata dal nobile padovano Francesco Zabarella contro i monaci di S. Maria di Praglia e appoggiata dalla sua comunità tramite il suo nunzio.⁵³ Vicenda privata ma determinante per lo scoppio della crisi veneto-pontificia, la causa tra Zabarella e i benedettini padovani godette sin da subito di un discreto spazio nei libelli della guerra delle scritture, fenomeno che contribuì alla creazione e alla perpetrazione della memoria storica dell'evento.⁵⁴ Prendendo in considerazione il coevo carteggio dei nunzi e degli ambasciatori padovani si tenterà di superare questa ricostruzione ufficiale per apprezzare gli aspetti infraistituzionali che caratterizzarono

⁵³ *Breve di censure et interdetto della Santità di N. S. PP. Paolo V contra li SS. Venetiani, Roma, Stamperia Vaticana, 1606.

⁵⁴ Cfr. P. SARPI, *Considerazioni sopra le censure della Santità di papa Paulo V contra la Serenissima Republica di Venezia*, in P. SARPI, *Opere*, a cura di G. e L. Cozzi Milano – Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 153-221 [I edizione Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606].

l'iter giudiziario che portò il Senato a legiferare in materia di proprietà ecclesiastica. In particolare si tenterà di comprendere se e in che modo il patriziato anticuriale che proprio in quegli anni aveva fatto del Collegio la sua roccaforte abbia potuto fare della *via supplicationis* uno strumento funzionale al dispiegamento dei propri indirizzi politici. Allo stesso modo, accogliendo la proposta interpretativa avanzata da Filippo De Vivo, si cercherà di comprendere non solo come le argomentazioni proprie della guerra delle scritture, la manifesta esibizione delle ragioni del Principe, siano state recepite dai sudditi ma anche adattate e utilizzate a fini supplicatori.

1. La lettera del 20 aprile 1606

1.1 Rispondere al monitorio

Il 17 aprile 1606 attraverso la pubblicazione di un monitorio, papa Paolo V decise di notificare al governo veneto la sua decisione di scomunicare doge e Senato e di sottoporre i territori della Serenissima all'interdetto, con conseguente sospensione dei sacramenti. Alla Repubblica venivano concesse tre settimane per consegnare due religiosi accusati di reati comuni, ritirare alcune leggi in materia di proprietà ecclesiastica ed evitare così le sanzioni spirituali.¹ La posta in gioco andava ben oltre le richieste formulate in quello che si configurava come un vero e proprio *ultimatum*: le politiche anticuriali del governo veneto avevano offerto a Paolo V il pretesto per tentare di affermare una volta per tutte l'autorità pontificia su una Repubblica che – seppur devotamente cattolica – si era sempre dimostrata restia ad accettare le ingerenze del potere ecclesiastico nei suoi affari interni. Ad inizio Seicento, intorno alla questione della giurisdizione sul clero veneto – e sui suoi beni – erano venute a convergere tensioni di lunghissimo periodo tra una Repubblica gelosa della propria sovranità e un Papato che nel primato religioso aveva individuato giustificazione e strumento per esercitare una fattiva influenza sulle chiese locali e attraverso di esse sull'intero sistema degli Stati italiani.²

La crisi dell'interdetto del 1606-1607 fu una guerra combattuta senza eserciti, ma non per questo meno violenta. Le sanzioni pontificie miravano a colpire le basi dello Stato, i presupposti etici e politici fondanti l'ordine sociale di antico regime. Scomunicare i vertici della Repubblica, privare le popolazioni dei sacramenti adducendo come causa la condotta del Principe, significava delegittimare i governanti agli occhi dei governati, se non incitare i sudditi della Serenissima all'aperta sedizione.

¹ *Breve di censure cit.

² Per una panoramica sulla storiografia sull'Interdetto vedi *supra*, introduzione. Sull'influenza pontificia sul sistema degli Stati italiani si vedano invece i fondamentali P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996; E. BONORA, *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001 e EAD., *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007 e con riferimento al periodo in analisi FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 291-294.

Con l'interdetto Paolo V sottopose alla prova dei fatti le teorie gesuitiche che volevano il Papato unico potere di diretta derivazione divina e pertanto legittimato ad esercitare una *potestà indiretta* nei confronti dei regni terreni; teorie secondo le quali il pontefice sarebbe stato depositario dell'autorità di giudicare e deporre i sovrani ritenuti colpevoli di non aver provveduto al bene comune, di aver governato in dispregio della legge e degli obblighi contratti con i propri sudditi o – peggio ancora – di aver messo a repentaglio la salvezza delle loro anime. Le teorie sulla potestà indiretta si rifacevano al pensiero di Aristotele e al contrattualismo medievale, a una concezione della *respublica* – la comunità dei sudditi intesa come corpo – quale depositaria di una sovranità il cui esercizio veniva semplicemente affidato al Principe, sotto il vincolo di specifici limiti e condizioni. Limiti e condizioni che una volta disattese avrebbero determinato la revoca della delega e la decadenza del Principe: concordavano i gesuiti con questa concezione, salvo negare alla *respublica* l'autorità di giudicare l'operato del proprio Principe per riservarla al Papato, unico potere di derivazione divina.³

Con l'interdetto Paolo V si riproponeva dunque di mettere la Repubblica di fronte al concreto rischio di un collasso interno: la sospensione dei sacramenti avrebbe dovuto generare scontento nei sudditi, mentre la scomunica del doge e del Senato avrebbe legittimato la sua esternazione nei confronti di un Principe di fatto decaduto. In linea di principio niente avrebbe vincolato il suddito a prestare obbedienza a un sovrano estromesso dalla comunità cristiana e colpevole di aver governato senza alcun riguardo al bene comune. Nella prospettiva del pontefice, in breve tempo la pressione esercitata sui governanti dai governati – nonché la minaccia di iniziative militari asburgiche – avrebbe dovuto consigliare al Principe veneziano l'opportunità del ritiro dei provvedimenti contestati.⁴

³ Sulla teoria della potestà indiretta e sulle sue formulazioni in età moderna si vedano COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma* cit.; TUTINO, *Empire of souls* cit.; PIN, *Progetti e abbozzari sarpiani* cit. e infine FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., p. 190.

⁴ «Si teneva in Roma per fermo che il monitorio dovesse far tre notabili effetti: il primo, che li religiosi partissero dal dominio, e perciò l'interdetto restasse almeno per necessità osservato; il secondo, che le città e popoli soggetti, vedendosi privi delli divini uffici e delli esercizi della religione, sollevatisi, mandassero al principe e ricercassero che al pontefice fosse data soddisfazione; il terzo, che per queste cause la nobiltà si mettesse in confusione, mestizia e spavento, e nascesse qualche divisione fra essa» (P. SARPI, *Istoria particolare delle cose passate tra'l Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia gli anni MDCV, MDCVI, MDCVII* in P. SARPI, *Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi ed inediti*, a cura di M. D. Busnelli e G. Gambarin, Vol. I, Bari, Laterza, 1940, p. 42 [I edizione 1624].

La richiesta di cassare la legislazione sulla proprietà ecclesiastica e di consegnare i due religiosi imprigionati era stata avanzata da Paolo V già il 10 dicembre 1605 sotto forma di due brevi indirizzati al governo veneto, ma sino al 17 aprile 1606 il confronto tra Venezia e la Santa Sede, per quanto duro, era rimasto all'interno del confronto diplomatico, forma ordinaria della comunicazione fra Principi.⁵ Costatando l'indisponibilità veneziana a acconsentire alle sue richieste, Paolo V decise con il monitorio di chiudere il dialogo con i governanti per rivolgersi ai governati.⁶ Fulminando interdetto e scomunica, Paolo V aveva sfoderato armi consuete dell'arsenale pontificio.⁷ Inconsueto e inaspettato fu l'uso che ne fece: diversamente dai più prossimi precedenti,⁸ la notizia della comminazione delle sanzioni non venne indirizzata al doge e al Senato, bensì direttamente ai loro sudditi. Pubblicato a Roma, il monitorio venne contestualmente inoltrato in molteplici copie ai territori della Serenissima, indirizzato in maniera capillare a religiosi di ogni ordine e grado: al clero veneto – inteso come ultima propaggine di una rete ecclesiastica gerarchizzata e avente vertice a Roma – venne ordinato di agire come quinta colonna del Papato, facendosi latore presso le popolazioni delle gravi decisioni del pontefice. Nel giro di pochi giorni il monitorio – formalmente indirizzato ai soli religiosi – sarebbe dovuto comparire alle porte di tutte le chiese del Dominio veneto a beneficio della «maggior moltitudine di popolo».⁹

La scelta di Paolo V determinò un repentino spostamento del piano del contenzioso veneto-pontificio dalla segretezza dei carteggi degli ambasciatori e dei consigli di governo a una dimensione pubblica, nella piena accezione del termine. Erano del resto i presupposti teorici dai quali muoveva il pontefice – contrattualismo,

⁵ Una puntuale ricostruzione di questa delicata fase interlocutoria del confronto tra Venezia e la Santa Sede, prodromo dell'Interdetto, è stata realizzata da Corrado Pin in SARPI, *Consulti*, Vol. I, Tomo I, pp. 181-189.

⁶ Un atteggiamento che la Repubblica avrebbe avuto modo di denunciare nel protesto pubblicato il 6 maggio del 1606 in risposta al monitorio, nel quale veniva affermato come i diplomatici veneziani avessero «trovate chiuse le orecchie» del pontefice (cfr. all'edizione critica del testo proposta da Corrado Pin *ivi*, pp. 423-424. La deliberazione originale del Senato è conservata in ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, cc. 28^v-29^v).

⁷ Per un profilo storico-giuridico della sanzione dell'interdetto si veda E. B. KREHBIEL, *The Interdict. Its History and its Operation with Especial Attention to the Time of Pope Innocent III, 1198-1216*, The American Historical Association, Washington, 1907; E. VODOLA, *Interdict*, in *Dictionary of the Middle Ages*, a cura di J.R. Strayer, Vol. 6, New York, Scribner, 1985, pp. 493-497 e ID., *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley, Los Angeles, Londra, University of California Press, 1986.

⁸ Cfr. G. DALLA SANTA, *Le appellazioni della Repubblica di Venezia dalle scomuniche di Sisto IV e Giulio II*, in "Nuovo Archivio Veneto", 17 (1899), pp. 216-242. Per un confronto si veda inoltre R. C. TREXLER, *The Spiritual Power. Republican Florence under Interdict*, Leiden, Brill, 1974.

⁹ *Breve di censure cit.

teorie sulla potestà indiretta – nonché la natura dell'arma spirituale a imporre di informare il suddito: scomunica e interdetto erano sanzioni temibili, ma per sortire effetti concreti necessitavano di essere conosciute, accettate e soprattutto portate ad applicazione dalla comunità dei fedeli, dalle popolazioni del dominio veneto alle quali si rivolgeva il monitorio. Precocemente le sorti del conflitto vennero dunque a giocarsi sulla capacità dei Principi in contesa di obbligare, ma ancor di più persuadere, i sudditi all'obbedienza e all'adesione alle proprie politiche. Certamente, il papa poteva dichiarare la sospensione dei sacramenti e scomunicare doge e Senato ma sarebbe comunque spettato ai sudditi della Serenissima – laici ed ecclesiastici – sprangare le porte delle chiese, astenersi dalle celebrazioni e rifiutare l'obbedienza a Venezia e al suo Principe. Il monitorio chiedeva alle popolazioni venete un consenso e una collaborazione senza le quali sarebbe rimasto lettera morta, una sanzione solenne ma di fatto vuota e inapplicabile. Sin dai primissimi momenti della crisi soggetti esclusi per diritto e per nascita dalla gestione dello Stato si ritrovarono dunque assurti al ruolo di attori politici riconosciuti, con i quali i Principi in contesa – a torto o a ragione – avrebbero dovuto necessariamente aprire un dialogo.¹⁰ Dalla risposta delle popolazioni al dilemma etico-politico che veniva loro sottoposto, dalla loro opzione tra lealismo e ribellione, venne a giocarsi non tanto il mantenimento della legislazione anticuriale contestata, né solamente l'affermazione del potere ecclesiastico su quello civile, ma la tenuta stessa dello Stato territoriale veneziano.

Nella sua fase matura, la crisi dell'interdetto avrebbe assunto i toni di una *guerra delle scritture*, combattuta a colpi di libelli a stampa destinati a un pubblico via via sempre più vasto. Il dibattito sull'interdetto travalicò ben presto i “naturali” confini dei *luoghi del potere* per raggiungere campi veneziani e piazze della Terraferma, fino a coinvolgere strati sociali solitamente esclusi dalla comunicazione politica, o perlomeno ritenuti tali.¹¹ Tuttavia, all'indomani del monitorio, la prima risposta della Repubblica all'offensiva curiale, la strategia approntata dai *giovani* – il gruppo patrizio al governo, anticuriale e fautore di un maggiore protagonismo veneziano sullo scacchiere europeo –¹² e dal loro leader, il doge Leonardo Donà, fu la censura.

¹⁰ Riassumo in queste poche righe e nei paragrafi seguenti la visione critica e le acquisizioni sull'Interdetto proposte in DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit.

¹¹ *Ibidem*, ID., *Public Sphere or Communication Triangle?* cit. Si veda inoltre ID., *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture»* cit.

¹² Per una definizione di “*giovani*” e del loro indirizzo di governo cfr. G. COZZI, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, in *Venezia barocca* cit., pp. 3-34 [I edizione, Venezia –

Controllare la corrispondenza dei religiosi, vietare l'affissione del monitorio, impedire ad ogni costo che la notizia della sua pubblicazione raggiungesse il suddito, sembrò la prima imprescindibile difesa contro una sanzione che, come si è detto, fondava la sua efficacia sulla sua divulgazione.¹³ Da un punto di vista estremamente pragmatico, impedire che l'ordine di sospensione dei sacramenti impartito da Roma raggiungesse il clero veneto costituiva la migliore garanzia per una normale prosecuzione delle celebrazioni. Ma il divieto impartito ai sacerdoti di accettare ancor prima di affiggere alcuna copia del monitorio, si rifaceva a una *ratio* politica più sottile, destinata ad emergere solo successivamente: pur risaputi e manifesti, scomunica e interdetto si sarebbero potuti ritenere nulli e non vincolanti in base al principio secondo il quale nessuna legge, sentenza o dispositivo legale – civile o canonico che fosse – poteva ritenersi valido in assenza di debita pubblicazione. Come ha recentemente sostenuto Filippo de Vivo, si trattava di un efficace paravento legale atto a fornire una giustificazione a quanti, pur venuti a conoscenza della decisione pontificia, avrebbero deciso di non uniformarsi ad essa.¹⁴

Almeno sino all'agosto del 1606 il governo veneto si dedicò a negare l'esistenza dell'interdetto – o, al limite, la sua validità – piuttosto che confutarlo. Tuttavia se la sola censura poteva bastare a rintuzzare la primissima offensiva pontificia e reggere alle prime bordate di copie della scomunica, sarebbe risultata del tutto insufficiente di fronte a un cannoneggiamento che si profilava lungo e logorante. Si poteva evitare la pubblicazione ufficiale del monitorio, ma non la diffusione della notizia delle sanzioni, che già correva per la pianura veneta portata dai più disparati canali di comunicazione. Del resto l'atto stesso di censurare la sanzione, di negare l'esistenza di un *asserto Breve*, implicava un'inevitabile ammissione della sua esistenza. Né si poteva pensare che un cavillo legale potesse levare ogni scrupolo a quanti, venuti a conoscenza delle sanzioni, ritenevano di dover obbedienza al vicario di Dio sulla Terra.¹⁵

Consapevole dell'inefficacia della sola censura, a soli tre giorni dalla pubblicazione del monitorio, il governo veneto – seppur con riluttanza – dovette convincersi della necessità di contrastare l'offensiva pontificia operando sul suo stesso piano, sulla

Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1958] e inoltre BOUWSMA, *Venice and the Defense of Republican Liberty* cit.

¹³ Si veda la parte del Senato del 17.04.1606 in ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria reg.* 15, cc. 13v-14r.

¹⁴ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p. 51.

¹⁵ Ivi, pp. 37-60.

creazione del consenso, sulla dimostrazione della bontà delle politiche anticuriali e della legittimità della scelta di resistere alle pretese romane. Il 20 aprile 1606 il Senato rivolse ai suoi sudditi una lettera al fine informarli di quanto stava accadendo e farli partecipi delle ragioni della Repubblica.¹⁶ La scelta veneziana denotava una precoce preoccupazione per le terre suddite, l'intuizione lucida e immediata da parte delle istituzioni di governo che nella sanzione spirituale le popolazioni sottomesse a Venezia avrebbero potuto ravvisare un'implicita autorizzazione a disattendere il vincolo di fedeltà stretto dai loro avi con la Repubblica al momento della *dedizione*, la "spontanea" offerta con la quale le comunità suddite si erano offerte alla Serenissima. Più ancora, l'invio della lettera dimostrava la presa di coscienza da parte del Senato di come il conflitto tra Venezia e il Papato si stesse inesorabilmente spostando dalle stanze della diplomazia ai territori dei domini veneti. Le coscienze dei sudditi erano ormai divenute campo di battaglia, oggetto di conquista nonché arma di quell'insolita guerra di parole che fu l'Interdetto: per Venezia, guadagnare il consenso della popolazione a discapito del pontefice avrebbe significato privare dell'innescò la mina che Paolo V aveva posizionato alle fondamenta della Repubblica.

1.2 Destinatari e mittente

Votata dal Senato e sicuramente vagliata dal Pien Collegio, la lettera venne presentata ai sudditi come parola del doge:¹⁷ del resto, dalla *via supplicationis* all'attività legislativa, dalla corrispondenza tra le magistrature al carteggio diplomatico, l'intero complesso della comunicazione politica veneziana si caratterizzava per l'artificiosa rappresentazione del doge come principe sovrano, titolare di un'effettiva autonomia decisionale e depositario di un'autorità personale. «Siccome il doge è il capo della repubblica e presiede a tutti i consigli, tutti gli editti, i dispacci ecc. principiano col di lui nome»:¹⁸ Marco Ferro nel suo *Dizionario del diritto comune e Veneto* lesse questa

¹⁶ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 19r-20v, parte del 20.04.1606.

¹⁷ A partire dal 1431 il Senato aveva deliberato che nessuna delle sue parti potesse essere votata senza lettura preventiva del Collegio (ASV, *Conservatori alle leggi*, b. 137, c. 165 parte del 08.11.1431).

¹⁸ FERRO, *Dizionario* cit., Vol I, p. 628. Analogamente, Francesco Sansovino (F. SANSOVINO, *Del segretario*, in Venezia, appresso Bartolomeo Carampello, 1596, p. 20, I edizione in Venetia, appresso

prassi come una «onorificenza esteriore», necessaria a «mantenere agli occhi del popolo lo splendore di quella dignità» al pari delle vesti, delle insegne e dell'intero apparato dogale.¹⁹ Presentare delibere, sentenze e parti come volontà del Serenissimo Principe rispondeva all'esigenza di mitigare il paradosso del *Principe repubblicano*,²⁰ conferendo autorevolezza a un'istituzione che l'assetto costituzionale veneziano svuotava di ogni effettiva autorità personale.²¹ L'artificio permetteva inoltre di celare la complessità insita nella prassi politica repubblicana, la conflittualità e le incertezze proprie di un processo di *decision making* fondato sul dibattito, sull'esercizio collegiale del potere e sulla rotazione delle cariche di governo.²² Inoltre, la persona del doge conferiva concretezza a un potere statale altrimenti astratto, dava un volto e una voce a un principe collettivo – il patriziato veneziano – altrimenti difficilmente percepibile, rendeva possibile il dispiegarsi dei rapporti tra governanti e governati secondo i canoni rassicuranti di una relazione pretesa come personale e diretta.²³ Il 20 aprile 1606 il Senato poté quindi vestire i panni del buon principe sulla base di un patrimonio simbolico condiviso e consolidato: nella lettera, il doge «in person»

Francesco Rampazetto, 1564) sosteneva che nello scrivere al Principe di Venezia era lecito riferirsi direttamente alla persona del doge («Al Serenissimo Signore, il Sig. Pasquale Cigogna Principe di Venetia») così come alle supreme magistrature della Repubblica («Alla Serenissima et Eccelsa Signoria di Venetia. All'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci»).

¹⁹ «il Doge di Venezia è colmo di esteriori onorificenze, ma in fatto altra autorità non gode, che quella di un semplice cittadino; che la qualità di capo della repubblica non gli attribuisce un potere superiore agli altri, ma serve soltanto a maggiormente obbligarlo al travaglio per la patria» (FERRO, *Dizionario* cit., Vol I, p. 628).

²⁰ MUIR, *Civic Ritual* cit.

²¹ «D'une part, le doge est l'acteur d'un symbolique dont il est voué, par sa seule présence, à entretenir la pertinence dans la sphère sociopolitique, mais d'autre part, l'équilibre vénitien repose sur sa désimplification du champ de l'action et de la décision. Et la force du système réside sans doute dans cette dialectique active de deux champ du symbolique et du réel» (E. CROUZET-PAVAN, *Venise triomphante. Les horizons d'un mythe*, Albin Michel, Paris, 1999, pp. 272-273).

²² La promulgazione delle parti del Senato come volontà del doge celava agli occhi della popolazione il dibattito senatorio, perpetrando il mito della compattezza del corpo sovrano: «in Venetia i dispareri non escono fuor del Senato. Presa che si è (come essi dicono) una parte, col medesimo ardore ne vien procurata l'effettuazione da chi l'ha dissuasa, che da chi, ne è stato l'auttore» (G. BOTERO, *Relatione della Repubblica venetiana*, in Venezia, appresso Giorgio Varisco, 1605, c. 95^r). Su questo tema si veda anche DE VIVO, *Public Sphere or Communication Triangle?* cit., in particolare pp. 125-126.

²³ Parafrasando Simmel si potrebbe sostenere come, attraverso questo artificio, la complessità del rapporto di subordinazione in un ambito oligarchico e repubblicano venisse semplificata e ridotta a una *forma primaria* più *percepibile sensibilmente* e pertanto più efficace. Interessanti le riflessioni del sociologo tedesco proprio sul caso veneziano: «Questa importanza formale del potere di uno solo è così grande che la si conserva espressamente anche dove si nega il suo contenuto, e proprio perché lo si nega. L'ufficio di doge a Venezia perdetto sempre più della sua potenza, finché alla fine non ne possedeva in realtà più alcuna; e tuttavia lo si conservava timorosamente, proprio per evitare evoluzioni che avrebbero forse potuto mettere sul trono un vero dominatore. L'opposizione non annulla qui il potere di uno solo per consolidarsi alla fine nella sua forma, ma la conserva per evitare il suo effettivo consolidamento» (G. SIMMEL, *Sociologia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1989, pp. 141-143; p. 143).

dichiarava di aver deciso di «communicare» ai suoi «fedelissimi sudditi» i suoi travagli con il pontefice, come avrebbe potuto fare un «padre con dilette figliuoli».²⁴

Nel 1612, la prima edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* avrebbe definito suddito «quegli che è sotto signoria di Principi, di Repubbliche o di Signori, vassallo».²⁵ Non si discosta la definizione tecnica datane nel tardo Settecento da Marco Ferro, per il quale sudditi erano da intendersi «tutti i membri dello Stato per opposizione al sovrano, tanto se l'autorità sovrana sia stata deferita ad un sol uomo, come in una monarchia, quanto se sia stata deferita a molti insieme uniti, come in una repubblica».²⁶ Un concetto inafferrabile quello di suddito, apprezzabile solo per negazione, per contrapposizione a quello di corpo sovrano: a lungo la sovranità, il discrimine tra chi la esercita e chi invece la subisce, ha rappresentato il criterio interpretativo minimo della società di antico regime. La dicotomia permette tuttavia di apprezzare delle macrocategorie fuorvianti, tanto più nel caso veneziano, dove la conformazione poli-giurisdizionale della compagine statale rende di fatto impossibile una definizione della sudditanza e delle sue implicazioni che prescindano da una corretta contestualizzazione del termine e del suo utilizzo. Già nel 1605, Giovanni Botero mostrò di comprendere la necessità, ai fini di una corretta interpretazione del funzionamento della macchina statale veneta, di proporre una più dettagliata articolazione della sua struttura sociale di base:

Segue hora che noi ragioniamo del governo de' sudditi, li quali in due sorti si dividono, perché alcuni sono sudditi naturali, alcuni sudditi d'acquisto: chiamo naturali quelli che habitano la città di Venetia et il suo distretto, e sono in due ordini divisi, cioè in popolari et in cittadini: popolari si dicono quelli che, per mantenersi, arti vili et basse essercitano et con le loro continue fatiche la lor vita sostentano. Cittadini quelli che nati et vissuti nobilmente hanno qualche splendore et nome conseguito, massime se sono originarii della città.²⁷

²⁴ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 19r-20v, parte del 20.04.1606. Sulla simbologia del Principe come padre dello Stato e sui suoi effetti sulla comunicazione politica tra governanti e governati si veda C. NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, in *Petitions in Social History*, pp. 35-56 (pp. 36-40).

²⁵ Si veda la voce "suddito" in **Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612, p. 863.

²⁶ FERRO, *Dizionario cit.*, Vol. II, p. 765.

²⁷ BOTERO, *Relatione cit.*, c. 52v.

Botero comprese come a Venezia a un diverso *status* di sudditanza corrispondesse non solo una diversità di oneri e privilegi, ma anche un diverso accesso e una diversa funzione nell'amministrazione dello Stato. I popolari veneziani potevano ad esempio accedere a cariche militari così come alla gestione dell'arsenale, mentre ai soli cittadini originari (veneziani da almeno tre generazioni) era invece riservata per privilegio la gestione della burocrazia di palazzo. Funzione delicatissima, di enorme prestigio e che soprattutto ne faceva i depositari del funzionamento della macchina statale. Con molta lucidità, Botero seppe individuare nell'accesso all'informazione politica la vera peculiarità della cittadinanza veneziana e la principale fonte del suo prestigio: nell'esercizio delle funzioni di segretario o di cancelliere, al cittadino originario era dato di accedere alle più alte magistrature di Stato, di lavorare a stretto contatto con il patriziato e di partecipare «di tutti gli secreti et affari della Republica». Il patriziato detentore della sovranità, i cittadini originari come ceto di funzionari, la plebe urbana e gli abitanti del Dogado esclusi da ogni partecipazione politica e impegnati solo a garantirsi di che vivere; ci permettiamo di aggiungere gli stranieri per avere il quadro completo di categorie interpretative che – con i dovuti ripensamenti e revisioni – a lungo hanno influenzato l'analisi della società veneziana di Antico Regime.²⁸

Acuto lo sguardo in Botero anche per quanto riguardava le terre sottoposte a Venezia, nonostante l'analisi del gesuita muovesse da una semplicistica riduzione della complessità sociale propria dei domini veneziani alle categorie dicotomiche di «gentiluomini cittadini» e «villani» abitanti del contado.²⁹ A questi ultimi, a quelli che il

²⁸ Si veda a titolo esemplificativo J. GEORGELIN, *Ordres et classes à Venise aux XVIIe et XVIIIe siècle*, in *Ordres et classes, Colloque d'histoire sociale, Saint-Cloude 24-25 mai 1967*, Paris-La Haye, Mouton, 1973, pp. 193-197; G. TREBBI, *La società veneziana*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Vol. VI, *Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 129-213; COZZI, *Politica, società, istituzioni* in *Storia della Repubblica di Venezia* cit., pp. 99-154; A. BELLAVITIS, "Per cittadini metterete...". *La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*, in "Quaderni storici", 89 (1995), pp. 359-383. Sulle presenze straniere a Venezia si veda L. MOLÀ – R. C. MUELLER, *Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali*, in *Le migrazioni in Europa (sec. XIII - XVIII)*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 839-851; R. C. MUELLER, "Veneti facti privilegio": *stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo*, in *La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVIII secolo*, a cura di D. Calabi e P. Lanaro, Bari, Laterza, 1998, pp. 41-51; L. MOLÀ, *La comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994 e A. ZANNINI, *Venezia, città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.*, Venezia, Marcianum Press, 2009. Sui cittadini veneziani e il loro impiego nella burocrazia ducale si vedano invece ZANNINI, *Un ceto di funzionari amministrativi* cit.; ID., *Burocrazia e burocrati* cit. e ancora GALTAROSSA, *La preparazione burocratica* cit.; ID., *Mandarini veneziani* cit.; M. CASINI *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi* cit., pp. 133-150.

²⁹ BOTERO, *Relatione* cit., c. 43r.

lessico amministrativo veneto avrebbe definito *distrettuali*, Botero riservava un ruolo eminentemente passivo: il loro principale contributo alla Repubblica sarebbe stato ravvisabile nella cieca fedeltà a Venezia mostrata ai tempi della lega di Cambrai. Nel discorso di Botero erano le città suddite e non le loro campagne a rappresentare il reale interlocutore politico della Repubblica: sin dalla conquista veneziana, del resto, i centri maggiori avevano saputo riservarsi importanti prerogative e privilegi, su tutti il riconoscimento degli statuti locali, il cui mantenimento obbligava Venezia a governare i propri domini nel rispetto delle «leggi municipali di cadauna città». ³⁰ Il mantenimento degli statuti permise agli antichi consigli municipali, monopolizzati dalle élite cittadine, di sopravvivere alla conquista veneziana seppur spogliati di ogni sovranità e di riservarsi importanti prerogative soprattutto in ambito amministrativo. Tuttavia, secondo Botero le principali conseguenze di simili concessioni erano da ricercarsi sul piano dell'amministrazione della giustizia: al rettore, al patrizio veneziano inviato ad amministrare il centro suddito con il titolo di podestà o capitano, non era infatti concesso di operare in via giudiziaria senza l'assistenza di una Corte composta da «vicario, giudice del maleficio et giudice alle ragioni», incarichi riservati a «dottori delle città sudditi» e dai quali i veneziani erano esplicitamente esclusi. ³¹ Le élite locali rimanevano un corpo suddito, al quale tuttavia il sovrano delegava ampie responsabilità nella gestione dello Stato, chiamandolo «come in parte del governo»: ai consigli delle città suddite spettava l'elezione di magistrature e uffici di assoluta rilevanza nell'amministrazione urbana ma ancor più nella gestione del contado, sul quale la città suddita, in virtù dell'accordato rispetto per le prerogative locali, continuava ad esercitare la sua tradizionale primazia. «Gentilhuomini cittadini», rappresentanti del potere urbano, erano dunque i soggetti inviati a reggere – solitamente con il titolo di *vicario* – «castelli, terre e valli», i centri amministrativi minori dislocati nel contado. ³²

La conquista veneziana, il sostanziale mantenimento del sistema giuridico e amministrativo locale, la mancata cooptazione delle élite locali ai vertici dello Stato a fronte dell'ampia delega di importanti funzioni amministrative: seppur per brevi cenni la *Relatione* affrontava tematiche che a partire dagli anni '60 del secolo scorso avrebbero animato il dibattito storiografico sulla Repubblica di Venezia. L'attenzione

³⁰ Ivi, c. 43v.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

di Angelo Ventura per le istituzioni locali e le relazioni esistenti con quelle della Dominante,³³ le suggestioni di Gaetano Cozzi sul tema dei rapporti tra il diritto veneto e la perdurante tradizione romano-justiniana veicolata dagli statuti locali, hanno avuto il merito di imporre al mondo accademico una problematizzazione della dimensione territoriale dello Stato marciano.³⁴ Quel Dominio che a lungo era apparso agli studiosi come una nebulosa informe alle spalle della laguna o al di là dell'Adriatico,³⁵ terre di conquista e di penetrazione economica per il patriziato veneziano, assunsero finalmente la fisionomia istituzionale di un interlocutore politico considerevole, con il quale la Dominante non poteva esimersi dal dialogare. Il confronto con altre tradizioni di studio³⁶ ha infine permesso il definitivo affermarsi di una storiografia veneta attenta a una dimensione territoriale della Repubblica di Venezia sino ad allora sottostimata, alle forme del dialogo tra la capitale e il Dominio, all'attrito tra ambiente veneziano e ambiente veneto, alla dialettica conflittuale caratterizzante i rapporti tra governanti e governati, alla continua e progressiva ridiscussione di prerogative, privilegi, autonomie e equilibri di potere, caratterizzante la vicenda dello Stato veneto.³⁷ Come si è anticipato nell'introduzione a questo lavoro, grazie a questa prolifica stagione di studi la dimensione della sudditanza è finalmente apparsa in tutta sua viscosa complessità: il concetto veniva finalmente a designare singoli individui, gruppi, corpi, città, comunità, ville, castelli e "quasi città". Suddito era da intendersi tanto l'abitante dello Stato da Terra come quello dello Stato da Mar, il nobile cittadino quanto il feudatario, la plebe urbana esclusa dai consigli

³³ VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit.

³⁴ Per un'analisi del dibattito tra i due studiosi e gli effetti sulla storiografia successiva si veda GRUBB, *When Myths lose Power* cit., in particolare pp. 76-82. Per una rassegna della produzione storiografica successiva si veda inoltre KNAPTON, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta cit.

³⁵ Si vedano le riflessioni sulla storiografia ottocentesca di C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi, A. Mattoni, Roma, Viella, 2006, pp. 297-353. Più in generale si vedano ID., *The Creation of Venetian Historiography in Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State*, a cura di J. Martin and D. Romano, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 491-519; M. INFELISE, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 309-321 e ancora ID., *Représentations de l'histoire de Venise dans les manuels scolaires de l'Italie du XIX siècle*, in *Le mythe de Venise au XIX siècle. Débats historiographiques et représentations littéraires*, a cura di C. Del Vento e X. Tabet, Caen, Université de Caen Basse-Normandie, 2006, pp. 183-197.

³⁶ Si veda, ad esempio, CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale* cit. e i saggi dello stesso autore raccolti in ID., *Città, comunità e feudi* cit.

³⁷ Oltre alla bibliografia già citata nell'introduzione al presente lavoro si veda A. TAGLIAFERRI (a cura di), *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980*, Milano, Giuffrè, 1981; G. CRACCO - M. KNAPTON (a cura di), *Dentro lo "stado italico". Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, Civis, 1984.

cittadini quanto quella del contado estromessa dalle *vicinie* e dalle assemblee di comunità, il notabile distrettuale quanto il contadino: l'esclusione alla sovranità accumulava soggetti che, tuttavia, dal punto di vista culturale, sociale e politico rimanevano estremamente eterogenei e inseriti a diverso titolo nella compagine statale. Gli studi sul clero veneto hanno invece avuto il merito di considerare come sudditi della Serenissima anche i religiosi, tanto secolari quanto regolari, curati, vescovi ma anche i cardinali veneti presenti alla corte romana: determinante per una simile riflessione l'attenzione storiografica attribuita all'Interdetto, per una crisi che faceva leva sulla doppia natura dei religiosi, chiamati alla fedeltà verso il proprio Principe *naturale* e al contempo verso il papa, vertice di una Chiesa sempre più gerarchizzata e romana.³⁸

Idealmente, il termine «fidelissimi sudditi» utilizzato dal Senato nella lettera del 20 aprile 1606 richiamava a quell'intero complesso sociale che si è cercato ora di descrivere, seppur per sommi capi. Di fatto, l'elenco dei destinatari della missiva predisposto dal Senato e i dispacci accompagnatori destinati ai soli rettori veneziani permettono una più corretta definizione dei suoi reali beneficiari. Il Senato aveva deliberato di recapitare la lettera ai soli rettori dello Stato da Terra³⁹ con l'ordine di radunare il consiglio della città o della comunità di sua competenza e di dare lettura sola ed esclusivamente in quella sede alle parole del Principe.⁴⁰ Le indicazioni del Senato escludevano dalla partecipazione ai pensieri del Principe in primo luogo l'intero Stato da Mar, a seguire tutte quei centri della Terraferma che non erano sede di rettorato veneziano (città ma anche “quasi-città” del distretto, castelli e fortezze) e infine l'intera popolazione esclusa dai consigli delle comunità.⁴¹ Per quanto la lettera costituisse una significativa apertura della comunicazione politica, il primo timido passo veneziano sul campo di battaglia scelto dal pontefice, e per quanto informare il suddito delle ragioni di Stato costituisse una vera e propria anomalia tanto per il

³⁸ MENNITI IPPOLITO, *Politica e carriere ecclesiastiche* cit.; ID., «Sudditi d'un altro stato»? cit.; ID., *La Repubblica di Venezia e il clero veneto* cit. Si veda inoltre DEL TORRE, *Patrizi e cardinali* cit.

³⁹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria, reg.* 15 c. 19r-20v, parte del 20.04.1606.

⁴⁰ Ivi, c. 20v. Si veda anche quanto scritto a posteriori da Paolo Sarpi: «Fu medesimamente deliberato dal senato di scrivere a tutti li rettori delle città e de' luoghi soggetti, e dar parte delle ingiurie che la republica riceveva dal pontefice, e delle ragioni che aveva per sé validissime, con ordine che le lettere fussero comunicate alli consigli e comunità delle città». (SARPI, *Istoria particolare* cit. p. 42).

⁴¹ Per un quadro generale della struttura amministrativa del Dominio veneto rimando a A. TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, in *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 15-43.

pensiero quanto per la prassi politica di antico regime,⁴² si era tuttavia ancora ben lontani da quell'esplosione della comunicazione che avrebbe caratterizzato la fase matura della crisi. Per il momento il Principe aveva scelto di parlare non all'intera popolazione ma alle sole élite di Terraferma, cittadine o rurali che fossero.

1.3 Comunicare per tacere

Fornire informazioni al suddito non implicava dunque rinunciare alla censura: per Venezia rimaneva prioritario mantenere la maggior parte dei suoi sudditi ignari di quanto stava accadendo, al riparo dagli scrupoli etico-politici che la notizia delle sanzioni spirituali avrebbe potuto generare in loro. A tre giorni dalla pubblicazione del monitorio, con un mese a disposizione prima dello scadere dell'ultimatum, Venezia auspicava ancora di risolvere gli attriti con Roma in via diplomatica, evitando di conferire al conflitto una dimensione pubblica. Il governo veneto fornì informazioni nella misura in cui tale concessione avrebbe evitato al Principe la richiesta da parte dei sudditi di ben più imbarazzanti spiegazioni sul suo operato: almeno per il momento, la circostanziata diffusione di notizie sulla crisi rappresentava un'azione complementare a quella di censura, funzionale a salvaguardarne l'efficacia. Il governo veneto scelse infatti di rivolgersi solo ed esclusivamente a quelle categorie di sudditi ritenute più esposte alla notizia delle sanzioni spirituali, se non già compromesse: da un lato dunque si ammonì il clero, destinatario dichiarato del monitorio,⁴³ dall'altro si scrisse ai consigli delle comunità maggiori della Terraferma veneta, alle élite locali, a soggetti dotati di un certo grado di cultura – giuridica e politica innanzitutto –, legati per parentela alle gerarchie ecclesiastiche, inseriti in circuiti e reti sovranazionali, dotati di capacità e competenze

⁴² DE VIVO, «*Il vero termine di reggere il suddito*» cit.; R. VILLARI, *Elogio della dissimulazione: la lotta politica nel Seicento*, Roma, Laterza, 1987, pp. 1-48; J. R. SNYDER, *Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early Modern Europe*, Berkeley – Los Angeles – Londra, University of California Press, 2009, pp. 106-158; B. DOOLEY, *Introduction*, in *The Politics of Information in Early Modern Europe*, a cura di Dooley e S. A. Baron, Routledge, Londra – New York, 2001, pp. 3-4 (pp. 1-16).

⁴³ **Breve di censura* cit.

specifiche nonché di strumenti di accesso all'informazione.⁴⁴ Non potendo garantire in alcun modo un controllo efficace sulla corrispondenza, sulla circolazione di manoscritti e sulle conversazioni private – per non parlare delle confessioni – delle élite di Terraferma, la Repubblica preferì parlare loro nel tentativo di richiamarli al dovere della fedeltà. In un tono conciliante e paternalista, la lettera illustrava l'assurdità delle pretese romane, la legittimità della legislazione contestata, e la sua assoluta utilità per il bene comune.⁴⁵

Pur rimanendo fedele alla censura e alla cosiddetta *strategia del diniego*, la decisione di scrivere alle comunità maggiori segnava già un parziale superamento di quella linea politica: con la lettera del 20 aprile il governo veneto operava allo scopo di consolidare la tenuta dei nodi che legavano il Dominio alla sua Dominante, nodi stretti faticosamente in due secoli di dominazione veneziana e che nell'aprile del 1606 Paolo V si era riproposto di sciogliere con l'arma spirituale. Una corretta interpretazione della svolta impartita dal governo veneto alla sua politica di gestione della crisi e dell'informazione non può prescindere da una riflessione sulla struttura politico-istituzionale dello Stato da Terra. Il Senato aveva optato per un'apertura della comunicazione politica dalla portata limitata, ma proprio per questo estremamente efficace: garantirsi l'appoggio delle élite cittadine e distrettuali avrebbe significato mantenere il controllo dei centri nevralgici dell'amministrazione statale e tramite essi di interi distretti, in virtù delle ampie prerogative di controllo sul territorio accordata ai centri maggiori sin dai tempi della prima conquista veneziana della Terraferma. Il Principe scelse di rivolgersi non all'intera popolazione, bensì ai suoi rappresentati, a quelle istituzioni e oligarchie locali capaci di mediare e rappresentare la fedeltà delle masse suddite verso Venezia. In un conflitto le cui sorti si sarebbero giocate sull'ottenimento del consenso del suddito-fedele, la lettera del Senato rappresentava dunque il tentativo di Venezia di attestarsi su una posizione di vantaggio sia sul piano della persuasione delle coscienze, sia su quello più concretamente geo-politico del controllo del territorio. Scelta estrema e rischiosa, la concessione alle élite locali di informazioni sull'operato di governo dimostra la precoce comprensione da parte del

⁴⁴ J. GRUBB, *La famiglia la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza, Neri Pozza, 1999, in particolare pp. 173-210. Con riferimento alle reti commerciali si veda E. DEMO, *Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell'Europa del Cinquecento*, Franco Angeli, 2012. Sul tema della diffusione dell'informazione presso le élite locali si veda F. J. LEVY, *How Information Spread Among the Gentry, 1550-1640*, in "The Journal of British Studies", 21, fasc. 2 (1982), pp. 11-34.

⁴⁵ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 61-87.

governo veneto delle implicazioni del monitoraggio e della centralità conferita al suddito dalle sanzioni spirituali.

Una centralità che, se il monitoraggio si impegnava a enfatizzare, la lettera, al contrario, cercava di minimizzare. Fornire informazioni al suddito non significava dialogare con esso, così come concedere paterne spiegazioni sulla natura delle leggi contestate non implicava conferire alle élite di Terraferma una facoltà di giudizio sull'operato del Principe.⁴⁶ Significativo il fatto che nel corpo della missiva *Sua Serenità* scegliesse di non rivolgersi mai direttamente al suo destinatario, di riferirsi ai consigli delle comunità sempre e solo con un'impersonale terza persona plurale.⁴⁷ L'andamento assertivo e monologante di quella singolarissima lettera ne faceva uno strumento di comunicazione unidirezionale; con essa il Principe si riservava di illustrare – comunicare –⁴⁸ lo stato della crisi e esprimere le sue ragioni come in un soliloquio al quale il suddito era stato invitato ad assistere in qualità di passivo spettatore. La lettera inviata alle comunità del Dominio esponeva le ragioni del Principe, ma si guardava dal porre domande o sollecitare risposte: se con essa il governo veneto si riproponeva di sondare la fedeltà delle élite di Terraferma, bisogna comunque rilevare come in nessun passo della lettera venisse formalmente chiesta loro la benché minima esternazione di consenso. Assertivo, il Principe si riferiva alla «continuata devozione» dei sudditi verso la Repubblica come a un dato acquisito, indiscutibile e indubitabile:⁴⁹ come è stato intelligentemente rilevato, seppur contraddistinta da diverse fasi, la politica di comunicazione tenuta da Venezia durante l'Interdetto fu caratterizzata da una ricerca del consenso attraverso la sua artificiosa rappresentazione, la sua pubblica esibizione per mezzo di strumenti di comunicazione fortemente performativi.⁵⁰

Con la lettera del 20 aprile il doge elargiva dunque insindacabili argomentazioni calate dall'alto insieme a rassicuranti informazioni che il suddito si sarebbe dovuto limitare a recepire con riconoscenza, senza dibatterle. Il soliloquio del Principe cessava solo al termine dello scritto, quando «Sua Serenità» si rivolgeva – questa volta direttamente – ai rettori, i patrizi veneziani che in qualità di emanazione periferica della Repubblica avrebbero dovuto riferire le sue parole ai consigli delle comunità:

⁴⁶ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 46-47.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19r-20v, parte del 20.04.1606; c. 20r.

⁵⁰ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., *passim*.

Queste tutte cose et validissime ragioni volemo, et co'l Senato vi commetteremo, che fatto riddure quel Magnifico Consiglio debbiate con accomodata forma di parole rapresentare a quei fedelissimi nostri.⁵¹

I rettori, prima ancora che le assemblee locali, avrebbero beneficiato delle informazioni contenute nella lettera: almeno dal punto di vista formale, bisognava ammettere come a loro fosse destinato il dispaccio e come fosse il loro nome e non quello delle «Magnifiche comunità» suddite a comparire nella soprascritta.⁵²

Il 20 aprile 1606, sotto forma di parola del doge, il Senato consegnava dunque alle magistrature periferiche l'esito del dibattito interno alle magistrature centrali con l'ordine di farne parte una determinata categoria di sudditi: l'informazione avrebbe raggiunto la Terraferma seguendo un *iter* usuale e ampiamente riconosciuto, proprio delle *lettere ducali*, uno degli strumenti consueti attraverso i quali Sua Serenità – in realtà, secondo la già rilevata convenzione, le più svariate magistrature lagunari –, tramite i suoi rappresentanti, era solita informare il suddito delle decisioni assunte tanto in via deliberativa (*parti*) quanto in via giudiziaria (*sentenze*).⁵³ Veicolando l'eccezionale contenuto della lettera attraverso i più abituali percorsi della comunicazione tra magistrature centrali, magistrature periferiche e istituzioni locali, il governo veneto ammantava di normalità quella che restava una concessione di informazioni del tutto straordinaria: per quanto la lettera del 20 aprile 1606 costituisse un *unicum* irriducibile a modelli precostituiti, la quasi totalità dei rettori non ebbe esitazioni a definirla «lettere di Sua Serenità»⁵⁴ e alcune comunità si spinsero a riferirsi ad essa con l'appellativo di «lettere ducali».⁵⁵

⁵¹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 20r, parte del 20.04.1606.

⁵² Ivi c. 19r, parte del 20.04.1606.

⁵³ Dedicandosi al tema del rapporto tra città e Stato in una prospettiva comparativa, Marino Berengo ha rilevato nelle lettere ducali veneziane una assoluta peculiarità dal punto di vista della comunicazione tra Principe e comunità suddite: «Il doge di Venezia [...] non intrattiene corrispondenza coi consigli delle città suddite; le lettere ducali – che costituiscono il canale ordinario di comunicazione tra il governo e le amministrazioni locali – sono indirizzate ai rettori, ai membri cioè del patriziato veneziano» (M. BERENGO, *L'Europa delle città*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 44). Per un raffronto tra lo stile della lettera del 20 aprile 1606 e quello delle consuete lettere ducali, rimando a registri di ducali conservati negli archivi delle comunità di Terraferma (si veda ad esempio il ben ordinato fondo padovano in ASPD, *ACA, Ducali*) o ancora alle numerose raccolte a stampa (a puro titolo esemplificativo si veda **Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni, e decreti pubblici sopra varie materie giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la Città e provincia di Brescia*, in Brescia, dalle stampe di Gian Batista Bossino, 1732).

⁵⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Bergamo*, f. 4 c. n.n., alla data 23.04.1606; ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606 (da Orzinuovi); ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606 (da Salò); ivi, *Belluno*, f. 1, c. 37, c. n.n., alla data 27.04.1606; ivi, da *Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606; ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla

La lettera del Senato divergeva tuttavia dalle normali comunicazioni del Principe per un aspetto sostanziale e rilevante: a differenza delle lettere ducali, il dispaccio del 20 aprile 1606 sarebbe dovuto rimanere nelle mani dei rettori e non venire in alcun modo consegnato ai rappresentanti delle comunità per l'archiviazione nelle cancellerie locali. La disposizione – già applicata nell'ordinare al clero di non accettare copie del monitorio e di perseverare nelle celebrazioni –⁵⁶ non compariva nella lettera bensì in un dispaccio ad essa allegato, destinato ai soli rettori.⁵⁷ La comunicazione dello stato della crisi e delle ragioni della Repubblica sarebbe dunque dovuta avvenire solo ed esclusivamente in forma orale.⁵⁸ Un ulteriore diaframma complicava le possibilità di un dialogo diretto tra il Principe e i suoi sudditi: alle élite locali venne concesso di ascoltare la voce del doge, per quanto mediata dal rettore, ma non di conservarne una memoria scritta. Le rigorose indicazioni date dal Senato ai rettori testimoniano tutta la riluttanza della Repubblica ad aprirsi alla comunicazione: parlare al suddito di ragion di Stato rimaneva una rischiosa *extrema ratio* i cui esiti imprevedibili e compromettenti dovevano, per quanto possibile, essere tenuti sotto controllo. Il dispaccio allegato alla lettera commissionava ai rettori un puntuale resoconto delle reazioni dei consigli locali nel ricevere la notizia della crisi: se non si poté evitare di aprire una comunicazione con il suddito, almeno si tentò di celarne l'esistenza nel segreto dei consigli locali e ancor più nel carteggio tra il Principe e i suoi rappresentanti in Terraferma. Affidando la difesa della sua posizione alla sola oralità, consegnando la lettera ai soli rettori, il governo veneto si premuniva contro il

data 21.04.1606; ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 (da Este); ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606, (da Montagnana); ivi, *Rovigo*, f. 3 c. n.n., alla data 23.04.1606; ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 (da Pordenone); ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 e 24.04.1606; ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 (da Cologna); ivi, c. n.n., alla data 22.04.1606 (da Peschiera); ivi, *Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606. I rettori di Brescia invece la definirono dapprima «commissione» e in seguito «communicatione» (ivi, *Brescia*, f. 6 c. n.n., alla data 23.04.1606). Parlando al Consiglio di Udine Francesco Erizzo, la definì «paterna e confidente communicatione» (ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606) ma rivolgendosi al Parlamento della Patria del Friuli la chiamò «lettera della Serenità Vostra» (ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606). «Communicatione» la definì Francesco Valier provveditore di Cividale del Friuli (ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. nn., alla data 24.04.1606 da Cividale del Friuli).

⁵⁵ Giustiniano Badoer, provveditore della fortezza bresciana di Asola, presentò la lettera come una ducale (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, 25.04.1606). Per tale la comunità di Padova la registrò nei verbali del Consiglio cittadino (ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 14r).

⁵⁶ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 13v-14r, parte del 17.04.1606 e ivi, c. 19r-20v.

⁵⁷ Si vedano gli ordini allegati alla lettera, destinati ai soli rettori (ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 20v, parte del 20.04.1606).

⁵⁸ *Ibidem*.

rischio di una circolazione scorretta e incontrollata di un messaggio inusuale e potenzialmente controproducente. Divulgati in maniera incontrollata, i provvedimenti varati dal Senato per arginare l'offensiva romana avrebbero sortito effetti diametralmente opposti: paradosso della censura, negare la validità delle sanzioni pontificie avrebbe significato fare il gioco di Paolo V, contribuire alla loro divulgazione conferendo loro efficacia.⁵⁹ Per la stessa ragione, tanto negli ordini dati al clero quanto nella lettera inviata alle comunità, il Senato evitò accuratamente qualsiasi riferimento specifico al monitorio – si sostituì il termine con elusive perifrasi – mentre le sanzioni spirituali vennero paventate come remota eventualità.⁶⁰ Per quanto possibile, una simile comunicazione sarebbe dunque dovuta rimanere all'interno dei binari unidirezionali e segreti che il Senato aveva predisposto.

1.4 Forma e contenuto

Per molti aspetti la lettera del 20 aprile 1606 può apparire un documento contraddittorio, se non paradossale: era indirizzata ai rettori ma si rivolgeva alle comunità, voleva tastare la fedeltà dei sudditi ma esplicitamente non chiedeva loro alcuna esternazione di devozione, concedeva informazioni per consolidare la censura, ammetteva l'esistenza di tensioni con il pontefice per disinnescarne il potenziale, apriva la comunicazione per poterla chiudere, voleva essere una comunicazione ufficiale ma rifuggiva i più elementari canoni di ufficialità, a cominciare dall'archiviazione nelle cancellerie delle comunità. Ancora, il documento si presentava come una scrittura epistolare ma in considerazione degli ordini dati ai rettori poteva a ragione essere considerato un testo pensato in primo luogo per l'oralità, per essere trasmesso a voce, strutturato per la declamazione in un'unica, eccezionale e irripetibile occasione, in un luogo esclusivo (il consiglio civico) e di fronte a un ben circostanziato uditorio (l'élite di governo locale).

⁵⁹ Per questi aspetti rimando a DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., in particolare pp. 50-51.

⁶⁰ Gli ordini dati al clero vietavano l'affissione di «bolle, breve o altra scrittura, di che qualità si sia» (ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 13v-14r), mentre la lettera alle comunità sosteneva che «ogni escomunica et altro» che avesse fatto il papa sarebbe stata da considerarsi nulla (ivi, c. 19r-20v).

Negli ultimi decenni numerosi contributi hanno messo in luce la ripresa da parte dell'epistolografia rinascimentale di stilemi mutuati dell'oratoria classica. Nel corso della prima età moderna, tanto la prolifica produzione di libri di lettere quanto la copiosa trattatistica sul *secretario* contribuirono a teorizzare una sostanziale sovrapposizione delle forme dei due generi:⁶¹ alla base di tale commistione è ravvisabile la crescente convinzione che lettera e orazione, a prescindere dal tono usato e dalla materia trattata, condividessero la medesima finalità ultima, vale a dire la disposizione ordinata del discorso all'unico scopo di persuadere il destinatario, uditore o lettore che fosse.⁶² Nella fattispecie, il discorso persuasivo inviato dal Senato veneto alle comunità di Terraferma sotto forma di lettera seguiva pedissequamente la ripartizione teorizzata già in epoca classica per l'oratoria giudiziale: all'*exordium* seguivano una *narratio* delle cause scatenanti la crisi con il pontefice, la *partitio* degli argomenti in controversia – con dichiarazione dell'ordine e del modo in cui sarebbero stati trattati –, la vera e propria *argumentatio* delle ragioni della Repubblica – condotta prevalentemente per *confirmatio* delle tesi favorevoli e solo in subordine per *confutatio* di quelle avverse – e infine la *conclusio*.⁶³

Esordiva dunque il Senato con la dovuta *captatio benevolentiae*, funzionale a guadagnarsi l'attenzione e il favore delle assemblee locali: l'annuncio della gravità dell'argomento – «trattando hora il pontefice di farne ritrattare [...] leggi et consuetudini» –⁶⁴ si accompagnava alla lode delle virtù del suddito e a “umili” richiami dei meriti che il principesco mittente poteva vantare nei suoi confronti. I riferimenti all'ininterrotto buon governo della Repubblica, alla protezione sempre

⁶¹ A. QUONDAM, *Dal «formulario» al «formulario»: cento anni di «libri di lettere»* in *Le «carte messaggere». Retorica e modelli di Comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 13-158; N. LONGO (a cura di), *Letteratura e lettere. Indagine nell'epistolografia cinquecentesca*, Roma, Bulzoni, 1999. L. MATT, *Teoria e prassi dell'epistolografia italiana tra Cinquecento e primo Seicento: ricerche linguistiche e retoriche, con particolare riguardo alle lettere di Giambattista Marino*, Roma, Bonacci, 2005. Per quanto si dedichi allo studio di uno specifico genere epistolare, per un inquadramento sui rapporti tra epistolografia e retorica e sul relativo dibattito nella prima età moderna risulta particolarmente utile la lettura di G. BARUCCI, *Le solite scuse. Un genere epistolare del Cinquecento*, Milano, Franco Angeli, 2009, in particolare pp. 7-60. A un livello più generale, sulla riscoperta di modelli retorici ciceroniani nel corso della prima età moderna e sulla loro influenza nelle più diverse sfere d'utilizzo della *parole publique* si veda C. REVEST, *Naissance du cicéronianisme et émergence de l'humanisme comme culture dominante: réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme pratique sociale*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 125, fasc. 1 (2013), versione digitale, caricata il 02.10.2013, consultata il 09.10.2013, URL : <http://mefrm.revues.org/1192>.

⁶² Si veda il saggio N. LONGO, *Retorica ed epistolografia: una lettera di Paolo Giovio*, in *Letteratura e lettere* cit., pp. 17-34.

⁶³ Nomenclatura e definizioni delle singole partizioni sono tratte da H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, Bologna, Il Mulino, 1969 [edizione originale München, Hueber, 1949].

⁶⁴ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19r, parte del 20.04.1606.

accordata alle popolazioni del suo Dominio, l'ampio ricorso a metafore paternalistiche, la definizione dei sudditi come «carissimi et diletteissimi figliuoli» così come la ridondante insistenza sulla loro indubbia fedeltà, rispondevano all'esigenza di blandire un uditorio potenzialmente ostile. La lettera procedeva per vie indirette, usava quella che la retorica classica definiva *insinuatō* – e che la cultura tardo rinascimentale avrebbe chiamato dissimulazione – per veicolare contenuti altrimenti difficilmente accettabili: la *captatio benevolentiae* rappresentava l'occasione per ribadire al destinatario i termini e le norme sociali che regolavano la relazione con il mittente.⁶⁵ Per quanto lusinghiera, la metafora familiare adottata dal Senato tracciava una netta linea di demarcazione tra mittente e destinatario ribadendo l'esistenza di una imprescindibile gerarchia sociale e delle regole ad essa connesse.⁶⁶ Il Principe della lettera del 20 aprile non mancava del resto di proclamare sin da subito l'assolutezza del proprio potere:

A noi dunque fu dato dal principio della nostra Republica dall'infinita clementia del Signor Dio il dominio di questo nostro Stato, senza riconoscer altro superiore che sua Divina Maestà, et in conseguenza ci fu concesso quello che è proprio del Principe supremo, cioè il far quelle leggi che sono state di beneficio dello Stato et sudditi nostri, et di giudicar li ecclesiastici, massime in casi gravi et atroci, da che dipende la tranquillità et sicurezza d'i medesimi sudditi.

Essere padre dello Stato significava detenere una piena *potestas* sui figli ed esercitare per volontà divina una piena autonomia decisionale, ma al contempo, e proprio in virtù di una tale investitura, essere responsabile del benessere dello Stato e della tutela del suddito.⁶⁷ In compenso, per dovere filiale, al suddito non sarebbe restato altro che abbandonarsi all'amorevole e saggia volontà del padre e ricambiare i

⁶⁵ Cfr. K. PISCHEDDA, *Supplicare, intercedere, raccomandare. Forme e significati del chiedere nella corrispondenza di Cristoforo Madruzzo (1539-1567)* in *Forme della comunicazione politica* cit., pp. 351-382; pp. 356-359.

⁶⁶ Paradigmatica la riflessione di Francesco Sansovino: «Dovendo adunque scrivere dobbiamo aver in mente chi scrive, a chi si scrive, ciò che noi semo rispetto a colui al qual si scrive, e ciò che sia colui in sé medesimo cui noi scriviamo» (SANSOVINO, *Del Secretario*, p. 8v).

⁶⁷ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19r, parte del 20.04.1606. È ravvisabile nella lettera del 20 aprile una idilliaca e schematica declinazione di quello che Luca Mannori ha definito *modello tutorio*. Nel corso dell'età moderna, la progressiva equiparazione delle comunità e dei corpi sudditi alla stregua di soggetti incapaci di provvedere al proprio benessere, avrebbe offerto la giustificazione per una sostanziale riduzione delle loro tradizionali autonomie in favore del Principe, il quale, rappresentandosi come loro benigno tutore, avrebbe conseguentemente assunto il monopolio su ogni attività decisionale. Si veda MANNORI, *Il sovrano tutore* cit.

benefici del suo buon governo con grata e amorevole devozione. Emblematico l'*incipit* della missiva:

Si come la Republica nostra ha con sommo, et veramente paterno amore protetto li suoi sudditi, procurando il loro bene, come di carissimi, et diletissimi figliuoli, così si è gloriata sempre di haverli conosciuti in tutte le occorrenze per fedelissimi, et svisceratissimi, non havendo in alcuna occasione perdonato ad alcuna spesa, ne alla vite d'i proprii cittadini per conservarli in stato quieto, et tranquillo [...].⁶⁸

Posti i termini del rapporto tra Principe e suddito, il tentativo del pontefice di far cassare provvedimenti volti a «conservare li beni, le vite et l'honore di essi sudditi» veniva a configurarsi come un indebito tentativo di turbare l'idilliaco scambio di fedeltà e buon governo che il Senato poneva alla base del funzionamento del naturale ordine sociale.⁶⁹ Per il Principe, sottomettersi al volere del papa avrebbe significato abdicare a quell'autorità direttamente conferitagli dalla maestà divina e soprattutto disattendere ai connessi obblighi di buon governo. Le assurde richieste di Paolo V ledevano la sovranità della Repubblica, ma così facendo danneggiavano anche il suddito, impedendo al Principe di legiferare a sua tutela: per questo, per l'enorme pregiudizio a loro danno, il Principe aveva «giudicato conveniente farli comunicare quanto passa come è solito fare il padre con dilette figliuoli». ⁷⁰ Consigliato dal sapere retorico classico quale efficace strumento per ottenere il consenso dell'uditorio, il discredito dell'avversario costituiva l'altra faccia della *captatio benevolentiae*: così come il monitorio intendeva screditare il governo veneto agli occhi dei governati, la lettera si impegnava a delegittimare presso i sudditi della Serenissima l'intransigente politica antiveneziana di Paolo V. L'esordio conteneva la prima embrionale formulazione di quella che sarebbe stata la tesi portante l'intero impianto argomentativo della lettera del 20 aprile e, come vedremo, di tanta polemica filo-veneziana del periodo dell'Interdetto:⁷¹ la strategia persuasiva del Senato si fondava sull'esibizione di una convergenza tra gli interessi del Principe e quelli del suddito, di un'identità tra la

⁶⁸ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 19r, parte del 20.04.1606.

⁶⁹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19r, parte del 20.04.1606.

⁷⁰ Cfr. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p. 306.

⁷¹ Su questi aspetti vedi *infra*, capitolo 3.

difesa della sovranità veneziana dalle ingerenze romane e la tutela del benessere, dei privilegi e degli interessi delle popolazioni del Dominio.

Abbozzata nell'esordio, la tesi assumeva i toni di una programmatica dichiarazione d'intenti nel blocco costituito dalla *narratio* e dalla *partitio*.

Hora mò, havendo Noi rinovato due leggi che sono in conformità di quelle che sono state reiterate da nostri maggiori, l'una che proibisce il passar de beni immobili laici in persone ecclesiastiche senza nostra licentia, l'altra che non siano di novo fabricati monasterii et altri luoghi pii senza il nostro consenso, et fatto ritenere per ordine del Consiglio nostro di Dieci un canonico vicentino et l'abbate Brandolino imputati di casi gravissimi et atrocissimi, è venuto in pensiero al moderno pontefice, contra quello che non pensò mai alcuno de suoi santissimi predecessori, di voler che siano cancellate le dette leggi da nostri annali, et che li detti canonico et abbate siano rimessi al foro ecclesiastico; le quali cose, come non è possibile che da noi siano fatte senza abandonar la difesa de' beni, delle vite et dell'honor de nostri sudditi et figliuoli, et senza distruggere quell'auttorità et potestà che ci è data da Dio benedetto, così nessuna ragion vuole che vi dobbiamo assentire, perché ogn'uno chiaramente vede che chi rivocasse dette leggi et cedesse di giudicare gli ecclesiastici in casi atroci, conforme alle immemorabile consuetudine approbata et attestata da brevi de sommi pontefici, perdessimo affatto quella libertà, c'habbiamo conseguita da nostri maggiori.⁷²

Districando i fili della sua trama persuasiva (*partitio*) il Senato dichiarava di voler dimostrare l'irricevibilità delle richieste romane (*propositio*), muovendosi su due piani argomentativi distinti ma convergenti: la lettera affermava l'indiscutibilità della sovranità veneziana sulla Terraferma sulla base di dotte formulazioni teologico-politiche – derivazione divina della potestà del Principe –, ma affidava la sua legittimazione alla forza persuasiva di argomenti di ragione e all'esibizione della pubblica utilità delle leggi contestate. In questo risiedeva gran parte dell'eccezionalità del documento redatto dal Senato: con esso il Principe non si limitava a comunicare i propri decreti e ad intimarne l'obbedienza, ma ne spiegava la *ratio* sottostante, motivava la scelta di adottarli e illustrava gli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere

⁷² ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19v, parte del 20.04.1606.

con la loro promulgazione. Emblematica in tal senso la difesa della contestata parte che sottoponeva gli acquisti fondiari del clero a licenza senatoria con la quale si apriva l'*argumentatio*:⁷³

se si lasciasse passar li beni laici in persone ecclesiastiche certa cosa è che in poco corso di tempo passariano in esse tutti li beni laici (...), et che nelle occorrenze delli bisogni della Republica le gravezze et le fattioni sopportate da nostri sudditi sopra minor quantità de beni et di persone conveniriano riuscire loro insopportabili; oltre che il Principe veniria a scemar grandemente delle rendite, vero mantenimento delli Stati.⁷⁴

Il Principe affermava di aver legiferato a partire dalla considerazione che la sostanziale inalienabilità dei beni ecclesiastici⁷⁵ avrebbe comportato una progressiva e inesorabile erosione della proprietà laica a favore degli enti religiosi. All'evidente pregiudizio subito dai sudditi corrispondeva un danno al pubblico erario e agli interessi del Principe, in virtù delle consistenti esenzioni fiscali godute dal clero.⁷⁶ Tuttavia, la lettera mostrava come le più gravose conseguenze della ridotta capacità impositiva della Repubblica sarebbero ricadute ancora una volta sul suddito: per garantirsi le medesime entrate, la Dominante si sarebbe trovata costretta ad applicare una maggiore pressione fiscale sulle poche terre ancora rimaste ai laici.⁷⁷ Un secondo

⁷³ Parte del Senato del 26.03.1605 edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 265.

⁷⁴ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19v, parte del 20.04.1606.

⁷⁵ «Mani-morte: si chiamano con questo nome i corpi ecclesiastici, ed i luoghi più, e perché i beni da essi acquistati non cangiano più di mano, non potendo essi per le ordinazioni ecclesiastiche alienare, e perché non mai verisimilmente periscono, come periscono gl'individui, e quindi in essi perpetuamente rimangono i beni posseduti, e vengono tolti al sociale commercio». Oltre che per la definizione, la voce tratta da FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, pp. 233-241; p. 233 risulta particolarmente utile per una panoramica della legislazione veneziana in merito. Sul tema della proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia si veda A. STELLA, *La proprietà ecclesiastica nelle Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII. Lineamenti di una ricerca economico-politica*, in *Nuova Rivista Storica*, 42, 1958, pp. 50-77; A. PIZZATI, *Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra '500 e '600*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997; G. MAIFREDA, *La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia*, in *Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel continente americano*, a cura di F. LANDI, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 55-72.

⁷⁶ Sul regime fiscale del clero nella Repubblica di Venezia cfr. G. DEL TORRE, *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità*, in *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellembenz e P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 387-426.

⁷⁷ Per comprendere a pieno la forza persuasiva dell'argomentazione è necessario richiamare seppur per sommi capi il funzionamento del sistema veneziano di tassazione diretta, basato sulla compilazione degli estimi. Si veda la sintetica ma puntuale descrizione che ne volle dare Angelo Ventura: «In gran parte le imposte dirette ("gravezze") [...] erano infatti fissate col sistema della "limitazione". Il governo veneziano stabiliva una somma totale determinata, la quale veniva poi suddivisa tra le diverse province; ciascuna di queste "porzioni" (o "carati") veniva quindi ripartita in quote fisse fra tre corpi di

corollario chiudeva l'argomentazione dimostrando efficacemente quella convergenza di interessi tra Principe e suddito fino ad ora semplicemente postulata: ridurre le rendite fiscali della Dominante, «vero mantenimento delli Stati», avrebbe significato ridurre la capacità della Repubblica di provvedere ai bisogni del Dominio e al benessere delle sue popolazioni. La lettera richiamava questioni vissute con viva preoccupazione dalle élite suddite, che sul possesso della terra e sull'amministrazione indiretta della fiscalità trovavano il fondamento economico della loro primazia:⁷⁸ nel corso del secolo precedente, l'endemicità e virulenta conflittualità tra cittadini, distrettuali ed ecclesiastici intorno alla ripartizione degli oneri fiscali aveva comportato l'emergere in Terraferma di nuovi interlocutori politici, i Territori, istituzioni rappresentative delle comunità del contado.⁷⁹

contribuenti – città, clero e territorio – sempre ad opera del governo centrale, che cercava di distribuire i pesi equamente, secondo la ricchezza. Infine ogni “corpo” suddivideva l'onere tra i propri membri tenendo per base l'estimo, e quindi procedeva alla riscossione della gravezza». Un simile sistema faceva sì che, ferma restando la contribuzione richiesta dalla Repubblica ad ogni singolo corpo, la diminuzione delle sue proprietà avrebbe determinato una più gravosa ripartizione dell'onere complessivo sui suoi singoli componenti. In altre parole, i passaggi di proprietà tra corpi diversi avrebbe determinato una sperequazione fiscale a beneficio del corpo acquirente: «se si tiene conto che era in atto [...] una fuga continua di beni dalle mani dei distrettuali a quelle dei cittadini, appare chiaro perché le città non dimostrassero di solito alcuna premura per rinnovare gli estimi generali, ai cui dati si atteneva il governo veneziano nel ripartire fra i tre corpi la porzione “limitata” alla provincia. Infatti, rimanendo immutate le “rate” applicate ai tre corpi, aumentava continuamente l'onere dei singoli contribuenti del territorio, e si alleggeriva invece quello dei “cittadini”» (entrambe le citazioni sono tratte da VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit., pp. 273-274). A cominciare dallo stesso Ventura, l'attenzione storiografica per le prerogative cittadine sulla compilazione degli estimi, il sostanziale controllo sul contado in materia di amministrazione della fiscalità, la natura endemica dei conflitti di natura fiscale tra capoluoghi e comunità rurali, hanno favorito una lettura del problema largamente influenzata dalla tradizionale opposizione città-campagna: il ruolo giocato dal clero in questa conflittuale ripartizione fiscale è stato e continua ad essere largamente sottostimato, nonostante l'erosione della proprietà laica da parte degli enti religiosi abbia costituito uno dei problemi più urgenti per la Repubblica, e in ultima analisi la principale causa scatenante dell'Interdetto (Cfr. M. KNAPTON, *L'organizzazione fiscale di base nello stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lissiera tra '500 e '600*, in *Lissiera* cit., pp. 377-418; ID., *Guerra e finanza (1381-1508)*, in *Storia della Repubblica di Venezia* cit., pp. 275-346; ID., *Il Territorio vicentino* cit., GRUBB, *Firstborn of Venice* cit., pp. 68-71).

⁷⁸ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p. 46.

⁷⁹ Vasta la letteratura in materia: F. VENDRAMINI, *Le Comunità rurali bellunesi, secoli XV e XVI*, Belluno, Tarantola, 1976; S. ZAMPERETTI, *Per una storia delle istituzioni rurali nella terraferma veneta: il contado vicentino nei secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia* cit., Vol. II, pp. 59-132; ID., I “*sinedri dolosi*” cit.; A. STEFANUTTI, *Udine e la contadinanza: solidarietà e tensioni sociali nel Friuli del '500 e '600*, in *Udin: mil agn tal cîr dal Friûl*, Vol. I, a cura di G. C. Menis, Udine, Società Filologiche Furlane, 1983, pp. 111-117; KNAPTON, *Il Territorio vicentino* cit.; N. SBORGIA - D. GASPARINI, *Paesaggio agrario e regime fondiario di Lissiera a metà '500* in *Lissiera* cit., pp. 452-472; I. PEDERZANI, *Venezia e lo “Stado de Terraferma”. Il governo delle comunità nel territorio bergamasco* (secc. XV-XVIII), Milano, Vita e Pensiero, 1992; ROSSINI, *Le campagne bresciane* cit.; L. FAVARETTO, *L'istituzione informale: il Territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento*, Milano, Unicopli, 1998; G. MAIFREDA, *Rappresentanze rurali e proprietà contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 57-153.

Anche la *ratio* della legge del 10 gennaio 1604⁸⁰ era riconducibile a preoccupazioni di natura fiscale: imporre una licenza senatoria sulla costruzione di nuovi edifici sacri significava porre un freno all'introduzione di nuovi enti ecclesiastici sul mercato della terra e di nuovi contribuenti privilegiati nelle liste degli estimi. La lettera del 20 aprile affrontava la questione solo sottotraccia preferendo affermare come la parte del 10 gennaio 1604 fosse stata adottata in primo luogo per evitare che gli edifici sacri sorgessero senza criterio, in luoghi non consoni o, peggio ancora, pregiudiziali per la pubblica sicurezza delle fortificazioni e per la quiete dei sudditi. Un Principe supremo non poteva ammettere che fossero introdotte nel suo Stato «persone non conosciute» a sua insaputa, fossero anche religiosi, «atte a perturbar il tranquillo viver» nelle città del Dominio.⁸¹ La parte del 10 gennaio 1604 rappresentava una risposta alle sfide alla sovranità statale imposte dai profondi mutamenti che interessarono le strutture e le gerarchie ecclesiastiche nel secolo del Concilio di Trento. Massimo Carlo Giannini ha efficacemente sintetizzato i termini di un problema che, seppur con diverse gradazioni, interessò l'intero complesso degli Stati italiani:

Nella seconda metà del XVI secolo, la riorganizzazione delle tradizionali famiglie religiose e l'espansione dei nuovi Ordini contribuirono a formare un vasto reticolo di case, collegi, conventi e monasteri che abbracciava non solo l'Europa cattolica, ma aveva significative propaggini extraeuropee. Nel caso italiano, il diretto rapporto che questi soggetti intrattenevano con la Curia papale e la natura sovrastatale delle articolazioni territoriali in cui era inquadrata gran parte del clero regolare contribuivano a formare l'ossatura di un circuito di uomini, istituzioni e risorse economico-finanziarie, sostanzialmente autonomo tanto dalle gerarchie vescovili, quanto dai governanti dei diversi Stati della Penisola. Qui agli inizi del Seicento, le province degli Ordini religiosi presentavano, al pari delle diocesi, un assetto territoriale che, per lo più, non corrispondeva ai confini statali.

⁸⁰ Parte del Senato del 10.01.1603 *m.v.* edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 268.

⁸¹ «Et quanto al non potersi fabricar di novo monasterii, chiese et simili edificii senza nostro consenso, questo decreto esser molto conveniente al dovere et all'honesto, così perché non se introducano nel nostro Stato persone non conosciute et atte a perturbar il tranquillo viver nelle nostre città et per quei rispetti anco che giustamente dovemo havere della sicurezza delle nostre fortezze» (ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19v, parte del 20.04.1606).

L'interdetto, il tentativo di Paolo V di fare dei religiosi veneti una quinta colonna romana, pronta ad obbedire al suo ordine di sospensione dei sacramenti e a misconoscere l'autorità del Principe secolare, avrebbe drammaticamente palesato la pericolosità e le contraddizioni insite in un corpo ecclesiastico chiamato ad operare all'interno della Repubblica ma per certi versi avulso da essa, sottoposto a strutture di potere sovrastatali – la Curia romana ma anche i vertici degli ordini e delle congregazioni. La questione delle presenze straniere nei ranghi del clero veneto e del controllo pontificio sulle chiese locali sarebbe stata ampiamente dibattuta durante la *guerra delle scrittture*: effetto non irrilevante, l'interdetto contribuì a porre il controllo sul clero, e sui regolari in particolare, ai primi posti dell'agenda politica della Serenissima quanto degli altri Stati italiani.⁸² Tuttavia, all'indomani del monitorio, il Senato si accontentò di difendere la contestata licenza senatoria sulla costruzione di luoghi pii sulla base della comprovata strategia argomentativa, sulla dimostrazione di una convergenza di interessi tra governanti e governati, tra la difesa della sovranità veneziana e la tutela della pubblica quiete. Pur rivolgendosi alle sole comunità di Terraferma, non rifuggì l'occasione di dimostrare come il provvedimento risultasse utile al clero stesso: permettere l'introduzione nelle terre del Dominio di nuovi religiosi, «nove società d'homeni», avrebbe danneggiato gli enti ecclesiastici e gli ordini di più antica tradizione, introducendo nuovi pericolosi concorrenti nel già affollato mercato delle rendite e dei benefici ecclesiastici.⁸³ Il Senato si adoperava per formulare argomentazioni atte a creare tensioni nel fronte filo-pontificio, ad aprire una frattura tra il clero autoctono e quello straniero, a contrapporre le antiche religioni con i nuovi ordini figli dell'ecclesiologia tridentina, a scindere i vincoli delle chiese locali con le gerarchie ecclesiastiche sovranazionali (congregazioni). L'interdetto acuì tensioni già presenti all'interno del complesso del corpo

⁸² Vedi M. C. GIANNINI, *Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi nell'Italia della prima metà del Seicento*, in *Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna*, a cura di C. J. Hernando Sánchez, Vol. I, Madrid, SEACEX, 2007, pp. 551-576. Su questi aspetti vedi *infra*, paragrafi 3.4 e 3.5.

⁸³ Il provvedimento veniva presentato come «conveniente al dovere et all'honesto» in quanto funzionale ad evitare che «queste nove società d'homeni, non vengano a levare li necessarii alimenti alle vecchie, la santità de quali già lungo tempo è stata conosciuta» (ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19^v, parte del 20.04.1606).

ecclesiastico,⁸⁴ favorendo il deflagrare di una conflittualità intestina sino ad allora latente.⁸⁵

Da ultima, il Principe affrontava la questione degli arresti del canonico Saraceno e dell'abate Brandolino e del suo rifiuto di consegnarli alla giustizia ecclesiastica:⁸⁶ la lettera taceva quasi del tutto le ansie della Repubblica per l'evidente lesione della sua giurisdizione penale, così come i suoi tentativi di imporre la giustizia civile sui particolarismi del foro ecclesiastico, per enfatizzare la necessità di garantire «sicurezza universale ai suoi sudditi», ponendoli al riparo dai soprusi del clero e dall'iniquità dei suoi tribunali.⁸⁷ La questione dell'arresto dei due religiosi veniva liquidata in poche righe: probabilmente dovette apparire deleterio per l'intero impianto argomentativo della lettera inoltrarsi nella dimostrazione dell'utilità universale di provvedimenti penali chiaramente adottati per sanzionare specifici e ben circostanziati reati⁸⁸ e che solo in virtù del monitorio avevano assunto una dimensione pubblica. Un'analoga considerazione dovette consigliare di evitare ogni riferimento alla parte senatoria del 23 maggio 1602 con la quale era stata negata agli ecclesiastici qualsiasi prelazione sull'acquisto di beni enfiteutici, per quanto apertamente denunciata nell'incipit del monitorio: la parte costituiva infatti l'estensione a tutti i territori della Serenissima di una sentenza assunta in sede civilistica per dirimere una contesa tra il nobile padovano Francesco Zabarella e i monaci benedettini di S. Maria di Praglia.⁸⁹

Né queste rappresentavano le uniche reticenze nella trattazione del Senato: stupisce, ad esempio, l'assoluta mancanza nella lettera del 20 aprile di specifici riferimenti alla normativa contestata, di stralci delle parti, degli stessi estremi

⁸⁴ Il Senato cercò di far leva su quella conflittualità interna al clero recentemente evidenziata in F. RURALE, *Monaci, frati, chierici: gli ordini religiosi in età moderna*, Roma, Carocci, 2008.

⁸⁵ Sul tema – per il quale manca ancora uno studio sistematico – si vedano le interessanti annotazioni di Corrado Pin nella sua *Introduzione* a SARPI, *Consulti* cit. Vol. I, Tomo I, pp. 71-74. Con riferimento a Paolo Sarpi e all'ordine dei serviti si veda B. ULIANICH, *Paolo Sarpi il generale Ferrari e l'ordine dei Serviti durante le controversie veneto-pontificie*, in *Studi in onore di Alberto Pincherle*, Vol. II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, pp. 582-645. C. PIN, *Tra religione e politica: un codice di memorie di Paolo Sarpi*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, Milano, Angeli, 1990, pp. 145-183, in particolare pp. 163-165; A. BARZAZI, *Immagini, memoria, mito: l'ordine dei serviti e Sarpi nel Seicento*, in *Ripensando Paolo Sarpi* cit., pp. 489-517.

⁸⁶ In merito ai due arresti, seguiti entrambi nel 1605, si veda CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., pp. 266-267 e ancora SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 256-262.

⁸⁷ «Et circa il giudicarsi li predetti canonico, et abate, questo farsi per un'antica, et immemorabile consuetudine di giudicare gli ecclesiastici per sicurezza universale, et comprobata da sommi pontefici» (ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19v-20r, parte del 20.04.1606).

⁸⁸ Rimando a SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 256-262 e alla bibliografia ivi riportata da Corrado Pin.

⁸⁹ Su questi aspetti si veda *infra*, capitolo 3.

cronologici delle delibere, elementi al contrario ampiamente presenti nel testo del monitorio.⁹⁰ La lettera non intendeva del resto fornire al suo uditorio nuovi elementi di dibattito, ma al contrario si adoperava per troncane ogni forma di discussione, veicolando una lettura univoca e ufficiale, avallata dall'autorità, dei contenuti delle parti contestate. Addotte, tra reticenze e "generose" concessioni di informazioni, le prove a suffragio dell'illegittimità delle pretese pontificie, dopo aver commesso ai rettori la lettura della missiva nei soli consigli locali, il Senato giungeva alla sua *conclusio*. Il discorso persuasivo si chiudeva in una perfetta circolarità, riaffermando nella *recapitulatio*, dopo averle difese nell'*argumentatio*, le tesi esposte sin dall'*exordium*:

Queste tutte cose et validissime ragioni volemo et co'l Senato vi commettemo che fatto riddure quel Magifico Consiglio debbiare con accomodata forma di parole rapresentare a quei fedelissimi nostri, assicurandoli che si come dette leggi sono state fatte et rinnovate da nostri maggiori per la protettione de nostri sudditi et conservatione de loro beni, così non lasciaremo di operar di continuo tutto quello che possa riuscire a loro beneficio, sicuri della loro continuata divotione et fede. Et facendole conoscer quanto indebito et ingiusto sia il tentativo del pontefice et quanto habbiamo ragione di resisterle, massime che non ne habbiamo scrupolo alcuno nella nostra coscienza, restando confermati dal consiglio et parere di huomini eccellentissimi nella teologia et nella Sacra Scrittura che hanno diffusamente scritto a difesa delle nostre ragioni et sostenuto che ogni escomunica et altro che facesse il papa sia nullo, stante che dove non vi è peccato non vi può esser loco di censura. Et per ciò siamo certi che ancor essi, li cui maggiori sono stati sempre havuti per partecipi nelle fortune nostre, conserveranno la solita fede verso la Republica nostra, la quale non mancherà in tutti i casi della debita provisione per la loro difesa et manutentione.⁹¹

Manca nella *conclusio* della lettera del 20 aprile 1606 un'esplicita *peroratio*: come nell'*exordium*, e per le medesime motivazioni, il Principe non chiedeva alcuna dimostrazione di fedeltà, continuando a professarsi certo dei sentimenti dei sudditi verso la Repubblica. Rifuggendo qualsiasi esibizione di debolezza, dissimulando il valore assunto dal consenso dei sudditi, il Principe ostentava sicurezza, non chiedeva

⁹⁰ Cfr. *Breve di censure cit.

⁹¹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 20v, parte del 20.04.1606.

nulla ai suoi sottoposti e, al contrario, nel momento della necessità si mostrava pronto ad elargire con larghezza. Eppure non poteva sfuggire come nella sola chiusa della lettera il Principe si professasse per ben due volte obbligato a ricambiare la fedeltà e la devozione dei suoi sudditi perseverando con maggiore sollecitudine nella sua consueta funzione tutoria.

1.5 La mediazione del rettore

«Punto di contatto più immediato» tra ambiente veneziano e ambiente veneto, tra mondi regolati da culture giuridiche e politiche radicalmente diverse – separate – il rettore ricopriva un ruolo di delicata importanza per la tenuta dello Stato da Terra:⁹² podestà, capitani e provveditori, la loro veste rossa insieme allo sparuto numero di giudici, funzionari e *birri* che li accompagnavano, rappresentavano per la massa dei sudditi la principale, e in molti casi l'unica, empirica esperienza del potere sovrano.⁹³ Emanazione politica della Dominante ma al contempo integrato nel sistema di governo cittadino, il rettore vigilava sull'operato degli uffici municipali e presiedeva il consiglio della comunità.⁹⁴ Ai rettori spettava il mantenimento dell'ordine pubblico, la gestione dell'apparato militare, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche

⁹² POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 103-107, citazione tratta da p. 104. Particolarmente interessanti le riflessioni sul tema della "separatezza giuridica" in ID., *Un sistema giuridico repubblicano* cit.

⁹³ G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII* in *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1997, pp. 291-352 [I edizione in *Storia della cultura veneta*, Vol. 4, Tomo II, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1984 pp. 495-539]. Si veda anche G. CORAZZOL, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. (Feltre, 1634-1642)*, Milano, Unicopli, 1997.

⁹⁴ Scrive Gian Maria Varanini: «Va osservato [...] che spesso si considera il rettore, e ben giustamente, come un rappresentante (anzi il rappresentante) del potere centrale; si sottolinea pertanto l'importanza delle *commissiones* affidategli, gli "ordini di servizio" riservati e dunque concretamente operativi che gli vengono impartiti da Venezia che assumono un rilievo notevole nella gerarchia delle fonti del diritto. Occorre però non dimenticare neppure che uno dei rettori è anche pur sempre il podestà della città, assume cioè sulle sue spalle il peso simbolico di una tradizione plurisecolare di rappresentanza dell'unità efficace del governo cittadino, della quale non può non tenere conto» (VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., p. 368). Un simile dualismo della funzione rettoriale è stato peraltro evidenziato anche nello Stato territoriale fiorentino del '400 (cfr. P. SALVADORI, *Dominio e patronato: Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000, p. 99).

nonché la vigilanza sulle finanze, sull'esazione fiscale e sull'annona.⁹⁵ Soprattutto, ai rettori – coadiuvati nelle podesterie maggiori ai giudici assessori che componevano le corti pretorie – competeva l'amministrazione della giustizia in via ordinaria.⁹⁶ In ambito penale, previa delegazione, ai reggimenti maggiori era dato giudicare in vece e con la stessa autorità delle più prestigiose magistrature lagunari.⁹⁷

Come è stato adeguatamente dimostrato, il rettore veneziano non poteva essere considerato alla stregua di un funzionario di Stato, almeno non nell'accezione di mero esecutore di politiche calate dall'alto: le sue funzioni venivano svolte in ottemperanza a ordini, direttive e politiche generali maturate ai vertici della Repubblica ma applicate in loco entro i confini consentiti dagli articoli dei patti di dedizione, dall'accordato rispetto per gli statuti municipali e per le giurisdizioni, seppur residuali, delle magistrature cittadine.⁹⁸ Al di là delle inevitabili pressioni esercitate dal contesto sociale, erano lo stesso sistema giuridico repubblicano e il contesto amministrativo e giurisdizionale di Terraferma a garantire alle comunità suddite una serie di strumenti politico-istituzionali funzionali all'esercizio di una certa influenza sull'operato del rettore.⁹⁹

⁹⁵ Per un inquadramento generale sui compiti dei rettori si veda G. COZZI, *Politica, società, istituzioni in Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla 1517*, a cura di G. Cozzi e M. Knapton, Torino, Utet, 1986, pp. 210-220 (pp. 3-274).

⁹⁶ Di minore ampiezza le competenze e le giurisdizioni riservate ai rettori delle podesterie inferiori, solitamente limitate al civile e in ogni caso largamente subordinate a quelle del reggimento urbano di riferimento (cfr. TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma in Atti del convegno Venezia e la Terraferma* cit., pp. 15-43). Sulla questione dell'amministrazione della giustizia in Terraferma e delle competenze dei rettori si vedano invece G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 217-318; C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia* cit., Vol. I, pp. 153-161 (pp. 153-258); VIGGIANO, *Governanti e governati* cit., in particolare pp. 67-84. In merito ai giudici assessori si veda ID., *Ascesa sociale e burocrazia di stato: la carica di assessore nello stato di terraferma veneto*, in "Annali Veneti", 2 (1985), pp. 67-74 e C. POVOLO, *Il giudice assessore nella Terraferma Veneta*, saggio introduttivo all'edizione di G. BONIFACIO, *L'assessore, discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio. In Rovigo MDCXXVII*, a cura di C. Povoło, Pordenone, Sartor, 1991 [I edizione in Rovigo, appresso Daniel Bissuccio, 1627].

⁹⁷ Sul tema dei processi delegati POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit. pp. 171-174; ID., *Le rite inquisitoire du Conseil des Dix*, in *Rite, justice et pouvoirs. France-Italie, XIVe-XIXe siècle*, a cura di L. Faggion e C. Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence (Aix-en-Provence), 2012, pp. 115-129; ID., *Introduzione in Il processo a Paolo Orziano (1605-1607)*, a cura di C. Povoło, Roma, Viella, 2003, pp. XXXIV – LXVI (pp. VII-LXVI).

⁹⁸ COZZI – KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., pp. 215-217; POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., in particolare pp. 103-146; ZAMPERETTI, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali* cit.

⁹⁹ Sul tema del sistema giuridico veneziano riamando ai già citati ID., *Un sistema giuridico repubblicano* cit., e COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit. Della ormai vastissima bibliografia sul tema delle persistenze municipali nell'ambito dello stato territoriale veneziano mi limito per il momento a segnalare per l'ampiezza delle prospettive indagate la miscellanea di VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale* cit., e per la sistematicità della trattazione la monografia di GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit.

L'ottimo rettore delineato dalla precettistica veneta trovava la sua principale virtù nella misura, nella capacità di tener salva la sovranità repubblicana evitando al contempo di dare ad essa una fisionomia tirannica e vessatoria, avulsa rispetto alla comunità locale, irrispettosa delle sue autonomie e sorda di fronte alle sue esigenze.¹⁰⁰ Dall'interpretazione data dal rettore alla carica e alle sue funzioni, dall'oscillazione tra il rispetto per le prerogative locali e il loro sprezzo in nome delle superiori ragioni della Repubblica, o più propriamente dalla sua abilità nel conciliare tali istanze divergenti, veniva a dipendere in larga misura la percezione del dominio veneziano presso le popolazioni sottomesse.¹⁰¹ Un ruolo di delicata importanza, si è detto, quello del rettore, patrizio veneziano rappresentante del corpo sovrano e della Serenissima Signoria, garante del perseguimento dei superiori interessi della Repubblica, ma al contempo tutore delle prerogative locali e del benessere della comunità affidatagli.¹⁰² In qualità di organo di trasmissione, prima ancora che di

¹⁰⁰ Eloquente sin dal sottotitolo il trattato di G. TAZIO, *L'ottimo reggimento del magistrato pretorio*, in Venetia, appresso Francesco de' Franceschi, senese, 1564: «Ove brevemente si discorre in che modo si dovrebbe governare qualunque Rettore di qual si voglia Città, o Provincia, per conseguire laude da' sudditi, et honore appresso il suo Prencipe». Si veda inoltre ID., *La imagine del Rettore della bene ordinata città*, In Vinetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrari, 1573, il suo sottotitolo recita: «Ove si discorrono i modi, che dalla fanciullezza per fino alla età virile si debbono tenere da quello, che deve esser eletto al governo d'alcuna città per dar di sé soddisfazione a sudditi, et haverne commendatione dal suo Prencipe». Si vedano anche le riflessioni di Cozzi sul *De praetorio officio* di Marcantonio Sabellico in COZZI –KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., p. 211.

¹⁰¹ Secondo Alfredo Viggiano sulla funzione rettoriale «si proiettavano una sorta di mitologica e atemporale immagine del buon governo, come anche gli accomodamenti congiunturali, le proposte più spregiudicate e gli arretramenti più timorosi che attraversavano la classe dirigente veneziana». E ancora: «Le funzioni inerenti la carica rettoriale erano avvolte da sostanziale ambiguità; difficile intuire quanto realmente congegnata dai saggi estensori delle leggi. I vari rappresentanti della Serenissima nel Dominio avrebbero dovuto da una parte comunicare ai sudditi l'idea di una giustizia saggia e paterna, ma anche capace di colpire inesorabilmente; dall'altra i margini di un intervento discrezionale erano limitati dal controllo esercitato dal centro per via legislativa o giudiziaria, dalla selva dei privilegi goduti e delle prerogative detenute dai corpi particolari soggetti» (A. VIGGIANO, *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Vol. IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 549-550 (pp. 529-575). Si veda inoltre ID., *Governanti e governati* cit., p. 68-79). Di fondamentale importanza anche il contegno personale del rettore: «Disprezio veramente suol partorire quando che i sudditi comprendono il rettore vario, irresoluto, volubile, femminile, pusillanimo, leggiere, arrogante, imprudente, cianciatore et simulatore della qual cosa si dee far molto avvertito di non dar di sé alla universalità, né ad alcun privato una tale opinione, anzi è debito suo di dimostrar in ogni sua operatione stabilità, risolutione, fermezza, virilità, animo, grandezza, pazienza, prudenza, taciturnità et sincerità: perciocché a questo modo procedendo, il pretore potrà esser sicuro fuggendo l'essere odiato et dispregiato, di acquistar amor et veneratione appresso i sudditi. Il che può apportargli grandissimo honore et far il suo nome per sempre illustre» (TAZIO, *L'ottimo reggimento del magistrato pretorio* cit., pp. 49-50). Su questi temi si vedano anche CORAZZOL, *Cineografo di banditi* cit., *passim*; C. POVOLO, *Zanzanù. Il bandito del Lago (1576-1617)*, Tignale, Comune di Tignale, 2011, in particolare pp. 93-144).

¹⁰² SCARABELLO, *Nelle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, aspetti di una loro attività di mediazione tra governanti delle città suddite e governo della Dominante*, in *Atti del convegno Venezia e la Terraferma* cit., pp. 485-491. Va ricordato inoltre come le commissioni stesse, i mandati con cui la Serenissima Signoria

esecuzione, degli esiti del processo repubblicano di *decision making*, al rettore spettava dunque l'onere di dare corretta lettura alle volontà espresse e inesprese da quel principe multiforme costituito dal patriziato veneziano, di mandare a concreta applicazione le sue direttive, di calarne sui territori proclami, parti e sentenze senza tradirne il significato, ma evitando al contempo di urtare la sensibilità politica della comunità affidatagli.¹⁰³

Problematiche che la lettera del 20 aprile 1606, insolita nella forma, complessa per contenuti ed estremamente eterogenea dal punto di vista dei linguaggi politici, sollevava in maniera particolare: nella *conclusio* della lettera il Principe ordinava al suo rappresentante in loco di preparare la lettura del dispaccio con un breve commento, di suffragarne e amplificarne i contenuti con «accomodata forma di parole».¹⁰⁴ Il Principe si affidava all'abilità retorica e alla sensibilità politica dei suoi rappresentanti per una corretta trasmissione del suo messaggio: dall'interpretazione che ne avrebbe data il singolo rettore, dalle scelte retoriche operate per prepararne la lettura, dalle modalità della sua consegna sarebbe dipeso in larga misura il successo della strategia di risposta al monitorio pontificio varata dal governo veneto. I dispacci dei rettori in risposta alla missiva rendono conto delle reazioni delle comunità alla notizia della crisi ma ancor più della personale interpretazione che il singolo rappresentante veneziano seppe e volle dare a quella inconsueta comunicazione.¹⁰⁵ Bisogna considerare inoltre come non pochi rettori, e in particolar modo quelli destinati ai reggimenti minori, fossero venuti a conoscenza dei termini della crisi nell'atto stesso di darne comunicazione alle comunità loro affidate. Come si è già avuto modo di rilevare, la lettera si configurava in primo luogo una comunicazione interna agli organi di governo veneziani, centrali e periferici, alla quale il suddito era stato benevolmente chiamato ad assistere: per Tommaso Donà, podestà di Monselice, la lettera conteneva essenzialmente «ordeni» a lui destinati con la commissione di

illustrava ai rettori «quali fossero i doveri di ciascuno di essi, verso la Repubblica e verso i sudditi» (COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 271-277; 271).

¹⁰³ Scrive Alfredo Viggiano: «Fondamentale cinghia di trasmissione della volontà del Principe ai sudditi e delle inclinazioni di chi doveva obbedire alla legge rispetto a coloro che la legge erano tenuti ad emanare, la funzione rettoriale era composta da una pluralità di motivi spesso in conflitto l'uno con l'altro e postulava un'ardua ricerca di equilibri». (VIGGIANO, *Il Dominio da Terra* cit., pp. 549. Si veda anche DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di Cambrai* cit., pp. 232-235).

¹⁰⁴ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 20r.

¹⁰⁵ Sul rapporto tra fonti archivistiche e narrazione si veda N. ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archives. Pardon Tale and their Tellers in Sixteenth-Century France*. Stanford University Press, Stanford 1987.

narrarli alla comunità;¹⁰⁶ per Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò, si sarebbe trattato di un «avvertimento intorno il tentativo del pontefice, che vorrebbe privar la Serenissima Repubblica di quell'antichissima libertà con la quale per tanti secoli s'è mantenuta, con la volontà anco sempre pronta de Sommi pontefici predecessori».¹⁰⁷ Il rettore di Pordenone riferì invece di aver provato lui per primo «non poco [...] dispiacere» venendo a conoscenza degli «indebiti tentativi promossi da Sua Santità».¹⁰⁸ Francesco Valier, provveditore di Cividale del Friuli, notificò di aver letto quanto al doge «piacque di voler comunicare [...] nelle materie vertenti con Sua Santità» e di aver accompagnato la lettura «con quel più efficace spirito di parole» possibile, e di averlo fatto per lo «zello» che sentiva per il «servitio publico et in negotio di tanta importanza».¹⁰⁹ Consapevole della gravità del momento e delle sue responsabilità, il rettore di Rovigo scelse al contrario di limitarsi alla sola lettura della lettera, conscio che qualsiasi ulteriore commento ne avrebbe irrimediabilmente falsato il significato:

mi pareva che l'ufficio che mi veniva imposto dalla Sublimità Vostra di comunicar loro quanto le passa di disgusto col pontefice era un'indubitabile testimonio di questa sua ottima dispositione verso questa Magnifica Città, et che non mi pareva di poter meglio essequir le commissioni della Serenità Vostra che col far leggere le medesime lettere nel loro Magnifico et Honorato Consiglio, perché dalla lettura d'esse havriano più chiaramente compreso il paterno affetto col quale s'è mossa la Serenità Vostra verso di loro che colle parole mie.¹¹⁰

Si trattò comunque di un caso isolato: la lettera stessa forniva al rettore una puntuale traccia per la costruzione del suo discorso introduttivo. Sei i punti da toccare, alcuni ampiamente sviscerati nel corpo della missiva e altri introdotti nella

¹⁰⁶ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Tommaso Donà, podestà di Monselice.

¹⁰⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606 dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

¹⁰⁸ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 dispaccio di Alvise Minio, provveditore e capitano di Pordenone.

¹⁰⁹ Ivi, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Valier, provveditore e capitano di Cividale del Friuli.

¹¹⁰ Ivi, *Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

sola *conclusio*, in ogni caso tutti adeguatamente segnalati dal Principe nella *recapitulatio*: la bontà e l'utilità per il suddito della legislazione osteggiata dal pontefice; la volontà della Repubblica di perseverare nella cura e buon governo dei suoi domini; la ferma certezza del contraccambio della Terraferma in termini di fedeltà e, in conseguenza di tutto ciò, l'assoluta ingiustizia del tentativo romano. Il quinto punto, per quanto non contemplato nell'*argumentatio*, a ragione poteva considerarsi il suo momento centrale, il cuore della comunicazione inoltrata dal Senato: il Principe dichiarava di voler resistere alle pretese pontificie e di farlo senza «scrupolo alcuno nella [propria] coscienza». In merito erano stati interpellati «huomini eccellentissimi nella teologia et nella Sacra Scrittura», dottori che avevano scritto a difesa delle «ragioni» della Repubblica sentenziando la nullità di qualsiasi scomunica fosse caduta su di essa.¹¹¹ Evidente il riferimento al manipolo di teologi e consultori in iure del quale il governo veneto si era dotato alle prime avvisaglie della crisi, incaricandoli di supportare con i loro pareri tecnici il discorso politico-diplomatico.¹¹² Già Paolo Sarpi nei suoi consulti aveva avuto modo di dimostrare quanto postulato dalla lettera con la laconica formula «dove non vi è peccato, non vi può esser loco di censura».¹¹³ la Repubblica non aveva errato nel legiferare dacché si poteva concludere che, in assenza di errore, nessuna sanzione avrebbe potuto ritenersi giuridicamente valida.¹¹⁴ Il sesto punto si presentava come una doverosa precisazione, considerate le veementi critiche mosse dalla Repubblica all'operato del pontefice e alla validità delle sue sanzioni: nonostante gli attriti con Roma, Venezia continuava a professarsi cattolica e a riconoscere l'autorità spirituale del papa; sulle questioni temporali non intendeva, però, riconoscere alcun superiore se non Dio.¹¹⁵

Patrizio di provata esperienza politica, rappresentante dell'ala più oltranzista dei *giovani*, Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia durante l'Interdetto,¹¹⁶ concentrò tutti

¹¹¹ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 20r.

¹¹² Si veda l'introduzione di Corrado Pin a SARPI, *Consulti cit.*, Vol. I, Tomo I pp. 13-100; G. BENZONI, *I "teologi" minori dell'Interdetto*, in "Archivio veneto", CI, 1970, pp. 31-108. Sull'ufficio di consultore in iure si veda A. BARZAZI, *I Consultori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, Vol. V, Tomo II: *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 179-199.

¹¹³ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 20r.

¹¹⁴ SARPI, *Consulti cit.*, Vol. I, Tomo I, pp. 216-247.

¹¹⁵ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 20r.

¹¹⁶ Cfr. V. MANDELLI, *Mocenigo, Leonardo*, in *DBI*, Vol. 75, 2011, pp. 143-144. Sulla personalità e sulla visione politica di Leonardo Mocenigo si veda inoltre POVOLO, *Zanzanù. Il bandito del Lago (1576-1617)* cit., pp. 93-144.

i suoi sforzi retorici in un'accurata difesa delle ragioni della Repubblica condotta per opposizione alle pretese pontificie:

rappresentavo la pretensione et il tentativo del pontefice e le validissime ragioni della Serenissima Republica con la risolutissima et costantissima volontà di lei, fondata sopra il giusto, di non ceder, sumministrandomi le parole la forza della ragione et il debito co'l quale io son nato per sostentar la publica libertà ¹¹⁷

Gli fecero eco tanto il provveditore e capitano di Salò¹¹⁸ quanto il provveditore della fortezza di Asola,¹¹⁹ ma una maggiore affinità con il discorso di Mocenigo è ravvisabile nelle parole spese da Bernardo Marcello, capitano di Verona, noto anch'egli per la sua intransigenza anticuriale:¹²⁰

Habbiamo anco detto a questi magnifici Proveditori [carica di governo della comunità di Verona] che facciano convocar il Consiglio generale della città per esponer a quelli Magnifici cittadini quanto indebite et ingiuste siano le pretensioni del pontefice contra la Serenissima Republica che è stata sempre zelante dell'honor di Dio, et benemerita della Sede Apostolica. Ne mancheremo in questo ufficio oltre la lettura delle proprie lettere di Vostra Serenità piene di tanta prudenza di far loro appresso quelle considerationi che stimeremo a proposito per imprimergli nell'animo le molte et validissime ragioni della Serenissima Republica et confermarli in quella fede, colla quale sono tenuti di corresponder alla paterna charità della Serenità Vostra verso di loro, et di tutti i sudditi suoi. ¹²¹

et havendogli prima io capitano con quella miglior forma di parole, che mi è stata sumministrata dal Signor Dio, et da quell'affetto che deve mover l'animo di ogni buon cittadino et rapresentante della Serenissima Republica in tutte le attioni et essecutioni che tendono alla conservatione della libertà et dignità sua, esposto a che fine havevamo fatto congregar esso Consiglio, toccandosi molti

¹¹⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, c. n.n., alla data f. 6, 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹¹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

¹¹⁹ Ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Giustiniano Badoer, provveditore di Asola.

¹²⁰ Cfr. R. ZAGO, *Bernardo, Marcello*, in *DBI*, Vol. 69, 2007, pp. 523-525.

¹²¹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n. alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

particolari intorno alla molestia che indebitamente è data dal pontefice alla Serenità Vostra et le validissime ragioni, che ella ha di resiter à così ingiusto tentativo, li habbiamo poi fatte legger le lettere di Vostra Serenità.¹²²

Di diverso tono il discorso pronunciato nel Consiglio della città di Udine da un moderato quale poteva essere il futuro doge Francesco Erizzo:¹²³ all'epoca luogotenente della Patria del Friuli, il rettore dichiarò di aver «sposto con quel spirito» datogli da Dio il contenuto della lettera.¹²⁴ L'enfasi venne posta non tanto sulle tensioni con Roma, ma sulla *benignità* del Principe, altro caposaldo della lettera del 20 aprile: assolvendo il medesimo compito nel Parlamento del Friuli – assemblea rappresentativa dell'intero territorio friulano e organizzata per corpi –, Erizzo non mancò di ricordare ai molti feudatari presenti la protezione che sempre la Repubblica aveva accordato alle loro terre e alle relative giurisdizioni.¹²⁵ Analogamente, il rettore di Orzinuovi preferì incentrare la sua prolusione sulla celebrazione del buon governo veneziano, mutuando i toni paternalisti dell'*exordium* della missiva:

hoggi, ridotto all'intiero numero [il Consiglio della comunità], ho loro detto che da quanto hora intenderanno restaranno più certificati del paterno amore che lei gli porta, della protezione che ha di essi et quanto lei confida alla loro fedeltà et devotione, et immediate gli feci leggere dal mio cancelliero le dette lettere.¹²⁶

Non conosciamo le parole utilizzate dal podestà di Este Emilio Da Canal, ma tra le righe del suo resoconto traspare esplicita l'interpretazione che diede al messaggio del Principe:

¹²² Ivi, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

¹²³ Cfr. G. GULLINO, *Erizzo, Francesco*, in *DBI*, Vol. 43, 1993, pp. 162-167. Sulla linea politica di Francesco Erizzo, con riferimento al periodo in analisi, si veda G. TREBBI, *Il patriarca di Aquileia informatore della Santa Sede durante l'Interdetto*, in *Fra Paolo Sarpi dei servi di Maria. Atti del Convegno di studio, Venezia, 28-30 ottobre 1983*, a cura di P. Branchesi e C. Pin, Venezia - Bologna, Comune di Venezia - Convento S. Maria dei Servi – Centro Studi O. S. M., 1986, pp. 215-216 (pp. 213-240).

¹²⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606 dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

¹²⁵ «et l'accompagnai con quell'ufficio che stimai conveniente dicendole che dall'extraordinario concorso io scoprivo la loro prontezza e divotione propria de honorati vassalli e degni feudatari, sicome ben meritata dalla Serenissima Republica che proteggeva e conservava loro i feudi e la reputatione» (ivi, c. n.n., alla data 07.05.1606 dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli).

¹²⁶ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi.

sono state lette le lettere della Serenità Vostra, ove immediate si ha inteso le giuste cause, che ha la Serenissima Republica et provvegioni che attende si per la conservatione della grandezza del suo Impero, come per il bene universale di questi suoi carissimi figli.¹²⁷

Ancora una volta l'elemento centrale della lettera viene individuato non tanto nella difesa delle ragioni della Repubblica ma nella celebrazione del suo buon governo; tuttavia, a differenza di quella del suo omologo di Orzinuovi, l'attenzione del rettore di Este si concentrava sull'*argumentatio* della lettera, sulla costruzione di una convergenza tra gli interessi del Principe e quelli del suddito: conservare la grandezza dell'«imperio» veneziano coincideva in larga misura con il perseguimento del «bene universale» delle sue popolazioni. Più organica la lettura della missiva data da Giulio Contarini, rettore di Belluno, abile nel muoversi su diversi piani argomentativi:

Secondo l'ordine posteriormente datomi con la sua lettera delli 20 del corrente ho fatto legger nel Consiglio di questa Magnifica Comunità quella dell'istesso giorno nella quale si degna Vostra Serenità di comunicarle il travaglio ch'al presente le viene indebitamente dato dalle molte dimande et protesti che le fa il pontefice et dell'assicurarli insieme che da lei in ogni tempo verranno questi populi retti in tal maniera ch'ogni sua operatione sarà viva imagine di quel particolar affetto che loro porta et di quella ferma et rissoluta volontà che ha havuto sempre di non abandonar mai la loro protettione.¹²⁸

Pur con modalità diverse, non uno dei rettori mancò di ottemperare a quanto richiesto dal Principe. Tuttavia, la zelante esecuzione degli ordini del Senato non può essere assunta a testimonianza di un'effettiva comprensione delle loro implicazioni. Impossibile non ravvisare una certa discrasia tra le tirate anticuriali di Leonardo Mocenigo o Bernardo Marcello e l'oculata politica di comunicazione promossa dal Senato, caratterizzata da uno stile che Sarpi stesso avrebbe definito «modesto, riservato et riverente».¹²⁹ La lettera intendeva blandire e consolare gli animi, non esacerbarli, indurre il suddito a perseverare nella sua naturale fedeltà e non certo a

¹²⁷ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este.

¹²⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Belluno*, f. 1, c. 37, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno.

¹²⁹ SARPI, *Istoria particolare* cit., p. 103.

prendere la via dell'azione politica, fosse anche nella direzione dal più sincero lealismo. In alcun modo il Senato cercò di favorire da parte delle popolazioni venete la formulazione di critiche contro quell'autorità pontificia che Venezia stessa dichiarava di voler continuare a rispettare. Ancora a vent'anni di distanza, Paolo Sarpi sentì la necessità di prendere le distanze dai contenuti eccessivamente anticuriali delle edizioni apocriefe della missiva mandate a stampa in maniera semiclandestina.¹³⁰ A suo dire, «motti, punture et aculei» erano stati aggiunti alla lettera originale «per accomodarla meglio al gusto volgare» da «qualche persona erudita [che], avendola sentita leggere e credendo averla ben mandata a memoria, avesse poi ridotto in iscritto più quello che si pensava aver udito che quello che veramente udì».¹³¹

La circolazione di versioni spurie della lettera è forse la più eloquente testimonianza dei limiti della politica di contenimento della comunicazione adottata dal Senato in risposta al monitorio.¹³² I rettori stessi dimostrarono di non comprenderla compiutamente e raramente l'ordine di dare lettura al messaggio del Principe nei consigli di Terraferma venne correttamente interpretato.¹³³ Se Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò, scrisse di aver «publicat[a]» la lettera nel consiglio locale «senza però registro o copia di esse»,¹³⁴ non sempre i precisi ordini del Senato vennero ottemperati in maniera altrettanto pedissequa: il libro degli atti del Consiglio della Comunità di Padova, ad esempio, riporta una puntuale registrazione della seduta consiliare «Circa pretensiones pontificias a Serenissimo Dominio Venetiarum».¹³⁵ Inconsapevoli delle proprie mancanze e nella convinzione di aver compiutamente ottemperato agli ordini ricevuti, non di rado furono gli stessi rettori a segnalare le inopinate fughe di notizie delle quali furono responsabili. Senza alcuna remora, ad esempio, tanto il provveditore di Asola quanto il podestà di Este

¹³⁰ * *Lettera della Serenissima Repubblica e Senato di Venetia alle lor comunità e sudditi* in *Raccolta degli scritti usciti fuori in istampa e scritti a mano nella causa del Papa Paolo V co' Signori Venetiani secondo le stampe di Venetia, di Roma et d'altri luoghi*, stampato in Coira, per Paulo Marcello, 1607, pp. 9-10. Da notare come nell'edizione apocriefa della lettera, a differenza dell'originale, il Principe si rivolga direttamente ai suoi sudditi, intendendo con quel termine l'intero complesso sociale dei domini veneziani.

¹³¹ SARPI, *Istoria particolare* cit., pp. 103.

¹³² DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 86-87.

¹³³ Per analogia si consideri inoltre l'esempio del podestà di Badia, nel distretto di Rovigo, responsabile di aver lasciato in mano agli ecclesiastici ordini da darsi unicamente a voce ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 28.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

¹³⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26 aprile 1606 Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

¹³⁵ ASPD, *Com., Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 14r, 21.04.1606.

riferirono di aver tenuto la seduta a porte aperte,¹³⁶ a beneficio dunque di un pubblico ben più vasto rispetto a quello designato dal Senato. Non pochi rettori cercarono deliberatamente di coinvolgere nella comunicazione dello stato della crisi quanti più soggetti possibili nella speranza di dare la massima risonanza al messaggio del Principe e di accattivare alla causa veneziana una fascia di popolazione ben più ampia rispetto a quella designata dal Senato. Nel comunicare la ricezione della lettera, i rettori di Bergamo dissero di aver provveduto già da diversi giorni a coinvolgere i nobili bergamaschi nella gestione della crisi allo scopo di «interessarli, et affettionarli alla causa, vedendo la confidenza che si [aveva] in loro e la stima che [veniva] fatta delle loro persone». Ad «alcuni [...] principali gentilhuomini» che possedevano beni e «autorità» nelle zone al confine con il milanese era stato chiesto di vigilare affinché in quei luoghi non fossero introdotte copie del monitorio con il pretesto della loro dipendenza spirituale dall'arcidiocesi di Milano.¹³⁷ Anche a Vicenza venne «dato carico a sogetti avveduti e fideli al publico interesse per tener l'occhio e sopraveder che non siano per la città attaccate di queste bolle, interdetti o altre scritture».¹³⁸

Ricevuta la lettera del 20 aprile, il capitano di Verona e il podestà di Brescia scelsero invece di anticiparne i contenuti ai capi delle rispettive città (provveditori e deputati) prima di trasmetterli all'intero consiglio.¹³⁹ Di conseguenza l'assemblea veronese si riunì con una straordinaria affluenza in occasione della lettura della lettera nonostante solo il giorno prima la maggior parte dei consiglieri fosse «assent[e] dalla città».¹⁴⁰ Non stupisce nemmeno la sagacia della formula usata dal provveditore Giulio Cesare Nogarola per certificare la fedeltà veronese a Venezia, costruita su un'allusione meteorologica quanto mai opportuna, considerate le sanzioni che Paolo V si apprestava a *fulminare* sulla Repubblica:

¹³⁶ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, 23.04.1606 dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este; ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Giustiniano Badoer, provveditore di Asola.

¹³⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 23.04.1606.

¹³⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 19.04.1606.

¹³⁹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona; ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹⁴⁰ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

tuoni, fulmini et saetti quanto si voglia (che queste sono le sue formali parole) sarà sempre la sua fede come durissimo scoglio intrepida et salda ad ogni impetuosa ira del mare¹⁴¹

A Brescia invece, l'anticipazione ai deputati dei contenuti della lettera permise ai consiglieri non solo di presentarsi in massa, ma addirittura di organizzare un complesso rituale che, culminante con una pubblica processione, di fatto rese noto a tutta la città l'esistenza delle tensioni con Roma. Con miope soddisfazione, Leonardo Mocenigo riferì a Venezia come la comunicazione avesse travalicato i confini del consiglio cittadino per coinvolgere l'intera popolazione urbana: del resto, dall'entusiasmo popolare si poteva dedurre il forte sentimento filo-veneziano che attraversava tutte le componenti della società bresciana. Con buona pace della strategia del diniego faticosamente costruita dal governo veneto, ancora il giorno dopo l'assemblea, Mocenigo ebbe a scrivere a Venezia come grazie al suo operato «gentilhuomini» e «popolo» di Brescia andassero liberamente «parlando ogn'uno pubblicamente in sostentatione delle sue ragioni».¹⁴² Analoga la reazione dei rettori di Padova di fronte al fermento che interessò la città nelle sue componenti socio-professionali a seguito della divulgazione delle informazioni concesse dal Principe:

Credessimo anco di mancare grandemente quando con queste non facessimo particolar moto alla Serenità Vostra di un vivissimo affetto colmo di divotione et prontezza che habbiamo ogni giorno scoperto in ogni conditione di persona et nel popolo tutto di questa sua città, havendo tutte le Arti mandato espressi loro capi a farci pronta offerta di se stessi con cordialisime et ardentissime parole; et in tutte le publiche reduttioni dove ci è occorso di trovarsi habbiamo noi stessi sentite le continuate voci, udite anco (come ci è stato rifferito) per la città, di publico applauso che quasi a gara sono andati dimostrando chiari segni di un'affetto svisceratissimo et universale che tutti questi suoi divotissimi sudditi tengono di spargere prontamente il proprio sangue et de figlioli per la Serenità Vostra. ¹⁴³

¹⁴¹ Ivi, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

¹⁴² ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹⁴³ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 25.04.1606.

Il medesimo dispaccio dava conto del fatto che anche le comunità di studenti universitari vicentini e bergamaschi, impossibilitate a certificare la loro fedeltà in patria, si fossero presentate ai rettori di Padova con l'intento di pagare il proprio debito.¹⁴⁴

A Udine Francesco Erizzo consentì e salutò con favore l'insolita affluenza nel Consiglio civico di numerosi «castellani della patria, et tutte le persone civili della terra», soggetti di norma esclusi da quel consesso: la loro presenza venne letta e presentata al Principe come un segno evidente della fedeltà delle popolazioni friulane. Tuttavia i deleteri effetti di quella scorretta interpretazione della volontà del Senato non tardarono a farsi sentire: non senza preoccupazione Erizzo ammise di aver «sentito qualche parola» di lamentela da parte dei castellani e delle «persone civili della terra» per il fatto che la comunicazione fosse avvenuta solo nel Consiglio della città di Udine e non nel Parlamento della Patria del Friuli, l'assemblea che riuniva per l'appunto le comunità del contado, «gran numero de signori castellani» nonché l'alto clero friulano. Sul momento il luogotenente seppe placare gli animi prendendo tempo e motivando, non senza imbarazzo, la mancata convocazione del Parlamento, ma la questione non poteva essere lasciata a lungo in sospeso. Una staffetta straordinaria portò a Venezia il dispaccio con il quale un preoccupato Francesco Erizzo chiedeva lumi al Principe e perorava l'assenso a un'immediata convocazione del Parlamento:

Havevo pensiero di chiamar anco il Parlamento di tutta la Patria, nel quel vi entrano le comunità, clero e gran numero de signori castellani, conoscendo che questi dubiterano che la Serenità Vostra non confidasse di loro quando non fosse fatto seco il medesimo officio che ho essequito con la città; ma non havendo commandamento di ciò e non sapendo s'io dovessi escluder da questa convocazione il membro di prelati o no, ho diferito per avisar la Serenità Vostra et aspettar qualche suo ordine, il quale stimo necessario per non lasciar con la differenza l'animo di questi signori disgustato, e pieno d'amaritudine, come di ciò ne ho sentito qualche parola.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

La pressione esercitata dai rappresentanti delle istituzioni locali, l'ansia per l'«amaritudine» e il «disgusto» serpeggiante tra feudatari e comunità rurali, consigliò la Dominante ad assentire alla convocazione del Parlamento, a concedere le preziose informazioni della lettera a un'assemblea nella quale prendevano posto anche le alte gerarchie ecclesiastiche del Friuli, potenziali fautrici del pontefice:¹⁴⁶ secondo il luogotenente, i castellani «dissegnavano di far ambasciatore» e inviarlo al doge, ufficialmente «per farsi conoscere sudditi non manco fedeli, e divoti di qual si voglia altri», ma in realtà per esprimere il loro dissenso verso il rettore e la mancata convocazione del Parlamento.¹⁴⁷

1.6 Il dono dell'informazione

L'atto di rendere partecipe il suddito di una comunicazione interna alle istituzioni di governo venne volutamente presentato dal Senato come la concessione di un privilegio senza precedenti, la liberale elargizione di un dono straordinario. Come abbiamo visto, i rettori non mancarono di enfatizzare l'assoluta gratuità del gesto: a Udine, ad esempio, Francesco Erizzo annunciò di voler dar lettura a «quella paterna, e confidente communicatione che con tanta benignità Sua Serenità aveva voluto concedere al suddito».¹⁴⁸ Come qualsiasi altro dono del Principe, anche quello dell'informazione politica, tanto più se concesso in un momento di particolare gravità, gravava il suddito dell'onere di un necessario e imprescindibile contraccambio, se non altro nei termini di un'accondiscendente esternazione di gratitudine.¹⁴⁹ Secondo Botero, esercitate nel momento dei «pubblici disastri», la

¹⁴⁶ L'autorizzazione a riunire il Parlamento arrivò già il 27 aprile (ivi, c. n.n., alla data 28.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli, ma con acume si procrastinò la convocazione sino a ridosso del 6 maggio 1606, data della pubblicazione del protesto, il documento pubblico con il quale il governo veneto decise finalmente di comunicare lo stato della crisi a tutta la popolazione (ivi, c. n.n., alla data 07.05.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli). A riprova della fondatezza dei timori del governo veneto, va rilevato come durante l'Interdetto lo stesso patriarca di Aquileia, il patrizio veneziano Francesco Barbaro, agì come informatore della Santa Sede (cfr. TREBBI, *Il patriarca di Aquileia* cit.).

¹⁴⁷ Ivi, c. n.n., alla data 28.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

¹⁴⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606 dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

¹⁴⁹ Sulla teoria antropologica del dono, imprescindibile il rimando a M. MAUSS, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino, Einaudi, 2002 [edizione originale in "Année

«benevolenza» e la liberalità del sovrano rappresentavano il mezzo «più efficace per conciliare gli animi de' popoli e per obbligarli al suo Signore»: ¹⁵⁰ per il Principe l'atto di donare era essenziale alla rappresentazione della sua grandezza, al rafforzamento del suo potere, alla legittimazione della sua autorità e al consolidamento delle gerarchie sociali esistenti. ¹⁵¹

Se, donando informazione, il Principe apriva alle élite suddite l'arena politica con liberalità, non si poteva ignorare come la stessa liberalità dell'atto limitasse la portata di quell'apertura, richiamando al rispetto di un ordine gerarchico prestabilito e del naturale ordine sociale. «Il donare [...] è misto di beatitudine, lo ricevere, macchiato di servitù» avrebbe sentenziato Tommaso Roccabella nel suo *Prencipe morale*.

Se tratti co'l più grande è alterezza rifuggir d'obligarsi, havendo particolar senso quei che hanno fortuna e potere d'obligarsi co'l beneficio i più deboli. Questa è

Sociologique”, s.II, I (1923-1924)]. Per una lettura del paradigma in chiave storica si veda oltre a N. ZEMON DAVIS, *The Gift in Sixteenth-Century France*, Madison-London, The University of Wisconsin Press, 2000. Per un'efficace panoramica sulla produzione storiografica sul tema rimando invece a L. FAGGION, *La civilisation du don? Les usages d'un paradigme à l'époque moderne*, in *Le don et le contre-don*, a cura di Id. e Laure Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2010, pp. 59-98.

¹⁵⁰ «Non è opera né più regia, né più divina che il soccorrere i miseri [...], e non si può immaginar cosa più atta e più efficace per conciliare gli animi de' popoli e per obbligarli al suo Signore. [...] E invero i pubblici disastri sono la propria materia e la miglior occasione che si possa appresentare ad un Prencipe di guadagnarsi gli animi e i cuori de' suoi: allora bisogna sparger i semi della benevolenza, allora inserire l'amore ne' cuori de' sudditi, che fiorirà poi e renderà con larghissima usura cento per uno» (G. BOTERO, *Della ragion di Stato*, a cura di C. Continisio, Roma, Donzelli, 1997, pp. 37-39 [I edizione in Venezia, appresso i Gioliti, 1589]). Virtù degna di un Principe, il capodistriano Giovanni Tazio ne consigliava l'esercizio anche e soprattutto ai suoi rappresentanti: «è molto utile al rettore se usará a debiti tempi nelle sue attioni liberalità, onde ne potrà conseguir somma laude, riputandosi di non esser così povero cuore che non si sicuri di non poter alloggiar ogni gratia et occorrendo remunerarla, riponendo i tesori che Dio gli ha conceduti nell'animo de' suoi sudditi, i quali con fermissima impressione ritengon ne i loro petti scolpiti quei beneficii che se gli fanno. Il che io intendo non lo spargimento de' beni di fortuna, ma quella providentia che continuamente versa circa il beneficiar l'universale» (TAZIO, *L'immagine del rettore* cit., p. 26).

¹⁵¹ Sul tema e della liberalità del Principe come funzionale alla celebrazione e perpetrazione del suo potere sovrano, rimando per il momento a J. STAROBINSKI, *Largesse*, Paris, Gallimard, 2007 [I edizione, Paris, Reunion des Musees Nationaux, 1994]. Per un'introduzione al problema storiografico della liberalità del sovrano si veda FAGGION, *La civilisation du don?* cit., p. 82. Interessante per una riflessione sull'antropologia politica del dono reale J. CLAUSTRE, «Donner le temps»: *le répit royal à la fin du Moyen Âge*, in *Le don et le contre-don* cit., pp. 39-58. Suggestiva la proposta di applicazione del paradigma maussiano nell'ambito della storia politica e sociale formulata da Laure Verdon: «Le paradigme du don peut être, en effet, au fondement même du lien politique, de manière directe par les cadeaux et autres dons que le pouvoir en place va réaliser afin de tisser un réseau de clientèle ou de sujétion, ou indirect par les échanges symboliques auxquels l'exercice de l'autorité donne lieu». (L. VERDON, *Don, échanges, réciprocité. Des usages d'un paradigme juridique et anthropologique pour comprendre le lien social médiéval*, in *Le don et le contre-don* cit., pp. 9-22).

L'arte di farsi seguace d'obligarsi la riverenza di molti, se bene tal volta s'urta in animi ingrati, che ne i favori impietriscono.¹⁵²

L'imperativo etico del contraccambio permise al Principe di ricondurre una pericolosa anomalia della comunicazione politica nelle forme consuete del dialogo tra governanti e governati, segnate dalla rassicurante retorica della gratitudine e da un formale mutuo riconoscimento dei rispettivi ruoli. Sebbene la lettera non chiedesse risposta, la sostanziale totalità delle comunità interpellate dichiarò esplicitamente di sentirsi *obbligata* a rispondere al Principe, se non altro per ringraziare della singolare concessione di informazioni. Nei loro dispacci a Venezia i rettori furono particolarmente generosi nel ricostruire le complesse trame argomentative delle orazioni di ringraziamento che i capi delle comunità interpellate¹⁵³ si sentirono in dovere di rivolgere al doge.

L'insistenza sulla retorica del dono e del contro-dono permise al Senato di ottenere dalle comunità suddite un'esternazione di gratitudine che prescindesse dall'effettiva forza persuasiva delle argomentazioni addotte a difesa delle leggi anticuriali. I vicentini resero al doge «affettuosissime et reverendissime gratie» in primo luogo per la «parte che si [era] compiaciuta dargli delle savie sue deliberationi»,¹⁵⁴ mentre i bergamaschi gli rivolsero «humilissime gratie [...] della infinita humanità con la quale s'[era] compiaciuta parteciparli li suoi travagli».¹⁵⁵ Allo stesso modo reagì anche la comunità di Montagnana, nel contado padovano.¹⁵⁶ A fronte dell'insolita concessione di informazioni – «questo novo favore di stimarli fedeli, et devoti tanto» –, i consiglieri di Orzinuovi si dichiararono «obbliga[t]i più strettamente» al Principe «per il che le rendevano humili et affettuosissime gratie». Per dar maggior prova della propria fedeltà, i consiglieri di Orzinuovi vollero mettere ai voti i ringraziamenti, approvarli all'unanimità e consegnare copia autentica della

¹⁵² T. ROCCABELLA, *Principe morale*, Parte I, in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1645, pp. 96-97 [I edizione in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1632]. Ma per simili riflessioni si veda anche ID., *Principe delibrante*, in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1646 [I edizione in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1628].

¹⁵³ La grande varietà di titoli assegnati dalle diverse comunità di Terraferma ai rispettivi organi di governo – monarchici o assembleari – impone l'uso di una definizione quanto mai vaga e imprecisa. Nel corso del paragrafo, affrontando casi specifici, si farà ricorso alle corrette denominazioni.

¹⁵⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606.

¹⁵⁵ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 23.04.1606.

¹⁵⁶ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

delibera al loro rettore, il quale a sua volta si premurò di inoltrarla a Venezia.¹⁵⁷ Nella vicina Asola, il provveditore veneziano constatò come la fedeltà del Consiglio si fosse «fatta maggiore dal udire nelle ducali con quanta benignità et paterno affetto» Sua Serenità si fosse «compiaciuta di comunicarle il giusto della causa sua».¹⁵⁸ I colognesi, «honorati» dall'«eccesso di tanto amore» mostrato dal Principe, ringraziarono umilmente professandosi per iscritto «suoi divotissimi servi».¹⁵⁹ Ancor più elaborati i ringraziamenti della comunità di Rovigo, dove «il più vecchio de Signori regolatori disse che da questo atto singolare di benignità restava confuso in modo che non trovava parole per risponderle», salvo poi dimostrare con fin troppa eloquenza di ben riconoscere il suo debito di buon suddito. Volto alla *captatio benevolentiae*, l'artificio retorico della reticenza, la studiata ammissione della propria pochezza, avrebbe costituito il *leit motiv* della sua prolusione:

nondimeno questa communicatione ch'ella [Sua Serenità] s'era degnata di far con loro obligati et sviscerati vassalli et sudditi gli riusciva tuttavia così cara et grata; et essi se ne tenevano tanto honorati che altro non restava loro di dolere de la tenue fortuna in che s'attrovano per non poter corrisponder ad alcuna parte l'obligo tanto grande.

A fronte di tanta grazia, proseguì il capo del Consiglio rodigino, non ci si poteva certo limitare a corrispondere con la sola «ordinaria volontà di spender quel poco che hanno in servizio del suo Principe» ma si doveva dimostrare in qualche modo un «extraordinario affetto et desiderio ardentissimo di spender i figliuoli et le vite stesse in obedientia d'ogni suo comandamento».¹⁶⁰ Ma si veda ancora la risposta di Pietro Calino, abate della città di Brescia, «capo del Consiglio»:

non occorre far con loro quest'ufficio, ma essendosi per eccesso di amore compiaciuta la Serenità Vostra di farlo con la communicatione delle cose sue, lo ricevono riverentemente per atto singolare del suo paterno affetto, pregandomi

¹⁵⁷ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi e relativo allegato.

¹⁵⁸ Ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Giustiniano Badoer, provveditore di Asola.

¹⁵⁹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, lettera della Comunità di Cologna al Principe.

¹⁶⁰ Ivi, *Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

perciò a ringraziar la Serenità Vostra e le Eccellenze Vostre Illustrissime a nome di tutta la città et assicurarle insieme con ogni termine di verità dell'animatissima sua propensione e disposizione verso tutti gl'interessi e le ragioni della Serenissima Republica contra chi si voglia.¹⁶¹

Sin dalla consegna del messaggio, la retorica del dono e della gratitudine pervadeva dunque ogni aspetto della comunicazione avviata dal Senato. Come si è avuto modo di far notare analizzando la strategia di difesa delle leggi anticuriali, gran parte della forza persuasiva del messaggio risiedeva sul richiamo all'imperativo etico-morale del contraccambio, assunto come principio regolatore della società umana: il Principe stesso riconosceva esplicitamente come Venezia avesse ricevuto «dominio», «autorità» e «potestà» sulla Terraferma per concessione divina, assumendo di conseguenza l'onere di ben amministrarla, il diritto-dovere di fare ciò che era «proprio del Principe supremo, cioè il far quelle leggi, che sono state di beneficio dello Stato et sudditi».¹⁶² La derivazione divina della sovranità obbligava il Principe nei confronti di Dio, ma bisognava considerare come i benefici esiti di quell'obbligazione ricadessero di fatto sul suddito: «È tenuto il Principe governar bene, ma non ha obbligazione di ciò al popolo, ma a Dio» avrebbe scritto Paolo Sarpi interrogandosi sulle conseguenze della diretta derivazione divina della «potestà de' Principi».¹⁶³

Gli echi di una concezione etico-religiosa dominante, secondo la quale ogni aspetto del creato e dell'esperienza umana era da intendersi come dono di Dio, ritornano tanto nella coeva riflessione teologico-politica sulla sovranità¹⁶⁴ quanto nella lettera del 20 aprile. In un ormai celebre volume, Natalie Zemon Davis ha rilevato come a partire dal testo biblico, la mentalità dell'epoca ravvisasse una diretta correlazione tra dono divino e dono terreno: ogni aspetto del creato doveva

¹⁶¹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹⁶² ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 cc. 19r-v.

¹⁶³ SARPI, *Della potestà* cit., p. 52. Si noti come l'intero abbozzo trattato si regga sull'asserzione «che il principato nella società umana è istituito da Dio». In apertura ai suoi appunti Sarpi definisce esplicitamente la sovranità come dono divino e forza organizzatrice dell'intero consorzio umano: «Tutte le nazioni e popoli hanno sempre riconosciuto e confessato che le città e regni, per quali la società umana si conserva, sono singolari grazie e doni divini, e che il publico governo, cioè la somma potestà che regge tutto il corpo della republica e mantiene connesse tutte le parti di quella, dando la vita e il moto civile a tutta la società, sia istituzione proveniente immediate da Dio» (ivi, p. 31).

¹⁶⁴ In riferimento all'Interdetto si veda TUTINO, *Empire of Souls* cit. e SARPI, *Della potestà* cit. Più in generale sul tema della riflessione teorico-politica sulla sovranità si veda COMPARATO, *Il pensiero politico della Controriforma*, cit. e D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma – Bari, Laterza, 2004.

intendersi come un dono divino al quale corrispondere con devozione, ma anche e soprattutto rendendo partecipe il prossimo dei benefici ottenuti. Nella prima età moderna una seconda concezione contribuiva con quella religiosa nel plasmare il senso del dono. Il modello di riferimento, secondo Natalie Zemon Davis, sarebbe ravvisabile nell'iconografia delle tre Grazie: se il testo biblico aveva il merito di porre l'accento sull'asimmetria e sulla verticalità caratterizzante il ciclo del dare e del ricevere, il mito classico rimandava alla reciprocità come componente orizzontale del moto del contraccambio, fondamento della socialità e garanzia di coesione per il consorzio umano.¹⁶⁵ Come si è detto, nella lettera del 20 aprile, il Principe affermava di non aver dubbi sul fatto che il suddito, gratuitamente beneficiato dal buon governo, avrebbe corrisposto alla Repubblica «divotione et fede»; tuttavia a sua volta non rinunciava a dichiararsi pronto, ravvisando tali sentimenti nel suddito, a perseverare nella sua paterna azione di buon governo. Nella *conclusio*, lo sforzo profuso per dimostrare la legittimità e l'utilità delle leggi anticuriali – benefiche concessioni del Principe ai suoi sudditi – convergeva in una vera e propria celebrazione della concordia tra governanti e governati fondata su un'immutabile armonia, su una perfettamente circolare corrispondenza di fedeltà e protezione:

si come dette leggi sono state fatte et rinnovate da nostri maggiori per la protezione de nostri sudditi et conservatione de loro beni, così non lasceremo di operar di continuo tutto quello che possa riuscire a loro beneficio, sicuri della loro continuata divotione et fede.¹⁶⁶

La schematica idealizzazione del rapporto di sudditanza trascendeva il momento congiunturale dell'Interdetto per venire proiettata in un'atemporalità mitica. Posta la criticità del momento, la lettera si impegnava a contestualizzare l'eccezionalità del dono dell'informazione nella normalità di una secolare e imperturbabile prassi di buon governo:

la Republica nostra ha con sommo et veramente paterno amore protetto li suoi sudditi, procurando il loro bene come di carissimi et diletissimi figliuoli, così si è gloriata sempre di haverli conosciuti in tutte le occorrenze per fedelissimi et

¹⁶⁵ ZEMON DAVIS, *The Gift in Sixteenth-Century France* cit., pp. 11-14.

¹⁶⁶ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15 c. 20r.

svisceratissimi, non havendo in alcuna occasione perdonato ad alcuna spesa, né alle vite d'i proprii cittadini per conservarli in stato quieto et tranquillo [...]. Et per ciò siamo certi che ancor essi, li cui maggiori sono stati sempre havuti per participi nelle fortune nostre, conserveranno la solita fede verso la Republica nostra, la quale non mancherà in tutti i casi della debita provisione per la loro difesa et manutentione.¹⁶⁷

Apparentemente benevole e concilianti, simili affermazioni caricavano le risposte delle comunità suddite di fortissime aspettative.¹⁶⁸ Con accorta dissimulazione, il Senato indicava alle élite di Terraferma sobillate dal monitorio pontificio i limiti della loro azione politica, riconducendola entro i rassicuranti confini della mera esternazione – qualora richiesta – di gratitudine e sviscerata fedeltà nei confronti della Repubblica, di fiducioso consenso verso le scelte di governo operate dal suo paterno Principe.¹⁶⁹ In un momento di potenziale scollamento tra la Dominante e il suo Dominio, nel momento stesso in cui il pontefice chiedeva ai sudditi veneti di misconoscere la sovranità veneziana, il Principe indicava nella passiva e fiduciosa accettazione delle sue *sempre* sagge decisioni la via che le comunità di Terraferma avrebbero dovuto percorrere per continuare ad essere considerate buone suddite e mantenersi sotto la benevola ala protettrice del leone marciano.

Nella struttura argomentativa delle orazioni di risposta, per quanto mediata dalla ricostruzione che ne diedero i rettori, è ravvisabile tutto lo sforzo profuso dalle comunità suddite nel tentativo di soddisfare a pieno le fortissime aspettative del Principe. In alcuni casi l'aderenza con il testo della lettera del 20 aprile è pressoché totale. Di questo genere, ad esempio, la reazione di Vicenza:

[I consiglieri] ingenuamente confessano esserle debitori di innumerabili gratie e favori, e tutti di un volere con animo acceso et ardente di devotione si sono

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ Sul tema dell'interazione tra discorsi politici ufficiali e aspirazioni popolari si veda l'interessante saggio di Y. M. BERCÉ, *Il linguaggio del potere secondo le aspettative popolari*, in *I linguaggi del potere nell'età barocca*, a cura di F. Cantù, Vol. I, Roma, Viella, 2009, pp. 25-37.

¹⁶⁹ Ancora una volta la lettera del 20 aprile 1606 anticipava temi, argomentazioni e strategie retoriche che sarebbero divenute ricorrenti nella successiva libellistica filoveneziana. Scrive Filippo de Vivo: «In termini di comunicazione politica, i libelli governativi suggerivano che il popolo non avesse altro ruolo che acclamare il governo [...]. Nelle intenzioni del governo dunque, i libelli avrebbero dovuto rafforzare il quadro tradizionale della politica, e come i rituali di acclamazione, affermare la fedeltà dei sudditi e celebrare una visione paternalistica della società» (DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 302-307).

eshibiti prontissimi per esponer in servizio publico non solamente l'havere et la facultà ma anco le proprie vite spargendo il sangue per far più chiara l'ardente loro devotione et viva fede, e percui rendono alla Serenità Vostra et all'Eccellentissimo Senato affettuosissime et reverendissime gratie della parte che si è compiaciuta dargli delle savie sue deliberationi, approvando ogn'uno che come queste hanno per fine di conservar la libertà concessale dalla potente mano del Signor Dio e la quiete et sicurezza di suoi sudditi trattati sempre come carissimi figliuoli, altrettanto confidano che a questa sua somma sapienza essendo congiunto sommo potere, resti servita sua Divina Maestà di protegger la causa publica.

Nella sostanza, il Consiglio di Vicenza volle dar segno di concordare con il Senato nell'individuare nella difesa delle «deliberationi» veneziane una convergenza tra gli interessi di governanti e governati: con i suoi provvedimenti anticuriali, Venezia stava difendendo una «causa publica», e a fronte di tale benevola preoccupazione verso il suddito, non sarebbe rimasto altro che ringraziare.¹⁷⁰ Le stesse argomentazioni vennero pienamente avallate anche dal Consiglio di Montagnana:

fu dal spettabile sinico del Consiglio prima, et poi dall'uno delli Spettabili deputati risposto a nome publico, ringraziando prima Vostra Serenità che gli habbia fatti degni di un tanto honore et rinovato loro con così affettuose dimostrationi l'antico testimonio della sua paterna diletione, et assicuratala poi che sono parati con la robba et con le vite a difendere contra chi sia la libertà et la grandezza di questo stado, la quale riputano a sé commune.¹⁷¹

Analogamente, i rappresentanti delle comunità della Riviera di Salò riconobbero senza ombra di dubbio come la sudditanza a Venezia da sempre garantisse loro di vivere «felici et gloriosi» e di conseguenza si dichiararono prontissimi a spendere ricchezze, sangue e figli «per mantenere et conservare la libertà pubblica di questo Serenissimo Dominio [...] et massime nelle cause giustissime in esse lettere de 20 con

¹⁷⁰ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606.

¹⁷¹ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

reali et sodissimi fondamenti espresse». ¹⁷² Di questo tono, invece la risposta dell'oratore padovano:

dopo la lettura [...] il Magnifico Signor Pietro Zacco, deputato più vecchio, disse et esplicò con grande affetto [a] nome di tutta la città queste parole: che con grandissimo dolore sentiva questo Consiglio et la città tutta le presenti molestie che venivano apportate così indebitamente alla Serenità Vostra et che ne compativano con quell'affetto che conviene alla sviscerata loro devotione et fede radicata ne suoi petti per non si dover svellere già mai; che in corrispondenza del paterno affetto di Vostra Serenità verso li suoi fidelissimi sudditi non sapevano offerire altro se non quell'istessa continuata fede et divotione et quelli medesimi prontissimi effetti che hanno li loro maggiori dimostrato in tutte le passate occasioni.

Non ci si poteva certo aspettare altro, chiosarono i rettori, riferendosi alla rinvigorita fedeltà dei padovani come «effetto non nuovo ma sicuramente aspettato dai cuori loro». ¹⁷³

Sarebbe tuttavia scorretto ravvisare nelle generali profferte di fedeltà, nell'enfasi posta nel ringraziare promettendo di spendere vite e sangue, ricchezze e figli in difesa della Repubblica un passivo appiattimento delle comunità di Terraferma sulle volontà espresse dal Principe. L'obbligo di rendere grazie rappresentò un'occasione unica per rivolgersi direttamente al doge, per veicolare ai vertici dello stato proprie istanze, desideri e ambizioni. ¹⁷⁴ Già latore della parola del Principe presso i sudditi, al rettore veniva ora chiesto di farsi portavoce presso il Principe della parola dei sudditi: ¹⁷⁵ l'insistenza delle suppliche a lui rivolte dai consiglieri, le ridondanti raccomandazioni affinché il rappresentante veneziano si facesse fedele testimone presso il Principe di quanto udito in consiglio, rendono conto della lucida consapevolezza con cui le

¹⁷² Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

¹⁷³ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606.

¹⁷⁴ Sul tema della percezione e rielaborazione dei discorsi politici dei governanti presso i governati si veda BERCÉ, *Il linguaggio del potere secondo le aspettative popolari*, cit. In tal senso si muove anche l'interessante approccio allo studio delle suppliche proposto da H. RUDOLPH, «*Rendersi degni della somma clemenza*». *Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, cit., pp. 517-553.

¹⁷⁵ Sulla questione del rettore come mediatore nella comunicazione tra sudditi e Principe si veda SCARABELLO, *Nelle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, cit.; VIGGIANO, *Governanti e governati* cit., pp. 68-79.

comunità seppero cogliere le opportunità offerte dall'apertura della comunicazione politica seguita alla lettera del Senato. I consiglieri bresciani pregarono Leonardo Mocenigo di ringraziare il doge e il Senato «a nome di tutta la città et assicurarle insieme con ogni termine di verità dell'animatissima sua propensione e disposizione verso tutti gl'interessi e le ragioni della Serenissima Republica contra chi si voglia».¹⁷⁶ Simili le preoccupazioni dei bellunesi, per come riferite dal loro rettore Giulio Contarini:

uno dei più vecchi del Consiglio [...] hebbe carico di parlare a nome de tutti et di pregarmi ch'io fusse contento di rapresentare più affettuosamente ch'io sapessi la devotione dei loro animi verso vostra Serenità et la prontezza in esponere le loro fortune et vite in ogni occorrenza di suo serviggio.¹⁷⁷

Questo invece è quanto ebbe a riferire il podestà di Feltre Michele Priuli:

tutti hanno me pregato che attestì alla Serenità Vostra che né scomunica né temporali arme né qual si voglia imaginabile pericolo rimoverà loro da questo risoluto pensiero e costante volontà di viver e morire in ogni evento fidelissimi sudditi di questo Serenissimo Dominio.¹⁷⁸

A Salò, i rappresentanti delle comunità della Riviera chiesero e ottennero di presenziare alla stesura del dispaccio a Venezia, volendo essere certi che il rettore fornisse una corretta rappresentazione della loro fedeltà.¹⁷⁹

Divenuto mittente, il destinatario mostrava un'ottima padronanza dello strumento retorico, dando luogo a significative variazioni sul tema proposto dalla lettera del 20 aprile: nel ringraziare erano ora le comunità a ricordare al Principe gli idilliaci trascorsi del loro rapporto tra Venezia e la Terraferma e a porre sulla bilancia della gratitudine i meriti guadagnati dai loro antenati in secoli di ininterrotta fedeltà alla Repubblica. L'abate del Consiglio di Brescia esordì dunque «commemorando

¹⁷⁶ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹⁷⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Belluno*, f. 1, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno.

¹⁷⁸ Ivi, *Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà di Feltre.

¹⁷⁹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

l'inveterata et hereditaria fede e divotione di questa nobilissima città verso la Republica»,¹⁸⁰ mentre il suo equivalente bergamasco ricordò come i suoi concittadini avessero sempre risposto ai richiami del principe «con quella devotione e fede» che avevano «hereditato da maggiori». ¹⁸¹ Allo stesso modo i consiglieri di Este dichiararono di voler perseverare nella loro fedeltà «conforme all'antica loro devotione»,¹⁸² mentre quelli della vicina Monselice si dissero «prontissimi» a mostrarsi «fidelissimi a questa Serenissima Republica» così come avevano fatto «per li tempi passati». ¹⁸³ I consiglieri di Orzinuovi pregarono il rettore di assicurare il doge che si sarebbero comportati «ad immitatione delli loro antenati». ¹⁸⁴ Con un elegante virtuosismo retorico l'oratore di Cividale del Friuli tentò di tracciare un perfetto parallelismo tra il buon governo veneziano e l'imperturbabile fedeltà della sua comunità. Il tutto passando da un esplicito riconoscimento della religiosità della Repubblica:

si come nell'esperienza delle cose passate hanno sempre conosciuto la Serenità Vostra non essersi mossa già mai nelle sue attoni se non con maturità di consiglio et religione, così dalli esempj passati non esser ignota alla Sublimità Vostra la fede di questa città la quale, imitando le vestigia de suoi antenati, si dimostra fidelissima alla Serenissima Republica et prontissima a dispor le proprie vite et facultà in servizio publico. ¹⁸⁵

Ove possibile, gli oratori non mancarono di conferire maggiore concretezza all'esibizione di fedeltà con l'ausilio di esempi concreti. A Padova, il deputato Pietro Zacco richiamò il generoso contributo dei suoi concittadini durante la non lontanissima guerra di Cipro:

in corrispondenza del paterno affetto di Vostra Serenità verso li suoi fidelissimi sudditi non sapevano offerire altro se non quell'istessa continuata fede et divotione et quelli medesimi prontissimi effetti che hanno li loro maggiori

¹⁸⁰ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

¹⁸¹ Ivi, *Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 23.04.1606.

¹⁸² Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este.

¹⁸³ Ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Tommaso Donà, podestà di Monselice.

¹⁸⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi.

¹⁸⁵ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Valier, provveditore e capitano di Cividale del Friuli.

dimostrato in tutte le passate, occasioni et in quella particolarmente della guerra contra le armi turchesche, con esibire oltra gli haveri le vite proprie et quelle de loro figlioli in volontario et pronto sacrificio per il servitio di questa Serenissima Republica.¹⁸⁶

Con maggior frequenza le comunità preferirono richiamare alla memoria del Principe il momento originale della loro fedeltà a Venezia, la loro libera e volontaria dedizione alla Repubblica e la stipula attraverso il patto di dedizione dei termini della loro sudditanza.¹⁸⁷ Rovigo ad esempio, approfittò del momento di incertezza vissuto dal Principe per ribadire di essersi donata per libera scelta e non per diritto di conquista:

era ben di dovere che se questa città s'era con tanta prontezza d'animo data alla devotione di questa Serenissima Republica aprendo volontariamente le porte al semplice stendardo di questo Serenissimo Dominio, così anco nel conservarsegli si dimostrasse più pronta di qualsivoglia altra.¹⁸⁸

Analoga per contenuti l'orazione del deputato veronese Giulio Cesare Nogarola:

si come questa città si gloria della volontaria resolutione che ella fece liberandosi dalle afflitioni che pativa sotto altri domini di eleggersi la Serenità Vostra per suo Principe, godendo sotto il suo religiosissimo imperio ogni felicità, et si come è stata sempre essemplio delle altre a tutti gl'effetti di vera devotione che hanno ricercati le passate occasioni, così in questa, accompagnata da tanta

¹⁸⁶ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606. Interessante notare come proprio in relazione alla guerra di Cipro sia stata rilevata da parte dei padovani una recrudescenza di sentimenti antiveneziani (M. BERENGO, *Padova e Venezia alla vigilia di Lepanto*, in *Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti*, a cura di G. Bernardoni Trezzini e O. Besomi, Vol. I, Padova, Antenore, 1973, pp. 27-65).

¹⁸⁷ Nei suoi studi condotti sul caso toscano, Mannori ha rilevato per come su capitolazioni e patti di dedizione si ritorni «ossessivamente, per tutto il corso dell'età moderna, ogni qual volta sorgano incertezze su diritti e doveri reciproci di governanti e governati». (MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 39). Si veda inoltre NUBOLA, *Supplications between politics and justice*, cit., pp. 35-56; p. 54. Interessanti anche le note di Gian Maria Varanini in merito all'ormai vastissima produzione storiografica sulle dedizioni venete: «Forse meno sfruttata, nella storiografia recente, è la *viridis observantia* della dedizione, la sua sempreverde efficace validità; il testo originario non viene di per sé obliterato si badi, anche nei casi nei quali vi sia una rinegoziazione nel corso del secolo (come accade ad esempio, dopo le guerre viscontee del 1438-41, per Brescia e per Verona). Quanto più spesso il rispetto dei *capitula* presentati dalla comunità soggetta e accolti dal governo veneziano in sede di dedizione è rivendicato nell'ordinaria amministrazione, tanto maggiore è la capacità contrattuale» (G. M. VARANINI, *La Terraferma veneta del Quattrocento* cit., p. 29).

¹⁸⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

giustizia che è dal canto di Vostra Serenità, tuoni, fulmini et saetti quanto si voglia (che queste sono le sue formali parole) sarà sempre la sua fede come durissimo scoglio intrepida et salda ad ogni impetuosa ira del mare.¹⁸⁹

E ancora, quella tenutasi a Feltre:

[I feltrini] tengono per gloriosa loro memoria la spontanea deditione de loro antenati a questo prudentissimo e religiosissimo imperio, dal quale sono sempre stati così benignamente ricevuti e protetti, che la città per segno della fede e propria sua devotione è stata sempre pronta a spargere il sangue per servizio di questa Serenissima Republica che però ancor loro, non cedendo punto di divotione a suoi maggiori, dimostreranno con le vite, figlioli e sostantie loro sempre equal et se è possibile, maggior prontezza.¹⁹⁰

Pur in un quadro di generale riconoscimento della sovranità veneziana e pacifica accettazione della propria sottomissione, traspare in simili dichiarazioni un sordo rifiuto per una concezione della sudditanza come ruolo inequivocabilmente passivo. Accettare il proprio status di suddito non significava tacerne la complessità né tantomeno le prerogative: ricordando la dimensione pattizia della loro sottomissione, richiamando alla memoria il momento originario della dedizione a Venezia, le comunità suddite ribadivano il loro essere altro rispetto alla Dominante, rivendicavano la loro identità e con essa i residui della loro originaria *libertas*.¹⁹¹ Come al momento della dedizione avevano liberamente e spontaneamente scelto di obbligarsi a Venezia e di godere della *felicità* da essa garantita, ora, nel momento della prova, altrettanto liberamente dichiaravano di voler rispettare quel vincolo.¹⁹² La portata dell'obbligo di fedeltà e gratitudine contratto con il Principe, per quanto riconosciuta, accettata e mai messa in dubbio, appariva se non altro sotto un'altra luce: formalmente si dichiarava di voler contraccambiare al buon governo veneziano

¹⁸⁹ Ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

¹⁹⁰ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà di Feltre.

¹⁹¹ Mannori individua il valore costituzionale dei patti di dedizione nel fatto che questi permettano di «perpetrare l'individualità originaria dei due soggetti stipulanti proprio nell'atto in cui si stringe tra essi un indissolubile vincolo politico». (MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 41).

¹⁹² «[ogni] ordinamento comunale [...] si trova in posizione di subordine politico rispetto al centro solo in quanto ha rinunciato alla sua "libertà" con un atto storicamente determinato e sotto specifiche condizioni» (ivi, p. 39).

non solo per obbligo, né per sola gratitudine, né tantomeno per sola opportunità, ma soprattutto per propria scelta, libera, di essere coerenti con l'impegno assunto dai propri antenati. Il linguaggio dell'umiltà e della deferenza celava un messaggio politico forte, un tentativo di conciliare l'esibizione della più devota sottomissione con la difesa della propria residuale autonomia.¹⁹³

1.7 I rischi del contraccambio

Come suggerito dall'iconografia delle tre Grazie e come il Senato stesso ammetteva liberamente nella sua lettera, il ciclo della gratitudine si configurava al pari di un moto auto-poietico: almeno in linea di principio, i dovuti ringraziamenti delle comunità, le loro enfatiche esibizioni di fedeltà, avrebbero finito coll'obbligare il Principe a ringraziare a sua volta, a contraccambiare impegnandosi a perseverare con maggiore sollecitudine nella sua azione tutoria. In prima istanza l'onere del ringraziamento alle comunità venete non poté che ricadere sui rettori, mediatori di quell'inusuale dialogo tra Principe e suddito. Così, dopo aver suscitato nei veronesi una generosa e veemente profferta di devozione, il capitano Bernardo Marcello si trovò costretto a corrispondere in maniera adeguata, promettendo loro il favore del doge e tutta la gratitudine della Repubblica.¹⁹⁴ La medesima dinamica è riscontrabile anche a Padova¹⁹⁵ e a Rovigo,¹⁹⁶ altre rettorie dove si registrarono esibizioni di fedeltà particolarmente elaborate, ma anche in centri minori quali Este, dove Emilio Da Canal «aggradendo così degna risposta» da parte del Consiglio locale promise apertamente di «darne conto» a Sua Serenità affinché volesse «tenir et conumerare»

¹⁹³ Sulla retorica dell'umiltà nell'ambito della comunicazione politica tra governanti e governati si veda A. WÜGLER, *Voices from among the "Silent Masses": Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in *Petitions in Social History* cit., pp. 11-34.

¹⁹⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

¹⁹⁵ «Non habbiamo mancato di comendare questa tanto affettuosa et divota loro dimostrazione come effetto non nuovo ma sicuramente aspettato dai cuori loro affermandole che come sarà da noi debitamente rappresentata alla Serenità Vostra così riuscirà anco a lei altre tanto cara et grata» (ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606).

¹⁹⁶ «Io resi loro quelle gratie che mi parve convenirsi à tanto, et così pronto affetto verso la Serenità Vostra la quale non può desiderarsi sudditi li più preparati né li più intenti al suo servizio di questi» (ivi, *Rovigo*, f. 3, 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo).

quei «fedelissimi suditi [...] tral li suoi più carissimi».¹⁹⁷ Nella vicina Montagnana il podestà Giovan Pietro Giustinian, terminata l'orazione di risposta, non mancò di ringraziare i consiglieri «a nome di [Sua] Serenità come si conveniva».¹⁹⁸

Promettendo di mettere al servizio della Repubblica vite, averi e discendenza, le comunità di Terraferma contrassero con il Principe e i suoi rappresentanti un credito di gratitudine che non tardarono tuttavia a riscuotere. Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò, scrisse a Venezia di non aver potuto negare ai rappresentanti della Magnifica Patria di presenziare alla stesura del suo dispaccio per non dimostrarsi ingrato nei confronti di una popolazione che solo pochi istanti prima aveva mostrato tutto il suo eccezionale ardore filo-veneziano.¹⁹⁹ Nell'immediato, le comunità di Terraferma investirono il proprio credito di gratitudine nel tentativo di ampliare i margini del dialogo che, suo malgrado, il governo veneto aveva finito per avviare e che con tanta fatica stava cercando di controllare. Pur dichiarandosi certi del fatto che Sua Serenità fosse stata «pienamente raguagliata dall'Illustrissimo Signor podestà [...] del riverente et sviscerato [loro] affetto» i vertici della comunità di Cologna Veneta vollero indirizzare al «Serenissimo Principe» una propria lettera di ringraziamento. In essa ribadivano quanto preannunciato dal podestà nel suo dispaccio: la comunità aveva reputato quanto mai utile delegare al «governator cittadino» Tebaldo Stanga di presentarsi ai piedi del doge affinché attestasse «con viva voce [...] l'hereditaria et non mai interrota costantissima fedeltà» colognese e porgesse le «humili et riverenti gratie che con eccesso di tanto amore habbi voluto partecipare con [...] suoi divotissimi servi quanto passa nelli travagliosi negotii promossi dal moderno sommo pontefice».²⁰⁰

La comunicazione avviata con la lettera del 20 aprile aveva ormai travalicato gli stretti confini pensati dal Senato: ben lungi da costituire un messaggio assertivo, un discorso performativo²⁰¹ calato dal vertice dello Stato alla sua base e destinato ad essere accolto da un semplice assenso, la lettera generò nelle comunità suddite il desiderio di presentarsi a Venezia per dar voce ai propri pensieri, aprendo il dialogo

¹⁹⁷ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606 dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este.

¹⁹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

¹⁹⁹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

²⁰⁰ Ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, lettera della Comunità di Cologna al Principe e ivi, 23.04.1606, dispaccio di Tommaso Duodo, podestà di Cologna.

²⁰¹ J. L. AUSTIN, *How to do Things with Words*, Oxford, Clarendon Press, 1962.

tra governanti e governati ad una pericolosa aleatorietà. La stessa prorompente spontaneità delle profferte di fedeltà, pienamente auspicata dal Senato e largamente incitata dai rettori, venne addotta dai consiglieri locali come valido motivo per abbandonare i canali di comunicazione pensati dalla Dominante, scavalcare il rettore e tentare di interloquire quanto più direttamente possibile con il Principe.²⁰² Per i rettori di Vicenza la penna non poteva bastare a rendere conto del grado di fedeltà di quella città; più che legittima dunque la richiesta del Consiglio vicentino di dare commissione ai propri ambasciatori a Venezia di presentarsi ai piedi del doge:

potemo aggiungerle di conoscer, anzi veder espresso in ogn'uno di questi Magnifici cittadini prontezza e vivezza tale verso l'interesse della Serenità Vostra che penna non basta ad esprimerla. Et essi medesimi stimando poco quello che hora hanno potuto dirci, espediscono ai loro ambasciatori commissione efficacissima per farle riverenza in supplemento dell'intero di loro accesi cuori, professando che di tutte le città soggette alla Serenità Vostra nonne habbi ella alcun'altra che non pur non l'avanzi, ma non la pareggi di ardire, di volontà e di fede verso la Serenissima Republica.

Vagliata in Senato il 20 aprile, la lettera del Principe venne letta a Vicenza il giorno successivo.²⁰³ Ancora un giorno e gli ambasciatori vicentini già presenti a Venezia, ricevuti ordini e informazioni da parte dei deputati cittadini, si presentarono in Pien Collegio per ringraziare personalmente il doge. La sera stessa scrissero di rimando a Vicenza, dando conto dell'esito della loro ambasceria. A loro avviso, per quanto il doge Leonardo Donà in persona avesse dato «al solito gratiosa risposta», bisognava prestare orecchio anche a quanto «da diversi» si era sentito «prudenteramente discorere»:

dovemo ben tutti viver pronti et rissoluti di seguire in ogni caso la fortuna di questi nostri Serenissimi Signori et di spendere il sangue et la vita per servitio loro in cadauna sorte di sua occasione, ma che però potemo ancho per diversi ragionevoli rispetti contentarsi di quanto fin hora ha fatto la nostra città senza

²⁰² Sull'ambasceria come strumento di comunicazione diretta e personale con il Principe si veda DELLA MISERICORDIA, *Como se tuta questa universitade parlasse* cit., *passim*.

²⁰³ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606.

procedere più oltra ad altra publica dimostratione nel presente negotio senza novo et espresso ordine [del doge].²⁰⁴

Ufficialmente il Principe si compiaceva per la fedeltà mostrata dai vicentini, ma ufficiosamente chiedeva loro la cessazione di ogni ulteriore esibizione di lealismo. Gli ambasciatori cittadini rilevarono e interpretarono con acume lo scarto esistente tra i contenuti espressi dal doge in occasione dell'udienza ducale e quanto emerso dai colloqui intrattenuti con «diversi», alte personalità di governo, patrizi veneziani, con ogni probabilità savi del Collegio, il cui nominativo venne prudentemente omesso. A questi più che ai cerimoniosi ringraziamenti del doge bisognava prestar fede. In quei prudenti discorsi bisognava ravvisare l'effettivo sentire del Principe e le sue reali aspirazioni.

Ancora una volta, l'informalità permise al governo veneto di dar corso alla sua strategia del diniego senza esporsi pubblicamente e soprattutto senza dare alle comunità suddite l'impressione di voler interrompere il dialogo ormai avviato con la sua lettera. Che in Pien Collegio si presentassero delegazioni suddite pronte a giurare fedeltà a Venezia, che in Terraferma si organizzassero particolari esternazioni filo-veneziane, rappresentavano eventualità fortemente indesiderate dal governo veneto, ancora moderatamente fiducioso rispetto a una chiusura del contenzioso con il pontefice che non coinvolgesse le popolazioni venete. Non si poteva del resto ignorare come ringraziamenti eccessivamente fastosi avrebbero reso di pubblico dominio quella comunicazione che faticosamente il Senato stava tentando di secretare, né tantomeno come le esternazioni filo-veneziane pronunciate dai sudditi potessero finire, più o meno volontariamente, col confermare l'esistenza dell'interdetto, facendo il gioco del pontefice.²⁰⁵ Non poteva inoltre esserci certezza sui contenuti di quei ringraziamenti: le parole utilizzate dai delegati sudditi, le

²⁰⁴ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 22.04.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

²⁰⁵ La straordinaria ambasceria vicentina in ringraziamento alla lettera del 20 aprile non passò inosservata a Flaminio Buttiron, il rappresentante stabile – nunzio – della comunità di Padova presso Venezia, il quale – benché non rientrasse nelle sue mansioni – sentì di doverne scrivere ai suoi deputati: «Heri matina li Signori anbaciatori di Vicenza che sono venuti per cause publiche si hano fatti chiamar in Pleno Coleggio et hano esposto a Sua Serenità che havendo gli Illustrissimi Signori suoi rettori fatto legier nel suo Consiglio le litere ducalli dalle qualli hanno benissimo inteso il suo desiderio, et che oltra la offerta che tutta la città ha fatto alli Illustrissimi rettori, hanno havutto anco comissione di comparire a suoi piedi, et a nome della sua città offerirli la robba, le persone et figliolli in serivicio di Sua Serenità et per ché questo atto fatto mi par di qualche consideratione gli ho voluto avisare» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, f. 45, c. n.n., 23.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

richieste che avrebbero potuto formulare,²⁰⁶ la loro stessa presenza a Palazzo sotto l'occhiuta vigilanza del nunzio pontificio e degli altri diplomatici stranieri,²⁰⁷ avrebbe potuto complicare ulteriormente la già intricata trama delle trattative tra Venezia e Roma.

Nell'ottica del governo veneto le esibizioni di fedeltà inscenate dalla Terraferma veneta non necessitavano di un pubblico diverso da quel Principe stesso che le aveva richieste. Per il momento le orazioni recitate nei Consigli dai portavoce delle comunità, così come riferite dai rettori, potevano considerarsi sufficienti e soddisfacenti: al di là delle diverse gradazioni delle risposte, bisognava ammettere con sollievo come ovunque e indistintamente si fossero registrate immediate profferte di fedeltà e devozione, suggellate dalla formula canonica con la quale ci si professava pronti a spargere averi, sangue, vite e figli per proteggere la Repubblica. Donando informazione, privilegiando, obbligando alla gratitudine e presentandosi sotto le vesti di buon principe, il governo veneto riuscì a ottenere da parte delle élite di Terraferma un primo, per quanto formale, riconoscimento di quei rapporti di potere messi a repentaglio dalla scomunica e dal conseguente ampliamento della comunicazione politica.

Una volta ricevute le risposte delle comunità, con la stessa autorità con cui aveva concesso l'apertura di un dialogo con il suddito, il Principe pretendeva di stabilire le modalità secondo le quali condurlo e ancor più il momento in cui sarebbe stato il caso di chiuderlo. Ottenere il silenzio delle comunità suddite senza dare loro l'impressione di volerlo imporre presentava delle indubbie difficoltà: se si poteva operare per fermare le ambascerie a venire, poco o nulla si poteva fare al fine di arginare l'esuberanza di quelle già presenti, o già destinate, a Venezia. Il monitoraggio di Paolo V si abbatté sulla Serenissima in concomitanza dell'ultima fase dei festeggiamenti per l'elezione ducale di Leonardo Donà, caratterizzata dall'invio da parte delle comunità suddite di una propria delegazione incaricata di recitare in Pien Collegio un'orazione gratulatoria.²⁰⁸ Nei primi giorni di aprile erano già stati accolti i

²⁰⁶ Solo pochi giorni prima i padovani seppero fare della debita ambasceria di congratulazioni per l'elezione ducale l'occasione per presentare un memoriale in richiesta di grazie e privilegi (ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, 18.04.1606).

²⁰⁷ Sul rapporto tra diplomazia e informazione mi limito a citare il più recente contributo: J. PETITJEAN, *L'intelligence des choses: une histoire de l'information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles)*, Roma, École française de Rome, 2013, pp. 213-246.

²⁰⁸ Su questa particolare cerimonia si veda *infra*, paragrafo 1.10.

rappresentanti di Chioggia, Padova e Capodistria. I vicentini erano stati ricevuti in Pien Collegio quello stesso 17 aprile 1606 ben più noto per la pubblicazione del monitorio.²⁰⁹ Gli ambasciatori che si sarebbero presentati in Pien Collegio nei giorni successivi al 20 aprile sarebbero stati a conoscenza delle tensioni con il pontefice e con ogni probabilità non avrebbero tardato ad adeguarvi il tono e i contenuti delle proprie orazioni: il 7 maggio 1606, il luogotenente della Patria del Friuli ebbe a scrivere a Venezia come i rappresentanti del Parlamento del Friuli avessero deliberato

con universale applauso che li ambasciatori che devono venir per la debita congratulatione [a Sua Serenità] debbano insieme renderle humilissime gratie della paterna confidenza et amore, offerendo l'havere e le vite de ogn'uno per conservation della dignità della Serenissima Republica.²¹⁰

1.8 L'arte dei cenni

Le parole pronunciate dagli oratori riflettevano il reale sentire delle élite locali o rispondevano solo a degli obbligati cliché encomiastici? L'interrogativo venne vissuto con particolare urgenza dai rettori veneziani, chiamati dal Principe a rendere conto del grado di adesione della Terraferma alle ragioni della Repubblica. Fino a che punto si poteva credere a parole recitate da uomini politici di lungo corso e consumati oratori? Uomini avvezzi all'eloquio e alla persuasione, responsabili del governo cittadino e soprattutto normalmente incaricati di proporre *parti* all'approvazione dell'assemblea.²¹¹ In maniera ancor più radicale ci si poteva chiedere fino a che punto la parola costituisse un fedele testimone di imperscrutabili moti interiori. Si doveva dunque prestar fede alle dichiarazioni ufficiali in quanto tali o era preferibile valutarne l'attendibilità alla luce di altri parametri di giudizio? E in tal caso, quali?

²⁰⁹ La cronologia delle accoglienze delle ambascerie di congratulazione è ricavata ove possibile dalla datazione riportata nell'edizione a stampa delle orazioni o altrimenti dalle informazioni fornite dal carteggio del nunzio di Vicenza con i deputati cittadini (BCBVI, AT, b. 1348 *passim*).

²¹⁰ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

²¹¹ Per una più puntuale ricostruzione delle competenze delle magistrature cittadine si veda *infra* paragrafo 2.2.

La risposta dei rettori fu spostare la propria attenzione dall'oratore all'assemblea, dalla *voce* della comunità al suo *corpo*: nei volti e nelle movenze dei consiglieri, podestà, capitani e provveditori individuarono i segni di un'intima adesione alla causa veneziana, una conferma gestuale ed emotiva di quella preoccupazione per i travagli della Repubblica e di quello sviscerato lealismo professati a parole con tanta enfasi. La coerenza tra gesto e parola, tra la dimensione verbale e quella gestuale delle risposte alla lettera del 20 aprile, venne meticolosamente vagliata dai rappresentanti veneziani: riconosciuta e avallata dal rettore, venne infine presentata al Principe a riprova della sincera fedeltà dei suoi sudditi. I rettori di Padova poterono dunque dirsi «grandemente consolati» dopo aver visto il Consiglio cittadino acclamare l'orazione del deputato Pietro Zacco non solo con «vive voci» ma anche con «segni di affetto [...] ardente».²¹² Allo stesso modo, il podestà di Este prestò fiducia alla «degnata risposta» dei consiglieri di quella terra «vedendoli nell'aspetto tutti di somma prontezza».²¹³ Emblematica, infine, la chiosa del dispaccio del provveditore di Peschiera, Giacomo Soranzo:

con summo mio contento ho sentito che tutti questi pover'huomini con la robba et con la vita sono prontissimi in qualunque occasione come hanno fatto altre volte di adoperarsi in servizio della Serenissima Repubblica esibendosi in ciò non meno ardenti con apparenti dimostrazioni che con l'interno dell'affetto.²¹⁴

Una scelta non estemporanea quella di adottare la gestualità come indice di sincerità, ma che al contrario rifletteva una più generale attenzione per gli aspetti non verbali della comunicazione, propria della prima età moderna:²¹⁵ nel 1616 sarebbe

²¹²ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606. In un dispaccio successivo i rettori riferirono invece di aver riscontrato buoni sentimenti «in ogni conditione di persona et nel popolo tutto» per aver loro stessi «sentite le continuate voci, udite anco [...] per la città, di publico applauso»: gli abitanti di Padova erano infatti andati «quasi a gara [...] dimostrando chiari segni di un affetto svisceratissimo, et universale» (ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606).

²¹³ Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este.

²¹⁴ Ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 22.04.1606, dispaccio di Giacomo Soranzo, provveditore di Peschiera.

²¹⁵ Cfr. P. BURKE, *The Language of Gesture in Early Modern Italy*, in *A Cultural History of Gesture. From Antiquity to the Present Day*, a cura di J. Bremmer e H. Roodenburg, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 71-83; J. R. KNOWLSON, *The Idea of Gesture as a Universal Language in the XVIIth and XVIIIth Centuries*, in "Journal of the History of Ideas", 26, 1965, pp. 495-508; D. KNOX, *Ideas on Gesture and Universal Language c.1550-1650*, in *New Perspectives in Renaissance Thought. Essays in the History of Science, Education and Philosophy in Memory of Charles B. Schmidt*, a cura di J. Henry e S. Hutton, London, Duckworth, 1990,

stata proprio una personalità formata da anni di servizio presso le più prestigiose rettorie di Terraferma, un giudice assessore del calibro di Giovanni Bonifacio,²¹⁶ a dare alle stampe *L'arte de' cenni*,²¹⁷ ritenuto il primo dizionario ragionato della gestualità dell'era moderna.²¹⁸ Non si trattava di un trattato di retorica: gli oratori rappresentavano solo una delle possibili categorie umane che avrebbero potuto beneficiare dell'esautiva tassonomia gestuale proposta da Bonifacio. Come recitava il frontespizio dell'opera, l'arte dei cenni era infatti «materia nuova a tutti gli huomini pertinente, [...] massimamente ai Precipi», ma anche a «tutte l'arti liberali e mecaniche» che, come si voleva dimostrare, ne facevano quotidianamente larghissimo uso.²¹⁹ Bonifacio non si limitava dunque allo studio del linguaggio corporeo (*actio*) quale componente della declamazione oratoria (*pronunciatio*), ma attribuiva ad esso una dignità propria, dimostrando la sua possibile applicazione al di fuori del ristretto ambito della retorica. Di conseguenza, a differenza delle autorità di Aristotele, Cicerone e Quintiliano – dai quali peraltro prendeva le mosse – Bonifacio si preoccupava solo marginalmente di indicare ai propri lettori come aumentare la persuasività del proprio discorso attraverso la creazione di una perfetta coerenza tra

pp. 101-136. Con riferimento alla produzione pittorica e ritrattistica si veda E. M. DAL POZZOLO, *Colori d'amore. Parole, gesti e carezze nella pittura veneziana del Cinquecento*, Canova, Treviso, 2008; J. SPICER, *The Renaissance Elbow*, in *A Cultural History of Gesture* cit., pp. 84-128 e Z. Z. FILIPCZAK, *Poses and Passions: Mona Lisa's "Closely Folded" Hands*, in *Reading the Early Modern Passions. Essays in the Cultural History of Emotion* a cura di G. K. Paster, K. Rowe, M. Floyd-Wilson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004, pp. 68-88. Con riferimento alla produzione letteraria cfr. M. COSTANZO, *I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l'iconografia letteraria del Manierismo e del Barocco*, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 35-64, in particolare p. 36; E. AGAZZI, *Il corpo conteso. Rito e gestualità nella Germania del Settecento*, Milano, Jaca Book, 1999, in particolare (per il periodo in analisi e le tematiche affrontate) il capitolo secondo.

²¹⁶ Sulla figura di Giovanni Bonifacio si veda G. BENZONI, *Giovanni Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge e... devoto*, in "Studi Veneziani", IX (1967), pp. 247-311; ID., *Bonifacio, Giovanni* in *DBI*, Vol. 12, 1972, pp. 194-197; C. SETTI, *Bonifacio, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, Bologna, Il mulino, 2013, pp. 298-299. Con riferimento all'attività del Bonifacio come giurista e assessore, si veda POVOLO, *Il giudice assessore* cit.

²¹⁷ G. BONIFACIO, *L'arte de' cenni*, in Vicenza, appresso Francesco Grossi, 1616.

²¹⁸ Il volume di Bonifacio vanta ormai numerosi saggi critici e contributi ad esso dedicati: E. BONFATTI, *Vorläufige Hinweise zu einem Handbuch der Gebärdensprache im deutschen Barock. Giovanni Bonifacios «Arte de' cenni» (1616)*, in *Virtus et fortuna. Zur deutschen Literatur zwischen 1400 und 1720, Festschrift für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag*, a cura di J.P. Strelka e J. Jungmayr, Berna, P. Lang, 1983, pp. 393-405. A. e L. CONTARELLO, *L'arte de' cenni di Giovanni Bonifacio, il primo studioso dei movimenti del corpo, un dizionario illustrato da rivisitare*, Padova, Cleup, 1983; D. KNOX, *Giovanni Bonifacio's L'arte de' cenni and Renaissance Ideas of Gesture*, in *Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento / Italy and Europe in Renaissance Linguistics. Atti del Convegno internazionale. Ferrara, Palazzo Paradiso, 20-24 marzo 1991*, a cura di M. Tavoni, Vol. II, F. C. Panini, Ferrara, pp. 379-400. A. MARTONE, *Conflitto fra codici. L'Arte de' cenni di Giovanni Bonifacio (Vicenza 1616)*, in *Guerre di segni. Semiotica delle situazioni conflittuali*, a cura di G. Manetti, P. Bertetti e A. Prato, Torino, Centro Scientifico Editore, 2005. Si veda inoltre BURKE, *The Language of Gesture* cit. Meritevoli di segnalazione anche gli accenni a *L'arte de' cenni* di Giovanni Bonifacio in B. CROCE, *Il "linguaggio dei gesti"*, in "La Critica", XXIX (1931), pp. 223-228.

²¹⁹ Frontespizio di BONIFACIO, *L'arte de' cenni*, cit.

gesto e parola.²²⁰ Opera scritta in un'epoca che aveva posto la legittimità della simulazione e della dissimulazione al cuore del dibattito sulla comunicazione, sulla religione e sull'etica,²²¹ *L'arte de' cenni* insisteva piuttosto sulle possibili discrepanze tra registro verbale e registro gestuale, ravvisando nel riconoscimento di quegli scarti la più efficace difesa contro i pericoli della menzogna:²²²

Tanto più quest'arte de' cenni merita d'esser commendata et abbracciata quanto che in lei non ha così facilmente luogo la simulatione come la vediamo havere nel nostro commune parlare. È vero che anco con cenni e con gesti si può simulare e fingere quello che non si ha nell'animo [...]. Nondimeno più facilmente da i cenni che dalle parole la verità si scopre, per esser queste più dall'animo separate che i gesti non sono, e perciò con maggior difficoltà questi atti e questi moti naturali si possono adulterare.²²³

Interpretare correttamente il linguaggio del corpo significava per Bonifacio aprire una finestra sull'animo umano dalla quale scrutare i suoi segreti più reconditi:

la cognitione di questa arte co'l mezo della quale conosciamo quelle cose che ad altri sono secrete e ci sono manifeste quelle che altri cercano nelle più remote parti de' loro animi di nascondere, [è] cosa giocondissima e dilettevolissima, percioché qual maggior piacer si può conseguire che in una occhiata scoprire i più riposti pensieri dell'huomo? Il che succede ancora con nostro gran beneficio, potendo usar la pratica de' buoni e schifar quella de' tristi, il che nel far viaggio, nel cotraher società, amicitie, parentele, paci et in molte altre occorrenze ci può incredibile giovamento apportare. E chi haverà di quest'arte perfetta cognitione non haverà bisogno di desiderare nel petto de gli huomini quella fenestra socratica per veder loro il cuore: poichè con l'intelligenza di

²²⁰ MARTONE, *Conflitto fra codici*, cit., pp. 134-137, ripreso da G. MANETTI, *I gesti. Appunti di una semiologia in costruzione*, in *A lezione dal corpo. Per una didattica interculturale attraverso l'espressione corporea* a cura di F. Fortunato, IPRASE Trentino, Trento, 2005, pp. 41-45, (pp. 41-66).

²²¹ Si veda C. GINZBURG, *Il nicodemismo: simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970; R. VILLARI, *Elogio della dissimulazione: la lotta politica nel Seicento*, Roma, Laterza, 1987. Interessante anche W. KAISER, *Pratiques du secret*, in "Rives nord-méditerranéennes", 17 (2004), pp. 7-10; Per alcune riflessioni sulla dissimulazione in relazione al linguaggio non verbale e alle metafore gestuali si veda inoltre ID., «*Per digitos videre*», *Regarder entre les doigts*. *Un topos gestuel de la dis/simulation dans l'espace germanique*, in "Rives nord-méditerranéennes", 17 (2004), pp. 37-61.

²²² MARTONE, *Conflitto fra codici* cit., pp. 134-137, ripreso da MANETTI, *I gesti. Appunti di una semiologia in costruzione*, cit.

²²³ BONIFACIO, *L'arte de' cenni*, cit., p. 8.

questi cenni i più segreti pensieri et i più celati affetti de' gli animi de' mortali si manifestano.²²⁴

Come per i rettori allo scoppio dell'Interdetto, anche per il giurista rodigino indagare i significati profondi del gesto, comprendere le interrelazioni tra codice verbale e codice gestuale, rispondeva all'urgente necessità di individuare nuovi criteri di discernimento della verità: nelle pagine di Bonifacio, così come nei dispacci dei rettori traspare il medesimo disagio nei confronti di modelli di comunicazione verbali ormai sempre più artificiosi e ritenuti di conseguenza non necessariamente rappresentativi di reali moti interiori.²²⁵ Nella vista più che nell'udito i rettori ravvisarono il senso più adatto al discernimento della verità dalla menzogna; come evidenzia l'accorta selezione lessicale operata dai rettori di Vicenza *vedere* dava infatti maggiori garanzie che *conoscere*.²²⁶

E certo, Serenissimo Principe, potemo aggiungerle di conoscer, anzi veder espressa in ogn'uno di questi Magnifici cittadini prontezza e vivezza tale verso l'interesse della Serenità Vostra che penna non basta ad esprimerla.²²⁷

Coerente a questa riflessione sull'affidabilità della percezione l'elaborata sinestesia adottata da Leonardo Mocenigo per meglio certificare al Principe la sua assoluta fiducia nelle promesse dei bresciani: «Piero Calino, abbate della città e capo del Consiglio, parlò a nome di tutta la città con parole così efficaci, vive et eleganti che veramente si vedevano uscir dal cuore».²²⁸ Ciò che rese visibili le parole dell'orazione non fu l'artificiosa *actio oratoria* del rappresentante cittadino, bensì la gestualità dell'intera assemblea, la corale reazione emotiva dei consiglieri, ricostruita nei minimi particolari nel dispaccio destinato a Venezia. Il senso e l'efficacia delle parole

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ Si veda (anche per la proposta bibliografica) l'introduzione di Edoardo Ripari a T. ACCETTO, *Della dissimulazione onesta / Rime*, a cura di E. Ripari, Milano, Rizzoli, 2012 [I edizione in Napoli, nella stampa di Egidio Longo, 1641 / in Napoli, nella stampa degli heredi di Tarquinio Longo, 1621].

²²⁶ Una riflessione che trova riscontro ad esempio, in Baltasar Gracián: «l'orecchio è la porta secondaria della verità, ma è la principale della menzogna. Di solito la verità è quella che si vede, e solo in via eccezionale la si ascolta» (B. GRACIAN, *Oracolo manuale e arte di prudenza*, a cura di A. Gasparetti, Parma, Guanda, 1987, pp. 69-70, traduzione dalla I edizione Huesca, Juan Nogués, 1647). Ma si noti anche come l'edizione del 1612 del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* definisca «Conoscere, e Cognoscere. Apprendere con lo 'ntelletto a prima giunta, per mezzo de' sensi, l'essere degli oggetti». (**Vocabolario degli Accademici della Crusca* cit., pp. 211-212).

²²⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606.

²²⁸ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

dell'orazione veniva restituito al Principe attraverso una loro precisa contestualizzazione:

Hieri mattina ricevessimo la commissione dataci dalla Serenità Vostra con l'Eccellentissimo Senato intorno il pensiero del pontefice; né così tosto l'accennassimo a questi Magnifici deputati che essi con prontezza e diligenza grande convocarono il loro general Consiglio, il quale, il dopo desinare, senza interpositione di tempo, come in altre occorrenze suol avvenire, con modo straordinario si ridusse numerosissimo, entrandovi anco molti altri principali della città. [...] Et mentre rappresentavo la pretensione et il tentativo del pontefice e le validissime ragioni della Serenissima Repubblica con la risolutissima et costantissima volontà di lei, fondata sopra il giusto, di non ceder [...], si levò in piedi tutto il Consiglio, stando con le teste scoperte, attentissimamente con maniera modestissima. Et dopo fatto quest'ufficio, ritornati tutti a sedere, feci legger le istesse lettere della Serenità Vostra dal mio cancellier con alta et intelligibile voce, ascoltate da ogn'uno con insolito silentio. Et infine l'Eccellente Signor Piero Calino, abbate della città e capo del Consiglio, levatosi in piedi con tutti gli altri, voltatosi verso di me rappresentante la Serenità Vostra parlò a nome di tutta la città con parole così efficaci, vive et eleganti che veramente si vedevano uscir dal cuore [...]. [Terminata l'orazione] comprobò l'istesso con molto applauso tutto il Consiglio e mostrò indicibile sodisfattione che gli sia stato manifestato il vero stato di questo negotio e li fondamenti realissimi di ragione che ha la Serenità Vostra, e molti sono stati che per tenerezza hanno lagrimato, et nel ritornar a Palazzo tutto il Consiglio si mosse ad accompagnarmi: cosa che sicome è insolita così dà segno manifesto, oltre quello che intendemo da tutte le parti, che la città e tutti questi popoli hanno benissimo inteso questi particolari a favor della Serenità Vostra et hanno ricevuto compitissimo gusto della sua prudentissima deliberatione in comunicarlo con quella espressione ch'ella ha fatto; la quale riesce con tanta commendatione nelle bocche di ogn'uno che certo non si può desiderar d'avantaggio.²²⁹

Lo sguardo di Mocenigo sembra posarsi sull'assemblea in tre specifici momenti della seduta: l'ingresso dei consiglieri nella sala consiliare, la preparazione e la lettura

²²⁹ Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

della lettera del Principe, l'ovazione tributata al termine della seduta. Tre momenti che ritroviamo descritti – non necessariamente insieme, né con la stessa dovizia di particolari – nella sostanziale totalità dei dispacci provenienti dalla Terraferma a seguito della comunicazione del Senato.

Per Mocenigo, dunque, la sola muta presenza dei consiglieri, il solo atto di presenziare solleciti e numerosi alla seduta consiliare, rappresentava un primo segno di fedeltà degno di essere notificato al Principe. Come si è già avuto modo di anticipare anche il capitano Bernardo Marcello, *giovane* come Mocenigo, accolse con la medesima soddisfazione la straordinaria partecipazione dei cittadini veronesi;²³⁰ ma vale forse maggiormente la pena soffermarsi sulle parole utilizzate da un patrizio moderato come l'allora luogotenente della Patria del Friuli Francesco Erizzo, per dar conto della convocazione del Parlamento:

oltre i prelati et comunità vi sono concorsi più di ducento castellani venuti non uno per giuridittione, conforme all'ordinario, ma si può dir tutti de tutte le case, non raccordandosi in alcun tempo convocatione più honorata e numerosa: feci leggerle la lettera della Serenità Vostra et l'accompagnai con quell'ufficio che stimai conveniente dicendole che dall'extraordinario concorso io scoprivo la loro prontezza e divotione propria de honorati vassalli e degni feuddatarii, sicome ben meritata dalla Serenissima Republica, che proteggeva e conservava loro i feudi e la reputatione.²³¹

Del resto, solo poche settimane prima, Erizzo aveva guardato con il medesimo compiacimento l'affollata sala consiliare della città di Udine.²³² Una straordinaria presenza di consiglieri venne notificata con orgoglio anche dai rettori di Padova,²³³ e in maniera non meno significativa sia Leonardo Valier da Salò che Cristoforo Da Canal da Orzinuovi segnarono invece il raggiungimento del *plenum* nelle assemblee di loro competenza.²³⁴

²³⁰ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

²³¹ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

²³² Ivi, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

²³³ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606, dispaccio dei rettori di Padova.

²³⁴ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò e ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi.

Il silenzio tributato dalle élite consiliari al discorso introduttivo del rettore o ancora alla lettura della lettera del Principe non costituiva assenza di comunicazione, ma al contrario appariva agli occhi del rettore la miglior testimonianza di un'intima e sincera preoccupazione per le sorti della Repubblica: per il provveditore di Orzinuovi dal «continuato silenzio» dei convocati «si scopriva in cadauno grandissimo affetto, et tenerezza».²³⁵ Come si è visto, per Leonardo Mocenigo il fatto che alle sue prime parole tutti i consiglieri bresciani si fossero alzati in piedi e tolti il cappello costituiva un segno evidente di attenzione, ma soprattutto di modestia.²³⁶ «Io posso assicurar l'Eccellenze vostre che detta lettera fu da ogn'uno udita con particolar attentione», scrisse a Venezia Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno, e lo stesso fecero anche i suoi colleghi insediati a Verona²³⁷ e Padova.²³⁸

Un silenzio che si faceva ancora più eloquente se accompagnato dalle lacrime: «a gloria del Signor Iddio» e soprattutto a «consolatione» del Principe, Leonardo Valier, rettore di Salò, riferì che nel Consiglio della Magnifica Patria «non fu persona, la quale non lagrimasse» dopo aver ascoltato «con accurata attentione» la lettera del 20 aprile.²³⁹ Anche a Rovigo le parole del Principe furono ascoltate «con grand'attentione, et riverenza» ma la sua lettura dovette essere sospesa per la «interruzione di grandissime lacrime».²⁴⁰ Come il silenzio, anche il pianto dei consiglieri si prestava a molteplici interpretazioni: per Michele Priuli, insediato a Feltre, le lacrime erano un segno di partecipazione emotiva ai «publici travagli»,²⁴¹ mentre Francesco Erizzo lesse la stessa esternazione da parte degli udinesi come un segno di commozione per la gratuità con il quale il Principe aveva voluto partecipare loro le sue ragioni e i suoi travagli.²⁴²

Con maggior compiacimento Leonardo Mocenigo accolse le lacrime versate dai consiglieri bresciani non durante la lettura della lettera del Principe, bensì al termine delle orazioni di ringraziamento, ravvisando in esse il segno di una calorosa adesione

²³⁵ Ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi.

²³⁶ Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

²³⁷ Ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona.

²³⁸ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606, dispaccio dei rettori di Padova.

²³⁹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò.

²⁴⁰ Ivi, *Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

²⁴¹ Ivi, *Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà di Feltre.

²⁴² Ivi, 24.04.1606, c. n.n., alla data dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

alle profferte di fedeltà avanzate dall'oratore.²⁴³ Allo stesso modo, per Giovan Pietro Giustinian fu «con il nuto et con le lagrime» che il Consiglio di Montagnana suggellò la promessa formulata dal sindaco e dal deputato più anziano di spendere vita, sangue, figli e averi in difesa della Repubblica.²⁴⁴ Il ricorso al gesto definiva qualitativamente quella ratifica, conferendogli una dimensione emotiva inesprimibile a parole o attraverso una formale votazione.²⁴⁵ Scrivendo da Monselice, il podestà Tommaso Duodo si limitò a notificare al Principe come i consiglieri di quella terra avessero caldamente «rattificato» la devota orazione del loro deputato Giovanni Rizzo. Tuttavia, una correzione, alcune parole sovrapposte alle consuete formule di commiato, testimoniano un ripensamento a lettera conclusa, la sensazione di non aver reso giustizia alla devozione degli abitanti di Monselice e la volontà di sopperire a quella lacuna. «Con molto applauso», aggiunse quindi il rettore: l'assemblea aveva mostrato il suo consenso non a parole, né tantomeno con una fredda votazione, bensì con un gesto corale di viva acclamazione.²⁴⁶ Come Leonardo Mocenigo, anche Tommaso Duodo ravvisò nel «molto applauso» dell'assemblea la prova ultima e definitiva della sincerità dei sudditi, nonché la degna conclusione per il suo dispaccio.

L'insistenza sulle reazioni emotive dei consiglieri finiva coll'imprimere una sorta di climax ascendente alla struttura narrativa dei dispacci dei rettori: l'assemblea dapprima silenziosa, poi scossa dalle notizie giunte da Venezia, esplodeva in una vera e propria ovazione al termine dell'orazione di ringraziamento. Esternazione di consenso per antonomasia, un caloroso applauso rappresentava quanto di più auspicabile agli occhi del governo veneto e i rettori non mancarono di darne nota a Venezia, qualora si verificò. Nella forma dell'acclamazione il rettore tornava a dare fiducia al codice verbale: Francesco Erizzo, scarsamente loquace nel dar conto del contenuto dell'orazione pronunciata nel Consiglio di Udine, sentì invece di dover

²⁴³ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

²⁴⁴ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

²⁴⁵ I convenuti nel Consiglio della Magnifica Patria di Salò si erano mostrati «così ardenti et infiammati nel servizio» della Repubblica, al punto che Leonardo Valier dovette ammettere di non poter «a bastanza [...] spiegare la loro viva fede et divotione» (ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò). «Non saprei come descriver la prontezza delli animi, delle risposte et della fedeltà loro» ammise invece Giustiniano Badoer in riferimento ai consiglieri della fortezza di Asola (ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Giustiniano Badoer, provveditore di Asola). I rettori di Vicenza sentirono dunque di dover qualificare i ringraziamenti di quella comunità specificando come fossero stati formulati con «grandissima hilarità» e «ingenuamente» (ivi, *Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606, dispaccio dei rettori di Vicenza).

²⁴⁶ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Tommaso Donà, podestà di Monselice.

informare il Principe di come la prolusione fosse stata più volte interrotta dal levarsi di «altissime e replicate voci» inneggianti a San Marco.²⁴⁷ Con maggior ordine, le stesse grida di giubilo avrebbero salutarono il termine delle orazioni anche nel Parlamento della Patria del Friuli²⁴⁸ così come nel Consiglio di Padova.²⁴⁹

1.9 «Unanimi et concordii»

Recentemente, Arturo Martone, pur rilevando tutta l'originalità del pensiero di Giovanni Bonifacio, ha tuttavia sottolineato come simili riflessioni sulla comunicazione gestuale non possano che presentarsi «ai nostri occhi come sguarnite e sprovvedute, se non pure triviali, rispetto a una consapevolezza della natura affatto “*culturale*” del codice gestuale, e dunque di un suo carattere “convenzionale”». ²⁵⁰ Del resto, anche senza chiamare in causa i più recenti studi in ambito di semiotica e comunicazione gestuale, e senza rischiare di cadere nella trappola dell'anacronismo, potrebbe bastare uno sguardo all'evoluzione della crisi veneto-pontificia, alle defezioni che si verificarono proprio in seno alle élite locali, per consigliare una maggiore prudenza nell'accogliere la lettura ottimistica che i rettori vollero dare alle reazioni mimico-gestuali dei consigli di Terraferma.²⁵¹ Oppure, allo stesso fine, potrebbe bastare un confronto tra la documentazione prodotta dai rettori e quella direttamente prodotta dalle comunità nei frangenti a ridosso della pubblicazione del monitorio.

²⁴⁷ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

²⁴⁸ Ivi, c. n.n., alla data 07.05.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli. Nella stessa occasione un «universale applauso» avrebbe segnato la ratifica da parte dell'assemblea cittadina alla proposta di inviare ambasciatori per ringraziare personalmente il doge.

²⁴⁹ Ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606.

²⁵⁰ MARTONE, *Conflitto fra codici*, cit., p. 142.

²⁵¹ Si veda a puro titolo esemplificativo il dispaccio inviato dal podestà di Bergamo il 29 agosto 1606: «da maggior parte di questo popolo è rettirato dal frequentar le chiese et udir in particolare la messa con pregiudizio della religione et contra la volontà della Serenità Vostra, il che è commesso non solo in persone popolari ma anco da civili et nobili et etiam per il territorio [...] con manifesto pericolo di qualche maggior disordine, et massime perché s'intende esser andati à ricever li sacramenti fuori di questo Stato» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 29.08.1606). Si vedano inoltre i processi formati dal podestà di Vicenza Vincenzo Gussoni conservati in ASV, *CI*, f. 3).

La comunità di Lendinara, nel Polesine, non venne inclusa nei destinatari della lettera del Senato, ma non per questo i suoi consiglieri rinunciarono a sfruttare l'opportunità offerta dall'Interdetto per tentare di dilatare a loro beneficio i margini del dialogo tra governanti e governati e per stabilire una comunicazione quanto più diretta possibile con il Principe. Il 12 maggio 1606 l'intero Consiglio della comunità si presentò di fronte al podestà e capitano Paolo Longo per consegnargli una «scrittura»: in essa i lendinaresi si scusavano per non aver ancora comunicato a Venezia «col mezo di lettere» del rettore quale fosse la loro «voluntà verso Sua Serenità nei presenti moti». A sentir loro, vi avrebbero provveduto da giorni se solo, come le altre comunità maggiori, «havessero havuta quella certa et distinta notitia delle cose che ancora non [avevano], se non generale et confusa». ²⁵² I lendinaresi si professavano tuttavia «sicuri et consolati», certi che con il «testimonio» del loro rettore «la tardità dell'officio» non avrebbe potuto «mai esser interpretata tepidezza d'affetto». A sentir loro, il rappresentante veneziano aveva infatti «potuto chiaramente conoscere et quasi in lucidissimo specchio vedere et nei volti et nelle voci et nell'attioni loro una viva imagine della loro rettissima volontà». In conclusione, la comunità supplicava il suo rettore di voler accreditare a Venezia quella «viva imagine», inoltrando al Principe la scrittura e confermandone i contenuti con una dichiarazione di suo pugno. ²⁵³ Il repentino spostamento dal campo semantico della conoscenza a quello empirico della vista, la credibilità accordata all'immagine e alla percezione visiva, l'assunzione delle movenze esteriori come specchio dei moti interiori, la concordanza tra registro verbale e registro gestuale quale indice di sincerità: quasi pleonastico evidenziare come la scrittura lendinarese facesse ricorso al medesimo repertorio di *tòpoi* mimico-gestuali utilizzato dai rettori per la redazione dei loro dispacci. Una medesima sensibilità per gli aspetti gestuali della comunicazione accumulava le scelte retoriche e narrative operate da governanti e governati: la medesima elevazione del gesto a luogo della sincerità pervadeva i dispacci dei rettori e la scrittura del Consiglio di Lendinara passando idealmente da *L'arte de' cenni* del giudice assessore Giovanni Bonifacio. ²⁵⁴

²⁵² ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 12.05.1606, allegato al dispaccio di Paolo Longo, podestà di Lendinara.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ Sulle riflessioni di Giovanni Bonifacio in merito alla “naturalità” del gesto si veda MARTONE, *Conflitto fra codici*, cit., *passim*. Sul rapporto tra gusto comune e riflessione intellettuale sul gesto in età moderna si veda COSTANZO, *I segni del silenzio* cit., p. 36.

In un apparente paradosso, proprio questa condivisa attribuzione di *naturalezza* al registro gestuale finiva di fatto per conferire al gesto stesso un carattere largamente convenzionale. Fu proprio sulla base di questa comune interpretazione accordata al linguaggio mimico-gestuale che l'élite lendinarese poté utilizzare la propria fisicità per ampliare i margini della comunicazione e veicolare a Venezia uno specifico messaggio politico: la stessa fisica consegna della scrittura venne sapientemente orchestrato al fine di sottoporre allo sguardo indagatore del rettore una rappresentazione visiva – una «viva immagine», per l'appunto – di quella assoluta fedeltà a Venezia tanto proclamata a parole. Nel fatto che «tutti li cittadini di questo Consiglio» fossero comparsi alla sua presenza, Paolo Longo non esitò a leggere un segno di come i lendinaresi fossero «unanimi, et concordi» nel proclamare la loro lealtà verso la Repubblica.²⁵⁵ Presentarsi al gran completo al cospetto del rappresentante veneziano costituiva un preliminare segno di ossequio a quella monolitica risposta filo-veneziana preconizzata dal Principe nella sua missiva: il cancelliere della comunità di Padova giudicò dunque essenziale registrare nei suoi atti come il 21 aprile 1606 il Consiglio cittadino di fosse riunito «in longe maggiori numero et qualitate ultra ordinarium», specificando inoltre come i rettori avessero faticato non poco a raggiungere il loro seggio.²⁵⁶ La volontà di esibire la compattezza della propria comunità d'origine, di sopperire alla loro assenza nell'assemblea cittadina, convinse gli studenti bergamaschi e vicentini a presentarsi in gran numero al cospetto dei rettori di Padova:

sono ultimamente venute a noi le nationi di questi scolari bergamaschi et vicentini in molto numero, li quali ci hanno con grande ardore esposto che non essendo loro a questo tempo potuti ritrovare nelle sue proprie città per potere unitamente con gli altri cittadini dimostrare la vivacissima divotione dei loro animi verso la Serenità Vostra, che non si erano potuti contenere di non venir a manifestarle a noi per dover esser in concorso di tutti gli altri suoi fidelissimi sudditi prontissimi ad imitatione de loro maggiori ad impiegare le proprie vite nel servizio della Serenità Vostra.²⁵⁷

²⁵⁵ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 12.05.1606, dispaccio di Paolo Longo, podestà di Lendinara.

²⁵⁶ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 14r.

²⁵⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, Padova, f. 3, c. n.n., alla data 25.04.1606.

Solo una volta inscenata, l'imperturbabilità della fedeltà a Venezia poteva essere proclamata: ²⁵⁸ nell'aula gremita, i capi delle comunità, incaricati dei debiti ringraziamenti, trovarono l'autorità per promettere fedeltà a «nome pubblico», ²⁵⁹ «de tutti» ²⁶⁰ «della comunità», ²⁶¹ di «tutta la città», ²⁶² «di tutto questo populo suo fidelissimo», ²⁶³ o ancora – come venne registrato negli atti della Comunità di Padova – «nomine totius civitatis et populi», ²⁶⁴ facendosi così portavoce anche di quella massa di popolazione esclusa dalla comunicazione del Senato e da qualsiasi carica municipale. Lungi dal costituire due codici contrapposti, registro verbale e registro gestuale, la parola dell'oratore e l'azione corale dell'assemblea si legittimavano e rafforzavano vicendevolmente, cooperando nel conferire maggiore potenza espressiva alla risposta della comunità. Evocata a più riprese durante le orazioni, l'immagine della città come corpo unico e compatto nella sua fedeltà a Venezia ²⁶⁵ trovava riscontro nelle risposte unanime e concorde dei consiglieri alle sollecitazioni del loro portavoce: i consiglieri amplificarono, replicandola, la gestualità dell'oratore alzandosi, togliendosi il cappello e sedendosi in perfetta sincronia, atteggiando all'unisono i volti in pose di contrizione o di indicibile gioia. ²⁶⁶

Al termine dell'orazione, l'assemblea ricorreva ancora una volta al gesto per arrogarsi il diritto di esprimere direttamente il proprio pensiero, rivendicare il proprio protagonismo e la propria autorità decisionale e – mettendo in disparte il portavoce – esercitare fattivamente un potere di ratifica su quanto sino ad ora proposto: il «nuto

²⁵⁸ Sul tema della rappresentazione del consenso durante l'Interdetto si veda DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 53-59.

²⁵⁹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, Padova, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

²⁶⁰ Ivi, *Belluno*, f. 1, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno.

²⁶¹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditori di Orzinuovi.

²⁶² Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

²⁶³ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Alvisè Minio, podestà e capitano di Pordenone.

²⁶⁴ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 14r. Nel resoconto fornito dai rettori il deputato Pietro Zacco avrebbe detto che «con grandissimo dolore sentiva questo Consiglio et la Città tutta le presenti molestie» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, Padova, f. 3, c. n.n., alla data 25.04.1606).

²⁶⁵ Verona, per bocca del suo oratore Giulio Cesare Nogarola proclamò «la sua fede come durissimo scoglio intrepida et salda ad ogni impetuosa ira del mare» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, Verona, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona).

²⁶⁶ Particolarmente evidente in Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

et le lagrime» dei montagnanesi,²⁶⁷ l'«aspetto» dei consiglieri di Este,²⁶⁸ i lunghissimi applausi registratisi a Monselice,²⁶⁹ Feltre²⁷⁰ e Brescia²⁷¹ così come nel Parlamento della Patria del Friuli,²⁷² le «vive voci et segni d'affetto» dei padovani,²⁷³ sono solo alcuni dei cenni collettivi con le quali le assemblee locali sentirono di dover suggellare e rafforzare i contenuti delle orazioni di ringraziamento. Confermare la promessa di fedeltà a Venezia con un applauso, o ancor più con un'ovazione, offriva l'occasione di soddisfare ancora una volta le aspettative del Principe sulla ricezione della sua missiva, ma ancor più di evitare compromettenti procedure di approvazione per votazione. In una congiuntura caratterizzata da fortissime tensioni politiche e sociali, l'ovazione offriva la possibilità di mascherare le scissioni interne ai consigli locali, di negare l'esistenza di fazioni e gruppi di interesse, ma soprattutto consentiva a quanti non avessero concordato con le politiche anticuriali veneziane – o più semplicemente avessero provato qualche scrupolo nel disobbedire al pontefice – di dissimulare il loro dissenso, di non esporsi direttamente, di celarsi nel fitto dell'assemblea. Ancora il 25 maggio 1606, facendosi meno remota la possibilità che le tensioni veneto-pontificie sfociassero in guerra aperta, il Consiglio di Padova ricorse al grido «fiat, fiat» per approvare l'onerosa offerta di armare cento corazzieri a scorta del provveditore generale, massima autorità militare in Terraferma.²⁷⁴ Il 29 maggio gli oratori padovani poterono dunque presentarsi al doge Leonardo Donà con queste parole:

[La comunità di Padova] poi che altro oferir non li può, è rissoluta con parte nel suo consiglio presa, non a bossoli et ballotte, ma con commune consenso et *per*

²⁶⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 27.04.1606 dispaccio di Giovan Pietro Giustinian, podestà di Montagnana.

²⁶⁸ Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606 dispaccio di Emilio Da Canal, podestà di Este.

²⁶⁹ Ivi, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Tommaso Donà, podestà di Monselice.

²⁷⁰ Ivi, *Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà di Feltre.

²⁷¹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

²⁷² Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.

²⁷³ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606.

²⁷⁴ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 16v. Nella sua *Istoria dell'Interdetto*, Sarpi mise in relazione l'invio della lettera del 20 aprile 1606 con le offerte di cavalleria prestate dalle città suddite: «[...] essendo stato fatto [leggere il messaggio del Principe], si vide in ogni luoco effetto incredibile d'obediencia e osservanza verso il suo principe, e applauso grande di defendere la publica libertà, per mantenimento della quale fu offerto da tutti aiuti di gente, di danari, d'armi, secondo il poter di ciascun loco: le quali offerte coll'istessa prontezza ed allegrezza furono eseguite alli suoi tempi» (SARPI, *Istoria particolare* cit., p. 42).

verbum fiat, vero testimonio del cuore d'inviar noi oratori suoi et devoti servi, acciò riverentemente gli offeriamo cento cittadini figlioli.²⁷⁵

L'offerta fu doppiamente gradita da Donà che riconobbe in essa un «evidente segno della [...] continuata devotione» padovana verso la Repubblica, ma anche uno sprone per le altre città del Dominio.²⁷⁶ Effettivamente, il 2 giugno Verona rilanciò offrendo 150 cavalieri, ma il dono non dovette risultare altrettanto gradito: l'approvazione per *bossoli e ballotte* registrò infatti alcuni voti contrari.²⁷⁷ A malincuore i rettori dovettero dunque registrare la presenza in seno al Consiglio cittadino

di qualche scrupoloso et superstizioso che si fa[ceva] coscienza di conceder ad alcuna deliberatione contra il pontefice nella presente occasione, frutto della dottrina appresa nelle congregazioni di questi oratorii instituiti dalli gesuiti.²⁷⁸

Tornando ai frangenti del 20 aprile 1606, sembra che la sola comunità di Asola abbia voluto approvare le parole del proprio deputato con una votazione, per altro conclusasi con un verdetto unanime prontamente inviato al Principe in allegato al dispaccio del provveditore Badoer.²⁷⁹ Le altre comunità reputarono più conveniente esprimere il loro consenso attraverso reazioni in apparenza esplosive e incontrollate, ma delle cui potenzialità comunicative le élite locali erano in realtà estremamente consapevoli: il cancelliere della comunità di Padova non mancò di registrare nei suoi atti come sia la lettera del Principe, sia l'orazione in sua risposta fossero state salutate dal grido «viva, viva et viva San Marco».²⁸⁰

Indici dell'efficacia di simili retoriche gestuali e acclamatorie possono essere ravvisati proprio nel favore e nella benevolenza con le quali vennero accolte dai rettori: come si è avuto modo di far notare nel precedente paragrafo, nonostante il forte grado di convenzionalità delle retoriche gestuali messe in campo dai sudditi, non uno dei rappresentanti veneziani accolse con sfiducia quegli artificiosi segni di unanimità e concordia, ma al contrario, con sollecitudine e soddisfazione si prodigò

²⁷⁵ ASV, *Coll., Esposizioni Roma*, reg. 13, c. 99r.

²⁷⁶ *Ibidem*.

²⁷⁷ ASVR, *AAC, Atti*, reg. 100, c. 100r.

²⁷⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 02.06.1606.

²⁷⁹ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 25.04.1606 dispaccio di Giustiniano Badoer, provveditore di Asola e relativo allegato.

²⁸⁰ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 14r.

nel confermare al Principe la copiosa presenza di consiglieri, l'atteggiamento devoto e deferente del complesso dell'assemblea, le gioiose ovazioni con le quali si chiusero le sedute. Semplicistico e scorretto tacciare di ingenuità o incompetenza l'operato dei rappresentanti veneziani in Terraferma: tenere gli occhi sull'assemblea e sui suoi cenni rispondeva, al contrario, a una scelta narrativa consapevole,²⁸¹ funzionale a soddisfare le forti aspettative espresse dal governo veneto che, di fatto, gravavano anche sul rettore. Dichiarata finalità del resoconto fornito nel dispaccio era quella di apportare «consolatione» al Principe:²⁸² l'attenta ricerca di parole e cenni atti a certificare la fedeltà dei sudditi e la ridondanza delle rassicurazioni inoltrate a Venezia lasciano intravedere l'ansia di soddisfare le aspettative espresse nella lettera del 20 aprile, il desiderio di fugare ogni dubbio sulla qualità del proprio operato, nonché le ambizioni di uomini consapevoli del fatto che un efficiente servizio in qualità di rettore avrebbe potuto aprire le porte per una ben più prestigiosa carriera politica.²⁸³ La ricostruzione della seduta consiliare, l'enfasi posta sulle festose e collettive reazioni con le quali fu accolta la parola del Principe, mirava ad esorcizzare i timori di defezioni da parte delle élite suddite, proclamando l'uniformità dei sentimenti filo-veneziani della Terraferma e negando di conseguenza l'esistenza di qualsiasi, seppur minimo, focolaio di dissenso, dentro e fuori i consigli cittadini. Come ha efficacemente dimostrato Filippo de Vivo, durante l'Interdetto la costruzione del consenso passò soprattutto dalla sua rappresentazione, anche all'interno degli stessi ambienti di governo:²⁸⁴ alcuni giorni dopo aver presentato la loro offerta di cavalleria al Principe, i rappresentanti padovani vennero avvicinati da un segretario del

²⁸¹ Sul rapporto tra fatto e sua narrazione si veda ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archives*, cit.

²⁸² I rettori di Padova dissero di provare «contento» nel riscontrare fedeltà da parte di quella città, ma ancor più nel poterlo certificare al doge, certi che simili notizie gli sarebbero state «grate e di consolatione» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, 25.04.1606, dispaccio dei rettori di Padova). Analogamente Leonardo Valier, podestà e capitano della Riviera di Salò disse di voler certificare la fedeltà di quelle terre «a gloria del Signor Iddio et a consolatione» del Principe (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, provveditore e capitano di Salò). Così invece chiuse il suo dispaccio Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno: «credo che Vostra Sublimità possa restar molto consolata et sicura, che questi suoi sudditi in ogn'evento saranno per prestare chiarissimo esempio di fedeltà et devotione». (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Belluno*, f. 1, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno).

²⁸³ Tazio mette in luce la duplice e convergente azione di pressione esercitata da sudditi e principe sul rettore, nel suo trattato dedicato alla magistratura pretoria, nel quale appunto «brevemente si discorre in che modo si dovrebbe governare qualunque Rettore di qual si voglia Città, o Provincia per conseguirne laude de'sudditi, et honore appresso il suo Principe» (TAZIO, *Del magistrato pretorio* cit.). Sulle carriere dei rettori, nonché sullo stretto intreccio tra incarichi periferici e nelle massime magistrature di terraferma si veda DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di Cambrai*, cit., pp. 217-234.

²⁸⁴ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 53-59.

Collegio, il quale chiese loro di metterla per iscritto. Il Pien Collegio aveva infatti ritenuto opportuno informare il Senato della loro monolitica devozione alla Repubblica.²⁸⁵ Al contrario, i rettori di Verona, nell'informare il Principe del fatto che l'offerta di cavalleria di quella città non fosse stata votata all'unanimità, sentirono di dover minimizzare la portata di quella che loro stessi avevano voluto leggere come una possibile espressione di dissenso. In primo luogo i rettori si guardarono bene dal riportare l'effettivo numero dei voti contrari, per il vero preoccupante, ammontando a venti su un totale di novantuno presenti.²⁸⁶ Preferibile, al contrario, informare il Principe di come la parte fosse stata presentata dal provveditore cittadino Giulio Cesare Nogarola «con il più prudente, vehemente et fecondo ufficio che [poteva] derivar da un sviscerato servitore» di Sua Serenità e di come il Consiglio l'avesse votata «allegramente et largamente».²⁸⁷ Utile, al fine di rassicurare il Principe, inserire nel dispaccio una breve digressione sui sistemi di voto in vigore nella città scaligera:

dovendosi creder che li voti che ha havuti contra siano stati parte di alcuni che nell'ordine di elegger i capitani o nelle qualità della militia che si haveva da offerir sentivano diversamente dalla proposta né usandosi qui il bossolo non sincero hanno convenuto andar in quello di no.²⁸⁸

Nell'occasione della lettura della lettera del 20 aprile, non di rado furono i rettori stessi a creare consapevolmente le condizioni favorevoli all'esternazione di una calorosa e uniforme dimostrazione di lealismo: sia il Consiglio di Verona che il Parlamento della Patria del Friuli vennero convocati con qualche giorno di ritardo,

²⁸⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 02.06.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. La notizia venne fatta circolare ad arte anche al di fuori degli ambienti di governo, come riferì il nunzio padovano: «Hozi è pregadi et credo che scriverano co'll Senato alli Illustrissimi signori retori come gli diedi aviso sopra la offerta fatali dalli signori suoi anbaciatori a nome di quella Magnifica Città, la fama della qualle è divulgata per tutta la nobiltà con tanto contento che non posso comparere a palazo che non sii fermato da 15 et 20 gentil homeni alla volta qualli voleno che gli dichi se è vero di tal offerta, et tutti li nontii delle città hanno voluto che gli dii particular informazione di questo fatto et hanno scritto alle loro città, io aspettava la copia della parte posta in consiglio per poterla mostrar a molti senatori che me la adimanda» (ivi, c. n.n., alla data 31.05.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Per una più puntuale analisi dei rapporti istituzionali e infraistituzionali tra rappresentanti sudditi, Pien Collegio e Senato si veda *infra* capitolo 2.

²⁸⁶ ASVR, *AAC, Atti*, reg. 100, c. 100v.

²⁸⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, f. 3, c. n.n., alla data 02.06.1606. Il testo della parte proposta dal conte Giulio Cesare Nogarola è registrato in ASVR, *AAC, Atti*, reg.100, c. 100v.

²⁸⁸ ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, f. 3, c. n.n., alla data 02.06.1606.

proprio per permettere la massima affluenza di consiglieri e parlamentari.²⁸⁹ Inoltre, come si è già avuto modo di far notare, sia a Verona che a Udine, ma anche a Brescia e Padova, l'aver preventivamente informato i capi delle comunità del motivo della convocazione incentivò notevolmente l'afflusso in assemblea da parte dei consiglieri.²⁹⁰

Non di rado furono gli stessi rettori a caricare di significati ulteriori le già artificiose retoriche gestuali inscenate dalle élite locali: lo si può notare in quei passi dei loro dispacci nei quali il processo di traduzione dal registro gestuale a quello verbale si fa più evidente. A tal fine, merita di essere citata ancora una volta la chiusa del dispaccio di Leonardo Mocenigo:

Comprobò l'istesso con molto applauso tutto il Consiglio e mostrò indicibile sodisfattione che gli sia stato manifestato il vero stato di questo negotio e li fondamenti realissimi di ragione che ha la Serenità Vostra; e molti sono stati che per tenerezza hanno lagrimato et nel ritornar a palazzo tutto il Consiglio si mosse ad accompagnarmi: cosa che sicome è insolita, così dà segno manifesto, oltre quello che intendemo da tutte le parti, che la città e tutti questi popoli hanno benissimo inteso questi particolari a favor della Serenità Vostra et hanno ricevuto compitissimo gusto della sua prudentissima deliberatione in comunicarlo con quella espressione ch'ella ha fatto.²⁹¹

Esternazione di consenso per antonomasia, l'ovazione rappresentava quanto di più auspicabile agli occhi del governo veneto e, come si è detto, i rettori non mancarono di darne nota a Venezia, quando si verificò; ma non di rado i rettori diedero luogo a delle ricostruzioni fittizie,²⁹² nelle quali il ruolo dell'oratore veniva minimizzato se non completamente omesso allo scopo di permettere all'assemblea di

²⁸⁹ «Il [...] Consiglio [di Verona] non si può ridur prima che dimani per esser molti cittadini assenti dalla città, li quali perchè sia più numeroso sono stati mandati a chiamar dentro» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Bernardo Marcello, capitano di Verona). «Venerdì ridussi il Parlamento di questa Patria, non havendo potuto prima per dar commodità ad ogn'uno d'esser avvisato, e concorervi» (ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606 dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli).

²⁹⁰ Ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia; ivi, *Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 21.04.1606.

²⁹¹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Leonardo Mocenigo, podestà di Brescia.

²⁹² Il termine fittizio viene qui utilizzato nell'accezione proposta in ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archives*, cit.

agire sin da subito come corpo unico, come organismo dotato di un pensiero proprio e soprattutto della capacità di esprimerlo: le offerte di Cologna sarebbero quindi state fatte da «tutti ad una voce»,²⁹³ mentre a Vicenza «tutti di uniforme volontà» si erano «dimostrati fidelissimi e devotissimi al nome della Serenissima Repubblica».²⁹⁴ Nel Consiglio di Rovigo, invece, al termine dell'orazione

tutti colla viva voce et con gl'occhi pieni di lacrime dissero piaccia così a Dio di fare, come noi promettiamo a voi nostro rettore, rapresentante la Serenissima Republica, d'osservare tutto questo et mirabilmente essequirlo con incomparabil prontezza.²⁹⁵

Pur dando credito all'ovazione, i rettori si dimostrarono ben consapevoli dei rischi connessi a un'approvazione per acclamazione, di come nell'applauso generale anche i più restii a disobbedire al pontefice avessero potuto dissimulare le proprie reali inclinazioni. Non pochi i rettori che nel corso del proprio resoconto sentirono di dover dare una migliore definizione a quel generico «tutti», sino ad ora utilizzato per definire il complesso dell'assemblea: per il podestà e capitano di Vicenza non fu il Consiglio a esprimere fedeltà bensì «ogn'uno di questi Magnifici cittadini»,²⁹⁶ mentre quelli di Bergamo così come il loro collega di Peschiera si premurarono di spiegare come la locuzione *tutti* si fosse dovuta intendere in una duplice accezione, «in generale et in particolare».²⁹⁷ Michele Priuli, scrivendo da Feltre, sottolineò come la reazione del complesso del Consiglio si fosse ben presto ridotta a una caotica «gara» dei «principalì» per poter esprimere la fedeltà della comunità a Venezia.²⁹⁸ Dopo l'orazione, molti consiglieri bellunesi, «non contenti di questa general attestazione, volsero particolarmente confermar[e] l'istesso».²⁹⁹ Così invece a Udine:

²⁹³ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Tommaso Duodo, podestà di Cologna.

²⁹⁴ Ivi, *Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606.

²⁹⁵ Ivi, *Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo.

²⁹⁶ Ivi, *Vicenza*, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606, dispaccio dei rettori di Vicenza.

²⁹⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 22.04.1606, dispaccio di Giacomo Soranzo, provveditore di Peschiera.

²⁹⁸ Ivi, *Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà e capitano di Feltre.

²⁹⁹ Ivi, *Belluno*, f. 1, c. n.n., alla data 27.04.1606, dispaccio di Giulio Contarini, podestà e capitano di Belluno.

Vennero poi li Signori Conti Hettor e Federico Savorgnani ad offerirsi, quam l'occasione ricercasse, conforme all'offerte fatte da loro fino l'anno 1601, il contre Hettor di servir con cento arcobusieri a cavallo et il Signor Federico con cento cavalli leggeri.³⁰⁰

I conti Savorgnan furono tra i primi – e come vedremo, non certo gli ultimi – a comprendere le enormi potenzialità del dono dell'informazione: le tensioni tra Venezia e la Santa Sede offrivano la possibilità di dispiegamento di più o meno elaborate strategie di promozione personale.

1.10 Un possibile modello retorico: le orazioni per l'elezione ducale

Le orazioni di risposta alla lettera del 20 aprile, per come ricostruite dai rettori, denotano la presenza di alcuni elementi ricorrenti: l'esplicito riconoscimento della legittima autorità del Principe (inteso come personificazione del governo veneto); l'ammissione dell'utilità delle sue politiche ai fini del perseguimento del bene comune e del benessere dei sudditi; la promessa di ricambiare a tale azione tutoria con una ferma fedeltà alla Repubblica. In alcuni casi le prolusioni culminavano con un ideale rinnovamento del vincolo di filiale fedeltà stabilito tra Venezia e la comunità al momento della dedizione e temprato da secoli di (proclamata) imperturbabile lealtà. Contenuti che, come si è detto, la comunità non si preoccupava semplicemente di affermare per bocca del proprio oratore, ma che si riproponeva di esibire e comprovare attraverso gesti e atteggiamenti o, quantomeno, attraverso un richiamo metaforico alla gestualità. Alcune comunità ravvisarono invece la necessità di portare agli occhi del Principe una viva rappresentazione dei loro sentimenti inviando a Venezia una propria delegazione.

Chiamate a rispondere a un'eccezionale richiesta di fedeltà, le comunità ricorsero a modelli retorici e linguaggi politici consueti e a loro largamente familiari: nella struttura argomentativa delle risposte alla lettera del Senato, nonché nelle tematiche

³⁰⁰ Ivi, *Udine e Friuli*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, dispaccio di Francesco Erizzo, Luogotenente della Patria del Friuli.

affrontate dai rappresentanti locali è infatti ravvisabile una forte affinità con una ben più consolidata tradizione encomiastica veneziana e in particolare con le orazioni gratulatorie che proprio le comunità erano solite indirizzare al doge in occasione della sua elezione.³⁰¹ A partire dalla seconda metà del Cinquecento l'uso di mandare a stampa tali componimenti contribuì sensibilmente alla formalizzazione di un ampio repertorio di formule adatte all'ossequio del Principe, al riconoscimento e all'esaltazione della sovranità veneziana sulla Terraferma, all'esibizione della propria pacifica sudditanza, all'esaltazione del buon governo della Serenissima e alla promessa di difendere la Repubblica.³⁰² Un repertorio che le élite di Terraferma reputarono quanto mai adatto a soddisfare le implicite richieste formulate dal Principe all'indomani del monitorio.

Il florilegio di *Orazioni recitate ai Principi di Venezia nella loro creazione dagli ambasciatori di diverse città*, mandato a stampa da Francesco Sansovino nel 1562,³⁰³ costituisce una fonte particolarmente utile per comprendere i significati di questa pratica, permettendo al contempo di apprezzare le profonde analogie tra questa forma encomiastica e le orazioni recitate nelle assemblee locali allo scoppio dell'Interdetto. Più della dedicatoria e della prefazione del volume, è forse la scelta di principiare la raccolta con l'orazione tributata dall'umanista vicentino Gian Giorgio Trissino in onore del doge Andrea Gritti a suggerire un criterio di lettura del volume.³⁰⁴ A detta di Sansovino, quello del Trissino poteva considerarsi il primo componimento di tal genere scritto e recitato in volgare:

delle orationi volgari non ho potuto haverne di più antiche di quella del Trissino, perciòché innanzi a lui si usavano latine, et io crederò ch'egli fosse il primo che le recitasse in volgare, perciòché la lingua era allhora per opera del Bembo uscita dalle tenebre.³⁰⁵

³⁰¹ Cfr. M. L. DOGLIO, *La letteratura ufficiale e l'oratoria celebrativa*, in *Storia della Cultura Veneta*, Vol. 4, Tomo I, *Il Seicento*, a cura di Arnaldi, Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 163-187.

³⁰² Una sterminata serie di tali orazioni è ricostruita in E.A. CICOGLIA, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, Merlo, 1847, pp. 319-349.

³⁰³ F. SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia nella loro creatione da gli ambasciatori di diverse città*, Libro I, Venetiis, apud Franciscum Sansovinum, 1562. Sulla figura e la prolifica produzione letteraria di Francesco Sansovino si veda E. BONORA, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994.

³⁰⁴ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venezia*, c. 1r-9v.

³⁰⁵ Introduzione «ai lettori», ivi, c. n.n.

Oltre a rispondere a un più generale intento di nobilitazione della retorica volgare,³⁰⁶ la scelta di aprire l'antologia proprio con l'orazione del Trissino consentiva a Sansovino di fornire sin da subito al lettore una generale, ma oltremodo efficace, definizione della natura, delle funzioni e soprattutto delle implicazioni dell'atto di presentare congratulazioni al nuovo doge:

Bella et onorevole consuetudine è questa, Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria, che dopo la creatione di ciascun duce tutte le città soggette a questo felicissimo Stato mandano i loro ambasciadori a Sua Serenità. Il che, oltre che segno di ubidientia e di amore, è ancora assai buona occasione di farsi grate e di raccomandare se stesse con questo mezzo al Principe nuovo. La quale consuetudine, volendo hora la vostra fedelissima città di Vicenza essequire, mi ha insieme con questi miei honorati colleghi eletto e mandato a Vostra Serenità; et appresso mi ha dato carico di fare la oratione.³⁰⁷

Già nel 1523 Trissino si riferiva all'uso di encomiare il nuovo Principe come a una pratica consolidata, propria di tutte le città del Dominio. La provenienza delle orazioni edite da Sansovino – nonché di quelle riportate nel vastissimo repertorio bibliografico proposto da Emmanuele Antonio Cicogna –³⁰⁸ permette di definire meglio il concetto di *città* utilizzato dal Trissino. A lodare il Principe non erano solamente città nel pieno senso del termine, centri del calibro, ad esempio, di Vicenza, Padova o Brescia ma anche capoluoghi minori come Chioggia,³⁰⁹ Cavarzere³¹⁰ o come la già nominata Lendinara:

³⁰⁶ Solo un anno prima erano stati dati alle stampe i due volumi di ID., *Delle orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri*, in Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561. Ma si veda anche ID., *L'arte oratoria secondo i modi della lingua volgare*, in Vinegia, per Giouanni dal Griffo et fratelli, 1546. In particolare, attraverso l'antologia di orazioni tributate in occasione dell'elezione ducale, Sansovino intendeva contribuire alla formalizzazione di un canone per quello che egli considerava un vero e proprio sottogenere retorico, dotato di dignità propria. Dichiarato intento dell'antologia, impresso sin dal suo frontespizio era quello di mostrare «con grandissimo utile de' lettori [...] la forza dell'eloquenza di molti huomini illustri in una materia sola» (ID., *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia* cit., frontespizio dell'opera). Interessanti interrogativi sul tema del dibattito veneziano sulla lingua volgare ad inizio '600 sono stati proposti da M. INFELISE, *La Crusca a Venezia. Solo tipografia?* in «*Il vocabolario degli Accademici della Crusca*» (1612) e la storia della lessicografia italiana. *Atti del X Convegno ASLI (Padova-Venezia 2012)*, a cura di L. Tomasin, Firenze, Cesati, 2013, pp. 65-72.

³⁰⁷ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia* cit., c. 1r-4r.

³⁰⁸ CICOGNA, *Saggio di bibliografia veneziana* cit., pp. 319-349.

³⁰⁹ CICOGNA, *Saggio di bibliografia veneziana* cit., c. 66r-68v.

³¹⁰ Ivi, c. 61v-62v.

Lendinara, Serenissimo Prencipe, quantunque picciola terra sia, non cede punto a quale si sia grande ampia et ricca città in fede et divotione verso Vostra Serenità et verso questa non mai a pieno lodata Republica. Il dolersi ne i danni et il rallegrarsi negli honori del Principe sono due segni di fede et divotione, tra gli altri divoti et fedeli i più veri, i più certi et i principali.³¹¹

Adusi a congratularsi con il doge, a lodare il buon governo veneziano e a promettere fedeltà alla Repubblica erano dunque quegli stessi soggetti politici e territoriali chiamati in causa dalla lettera inviata dal governo veneto il 20 aprile 1606.

Aprire l'antologia con l'orazione di Gian Giorgio Trissino consentiva inoltre a Sansovino di dar conto sin da subito delle modalità di redazione e consegna degli encomi al nuovo doge, nonché degli apparati istituzionali coinvolti nella cerimonia: ricevuta la notizia dell'elezione ducale, il consiglio della comunità suddita procedeva con l'elezione di appositi ambasciatori, incaricati di preparare un'orazione da recitare di fronte al doge, il quale l'avrebbe ascoltata assiso nella Serenissima Signoria (o per essere più precisi nel Pien Collegio).³¹² Il corpo centrale dell'orazione vicentina presentava un compendio dei *tòpoi* encomiastici presenti nelle diverse orazioni raccolte nell'antologia sansoviniana: le lodi del doge passavano da un *excursus* sulla sua carriera politica e sui fasti della sua stirpe, alla lode del suo sembiante – umana immagine di divina saggezza, gravità e giustizia – nonché alla celebrazione del buon governo veneziano, nonché della singolarità architettonica e politica della città di Venezia.³¹³

L'*exordium* del Trissino aveva tuttavia il merito di andare oltre gli aspetti formali dell'encomio per mettere a nudo le finalità ultime della pratica gratulatoria: per le comunità suddite l'orazione costituiva il pretesto per aprire i margini di un dialogo diretto e personale con il Principe, il mezzo per esibire di fronte ai suoi occhi «ubidienza» e «amore», per conquistare quella benevolenza e quella gratitudine necessarie per raccomandarsi alla sua protezione. In ultima analisi, si trattava delle

³¹¹ Ivi, c. 74r-76v; c. 74v, orazione di Orazio Toscanelli per Lendinara al doge Girolamo Priuli (1559). L'antologia sansoviniana accoglieva anche l'orazione dell'ambasciatore lendinarese Bartolomeo Malmignatti recitata in occasione dell'elezione ducale di Francesco Venier, avvenuta nel 1544 (ivi, c. 51r-56v).

³¹² Per una più precisa definizione delle competenze delle due magistrature si veda *infra* paragrafo 2.1.

³¹³ Sugli stilemi dell'oratoria celebrativa veneziana cfr DOGLIO, *La letteratura ufficiale e l'oratoria celebrativa* cit., pp. 170-171.

medesime finalità perseguite dagli oratori incaricati di rispondere alla lettera del 20 aprile 1606.

Momenti dal forte carattere rituale, l'invio dell'ambasceria suddita, la sua accoglienza in Pien Collegio, l'orazione gratulatoria, l'inchino fisico e metaforico tributato al doge rispondevano all'esigenza di ristabilire quel contatto tra sovrano e suddito idealmente interrotto dalla dipartita del Principe, a placare quel senso di aleatorietà e incertezza proprio dell'interregno, a ristabilire quindi il *naturale* ordine sociale:

Per noi adunque Eccellentissimo Principe la devotissima nostra città di Rovigo alla Sublimità Vostra riverentemente s'inchina e dona: come serva a signore e come figlia ad amorevolissimo padre, col quale quanto più può co'l core aperto, con gli spiriti ardenti, con vivo animo si rallegra.³¹⁴

Attraverso le congratulazioni i sudditi davano quindi un segno di «ubidienza», mostrando di riconoscere nella figura del nuovo Principe la sovranità esercitata dalla Repubblica sulla loro comunità, ma anche un segno di «amore», mostrando di accettarla con gratitudine. Esplicita in tal senso l'orazione di Lendinara recitata da Orazio Toscanelli in onore al doge Girolamo Priuli (1559):

Fu veramente santissimo ordine quello che istituirono gli antichi di rallegrarsi nelle novelle creationi de Prencipi et di mandar loro oratori a questo fine, ma molto più delle città et castella soggette ad essi Prencipi novellamente creati, perché a questo modo i sudditi si conservano et accrescono l'amor del suo Prencipe, perché è honesto che i servi riconoscano il suo signore et s'allegriano del suo bene et honore [...]. A queste cose considerando, la magnifica comunità di Lendinara ha eletto noi, ci ha mandati in nome sin a riconoscere Vostra Celsitudine per suo signore et ad allegrarci con esso lei di questa sua eccellentissima esaltatione.³¹⁵

³¹⁴ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., cc. 48r-50v, c.49v, orazione dell'ambasciatore di Rovigo Giovan Domenico Roncale per l'elezione ducale di Francesco Venier (1544).

³¹⁵ Ivi, c. 74r-76v, c. 74v

L'*allegrezza* della comunità suddita derivava in primo luogo dalla dichiarata consapevolezza che dalle (sempre) ottime qualità del nuovo Principe sarebbe derivato un ottimo governo e di come dall'ottimo suo governo sarebbero venuti a dipendere il benessere e la prosperità dei sudditi. Si vedano le parole tributate da Michele Ben, ambasciatore dalla comunità di Crema al doge Marcantonio Trevisan (1553):

Non contenta la patria nostra di Crema del secreto testimonio della sua volontà, ardentissima sempre a desiderare et provocare la grandezza et esaltatione di questo Illustrissimo Dominio (dalla conservatione del quale dipende la salute et felicità sua), ha voluto con la viva voce de suoi ambasciatori aprire et manifestare quanto si rallegri del ben locato officio nella Vostra Serenità.³¹⁶

La lode del doge diveniva in questo modo occasione per celebrare il mito del buon governo veneziano e della paternità del Principe. In tal senso, risultano ancora una volta particolarmente evocative le parole recitate da Bartolomeo Malmignatti, oratore inviato da Lendinara per congratularsi con il doge Francesco Venier (1544):

Deh, siaci lecito hoggi (non per adulare, né acquistar gratia con Vostra Sublimità ma per consolatione nostra) considerare alquanto la felicità della nostra suggestione a sì giusti signori, signori et patroni di ragione et di nostra volontà, ma per gli effetti et portamenti loro amorevolissimi padri, li quali continuamente vigilate in defendere la nostra quiete dalli nimici con le vostre fatiche et in conservare il nostro riposo dalle guerre con vostro travaglio, facendoci gustare questo sommo bene et inestimabil commodo della pace con mediocri et honestissimi tributi, et dir possiamo con maggior beneficio et minori angarie di qualunque altro suddito. Imperò che mai c'imponete gravezze per ampliare li confini del Stato vostro, mai per vendicarvi del nimico, mai per accumulare tesoro, mai finalmente per satiare alcun vostro appetito, ma solo per difesa della nostra roba, della nostra vita, del nostro honore et della nostra propria libertade.³¹⁷

Si è già avuto modo di far notare come il 20 aprile 1606 il governo veneto avrebbe fatto ricorso alla medesima immagine, alla medesima costruzione di un'identità di

³¹⁶ Ivi, cc. 36v-38v, c. 36v.

³¹⁷ Ivi, cc. 51r-56v, cc. 52v.

interessi tra governanti e governati per difendere le bontà delle proprie politiche anticuriali, varate – a suo dire – proprio per «conservare li beni, le vite et l'honore di essi sudditi»: ³¹⁸ nell'eccezionalità dell'Interdetto, in un momento di straordinaria delegittimazione del potere sovrano, di fronte al vuoto di potere determinato dall'imminente scomunica, governanti e governati scelsero di replicare modelli celebrativi riconosciuti e consolidati, di ricorrere a forme e formule della comunicazione politica specificatamente preposte al riconoscimento e alla legittimazione del vincolo di fedeltà e tutela che legava la Dominante al suo Dominio.

In tal senso risulta oltremodo significativo notare come l'esplicito rimando al patto di dedizione, ricorrente nelle orazioni di risposta alla lettera del 20 aprile 1606, costituisca una costante delle congratulazioni per l'elezione ducale. Idealmente, l'ambasciatore suddito si presentava infatti ai piedi del doge per ribadire la validità del patto di sudditanza contratto da Venezia dai suoi avi, per ricordare come la sua comunità avesse sempre ottemperato ai suoi termini e per mostrare la sua gioiosa disponibilità a rinnovarlo. Si vedano, a puro titolo esemplificativo, alcuni passi dell'orazione del friulano Cornelio Frangipane in onore di Francesco Donà (1545):

voi [veneziani] siete amati: [...] a voi i popoli per volontà si [danno], sì come già cento ventisei anni fece la mia patria, la quale volontariamente, anzi sforzata da la bontà, da la clementia, da la fede, da la giustizia vostra venne sotto al felice governo di questo inclito Dominio.³¹⁹

In tanto la mia patria abbassando gli alti colli et arrestando i correnti fiumi, tutta humile et riverente si inchina et si dona ubidente ancella de la vostra Serenità, et noi tutti lieti ci offeriamo perpetui et fideli servitori et vassalli de la vostra maestà, et io dedico et consacro la lingua et la voce et lo spirito al grande et honorato nome de la vostra Sublimità.³²⁰

Momento rituale, le congratulazioni al doge segnavano il perpetrarsi dell'ordine politico stabilito con la conquista veneziana. Nel 1553 come sacerdoti, gli anonimi

³¹⁸ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, reg. 15, c. 19r.

³¹⁹ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., c. 7r.

³²⁰ *Ivi*, c. 9v.

ambasciatori di Pirano si presentarono al doge Marcantonio Trevisan, per offrire la loro città a titolo di «novo holocausto»:

Gli avoli nostri già dugento settant'anni, [...] con quella maggior ferventia di cuore, con quella più affettuosa volontà che cader possa in petti humani, dal libero in che si trovavano del stato loro si gettarono nel dolce de la suggettione, nel tranquillo de la protettione, nel forte et sicuro de la difensione del potente braccio di lei che nel gratioso del suo grembo benignamente gli raccolse [...]. Onde desiderosi noi (sua degna prole) di conservare et perpetuar così antico et prezioso thesoro ne la vostra più tarda posterità, ci è paruto et opportuna et convenevole occasione in questa dignissima et amplissima assunzione di Vostra Serenità al meritato et ottimamente collocato supremo grado del principato, presentarci al sublime throno della sua venerabile et augusta presentia per due effetti: l'uno, accioché sodisfacendo noi ad un tratto et al predetto ardentissimo et vivace desiderio de cuori nostri et a quel debito che si conviene a veri sudditi et vassalli, gli havessimo ad offerire in novo holocausto la candida vittima de la detta antica, paterna, hereditaria, inviolata, costante et perpetua fede, con gli odorati incensi delle nostre inclinatissime menti et affettuose volontà verso di lei.³²¹

Nella *conclusio* della già citata orazione del lendinarese Bartolomeo Malmignatti, compariva invece quella offerta di sangue, averi, vite e figlioli, quella formula rituale così frequentemente riportata dai rettori nel dar conto delle reazioni delle comunità alla notizia delle tensioni in atto con il pontefice:

Ma quanto potemo fare hoggi, humanissimo Prencipe, benignissima Signoria, a sodisfattione di quella sua fedelissima terra di Lendenara, sarà pigliando la sustanza e conclusione delle mandati suoi, dopo le debite congratulationi, riverentemente dirle che tutti quelli sviscerati sudditi suoi in confirmatione di quell'antico giuramento di fedeltà che porsero li loro maggiori con le mani et molto più con l'animo, consacrano a vostra Sublimità et a questa santissima Republica la roba, li figliuoli et la vita propria, sicuri di non poter fare più grato sacrificio all'altissimo Iddio quando saria spargere il proprio sangue per beneficio di questo christianissimo et giustissimo Dominio. Il quale tante volte

³²¹ Ivi, cc. 39r-v.

l'ha sparso per la sua santa fede et per la difesa et salute di noi suoi sudditi, li quali piaccia a sua divina Maestà (come affettuosamente la supplichiamo) mantenere insieme con la nostra posterità in perpetuo sotto la felicissima sua ombra, et in sua buona gratia, dalla quale, humilmente raccomandandoci, pigliamo buona licenza.³²²

L'oratore mostrava così di riconoscere tutti gli obblighi assunti dalla sua comunità al momento della dedizione, ma al contempo quella stessa esibizione di sottomissione richiamava il Principe al suo dovere tutorio: pratica già evidenziata nelle risposte alla lettera del 20 aprile 1606, l'idilliaca rappresentazione del rapporto di sudditanza celava e rendeva accettabile un messaggio politico dalle forti implicazioni. Nel 1606, i rappresentanti di Feltre si congedarono da Leonardo Donà «raccomandandogli gli ordini, i statuti, i privilegi» della loro comunità:

quelli ordini, quei statuti, quei privilegi con li quali per somma nostra felicità siam volontariamente dati sotto la protezione di questa Republica Serenissima, sotto della quale con questi e siam vivuti per il passato e viviamo hoggidi felicissimamente; et a Vostra Serenità offeriamo ogni haver nostro e publico e privato: offeriamo le vite nostre proprie, quelle de proprii figliuoli, desiderosissimi, imitando i vestigi de nostri maggiori, di spendere le facultà nostre tutte e'l sangue stesso in servizio di questa Republica Serenissima.³²³

L'antologia sansoviniana dimostra come, presentandosi al nuovo Principe, anche comunità minori come l'istriana Pirano non mancassero quindi di ribadire la volontarietà della loro dedizione, il fatto di essere entrati nel Dominio per libera scelta e non per diritto di conquista:

vinti non da altre armi che da la giustitia, da la equità, da la clementia che rendeva come di continuo ha reso et rende illustre anzi meravigliosa al mondo questa santissima et da le mani d'Iddio veramente fondata Republica, con quella maggior prontezza d'animo, [...] facendo loro di sé et di noi sua futura

³²² Ivi, cc. 56v-57r.

³²³ P. GESLINO, *Oratione di Pietro Geslino Iure Consulto Ambasciatore per la Città di Feltre per la Creatione del Serenissimo Leonardo Donato Principe di Venetia*, in Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606.

prosperità, spontanea deditione, volontario dono, fedele et inviolabile omaggio al sacro et eterno de la sua perpetuità.³²⁴

Allo stesso modo, nel 1554 Vicenza, per bocca di Girolamo Ferramosca, non mancò di far valere di fronte al doge Francesco Venier il peso della sua primogenitura, l'aver indicato alle altre città della Terraferma veneta la via della placida sottomissione:

Ma tempo è ormai Serenissimo et Illustrissimo Principe ch'io faccia fine e preghi humilmente Vostra Sublimità a voler continuare nel beneficio et giovamento de la primogenita vostra figliuola città di Vicenza, per quella vostra antica pietà che sempre le havete dimostrata et per quel suo memorabile essemplio di fede quando ella già cento cinquant'anni nel grembo di questo vostro amplissimo dominio ricorrendo volontariamente, dimostrò a molti altri popoli la strada di ridursi parimenti nel sicuro porto della loro vera salute.³²⁵

Ma si veda anche l'orazione recitata solo l'anno prima da un'altro vicentino, Pietro Godi, in onore del doge Marcantonio Trevisan:

Quella viva fede, quel vero amore che già dimostrò la città di Vicenza quando volontariamente si diede sotto la protezione di questo Santissimo Dominio, continuando di una in altra etade quasi hereditario bene, costringe et vole ch'ella di ogni adversità et accidente men prospero di questa inclita Republica s'attrista e doglia, et per lo contrario si consoli et si ralleghi d'ogni suo lieto e felice successo.³²⁶

All'oratore spettava il compito di dar fedelmente testimonianza di quei sentimenti, del sincero coinvolgimento della comunità suddita per i travagli o per le gioie della Repubblica. Per gli oratori di Pirano, compito dichiarato dell'ambasciatore era quello

³²⁴ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., c. 39r.

³²⁵ Ivi, c. 44v.

³²⁶ Ivi, c. 26r.

di portare a Venezia una fedele testimonianza dei festeggiamenti ³²⁷ e dell'incontenibile gioia provata dai suoi concittadini per la sua elezione:

L'altra veramente cagion del comparir, nostro Principe Serenissimo, fu accioché con lo strumento delle lingue et vive voci nostre, verace testimonio de cuori nostri, gli potessimo far manifesta quella immensa allegrezza che senza termine di tempo o misura di qualità si diffuse per gli penetrali de nostri petti, tosto che s'udì il gran tuono della grata et aspettata voce della sua già preveduta, et proferata creatione.³²⁸

Rappresentata sempre come univoca e compatta, nelle orazioni gratulatorie la gioia della comunità trovava la sua più sincera e credibile manifestazione nell'ovazione, nel festante saluto tributato al doge dell'intera popolazione, i cui echi l'ambasciatore si prodigava di far giungere sino a Venezia: secondo Bartolomeo Malmignatti a Lendinara «ogni persona, d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni condizione mostrò segno d'infinita allegrezza. Il fiume, le piazze, tutti i luoghi pubblici et privati a un tratto risonarono dell'altissimo nome» del nuovo Principe.³²⁹ Per Grisonio, ambasciatore inviato da Capodistria al doge Francesco Donà (1545), valeva invece il motto “vox populi, vox dei”:

Intesa, Serenissimo Principe, la desiderata nuova di un tanto dono che ha donato la bontà di Dio all'età nostra et specialmente a sudditi di questo stato ponendo in tanta maestà sì raro capo, la fedelissima vostra città di Capodistria con suoni, fuochi, artiglierie, vive voci, feste, solennità et tutti gli altri da lei possibili modi ha dimostrato absente quella tanta allegrezza, che radicata nel

³²⁷ Alla festa veneziana per l'elezione ducale, oggetto di tanta attenzione storiografica (cfr. M. CASINI, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996), corrispondevano nelle città suddite analoghe – ma meno studiate – manifestazioni di giubilo, delle quali danno puntualmente conto le orazioni raccolte da Sansovino a cominciare proprio da quella di apertura, opera di Gian Giorgio Trissino: «Ne credo che senza ispirazione divina in tutte le città soggette a questo Illustrissimo Stato, e più nella nostra, siano state le case, le chiese, le strade, e le piazze tutte piene di persone allegre, e per tale elettione festevoli, e gioconde; perciò che ogn'uno divinanava, che questo santissimo Principe dovesse essere compositore della quiete loro, ristoratore de i danni, e fondatore della salute d'Italia» (SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., c. 4v). Si vada inoltre la già citata orazione di Bartolomeo Malmignatti: «Quanta allegrezza abbia mostrata Lendinara di questa sua eccelsa dignità, lingua humana non potrebbe isprimerla, perché ella é state et tuttavia continua, inestimabile, mirabile. Subito che in Lendinara s'udì novelle della sua creatione, furono accesi a un tratto mille fuochi, et con suono di campane, et di voci, che ferivano le stelle, si sentì un giubilo a niuno altro secondo» (ivi, c. 74v).

³²⁸ Ivi, c. 39v.

³²⁹ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., c. 74r-v.

cuore per tutte le sue parti si diffonde. Le restava questo debito di venire presentialmente a piedi della Sublimità Vostra a mostrarsi et rallegrarsi [...]. Maravigliosa cosa, non in questa città solo, ma per tutto s'udiva un conce[r]to de popoli messi in voce da quella sì soave e potente harmonia di tante virtù, che risonava sempre Donato Donato. Et pur (come si dice) la voce del popolo è ella voce di Dio, che tanta felicità a dito ci mostrava.³³⁰

Inviando un suo rappresentante a Venezia, la comunità suddita si proponeva di colmare la distanza fisica, prima ancora che sociale, che la separava dal Principe: l'ambasciatore si faceva voce della comunità intera, ma soprattutto suo volto e sua personificazione.³³¹ Nel suo viso e nelle sue movenze il Principe avrebbe potuto riconoscere i reali sentimenti della comunità suddita: la stereotipata ammissione dell'inadeguatezza della sola parola al fine di testimoniare la devozione verso Venezia, l'incapacità di tradurre verbalmente sentimenti esprimibili solo a gesti giustificavano la necessità e l'esistenza stessa dell'ambasceria. Nell'opinione dei sudditi un'efficace comunicazione tra governanti e governati non poteva prescindere da un fisico e diretto incontro con il Principe. Si veda quanto detto da Cornelio Frangipane ai piedi del doge Francesco Donà (1545):

Et però noi, da vera interna letitia sospinti, siam venuti a rallegrarci con voi altissimo signore et a dimostrare ne'l volto, ne le parole et ne gesti la incredibile allegrezza che sentiamo de la vostra maggioranza.³³²

³³⁰ Ivi, c. 10r, orazione di Francesco Grisonio, ambasciatore di Capodistria in onore dell'elezione ducale di Francesco Donà (1545).

³³¹ Secondo Pietro Godi, l'invio dell'ambasceria sopperiva all'impossibilità di trasferire l'intera città di Vicenza ai piedi di Sua Serenità: «Hora udita la creatione di Vostra Serenità, Serenissimo Principe, parendole già di haver racquistato quello che havea perduto, tutta lieta et consolata ci ha mandati a piedi di Vostra Serenità per manifestarle l'infinito piacere che ha ricevuto di tanta et così degna elettione, il quale è stato tale che partendosi noi, pareva per mia fede che li muri, le case di quella città si commovessero sin da gli fondamenti, et quasi dimostrassero un desiderio di venir con noi a questo lietissimo et gratissimo officio di congratulatione [...]» (ivi, c.26r). Analogo concetto espresso anche da Giovan Domenico Roncale, ambasciatore di Rovigo, nel 1554: «Onde considerando ella, quai e quanti benefici da sì degno Principe e da così felice Republica le sian per provenire, è di strema allegrezza in modo ripiena che non contenta de i voti, de i sacrificii e de i dolci concetti da pietosissime voci formati ne monasteri, nelle case e nelle piazze, che percotendo l'aria devotissime orationi al gran motor de cieli, ringratiandolo hanno offerte, né bastandole i gridi de fanciulli, la voce del popolo, gli infiniti suoni, strepiti, fuochi feste et solennità pubbliche da lei in ciascun luoco fatte, è stata sforzata, per isfogare in parte la incredibile sovrabondanza del cor suo (non potendo come desiava, tutta insieme essa venire) a mandar in sua vece a piedi della sublimità vostra noi [...]» (ivi, c. 48v).

³³² Si vedano anche le parole spese dagli ambasciatori non di una comunità, bensì dello Studio di Padova per l'elezione di : «Gli oratori de la qual città [Padova] si come sono venuti in questo luogo ornatissimi e pieni di quella gravità che è veramente degna di loro, così con grandissima allegrezza e

Ricorrente in tutte le orazioni, l'artificio della reticenza – l'ammissione di non possedere la perizia retorica adeguata a esibire una tale allegrezza – costituiva il pretesto per suggerire al doge di spostare la propria attenzione dalla parola agli aspetti non verbali della comunicazione. Come per Giovanni Bonifacio, anche per gli ambasciatori di Rovigo, così come per quelli di Capodistria, la vista rimaneva il senso più adatto a scrutare l'animo umano:

Siamo sicuri che la cortesia vostra non si fermerà nelle poche e deboli parole che dalla soverchia letitia et affettione ci sarà concesso mandar fuori, ma passando più adentro con l'occhio giudiciosissimo del suo ingegno, penetrerà nel cuore di quella sua affettionata città e di quella appagarsi, perché ivi troverà apto, manifesto e vivamente scolpito il devoto animo già molti secoli verso questo glorioso imperio fermo tenuto.³³³

Ma se a noi avviene quello che a ciascuno oppresso da soverchia letitia avenir suole, cioè che per la troppa affettione, svanita la mente vaghi ogni spirto, resti impedita la lingua et finalmente ogni virtù del giubilante (massimamente a tanta presentia et in tanta impresa) quasi manchi, non sia già chi ciò con ragion riprender possa, Vostra Serenità perdonando giustamente alla ufficiosa e legittima impotentia nostra, si degherà per sua bontà da gli aspetti nostri, dalle dimostrazioni fatte, dalla tanta fede et riverentia singolare che già secoli a questo santo imperio portiamo, dalli meriti suoi et da gli oblihi nostri considerato il rimanente, passar più adentro con l'occhio del suo giudiciosissimo intelletto e penetrar al cuore della sua carissima città; et ivi fermarsi e di esso pagarsi sicurissimo pegno d'ogni gratitudine, obligatione et consolatione di quella, la qual hora per noi riverentemente se le appresenta et inchina, come serve a signore, come membro a capo, come figliuola a padre.³³⁴

pari eloquenza si sono ingegnati d'esprimer quel contento che ancor noi desideriamo qual egli è nei [n]ostri seni e nel petto di tutto il nostro Studio mostrar al cospetto de la sublimità vostra, tenendo per fermo che vostra Serenità penetrando con l'occhi del suo pietoso intelletto ne i nostri cuori, conoscerà apertamente da le scintille del nostro desiderio, quanto sia ardente la volontà, che noi habbiamo di rallegrarci seco de la sua nova felicitad» (ivi, c. 22r, orazione di Bernardino Tomitano al doge Marcantonio Trevisan).

³³³ SANSOVINO, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia*, cit., c. 48v, orazione dell'ambasciatore di Rovigo Giovan Domenico Roncale al doge Francesco Venier (1554).

³³⁴ Ivi, c. 10r.

Lo stesso artificio retorico, la stessa sfiducia verso le capacità espressive della parola vennero addotte dalle comunità di Terraferma all'indomani della lettera del 20 aprile 1606 per ottenere udienza presso il Principe. Tra le molte preoccupazioni che assillarono il governo veneto nelle settimane precedenti alla fulminazione dell'interdetto vi fu anche quella di gestire il flusso di sudditi che, sollecitati, si presentarono a Palazzo Ducale per mostrare al Principe la loro fedeltà a Venezia.

1.11 Da Venezia a Roma

Morto il doge Marino Grimani nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 1605, il successivo 10 gennaio Leonardo Donà venne eletto suo successore.³³⁵ Ricevuta la notizia, le comunità suddite si affrettarono a ottemperare al «debito [...] di mandar [...] oratori a piedi del Serenissimo nostro Principe a rallegrarsi della sua assonzione al principato et a renderli la debita obediencia et fedeltà come è stato solito nelle creazioni de principi passati».³³⁶ Tra il 14 e il 19 gennaio i consigli di Verona, Padova e Vicenza – città principali del Dominio al di qua del Mincio – procedettero all'elezione di due ambasciatori conferendo a uno di essi l'incarico di preparare la debita orazione gratulatoria.³³⁷ L'effettiva udienza in Pien Collegio sarebbe avvenuta solo a mesi di distanza, il tempo necessario per la redazione dell'orazione e l'allestimento del cerimoniale di ingresso dell'ambasceria suddita.³³⁸ Mesi nei quali, come sappiamo, anche a causa dell'elezione di Leonardo Donà, le già latenti tensioni tra Venezia e la Santa Sede avrebbero subito una brusca accelerazione: l'elevazione sul trono ducale della punta di diamante del patriziato anticuriale faceva il pari con

³³⁵ Cfr. G. GULLINO, *Grimani, Marino*, in *DBI*, Vol. 59, 2003, pp. 646-653 e G. COZZI, *Donà, Leonardo*, in *DBI*, Vol. 40, 1991, pp. 757-771.

³³⁶ A puro titolo esemplificativo è stato riportato uno stralcio della commissione data dal Consiglio della comunità di Padova ai propri ambasciatori (*ASPD, ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, cc. 5^v-6^r, alla data 19.01.1606).

³³⁷ *Ibidem*, *ASVR, AAC, Atti*, reg. 100, cc. 77^v-78^r, alla data 15.01.1606; *BCBVI, AT*, b. 867, c. 67^v, alla data 14.01.1606.

³³⁸ Così scrisse ai deputati vicentini il nunzio Strozzi Cicogna: «Ho inteso la creatione de molto Illustri ambasciatori con mio molto contento, et s'io lo sapevo heri sera lo dicevo al Serenissimo, il quale mi disse in questo proposito, che quando saranno mandati li vederà tanto volentieri quanto ogn'altra ambasceria ma però che vengano con suo commodo» (ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 16.01.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati). Sul tema della dimensione cerimoniale della presentazione delle congratulazioni al doge si veda *infra*, paragrafo 2.7.

quella, precedente di soli pochi mesi, di Camillo Borghese, un intransigente difensore della libertà ecclesiastica, al soglio pontificio.³³⁹ Già negli ultimi giorni di Marino Grimani, Paolo V aveva minacciato la fulminazione della scomunica e dell'interdetto, concretizzata poi il 17 aprile 1606 con la pubblicazione del monitorio.³⁴⁰ Quello stesso giorno, nella sala del Pien Collegio, l'ambasceria vicentina si apprestava a lodare il nuovo doge «secondo la [sua] buona et antiqua consuetudine et devotione».³⁴¹ Nello stesso giorno in cui il papa tentava, attraverso la sanzione spirituale, di sciogliere il vincolo esistente tra governanti e governati, Leonardo Donà e il Pien Collegio poterono dunque ascoltare queste parole:

Voi Prencipe invitto [...] sete stato assunto alla più alta, più eccelsa et più sublime dignità che da humano pensiero si possa capire. Percioché la natura, che tutte le cose anco alle humane inferiori regge et governa, ha nelle menti de gli huomini impresso non esser possibile il mantenere questa gran mole dell'universo se non fosse introdotto il comandare et l'ubidire. Così il meno perfetto conosce naturalmente dovere ad altri sottoporsi, così naturalmente desidera che il più perfetto di tutti sia quello che, dal suo valore a grado eminentissimo assunto, lo regga et governi. In tal maniera che sopra gli humani pensieri, grande et eccelsa convien che sia quella dignità che illustri et adorni quello che per voler de tutti stimato sia il più perfetto e'l più degno. Et grande veramente perché da i termini dell'humanità separata pare che habbia del divino. Percioché il dar legge alle genti et sopra di quelle havere potestà di vita et di morte, il mover co'l cenno solo e le città e le province e i regni, l'havere ad una sola voce ubbidiente la terra e'l mare, sono opere così grandi che non pure

³³⁹ Cfr. V. REINHARDT, *Paolo V*, in *Enciclopedia dei Papi*, Vol. III, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 277-292.

³⁴⁰ Il 10 dicembre 1605 Paolo V licenziò due brevi nei quali ingiungeva alla Repubblica il ritiro sia delle leggi che sottoponevano all'autorizzazione del Senato la costruzione di nuove chiese e le vendite al clero, sia la consegna degli ecclesiastici Brandolino e Saraceno, processati dal Consiglio dei Dieci. A causa della dilazione nella consegna dei brevi, nonché della morte del doge Marino Grimani, i brevi sarebbero stati letti in Pien Collegio solo a seguito dell'elezione dogale di Leonardo Donà. Su questi aspetti si veda quanto scritto da Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 181-182.

³⁴¹ Datazione dedotta dal carteggio tra i deputati della comunità di Vicenza e le rappresentanze cittadine inviate a Venezia (BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606). Il passo citato è tratto invece dalla parte vicentina per l'elezione dei due ambasciatori incaricati delle congratulazioni (BCBVI, *AT*, b. 867, c. 67v).

a quel solo che sia fra gl'huomini il più degno si convengono, ma a quello che dalla virtù inalzato sia sopra i termini di tutte le cose humane.³⁴²

L'orazione vicentina, pronunciata dall'illustre giureconsulto Ettore Ferramosca,³⁴³ si muoveva sugli stessi scottanti temi sollevati dal monitorio e destinati da lì a tre giorni ad essere ripresi in tono apologetico nella lettera inviata dal Senato alle comunità di Terraferma: da un lato quindi la naturalità della sudditanza e l'indiscutibilità delle gerarchie sociali costituite, dall'altro l'utilità e la convenienza della sottomissione a Venezia. Una pacifica accettazione della sovranità veneziana, simboleggiata più che incarnata nell'istituzione ducale, era e rimaneva per il suddito la migliore garanzia per il proprio benessere. Vicenza ammetteva di conseguenza di derivare dal Principe ogni grazia e privilegio, doni che prometteva di ricambiare con fedeltà e devozione. Nondimeno, Ferramosca si diceva certo che, proprio in virtù di questi sentimenti, il nuovo Principe avrebbe perseverato nella sua azione tutoria, proteggendo le prerogative della sua *primogenita* e garantendole sempre maggiori onori e libertà. Il vincolo di fedeltà stretto al momento della dedizione, l'armonica reciprocità dello scambio tra devozione e buon governo, potevano dirsi rinnovate:

la vostra città di Vicenza, Prencipe Serenissimo, nella sua primiera et antiqua fedeltà, più che mai costante in tempo di tanto suo giubilo, non può alla Serenità Vostra più offerirsi di quello che si è offerita tanti anni sono, né può esser più sua di quello ch'è, e tanto devota vive a questa felicissima Republica che devotione maggiore in città suddita non può desiderarsi. Solo questo a suo nome diremo, rinovando l'antico voto de nostri maggiori, che mentre noi tutti et i nostri posterì haveremo nelle vene il sangue, e mentre che l'anima ci reggerà le membra, e dopo ancora viverà in noi verso la Serenità Vostra la fedeltà, la riverenza et la devotione, così parimente all'incontro viviamo sicuri che quella protezione di cui la Serenità Vostra in ogni tempo ci ha fatti degni continuerà di maniera per l'avenire et per difesa di noi et per coservatione delle gratie, honori et privilegi a noi concessi, quali ci sono più cari che la propria vita, che si avederemo essersi quella accresciuta nell'aumento delle sue grandezze. Nella

³⁴² E. FERRAMOSCA, *Oratione di Hettore Ferramosca, Dottore et Cavaliere dell'Eccell. Sen. Veneto, et ambasciatore della Città di Vicenza recitata al Serenissimo Prencipe di Venetia, il Sig. Lunardo Donato per congratulatione della sua electione al Prencipato*, in Venetia, appresso Roberto Meietti, 1606.

³⁴³ Su Ferramosca cfr. C. POVOLO, *Perversi genealogici. Storie di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*, Vicenza, 1990.

qual ferma speranza, mentre la città nostra li prega da Dio longhi anni et felici,
noi al suo eccelso et glorioso nome riverentemente si dedichiamo.³⁴⁴

Poveri e malvestiti, gli ambasciatori di Chioggia si presentarono invece in Pien Collegio il 4 aprile 1606 per offrire al doge Donà il «rossore» del loro volto.³⁴⁵ Tuttavia, a loro dire, non era quello un segno di vergogna, bensì «festoso colore», «offerta visibile» del sangue che si dicevano pronti a spargere per la Repubblica:

questo festoso colore del quale portiamo aspersi i volti nostri è quel solo sangue che ci resta ancora per servizio di Vostra Serenità, il quale dal core venuto alla superficie del corpo è in un'istesso tempo offerta visibile di quanto possiamo dare, et è solo ornamento, pompa, et livrea della nostra ambasceria.³⁴⁶

Il 9 aprile toccò invece agli ambasciatori di Capodistria, guidati da Nicolò Manzuoli, «offerire» a Sua Serenità, «che rapresenta Iddio in Terra [...], il sangue, i figliuoli et le vite di tutti quei devotissimi sudditi», ringraziare i membri del Pien Collegio «per l'elettione di sì raro capo» e benedire Dio per aver «preordinato» Donà «a questo supremo grado per bene de sudditi della Republica et della Christianità».³⁴⁷ Il 12 aprile fu invece l'oratore padovano Giovan Battista Selvatico a presentarsi in Pien Collegio:

Veniamo, Serenissimo et Gloriosissimo Principe, oratori mandati da Padova patria nostra a i piedi di Vostra Sublimità [...] per rendervi publico testimonio dell'incredibil allegrezza che havemo sentito tutti; sentiamo tuttavia per mai non perderne il sentimento per l'assuntione vostra a questo altissimo Seggio del Principato, promosso dalle vostre virtù et dai vostri meriti, favorito dal voler di Dio, dicchiarito et confermato dal retto giuditio di così honorati Senatori; per

³⁴⁴ FERRAMOSCA, *Oratione* cit.

³⁴⁵ «Et noi mandati da lei, tanto più volentieri venghiamo all'essecutione delle nostre commissioni quanto meno adorni possiamo con il petto scoperto et nudo mostrare a Vostra Serenità et alle Signorie Vostre Eccellentissime l'intimo del nostro cuore. Né sia per avventura alcuno che vedendoci aspersi di rossore al conspetto vostro presupponga che questo sia segno di vereconda compositione della povertà nostra, poiché veramente di tanto non si vergognamo noi» (S. MARANGONI, *Oratione della Città di Chioggia nella creatione del Serenissimo Principe D.D. Leonardo Donato fatta da D. Santo di Marangoni, Dottor, et Ambasciator di detta Città, l'anno 1606 li 4 Aprile*, in Venetia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606).

³⁴⁶ *Ibidem*.

³⁴⁷ N. MANZUOLI, *Oratione di Nicolò Manzuoli Dottore di Leggi, Ambasciatore Della Città di Capo d'Istria al Serenissimo Principe Leonardo Donato nella sua creatione*, in Venetia, appresso Roberto Meglietti, 1606.

offerirvi quell'antica et incontaminata fede molto ben nota a questa eccelsa Republica, per tante et si fatte operationi dai maggiori nostri verso di lei fatte et accettate gratamente di tempo in tempo dalli vostri predecessori.³⁴⁸

Profferte così sincere, disse Selvatico, da rendere superflua ogni parola: a Donà sarebbe bastato fissare «gli occhi suoi ne gli occhi» degli ambasciatori per penetrare il cuore dei padovani e comprendere il loro reale sentire. Le parole dell'orazione sarebbero solo servite a specificare il motivo di quelle «fiamme di allegrezza» baluginanti nello sguardo degli ambasciatori. La gioia padovana non doveva infatti considerarsi momentanea, «fondata solo nella novità popolare, che in un solo baleno sparisce», bensì radicata nei loro cuori e derivata da una più lucida considerazione dell'ottima forma del peculiare governo della Serenissima, garanzia di perseguimento del bene comune.³⁴⁹

Grazie alla solerzia dello scrittore vicentino Strozzi Cicogna, all'epoca rappresentante stabile della sua comunità – nunzio – presso Venezia,³⁵⁰ è possibile farsi un'idea delle reazioni del doge a simili encomi. Stando a quanto riferito da Cicogna ai deputati vicentini l'orazione di Ettore Ferramosca fu estremamente apprezzata:

Dopo l'orazione, il Serenissimo ha molto eloquentemente rispo con parole così affettuose che quasi le son cadute le lagrime da gl'occhi affermando che per proteger la nostra città sarà sempre pronto a spender et esponer, ancorché vecchio, la vita stessa, lodando di più la honorata compagnia di così bella et nobile gioventù, di quale ogn'uno ha stimato atto a governar ogni grand'essercito. Ha poi rimembrato la fedelissima divotione della Magnifica città verso la Republica venetiana quando che se ben sfasciata di mura non

³⁴⁸ G. B. SELVATICO, *Oratione del Molto Illustre Sig. Gio. Battista Salvatico Di legge Dottore, et Cavaliere, uno degl'Ambasciatori della Città di Padova, da lui recitata l'anno 1606 di XII d'Aprile nella creatione del Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia*, in Venetia, Stampata per Gio. Antonio Rampazetto, et ristampata per Roberto Meglietti, 1606.

³⁴⁹ SELVATICO, *Oratione del Molto Illustre Sig. Gio. Battista Salvatico Di legge Dottore*, cit.

³⁵⁰ In merito a Strozzi Cicogna si veda P. C. IOLY ZORATTINI, *Cicogna, Strozzi*, in *DBI*, Vol. 25, 1981, pp. 406-407 e ID., «*Il Palagio de gl'incanti*» di S. Cicogna, gentiluomo e teologo vicentino del Cinquecento, in *Studi Veneziani*, XI, 1969, pp. 365-398. Si vedano inoltre G. MANTESE, *Memorie storiche della Chiesa vicentina*, Vol. IV, Parte I, Tomo II, Vicenza, Accademia Olimpica, 1974, pp. 1012-16; G. FAGGIN, *Uno scrittore vicentino di stregonerie: Strozzi Cicogna*, in *Odeo Olimpico*, XIII-XIV(1978-79), pp. 29-47. Sulla sua attività come nunzio di Vicenza ritorneremo ampiamente nei capitoli successivi.

tantosto fù da nemici oppressa, che subito riprendendo forze si tornò immediate sotto l'ali di San Marco.³⁵¹

La risposta di Donà segnava il riconoscimento e l'apprezzamento di tutti i contenuti dell'orazione: per bocca del Principe, la Repubblica mostrava dunque di riconoscere i meriti guadagnati dai vicentini a due secoli dalla sua dedizione; soprattutto, per bocca del doge e nella sua persona, la Repubblica si dichiarava pronta ad assumere i suoi obblighi verso la comunità suddita, ad ottemperare al suo dovere di protezione e tutela. Parole che Strozzi Cicogna giudicò veritiere per aver assistito alla cerimonia, per averle *viste* pronunciare da un Leonardo Donà al limite della commozione. Il conte Odorico Capra, membro dell'ambasceria, confermò la ricostruzione fornita da Strozzi Cicogna:

Le ha risposo Sua Serenità con tanta tenerezza, parlando della nostra città con tanto amore che ci ha fatto rimanere consolatissimi. Ha voluto apresso che le andiamo vicini a farli reverenza et ci ha abbracciati con tanta benignità et con parole sì cortesi che bastano a sodisfare ogni nostra fatica. Ha fatto l'istesso a questi cavallieri che ci hanno accompagnati, dando a tutti somma sodisfazione con parole piene di benignità, non si lasiando di lodare sì bella gioventù atta come dicea a gran cosse.³⁵²

Nel momento della congratulazione, il doge e l'ambasciatore, la personificazione della Repubblica e quella della comunità suddita, si incontravano conferendo una dimensione fisica e quanto mai tangibile al dialogo tra governanti e governati. Il Principe e l'ambasciatore prestavano il loro corpo, il loro volto e la loro voce a entità astratte e altrimenti difficilmente percepibili come potevano essere lo Stato o la comunità.³⁵³ «Ma che dico io da Padova, patria nostra, oratori mandati?» chiese

³⁵¹ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁵² Ivi, 17.04.1606, lettera di Odorico Capra ai deputati di Vicenza.

³⁵³ Nubola ha messo il luce come l'identificazione dello Stato nella figura del Principe costituisse il presupposto necessario al funzionamento della *via supplicationis*. Conferendo alla macchina statale una dimensione concreta e tangibile, il Principe la rendeva supplicabile, atta ad ascoltare le esigenze e le richieste del suddito (NUBOLA, *Supplications between politics and justice*, cit., pp. 35-56). Interessante la proposta di una più corretta definizione delle molteplici accezioni e rappresentazioni del termine *comunità* formulata in C. POVOLO, *La piccola comunità e le sue consuetudini*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle università di Siena e di Sassari*, Vol. II, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 591-642.

Giovan Battista Selvatico invitando retoricamente il Principe a osservare meglio la delegazione padovana:

Eccola, invitissimo Prencipe, che [la comunità di Padova] senza alcuna distinzione di grado, di ordine, di stato, di età (direi di sesso ancora, quando la pudicitia femminile et la riverenza del luogo lo comportasse) tutta humile et riverente comparisce al cospetto vostro; s'allegra tanto con l'animo, quanto a niun'altra cede in fedeltà; s'allegra si fattamente con le parole nostre, quanto l'allegrezza sua è sopra ogni altra incredibile, et infinita; rallegrandosi finalmente con voi, non pure vi porge l'amor suo, ma gittata tutta humilmente a piedi vostri la riverenza et devotione isvisceratissima, et co'l mezo delle persone nostre riconosce la grandezza vostra; con la lingua mia v'offerisce la fede et ogni suo potere, se non per inalzare la gloria della Serenità Vostra (che a ciò fare non si vede bastante) almeno per dimostrare se sia possibile in qualche parte il grandissimo contento ch'ella sente di sì fatto honore.³⁵⁴

L'incontro tra il doge e l'ambasciatore suddito, il loro – è il caso di dirlo – abbraccio, segnava la convergenza e la reciproca validazione di immagini della sovranità e della sudditanza prodotte da governanti e da governati, da Venezia e dalla Terraferma, da culture giuridiche e politiche diverse, se non separate.³⁵⁵ Immagini dalla forte efficacia performativa, apparentemente in conflitto, ma di fatto cooperanti nel conferire senso all'entità statale di età moderna.

Le orazioni di congratulazione tenutesi prima del 20 aprile 1606 si limitarono a riprodurre i consueti canoni retorici, in quello che possiamo definire un rituale civico funzionale a superare la crisi determinata dalla morte del doge e a sancire il perpetrarsi del normale ordine sociale e politico sotto l'egida del suo successore. Ma cosa si poteva aspettare il Principe da quelle ancora a venire? Scrivendo alle comunità di Terraferma il governo veneto sollecitò le élite suddite alla produzione di straordinarie esibizioni di fedeltà che non avrebbero tardato a riversarsi su Venezia, ponendo al Principe il problema della loro gestione. Come si è già avuto modo di anticipare, l'invio di ambascerie suddite in Pien Collegio rappresentava una pericolosa

³⁵⁴ SELVATICO, *Oratione* cit.

³⁵⁵ Sul tema dell'alterità esistente tra Venezia e la Terraferma si veda il saggio COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto*, cit., e inoltre POVOLO, *L'intrigo dell'onore*, cit.; così come ID., *Un sistema giuridico repubblicano*, cit.

incognita agli occhi del governo veneto, il quale, nei limiti del possibile, tentò di controllarne l'afflusso. Se da parte delle comunità non ci si poteva aspettare nient'altro di diverso che un sostanziale riconoscimento dell'autorità della Repubblica, non vi poteva essere certezza alcuna sulle parole con le quali quel riconoscimento sarebbe stato formulato. Gli straordinari contenuti del monitorio e della lettera del 20 aprile avrebbero influenzato la redazione delle congratulazioni ducali? Gli oratori si sarebbero rifatti ai consueti e rassicuranti stereotipi encomiastici o si sarebbero lanciati in rischiosi panegirici con pericolosi riferimenti a quell'interdetto che ancora la Repubblica era intenzionata a negare? Secretate nel carteggio tra le magistrature di governo, parole di veemente critica al papa come quelle pronunciate nei consigli di Feltre³⁵⁶ o Verona³⁵⁷ potevano essere accettate, ma se fossero state pronunciate a Venezia, sotto l'occhiuta vigilanza del nunzio pontificio e del corpo diplomatico straniero, avrebbero rischiato di complicare una crisi di per sé già delicata.

In un primo momento si scelse pertanto di far circolare la notizia della confermata fedeltà del Dominio esclusivamente all'interno dei più alti organi di governo: i dispacci dei rettori, formalmente indirizzati al Principe, vennero come di prassi letti in Pien Collegio e infine inoltrati al Senato.³⁵⁸ Solo il 29 aprile il Senato stesso, su preventivo impulso del Pien Collegio, deliberò di far prendere la via di Roma alle notizie provenienti dal Dominio, facendone riferimento in un dispaccio destinato all'ambasciatore veneziano operante presso la Santa Sede. Il Governo veneto riteneva opportuno e utilissimo alle ragioni veneziane – «stimando noi che sia servitio delle cose nostre» – informare Agostino Nani³⁵⁹ dapprima degli ultimi sviluppi diplomatici, in seguito delle parti prese per contenere l'offensiva romana, e infine dei sentimenti filo-veneziani riscontrati in tutte le terre del Dominio:

³⁵⁶ «Tutti hanno me pregato che attestì alla Serenità Vostra che né scomunica né temporali arme né qual si voglia imaginabile pericolo rimoverà loro da questo risoluto pensiero e costante volontà di viver e morire in ogni evento fidelissimi sudditi di questo Serenissimo Dominio» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Feltre*, f. 1, c. n.n., alla data 23.04.1606, dispaccio di Michele Priuli, podestà e capitano di Feltre).

³⁵⁷ Ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606.

³⁵⁸ Percorso testimoniato dalla stessa esistenza della serie archivistica ASV, *Sen., Disp. dei rettori*. I dispacci qui conservati, e tra questi quelli in analisi, portano infatti la dizione «L.C.», a testimonianza della loro avvenuta lettura in sede di Pien Collegio. Per una più puntuale descrizione delle competenze del Pien Collegio e delle sue articolazioni si veda *infra*, paragrafo 2.1.

³⁵⁹ Per un profilo biografico si veda S. ANDRETTA, *Nani, Agostino*, in *DBI*, Vol. 77, 2012, pp. 687-691.

da tutti il rettori delle città et luoghi del nostro Dominio habbiamo avviso conforme che in tutti li nostri sudditi vi è una fermissima constanza di conservarsi nell'antica devotione verso la Signoria Nostra, non havendo essi alcun scrupolo nelle loro conscientie per le indebite censure che sono fulminate dal pontefice, sì che non potevimo desiderare maggior prontezza in alcuno.³⁶⁰

In termini di compiaciuta soddisfazione il Senato decise di dare notizia anche di quelle ambascerie suddite in realtà attese a Venezia con una certa preoccupazione:

diverse città et comunità hanno anco cominciato a mandar ambasciatori alla Signoria Nostra a offerire le facultà et le vite pronte alla difesa delle cose nostre, il che come a noi ha dato gran consolatione, così habbiamo stimato che sia bene notificar a voi per ogni conveniente rispetto.³⁶¹

Forte dell'ottenuta adesione del suddito alle sue politiche, il Principe si prodigava ora nel divulgare quella seppur formale legittimazione della sua autorità all'interno delle diverse articolazioni istituzionali della Repubblica. In un primo momento, i proficui esiti del dialogo con le comunità di Terraferma vennero utilizzati dalle principali magistrature veneziane allo scopo di rassicurare un apparato di governo potenzialmente scosso dalla temibile sanzione pontificia. Il 6 maggio 1606 il Senato avrebbe nuovamente assicurato ad Agostino Nani l'assoluta coesione del Dominio a fronte delle indebite pretese di Paolo V:

Dicendovi per fine che non meno la città di Brescia che tutte le altre città et luoghi del nostro Stato, conoscendo la giustitia della nostra causa et invalidità delle ragioni et pretensioni del pontefice si conservano tuttavia con grandissima nostra consolatione in una singolar devotione et fede verso il Dominio nostro, venendo ogni giorno ambasciatori ad offerire le facultà et le vite de predetti nostri sudditi per il servizio della Republica in questa particolar occasione.³⁶²

È bene specificare come il quadro rassicurante inoltrato all'ambasciatore presso la Santa Sede non corrispondesse alle notizie che tra la fine di aprile e i primi giorni del

³⁶⁰ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, f. 28, 29.04.1606.

³⁶¹ *Ibidem*.

³⁶² Ivi, c. n.n., alla data 06.05.1606.

maggio 1606 i rettori iniziarono a trasmettere a Venezia: i vescovi davano timidi e riluttanti segni di obbedienza³⁶³ e ovunque iniziarono a comparire copie clandestine del monitorio, affisse alle porte delle chiese o indirizzate per lettera agli ecclesiastici.³⁶⁴ Situazioni critiche cominciavano a profilarsi ai confini dello Stato: i curati bergamaschi sottoposti alla diocesi di Milano davano evidenti segni di insofferenza,³⁶⁵ mentre da Ferrara e dai territori imperiali giungevano preoccupanti notizie circa movimenti di truppe.³⁶⁶ Un'incursione di banditi presso Piove di Sacco, nel padovano, e l'improvviso allarme a suon di campane a martello dato dal curato del luogo vennero letti dai locali come l'annuncio di un'imminente invasione straniera,³⁶⁷ segno eloquente dello stato di tensione raggiunto dalla Terraferma.

La questione del curato di Piove di Sacco venne affrontata il 4 maggio 1606 dai membri del Collegio (savi) riuniti in camera ducale³⁶⁸ al termine dell'annuale cerimonia della Sensa (Ascensione), rituale religioso e civico al contempo, durante il quale il doge, gettato nella laguna un anello, rinnovava lo sposalizio tra Venezia e il mare.³⁶⁹ Una cerimonia particolarmente elaborata quella del 1606, studiata esibizione della religiosità della Repubblica nonché del consenso popolare verso il suo

³⁶³ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 29.04.1606; ivi, *Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 03.05.1606. Più in generale si veda ASV, *CI*, f. 537, «Relazione dell'Interdetto di Paulo V», *passim*.

³⁶⁴ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Padova*, f. 3, cc. n.n., alla data 27 e 30.04 e ancora 02.05.1606; ivi, *Bergamo*, f. 4, cc. n.n., alla data 29.04.1606, e 06.05.1606; ivi, *Brescia*, f. 6, c. n.n., alla data 03.05.1606; ivi, *Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 03.05.1606 e ivi, *Rovigo*, f. 3, cc. n.n., alla data 29.04.1606 e 02 e 06.05.1606. Copie del monitorio comparirono nella stessa Venezia (ASV, *CI*, f. 537, «Relazione dell'Interdetto di Paulo V», c. 4r).

³⁶⁵ Ivi, *Bergamo*, f. 4, c. n.n., alla data 28.04.1606.

³⁶⁶ Ivi, *Verona*, f. anno 1606, c. n.n., alla data 21 e 22.04.1606; Ivi, *Rovigo*, f. 3, 25.04.1606.

³⁶⁷ Ivi, *Padova*, f.3, cc. n.n. alla data 04.05.1606, lettere dei rettori di Padova, del provveditore di Gambarare e del podestà di Piove di Sacco.

³⁶⁸ *Ibidem*.

³⁶⁹ «Essendosi ridotti li Eccellentissimi signori savi in camera del Serenissimo Principe per occasione delle lettere venute dalle Gambarare del contenuto che ha inteso questo Eccellentissimo Consiglio, dopo lette esse lettere disse Sua Serenità poiché si trovano Vostre Signorie ridotte qui, avvanzeremo questo tempo et gli refferiremo alcune cose che in questi nostri negozi di Roma ci ha dette il signor ambasciator di Francia et anco Monsignor nontio con l'occasione di accompagnarci secondo il solito in cirimonia». Sul rituale civico veneziano si veda MUIR, *Civic Ritual* cit., p. 135-147; M. CASINI, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996; L. URBAN, *Processioni e feste dogali*, Vicenza, Neri Pozza, 1998. Per un approccio comparativo si veda R. SCHILLING, *The Magistrates' Procession and Political Order in Venice and Lübeck*, in *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, a cura di Rudolf Schlögl *et alii*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 71-93. Con particolare riferimento alla cerimonia della Sensa si veda L. URBAN, *La festa della "Sensa" nelle arti e nell'iconografia*, in "Studi Veneziani", X (1968), pp. 291-353; ID., *Il Bucintoro, la festa e la fiera della "Sensa". Dalle origini alla caduta della Repubblica*, Centro internazionale della grafica, Venezia, 1988; ID., *Venezia e la festa della "Sensa"*, Venezia, Centro Internazionale Della Grafica, 1994. Più in generale, sulle rappresentazioni simboliche e sulle trasposizioni mitiche del rapporto tra Venezia e il mare si veda CROUZET-PAVAN, *Venise triomphante, les horizons d'un mythe*, cit.

governo.³⁷⁰ Una cerimonia dall'alto valore simbolico che, in considerazione delle tensioni con Roma, venne seguita con particolare attenzione dal corpo diplomatico straniero: un informatore del Consiglio dei Dieci riferì come l'ambasciatore cesareo si fosse premurato di annotare con precisione la formula utilizzata da Leonardo Donà nell'atto dello sposalizio, alla ricerca di variazioni in tono anticuriale se non addirittura eterodosse. Stando all'informatore l'ambasciatore avrebbe inoltre riferito a Vienna come il doge avesse fatto allontanare dal Bucintoro, l'imbarcazione dogale,³⁷¹ alcune barche di religiosi, nel timore che potessero ostacolare (volutamente?) la caduta dell'anello tra i flutti, impedendo così il matrimonio mistico tra Venezia e il mare.³⁷² Del resto fu Donà stesso, proprio a margine della seduta dedicata alla questione di Piove di Sacco, a notificare ai membri del Collegio dell'attenzione prestatagli dal corpo diplomatico straniero in occasione delle celebrazioni: la sera precedente, durante la celebrazione del vespro, l'ambasciatore di Francia si era seduto vicino a lui e approfittando della musica sacra, gli aveva riferito della propensione del suo sovrano per una soluzione della contesa veneto-pontificia affidata alla convocazione di un concilio.³⁷³ Il nunzio pontificio non si era invece presentato, adducendo motivi di salute, salvo poi presentarsi il giorno seguente per accompagnare il Principe durante le celebrazioni dell'Ascensione. L'alto prelado aveva avvicinato il doge nel Bucintoro, dove – approfittando anch'egli di musiche che Donà si era guardato bene dal far cessare «per non dar occasione di osservazione in altri, et alli ambasciatori di allungar l'orechie»³⁷⁴ – aveva dato corso a un fitto dialogo sulle «cose di Roma». Alla domanda «Che doverà esser di questi travagli[?]», Donà riferì di aver risposto ribadendo quella linea politica già tracciata nella lettera alle comunità di Terraferma e che di lì a poco sarebbe stata confermata e convalidata con

³⁷⁰ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 56-59.

³⁷¹ Sull'imbarcazione ducale si veda L. URBAN, *Il Bucintoro secentesco e gli scultori Marcantonio ed Agostino Vanini*, in "Arte Veneta", 21 (1967), pp. 231–236.

³⁷² ASV, *Coll., Comunicate del Consiglio dei Dieci*, f. 3, c. 537r-538v.

³⁷³ ASV, *Coll., Esp., Roma*, reg. 13, c. 44r. Sulla proposta di appellazione a un concilio avanzata dalla diplomazia francese si veda quanto scritto da Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 344-350.

³⁷⁴ Il racconto dell'abboccamento merita di essere riportato dalle dirette parole del doge Leonardo Donà: «essendo nel Bucintoro, cominciò il nuntio a parlar di questi negocii con voce anco assai bassa, in modo che facendosi la solita musica, che in quel concavo del vassello, rimbombando assai apena potevimo intender, et ne giudicassimo noi bene far fermare, ne rallentare il canto, per non dar occasione di osservazione in altri, et alli ambasciatori di allungar l'orechie, osservando però noi più che potevimo ci disse: Ben Serenissimo Principe che doverà esser di questi travagli[?]» (ASV, *Coll., Esp., Roma*, reg. 13, c. 45v).

la pubblicazione di un protesto:³⁷⁵ alla disponibilità veneziana per un accomodamento, Paolo V aveva risposto con la comminazione di sanzioni spirituali che la Repubblica denunciava come invalide e nulle. Unico responsabile di quei «travagli», solo Paolo V avrebbe potuto concluderli, cosa che non sembrava invece disposto a fare dato che da Roma continuavano a giungere clandestinamente copie del monitorio e istruzioni per la sua diffusione. «A che fine di gratia?» aveva chiesto Donà, per poi rispondere alla sua stessa domanda:

se per travagliar i sudditi, bisogna che ella sapia che in questa nostra città, in tutte le città dello Stato, in tutti i territori, castelli et ville cadauno grande et pizzolo, di ogni conditione et sesso la sente della medesima maniera con noi.³⁷⁶

Attraverso l'ambasciatore veneziano presso la Santa Sede e quello pontificio a Venezia, il governo veneto operò per recapitare a Roma un messaggio chiaro e inequivocabile: le speranze di papa Borghese di sollevare i governanti contro i governati attraverso la scomunica e l'interdetto si dovevano scontrare contro l'uniforme e ferma lealtà delle popolazioni della Terraferma verso la loro Dominante. Il termine *suddito* tornava ad assumere un'accezione estensiva: le promesse di fedeltà riscosse dalle élite di Terraferma venivano presentate all'avversario romano come esternazioni dell'intero complesso sociale del Dominio, popolazione femminile compresa. Con abilità diplomatica, Donà tacque a proposito della lettera inviata alle comunità di Terraferma, facendo delle generali esternazioni di fedeltà che si andavano ricevendo e delle ambascerie che andavano affollando le porte del Collegio un moto spontaneo delle popolazione. Non erano quindi ordinate e consuete rappresentanze delle oligarchie locali quelle che si presentavano a Palazzo Ducale, ma frotte di sudditi pronti a mettere averi e vita al servizio della Serenissima:

di questo ardor de i populi et dei sudditi ne siamo certi perchè a frotte vengono li sudditi di cadaun luogo del nostro Stato a rappresentare quanto male intendono queste attioni del pontefice et quanto sono pronti a metter quanto hanno per la giustitia della nostra causa.³⁷⁷

³⁷⁵ SARPI, *Consulti*, Vol. I, Tomo I, pp. 423-424.

³⁷⁶ ASV, *Coll., Esp., Roma*, cc. 45v-46r.

³⁷⁷ Ivi, c. 46r.

Quella massa di individui che il governo veneto per il momento si era impegnato a tenere al di fuori di ogni comunicazione politica, veniva ora chiamata in causa dalla massima autorità dello Stato: l'immagine dell'universale fedeltà della Terraferma, artificiosamente costruita a partire dalla lettera del 20 aprile, convalidata attraverso parole e gesti dalle comunità locali, veniva ora spesa sul tavolo delle trattative con la Santa Sede. Una fedeltà che, nella rappresentazione datane dal Principe, non avrebbe tardato a tradursi in una fattiva collaborazione dei sudditi al mantenimento della pubblica sicurezza e alla difesa della sovranità veneziana. Ancora una volta gli interessi del Principe e quelli dei sudditi vennero presentanti come intimamente congiunti: di fronte al nunzio pontificio, Donà si era infatti detto certo del fatto che ogni suddito veneto fosse «tanto irritato» a causa del monitorio al punto «che se fosse in qual si voglia luogo veduto [...] chi si voglia ad affigger una di queste stampe, sarebbe dal populo lapidato et soffocato».³⁷⁸ Un'affermazione al limite tra il gioco delle parti proprio della diplomazia e un'effettiva consapevolezza delle potenzialità persuasive della lettera inviata alle comunità: di lì a due giorni, gli abitanti di Adria avrebbero preso le armi contro due ferraresi latori del monitorio, arrestandone uno e annegando il secondo nelle acque del Po.³⁷⁹

Il 6 maggio 1606, mentre la comunità di Adria si gettava sulle tracce dei due dispensatori di bolle, gli ambasciatori della confinante Cavarzere si apprestavano a varcare la soglia del Pien Collegio per porgere le proprie congratulazioni a Leonardo Donà. Quella di Daniele Dalla Porta sarebbe stata la prima delle orazioni gratulatorie a fare riferimento alla crisi in atto. La stretta attualità dell'Interdetto caricava la stereotipa offerta di vite, sangue, averi e figli di implicazioni quanto mai concrete:

³⁷⁸ ASV, *Coll., Esposizioni Roma*, c. 46r

³⁷⁹ «Son anco avisato hora da persona ch'io tengo nelli contorni d'Adri che questa matina son stati trovati duoi che affigevano di quelle bolle in quella città, et fuggati, l'uno s'è annegato nel Po et l'altro preso» (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Rovigo*, f. 3, c. n.n., alla data 06.05.1606, dispaccio di Marcantonio Balbi, podestà e capitano di Rovigo). Sia la comunità di Adria che tre suoi abitanti (Adriano Barato, Tomaso Barbugiano et Andrea Lela) presentarono una propria supplica al Consiglio dei Dieci per riscuotere la taglia imposta sui dispensatori di bolle pontificie. La magistratura veneziana deliberò di concedere ai supplicanti una *voce di liberar bandito* (ASV, *Consiglio dei Dieci, Delib., Criminali*, f. 35, cc. n. n., alla data 11.05.1606 e relativi allegati). Ne scaturì un processo per accertare i reali artefici della cattura (ASV, *Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio*, f. 17, b. anno 1606, cc. n.n., alla data 28.07.1606). Ringrazio il Prof. Claudio Povolo per avermi segnalato questi documenti.

Offerendoci noi, oltre la deditione de gli animi nostri prontissimi, et hora in queste turbolentie et in ogni tempo seguir questo leone invitto in qual si voglia fortuna, non solo come fecero gli antichi padri nostri con huomini et barche armate, ma con tutte le proprie sostanze, con questi petti et con questo suo devotissimo sangue; porger anco continue et affettuose preci, per la felice conservatione della Serenità Vostra, di questi Illustrissimi Signori et di questa Eccelsa Republica. Noi humilissimi servi suoi le offeriamo anco questi nostri cuori pieni di devotione, le supplicamo ad accettarli, come accettò il grande Artaserse con gratissimo animo e ripose in vaso di oro, quell'acqua pura che da un limpido fonte con ambe le mani quel suo povero suddito gli diede cortesemente in dono.³⁸⁰

Pur non nominando mai il pontefice, pur riferendosi all'interdetto con il vago termine «turbolentie», era chiaro come gli abitanti di Cavarzere stessero offrendo al doge, a colui al quale si appellavano con il titolo di «Donato pio, Donato giusto» e soprattutto di «Donato catholic»,³⁸¹ la loro disponibilità a fornire uomini e mezzi per la difesa militare della Repubblica.

Il governo veneto si apprestava tuttavia ad opporre ben altre armi all'offensiva romana: quello stesso 6 maggio il Senato si sarebbe riunito per approvare il protesto, il documento ufficiale vergato da Paolo Sarpi e firmato dagli altri consultori *in iure*, con il quale il doge denunciava – *protestava*, per l'appunto – la nullità e l'inefficacia delle sanzioni pontificie. Giungeva così a termine «l'iter laboriosissimo di discussioni» tra Collegio e Senato in merito alle modalità con cui rispondere al monitoraggio pontificio, i cui termini si avvicinavano ormai alla scadenza.³⁸² Come rilevato da Filippo de Vivo, il protesto segnava una netta inversione di tendenza nella politica veneta di gestione della crisi, l'ammissione dell'impossibilità di chiudere la contesa nel segreto del carteggio diplomatico e di dover forzatamente conferire al conflitto una dimensione pubblica per sperare di poterlo risolvere: in maniera speculare rispetto al monitoraggio, anche il protesto si rivolgeva al clero veneto con l'intenzione di

³⁸⁰ D. DALLA PORTA, *Oratione della Terra di Cavarzere nella creatione del Serenissimo Prencipe D.D. Leonardo Donado, fatta et recitata dal Sig. Daniel dalla Porta, orator di detta Terra, nell'Eccellentissimo Collegio l'Anno 1606, li 6 Maggio co'l intervento delli Signori Mainardo Mercante, Girolamo Molino, Nicolò Augusti, Bortholamio Banzato, Antonio Mainardo, et Giacomo Mercante, ambasciatori di essa Terra*, In Venetia, stampata per il Rampazetto, 1606.

³⁸¹ *Ibidem*.

³⁸² L'iter di redazione, approvazione e pubblicazione del protesto è ricostruita minuziosamente da Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 418-424 (la citazione nel testo è tratta da p. 419).

raggiungere tramite esso l'intera popolazione. Il testo, mandato a stampa su vasta scala, sia in latino che in volgare, avrebbe infatti dovuto essere bandito e affisso a Venezia, così come in tutte le terre del suo Dominio. Documento pubblico volto a placare gli animi piuttosto che esacerbarli, a imporre la visione ufficiale del governo veneto piuttosto che favorire il dibattito, il protesto evitava qualsiasi preciso riferimento alla legislazione contestata, accontentandosi di affermare la legittimità e la mitezza della sovranità veneziana sulla Terraferma.³⁸³ In esso ritornavano dunque molte delle questioni già affrontate nella lettera del 20 aprile: il Principe ammetteva, ad esempio, di essere «in obbligo di conservare in quiete e tranquillità lo Stato» datogli «da Dio in governo», di dover mantenere la propria «autorità di Principe, che non riconosce nelle cose temporali alcun superiore sotto la divina Maestà». «Leonardo Donato per gratia di Dio Duce di Venetia» proclamava inoltre come l'«asserto breve, fulminato contra [di lui] et il Senato» comportasse pregiudizio alla sua sovranità – voluta da Dio – ma soprattutto «perturbazione della quieta possessione che per grazia divina sotto 'l [suo] governo li fedeli [...] soggetti [tenevano] delli beni, onore e vite loro». Per questi motivi, e per il fatto di aver tentato più volte di far ricredere il pontefice, il Principe non temeva di «tenere il suddetto breve non solo per ingiusto e indebito, ma ancora per nullo e di nissun valore, e così invalido, irrito e fulminato illegittimamente e *de facto, nullo iuris ordine servato*».³⁸⁴

Il protesto non faceva alcun riferimento al dialogo nel frattempo intercorso tra Venezia e le comunità di Terraferma, ma si limitava – come la lettera del 20 aprile – a riferirsi alla fedeltà dei sudditi come a un indiscutibile dato di fatto. Eppure, nel concedere al doge l'autorità di presentarne il testo al nunzio pontificio, il Senato sentì di poter conferire maggior incisività alla sua delibera posando sul tavolo della trattativa la pesante arma del consenso incassato dai sudditi. Per volere del Senato, conferendo con il rappresentante del pontefice, Donà avrebbe dunque dovuto usare queste parole:

Non vi è alcuno de' nostri Senatori che governano, né gentil'huomo né suddito
così in questa città come in tutto il nostro Stato che per questo [monitorio]

³⁸³ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 47-53.

³⁸⁴ Citazioni tratte dall'edizione critica del testo proposta da Corrado Pin in SARPI, *Consulti*, Vol. I, Tomo I, pp. 423-424.

habbia alcun scrupolo; et tutti li nostri sudditi ne dimostrano una fermissima constanza.³⁸⁵

Per quanto le pubblicazioni ufficiali continuassero a ostentare una scarsa considerazione per il contesto sociale dei domini veneti, la dimensione orale della diplomazia lascia percepire la consapevolezza da parte dei contendenti di come il conflitto dell'Interdetto si stesse ormai spostando su quel campo di battaglia. Il Dominio e le coscienze dei suoi abitanti, già fronte del conflitto tra Venezia e la Roma, divennero al contempo l'arma capace di deciderne gli esiti. Al momento la Repubblica, forte delle profferte di fedeltà ricevute dal Dominio, sentiva di poter trattare nei confronti del Papato da una posizione di forza, o almeno questo fu quanto lasciò intendere Leonardo Donà conferendo con l'ambasciatore francese, convocato in Pien Collegio il 13 maggio 1606:

[attraverso le] escommuniche si tratta di mettere dissensione et sovertir il nostro Stato, ma per gratia del Signor Dio questo non gli riuscirà perché habbiamo i nostri sudditi tutti di una istessa intentione et di un solo voler per servizio delle cose nostre.³⁸⁶

1.12 Dalla Terraferma al «mondo tutto»

La pubblicazione del monitorio determinò l'apertura di un dialogo del tutto insolito tra Venezia e la Terraferma: la lettera del 20 aprile rappresentava per il governo veneto una misura straordinaria, una forma di comunicazione politica inconsueta, necessaria ma potenzialmente foriera di esiti indesiderati, tra tutti l'apertura di indebiti margini di discussione dei rapporti tra governanti e governati. Studiando momenti di estrema criticità quali le rivolte urbane, Rosario Villari ha rilevato che «al di là delle funzioni generali di giustizia, di difesa e di salvaguardia del bene comune che spettavano al sovrano, nelle circostanze in cui l'obbedienza e la lealtà richiedevano un impegno particolare di singoli sudditi era normale l'aspettativa

³⁸⁵ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, f. 28, c. n.n., alla data 06.05.1606.

³⁸⁶ ASV, *Coll., Esp. Roma*, reg. 13, c. 70r.

di riconoscimenti, mercedi e ricompense».³⁸⁷ Il governo veneto cercò di controllare le reazioni della Terraferma alla notizia dell'Interdetto, riconducendo l'insolito dialogo aperto con i suoi sudditi su forme della comunicazione e linguaggi politici del tutto consueti.

La lettera del 20 aprile 1606, le orazioni in sua risposta e le congratulazioni al doge riproducevano il medesimo modello retorico ed encomiastico ma, soprattutto, si rifacevano a una comune e condivisa immagine della sovranità e della sudditanza, plasmata da secoli di attrito tra ambiente veneziano e ambiente veneto: l'artificiosa attribuzione al doge di un'effettiva autorità decisionale, lo stereotipo del buon Principe, la sua rappresentazione come padre dello Stato, come paterno e sollecito tutore dei suoi sudditi, offrivano una base ideologica e culturale comune, un repertorio di miti e convenzioni sulla quale costruire il dialogo tra governanti e governati.

L'interdetto e la scomunica comminata al governo veneto, l'aperta accusa rivolta al Principe di mettere in atto politiche empie e illegittime, la scissione tra il concetto di buon suddito e quello di buon cristiano, misero drammaticamente alla prova la capacità performativa di quelle immagini e di quei miti, la loro effettiva capacità di tradursi in *cose*,³⁸⁸ di garantire il perpetrarsi del *naturale* corso dell'ordine sociale. In una guerra destinata ad essere combattuta *in scritte* – e più in generale sul piano della comunicazione – parole e gesti, linguaggi verbali e non-verbali godettero sin da subito di un'attenzione particolare: nella stretta attualità dell'Interdetto, gli stereotipi e i rituali encomiastici propri della tradizione retorica veneziana finirono inevitabilmente per caricarsi e per essere caricati di significati specifici. In un primo momento, il governo tentò di porre un controllo, se non un limite, a quelle stesse esternazioni di fedeltà che – implicitamente – aveva richiesto, chiedendo alle comunità di abbassare i toni, di limitare il proprio entusiasmo, di attenersi a forme di acclamazione riconosciute e accettabili. In particolar modo si cercò di evitare l'invio da parte delle comunità suddite di ambascerie a Venezia, di aprire un dialogo diretto tra i consigli civici e il Principe. A seguito della pubblicazione del protesto, la strategia mutò sensibilmente nel segno non più del divieto, ma della gestione di quelle esternazioni ai fini della complicata trama diplomatica veneto-pontificia. A partire dal

³⁸⁷ R. VILLARI, *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 8.

³⁸⁸ AUSTIN, *How to do Things with Words* cit.

maggio 1606, le parole dei sudditi, la loro enfatica proclamazione di assoluta fedeltà a Venezia, il loro esplicito riconoscimento della bontà del Principe e delle sue politiche, vennero gettate dal governo veneto sul piatto delle trattative con Roma.

L'immagine della monolitica fedeltà della Terraferma venne recapitata al pontefice conferendo direttamente con le rappresentanze diplomatiche presenti a Venezia, additando loro le ambascerie suddite ai piedi del doge, ma anche e soprattutto indirettamente, permettendo che quella conclamata fedeltà fosse proclamata a beneficio di un più vasto pubblico. Pur ancora riluttante rispetto alla pubblicazione di libelli anticuriali,³⁸⁹ il governo veneto non pose alcun ostacolo alla stampa e alla distribuzione delle orazioni pronunciate dalle comunità suddite in onore di Leonardo Donà. Recentemente si è affermato come nell'economia di quella che di lì a poco sarebbe divenuta una *guerra delle scritture* questi componimenti, limitandosi a tessere le lodi di Venezia e del suo Principe e a proclamare la devozione dei suoi sudditi, assolsero a una funzione meramente performativa, di pura rappresentazione – e di conseguenza creazione – del consenso.³⁹⁰ In realtà, come si è già avuto modo di far notare in merito all'orazione tributata da Cavarzere, pur evitando di nominare Paolo V, il monitorio o l'interdetto, gli ambasciatori inviati a congratularsi con Leonardo Donà non tralasciarono di inserire nei loro componimenti più o meno espliciti riferimenti alla stretta attualità della crisi veneto-pontificia. Prima conseguenza di questa consapevole scelta retorica fu una contestualizzazione delle stereotipate promesse di spendere tutto in difesa della Repubblica, le quali assunsero significati quanto mai contingenti, concreti e drammatici: come abbiamo visto, la comunità di Cavarzere disse di essere pronta ad armarsi non in generale ma nello specifico frangente di «queste turbolentie». Allo stesso modo Feltre professò come di consueto di essere pronta all'estremo sacrificio in servizio della Repubblica, ma arricchì la formula affermando anche di non voler considerare alcuna sanzione proveniente da qualsivoglia potenza straniera. Difficile, oggi come allora, non ravvisare in quelle parole un diretto rimando alla scomunica e all'interdetto pronti ad abbattersi su Venezia, nonché un'aperta dichiarazione di assenso a quanto richiesto nel protesto:

³⁸⁹ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., pp. 90-95.

³⁹⁰ Ivi, p. 305. Né si può concordare con Filippo de Vivo nel ravvisare nelle orazioni «testi pensati per la comunicazione cerimoniale interna alle istituzioni», vista l'invalsa pratica di mandare a stampa questi componimenti.

[Promettiamo] alla Sublimità Vostra, sotto solenne giuramento di fedeltà, che noi feltrini tutti siamo risolutissimi, non temendo né minacce né pene de Prencipi nemici, di vivere e di morir sudditi vostri, e di obbedirvi e servirvi sempre vivendo e di morir prontamente e volentieri quando l'occasione lo ricercherà per servizio di questa Republica Serenissima per la grandezza e felicità della quale porgeremo sempre preghiere a Dio, supplicando la Divina Maestà sua ch'a vostra Serenità, capo di questa e signor nostro conceda precipitato longhissimo e felicissimo.³⁹¹

Nell'orazione dell'ambasciatore bresciano Lodovico Federici compariva invece la promessa di voler difendere il Senato contro chiunque avesse osato impedire l'applicazione dei suoi decreti, ispirati direttamente da Dio:

promettiamo et protestiamo voler perpetuar et eternarsi nella servitù et volontà di Vostra Serenità, prontissimi a sacrificarsi tutti con li figliuoli stessi contra qual si voglia che ardisca tentare di voler violar l'immacolata virginità della libertà vostra et volere interrompere quei decreti che dal Sommo Spirito Santo sono promulgati nel Santissimo Senato Vostro.³⁹²

Pratica consolidata, mandare a stampa le orazioni di congratulazione al Principe non costituiva certo una novità; tuttavia le lodi tributate a Leonardo Donà si segnalano per una fortuna editoriale del tutto insolita per quel genere di componimenti:³⁹³ stampatori intraprendenti, come Roberto Meietti, compresero l'enorme potenziale commerciale di quelle orazioni che proclamavano la forza del legame di fedeltà a Venezia proprio nel momento in cui il pontefice ne annunciava lo scioglimento.³⁹⁴ Pur senza un intervento ufficiale da parte del governo veneto, nel corso del 1606 venne mandato alle stampe l'intero *corpus* di orazioni tributate a Donà,

³⁹¹ GESLINO, *Oratione*, cit.

³⁹² L. FEDERICI, *Oratione al Serenissimo Prencipe D.D. Leonardo Donto, Del molto Illustrate, et Excell. Signor Lodovico Federici Ambasciator della Nobilissima Città di Brescia XXIX Maggio MDCVI*, in Venetia, appresso Roberto Meglietti, 1606.

³⁹³ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, cit., p. 305.

³⁹⁴ Il contributo apportato dagli stampatori alla guerra delle scritte è stato diffusamente indagato da de Vivo, (ivi, in particolare pp. 110-120). Sulla figura di Roberto Meietti, che nel corso dell'Interdetto sarebbe divenuto l'editore di riferimento dei polemisti filo-veneziani e dello stesso governo veneto, si vedano ivi, pp. 112-114; D. E. RHODES, *Roberto Meietti e alcuni documenti della controversia fra Paolo V e Venezia*, in "Studi Secenteschi", I (1960), pp. 165-174; L. CARPANÈ, *Meietti, Roberto*, in *DBI*, Vol. 73, 2009, pp. 218-221.

comprese quelle delle comunità minori³⁹⁵ e – cosa del tutto insolita – anche di comunità dello Stato da Mar.³⁹⁶ Stampate in grandi tirature, di alcune orazioni si ebbero addirittura più edizioni: il 26 maggio 1606, fresca di stampa, l'orazione di Ettore Ferramosca venne recapitata ai deputati vicentini in dodici copie per mezzo del nunzio Strozzi Cicogna.³⁹⁷ Pur senza un coinvolgimento ufficiale, favorendo la stampa e la distribuzione delle orazioni, il governo veneto permise che le parole degli ambasciatori sudditi, l'immagine di assoluta e ferma lealtà a Venezia che si impegnarono a creare, così come la loro noncuranza rispetto al monitorio, venissero a godere di un'eccezionale risonanza. Il 13 maggio 1606 Quinto Scanzo, nunzio della città di Brescia, inviò ai vertici della sua comunità una copia dell'orazione tributata dai veronesi, sostenendo come l'ordine di mandarla a stampa fosse venuto dalla magistratura del Pien Collegio «perché si ved[esse] in questi moti la prontezza di quella città».³⁹⁸

³⁹⁵ Oltre alle già citate orazioni di Chioggia (MARANGONI, *Oratione* cit.), Cavarzere (DALLA PORTA, *Oratione* cit.) e Feltre (GESLINO, *Oratione* cit.), si vedano anche quella recitata da Pietro Miaro per Belluno (P. MIARO, *Oratione di Pietro Miaro giuriscons. ambasciator della città di Cividale di Bellun. Nella creatione del sereniss. Leonardo Donato prencipe di Venetia*, in Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606) o da Ercole Zurla per Crema (E. ZURLA, *Oratione di Hercole Zurla ambasciatore, et proveditore della città di Crema al serenissimo prencipe Leonardo Donato, nella sua creatione*, in Venetia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606). Con l'allusivo titolo di orazione «recitata a Leonardo Donà», venne mandata alle stampe anche quella dall'ambasciatore cadorino Rocco Costantini, presentatosi tuttavia a Venezia non per congratularsi con il doge, ma per ringraziarlo dell'avvenuta riforma del Consiglio della comunità del Cadore. Recitata il 25 ottobre 1606, nel vivo della guerra delle scritte, l'orazione si chiudeva tuttavia con un accurato giuramento di fedeltà a Venezia nei «presenti terribili et crudeli moti», che per i suoi contenuti merita di essere citato integralmente: «Insieme mi è stato imposto dall'istessa mia patria che d'un tanto bene consequito dall'alta clemenza vostra, ottimo Prencipe, gli rendi quelle grazie maggiori non che gli siamo debitori [...] et che gli offerischi in ogni prontezza d'affetto ad occasione de i presenti terribili et crudeli moti, da quali speriamo per divina misericordia habbia ad esser mirabilmente liberata, essendo la più santa, giusta, pia, cattolica et meglio instituita Republica che s'habbia visto mai o inteso sotto il Sole, di cui particolar cura n'havé l'alta divina Provvidenza, facendola durare senza mutatione sempre libera, sempre religiosa et sempre invitta sopra ogn'altro principato di cui viva memoria in terra, sotto la protectione del glorioso San Marco Evangelista Secretario del Nostro Salvatore et hora retta et governata da prudentissimo et valorosissimo Prencipe; più direi et desiderarei poter dire se fosse di mio proposito et il tempo me lo concedesse; che gli offerischi, dico, ciò che fu prima suo che nostro, che fu suo dinanzi fossimo nati, l'havere, il potere, le persone et i figliuoli, accertando l'Altezza Vostra, invitissimo Prencipe, che tante volte quante si rappresenterà l'occasione non serà alcuni di quella sua fidelissima communità che non abbandoni l'amata patria et la diletta moglie et che mille volte all'houra, se tante sia possibile, non spandi il proprio sangue come fecero più d'una volta i nostri antenati per difesa et conservatione della Serenissima Republica di Venegia et del suo felicissimo et potentissimo imperio» (R. COSTANTINI, *Oratione di Rocco Constantini ambasciator per la communità di Cadore. Fatta, et recitata da lui al Sereniss. Prencipe Lonardo Donato in proposito della riforma di quel Consiglio l'anno 1606 25 Ottobre*, in Venetia, appresso Tomaso Baglioni, 1606).

³⁹⁶ A. BERTOLACCI, *Oratione di Antonio Bertolacci ambasciatore della città di Zara al Serenissimo Prencipe Leonardo Donato nella sua creatione*, in Venezia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606.

³⁹⁷ BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 26.05.1606 lettera di Strozzi Cicogna, nunzio di Vicenza.

³⁹⁸ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 13.05.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

Il fatto che si trattasse di encomi “spontaneamente” formulati dai sudditi della Serenissima faceva delle congratulazioni ducali un’arma diplomatica di enorme efficacia: le orazioni sancivano la totale inefficienza della strategia di Paolo V, mostravano come prima ancora del protesto, fossero gli stessi atteggiamenti dei sudditi a sancire di fatto la nullità del monitorio. L’anonimo autore di una «Relazione dell’Interdetto di Paulo V», ci permette di apprezzare il rilievo assunto da questi componimenti nella polemica veneto-pontificia:³⁹⁹ il suo diario – costruito sulla base dei lavori del Collegio – riferisce come intorno alla metà di giugno, su espresso ordine romano, l’inquisitore di Verona si fosse interessato ad Agostino Del Bene, l’oratore incaricato di congratularsi con il doge «per quello che disse che la sua patria et il popolo di Verona non conosceria ne approveria mai altro per giusto o ingiusto che quello che fosse così stimato dal Senato venetiano».⁴⁰⁰ Del Bene, futuro consultore in iure, avrebbe evitato il processo solo grazie al sopravvenuto arresto dell’inquisitore, accusato dai rettori di Verona di non voler celebrare in ottemperanza all’interdetto.⁴⁰¹ Il contenuto dell’orazione veronese, mandata a stampa in ben tre edizioni,⁴⁰² può spiegare l’interessamento dell’Inquisizione per il suo autore: il componimento si spingeva infatti ben oltre la semplice dichiarazione di obbedienza alla Repubblica nelle presenti calamità, affrontando a viso aperto le questioni più spinose sollevate dall’interdetto. In primo luogo Del Bene sfruttava il *tòpos* della legittimità dell’autorità veneziana e della sua derivazione divina per farne un argomento a riprova dell’infallibilità del Principe:

Verona ha sentito sempre allegrezza per la creatione de’ Principi precessori portando essa ferma opinione che, si come le seconde cause dipendendo immediatamente da Dio, non possono mai errare: così li Principi, che ascendono per li honorati gradi della virtù alla sublimità di tanta altezza come *ab*

³⁹⁹ ASV, CI, f. 537, «Relazione dell’Interdetto di Paulo V».

⁴⁰⁰ Ivi, c. 43r.

⁴⁰¹ *Ibidem*. L’arresto sarebbe tuttavia avvenuto per motivi indipendenti dal processo contro Del Bene (ASV, Sen., Disp. dei rettori, Verona, f. 3, c. n.n., 18.06.1606).

⁴⁰² A. DEL BENE, *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, stampata per il Rampazzetto, 1606; ID., *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, appresso Roberto Meglietti, 1606; ID., *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, appresso Roberto Meglietti, 1606 (Terza impressione). Le successive citazioni fanno riferimento all’edizione Rampazzetto, 1606.

eterno predestinati nella mente divina a così gran ministero, siano per reggere perfettamente lo Stato alla loro vigilanza raccomandato.⁴⁰³

Inoltre, ritornava nelle parole di Del Bene anche l'accorta e adeguata metafora nautica già utilizzata dal provveditore cittadino Giulio Cesare Nogarola nei suoi ringraziamenti alla lettera del 20 aprile per alludere sia al buon governo della Repubblica, sia ai fulmini pontifici scagliati contro di essa.⁴⁰⁴

Non più, non più s'ha da temere che la nave di questa Republica perisca governata da esertissimo nocchiero, che da ogni fiera et procellosa tempesta la conserverà, che smarrisca questo gregge alla cura commesso di vigilantissimo pastore, che dall'ingorde brame de' famelici lupi lo custodirà, che si perda questo popolo alla sollecitudine, raccomandato di valorosissimo capitano che dalli esterni et interni nemici lo difenderà.⁴⁰⁵

Chiudeva Del Bene con il passo incriminato: senza mezzi termini, l'ambasciatore proclamava la disponibilità della sua città a difendere non tanto la Repubblica, ma – come implicitamente richiesto nella lettera del 20 aprile – la sua «antica libertà» nonché «l'auttorità regia, suprema, indipendente del suo Eccelso Senato». Dell'intero *corpus* di orazioni tributate a Leonardo Donà, quella veronese rappresentava senza ombra di dubbio quella che seppe mettere in campo l'immagine di fedeltà più rispondente all'urgenza del momento. Del Bene scelse di muoversi su un piano argomentativo contestuale alla critiche anti-veneziane mosse da Paolo V nel monitorio, nonché alle fortissime aspettative espresse dal governo veneto dapprima con la lettera del 20 aprile e infine con il protesto:

Promettendovi solennemente (minacci chi si sia, ciò che si voglia, quanto si voglia) d'esser sempre con voi e in pace e in guerra, et nella prospera et nell'avversa fortuna: et per voi et per difesa et ampliacione di questo augusto

⁴⁰³ Una derivazione divina che, come postulava la lettera del 20 aprile, obbligava il Principe a provvedere al benessere dei suoi sudditi e al mantenimento dello Stato: «I Principi non son felici per espugnar fortezze, per soggiogar paesi, per arricchir di preda o per trionfar de'nemici, ma per dominar giustamente et per haver cura del gregge che dalla suprema mano d'Iddio, dalla quale dipende ogni lor Signoria, è stato loro dato in custodia». (DEL BENE, *Oratione* cit.).

⁴⁰⁴ Vedi *supra* paragrafo 1.5.

⁴⁰⁵ DEL BENE, *Oratione* cit.

imperio et per mantenimento dell'antica libertà di questa gloriosa et invitta Republica et dell'auttorità regia, suprema, indipendente del suo Eccelso Senato, di quel gran consistoro de Semidei, la prudenza del quale, madre et reina d'ogni virtù, supera l'humanità, spender li patrimonii, spargere il sangue et far tutto ciò che a fedelissimi sudditi et ubidentissimi figliuoli verso il suo Principe et caro padre debitamente conviene. Assicurando vostra Serenità, co'l testimonio gravissimo di questi signori nostri concittadini che in tanto numero con tant'appplauso sono con noi comparsi a vostri piedi per honorar la presente legatione, che questi non sono concetti inventati da me per far pomposo l'ufficio, ma parole dateci in commissione et mandato, ferma, stabile et costante volontà di Verona. La quale, si come già ducent'anni fa si compiacque sottoporsi non al Pontefice, non ad altri potentati d'Italia, ma al giusto, religioso, benigno et (come attesta San Tomaso) temperato governo di questa Eccelsa Republica, così è risoluta di non riconoscer dopò Dio altra superiorità et maggioranza di quella che per sé stessa volontariamente si elesse. Si come anco è risolutissima di non sentire che vi sia altro giusto giamai, overo ingiusto, che quel solo che sarà o come giusto approbato o come ingiusto reprobato dall'infalibil prudenza di Vostra Serenità et dal suo Divino et Sacrosanto Senato.⁴⁰⁶

⁴⁰⁶ DEL BENE, *Oratione* cit.

2. Protagonisti e forme di un dialogo asimmetrico

2.1 Il trono della pubblica maestà

Il Pien Collegio, il consesso nel quale gli ambasciatori sudditi si presentarono per tributare le loro orazioni a Leonardo Donà, riuniva in sé le più influenti magistrature della Repubblica: da un lato la Serenissima Signoria composta dal doge, dai sei consiglieri ducali e dai tre capi della Quarantia criminale; dall'altro una Consulta di sedici savi, articolata in tre commissioni dette *mani*.¹ La Serenissima Signoria, «suprema rappresentanza della sovranità»,² «persona del dominio»,³ prendeva posto nel tribunale (o *banca*) disposto sul fondo della sala del Collegio, dirimpetto al suo ingresso: in una posizione di preminenza, attorniato dai consiglieri e dai capi di Quarantia, sedeva il doge, alle cui spalle campeggiava un drappo di colore rosso. Ai lati della sala prendevano invece posto le tre mani di savi, secondo una rigida disposizione che replicava le gerarchie tra esse esistenti: a destra i savi del Consiglio, o savi grandi, a sinistra i savi di Terraferma e i savi agli ordini, questi ultimi però in posizione inferiore, ai piedi del tribunale.⁴ La disposizione dei magistrati, la grave eleganza delle loro toghe, l'apparato pittorico della sala⁵ e, non ultima, la fisica presenza di Sua Serenità, tutto doveva suggerire a chi fosse accolto in Pien Collegio una viva rappresentazione dell'idea repubblicana di sovranità. «O humiltà sopra le monarchie» avrebbe esclamato l'ambasciatore di Capodistria Niccolò Manzuoli nel vedere Leonardo Donà «cinto di così gloriosa corona de Senatori, che fa[ceva] invidia

¹ FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, p. 337. Per un profilo istituzionale e archivistico si veda inoltre DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 22-24.

² G. MARANINI, *La costituzione di Venezia*, Vol II, *Dopo la Serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, La Nuova Italia, 1974 [ristampa anastatica dell'edizione Firenze, La Nuova Italia, 1931], p. 297.

³ D. GIANNOTTI, *Libro della Repubblica de' Viniziani*, in ID., *Opere politiche e letterarie*, a cura di F. L. Polidori, Vol. II, Firenze, Le Monnier, 1850, p. 94 (pp. 1-174) [I edizione in Roma, per Antonio Blado d'Asola, 1540].

⁴ E. BESTA, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*, Venezia, Deputazione di Storia Patria, 1899, p. 185.

⁵ W. WOLTERS, *Storia e politica nei dipinti di Palazzo Ducale: aspetti dell'autocelazione della Repubblica di Venezia nel Cinquecento*, Venezia, Arsenale, 1987, pp. 246-255.

a quelle de' maggiori re del Mondo». ⁶ Agostino Del Bene paragonò il doge intronizzato al Sole e i membri del Pien Collegio alla sua corona di raggi:

[Venezia] gli ha concessa la maggioranza perpetua et il supremo grado di questa Eccelsa Repubblica collocandolo in questo gran theatro del mondo, vero domicilio d'ogni virtù, sopra questo altissimo trono tanto vicino a Dio nella maestà et nel potere, quanto questo benignissimo signore si è mostrato a lui simile nel versar sopra di noi il corno della copia delle sue gratie: ove egli hora felice et beato sedendo, coronato di gloria et circondato da questi chiari lumi, quasi Sole da tanti rai, mira con diletto questa sua cara madre et sposa, et non tanto de gli altri; quanto di se stesso gloriosamente trionfa.⁷

Nell'ultimo secolo di vita della Repubblica, e non certo per motivi encomiastici, anche Marco Ferro si sarebbe riferito al Pien Collegio con gli epiteti di «sede principale della repubblica» e soprattutto di «trono più luminoso della pubblica maestà». ⁸ Titoli giustificati dal giurista non tanto «per la gravità dei soggetti dei quali [era] composto», quanto piuttosto per le specifiche funzioni istituzionali assolute dal Pien Collegio, chiamato a discutere e deliberare – *maturare*, come si sarebbe detto all'epoca ⁹ – «affari politici, distributivi, economici, e giudiciali» di somma importanza. ¹⁰ L'analisi di Ferro – coerente con una consolidata impostazione di analisi della struttura di governo veneziana – poneva l'accento sull'attività preconsultiva ai lavori del Senato che faceva del Pien Collegio il centro propulsore dell'intera macchina statale veneziana. ¹¹

⁶ MANZUOLI, *Oratione* cit.

⁷ DEL BENE, *Oratione* cit. Per un confronto si vedano anche le parole di Massimiliano Montegnaco, oratore inviato a Donà dal Parlamento della Patria del Friuli: «Dirò ch'egli è un lucidissimo specchio, anzi un splendidissimo Sole dell'età nostra, un Sole celeste, rappresentato al mondo dal sopraceleste Sole per influire e per più beare questa gloriosa Repubblica d'un splendor tale che avanzi la luce d'ogn'altro Principe c'hoggi viva» (M. MONTEGNACO, *Oratione dell'Illustre et Eccellentissimo Signor Massimiliano Montegnaco, Ambasciatore della Patria al Serenissimo Principe Leonardo Donato*, in Venetia, appresso Bartolomeo de gli Alberti, 1606).

⁸ FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, p. 337. Il giurista Francesco Argelati ebbe invece a scrivere del Pien Collegio in questi termini: «Questo è il trono della pubblica maestà» (F. ARGELATI, *Pratica del Foro Veneto*, in Venezia, per Agostino Savioli a San Salvator, 1737, p.97).

⁹ «Maurar qualcosa, detto fig. *Maturare*, Fare alcuna cosa con maturità di consiglio» (G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829).

¹⁰ FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, p. 337.

¹¹ Ci limitiamo solo ad alcune delle molte citazioni possibili: G. CONTARINI, *De Magistratibus et Republica venetorum libri quinque*, Parisiis, ex officina Michaelis Vascosani, in via quæ est ad divum Iacobum, sub fontis insigni, 1543, pp. 55-60; GIANNOTTI, *Libro della Repubblica de' Viniziani* cit., pp. 92-98; BOTERO, *Relatione* cit., cc. 37v; V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua*

Il Pien Collegio rappresentava una magistratura relativamente recente nella storia repubblicana, stabilizzatasi solo all'inizio del '400. Secondo Maranini, la pratica di riunire in un'unica assemblea la Signoria, espressione del Maggior Consiglio, e le mani di savi, elette dal Senato, costituì l'apice di quel processo di riforma dell'apparato di governo veneziano avviato alla fine del XIII secolo con la serrata del Maggior Consiglio. Il passaggio delle effettive funzioni di governo dal Maggior Consiglio – composto da tutti i patrizi maschi di età superiore ai venticinque anni – al più ristretto Senato avrebbe infatti determinato un progressivo ridimensionamento delle prerogative della Signoria, che del Maggior Consiglio costituiva l'esecutivo, avendo il compito di prepararne i lavori e di vigilare sulle sue applicazioni. A beneficiarne furono proprio le mani di savi, le commissioni incaricate di *maturare* le parti da proporre all'approvazione del Senato, divenuto ormai la principale assemblea deliberativa della Repubblica:¹² ai savi grandi, personalità di grande esperienza politica, era riservata la facoltà di esprimersi in via preconsultiva sull'intero spettro di materie competenti al Senato; ai savi di Terraferma sulle sole questioni di politica interna; ai Savi agli ordini, solitamente giovani patrizi all'inizio del *cursus honorum*, era invece riservata la sola materia nautica. Questioni di particolare rilevanza erano tuttavia demandate alla riunione plenaria delle mani, detta Consulta.¹³ Il nuovo assetto costituzionale e la sensibilità politica veneziana non giudicarono opportuno cassare la Signoria, che del resto rimaneva la più chiara rappresentazione della

fondazione sino all'anno di N.S. 1700, Parte II, Vol. I, Venezia, Coletti, 1755, pp. 298-320. Cristoforo Tentori sminuisce le prerogative del Pien Collegio, sottolineando al contrario una sua forte dipendenza dal Senato in C. TENTORI, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia ad uso della nobile e civile gioventù*, Tomo II, Venezia, Storti, 1785, pp. 376-380. Opinione in contrasto con quanto espresso altrove dallo stesso autore, dove il Pien Collegio viene definito «primo mobile del veneziano governo» (ivi, Tomo VI, Venezia, Storti, 1786, pp. 319-330, p. 319; ma per un analogo giudizio si veda inoltre ivi, Tomo VIII, Venezia, Storti, 1787, pp. 187-191). A testimonianza della fortuna di questa interpretazione della funzione del Pien Collegio si vedano MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., *passim*; BESTA, *Il Senato veneziano* cit., *passim*; G. COZZI, *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1996, p. 31; DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 138-144 e pp. 148-152. L'attività preconsultiva del Pien Collegio è stata enfatizzata anche a livello archivistico: si veda a titolo esemplificativo DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 22-24.

¹² MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., *passim* e con particolare riferimento ai rapporti istituzionali esistenti tra Signoria e Consulta nonché al profilo costituzionale del Pien Collegio si veda ivi pp. 297-383. Si vedano inoltre le interessanti riflessioni sullo stesso tema in BESTA, *Il Senato veneziano* cit., *passim* e in particolare pp. 142-143 e 177-190.

¹³ Per una completa descrizione della composizione e delle competenze delle diverse mani di savi così come della Consulta rimando a MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 331-343. Per la sistematicità della trattazione si veda inoltre FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, pp. 650-655. Una più attenta ricostruzione dell'attività delle singole commissioni è resa disagevole dalla mancanza di archivi propri così come dalla costante sovrapposizione tra i fondi documentari della Signoria e quelli del Collegio (DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 22-24).

sovranità repubblicana e che, soprattutto, assolveva all'importante ruolo di garante dell'armonico funzionamento dell'apparato di governo, avendo la facoltà di presiedere tutte le maggiori magistrature di Palazzo.¹⁴ L'aggregazione della Signoria alla Consulta avvenne dunque in maniera – per così dire – naturale, secondo un principio insito nella prassi politico-istituzionale veneziana.¹⁵ Nel Pien Collegio, l'organo esecutivo del Maggior Consiglio, ideale espressione dell'intero patriziato cittadino, si riuniva dunque con l'organo esecutivo del Senato, espressione di quella che, all'interno di quello stesso patriziato, si andava sempre più configurando come una vera e propria élite di governo.¹⁶ Ne derivò un nuovo organo preconsultivo dotato di una fortissima fisionomia istituzionale: nel 1431 il Senato legiferò affinché nessuna parte potesse essere proposta alla sua votazione in assenza di una previa approvazione da parte del Pien Collegio.¹⁷

Ne derivò un parziale svuotamento delle competenze del Senato, il quale, pur rimanendo la principale assemblea deliberativa della Serenissima, simbolo stesso della forma di governo repubblicana, fu messo nella condizione di votare quei soli provvedimenti che fossero già stati preventivamente *maturati* in Pien Collegio. Se si considera inoltre la sostanziale primazia esercitata da Savi e Consiglieri in sede di dibattito senatorio, risulta quanto mai evidente come il Pien Collegio venne messo in condizione di poter decidere delle sorti dell'intero processo repubblicano di *decision making*.¹⁸ al savio di settimana competeva stabilire l'ordine dei lavori del Senato, e soprattutto i singoli Savi e Consiglieri, in ordine di grado e anzianità, avevano facoltà di *metter parte*, ossia di proporre delibere e di perorarne l'approvazione. Ancora, va

¹⁴ Interessante la riflessione di Donato Giannotti sulla funzione di presidenza assolta dalla Signoria in seno alle magistrature superiori: «Ed è il doge, co' consiglieri, simile a uno signore assoluto; il quale, quantunque egli abbia diviso le faccende della Repubblica a tali magistrati, nondimeno vuole ancora egli nel trattare di quelle intervenire. La presenza del quale non fa che le faccende non siano propriamente in potestà loro» (GIANNOTTI, *Libro della Repubblica de' Viniziani* cit., p. 94).

¹⁵ «La Signoria [...] rappresenta la Repubblica et lo Stato, et per ciò entra nel Collegio» (BOTERO, *Relatione* cit., c. 37^r). Va tuttavia ricordato come la Signoria mantenne sempre una fisionomia propria e proprie specifiche funzioni, esercitabili nelle diverse magistrature nelle quali interveniva come organo di presidenza (MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 297-324. Con particolare riferimento alle funzioni proprie esercitate dalla Signoria in seno al Pien Collegio si veda ivi, p. 315).

¹⁶ Sulla scorta della sua riflessione sulla composizione sociale e culturale delle maggiori cariche di governo veneziano, e richiamando l'autorità di Donato Giannotti, Gaetano Cozzi ravvisò come «de cariche fondamentali – dal savio di Terraferma alla Signoria – costituivano una sorta di circolo, chiuso ermeticamente alle spalle di quei pochi che riuscivano a raggiungerlo» (vedi COZZI, *Venezia Barocca* cit., p. 9 e per completezza GIANNOTTI, *Libro della Repubblica de' Viniziani* cit., p. 124).

¹⁷ ASV, *Compilazione delle leggi*, b. 137, c. 165 parte del 08.11.1431.

¹⁸ Su questo, pur partendo da prospettive d'analisi e giungendo ad esiti radicalmente diversi, concordano MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., *passim*; BESTA, *Il Senato veneziano* cit., *passim*, e il più recente DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 138-144 e pp. 148-152.

ricordato come in sede di dibattito senatorio il diritto di opporsi all'approvazione di una parte proposta dal Pien Collegio spettasse in prima battuta ai singoli savi e consiglieri, sempre in ordine di grado e anzianità. Il dibattito preventivo in Pien Collegio scongiurava tuttavia almeno in parte l'eventualità di un simile contraddittorio: le parti che arrivavano al Senato lo avrebbero fatto sulla scorta di una preventiva composizione tra le diverse visioni politiche che attraversavano i vertici della Repubblica.¹⁹ In Senato, i singoli senatori avrebbero dunque potuto prendere parola solo al termine di questa eventuale seconda discussione tra i membri del Pien Collegio, a uno dei quali, peraltro, spettava l'incarico di opporsi ai detrattori della parte, pronunciando un'arringa conclusiva. Quest'ultima prolusione – sempre se i membri del Pien Collegio avessero reputato di non dover dire altro – segnava di fatto la chiusura del dibattito e l'apertura delle procedure di voto per *bossoli* e *ballotte*. A dichiararlo era il doge o uno dei consiglieri lasciando cadere una *ballotta* all'interno di un *bossolo*.²⁰ Come è stato recentemente rilevato, le rigide disposizioni che regolavano il dibattito senatorio riducevano sensibilmente non solo la possibilità di cassazione, ma anche solo quella di modifica delle proposte preventivamente *maturate* dal Pien Collegio.²¹

Per dirla con Marco Ferro, la carica di savio o di consigliere offriva a singole personalità patrizie un posto a sedere sul trono della pubblica maestà, l'opportunità di esercitare una propria concreta influenza sul processo deliberativo, e, soprattutto, sulla definizione della linea politica della Repubblica. Per primo Gaetano Cozzi ha posto in evidenza come a ridosso dell'Interdetto i *giovani* si fossero attivamente adoperati al fine di fare del Pien Collegio la propria roccaforte, dalla quale imprimere alla vita politica veneziana quell'indirizzo anticuriale che si confaceva alla loro visione di una Serenissima Repubblica nuovamente protagonista sullo scacchiere

¹⁹ Bisogna considerare inoltre come nel 1603 il Senato deliberò affinché nessuna parte potesse essere proposta dai singoli savi senza previa discussione in Pien Collegio (FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, p. 651).

²⁰ Le procedure di dibattito in Senato sono state ricostruite sia in MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 226-247, sia in BESTA, *Il Senato veneziano* cit., pp. 210-224 e analizzate alla luce di più recenti riflessioni storiografiche in DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 138-142. De Vivo ha inoltre messo in luce come questo effettivo controllo esercitato sul Senato si traducesse anche nell'organizzazione spaziale della sala, dove Signoria e Consulta, replicando la disposizione della sala del Collegio, prendevano posto su un podio disposto sul lato corto dell'aula (ivi, p. 141).

²¹ Ivi, p. 151.

internazionale.²² Un'attenta gestione delle nomine ai diversi saviati permise al gruppo patrizio guidato dal doge Leonardo Donà di mantenere saldamente il controllo del motore del processo deliberativo repubblicano a dispetto della rotazione semestrale delle cariche, della loro non reiterabilità e degli imposti periodi di contumacia:²³ negli osservatori filo-pontifici particolare scandalo suscitò il caso di Antonio Querini, il quale, pur di rimanere in Pien Collegio, accettò di buon grado un declassamento da savio grande a savio di Terraferma.²⁴

La permanenza in Pien Collegio permise dunque ai *giovani* di determinare gli indirizzi della politica interna, rendendo possibile dapprima l'approvazione dei provvedimenti anticuriali contestati dal pontefice e, in seguito, di improntare la strategia di gestione della crisi provocata dal monitorio: come si è visto nel precedente capitolo, il divieto di pubblicazione del breve pontificio, il testo della lettera del 20 aprile, così come quello del protesto vennero presentati al Senato solo dopo essere stati formulati e vagliati dal Pien Collegio. Allo stesso modo, fu ancora il Pien Collegio ad avanzare la proposta di dotare la Repubblica di un corpo di consultori *in iure*, decisione che fece sì che un non patrizio, il frate servita Paolo Sarpi, divenisse «la guida giuridica e politica, oltre che morale» non solo dei *giovani*, ma dell'intero apparato di governo.²⁵ Nel luglio del 1606 sarebbe stato ancora una volta il Pien Collegio – dopo un'iniziale riluttanza – ad acconsentire in via preliminare alla pubblicazione di libelli anticuriali, contribuendo sensibilmente a imprimere al contenzioso con Roma quella peculiare caratteristica di guerra combattuta *in scritture*.²⁶

²² Sul tema si veda COZZI, *Il doge Nicolò Contarini* cit., pp. 84-86, ripreso da DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 151-152.

²³ I sei savi del Consiglio rimanevano in carica per sei mesi, subentrando però nell'incarico a tre a tre, con elezioni trimestrali. Allo stesso modo si procedeva nella mutazione dei savi di Terraferma e di quelli agli ordini, i quali, tuttavia, ammontando al numero di cinque, subentravano in carica alternativamente al numero di tre o di due componenti. Dal 1515, per volere del Consiglio dei Dieci, si stabilì un periodo di contumacia di sei mesi prima di poter reiterare la medesima carica (FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, pp. 651-652). Ciò nonostante erano possibili passaggi diretti da un saviato all'altro, per quanto quelli da un saviato superiore a uno inferiore fossero potenzialmente screditanti (si veda la nota successiva).

²⁴ COZZI, *Il doge Nicolò Contarini* cit., pp. 85-86. Sulla figura di Antonio Querini, una delle anime dei *giovani* e della resistenza veneziana all'Interdetto, si veda G. BENZONI – T. ZANATO, *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, pp. 645-655.

²⁵ La citazione è tratta da COZZI, *Il doge Nicolò Contarini* cit., p. 85. L'*iter* seguito dalle diverse magistrature di governo per arrivare alla nomina dei consultori *in iure* è stato ricostruito in tutte le sue fasi da Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, *passim*.

²⁶ ASV, *Sen., Delib., Roma ordinaria*, r.15, c. 101v-102r. La parte del Senato del 3 agosto 1606, riporta l'annotazione della sua preliminare approvazione in Pien Collegio avvenuta il 31 luglio precedente. Sul dibattito istituzionale che portò alla pubblicazione dei libelli anticuriali si veda DE VIVO, *Patrizi*,

Saldi sui propri saviati, i *giovani* godettero inoltre di un'ampia facoltà d'influenza sulla gestione dei rapporti diplomatici con Roma e con gli altri potentati europei: aspetto non secondario, già nel corso del XV secolo il Pien Collegio assunse molte delle prerogative di rappresentanza dello Stato che erano state proprie della Signoria, giungendo così a godere di una fortissima autorità nel delicato ambito della politica estera. In quel consesso, ad esempio, veniva data lettura alla corrispondenza con i Principi stranieri e soprattutto venivano accolti gli ambasciatori che – in ossequio alla rappresentazione del Principe veneziano come dotato di un'effettiva autorità decisionale – avessero voluto conferire con il doge.²⁷ Nella sua risposta, scritta o orale che fosse, Sua Serenità avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente a quanto predisposto dal Senato, che almeno in linea di principio rimaneva il principale responsabile della politica estera veneziana; tuttavia, il fatto che anche queste risposte, così come qualsiasi altra parte senatoria, fossero sottoposte al preventivo vaglio dal Pien Collegio riduceva sensibilmente la possibilità del Senato di dispiegare un'iniziativa politica propria anche in questo campo.²⁸

Restando nell'ambito della politica estera, va inoltre ricordato come il Pien Collegio regolasse anche le comunicazioni con la fitta rete di ambasciatori veneziani all'estero, dando lettura preliminare ai loro dispacci, approntando una bozza di risposta e sottoponendola infine al Senato per la definitiva approvazione.²⁹ Su gran parte della corrispondenza diretta al Principe veneziano, del resto, gravava l'obbligo della preventiva consegna al Pien Collegio,³⁰ a cominciare dai dispacci inviati dai rettori chiamati a reggere le terre suddite dello Stato da Terra e di quello da Mar: sulla

informatori, barbieri cit. pp. 97-104. Si vedano inoltre ID., *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture»* cit., e ID., *«Il vero termine di reggere il suddito»* cit.

²⁷ MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 314-315. Le enormi competenze in materia di politica estera assunte dal Pien Collegio sono ben evidenziate dalla mole di documentazione conservata nel suo archivio, e in particolare nei fondi *esposizione* (verbali delle udienze concesse ai diplomatici stranieri) e *lettere principi* (corrispondenza diretta al Collegio da sovrani stranieri). In merito si veda DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia* cit., p. 24.

²⁸ MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 314-315.

²⁹ Nella sala del Collegio – e non in quella del Senato, come a lungo si è reputato – erano inoltre chiamati a presentarsi gli ambasciatori di ritorno a Venezia per dare lettura alle loro celeberrime relazioni. Numerose le edizioni di queste fonti, delle quali segnaliamo E. ALBÉRI (a cura di), *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto*, 15 voll., Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1839-63; N. BAROZZI – G. BERCHET (a cura di), *Le relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo*, 10 voll., Venezia, Naratovich, 1856-78 e A. VENTURA (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Roma – Bari, Laterza, 1976.

³⁰ Una significativa eccezione è ravvisabile nel Consiglio dei Dieci, dotato di una corrispondenza analoga e parallela rispetto a quella del Pien Collegio, per quanto sensibilmente più esigua (cfr. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 52-60).

sopracoperta delle diverse missive conservate nel fondo *Senato, dispacci dei rettori* è ancora oggi ben visibile l'indicazione della preliminare lettura avvenuta in Pien Collegio e del conseguente ordine di trasmissione della comunicazione al Senato.³¹ E, analogamente, per raggiungere il Senato, anche le comunicazioni di importanti magistrature quali il Consiglio dei Dieci o gli Inquisitori di Stato dovevano passare dal preventivo vaglio del Pien Collegio.³²

Avanzando una suggestiva ipotesi, e valutando le compenetrazioni e l'interdipendenza tra l'attività preconsultiva e quella di rappresentanza dello Stato assolte dal Pien Collegio, Filippo De Vivo ha saputo ravvisare in questa peculiare magistratura il «canale principale della comunicazione ufficiale» tanto interna alle istituzioni di governo, quanto esterna ad esse. Nell'impostazione proposta da De Vivo, Il Pien Collegio viene ad assumere la fisionomia non solo di un collettore di informazioni, ma soprattutto di responsabile della loro gestione: lungi dal rappresentare un automatismo, la trasmissione al Senato e alle altre magistrature repubblicane non costituiva infatti l'unico esito possibile per l'ingente mole di informazioni raccolta quotidianamente dal Pien Collegio. La sensibilità costituzionale veneziana, la necessità di creare un agile organismo di governo, aveva fatto sì che al Pien Collegio fosse attribuita l'autorità, qualora lo avesse ritenuto opportuno, di non trasmettere al Senato determinate informazioni:³³ le serie archivistiche *Collegio, lettere comuni* e *lettere secrete, missive* testimoniano inoltre come la magistratura in analisi, ove concessogli, non disdegnasse di rispondere di propria iniziativa, senza necessità di presentare una bozza di risposta all'approvazione del Senato.³⁴

Da Marco Ferro a Filippo De Vivo, passando per i fondamentali contributi di Enrico Besta e Giuseppe Maranini, o volendo richiamare i ben più antichi lavori di Tentori, Botero, Sansovino e di molti altri ancora, l'analisi storico-giuridica delle strutture istituzionali veneziane ha sempre enfatizzato la funzione del Pien Collegio

³¹ ASV, *Sen., Disp. dei Rettori, passim*. Come gli ambasciatori, anche i rettori erano tenuti, al termine del loro mandato, a presentare in Pien Collegio una propria relazione (A. TAGLIAFERRI, *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, 14 voll., Milano, Giuffrè, 1973-79).

³² DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 142-144.

³³ Ivi cit., pp. 148-149.

³⁴ Il 18 aprile 1606, ad esempio, «mandante eccellentissimo Collegio» venne invitato ai rettori di Padova l'ordine di esprimere un proprio giudizio sui capitoli delle grazie richieste dagli ambasciatori padovani prodotti in occasione delle congratulazioni per l'elezione ducale di Leonardo Donà (ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, c. n.n., alla data 18.06.1606). Allo stesso modo il 26 aprile 1606 fu il Pien Collegio a conferire a Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli, l'autorizzazione a convocare il Parlamento friulano per darvi lettura della lettera del 20 aprile (ivi, c. n.n., alla data 26.04.1606).

come anticamera del Senato, come organo deputato alla discussione preventiva e alla rielaborazione delle materie e delle informazioni da sottoporre all'attenzione dell'assemblea deliberativa. Una prospettiva di analisi che, se da un lato ha dato esiti proficui e ha contribuito a gettar luce sul complesso equilibrio istituzionale e sul processo di *decision making* veneziano, dall'altro ha contribuito a sminuire l'importanza di altre importanti funzioni assolve dal Pien Collegio e dalle sue articolazioni e su tutte le sue notevoli competenze in ambito giudiziario. Se la *via supplicationis* costituiva uno dei pilastri dell'assetto statale di età moderna, se la supplica rappresentava il principale mezzo di comunicazione politica tra governanti e governati,³⁵ vale la pena rilevare come a Venezia all'accoglimento delle richieste e delle lagnanze dei sudditi fosse preposta la Serenissima Signoria, in quanto vertice dello Stato e rappresentazione della sua sovranità.³⁶ I supplicanti accolti nella sala del Collegio si rivolgevano dunque al Doge, consapevoli che le loro suppliche sarebbero state vagliate dai Consiglieri ducali, i quali si sarebbero espressi non tanto sulla richiesta in sé, quanto piuttosto sulla magistratura o ufficio a cui inoltrarla per ulteriori accertamenti, avviando così i più diversi *iter* giudiziari. Non di rado le suppliche venivano commesse dai Consiglieri ai *savi dell'una e dell'altra mano*, a ulteriore testimonianza della stretta interdipendenza esistente tra Signoria e Consulta anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.³⁷ La Signoria agiva inoltre come vero e proprio collegio giudicante nel caso delle *suppliche di delegazione*, ossia sulle richieste di trasferimento della discussione di una causa da un magistrato ad un'altro. Richieste di trasferimento che, in caso di opposizione da parte di uno dei contendenti, venivano discusse in contraddittorio proprio di fronte alla Signoria.³⁸

Ancor meno è stato scritto sull'attività giudiziaria propria del Pien Collegio, nonostante la sua assoluta rilevanza ai fini della gestione dei rapporti tra Venezia e i

³⁵ NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice*, cit; WÜRGLER, *Voices From Among the "Silent Masses"* cit.

³⁶ MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., p. 312.

³⁷ Gli studi condotti e coordinati da Claudio Povolo hanno portato a una puntuale ricostruzione dei percorsi veneziani della *via supplicationis*, in particolar modo per quanto riguarda la giustizia criminale: si vedano quindi POVOLO, *Introduzione* in *Il processo a Paolo Orgiano* cit., (in particolare p. XXXVII), nonché il repertorio di fonti

C. POVOLO, *Serenissimo Principe, Serenissima Signoria*, risorsa digitale consultata il 22.02.2014, URL: <http://www.websideofhistory.it/moodle/course/view.php?id=12>. Inoltre, a titolo di *case studies* si vedano E. BIASIOLO, *Dalla supplica di Isabella Moscorino, cipriota, di Pola: una condanna capitale nell'Istria di fine '500*, in "Acta Histriae", 18, fasc. 4 (2010), pp. 889–906 e E. CASTELLANI, *Documenti disordinati: un esempio di ricerca basato sulla supplica di Agostino Vida di Capodistria*, in "Acta Histriae", 19, fasc. 3 (2011), pp. 483-504.

suoi domini. Per Francesco Argelati, autore di una settecentesca *Pratica del Foro Veneto*, il Pien Collegio era da considerarsi il «trono della pubblica maestà» perché consesso «ove si dispensa[va]no le grazie e si giudica[va]no materie in via deliberativa e giudiziaria», e in particolar modo a beneficio delle comunità suddite:

In via giudiziaria [in Pien Collegio] si decidono le differenze, che vertono tra città e città, o tra città e comunità, tra vescovi e capitoli, tra carrattadori de' dazi per motivo de' privilegi, giurisdizioni, canonicati, pensioni e d'altro, procedendosi con ordine particolare: si presenta il memoriale, o supplica dalla parte attrice, a cui viene risposto dall'avversaria, e con tale contestazione, previa presentazione delle scritture occorrenti in Cancellaria Ducale, si deputano le cause sempre in giorno di lunedì, in cui si trattano avanti tutto il consesso, e seguono li giudizi definitivi, avvertendo, che per la deputazione di tali cause è necessario decreto dell'Eccellentissimo Senato.³⁹

Il Pien Collegio costituiva dunque il supremo ricettacolo di quella conflittualità sociale e economica, ma anche culturale e antropologica, che animava i territori sottoposti all'autorità veneziana e che tanto ha interessato quella prolifica stagione di studi che, a partire da Angelo Ventura, a più riprese è saputa ritornare sui rapporti tra città e contado, tra comunità urbane e comunità rurali, tra comunità e potere religioso.⁴⁰ Alla Signoria e al Pien Collegio si presentavano dunque i nunzi e gli ambasciatori delle comunità suddite, non solo in occasioni cerimoniali come potevano essere le congratulazioni per l'elezione ducale o ancora per presentare particolari offerte al Principe, ma soprattutto per supplicare affinché la Repubblica, e quindi il Senato in quanto suo principale organo deliberativo, prendesse provvedimenti a loro beneficio. I rappresentanti sudditi accedevano al trono della pubblica maestà per avviare e discutere le diverse vertenze che li opponevano alle altre comunità del dominio, ai rappresentanti del potere religioso, agli incaricati della riscossione di dazi e gabelle e a tutti gli altri innumerevoli soggetti e corpi che animavano il tessuto sociale dei domini veneziani. Corrado Pin, nel ricostruire la genesi dei consulti sarpiani, ha ripercorso alcuni di questi tortuosi *iter* giudiziari: per limitarci ad alcuni esempi, ecco quindi nella primavera del 1607 il rappresentante

³⁹ ARGELATI, *Pratica* cit., pp. 97-98.

⁴⁰ Per una esaustiva rassegna bibliografica rimando a KNAPTON, «*Nobiltà e popolo*» cit.

della comunità istriana di Pinguente presentare alla Signoria una supplica per veder tutelato il diritto di giuspatronato esercitato dal Consiglio civico sulla locale pieve. Una supplica che, dopo esser stata commessa al rettore competente, fu rinviata al Collegio, il quale, una volta stesa la sua proposta di deliberazione a favore della comunità di Pinguente, la inoltrò al Senato per la sua definitiva approvazione.⁴¹ Un *iter* simile avrebbe percorso la supplica presentata il 10 settembre 1608 – questa volta direttamente in Pien Collegio – dalla *vicinia* veronese dell’Isolo di Sotto, in attrito con i carmelitani di San Tommaso di Verona: la vertenza, sulla quale furono chiamati ad esprimersi i consultori Sarpi e Graziani, dopo il preventivo dibattimento in seno al Pien Collegio sarebbe stata (momentaneamente) risolta dal Senato il 18 ottobre con propria deliberazione.⁴² Dei molti altri casi ricostruiti da Corrado Pin merita un riferimento particolare la vicenda di Giusto Carga, l’avvocato friulano che l’8 febbraio 1612 presentò alla Signoria una supplica a nome suo e della comunità di S. Daniele contro il patriarca Francesco Barbaro. Prontamente rimessa al Pien Collegio, la supplica avviò una lunga fase di dibattimento e di raccolta di informazioni culminata con l’intervento dei consultori in iure, e momentaneamente terminata il 28 maggio 1612 da una deliberazione del Senato.⁴³ A ulteriore riprova della stretta interdipendenza tra *via supplicationis* e attività deliberativa, si potrebbe citare la contestata parte sulla proprietà ecclesiastica del 23 maggio 1602, presa dal Senato proprio in conseguenza a una supplica presentata in Pien Collegio dal nobile padovano Francesco Zabarella e dal nunzio di Padova.⁴⁴

L’udienza dei rappresentanti delle comunità suddite costituiva una delle competenze precipue del Pien Collegio, che vi si dedicava quotidianamente: attraverso le suppliche e le cause discusse in Pien Collegio un’ulteriore mole di informazioni, prodotta direttamente dai governati, raggiungeva i vertici dell’apparato

⁴¹ SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo II, pp. 568-574.

⁴² Ivi, pp. 629-633. Va comunque precisato che in questo caso la supplica non sia stata presentata personalmente dai rappresentanti dell’Isolo di Sotto, ma inviata dai rettori di Verona in allegato a un loro dispaccio.

⁴³ P. SARPI, *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985, pp. 333-371. Ci limitiamo in questa sede a ripercorrere a puro titolo esemplificativo la sola primissima fase di una vicenda particolarmente intricata e ricostruita con precisione nel saggio introduttivo all’edizione del trattato sarpiano a cura di Corrado Pin (ivi, pp. 3-119, ma si veda anche C. PIN, *Un’opera nuova sarpiana: il trattato «Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli»*, in *Fra Paolo Sarpi dei servi di Maria* cit., pp. 241-260).

⁴⁴ Cfr. SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 302-307. Per una più precisa analisi della causa tra Francesco Zabarella e i monaci di Praglia si veda *infra*, capitolo 3.

di governo veneziano.⁴⁵ Significativamente Marco Ferro, pur non analizzandola compiutamente, collocò questa attività in una posizione intermedia, tra le funzioni giudiziali e quelle politiche:⁴⁶ l'assetto istituzionale veneziano prevedeva che quegli stessi patrizi veneziani incaricati di promuovere l'iter deliberativo del Senato e di regolare i rapporti diplomatici con le potenze straniere, dovessero incontrare i sudditi della Serenissima per ascoltare le loro richieste e le loro lagnanze. L'aggregazione della Signoria alla Consulta suggerisce l'esistenza di una contiguità tra *via supplicationis* e processo di *decision making*, già riscontrata in altri contesti europei,⁴⁷ ma ancora tutta da valutare per il caso veneziano.⁴⁸

⁴⁵ Sulla supplica come *instrumentum regni* funzionale al reperimento di informazioni sugli umori popolari si veda NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit., p. 44. Da questo punto di vista, hanno suscitato un notevole interesse storiografico quelle particolari forme supplicatorie costituite dalla denuncia anonima (cfr. E. GRENDI, *Lettere orbe: anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo, Gelka, 1989; P. PRETO, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 2003) o dal *racordo*, il memoriale redatto da un suddito al fine di proporre al Principe un progetto per risolvere importanti questioni di Stato (cfr. ID., *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Milano, Il Saggiatore, 1994, p. 128-130; R. L. CORTEGUERA, *The Mad Arbitrista: Vulgar Men, Municipal Politics and the Rhetoric of Counsel in Early Modern Spain*, in *Urban Elections and Decision-Making* cit., pp. 216-236).

⁴⁶ FERRO, *Dizionario* cit., Vol. II, p. 437.

⁴⁷ *Ibidem*, P. BLICKLE – S. ELLIS – E. ÖSTERBERG, *The Commons and the State: Representation, Influence, and the Legislative Process*, in *Resistance, Representation, and Community*, a cura di P. Blickle, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 115–154; A. WÜRGLER - B. KÜMIN, *Petitions, Gravamina and the Early Modern State: Local Influence on Central Legislation in England and Germany (Hesse)*, in, “Parliaments, Estates, and Representation / Parlements, états et représentation”, 17 (1997), pp. 39-60; S. TEUSCHER, *Chains of Favor. Approaching the City Council in Late Medieval Bern*, in *Forme della comunicazione politica in Europa* cit., pp. 311-328; D. M. LUEBKE, *How to become a Loyalist: Petitions, Self-Fashioning, and the Repression of Unrest (East Frisia, 1725–1727)*, in “Central European History”, 38, fasc. 3 (2005), pp. 353–383; D. ZARET, *Petitions and the “Invention” of Public Opinion in the English Revolution*, in *American Journal of Sociology*, 10 (1996), pp. 1497–1555; ID., *Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions, and the Public Sphere in Early-Modern England*, Princeton, Princeton University Press, 2000; ID., *Petitioning Places and the Credibility of Opinion in the Public Sphere in Seventeenth-Century England*, in *Political Space in Pre-Industrial Europe*, a cura di B. Kümin, Farnham Surrey – Burlington, Ashgate, 2009; H. VAN NIEROP, *Private Interests, Public Policies: Petitions in the Dutch Republic*, in *The Public and Private in Dutch Culture of the Golden Age*, a cura di A. K. Wheelock, Jr. e A. Seef, Newark, University of Delaware Press, 2000, pp. 33–39; ID., *Popular participation in politics in the Dutch Republic*, in *Resistance, representation, and community* cit., pp. 272–90.

⁴⁸ Una significativa eccezione è data da M. VAN GELDER, *How to Influence Venetian Economic Policy: Collective Petitions of the Netherlandish Merchant Community in the Early Seventeenth-Century*, in “Mediterranean Historical Review”, 24, fasc. 1 (2009), pp. 29-47.

2.2 Nunzi e ambasciatori

Gli studi sulle suppliche, e in particolare quelli dedicati alle istanze formulate da comunità e corpi, hanno efficacemente dimostrato come l'aspirazione a un contatto diretto con il Principe costituisse un elemento cardine della cultura politica della sudditanza in età moderna.⁴⁹ Era del resto il sovrano stesso, impegnato a giustificare i fondamenti del proprio potere attraverso la rappresentazione di sé come “buon Principe”, di padre dello Stato o ancora di suo tutore, a garantire al suddito la possibilità di rivolgersi direttamente alla sua maestà, tanto in forma scritta quanto in forma orale.⁵⁰ Per tutta l'età moderna, nonostante una progressiva tendenza alla burocratizzazione della *via supplicationis*, non si arrivò mai a una sua completa spersonalizzazione:⁵¹ pur consapevoli che le loro richieste sarebbero state valutate da apposite magistrature, i sudditi di antico regime avrebbero continuato a inoltrare le loro istanze alla persona del Principe, ravvisando in esso il garante ultimo di giustizia e equità. Seppur regolamentata, raramente la possibilità di supplicare personalmente il Principe venne esplicitamente negata: con grande lucidità Massimo Della Misericordia ha evidenziato come questo perdurante carattere personale della prassi supplicatoria di antico regime legittimi una definizione della comunicazione tra governanti e governati come *dialogo*, intendendo il termine nella sua più pregnante accezione.⁵² Rimanendo sul caso veneto, si è già avuto modo di far notare come l'accoglimento delle suppliche e ancor più il ricevimento dei loro latori, fossero demandati alla Signoria e al Pien Collegio, vertice ideale dello Stato, incarnazione della maestà repubblicana e principale luogo di esercizio delle residuali prerogative sovrane del Doge.⁵³ Nel momento della consegna della supplica si realizzava un

⁴⁹ Oltre ai già citati NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit; WÜRGLER, *Voices From Among the “Silent Masses”* cit., si veda DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universitade parlasse*» cit., in particolare pp. 16-18.

⁵⁰ Cfr. NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit. Più in generale, sul tema del modello tutorio si veda MANNORI, *Il sovrano tutore* cit.

⁵¹ Cfr. IRACE, *Una voce poco fa* cit.

⁵² DELLA MISERICORDIA, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobedienti*» cit., e ID, *Como se tuta questa universitade parlasse* cit.

⁵³ La retorica supplicatoria contribuì sensibilmente al discorso politico sulla legittimità della sovranità esercitata dal Principe e sulla sua rappresentazione. A livello ideologico e simbolico, la facoltà di accogliere le suppliche, di governare quindi per grazia, di amministrare la giustizia anche in deroga alla norma, continuò per tutta l'età moderna a costituire la più chiara ed empirica forma di esercizio personale del potere principesco anche a fronte della precoce e progressiva spersonalizzazione e burocratizzazione della *via supplicationis*. Per una riflessione su questi temi si veda K. HÄRTER – C.

contatto quanto mai diretto tra Principe e suddito: accogliere un postulante nella sala del Collegio significava introdurlo alla fisica presenza del Doge, consentirgli di rivolgersi direttamente alla Sua Serenità e di ascoltare la sua voce.⁵⁴

Se almeno in linea di principio a tutti era offerta la possibilità di supplicare il Principe veneziano,⁵⁵ considerate le peculiari prerogative giudiziarie della Signoria e del Pien Collegio, particolare rilevanza avevano le udienze concesse alle comunità e ai corpi sudditi, che in quelle sedi si presentavano con pressoché quotidiana frequenza per veder tutelati i propri privilegi e le proprie prerogative.⁵⁶ La sala del Collegio costituiva dunque lo spazio per eccellenza del dialogo tra Principe e comunità suddite: alle sue porte, città e comuni rurali, nell'impossibilità di comparire nella loro totalità di fronte al Principe,⁵⁷ o che il Principe si portasse presso di loro,⁵⁸

NUBOLA (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2011; M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in "Quaderni storici", 131, fasc. 2 (2009), pp. 411-441. Va per altro rilevato come anche in altri contesti italiani ed europei l'accoglimento delle suppliche fosse demandato a consessi nei quali il Principe (inteso nelle sue già definite molteplici declinazioni) interveniva personalmente, o al limite a magistrature di sua diretta dipendenza (Cfr. NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit., *passim*; DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universitate parlasse*» cit.; G. M. VARANINI, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Forme della comunicazione politica* cit., pp. 65-106). Da questo punto di vista è stato particolarmente studiato il sistema di accoglimento e gestione delle suppliche indirizzate al pontefice (Cfr. L. SCHMUGGE – P. HERSPERGER – B. WIGGENHAUSER, *Die Supplikregister der päpstlichen Penitentiare aus der Zeit Pius'II (1458-1464)*, Tübingen, De Gruyter, 1996; C. BELLONI – C. NUBOLA (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, Bologna, Il Mulino, 2006; C. BELLONI (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605*, Bologna, Il Mulino, 2008; I. FOSI, *Sovranità, patronage, e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, a cura di G. Signorotto and M. A. Visceglia, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 207-241. L. SCHMUGGE, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della penitenzieria*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident*, a cura di H. Millet, Roma, École française de Rome, 2003, pp. 207-231, P. ZUTSHI, *The Origins of the Registration of Petitions in the Papal Chancery in the First Half of the Fourteenth-Century*, in *Suppliques et requêtes* cit., pp. 177-191; P. MOUNTABIN, *L'administration pontificale de la grâce au XIIIe siècle. L'exemple de la politique bénéficiaire*, in *Suppliques et requêtes* cit., pp. 321-343; P. OSTINELLI, *Suppliche alla sacra penitenzieria apostolica e pratiche del governo vescovile*, in *Forme della comunicazione politica* cit., pp. 15-32; E. LUSSET, *Des religieux en quête de grâce: les supplices adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au XV^e siècle*, in "Médiévales", 55 (2008), pp. 115-134. Inoltre, pur facendo riferimento a un contesto municipale, risulta particolarmente suggestivo il saggio di TEUSCHER, *Chains of favor* cit.

⁵⁴ Al doge spettava il compito di interloquire con i soggetti introdotti in udienza, pur dovendo adeguare le sue parole a quanto di volta in volta preventivamente stabilito dalla Signoria, dal Pien Collegio o ancora dal Senato (MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., pp. 314-315 e 359-360).

⁵⁵ Per il caso veneto, un vasto repertorio di suppliche e supplicanti è stato raccolto e analizzato in C. POVOLO, *Serenissimo Principe, Serenissima Signoria*, risorsa online, URL: <http://www.websideofhistory.it/moodle/course/view.php?id=12>, consultata il 22.02.2014.

⁵⁶ Con riferimento al mondo delle città imperiali e inglesi di età moderna, Andreas Würigler e Beat Kümmin hanno proposto una distinzione tra le suppliche concesse a tutte le categorie di sudditi e i *gravamina*, rimostranze strutturate in capitoli, concesse alle sole rappresentanze organizzate di entità politico-territoriali riconosciute (WÜRIGLER – KÜMMIN, *Petitions, Gravamina and the Early Modern State* cit.).

⁵⁷ Abbiamo già visto, analizzando le risposte alla lettera del 20 aprile così come le orazioni per l'elezione ducale, come, chiamato a dar voce a istanze collettive, il rappresentante suddito non di rado

inoltravano i propri rappresentanti con il compito di esporre le proprie richieste e patrocinare i propri interessi in sede contenziosa. L'udienza in Pien Collegio costituiva dunque l'unica occasione per la comunità suddita di accedere alla presenza di Sua Serenità, seppur solo ed esclusivamente attraverso i suoi emissari: va considerato, infatti, come il fondato timore che la formulazione di richieste e lagnanze trascendesse in aperta resistenza al potere costituito, consigliasse l'autorità sovrana di rifiutare con sospetto qualsiasi forma di dialogo diretto con le popolazioni del dominio che coinvolgesse gruppi consistenti di individui, fossero anche organizzati nella forma di assemblee riconosciute.⁵⁹ Significativo notare come nel corso del '400, il governo veneto nelle sue diverse articolazioni avesse operato a più riprese per regolamentare l'invio di ambascerie suddite a Venezia, imponendo al rettore di controllare i titoli di legittimità delle delegazioni e soprattutto rifiutando nella maniera più assoluta di acconsentire ad accreditare a Palazzo delle rappresentanze stabili provenienti dai domini.⁶⁰ Oltre alle ambascerie ordinarie, anche le stesse ambascerie di congratulazione al doge, retoriche esibizioni di fedeltà e concordia, vennero fortemente limitate e nel numero degli ambasciatori e nel fasto del loro apparato.⁶¹ Nell'annunciare a Leonardo Donà la venuta dell'ambasceria in sua congratulazione, i bresciani non persero occasione per ricordare come queste limitazioni impedissero loro di presentarsi personalmente a Venezia per dare al doge una piena dimostrazione di fedeltà e *allegrezza*:

L'infinita et inestimabile alegrezza che ha sentuto et sente questa sua fidelissima et devotissima città per la meritissima elettione di Vostra Serenità

dichiarasse di presentarsi al Principe come fisica personificazione della comunità intera. Su questo tema si veda inoltre DELLA MISERICORDIA, *Como se tuta questa universitade parlasse* cit.

⁵⁸ Rigide disposizioni imponevano al doge l'obbligo di rimanere a Venezia (cfr. A. DA MOSTO, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Martello – Giunti, Firenze, 1977, [prima edizione Milano, 1960], pp. XXIX; e MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., 285).

⁵⁹ Presentarsi in massa presso l'autorità supplicata costituiva una delle modalità più comuni per esercitare pressione su di essa (cfr. WÜRGLER, KÜMIN, *Petitions, Gravamina and the Early Modern State* cit.). Il labile confine tra suppliche e rivolta è stato ampiamente sottolineato da una vasta bibliografia, della quale ci limitiamo ad alcune segnalazioni: WÜRGLER, *Revolts in Print* cit.; C. NUBOLA, A. WÜRGLER, *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)*, Bologna, Il Mulino, 2007.

⁶⁰ VIGGIANO, *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni* cit., p. 547; VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 365; BESTA, *Il Senato veneziano* cit., p. 190.

⁶¹ *Ibidem*. Un repertorio di ducali sulla questione è riportato in PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit., pp. 42-43. Il tentativo da parte dell'autorità sovrana di limitare il numero degli ambasciatori sudditi è stato rilevato per il caso lombardo anche in DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universitade parlasse*» cit., pp. 21-22.

haverebbe voluto et ricercava che tutti noi suoi cittadini unitamente venissimo a consolarsi a piedi di Vostra Celsitudine, vedendola sedere meritamente in quel seggio che già molti anni fu da noi preveduto et augurato. Ma ciò non potendosi fare, o quando si potesse essendoci vietato dalle leggi di Vostra Sublimità, mandiamo i Magnifici Domino Ludovico di Federici et Domino Giovan Battista Savallo Dottori nostri oratori a piedi di quella per questo effetto, a quali ella si degnarà prestar quella credenza che farebbe a noi stessi.⁶²

Più che l'azione esterna del Principe, furono tuttavia diversi fattori intrinseci alla società e alla cultura giuridico-istituzionale della Terraferma veneta a contribuire in maniera decisiva ad irreggimentare le forme e i modi della rappresentanza delle comunità suddite presso la Dominante. Gli ambasciatori inviati a Venezia costituivano un'emanazione diretta di quel corpo ristretto di nobili cittadini o notabili distrettuali che, grazie all'introduzione nella prassi elettorale comunitaria di criteri di distinzione cetuale e cooptazione, potevano ormai considerarsi saldamente insediati nei consigli delle singole comunità, urbane o rurali che fossero.⁶³ Un processo di chiusura oligarchica che dal punto di vista della comunicazione politica aveva fatto sì che nei suoi rapporti con l'esterno, nelle sue relazioni con le altre componenti che animavano il complesso sistema statale veneziano, la comunità venisse di fatto a identificarsi con il suo consiglio, con gli uomini incaricati della sua gestione politica, amministrativa ed economica.⁶⁴ Unicamente un'esplicita *commissione* da parte del consiglio della comunità poteva autorizzare un singolo ad agire in suo nome:⁶⁵ in linea di principio l'azione dell'ambasciatore era dunque da considerarsi strettamente

⁶² ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 99v, alla data 23.05.1606, lettera del Consiglio civico di Brescia al doge Leonardo Donà.

⁶³ Su questi temi oltre a VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit., e GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione* cit., pp. 245-286, si vedano gli studi specifici ID., *Firstborn of Venice* cit., J. M. FERRARO, *Family and Public Life in Brescia, 1580-1650: The Foundations of Power in the Venetian State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 e P. ULVIONI, *La nobiltà padovana nel Sei-Settecento*, in "Rivista Storica Italiana", CIV, fasc. III (1992), pp. 796-840.

⁶⁴ Pur se riferite allo specifico ambito delle comunità rurali, risultano in ogni caso particolarmente rilevanti le riflessioni di Sergio Zamperetti: «[...] ovunque attraverso la gestione delle cariche pubbliche si controllavano le risorse e le finanze, si determinavano gli ambiti e le modalità di azione del proprio villaggio, si occupavano le posizioni fondamentali del rapporto intermedio tra la comunità e il mondo esterno. Era ai cosiddetti uomini di Comun che si rivolgevano le autorità statali per qualsivoglia questione, delegando loro importanti funzioni pubbliche. Era soprattutto mediante la gestione di tali incarichi che una eventuale primazia economica poteva sostanzarsi fino ad arrivare ad assumere una valenza anche sociale [...]». (S. ZAMPERETTI, *Istituzioni e potere in una comunità del passato: Castelgomberto nell'età della Repubblica di Venezia*, in *Castelgomberto. Storia di una comunità rurale dal Medioevo all'Ottocento*, a cura di S. Fornasa e S. Zamperetti, Vicenza, Comune di Castelgomberto, 1999, p. 404).

⁶⁵ VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 365.

vincolata ai termini del mandato conferitogli dall'assemblea locale, la quale era, e rimaneva, l'unica istituzione dotata dell'autorità sufficiente ad assumere obblighi e impegni a nome dell'intera comunità. Nessuna iniziativa promossa dall'ambasciatore poteva di conseguenza ritenersi vincolante se esercitata al di fuori della sempre limitata autorità conferitagli dal consiglio civico. A livello giuridico-formale, il potere di rappresentanza si traduceva dunque nella mera autorità di dare corso alle iniziative promosse dal consiglio, di trasmettere presso il Principe i contenuti di una volontà politica maturata altrove:⁶⁶ non a caso, come già ampiamente rilevato nel caso lombardo,⁶⁷ anche nelle terre del Dominio veneto i termini più ricorrenti per definire i rappresentanti delle comunità suddite inviati al Principe furono quelli di *legato*, *procuratore*, *interveniente*, oltre ai più neutri *nunzio*, *oratore* o *ambasciatore*.⁶⁸ La commissione agiva come un primo preventivo controllo sull'ambasceria, ponendo dei limiti d'azione al rappresentante ed esorcizzando il rischio che l'incarico venisse piegato a finalità personali o – ancor peggio – di fazione.⁶⁹

Il compito di stilare la commissione spettava, almeno nei grandi centri urbani della Terraferma veneta, all'organo esecutivo della comunità, un collegio ristretto eletto dal consiglio civico e composto da magistrati soliti prendere la denominazione di deputati *ad utilia*. Come il Pien Collegio nei confronti della macchina statale veneziana, il locale consiglio minore fungeva da motore del processo decisionale e di governo della comunità: almeno per quanto riguarda le realtà urbane, ai deputati era infatti riservata la non trascurabile facoltà di *maturare* le parti da sottoporre alla votazione del più esteso consiglio cittadino.⁷⁰ Incaricati di redigere le commissioni che regolavano le ambascerie, i deputati *ad utilia* esercitavano un consistente

⁶⁶ Sul tema dell'evoluzione del concetto di rappresentanza politica in età moderna oltre a H. HOFMANN, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007, si veda G. DUSO, *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, Milano, Franco Angeli, 2003 (I edizione 1988) e ID., *Ripensare la rappresentanza alla luce della teologia politica*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 41 (2012), pp. 9-47.

⁶⁷ DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universitate parlasse*» cit., pp. 21-24.

⁶⁸ La pluralità di termini utilizzati per definire la rappresentanza politica delle comunità suddite è stata rilevata anche per il caso dei domini spagnoli in ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, *Corte, reinos y ciudades* cit. Ma si vedano anche le riflessioni sulla terminologia della diplomazia proposte da R. FUBINI, *Diplomacy and Government in the Italian City-States of the Fifteenth-Century (Florence and Venice)*, in *Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800*, a cura di D. Frigo, New York, Cambridge University Press, 2000, pp. 25-48.

⁶⁹ In tal senso, le comunità suddite si trovarono ad affrontare questioni del tutto analoghe a quelle sollevate dalla formalizzazione dei corpi diplomatici delle entità statali di età moderna. Per un confronto si veda D. E. QUELLER, *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967; FUBINI, *Diplomacy and Government* cit.

⁷⁰ VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit., *passim*.

controllo sull'attività diplomatica della comunità, determinando i margini d'azione concessi ai rappresentanti cittadini. Inoltre, bisogna considerare come una volta ratificata la nomina degli ambasciatori e le loro commissioni, il consiglio cittadino perdesse di fatto ogni contatto diretto con i suoi rappresentanti a Venezia: il compito di intrattenere la corrispondenza con nunzi e ambasciatori spettava infatti ai deputati *attuali*, i membri del consiglio minore chiamati di volta in volta, secondo rigidi criteri di rotazione, ad assumere il governo della comunità. Come il Pien Collegio nei confronti del Senato, anche i deputati avrebbero valutato di volta in volta l'opportunità di mettere a conoscenza il consiglio civico della corrispondenza con i suoi rappresentanti.⁷¹ Il controllo sulla corrispondenza esercitato dai deputati costituiva una seconda e ben più pervasiva azione di controllo sull'attività di nunzi e ambasciatori.

Come ha rilevato Angelo Ventura, la carica di deputato *ad utilia*, garantendo un'effettiva primazia sulla vita politica della comunità, divenne ben presto particolarmente ambita presso i principali esponenti delle élite cittadine.⁷² Diversa invece la capacità di attrazione esercitata dagli incarichi di ambasciatore: una nomina appetibile forse per giuristi e oratori desiderosi di mettersi in luce presso il governo veneto,⁷³ ma meno per quelle aristocrazie locali che sul possesso della terra o sulla mercatura avevano fondato la loro fortuna.⁷⁴ Il soggiorno a Venezia comportava un allontanamento dai propri *negozi* per lunghi periodi, oltre al non trascurabile fastidio di dover lasciare le proprie abitazioni per risiedere nelle non sempre adeguate sistemazioni veneziane.⁷⁵ Nel 1562 la proposta di dotarsi di un nunzio stabile, incaricato della gestione quotidiana delle cause della comunità nei diversi tribunali lagunari, era stata presentata dai deputati *ad utilia* al Consiglio della Comunità di

⁷¹ Su questi aspetti procedurali, sui quali avremo modo di ritornare, si veda VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 367-368, e per un confronto IRACE, *Una voce poco fa* cit., p. 279.

⁷² VENTURA, *Nobiltà e popolo* cit., *passim*.

⁷³ Paradigmatica la figura del veronese Bartolomeo Cipolla, così come analizzata in VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit.

⁷⁴ Per un confronto si veda IRACE, *Una voce poco fa* cit., p. 279.

⁷⁵ A titolo esemplificativo si riporta un breve estratto da una missiva indirizzata dall'ambasciatore padovano Zorzi Marsilio ai deputati *ad utilia* il 2 maggio 1609: «Io son qui alloggiato a camara locante, ma sto con continuo timore di esser assassinato tutta notte dormendo, per concorrervi certi soggetti che mi danno da temere per ché dormono nella mia camara et sto le notte intiere senza dormire, et se Dio Benedetto mi dà gratia che ritorni in casa, le mi haverano per scusà se non vorò venir à Venetia se non in casa padovana, dove possa viver senza timore, et se voglio pigliar una camara la mia posta, la provision non mi basta» (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 02.05.1609, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati).

Padova proprio in considerazione dei sempre più frequenti rifiuti da parte dei membri dell'élite cittadina ad accettare le nomine ad ambasciatore:

sono anche molte cause le quali trattandosi dalli ambasciatori de questa Città diminuiscono la loro dignità, convenendo a loro intervenire come nuntii et semplici negoziatori: dal che nasce che con tanta difficoltà se trova chi vadi oratori a Venezia a trattar le cause pubbliche, onde molte cose utili e necessarie o rimangono imperfette, ovvero periscono.⁷⁶

Tra le prime preoccupazioni dei deputati vi era quella di preservare la dignità e l'onore della comunità dei quali l'ambasciatore doveva farsi immagine, prima ancora che portavoce.⁷⁷ Un conto era affidare loro le prestigiose ambascerie in congratulazione al doge, quelle in presentazione delle suppliche o, ancora, di avvio alle cause in Pien Collegio, altra cosa costringerli a rimanere per mesi a Venezia a sollecitarne la conclusione – *espedizione* –⁷⁸, con pratiche, negoziazioni e mezzi onerosi e – come vedremo – non sempre onorevoli.⁷⁹ suppliche e cause che, come ricordava la parte padovana del 1562, pur essendo «bene incaminate dalli ambasciatori» potevano essere portate all'*espedizione* solo «con esser ricordate et solitate da uno [...] rapresentante» sempre presente a Palazzo.⁸⁰

⁷⁶ BCP, *BP*, 963, cc. 1-2. Il manoscritto, non datato, riporta il titolo «Nunzio in Venezia» e consta di una raccolta di parti del Consiglio di Padova in merito alla sua nunziatura, dalla sua creazione nel 1562 sino a metà XVIII secolo.

⁷⁷ Cfr. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 377-378. In questa difesa dell'onore, in ultima analisi, si riduceva la funzione assoluta dai rappresentanti della comunità. Emblematiche le parole usate nel 1566 dal deputato padovano Antonio Rustega per convincere il Consiglio cittadino a reiterare l'esperimento della nunziatura avviato non senza qualche insuccesso solo quattro anni prima: «Sicome nel governo delle città si vede esser necessario la elezione de magistrati et de officiali publici, li quali havendo cargo delle cose publiche deffendino et conservino l'utile et l'onore di quelle, così molto maggiormente fà bisogno fuori della città appresso il suo Principe haver di continuo persona che vestita de veste publica procuri et deffendi l'honore della sua patria» (BCP, *BP*, 963, cc. 3-4).

⁷⁸ Il termine *espedire* indica nella terminologia forense veneta l'atto di portare a sentenza una causa: «causidico si chiama quegli che procura la espedizione delle cause, facendo tutti gli atti conducenti alla medesima» (FERRO, *Dizionario* cit., Vol. I, p. 360); «Spedizion absente: termine del foro ex-veneto e intendevasi *sentenza contumaciale*» (BOERIO, *Dizionario* cit., p. 685). Si veda inoltre COZZI, *Giustizia «contaminata»* cit., p. 33.

⁷⁹ Rileva Gian Maria Varanini in merito a Bartolomeo Cipolla: «il prestigio culturale non esimeva d'altra parte [...] dalla pratica della piccola corruzione, degli incentivi a quel funzionario o magistrato [...]. C'è un contrasto singolare e istruttivo fra il prestigio culturale del Cipolla, l'altissimo suo senso dell'onore personale [...] e questi prosaici argomenti – le pernici o i fagiani ben sbuzzati o ben frollati, il pesce del lago, ma che sia fresco davvero – di cui le lettere (anche scritte da lui solo, si badi, e non solo firmate assieme ai colleghi) sono piene» (VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 373-374).

⁸⁰ BCP, *BP*, 963, c. 1.

La medesima argomentazione è ravvisabile anche dietro le più sfumate espressioni utilizzate il 15 maggio 1576 dagli *anziani* – figura equivalente ai deputati *ad utilia* – per convincere il Maggior Consiglio della città di Bergamo a sostituire i precedenti esperimenti di nunziature temporanee con una stabilmente insediata in laguna:

Si trovano diverse cause di questa Magnifica comunità nell’Inclita città di Venetia inespedita per i molti affari delli Eccelsi nontii nostri i quali per altre loro occupationi non ponno così attendergli come il bisogno di questa città ricerca, il che cede anco a molto danno et puoca dignità anchora di questa comunità per i rispetti in questo Consiglio discorsi et considerati.⁸¹

La vera innovazione rispetto ai precedenti modelli di rappresentanza politica delle città suddite, ciò che realmente distingueva il nunzio da legati e ambasciatori, era la stabilità della sua residenza a Venezia, una misura che nell’ottica degli uomini al governo della comunità rispondeva all’esigenza di dare continuità a un’azione giudiziaria spesso prolissa e farraginoso, segnata da continui rinvii e ricorsi in appello.⁸² Già sul finire del ‘400 il Consiglio della città di Verona comprese l’utilità di conferire a uno «ex advocatis veronensibus Venetiis existentibus» una commissione più ampia, la facoltà di agire come rappresentante della comunità per un anno intero.⁸³ Una *ratio*, questa, che sarebbe riemersa anche nel 1559 quando, in applicazione a una precedente parte, anche il Consiglio di Verona, su imitazione di altre città del Dominio, si convinse dell’opportunità di dotarsi di una nunziatura triennale:

⁸¹ Documento edito in PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit., pp. 38-39.

⁸² Un’idea dei tempi di *espedizione* delle cause promosse dalle comunità si può ricavare dai numerosi repertori a stampa di ducali, leggi e provvedimenti. Si vedano a titolo esemplificativo: **Raccolta di privilegi* cit. e P. SAVIOLO, *Compendio delle origini et relazione delli estimi della città di Padova*, in Padova, per gli heredi di Paolo Frambotto, 1667.

⁸³ Un repertorio di parti della comunità di Verona in merito alla rappresentanza stabile a Venezia si trova in ASVR, *AAC, Racc. atti*, b. 140; si tratta di una raccolta manoscritta datata 1635 a cura di Bartolomeo Moncelesio, nunzio della comunità di Verona. La parte citata si trova ivi, c. 549. In merito ai legati veronesi, antecedente del nunzio, si veda VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit. e C. SCROCCARO, *Dalla corrispondenza* cit.

de anno 1549 decrevimus circa electionem unius nunciū qui per aliquid tempus Venetiis commorans, et quae in oratorum missione fiunt impensas minueret, et huiusmodi causarum expeditionem sua diligentia et assiduitate curaret.⁸⁴

Con la sua parte del 18 marzo 1530 la comunità di Vicenza fu con ogni probabilità la prima delle città di Terraferma a dotarsi di un nunzio stabile, e anch'essa giustificò la sua scelta in considerazione delle lungaggini proprie del foro veneto.⁸⁵ La sostanziale separatezza giuridica esistente tra Venezia e il suo Dominio favoriva del resto il proliferare, la sovrapposizione e, soprattutto, la contrapposizione di magistrature locali e centrali, facendo lievitare il numero degli appelli e, di conseguenza, i tempi e i costi della giustizia.⁸⁶ I deputati padovani individuarono la causa di simili lungaggini in un problema strutturale, direttamente connesso con il profilo istituzionale della Serenissima Signoria e delle altre magistrature maggiori – Pien Collegio, Consiglio dei Dieci, Quarantie e Avogaria di Comun – chiamate ad assolvere sia a funzioni di governo dello Stato, sia di amministrazione della giustizia. Funzioni, le prime, che a sentir loro inevitabilmente venivano a deprimere le seconde:

Questa città in ogni tempo ha havuto bisogno de tenere suoi oratori nell'inclita città de' Venezia per procurare l'espeditioe delle cause occorrenti a beneficio publico, molte delle quali non si possono così presto tirare a fine per li maggiori negozi occorrenti alla Illustrissima Signoria et ad altri Eccellentissimi magistrati, et se si volesse al continuo tenere oratori saria con grandissima spesa de questa città.⁸⁷

In ordine temporale, l'udienza dei legati e dei nunzi delle terre suddite costituiva l'ultima delle incombenze del Pien Collegio, che vi si dedicava solo dopo la lettura della corrispondenza di Stato e i colloqui con gli ambasciatori stranieri. Se i *magiori negozi* di Stato avessero occupato il Collegio più tempo del dovuto, l'accoglienza dei

⁸⁴ ASVR, AAC, Atti, reg. 84, c. 203v.

⁸⁵ «Emergentibus in dies quam pluribus differentiis et causis diversorum civium in hac civitate, quae pro maiori parte devolventur opere appellationum» (parte edita in FASOLO, *Il nunzio* cit., pp. 118-119).

⁸⁶ Pur con riferimento alla giustizia penale si veda POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale* cit., in pp. 185-187. Sulle magistrature d'appello si veda VIGGIANO, *Governanti e governati* cit.; C. CARO LOPEZ, *Gli Auditori nuovi e il Dominio di Terraferma*, in *Stato, società e giustizia* cit., Vol.I, pp. 259-316.

⁸⁷ BCP, BP, 963, c. 1.

rappresentanti sudditi sarebbe stata rimandata a data da destinarsi: «nella causa diputata per dimane in Pleno Collegio [...], per li accidenti publici occorsi questa matina di liere di Roma non si farà cossa niuna; starò atendendo a quando la deputerano» ebbe a scrivere il nunzio di Padova il 17 aprile 1606, giorno della pubblicazione del monitorio.⁸⁸ Il giorno successivo, Strozzi Cicogna si lamentò con i deputati di Vicenza del fatto che le già lunghe anticamere fossero diventate ancor più tediose in corrispondenza di «questi moti».⁸⁹ Quei primi rifiuti avrebbero inaugurato una lunga serie di udienze negate a causa di «negozi publici»,⁹⁰ questioni di Stato, che durante l'Interdetto non di rado occuparono anche le sedute pomeridiane del Pien Collegio, solitamente riservate al dibattimento delle cause.⁹¹ «Si suda sangue ad haver audienza in questi tempi in Pleno Collegio» avrebbe scritto Strozzi Cicogna il 24 luglio 1606.⁹² Sconsolato, il 16 maggio 1606, il nunzio bresciano Quinto Scanzo scrisse in questi termini ai suoi deputati:

Assicuro ben Vostre Signorie che in questi moti è impossibile haver audienza dall'Eccellentissimo Collegio perché oltre di lettere che vengono mandate da rettori hor d'una hor dall'altra città, tutti li mattine poi anco danno audienza a ambasciatori et secretarii de Prencepi.⁹³

Per ovvie ragioni, l'attività giudiziaria del Pien Collegio veniva sospesa nei giorni di riunione del Senato, consesso nel quale Signoria e Consulta intervenivano con funzione di presidenza: «Questi Singori [veneziani] fanno tutti i giorni Pregadi, ma per loro interesse» scrisse Quinto Scanzo il 13 maggio 1606, deluso per non aver ottenuto il rilascio di una ducale.⁹⁴

L'eccezionalità della crisi dell'interdetto ha il merito di enfatizzare quei problemi strutturali già evidenziati dalle comunità suddite nell'atto di dotarsi di un

⁸⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁸⁹ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 18.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁹⁰ Ancora il 13 luglio 1606, Strozzi Cicogna ebbe a lamentarsi di come le udienze degli ambasciatori di Spagna e Francia avessero occupato l'intera mattinata (ivi, c. n.n., alla data 13.07.1606).

⁹¹ Solitamente le cause venivano discusse nei pomeriggi del lunedì e del giovedì, anche se il Pien Collegio si riservava facoltà di rimandarle ad altri giorni successivi se impossibilitato al giudizio dal disbrigo di affari di stato (BESTA, *Il Senato veneziano* cit., p. 187).

⁹² BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 24.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁹³ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 16.05.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

⁹⁴ Ivi, c. n.n., alla data 13.05.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

rappresentante stabile. Ciò che le convinse le città della Terraferma veneta a tentare con successo di infrangere la tradizionale riluttanza della Repubblica verso forme stabili di rappresentanza del suddito presso il Principe, fu la necessità di ridurre i tempi e i costi della giustizia, di limitare il numero delle ambascerie cittadine, inviate a Venezia con crescente frequenza e – come ricorda la già citata parte vicentina – «cum non parva [...] expensa».⁹⁵ Il 28 marzo 1549 il provveditore veronese Cristoforo Fracastoro propose al Consiglio la nomina di un nunzio proprio per evitare il costosissimo invio di ambasciatori – «ad minuendas oratorum expensas» – che costringeva la comunità a imporre nuove tassazioni non senza «molestia et ipsius comunitatis indignitate».⁹⁶ Per la stessa ragione, dieci anni dopo, al momento di mandare ad esecuzione la parte, si optò per aumentare a tre anni la durata della nunziatura, inizialmente pensata per una durata annuale.⁹⁷ Il medesimo provvedimento venne preso anche a Vicenza il 29 luglio 1553,⁹⁸ mentre a Padova come a Bergamo la durata triennale dell'incarico venne stabilita già nella parte costitutiva della nunziatura.⁹⁹

Va per altro rilevato come la volontà di dotarsi di una nunziatura stabile emerse da parte delle città di Terraferma in corrispondenza di una recrudescenza dell'endemica conflittualità che contrapponeva i grandi centri urbani dalle comunità del contado, da sempre particolarmente attive nel tentativo di affrancarsi dal tradizionale controllo amministrativo e fiscale esercitato su di esse dai capoluoghi di distretto.¹⁰⁰ La prima metà del '500, momento di riflusso dei profondi squilibri drammaticamente emersi durante le guerre d'Italia, fu caratterizzata del feroce dibattito sulla legittimazione dei corpi Territoriali, nuovi interlocutori politici della Dominante nella gestione amministrativa e fiscale del Dominio.¹⁰¹ Già avvezzi a muoversi a Venezia tramite ambasciatori e procuratori, sul finire del secolo, emuli delle esperienze cittadine,

⁹⁵ Parte edita in FASOLO, *Il nunzio* cit., pp. 118.

⁹⁶ ASVR, AAC, Atti, reg. 81, cc. 89r-90r. Sul sistema di finanziamento delle *legationes* veronesi si veda VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 365.

⁹⁷ ASVR, AAC, Atti, reg. 84, cc. 173r-174v.

⁹⁸ Parte del Consiglio della comunità di Vicenza del 29.07.1553, edita in FASOLO, *Il nunzio* cit., pp. 137-138.

⁹⁹ Parte del Consiglio della comunità di Bergamo del 16.05.1576, edita in PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit., pp. 38-39. Per Padova si veda BCP, BP, 963, c. 2.

¹⁰⁰ Riprendo in questa sede l'ipotesi avanzata a partire dal caso veronese da Carla Scroccaro, secondo la quale la creazione di forme di rappresentanza stabile a Venezia si potrebbe intendere come una reazione da parte delle città del Dominio alla preferenza accordata da ampi strati della società comitatina al foro veneziano come sede di giudizio, in particolar modo in fase d'appello (cfr. SCROCCARO, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi* cit.).

¹⁰¹ Rimando alla bibliografia citata *supra*, paragrafo 1.4, nota 76.

anche i Territori avrebbero provveduto a dotarsi di nunziature stabili, delle quali purtroppo, data la mancanza di studi e di serie archivistiche omogenee, non è ancora possibile ricostruire un profilo istituzionale.¹⁰²

La presenza stabile di un proprio rappresentante a Venezia conferiva in ogni caso alle grandi città suddite un indubbio vantaggio sulle singole comunità rurali, impossibilitate a livello economico, prima ancora che legislativo, a dotarsi di analoghe figure istituzionali: «qui non occorre che vengano persone et massime contadini con pochi soldi per trattenersi troppo a far lite» ebbe a considerare sprezzante il nunzio vicentino Strozzi Cicogna il 27 novembre 1607, dopo aver visto ritirarsi sconsolati e con le tasche vuote gli *intervenienti* del comune montano di Tonezza.¹⁰³ Insostenibile per molti dei centri minori, l'onere delle ambascerie non di rado poteva essere fonte di profondi dissidi all'interno della piccola comunità: nel 1570 Bortolamio Pasqualin, *procuratore* del villaggio vicentino di Malo, sarebbe stato accusato dalla locale consorteria nobiliare di essere un «magnacomun», un uomo che, «probabilmente con il fine primo di arricchirsi sul piano personale, suscitava l'inclinazione conflittuale delle comunità rurali, causandone il dissesto finanziario».¹⁰⁴ Tra il 1583 e il 1584, a Lonigo, nell'ambito di una meticolosa indagine condotta su incarico del Senato dal locale podestà e dal capitano di Vicenza sarebbero emersi dai dati inquietanti sullo stato dell'amministrazione politica e fiscale di quella comunità: sembrava infatti che una «liga di cinque o sei homeni» fosse solita passarsi «il maneggio di mano in mano per accomodarsi tra di loro a pregiudizio delle cose della comunità».¹⁰⁵ In particolare, a detta di molti degli interrogati, i componenti della fazione al potere sarebbero stati soliti eleggersi l'un l'altro «nuntii», monopolizzando l'incarico al fine di andare con

¹⁰² Costanti i riferimenti a queste figure nei carteggi dei nunzi e ambasciatori cittadini delle comunità prese in analisi. A titolo di pura suggestione, vale la pena ricordare come il poeta satirico Bartolomeo Dotti operasse a Venezia in qualità di nunzio del territorio bresciano. Su Bartolomeo Dotti si veda A. PELLEGRINO, *Dotti, Bartolomeo*, in *DBI*, Vol. 41, 1992, pp. 532-534; C. VOVELLE-GUIDI, *Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra esilio e compromesso (1674-1706)*, in "Trimestre", XXVIII, fasc. 1-4 (1995), pp. 160-219; ID., «Una vita adattata al romanzò»: *Bartolomeo Dotti, poeta satirico (1648-1713)*, in "Quaderni Veneti", 26 (1997), pp. 51-93.

¹⁰³ BCBVI, AT, b. 1349, c. n.n., alla data 27.11.1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁰⁴ POVOLO, *L'uomo che pretendeva l'onore* cit., p. 65.

¹⁰⁵ Il termine venne usato il 29 giugno 1583 dal giudice incaricato delle indagini dal podestà di Lonigo durante l'interrogatorio del notaio Bartolomeo Pianti nel momento in cui volle appurare «[...] Chi siano quelli che ordinariamente quelli che ordinariamente governano la comunità, che siano quasi sempre li medesimi o di una liga istessa che si dian il maneggio di mano in mano per accomodarsi tra di loro a pregiudizio delle cose della comunità [...]» (ASCL, *Archivio antico, Leggi e consigli*, b. 23, fasc. 4, c. 7r). La vicenda è stata analizzata seppur per sommi capi in E. MAZZADI, *Lonigo nella Storia*, Vol. II, Lonigo, Comune di Lonigo, 1989, pp. 83-93.

sempre maggiore frequenza «a Venetia et a Vicentia a cosse della comunità».¹⁰⁶ La principale accusa loro rivolta era quella di far lievitare ad arte i tempi delle cause e i resoconti di spesa al fine di vivere quanto più possibile alle spalle della comunità.¹⁰⁷ Così ad esempio si espresse Tommaso Quietto, interrogato il 9 novembre 1583:

Il popolo ragiona assai e quelli che mangiano, per dirla, sono quelli che vanno su e giù a Venetia e a Vicenza per le cause che ha la comunità con diversi, cioè i nuntii, i quali menano a loro credito molte partite in proprio uso il denaro della comunità.¹⁰⁸

Oltre a questo danno, secondo il notaio Ulisse Rolla, si univa la beffa di vedere la comunità sconfitta ad ogni appello:

Quanto all'administracion del danaro pubblico io credo che egli venga male administrato perché sono quattro o cinque che se la danno a l'uno all'altro in mano [...]. Gasparo Camillino, Iseppo Rugà, Bernardin Gambarotto, Renaldo Nogara e Iseppo Pellizzaro, questi sono quelli che comprano si può dir le liti per conto della comunità e si fanno far nuntii di quella e mai non vincono una lite ma le tirano in lungo e chiappano chi cinquanta chi vinticinque ducati per uno per loro giovare e alcune spese che fanno.¹⁰⁹

Dotandosi di una nunziatura stabile le comunità maggiori si ponevano potenzialmente al riparo dai costi delle ambascerie, ma soprattutto dai dissidi che, come si è visto, funestavano le comunità minori inficiando l'incisività della loro azione in sede politica e giudiziaria. Emerge dalle parti con le quali le città regolamentarono la neonata rappresentanza stabile la ferma volontà di esorcizzare il concreto rischio di un uso a fini personali di un simile delicato incarico. Su modello delle commissioni degli ambasciatori, sin dal principio si tentò di porre delle forti

¹⁰⁶ Testimonianza di Antonio Maria Quietto ASCL, *Archivio antico, Leggi e consigli*, b. 23, fasc. 4, c. 10r.

¹⁰⁷ In uno dei resoconti di spesa presentati alla comunità dal *nunzio* Giuseppe Rugà si legge: «A me Iseppo Rugà nontio per Venetia per la lite di Lanzi de conto fatto con lui compreso tutto quello che ha speso si nella lite del sequestro del quondam Antonio Veronese, già degan, come nella lite delle saltarie computa noll de cavalli, et barche andar ritornar et le sue giornate n° 18 a ducati 3 al giorno ei parti a di 8 luglio 1583 et ritornò a di 25 [...]» (ivi, fasc. 3, c. 42r).

¹⁰⁸ Ivi, fasc. 4, c. 20r.

¹⁰⁹ Testimonianza rilasciata al capitano di Vicenza Carlo Marin, in data 9 novembre 1583 (ivi, fasc. 4, c. 25r – 26r).

limitazioni all'ampia libertà di movimento concessa a una figura incaricata, in virtù del suo carattere di stabilità, di «procurare l'ispedizione e difesa avanti qualunque Illustrissimo magistrato et Eccellentissimo consiglio» non più di specifiche vertenze, bensì «di tutte le cause di questa città».¹¹⁰ Tanto nel 1481 così come nel 1495 il Consiglio di Verona stabilì che l'avvocato veronese annualmente inviato a Venezia dovesse limitarsi a procurare l'espedizione delle sole cause esplicitamente commessegli dalla comunità.¹¹¹ Nel 1549 il provveditore Cristoforo Fracastoro specificò come il nunzio sarebbe stato tenuto a conservare con diligenza tutti i suoi incartamenti, a «rationem reddere» delle sue azioni e soprattutto a non trattare alcuna altra causa «praeter publicas».¹¹² Nel dicembre 1558, nell'eleggere Camillo Rodolfo al carico di primo nunzio di Verona, il Consiglio civico stabilì che questi dovesse limitarsi ad «agere et defendere [...] coram Serenissimo Dominio Nostro» le sole cause pubbliche impostegli dal Consiglio dei Dodici, organo di governo della comunità.¹¹³ Lo stesso venne stabilito a Padova nel 1562:

[I deputati *ad utilia*] hanno iudicato bene a proporre che sia eletto per lo tempo infrascritto uno nuncio assistente al continuo in Venetia il quale non fusse occupato da altre cause [...]. L'anderà partechel sia preso e deliberato per questo Consiglio de condure il predetto Messer Antonio Carriero con titolo de nuntio della comunità nostra de Padova per anni tre prossimi futuri li quali habbino principiare al giorno della presente parte presa, con obligatione che lui habbia ad essequire et sollicitare tutte le commissioni et ordeni che li serano imposti per li Magnifici deputati et per li oratori pro tempore esistenti. Dovendo lui tenere uno libro, sopra il quale habbi a notare tutti li atti publici che passeranno per mano sua, tenendo particular nota delle cause separata, acciocché in ogni tempo si possi havere istruzione dal suo libro.¹¹⁴

L'omologa parte bergamasca del 1576 imponeva invece al nunzio di non

¹¹⁰ Citazioni dalla parte del Consiglio della comunità di Bergamo del 16.05.1576, edita in PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit., pp. 38-39.

¹¹¹ ASVR, AAC, *Racv. atti*, reg. 140, c. 549.

¹¹² Ivi, reg. 81, cc. 89r-90r.

¹¹³ Ivi, reg. 84, cc. 173v-179r.

¹¹⁴ BCP, BP, 963, cc. 2-3.

intravenire in altra qualsivoglia causa, salvo di questa città e quelle ancora che gli venerano commesse dalli Magnifici antiani o vero altri rapresentanti di questa città per conservation et difesa delli statuti et privilegi nostri sotto pena di essere privo di esso officio et del salario suo per uno anno senza ecceittuone et remissione alcuna.¹¹⁵

A Vicenza, dove almeno per il XVI secolo il divieto di trattare cause private non fu mai espressamente formulato nei confronti del nunzio, il percorso di affermazione della nunziatura, avviato nel 1530, fu particolarmente travagliato. Per dissuadere i rappresentanti stabili dal prestare il proprio servizio anche ad altri soggetti, con grave danno per i *negozi* cittadini, si optò per un rapido aumento del loro salario, passato in meno di settant'anni da 25 a 400 ducati.¹¹⁶ Nel 1566, in maniera più radicale, i deputati di Padova arrivarono a correggere la precedente parte del 1562, vietando agli esercenti l'avvocatura la possibilità di candidarsi alla nunziatura e mantenendo così il salario previsto agli iniziali 100 ducati annui.¹¹⁷ Nel 1571 il divieto non venne reiterato,¹¹⁸ ma ancora nel 1594 si ritenne di dover tornare sull'argomento, ribadendo come il rappresentante stabile si sarebbe dovuto occupare delle sole cause cittadine. Al contempo si acconsentì ad aumentare il suo salario e a sgravarlo delle spese abitative:

Se ha conosciuto per esperienza quanto le cause publiche di questa città patiscono nell'inclita città di Venezia per occasione che li signori nonzii passati nelle loro condotte hanno havuto libertà anco di avvocare per particolari, del che è causata necessità mandar più spesso nostri oratori che non si haveria fatto, con molta spesa di questa Magnifica communita. Però l'anderà parte, che fatti prima li debiti et precedenti proclami, sia per scrutinio da questo Consiglio eletto et condotto un nonzio idoneo et sufficiente, con sallario de ducati dosento cinquanta all'anno per anni tre avvenire, qual habbi a servire et trattare solamente le cause et negozii publici lassando li particolari con li oblighi tutti delle condotte passate, alle quali si aggiunga che il detto nonzio sia tenuto ogni

¹¹⁵ PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit., pp. 38-39.

¹¹⁶ L'intera travagliata vicenda di formalizzazione delle attribuzioni della nunziatura vicentina è ricostruita in FASOLO, *Il nunzio* cit.

¹¹⁷ «Detto nonzio sia cittadin originario di questa Città, et non occupato nell'esercizio dell'avvocato ne inanti, ne doppo la elezione acciocché possi più diligentemente attendere alla difesa delle cause publiche». (BCP, *BP* 963, c. 5).

¹¹⁸ Ivi, cc. 6-8.

anno da Nadale al tempo delli consigli transferirsi in questa città, et nel Consiglio nostro render conto de tutti li negozii che in quell'anno saranno stati trattati da lui, lassando di tutti particolar notta et memoriale, et habbi il detto nunzio facoltà di potere stare in stanza nella casa de padovani, ove dalli Magnifici deputà attuali li serà assignata stanza onorevole.¹¹⁹

Preziosissimo strumento di affermazione identitaria e lotta politica, il nunzio era, e doveva tuttavia rimanere tale, uno strumento, un mero esecutore degli ordini provenienti dall'élite urbana e dal suo supremo organo di governo. La documentazione già citata mostra efficacemente come già nel creare la nunziatura, i deputati *ad utilia* – o i loro omologhi – operarono per riservarsi ampie prerogative di controllo sulla sua attività e al contempo per escludere da esse il consiglio della comunità, nel quale il nunzio si sarebbe presentato solo una volta all'anno per render conto, a posteriori, del suo operato. Come gli ambasciatori, anche il nunzio nel suo operare quotidiano sarebbe stato sottoposto al controllo diretto dei deputati *ad utilia*, esercitato attraverso una fitta corrispondenza epistolare.¹²⁰ Una subordinazione che i deputati padovani già nel 1562 si impegnarono a stabilire a livello sociale, prima ancora che giuridico, imponendo che il candidato nunzio non «fusse persona graduata, sì che fusse bisogno haverli molto rispetto a comandarli».¹²¹ Come per le altre città, anche a Padova il rappresentante stabile sarebbe stato un *civis*, ma i deputati, membri dalle più prestigiose famiglie padovane, si riservarono la facoltà di poterlo scegliere tra i ranghi inferiori di un'élite cittadina in via di progressiva aristocratizzazione.¹²² A Padova si volle formalizzare quello che in altre città sarebbe avvenuto di prassi, come testimoniano i nominativi iscritti nelle liste dei nunzi a nostra disposizione: il conferimento dell'incarico a un Trissino o un Pigafetta, costituisce un'eccezione a Vicenza, dove i rappresentanti stabili sono soliti provenire da ben più anonime famiglie quali i Mapello, gli Oliviero, i Lanzi o i Gazzotti.¹²³ A cavallo tra Cinque e Seicento, la nunziatura padovana divenne prerogativa di famiglie quali i Carriero o i Buttiron,¹²⁴ mentre quella veronese venne assunta dai Prato.¹²⁵

¹¹⁹ Ivi, cc. 15.

¹²⁰ Nel corso del presente capitolo avremo modo di prendere compiutamente in analisi questo carteggio.

¹²¹ BCP, BP, 963, c. 2. Per un confronto si veda IRACE, *Una voce poco fa* cit., p. 279.

¹²² Cfr. ULVIONI, *La nobiltà padovana* cit., pp. 796-840.

¹²³ FASOLO, *Il nunzio* cit., *passim*.

¹²⁴ BORGHERINI SCARABELLIN, *Il nunzio* cit., pp. 402-403.

Durante l'Interdetto, a Venezia opereranno per Vicenza Strozzi Cicogna, per Padova Flaminio Buttiron, per Brescia Quinto Scanzo e per Verona Carlo Prato.

La personalità del nunzio non doveva del resto offuscare l'onore dell'ambasciatore cittadino, che era e rimaneva la più prestigiosa forma di rappresentanza della comunità suddita presso il Principe. In questo, vale la pena ribadirlo, la parte padovana del 1562 risulta ancora una volta particolarmente esplicita: il nunzio non avrebbe sostituito gli ambasciatori, ma semplicemente li avrebbe sgravati dall'onere di seguire sino all'*espedizione* la causa da loro avviata.¹²⁶ Come avremo modo di vedere, rigida nella sua formulazione teorica ed etica, la distinzione tra nunzio e ambasciatore era nella prassi piuttosto labile, segnata da una forte collaborazione e da frequenti sovrapposizioni: nella quotidianità delle udienze in Pien Collegio uomini come Flaminio Buttiron, Strozzi Cicogna o Carlo Prato si trovavano a operare a strettissimo contatto con personalità illustri del panorama politico sociale e culturale dell'epoca come potevano essere Francesco Zabarella, Ettore Ferramosca o il futuro consultore in iure Agostino Del Bene.

2.3 «Mezi, amici et parenti» per un'udienza in Collegio

Come messo ampiamente in luce dalla purtroppo scarsa bibliografia dedicata ai nunzi delle città di Terraferma, e come suggerito dagli studi condotti su analoghe figure operanti in altri contesti italiani e europei, l'attività istituzionale del rappresentante della comunità suddita si reggeva su pratiche di natura largamente informale.¹²⁷ Oltre al perseguimento di un risparmio economico, la stabilità della

¹²⁵ Un lista abbastanza precisa dei nunzi veronesi dal 1599 al 1743 è stata compilata nel XVIII secolo da Giuseppe Antonio Verza nei suoi elenchi di componenti del Consiglio cittadino e eletti alle altre cariche (ASVR, AAC, *Racc. atti*, b. 150, reg. segnato «Additio nonnullarum partium et ducalium ad consilium et officia Mag. Civitatis Veronae», c. 62»).

¹²⁶ BCP, BP, 963, cc. 1-2.

¹²⁷ PINETTI, *Nunzi ed ambasciatori* cit.; FASOLO, *Il Nunzio* cit.; BORGHERINI SCARABELLIN, *Il Nunzio* cit. Analizzando l'attività dei rappresentanti perugini alla corte di Roma, Erminia Irace ha evidenziato un progressivo slittamento delle loro funzioni dalla difesa delle ragioni cittadine alla creazione di *network* relazionali a loro protezione: «in un'età che aveva canonizzato da tempo la necessità per gli uomini delle corti di tacere al cospetto del principe, la possibilità di parlare al potere era stata traversata da una grande mutazione e il prendere la parola non serviva ormai più a persuadere e convincere, bensì a conquistare la benevolenza (e dunque la protezione) degli interlocutori» (IRACE, *Una voce poco fa* cit., p. 283). Per un suggestivo confronto si vedano inoltre BREEN, *Law, City and King* cit., e ID., *Law, Patronage*

rappresentanza rispondeva all'esigenza di intrattenere contatti diretti, continui e possibilmente personali con il Principe, con gli ambienti di governo e soprattutto con gli uomini che vi operavano: compito del rappresentante stabile era quello di presentare e perorare le istanze promosse dalla comunità suddita, ma anche e soprattutto quello di operare quotidianamente al fine di creare i presupposti favorevoli al loro accoglimento. Da questo punto di vista, risulta particolarmente eloquente la già citata parte padovana del 1562:

essendoci sta proposto Messer Antonio Carriero fu del *quondam* Spettabil Messer Battista nostro cittadino padovano, il quale sta de continuo con la sua famiglia in Venetia et è persona pratica, diligente et fidele et ha molti mezi, amici et parenti in quella Città per li quali ha facile introduzione nell'Illustrissimo Colleggio et altri magistrati, dal che si spera havere quel servizio da lui che è il nostro desiderio, però l'anderà parte chel sia preso e deliberato per questo Consiglio de condurre il predetto Messer Antonio Carriero con titolo de nuntio della comunità nostra de Padova per anni tre prossimi futuri.¹²⁸

A detta di Antonio Rustega, deputato promotore della parte, Antonio Carriero rappresentava l'uomo più adatto a ricoprire la neonata nunziatura non tanto per le sue indubbie qualità professionali e personali – «persona pratica, diligente et fidele» – ma soprattutto per il fatto di essere membro di una famiglia padovana da anni insediata nel contesto sociale della Dominante: nominarlo nunzio, insisteva Rustega, avrebbe significato mettere a disposizione della comunità le sue reti parentali e personali e in particolare quelle conoscenze influenti utilizzabili come chiave per aprire le porte del Pien Collegio, spesso chiuse a causa dei «magiori negozi» di Stato.¹²⁹ In ultima analisi, Rustega proponeva di aggirare il problema dato dalla struttura istituzionale del Pien Collegio, l'ostacolo formale che rallentava il percorso delle cause padovane, percorrendo percorsi di accesso al trono della pubblica maestà di natura fortemente informale.

and Municipal Authority cit. In particolare sul tema della stretta interdipendenza e cooperazione tra norma, sistema legale e reti clientelari si veda ID., *Patronage, Politics and the "Rule of Law" in Early Modern France*, in "Proceedings of the Western Society for French History", 33 (2005), pp. 95-113.

¹²⁸ BCP, BP, 963, c. 2.

¹²⁹ *Ibidem*.

Stabilmente insediato a Venezia, il nunzio poteva vantare una conoscenza dell'ambiente veneziano e delle personalità che lo animavano quanto mai utile per dare efficacia alla sua azione di rappresentanza e tutela degli interessi della comunità d'origine. Documento eccezionale, la nomina del primo nunzio padovano lascia intuire quegli aspetti dell'attività del rappresentante stabile che, per la loro natura informale e infra-istituzionale, raramente si trovano esplicitati nelle diverse normative locali che regolavano le funzioni delle singole nunziature.¹³⁰ Tra i compiti implicitamente assegnati al nunzio vi era quello di agire in funzione di *mediatore*, favorendo, attraverso la sua personale rete di conoscenze, l'accesso dei rappresentanti cittadini presso le maggiori magistrature della Repubblica e fra tutte il Pien Collegio. Va comunque specificato come la definizione di mediatore data da Sharon Kettering – che ha goduto di grande fortuna in ambito storiografico – non sia completamente adeguata al caso delle nunziature venete: i nunzi avevano indubbiamente il compito di «arrange an exchange of resources between two parties separated by geographic or personal distance», le loro principali risorse erano certamente date dalle loro conoscenze personali, ma certo non potevano essere definiti come «important individuals in their own right with independent resources and numerous dependents, which is why they become brokers».¹³¹ Ciò che rende la figura del nunzio non completamente inquadrabile in un modello *patron-broker-client* è la contestualizzazione della sua funzione informale di mediatore in un ambito istituzionale ben definito, dato dalla normativa locale sulla nunziatura: il nunzio non agiva come mediatore per propria volontà, ma in virtù del suo incarico di rappresentante della sua comunità di origine, nei confronti della quale si poneva in una posizione di irrimediabile dipendenza.¹³² Come si è detto, il nunzio era chiamato ad agire in esclusivo servizio della comunità: un servizio che si traduceva anche nel mettere a disposizione delle

¹³⁰ Al contrario, come avremo modo di rilevare nel presente capitolo, i carteggi delle diverse nunziature mostrano in maniera quanto mai eloquente come tra le preoccupazioni principali del nunzio vi fosse quella di individuare tra i patrizi veneziani e il personale di cancelleria degli interlocutori favorevoli, di accattivarsene il favore, di farne dei «patroni» e dei «protettori» pronti ad attivarsi in favore della comunità suddita.

¹³¹ S. KETTERING, *The historical development of political clientelism*, in “The Journal of Interdisciplinary History”, 18, fasc. 3 (1988), pp. 425-426 (pp. 419-447). Si veda inoltre ID., *Patrons, brokers, and clients in seventeenth-century France*, New York – Oxford, Oxford University Press, 1986. Sulla ricezione in ambito storiografico della proposta avanzata da Kettering e più in generale sul dibattito sui temi del patronato e del clientelismo di veda E. ADDAD, *Noble clientele in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: a historiographical approach*, in “French history”, 20, fasc. 2 (2006), pp. 75-109.

¹³² Va rilevato come secondo Kettering, la funzione del *broker* si caratterizzi per essere «selective [...] and often intermittent» (KETTERING, *Patrons, Brokers, and Clients* cit., p. 42).

superiori esigenze della propria patria le proprie reti parentali e clientelari, intese quest'ultime nella più classica accezione del termine (relazioni personali, diadiche, volontarie, permanenti, verticali e diseguali volte allo scambio di risorse).¹³³ Volendo azzardare un'analogia, per la funzione assolta e per le competenze in campo giuridico, la figura del nunzio appare maggiormente paragonabile ai *barrister* digionesi studiati da Michael P. Breen, impegnati a difendere la loro città in sede legale ma, al contempo, a favorirne le istanze garantendole una rete di patroni presso la corte e gli alti funzionari del regno.¹³⁴

Per quanto non esplicitamente richiesta dalla normativa sulle nunziature, la disponibilità e la capacità di inserirsi in reti di tipo clientelare – percepite come necessarie per conferire con i sommi gradi della Repubblica e procurare con successo l'*espedizione* delle istanze cittadine – costituiva un requisito fondamentale nella selezione del rappresentante stabile, a Padova come altrove: si è già visto come Vicenza nel XVI secolo fosse solita reclutare i suoi nunzi tra le file degli avvocati vicentini già operanti nel foro veneziano, con tutti gli inconvenienti di cui si è detto.¹³⁵ Un'analisi delle biografie dei diversi nunzi operanti a Venezia durante l'Interdetto, nonché dei criteri adottati dai consigli cittadini per acconsentire alla loro nomina, può aiutare a inquadrare meglio la questione.¹³⁶ Il 3 novembre 1605 moriva Flaminio Carriero, nunzio di Padova. Nel darne notizia ai deputati, l'ambasciatore padovano Zorzi Marsilio disse di aver perso un «amico» e al contempo ricordò come la città avesse perso una grande risorsa, un uomo preparatissimo su tutti gli innumerevoli *negozi* cittadini rimessi al foro veneziano.¹³⁷ Flaminio Carriero aveva infatti servito la sua città come nunzio per ben diciotto anni continui¹³⁸ e non a caso la prima preoccupazione di Zorzi Marsilio e dei deputati cittadini fu quella di chiedere ai parenti del defunto di non toccare l'enorme mole delle sue carte, in attesa di consegnarle al suo successore.¹³⁹ Gli aspiranti all'incarico non tardarono a

¹³³ Per una definizione cfr. S. N. EISENSTADT - L. RONIGER, *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust Society*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 43-49.

¹³⁴ BREEN, *Law, City and King* cit.; ID., *Law, Patronage and Municipal Authority* cit.

¹³⁵ FASOLO, *Il nunzio* cit.

¹³⁶ Risulta utile, quindi, mutuare in questa sede la prospettiva di analisi proposta da ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO *Corte, reinos y ciudades* cit.

¹³⁷ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

¹³⁸ BORGHERINI SCARABELLIN, *Il nunzio* cit., p. 402.

¹³⁹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

presentarsi: il primo a presentare la propria candidatura, seppur in maniera non del tutto formale, fu Attilio Faccio, notaio e avvocato padovano da anni residente a Venezia. Il 3 novembre 1605, il giorno stesso della morte del nunzio Carriero, indirizzò ai deputati una propria lettera.¹⁴⁰ La scrittura presentava tutte le caratteristiche della supplica, a cominciare dalla retorica esibizione di umiltà con la quale Faccio, «minimo et inferior d'ogn'altro soggetto», «fedelissimo et devotissimo cittadino» padovano si professava pronto ad assumere l'incarico.¹⁴¹ Faccio chiudeva la sua missiva proclamandosi «desideroso di solo ben servir» e affermando di considerare un onore poter «finir il corso di [sua] vita in servizio della patria». Nel corpo centrale della supplica Attilio Faccio indugiava invece nel tentativo di tracciare una rappresentazione di sé che mettesse in risalto tutti quegli elementi utili a valergli l'incarico. In primo luogo il candidato ricordò di aver già servito la città di Padova come «vice nontio» durante la peste del 1576, quando l'allora nunzio Silvio Bianco aveva preferito abbandonare Venezia.¹⁴² In particolare, Faccio si sarebbe occupato della delicata questione del «negotio del campatico sopra l'universo padovano per sussidio de lazaretti, contendendolo li venetiani possessori de beni in padovana» e a tal fine citava come riprova le lettere a suo tempo scritte ai deputati.¹⁴³ Al di là dell'esibizione di questi meriti contingenti, Faccio decise di far valere i suoi trent'anni passati a Venezia, l'esperienza maturata in quel foro e soprattutto la reputazione e le conoscenze che in quegli anni aveva saputo guadagnarsi presso il patriziato. In altre parole il candidato cercò di adattare la sua immagine alle esigenze espresse dalla comunità di Padova nel momento in cui, nel 1562, decise di dotarsi di una rappresentanza stabile a Venezia. Faccio cercò quindi di plasmare la sua biografia sul modello costituito da quella di Antonio Carriero, primo nunzio padovano:

sono per 30 et più anni versato in cotesta città et pallazzi, sempre trattando con principalissimi signori dell'ordine della nobiltà, cossì conosco et sono

¹⁴⁰ Ivi, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

¹⁴¹ Sulla retorica dell'umiltà nella scrittura supplicatoria si veda PISCHEDDA, *Supplicare, intercedere, raccomandare* cit.

¹⁴² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati. Sulla peste del 1576 si veda P. PRETO, *Peste e società a Venezia, 1576*, Vicenza, Neri Pozza, 1978.

¹⁴³ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati. Sulla vertenza richiamata da Attilio Faccio si veda PRETO, *Peste e società* cit., p. 137.

conosciuto, et intendo quello che qual si vogl'altro più novo di me non intenderà al sicuro.¹⁴⁴

In ossequio alla normativa padovana che regolava l'esercizio della nunziatura, senza remore, Faccio si professava infine pronto ad abbandonare la sua attività di avvocato per dedicarsi ai soli *negozi* della comunità, godendo solo e unicamente di quanto i deputati si sarebbero degnati di assegnargli:

non haveran molt'occasion di spesa, la provision sua apresso quel poco che m'attrovo mi dovrà bastar senza occuparmi in altro negotio. Onde potrò, dovrò et vorrò in ogni caso abandonar ogn'altro carico et attender al suo solo, con ogni spirito, et pronta maniera.¹⁴⁵

In prima battuta, Faccio cercò di far arrivare la sua supplica ai deputati padovani indirizzandola a casa di Zorzi Marsilio, ma i parenti dell'ambasciatore, non conoscendo il mittente preferirono re-inoltrarla a Venezia. Che dietro la candidatura di Attilio Faccio vi fosse la mano dell'illustre ambasciatore padovano, lo testimonia il fatto che lo stesso Marsilio, il 5 novembre 1605, si fosse premurato di inoltrare la supplica ai deputati in allegato a un suo dispaccio ordinario.¹⁴⁶ Del resto, solo il giorno prima, l'ambasciatore aveva notificato ai vertici della comunità di aver già iniziato a servirsi di Attilio Faccio anche senza un loro specifico assenso, reputandolo persona particolarmente introdotta nelle più delicate questioni padovane.¹⁴⁷ A Zorzi Marsilio, e non dunque ad Attilio Faccio, risposero il 7 novembre i deputati padovani Daniele Campese e Antonio Da Lion, dando eloquentemente segno di non volersi sbilanciare troppo nei confronti di quello che in fin dei conti restava un semplice aspirante, non dotato di alcun accreditamento né presso la comunità di Padova, né tantomeno presso il Principe:

Per risposta delle vostre de 5 et 6 del presente, le dicemo che, havendo anco vedute quelle del Signor Attilio Faccio, dobiate a nome nostro reingracciarlo del

¹⁴⁴ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 05.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

¹⁴⁷ *Ivi*, c. n.n., alla data 04.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

buono animo et offerta [...] la quale ci è stata gratissima e che a tempo debito si havrà in consideratione non solo l'offerta ma la persona sua al pari d'ogni'altro soggetto che sarà proposto.¹⁴⁸

Il giorno dopo, ancora tramite Zorzi Marsilio, Attilio Faccio indirizzò a Padova i propri ringraziamenti:¹⁴⁹ per quanto informale e vaga, la risposta dei deputati segnava un primo implicito riconoscimento dei suoi servizi. Forte della sua ambigua posizione e del contatto aperto con i deputati, nei mesi successivi Faccio non mancò di tentare di forzare loro la mano per ottenere una formale investitura nel tanto agognato incarico. Il primo gennaio 1606 l'avvocato pose sul piatto della trattativa il peso delle sue influenti conoscenze veneziane:

Vienemi da molti senatori, et altri che hanno saputo ch'io me gli sono offerto per nontio, dimandato quando si farà elletione di questo nontio. Io non gl'ho saputo dir altro che sarà ben presto, come parmi d'haver inteso et la occasione mi persuade. Tutta via, per haverne certezza, a pregar vengo Vostre Signorie Molto Illustri a farmine scriver una parola, perché intendo con sua bona gratia de venir in persona a darmi in notte et far riverenza alle Vostre Signorie Molto Illustri et al Consiglio tutto, con speranza (mentre in questo sii, li consiglieri siino liberi da certe loro passioni), se non di rimaner gratiato, almeno di honoratamente cader con buon numero di bale. Cessarò anco di tentar questo quando io sii avisato esser meglio ascquetarmi [...]. Non intendo fare i brogli di questo consiglio, et si promettono cosa non reussibile.¹⁵⁰

Al contempo Faccio lasciava intendere di poter godere anche di numerosi appoggi nel Consiglio cittadino nel quale, se i deputati non lo avessero consigliato altrimenti, non avrebbe esitato a presentarsi. La sollecitazione fece sì che già il giorno successivo il deputato Francesco Zabarella procurasse l'approvazione in Consiglio cittadino della «parte d'ellegere noncio per Venetia».¹⁵¹ Ciò nonostante, il 5 gennaio, Zabarella e i

¹⁴⁸ ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 07.11.1605, lettera dei deputati Daniele Campese e Antonio Da Lion all'ambasciatore Zorzi Marsilio.

¹⁴⁹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 08.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

¹⁵⁰ Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 01.01.1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati. Sull'uso da parte dei nunzi di Padova di datare i propri dispacci *more veneto* si veda V. LAZZARINI, *Del principio dell'anno nei documenti padovani*, in *Bollettino del Museo Civico di Padova*, III (1900), pp. 15-20.

¹⁵¹ ASPD, *Atti*, b. 21, reg. anno 1606, cc. 2v-3v.

suoi colleghi deputati Daniele Campese, Bartolomeo Gloria, e Antonio Da Lion vollero rispondere direttamente ad Attilio Faccio, ringraziandolo ancora una volta per i servizi resi ma cercando al contempo di chiarire una volta e per tutte la loro posizione nei suoi confronti:

havemo inteso quanto prontamente s'è adoperata in servitio di questa città et il desiderio suo d'esser nostro noncio. Dell'operato la reingraciamo di tutto cuore, l'esser poi nostro noncio, la persona sua ci sarà grata quando la cosa stesse in noi alla banca di gratificarla, ma perché questo è negocio che passa per la openione de molti che balotano nel nostro Consiglio, non possiamo permeterli cosa alcuna di certo. Però come sarà tempo la potrà venir di qua et far quelli officii che in simil casi si soglion fare et correr arditamente la sua lancia come farano gl'altri et stare a quello che delibererà il Consiglio, ch'altro non possiamo in suo servitio che di favorirla del nostro voto.¹⁵²

Da parte dei deputati *ad utilia* Faccio ricevette una sostanziale scrollata di spalle: venisse pure a Padova e facesse tutti quegli «officii» – i paventati «brogli di questo consiglio»? – che anche gli altri candidati erano soliti fare per perorare la loro elezione. I deputati mostravano di volersene lavare le mani e di non essere disposti ad esercitare il proprio potere di influenza sul Consiglio cittadino, nel quale, al momento dell'elezione del nunzio, sarebbero intervenuti solamente con il loro voto. Un voto che in ogni caso si sentivano di poter promettere in favore di Attilio Faccio. La rassicurazione non riuscì a fermare le trame dell'intraprendente avvocato padovano per farsi accreditare come nunzio: il 10 gennaio 1606, giorno dell'elezione ducale di Leonardo Donà, Attilio Faccio fece in modo di presentarsi al Principe e prestargli omaggio a nome della città di Padova, senza per altro aver ricevuto alcuna *commissione* in merito. Fu lo stesso Faccio a informare i deputati della sua sortita con una lettera che trasudava simulato imbarazzo e malcelato autocompiacimento. Più spinto dalla calca che desideroso di farlo – «più tosto portato, che incaminatomi» –, il padovano si sarebbe avvicinato a Leonardo Donà durante la processione con la quale il nuovo Principe era solito presentarsi al popolo veneziano:

¹⁵² ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 8. alla data 05.01.1606, lettera dei deputati Francesco Zabarella, Daniele Campese, Bartolomeo Gloria, e Antonio Da Lion a Attilio Faccio.

Ecco che fui da certo spirito persuaso a dover inventar occasione (per all'ora da me creduta a proposito per servizio di questa patria mia) et fu che, spicatomi dalla stretta, vedendo certo vacuo a suoi piedi, accostatomigli tutto chino et humille, disseglì alla breve tenir ordine da Vostre Signorie Illustrissime per nome delle sua città di Padova che, subito intesa la confirmatione della creatione già ne gl'animi loro concetta del principato in lei, dovessi a nome loro inchinarmegli et ralegrarmi, come faccio. Et mentre gli basciavo il manto, Sua Serenità, tenendo la sua destra sopra il capo, disse mi rengratio quei Signori et quella città del loro affetto prima ch'ora conosciuto da Noi. S'ho mò transcorso le me perdonino, perché a dir il vero fu cossì vicino il parto alla concettione di questo mio pensiero, ch'a pena m'avidi d'haver fatto quanto ho scritto. Giovarami per hora il creder d'haver fatto bene, come restarò contento quando dalle Vostre Signorie Molto Illustri habbi nova della sua sadisfattione, alle quali me gli raccomando.¹⁵³

La risposta dei deputati Daniele Campese, Francesco Zabarella e Bartolomeo Gloria fu commissionare ad Attilio Faccio la consegna agli uscieri del Pien Collegio e del Consiglio dei Dieci di un memoriale nel quale la città di Padova comunicava la sua intenzione di essere udita in contraddittorio qualora il guardiano della chiesa del Santo avesse presentato istanza di revisione degli ordini per il governo di quel convento.¹⁵⁴ Venerdì 13 gennaio 1606, Faccio rispose di aver ottemperato agli ordini avendo già provveduto a consegnare il memoriale ad Andrea Fasolo, «portiero» del Collegio, e al «fante di settimana» alla porta del Consiglio dei Dieci. Di sua iniziativa Faccio fece «anco [...] moto a qualcheduno delli Clarissimi Signori Secretarii»,¹⁵⁵ gli influenti burocrati responsabili della cancelleria ducale e in ultima analisi del

¹⁵³ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10.01.1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati. Sulla processione per l'intronizzazione del doge si vedano URBAN, *Processioni e feste ducali* cit., pp. 194-200; DA MOSTO, *I dogi* cit., pp. XXIV-XXV; CASINI, *I gesti* cit., in particolare parte I.

¹⁵⁴ ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 12.01.1606. La commissione a Attilio Faccio è da collocarsi in un più ampio contenzioso tra la comunità di Padova e l'ordine francescano per veder privilegiato l'accesso di frati padovani nel convento del Santo. Un ampio repertorio di documenti inerenti alla vertenza è conservato in ASPD, *Clero Regolare, Atti Particolari*, b. 51, fasc. segnato «Convento» e fasc. segnato «Conventuali», ma per la stessa ragione si veda anche ASPD, *CRS, S. Agostino*, bb. 185-186 *passim*. Sulla questione torneremo *infra* 3.4.

¹⁵⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13.01.1605 *m.v.*

funzionamento dell'intero apparato di governo.¹⁵⁶ Tuttavia l'avvocato si disse incerto circa il buon esito di quella richiesta: volendo infatti partire per Padova per darsi in nota come candidato alla nunziatura, non avrebbe potuto ricordare agli uscieri la loro promessa né tantomeno vigilare sulle azioni legali promosse dal guardiano del Santo.¹⁵⁷ Il 10 gennaio, su istanza del Consiglio cittadino, la parte per l'elezione del nunzio era infatti stata fatta *stridare* dando agli aspiranti solo otto giorni per presentare la loro candidatura ufficiale.¹⁵⁸ Secondo Faccio, in quel lasso di tempo gli avversari avrebbero fatto in modo – più o meno legalmente – di essere accolti in Pien Collegio, di citare il rappresentante padovano e, vista la sua assenza, di ottenere un giudizio favorevole.¹⁵⁹

Il 19 gennaio 1606, riunito il Consiglio della città di Padova, Zorzi Marsilio diede lettura alle candidature presentate: Guerrino Oddo si limitò a proporsi, mentre Orazio Abriani si disse pronto ad accettare anche meno dei 300 ducati annui previsti come salario.¹⁶⁰ Attilio Faccio, non presente in Consiglio, vi fece recapitare una nuova scrittura nella quale ricordava ancora una volta la sua esperienza pluriennale e la sua disponibilità a mettersi al servizio della patria cittadina. Zorzi Marsilio si fece garante della candidatura e della promessa avanzata da Attilio Faccio di accontentarsi dei 300 ducati previsti come salario del nunzio.¹⁶¹ Nella sua candidatura ufficiale Faccio evitò qualsiasi riferimento alle molte conoscenze che poteva vantare – o millantare? – nel patriziato veneziano, limitandosi semplicemente a far riferimento alla supplica del 3 novembre 1605, con la quale, primo tra tutti i candidati, aveva manifestato la sua disponibilità a servire la città come nunzio. Faccio si premurò inoltre di ricordare come già da due mesi si stesse dedicando gratuitamente a patrocinare gli interessi della sua città. Tuttavia la sua eventuale nomina venne vagliata sulla sola base della sua candidatura ufficiale: sia la sua prima supplica, sia le numerose missive inviate in quei mesi non furono infatti mai inoltrate dai deputati al Consiglio cittadino.

¹⁵⁶ Sulla cancelleria ducale e sui segretari ducali si vedano – oltre all'essenziale G. TREBBI, *La Cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in "Annali della Fondazione Luigi Einaudi", 14 (1980), pp. 65-125 – ZANNINI, *Un ceto di funzionari amministrativi*, cit.; ID., *Burocrazia e burocrati* cit.; GALTAROSSA, *La preparazione burocratica* cit. e infine ID., *Mandarini veneziani* cit.

¹⁵⁷ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13.01.1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

¹⁵⁸ Ivi, *Atti*, b. 21, reg. 1606, c. 4^v.

¹⁵⁹ Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13.01.1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

¹⁶⁰ Ivi, *Atti*, b. 21, reg. 1606, c. 6^{r-7v}.

¹⁶¹ Ivi, c. 6^v.

Flaminio Buttiron, altro aspirante nunzio, decise invece di presentarsi personalmente in Consiglio e di ascoltare dalla voce di Zorzi Marsilio le parole della scrittura che giorni prima aveva indirizzato ai «molt'Illustri deputà». ¹⁶² Buttiron aveva scelto di esordire raccontando come lui, cittadino padovano, nel 1570 avesse scelto di trasferirsi a Venezia, città dove aveva risieduto sino al 1593, anno in cui una lite giudiziaria lo aveva costretto a ritornare a Padova. ¹⁶³ In quei ventitré anni aveva potuto esercitare l'avvocatura e apprendere «la pratica degl'uffici» veneziani sotto la guida di «famosissimi avvocati di quel tempo», Alvise Belegno ¹⁶⁴ e soprattutto Francesco Fasolo, suo zio e «padre del signor Andrea Fasolo ch'attende[va][...] alla porta dell'Eccellentissimo Colleggio». ¹⁶⁵ Come Antonio Carriero nel 1562, anche Flaminio Buttiron poteva vantare «mezi, amici et parenti» utili ad aver più «facile introduzione nell'Illustrissimo Colleggio». ¹⁶⁶ Conoscenze ben più umili rispetto a quelle sbandierate da Attilio Faccio, ma se non altro più concrete: il candidato si presentò al Consiglio cittadino facendo il nome di un proprio referente di fiducia inserito – seppur al più infimo grado – nel personale del Collegio, la magistratura di riferimento per le cause cittadine. Nella sua scrittura Flaminio Buttiron si limitò a costatare i rapporti di parentela esistenti con la famiglia Fasolo, lasciando ai deputati l'onere di dedurne le ben immaginabili implicazioni: se non altro, con l'aiuto di un usciere compiacente, i memoriali, le citazioni e le richieste di essere uditi in contraddittorio non sarebbero più finiti nel dimenticatoio, come invece aveva paventato Attilio Faccio solo pochi giorni prima, con esplicito riferimento al Fasolo.

Dopo aver definito i propri rapporti parentali, Buttiron proseguiva dando conto della sua formazione: durante tutta la sua permanenza a Venezia si era dato al «continuo exercicio dell'avocare» presentandosi a fianco del Fasolo e del Belegno presso le maggiori magistrature di palazzo – «Collegio, Avogaria et signori capi del Consiglio di dieci». In breve si era saputo ritagliare una certa reputazione – «mi fece conoscer come è ben noto a questa città» –, tanto che nel 1588 volle concorrere alla nunziatura di Padova. Solo per pochi voti gli si preferì Flaminio Carriero, il nunzio da

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Con ogni probabilità si tratta della causa ereditaria ricordata dal giurista e futuro consultore in iure Marcantonio Pellegrini in M. PELLEGRINI, *De fidecommissis praesertim universalibus, tractatus frequentissimus, Venetiis, apud Rubertum Meietum, 1595, cc.180r-v*.

¹⁶⁴ Cfr. G. BENZONI, *Belegno, Alvise*, in *DBI*, Vol. 7, 1970, pp. 555-556.

¹⁶⁵ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. 1606, c. 6v.

¹⁶⁶ BCP, *BP*, 963, c. 2.

poco deceduto. Precedentemente, e precisamente nel 1583, aveva assunto l'incarico di «avvocato del Territorio veronese» con l'incarico di coadiuvare l'avvocato patrizio Marco Querini nella difesa delle cause del «detto Territorio all'Eccellentissimo Collegio, l'Illustrissimi Signori capi del Consiglio di Dieci, Avogaria, Beni inculti, Ufficio dell'acque et dove faceva bisogno».¹⁶⁷ A quel compito Buttiron attese fino al 1593, maturando – a suo dire – una completa cognizione di qualsivoglia «difficoltà che po[tesse] occorrer tra città et Territorio». Buttiron si era formato difendendo per dieci anni un'istituzione nata con lo scopo precipuo di contendere alla città le sue tradizionali prerogative di controllo sul contado: ora si professava pronto a mettere a disposizione della sua patria cittadina quell'esperienza maturata in campo avverso.¹⁶⁸ Il 19 gennaio 1606, in considerazione di queste quanto mai puntuali argomentazioni, il Consiglio della comunità di Padova scelse Flaminio Buttiron come proprio nunzio.¹⁶⁹

Nel 1626 il Consiglio di Padova varò una propria riforma in senso aristocratico, riservando la carica di consigliere ai soli padovani provenienti da famiglie cittadine da almeno tre generazioni, in grado quindi di dar prova di vivere *civilmente*, lontane dalle *arti vili e meccaniche* e prive di *note d'infamia*. I candidati consiglieri avrebbero dovuto dimostrare la loro *nobiltà* presentando una *prova*, un dossier di documenti che certificasse il regolare possesso dei requisiti richiesti.¹⁷⁰ Tra il 1627 e il 1628 anche i fratelli Francesco e Giovanni Buttiron, figli del nunzio Flaminio, si sottoposero alla prova. Il fascicolo da loro presentato offre alcune informazioni sulla famiglia Buttiron e sulla persona di Flaminio non deducibili alla luce della sola sua candidatura

¹⁶⁷ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. 1606, c. 6v. A Venezia, per deliberazioni del Maggior Consiglio del 29 aprile 1537 e del 12 gennaio 1540, avvocati *ordinari* potevano dirsi i soli patrizi veneziani, mentre erano considerati *straordinari* quelli di estrazione cittadina. In ambito civile le parti potevano avvalersi di un avvocato non veneziano (ma in ogni caso proveniente dai domini) a patto, però, che la difesa processuale fosse affidata a un *ordinario*. Questo spiega la presenza ricorrente di un duplice difensore nei processi riguardanti le comunità di Terraferma, nonché la carriera personale di Flaminio Buttiron. Su questi temi si veda COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani* cit., pp. 315-317.

¹⁶⁸ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. 1606, c. 6v.

¹⁶⁹ *Ivi*, c. 7r.

¹⁷⁰ La vicenda è stata ampiamente analizzata in ULVIONI, *La nobiltà padovana* cit. La riforma del Consiglio patavino va contestualizzata nel clima di un generale ripensamento della definizione di nobiltà. Nel 1623, nel delineare i motivi della *Felicità di Padova*, l'agostiniano Angelo Portenari, rifacendosi all'autorità di Aristotele, avrebbe definito la nobiltà in primo luogo come *dignitas maiorum*: «da nobiltà, se bene originata dalla virtù, nondimeno non è virtù; e che non la virtù propria fa l'uomo nobile, ma la virtù de gli antenati: sichè potrà bene alcuno, essendo di virtù onorato, esser principio di nobiltà nelli suoi descendent, ma però non sarà nobile, perché li maggiori suoi saranno stati oscuri. Quello adunque solamente sarà nobile, che descenderà da huomini per virtù chiari, e risplendenti» (A. PORTENARI, *Della felicità di Padova*, Bologna, Forni, 1973, p. 5; ristampa fotomeccanica dell'edizione Tozzi, Padova, 1623).

a nunzio: già cittadino, seppur di Verona, era il bisnonno dei due aspiranti consiglieri, Leonardo della «riguardevole e benemerita fameglia» degli Ubriachi, giunto a Padova perché lì eletto «rettor di scolari de signori artisti».¹⁷¹ A Venezia sarebbe andato – non è dato sapere a che fine – su richiesta dei dogi Leonardo Loredan e Andrea Gritti, e là avrebbe sposato Isabetta Corradi, cognome che i fratelli Buttiron si affrettarono a dimostrare antenato del più autorevole Oddi, proprio di un illustre casato padovano. Dalla loro unione sarebbe nato Girolamo, sposato a sua volta con Camilla Dall’Aquila e padre di Flaminio Buttiron, genitore dei candidati. Francesco e Giovanni sostenevano inoltre come il loro genitore fosse cittadino veneziano, e a riprova presentavano la fede del suo matrimonio, avvenuto il 28 dicembre 1572 con una donna veneziana di casa Fasolo, Paola figlia di Paolo. Un’informazione non secondaria, che ci permette di apprezzare meglio i legami parentali tra i padovani Buttiron e i veneziani Fasolo. Utile a comprendere il radicamento della famiglia Buttiron a Venezia è anche la fede di battesimo di Francesco, battezzato il 31 ottobre 1579 nella chiesa veneziana di Santa Marina con padrino il patrizio Alvise Priuli. Quasi pleonastico per i due fratelli dimostrare la cittadinanza padovana di Flaminio, considerati i numerosi incarichi pubblici ricoperti in quella città: consigliere, «conservador del Monte, massaro della Camera di pegni, proveditor alla sanità et ultimamente noncio di questa Magnifica città per anni 15».¹⁷² Una carriera onorevole quella di Flaminio Buttiron, ma che con ogni probabilità sarebbe passata inosservata senza la visibilità, la riconoscibilità e il prestigio conferitigli da quel lungo incarico come nunzio: per quindici anni aveva rappresentato la città di Padova a Venezia, facendosi portavoce delle sue istanze al Principe, difendendole e sollecitandole presso i più prestigiosi tribunali della capitale; tra il 1606 e il 1621, direttamente o

¹⁷¹ ASPD, *ACA, Prove di nobiltà*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., senza data, capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico. Da notare come il primo dispaccio inviato da Venezia da Flaminio Buttiron in qualità di nunzio sia firmato «Flaminio Buttiron degli Ubriachi» (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14.02.05 *m.v.*). Negli elenchi di componenti del Consiglio cittadino di Verona e eletti alle altre cariche compilati da Giuseppe Antonio Verza compare la famiglia Ubriachi e in particolare «Buttironus», consigliere nel 1455 (ASVR, *AAC, Racc. atti*, b. 150, reg. segnato «Additio nonnullarum partium et ducalium ad consilium et officia Mag. Civitatis Verona», c. 148»). Sulla famiglia Ubriachi si veda inoltre A. CARTOLARI, *Famiglie già ascritte al nobile Consiglio di Verona*, Bologna, Forni, 1969, p. 268 [ristampa anastatica dell’edizione Verona, Vicentini – Franchini, 1854].

¹⁷² Tutti i dati qui riportati sono stati ricavati dalla documentazione prodotta dai fratelli Francesco e Giovanni Buttiron tra il 1627 e il 1628 allo scopo di provare al Consiglio civico la propria *nobiltà* (ASPD, *ACA, Prove di Nobiltà*, b. 23, fasc. 28, *passim*). Un’interessante lettura del fenomeno della doppia cittadinanza cfr. M. GALTAROSSA, *Itinerari di cittadini originari veneti fra Venezia e Padova durante i sec. XVII e XVIII*, in “Studi veneziani”, n.s. 48 (2004), pp. 321-330.

indirettamente, non un'azione giudiziaria della città di Padova era mancata dal passare dalle sue mani. Il notaio Girolamo Talpo, testimone prodotto a suffragio della domanda di aggregazione dei fratelli Buttiron, disse di non conoscerli; tuttavia ammetteva di conoscere bene il loro genitore perché questi «era noncio in Venecia», cosa che – a suo dire – non metteva alcun dubbio sulla sua civiltà e sull'onorabilità della sua vita.¹⁷³

Il tentativo fallito da Attilio Faccio era invece ampiamente riuscito a Carlo Prato, nunzio della città di Verona. È lo stesso Prato a darne conto nella prefazione dei due volumi manoscritti nei quali, su incarico del Consiglio cittadino, aveva raccolto «tutti li decreti, leggi et espeditioni de magistrati et de consigli del Serenissimo Dominio» riguardanti la città di Verona e prodotti durante il suo incarico:

Mentre che l'anno 1576 io mi ritrovavo in Venetia per alcuni miei affari, all'houra a ponto che in quella inclita Città la mortifera pestilenza horribilmente i suoi più dolorosi effetti dimostrava [...], io affrettavo l'espeditone delle cose mie per provvedere con la partenza alla salvezza della vita, fui con lettere di questo Magnifico Consiglio di XII instantemente ricercato a voler ivi tratenermi, et prender il carico d'i publici negoti di questa Magnifica patria, la quale dalla medesima pestifera infirmità era stata privata dell'Eccellentissimo Signor Carlo Sagramoso suo nontio, morto si può dire nelle braccia mie. Per la qual cosa tutto che ogn'uno schiffasse a quella città, come venenosa, accostarsi, et che cadauno ad ogni suo potere di uscirne si procatiasse, reputanto io viltà d'animo et mancamento di pietà il negare in questo importantissimo bisogno l'opra mia alla patria che me la ricercava, de così buon cuore io rittrattai la deliberatione della partenza et intrapresi il carico impostomi.¹⁷⁴

Nel 1576 anche Carlo Prato, come Attilio Faccio, si trovava a Venezia per suoi «affari» e, proprio come il suo mancato collega, considerata l'assenza di rappresentanti ordinari, aveva accettato l'incarico di *agente* della sua comunità a rischio della propria vita. Prato corredò la sua narrazione con un ampio repertorio di documenti e riferimenti ad atti del Consiglio cittadino con l'unico scopo di conferirgli

¹⁷³ ASPD, ACA, *Prove di Nobiltà*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., alla data 23.02.1628.

¹⁷⁴ ASVR, AAC, *Racc. atti*, reg. 145, c. 2r.

maggior credibilità:¹⁷⁵ uno scrupolo che rende possibile una dettagliata ricostruzione degli eventi che nel 1587 lo portarono ad assumere l'incarico di nunzio della città di Verona e a ricoprirlo – salvo brevi parentesi – fino al 1620.¹⁷⁶ Una vita al servizio della comunità altrimenti non apprezzabile, considerate le ampie lacune archivistiche che interessano il fondo della nunziatura veronese.¹⁷⁷

Il 24 luglio 1576 la proposta di servirsi di Carlo Prato in qualità di *agente* era stata avanzata nel Consiglio dei Dodici – organo esecutivo della città di Verona – dal provveditore di comun Michele Verità.¹⁷⁸ Approvata all'unanimità in quella sede,¹⁷⁹ il 6 agosto 1576 la parte venne rimandata al Consiglio cittadino (Consiglio dei Dodici e Cinquanta). Oltre al testo della delibera, il Consiglio dei Dodici si premurò di portare all'attenzione dell'assemblea cittadina una – purtroppo non meglio precisata – lettera scritta due giorni prima da Venezia per mano di Carlo Prato. Al termine della lettura della missiva, il Consiglio cittadino approvò la proposta del suo organo esecutivo con 46 voti favorevoli e solamente tre contrari.¹⁸⁰ Iniziava così la lunga carriera di Carlo Prato come rappresentante della sua comunità: il 20 aprile 1578, a seguito di una sua supplica, il Consiglio civico gli concesse un aumento di salario subordinato tuttavia alla compilazione del già citato registro di sentenze e parti riguardanti la città di Verona.¹⁸¹ Il nuovo incarico gli consentì di mantenere il titolo di *agente* della comunità nonostante il ripristino delle ordinarie ambascerie e della nunziatura. Negli anni '80 del '500 la città di Verona si trovò ad operare a Venezia con ben tre forme di rappresentanza: per Carlo Prato si trattò di un lungo praticantato, nel quale ebbe modo di affinare la sua conoscenza del foro veneto, di farsi conoscere dai suoi protagonisti e soprattutto di mettersi in luce presso la sua patria per «buon cittadino et servo fedele».¹⁸² Intensi con ogni probabilità i contatti tra l'agente e gli ordinari

¹⁷⁵ Ivi, cc. 10r-16r.

¹⁷⁶ ASVR, AAC, *Racc. atti*, b. 150, reg. segnato «Additio nonnullarum partium et ducalium ad consilium et officia Mag. Civitatis Veronae», c. 62v).

¹⁷⁷ Cfr. L. CASTELLAZZI – G. SANCASSANI, *Archivio di Stato di Verona*, in *Guida generale agli archivi di Stato italiani*, a cura di P. D'Angiolini e C. Pavone, Vol.4, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 1249-1251 (pp. 1241-1323).

¹⁷⁸ Sulla struttura istituzionale della comunità di Verona e sui rapporti tra provveditori di comun, Consiglio dei Dodici deputati *ad utilia* e Consiglio dei Cinquanta si veda G. M. VARANINI, *Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV). In margine ad una ricerca di J. E. Law*, in "Archivio veneto", V, CXII (1979), pp. 5-32 e ID., *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana in Comuni cittadini e Stato regionale* cit., pp. 185-196.

¹⁷⁹ ASVR, AAC, *Atti*, reg. 89, c. 147v.

¹⁸⁰ Ivi, c. 149v.

¹⁸¹ Ivi, reg. 90, cc. 50v-51r.

¹⁸² Ivi, *Racc. atti*, reg. 145, c. 3v.

rappresentanti veronesi: la *ratio* che stava alla base della compilazione del volume di delibere e sentenze – «provisio que per alias civitates Serenissimo Dominio subditas, et precipue per Magnificam civitatem Brixia servatur» – era infatti quella di fornire a nunzi e ambasciatori un valido sussidio, un prontuario delle diverse vertenze avviate dalla città in modo che «facillime si inruerent in causis que sibi in dies per hanc civitatem commituntur». ¹⁸³ Va considerato inoltre come nel triennio 1581-84 Carlo Prato poté lavorare a stretto contatto con il fratello Giovanni Alvise, nel frattempo eletto alla nunziatura. ¹⁸⁴

Forte dell'esperienza maturata, il 25 novembre 1587 Carlo Prato concorse con successo alla candidatura a nunzio cittadino, riscuotendo 43 voti favorevoli su 57 votanti e superando di 22 *ballotte* il suo avversario. ¹⁸⁵ Di triennio in triennio, Carlo Prato avrebbe mantenuto quell'incarico sino al 1596, continuando nella sua opera di registrazione delle vertenze veronesi sopravvenute nel foro veneziano, nonostante non fosse più pagato per farlo. ¹⁸⁶ Per la prima volta, il 10 agosto 1596, l'incarico non gli venne rinnovato, essendogli stato preferito Francesco Corfino per una manciata di voti. ¹⁸⁷ Prato poté tuttavia consolarsi con la prestigiosa nomina a podestà di Peschiera: ¹⁸⁸ sulle rive del Garda ebbe così modo di rimettersi da una non meglio precisata «gravissima infirmità» ¹⁸⁹ e ultimare la compilazione del suo volume di parti e sentenze, presentato con soddisfazione al Consiglio civico il 25 novembre 1597. ¹⁹⁰ Di lì a due anni, e precisamente il 24 agosto 1599, Prato si sarebbe rifatto della sconfitta subita, riottenendo a discapito di Francesco Corfino la nomina a nunzio di Verona. ¹⁹¹ Lui che già per «ventidoi anni continoi» ¹⁹² aveva rappresentato la sua

¹⁸³ Ivi, reg. 90, c. 51r.

¹⁸⁴ Ivi, *Racc. atti*, b. 150, reg. segnato «Additio nonnullarum partium et ducalium ad consilium et officia Mag. Civitatis Veronae», c. 62v). Il rapporto di parentela è deducibile dagli atti del Consiglio cittadino del 22 luglio 1596, quando un Giovanni Alvise Prato, richiede licenza di tornare a Verona per conto di Carlo Prato «eius fratri nuncio Venetiis agente» (Ivi, reg. 96, c. 185r), nonché dalle frequenti citazioni derivate dalle partite dell'estimo veronese raccolte in CARTOLARI, *Famiglie già ascritte* cit., pp. 219-221. Per alcuni cenni alla famiglia Prato si veda anche ID., *Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona*, Verona, Vicentini – Franchini, 1855, p. 55 [I edizione Verona, Libanti, 1845].

¹⁸⁵ ASVR, AAC, *Racc. atti*, reg. 145, c. 12r.

¹⁸⁶ Ivi, c. 2v-3r.

¹⁸⁷ Ivi, reg. 96, c. 186v.

¹⁸⁸ Con quel titolo firma la sua prefazione al già citato libro di parti e sentenze (ivi, *Racc. atti*, reg. 145, c. 4r).

¹⁸⁹ Ivi, c. 3r.

¹⁹⁰ Ivi, c. 4r.

¹⁹¹ Ivi, c. 15v.

¹⁹² Ivi, c. 3v.

comunità a Venezia, avrebbe avuto modo di farlo per un periodo altrettanto lungo.¹⁹³ Carlo Prato sarebbe stato il nunzio di Verona durante l'Interdetto del 1606.

I biografi di Strozzi Cicogna,¹⁹⁴ più interessati alla sua attività di «gentilhuomo [...], theologo, filosofo» e letterato, si sono occupati in maniera accidentale della sua attività di «dottor di leggi et nuncio della città di Vicenza» per altro ribadita con forza dallo stesso autore vicentino nel siglare molti dei suoi componimenti.¹⁹⁵ Tra i biografi più antichi, Angiolgabriello Di Santa Maria nega che Cicogna abbia mai esercitato l'avvocatura,¹⁹⁶ cosa plausibile in considerazione dell'incipit del *capitolo in terza rima* dedicato proprio «All'Eccellentissimo signor Dottor Strozzi Cicogna» dal veronese Dionigi Rondinelli:

Caro Dottor gentil io faccio lite,
Volgo processi anch'io, formo scritte,
Che non vedeste mai le più polite.¹⁹⁷

Né possono contribuire a una precisa ricostruzione della possibile rete di contatti veneziani del Cicogna, così come a ipotizzare una sua attiva presenza a Venezia precedente al periodo della nunziatura, le scarse dedicatorie delle sue opere: tranne la favola pastorale *Delia*, dedicata nel 1593 al senatore Francesco Soranzo, gli altri componimenti fanno riferimento a sole personalità nobiliari vicentine.¹⁹⁸

¹⁹³ Ivi, b. 150 reg. segnato «Additio nonnullarum partium et ducalium ad consilium et officia Mag. Civitatis Veronae», cc. 62r, elenco cronologico dei nunzi della città di Verona.

¹⁹⁴ IOLY ZORATTINI, *Cicogna, Strozzi* cit.; ID., *Il Palagio de gl'incanti* cit.; MANTESE, *Memorie storiche* cit., pp. 1012-16; FAGGIN, *Uno scrittore vicentino di stregonerie* cit.; A. DI SANTA MARIA, *Biblioteca, e storia di quegli scrittori così della Città come del Territorio di Vicenza*, Vol.V, Vicenza, Vendramini Mosca, 1779, pp. CCLXX-CCLXXVI.

¹⁹⁵ La citazione della carica è tratta dal frontespizio di S. CICO GNA, *Del palagio de gl'incanti, et delle gran meraviglie de gli spiriti, et di tutta la natura*, in Vicenza, ad istanza di Roberto Meglietti, 1605.

¹⁹⁶ DI SANTA MARIA, *Biblioteca, e storia* cit., Vol. V, pp. CCLXXI.

¹⁹⁷ **Delle rime piacevoli del Berni, Casa, Mauro, Varchi, Dolce, et d'altri auttori*, Libro III, in Vicenza, per Barezzo Barezzi libraro in Venetia, 1603, c. 20r. Su questa antologia poetica e su Dionigi Rondelli si veda D. ROMEI, *Poesia satirica e giocosa nell'ultimo trentennio del Cinquecento*, online, pubblicato il 21.08.1998, URL: <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/saggi/pdf/romei/cinquec.pdf>, consultato il 24.02.2014.

¹⁹⁸ S. CICO GNA, *Delia, tragedia de' pastori*, in Vicenza, per Giorgio Greco, ad istanza di Paolo Meietti, 1593. Alcune liriche del Cicogna compaiono inoltre in F. FORZA, *Lagrima di diversi nobilissimi spiriti in morte de la molto Illustra Signora Lucina Savornana Marchesi*, in Udine, appresso Gio. Battista Natolini, 1599. Sulla produzione letteraria del Cicogna, con riferimento alle dedicatorie delle sue opere si veda DI SANTA MARIA, *Biblioteca, e storia* cit. e IOLY ZORATTINI, *Cicogna, Strozzi* cit. Per un'interpretazione in chiave maussiana del dono di libri e della prassi dedicatoria cinquecentesca si veda N.ZEMON DAVIS, *Beyond the Market: Books as Gifts in Sixteenth-Century France*, in "Transaction of the Royal Historical Society", V, 33 (1983), pp. 69-88.

Ugualmente, risulta poco utile ai nostri fini la supplica presentata l'8 luglio 1605 da Strozzi Cicogna ai deputati di Vicenza per perorare la sua nomina a rappresentante stabile presso la Dominante. Una scrittura scarna, essenziale, quasi una pura e semplice notificazione della propria candidatura:

Essendo mancato il nontio di questa Magnifica città et dovendosi venir a nuova elezione per questo gravissimo Consiglio, io, Strozzi Cicogna Dottor, facendo l'ufficio di buon cittadino mi son risolto di offerirmi a questa mia Patria, in quanto però io sia da lei conosciuto habile a tal carico di nontio, et così mi offerisco alle Magnificentie Vostre per servitio publico. Et affine che le conoscano che il mio non è desio di premio ma solo di servir con l'opera et anco se facesse bisogno col sangue questa illustre et generosa città, mi contento ch'elle m'assegnino quello stipendio che a loro parerà conveniente, et alla lor gratia mi raccomando.¹⁹⁹

Cicogna, come ricorda il registro degli atti del Consiglio di Vicenza, presentò personalmente la propria scrittura; probabilmente fu l'unica supplica presentata o, più plausibilmente, l'unica a passare il vaglio preventivo dei deputati – tra l'altro con l'unanimità dei voti – e ad essere di conseguenza inoltrata al Consiglio cittadino per la definitiva approvazione. In quella sede, il 10 luglio la supplica di Strozzi Cicogna venne approvata con 81 *ballotte* favorevoli e 15 contrarie, così come la proposta avanzata dai deputati di conferire al nuovo nunzio una provvigione annua di 300 ducati.²⁰⁰ Di lì a cinque giorni, Cicogna avrebbe mandato il suo primo dispaccio da Venezia incominciando a dar nota dei suoi tentativi di inserirsi nell'ambiente veneziano e di accattivarsi il favore degli uomini incaricati del governo della Repubblica: il 15 luglio 1605 corrisponde inoltre alla datazione della dedicatoria del *Palagio degli incanti*, opera più celebre del Cicogna, da lui vergata con il titolo di nunzio di Vicenza e significativamente offerta al doge Marino Grimani e al Consiglio dei Dieci.²⁰¹ Stando ai resoconti del nunzio, i giorni successivi furono caratterizzati da una spasmodica ricerca di interlocutori patrizi ai quali porgere la propria riverenza. Già il 16 luglio, Strozzi Cicogna invitò i deputati vicentini a scrivere «a gl'Illustrissimi

¹⁹⁹ BCBVI, *AT*, b. 867, cc. 36r-v.

²⁰⁰ *Ibidem*.

²⁰¹ CICOGNA, *Del palagio de gl'incanti* cit.

Signori Priuli et Quirini», definiti come «protettori della città» berica, al fine di raccomandare loro la sua persona:

Ricordo alle Vostre Signorie molto Illustri che sarebbe di non poco frutto, con occasione della mia elettione, raccomandarmi a gl'Illustrissimi signori Priuli et Quirini protettori della città, perché per questa via m'insinuerei nella loro servità.²⁰²

Il 18 luglio 1605, a tre giorni dal suo arrivo a Venezia, Cicogna venne finalmente accolto in Pien Collegio «a far[si] conoscere» e a presentare le sue «lettere di credenza».²⁰³ Nell'atto di accreditarsi presso il Principe, il nunzio aveva raccomandato a Sua Serenità in termini generali «la città [di Vicenza] et le sue giurisdittioni et particolarmente della Consolaria», la magistratura criminale di nomina municipale, garantita dai patti di dedizione, la cui giurisdizione – messa a più riprese in discussione dalle magistrature veneziane – era e sarebbe stata a più riprese gelosamente difesa dai vicentini.²⁰⁴ A rispondere non fu il doge Marino Grimani, ma il savio grande Giangiacomo Zane promettendo che la Repubblica non avrebbe mancato e che avrebbe tenuto il nunzio di Vicenza «in luogo di buon figliuolo».²⁰⁵ Quello stesso giorno Strozzi Cicogna annunciò ai deputati vicentini di aver iniziato a far «pratica» con gli altri nunzi e in particolare con quelli di Treviso e Verona.²⁰⁶ L'indomani si sarebbe intrattenuto con il navigato Carlo Prato, il quale si prodigò per

²⁰² BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 16.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul tema dell'intercessione e della raccomandazione per via epistolare si veda I. FOSI, *Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento* in *Forme della comunicazione politica in Europa* cit., pp. 329-349. Si veda inoltre PISCHEDDA, *Supplicare, intercedere, raccomandare* cit..

²⁰³ BCBVI, AT, b. 1347, cc. n.n., alla data 18.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Questo il testo delle lettere credenziali, firmato dai deputati vicentini dichiarandosi «sotto di Vostra Serenità fidelissimi servi et obbidientissimi figlioli»: «Serenissimo Principe, mandiamo a piedi della Serenità Vostra l'Excellentissimo Dottor Strocì Cigogna nuntio nostro eletto nel Consiglio di questa sua fedelissima et devotissima città per tri anni prossimi, et unitamente la suplichiamo a restar servita di prestar al ditto nontio nostro nelle cause et negotii di questa città quella fede, che a noi suoi fedelissimi prestarebbe» (BCBVI, AT, b. 813, c. 419r, alla data 13.05.1605).

²⁰⁴ BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 18.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul Consolato vicentino, sul tentativo portato avanti dai *giovani* per sminuirne le prerogative e limitarne la giurisdizione si veda POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., in particolare pp. 274-278. Più in generale si veda S. LAVARDA, *Politica e giustizia nella Repubblica veneta del Seicento. Il tribunale vicentino del Consolato*, in «Archivio veneto», s.V, CLXIII (2004), pp. 53-92. Abbondanti riferimenti al Consolato si trovano inoltre in L. FAGGION, *Les seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège de Juges et société à Vienne à l'époque moderne (1530-1730 env.)*, Ginevra, Slatkine, 1998, *passim*.

²⁰⁵ BCBVI, AT, b. 1347, cc. n.n., alla data 18.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁰⁶ *Ibidem*.

consigliare al nunzio vicentino come muoversi in una delicata causa di appellazione, potenzialmente lesiva delle giurisdizioni del Consolato.²⁰⁷ Consigli quanto mai utili, considerata la pressoché totale inesperienza di Strozzi Cicogna: se ne scusò egli stesso, dapprima con i deputati vicentini – «ho qualche pratica a questi officii se ben poca, ma spero che presto imparerò le accortezze di Palazzo» – e successivamente con un non meglio precisato avogadore di comun – «m’ha detto ch’io instruisca la mia causa ma con piacevolezza, perché mi son scusato per esser novello» –.²⁰⁸ Anche in ragione di questa scarsa conoscenza della pratica di Palazzo, Cicogna continuò, nonostante la causa impostagli dai deputati, a dedicare parte delle proprie giornate a prestare omaggi e riverenze: il 23 luglio disse di essere stato finalmente accolto nelle case di Antonio Priuli e Marco Querini e di aver presentato loro le lettere di raccomandazione nel frattempo giunte da Vicenza. L’accoglienza sarebbe andata oltre ogni più rosea aspettativa: entrambi diedero segno di riconoscere il ruolo di protettori della città di Vicenza e Priuli, in particolare, disse di voler «sempre esser vicentino con molt’altre parole di grato animo».²⁰⁹

La morte del patriarca di Venezia Matteo Zane, avvenuta il 24 luglio 1605, diede occasione a Strozzi Cicogna di rifarsi agli occhi dei deputati vicentini, dando prova di disporre di una propria rete di interlocutori patrizi, disponibili all’occorrenza a spendersi in servizio della sua patria. Con soddisfazione, il nunzio vicentino scrisse di come a Venezia circolassero voci di un’imminente nomina patriarcale a favore di Francesco Vendramin, suo «singolar signore» e soprattutto uomo da lui percepito come molto vicino al neo eletto papa Paolo V.²¹⁰ Lo stesso giorno della morte di Matteo Zane, Cicogna si era del resto già premurato di presentarsi dal Vendramin per riverirlo e per pronosticargli l’imminente nomina, effettivamente avvenuta il 26 luglio 1606.²¹¹ «hor hora», scrisse il nunzio ai deputati vicentini, «in Senato è stato fatto Patriarca l’Illustrissimo Signor Francesco Vendramini mio padrone, et son stato a rallegramene, che m’ha baciato due volte [...]. È restato sopra sei senatori che s’han ballottato di 25 balle, che non è poco in un consiglio di Pregadi».²¹² Cicogna sollecitò

²⁰⁷ Ivi, c. n.n., alla data 19.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁰⁸ Ivi, c. n.n., alla data 22.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁰⁹ Ivi, c. n.n., alla data 23.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²¹⁰ Ivi, c. n.n., alla data 24.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²¹¹ «heri l’altro, ch’io parlai forsi due hore con lui, gli l’havea pronosticato» (ivi, c. n.n., alla data 26.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati [II]).

²¹² *Ibidem*.

quindi l'immediato invio da parte della città di Vicenza di una lettera di congratulazioni, suggerendo di accludervi – come era già stato fatto con Priuli e Querini – una speciale raccomandazione per la persona del nunzio. Per sua personale conoscenza dell'indole del nuovo patriarca – «gentilhuomo molto memore» – Cicogna rassicurò i deputati dicendo che tali cortesie sarebbero state sicuramente gradite – «le son cari tali ufficii».²¹³ Secondo Cicogna, l'alto prelato avrebbe potuto agire da mediatore – questa volta nell'accezione proposta da Sharon Kettering – per conto della comunità di Vicenza presso la corte di Roma: secondo il nunzio, un rapporto di «amicizia» legava Vendramin a Paolo V da quando insieme si erano trovati a Madrid in veste uno di ambasciatore veneziano e l'altro di legato straordinario del pontefice. Un legame – sempre a detta di Strozzi Cicogna – rinsaldato nella recente ambasceria romana del Vendramin, e che lasciava intravedere una sua imminente nomina cardinalizia.²¹⁴

In quegli stessi giorni, i deputati vicentini commissionarono al loro nunzio la consegna di una lettera di congratulazioni al capo del Consiglio dei Dieci Giovan Battista Contarini, fornendo a Strozzi Cicogna una nuova occasione per ravvivare quel «poco di servitù» che poteva vantare nei suoi confronti. L'incontro avvenne il 26 luglio, prima dell'elezione del patriarca: con parole che lasciarono stupito il nunzio, Contarini si sarebbe professato senza remore «protettore et defensore» di Vicenza, mostrando al contempo di «haver molto cara la elettione» di Cicogna a rappresentante stabile. Nel salutare il nunzio, il patrizio lo avrebbe inoltre esortato a far liberamente ricorso alla sua persona qualora fosse stato necessario.²¹⁵ Chiosava Cicogna con un accorato appello ai deputati affinché non sottovalutassero le opportunità offerte da un simile appoggio:

Essorto le Magnificentie Vostre a conservarsi sopra tutti questo signore
perch'egli è uno di quei padroni che sa proteggere et favorire, et lo fa con tanto

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ *Ibidem*. La prestesa di Paolo V di convocare a Roma il nuovo patriarca e di sottoporlo a un esame a ratifica della sua nomina avrebbe contribuito a inasprire le tensioni diplomatiche tra Venezia e Roma. La vicenda è stata analizzata da Corrado Pin in SARPI, *Consulti*, Vol. I, Tomo II, pp. 525-529. Con riferimento alla dichiarata stima di Paolo V per Francesco Vendramin si veda *ivi*, p. 525.

²¹⁵ BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 26.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati [I].

ardor di cuore che non guarda in faccia alcuno, perché altri *multa dicunt, et non faciunt*.²¹⁶

I dispacci del Cicogna, i suoi primi giorni a Venezia, danno il senso di quelle funzioni infra-istituzionali assolate dal nunzio, già intuibili alla luce della documentazione prodotta dai suoi colleghi Attilio Faccio, Flaminio Buttiron e Carlo Prato, nonché dalla già citata parte padovana del 1562. Oltre alla cura delle cause cittadine, compito del rappresentante stabile era quello di fare dei propri legami personali con le alte personalità patrizie uno strumento al servizio della propria comunità.

2.4 Uscieri, fanti e segretari

Flaminio Buttiron arrivò a Venezia intorno alla metà di febbraio del 1606 e prese casa presso S. Maurizio, nel sestiere di San Marco. Da quel punto della città, a suo dire, avrebbe potuto gestire facilmente la complessa rete di relazioni funzionale all'esercizio del suo incarico: l'abitazione non era troppo lontana da Palazzo Ducale, vicina alla casa padovana dove erano soliti risiedere gli ambasciatori e soprattutto vicina alle residenze degli avvocati dei quali la sua città era solita servirsi.²¹⁷ Prima ancora di trovare una sistemazione, Buttiron si era attivato per riprendere i contatti con Andrea Fasolo, il suo più immediato riferimento a Palazzo: già il 15 febbraio il *portiero* ebbe modo di prestare i suoi servizi al nunzio, riferendogli dell'arrivo in Pien Collegio di «doi risposte de informacion fatte dalli Signori dalle aque [...] sopra una

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ ASPD, ACA, Nunzi, b. 45, c. n.n., alla data 23.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Per le stesse motivazioni aveva dapprima cercato casa nei pressi di S. Maria del Giglio (ivi, c. n.n., alla data 20.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Da considerare inoltre come a metà strada tra San Maurizio e Palazzo Ducale si trovasse la contrada di San Moisè, conosciuta nel XVII secolo come “calle degli scrittori” per la presenza di numerose botteghe di copisti e gazzettieri, professionisti dell'informazione, del reperimento di notizie e della loro commercializzazione. Su questi aspetti, e più in generale per l'attenzione rivolta alla dimensione spaziale del reperimento e diffusione di informazioni a Venezia, si veda M. INFELISE, *Professione reportista. Copisti e gazzettieri nella Venezia del Seicento*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. Gasparri, G. Levi, P. Moro, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 193-222.

causa della Città» di Padova.²¹⁸ Si trattava di un'informazione di primaria importanza, considerata la complessa causa che proprio in quegli anni vedeva contrapporsi diverse città e Territori per la distribuzione degli oneri previsti dalla Serenissima per la risistemazione del basso corso dell'Adige.²¹⁹ Nonostante le richieste di Buttiron, Fasolo non poté far trapelare altre informazioni, dato che le lettere erano sigillate; tuttavia l'indicazione riportata sulla sopracoperta – «risposte della Città di Padova» – non poteva lasciare dubbi sul loro contenuto.²²⁰ Dalla sua postazione alla soglia della sala del Collegio, il *portiero* poteva osservare i lavori dei savi offrendo a Flaminio Buttiron una continua serie di informazioni teoricamente destinate a rimanere all'interno delle magistrature di governo. Attraverso l'usciera, uomini come Flaminio Buttiron, dei sudditi, soggetti teoricamente esclusi dagli *arcana imperii*, potevano beneficiare di informazioni destinate al trono della pubblica maestà, utilizzandone i contenuti a proprio vantaggio.²²¹ Il 9 marzo 1606, Fasolo riferì a Buttiron di una lettera scritta dal podestà di Montagnana in merito al dazio per il trasporto della seta e di come il Collegio l'avesse accolta con fastidio, risolvendosi a scrivere ai rettori di Padova. Tramite il *portiero*, Buttiron poté quindi operare presso il segretario del Collegio, tra le massime cariche della cancelleria ducale, per procrastinare di qualche giorno l'invio della risposta, guadagnando così il tempo utile per presentarsi in udienza e far valere le ragioni padovane in merito.²²²

L'appoggio del *portiero* non si sarebbe tuttavia limitato alla sola concessione di informazioni: sul finire dell'aprile 1606, su richiesta del nunzio, Fasolo si prodigò attivamente per accelerare l'*espedizione* di una supplica con la quale la comunità di Padova chiedeva al Senato la conferma di una parte presa dal Consiglio civico in materia di «precedenza» – l'ordine da tenere nel procedere per le strade –, questione controversa e causa frequente di risse e duelli.²²³ La parte era stata presa a Padova nel 1601,²²⁴ la supplica regolarmente presentata in Pien Collegio, ma Fasolo dovette impegnarsi non poco per far ritrovare la relativa documentazione presso la cancelleria

²¹⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 15.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²¹⁹ Nell'ottobre del 1605, prima della morte del nunzio Carriero, l'ambasciatore padovano Zorzi Marsilio fu particolarmente attivo nel perorare la questione (ivi, b. 44, c. n.n., *passim*).

²²⁰ Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 15.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²¹ Su questi aspetti si veda DE VIVO, *Public Sphere or Communication Triangle?* cit.

²²² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 09.03.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²³ Ivi, c. n.n., alla data 18.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²⁴ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1601, c. 7r, alla data 12.03.1601.

ducale.²²⁵ Inoltre, a suo dire, le occupazioni pubbliche, le tensioni tra Venezia e Roma, riducevano sensibilmente le possibilità di veder risolta in tempi brevi una questione di relativa minore importanza.²²⁶

Più incisivo il ruolo di Andrea Fasolo nel complesso iter giudiziario avviato dalla comunità di Padova sul finire del luglio 1606 per addossare anche al clero il pagamento delle milizie mobilitate in vista di un eventuale conflitto con il pontefice.²²⁷ Stando a quanto riferito da Flaminio Buttiron, il *portiero* si attivò dapprima per portare la supplica all'attenzione del Pien Collegio, e in seguito affinché la relativa pratica fosse affidata al «Clarissimo segretario Vendramin», il quale «ad istanza» dell'ambasciatore padovano Giovan Battista Selvatico si era detto pronto a favorire il «negotio». In tal modo i rappresentanti padovani auspicavano di poter accelerare i tempi della giustizia veneziana, scongiurando il rischio che i rappresentanti del clero si presentassero in Pien Collegio per contraddire la loro richiesta.²²⁸ L'*iter*, avviato il 18 luglio,²²⁹ si concluse effettivamente nel breve tempo di un mese con l'accoglimento da parte del Senato della richiesta padovana.²³⁰

Al di là del caso specifico, la documentazione prodotta dai nunzi mostra come portieri, *comandatori* e fanti, ufficiali di *basso ministero* ma incaricati di importanti e delicate funzioni quali la fisica trasmissione degli atti tra una magistratura e l'altra, la convocazione delle parti in sede giudiziaria, nonché la pubblicazione di bandi, decreti e sentenze,²³¹ godessero di particolari attenzioni da parte dei rappresentanti delle comunità suddite. Nei rendiconti di spesa regolarmente inviati dai nunzi ai deputati cittadini, la voce *bonaman* per fanti, comandatori e portieri costituiva una costante. Il *Dizionario del dialetto Veneziano* di Giuseppe Boerio traduce il termine *bonaman* con «mancia, o buona mancia e paraguanto», definendolo «quel che si dona dal superiore

²²⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²⁶ Ivi, c. n.n., alla data 18.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²⁷ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 17r-v, alla data 18.07.1606.

²²⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²²⁹ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 17r-v, alla data 18.07.1606.

²³⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 27.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²³¹ Cfr. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 262-268; A. ZANNINI, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII)*, Venezia, Albrizzi, 1994, p. 33. Per un inquadramento del personale di *basso ministero* nel complesso del personale della cancelleria veneziana si veda ID. *L'impiego pubblico*, in *Storia di Venezia*, Vol. IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 415-463.

all'inferiore per una certa amorevolezza».²³² Il *Vocabolario* della Crusca specificava invece sin dalla sua prima edizione come «mancia» fosse da intendersi «quel, che si dà dal superiore allo 'nferiore, o nelle allegrezze, o nelle solennità, per una certa amorevolezza».²³³ Effettivamente, nunzi e ambasciatori erano soliti elargire *bonemani* in occasione della vittoria della causa commessagli,²³⁴ o in concomitanza di specifiche festività quali il primo dell'anno («Adì 1 zenaro 1580 feci le infrascritte bonaman solite farsi ogni anno»),²³⁵ l'Ascensione («datti per la Sensa secondo l'ordinario»),²³⁶ o il giorno di Ognissanti («al primo novembre 1579 diedi al portiero della Signoria per la regalia delle oche qual si dà Ogni Santi [...] troni 3»)²³⁷.

Il termine scelto per definire quelle elargizioni suggeriva da un lato un rapporto diseguale tra ricevente e donatario, dall'altro il carattere gratuito e amorevole del gesto; la contestualizzazione dell'elargizione in una temporalità religiosa, la sua registrazione negli atti ufficiali delle comunità, nonché la sua pubblicità, suggeriscono invece il carattere lecito e ordinario della pratica.²³⁸ Documentazioni di carattere narrativo come le lettere dei nunzi permettono di andare oltre le definizioni date al fenomeno dagli attori coinvolti, di contestualizzarne i significati²³⁹ e di superare «a specific rhetorical form of transfer that isolated the recipient and demonstratively proclaimed that reciprocity was neither expected nor desired», per apprezzarne tutta la complessità.²⁴⁰ Il 14 febbraio 1606, nella prima lettera scritta da Venezia, Flaminio Buttiron notificò ai deputati padovani come da «tutti gli officii» di Palazzo gli fosse stata fatta insistente richiesta delle *bonemani* di Ognissanti e Natale, non consegnate a causa della morte del suo predecessore. Il nunzio si permise di suggerire di

²³² BOERIO, *Dizionario* cit., p. 62.

²³³ **Vocabolario degli Accademici della Crusca* cit., p. 505.

²³⁴ «Havendo questa mattina [24 ottobre 1603] ottenuto due vittorie et perciò ricercato ad usar cortesia alle porte ho dato uno scudo al Fasolo, et troni sei alli coadiutori di guardia» (BCBVI, AT, b. 813, c. 58r; resoconto di spesa della nunziatura vicentina per il periodo settembre 1603 – aprile 1604). «Alli detti [16 giugno 1606], per sua bonaman per la vittoria contra l'Illustrissimo Signor Podestà, un scudo al Fasollo, et un scudo alli doi fanti» (ivi, c. 667r, spese presentate ai deputati dal nunzio Strozzi Cicogna il 4 luglio 1606).

²³⁵ Fonte edita in FASOLO, *Il nunzio* cit., p. 161.

²³⁶ BCBVI, AT, b. 813, c. 632r.

²³⁷ Fonte edita in FASOLO, *Il nunzio* cit., p. 158.

²³⁸ Per una simile linea interpretativa cfr. V. GROEBNER, *The City Guard Salute: Legal and Illegal, Public and Private Gifts in the Swiss Confederation around 1500*, in *Negotiating the Gift. Pre-Modern Figurations of Exchange*, a cura di G. Algazi, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 247-268.

²³⁹ Si accolgono in questa sede gli inviti proposti in diverse sedi a storicizzare la teoria maussiana del dono, a non limitarsi ad applicarne il modello ma a comprenderne le diverse declinazioni a partire da casi concreti (cfr. VERDON, *Don, échanges, réciprocité* cit.; G. ALGAZI, *Introduction: Doing Thing with Gifts*, in *Negotiating the Gift* cit., pp. 9-28).

²⁴⁰ GROEBNER, *The City Guard Salute* cit., p. 248.

provvedervi quanto prima, essendo «la Città [...] necessitata haver favori».²⁴¹ Non avendo ricevuto risposta sul da farsi, Buttiron ribadì il concetto anche il giorno successivo: a suo dire, i «ministri del Colegio, signori capi di Dieci et di Pregadi» insistevano «che se gli paghi le sue bone man» e «il nodaro del procuratore», per ripicca, si era addirittura rifiutato di rilasciare la copia di alcune «stride».²⁴² Il 18 febbraio Buttiron fu costretto a supplicare i deputati affinché gli dessero nota di quanto il suo predecessore fosse solito *donare* al personale di Palazzo per riuscire, dopo giorni di insistenze, a «liberarsi da questa molestia» e cominciare finalmente a muoversi liberamente nelle diverse magistrature.²⁴³ Considerata la spiacevole esperienza, Buttiron iniziò già il 23 aprile 1606 a chiedere i denari per pagare le *bonemani* della Sensa del successivo 4 maggio.²⁴⁴ Qualche settimana più tardi, il 10 maggio 1606, Strozzi Cicogna si vide invece sbarrare dal fante l'ingresso all'ufficio dei provveditori sopra camere, magistratura con importanti competenze nell'ambito dell'amministrazione finanziaria dello Stato.²⁴⁵

Quel fante [...] mi ha affrontato di buona mano et non mi vede mai che non la chieda, et dice che è ordinario di pagarli la Sensa, che tutti i noncii lo fanno, et tanto che per levarmelo dalle spalle gl'ho donato una giustina.²⁴⁶

L'uso del termine *bonaman* da parte degli attori coinvolti aveva l'effetto di ricondurre sotto la categoria del *dono* transazioni nelle quali non era di fatto così agevole individuare dei ruoli gerarchici prestabiliti – inferiorità del ricevente rispetto al donatario – né tantomeno l'assoluta gratuità e liceità dell'elargizione. Come sottolineato dai molti contributi sul tema, il confine tra dono e tangente, tra concessione *liberale* e elargizione di risorse allo scopo di influire sul corso della giustizia, si fa labile e non sempre chiaramente individuabile.²⁴⁷ Una riflessione che

²⁴¹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁴² Ivi, c. n.n., alla data 15.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁴³ Ivi, c. n.n., alla data 18.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁴⁴ Ivi, c. n.n., alla data 23.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁴⁵ Cfr. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 114-115; ZANNINI, *Il sistema di revisione contabile* cit., p. 19.

²⁴⁶ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 10.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁴⁷ La prospettiva di lunghissimo periodo proposta da Noonan ha permesso di apprezzare come il concetto di tangente assuma definizioni profondamente differenti a seconda dei contesti socio-culturali nei quali viene adottato (J. T. NOONAN, *Bribes*, Macmillan, New York, 1984). Natalie Zemon

vale ancor più per il contesto veneziano, dove, come rilevato da Gaetano Cozzi, non si ebbe mai una legislazione organica in ambito di corruzione e concussione.²⁴⁸ Il primo giugno 1579, il nunzio di Vicenza Giovan Battista Pigafetta, «essendo stato importunato dalli fanti» dell'ufficio dei provveditori sopra camere, fu costretto – «mi fu forza» – a donargli «due da XX». L'8 luglio donò invece la stessa somma «al portiero della Signoria acciò stesse all'erta» e gli «facesse sapere ciò che veniva operato» dai rappresentanti dell'Arte della seta, all'epoca suoi avversari.²⁴⁹ Ricevuto il dono, il predecessore di Andrea Fasolo non mancò al suo debito:

Adi 3 detto [agosto 1579] essendo stati li mercanti della seda di questa città in Collegio [...] il portiero della signoria disse a sua Serenità che io voleva esser udito inanzi che fusse deliberato cosa alcuna [...] e mi fece subito advertito del tutto per ciò mi parse fargli cortesia et li diedi [troni] tre.²⁵⁰

L'11 agosto 1605 Strozzi Cicogna informò invece i deputati vicentini di aver pagato da bere ai fanti del Consiglio dei Dieci affinché si ricordassero di farlo citare in giudizio qualora i rappresentanti di Bassano si fossero presentati in quella sede.²⁵¹ Il 6 marzo 1607 pagò invece una *bonaman* ai fanti del Collegio per vigilare sui rappresentanti della comunità di Arsiero.²⁵²

Il confine tra dono e tangente può risultare più evidente spostando l'attenzione dagli ufficiali di *basso ministero* ai membri della *burocrazia intermedia* – notai, scrivani, masseri, ragionati, contadori, coadiutori e scontri – o ancora ai prestigiosi notai e

Davis ha invece evidenziato come la Francia del XVI secolo non conoscesse una terminologia specifica per definire ciò che oggi chiameremo “tangente” e di come solo attraverso una specifica contestualizzazione sia possibile apprezzare la differenza tra doni “buoni” e “cattivi” (Cfr. N.ZEMON DAVIS, *Gifts and Bribes in Sixteenth Century France. An Iredell Lecture delivered at the University of Lancaster on 14 February 1995*, Lancaster, University of Lancaster, 1995, ripreso in ID., *The Gift* cit.). Sulla stessa linea interpretativa si muovono anche GROEBNER, *The City Guard Salute* cit. e ALGAZI, *Introduction* cit. Sul problema della definizione del concetto di corruzione in età moderna si vedano inoltre J. C. WAQUET, *De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Fayard, 1984; KETTERING, *Patrons, brokers, clients* cit., pp. 192-206; L. LEVY PECK, *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, London, Routledge, 2003 (I edizione London, Routledge, 1990); KETTERING, *Patrons, brokers, clients* cit., pp. 192-206; e infine M. LINDEMANN, *Dirty Politics or “Harmonie”? Defining Corruption in Early Modern Amsterdam and Hamburg*, in “Journal of Social History”, 45 (2012), pp. 582-604.

²⁴⁸ COZZI, *Giustizia «contaminata»* cit., pp. 85-89.

²⁴⁹ Documento edito in FASOLO, *Il nunzio* cit., pp. 154-155.

²⁵⁰ Ivi, p. 156.

²⁵¹ BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 11.08.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁵² Ivi, b. 813, c. 894r, resoconto di spesa della nunziatura vicentina.

segretari della cancelleria ducale, ranghi riservati ai soli cittadini veneziani.²⁵³ Sin dal XIII secolo, infatti, rigide e reiterate disposizioni del Maggior Consiglio escludevano per gli impiegati a queste delicatissime funzioni – asse portante della struttura burocratica veneziana e responsabili a ragione del funzionamento dell'apparato statale – la possibilità di richiedere o accettare da persone che si fossero rivolte ai loro uffici doni o pagamenti al di fuori delle competenze previste.²⁵⁴ In virtù di simili divieti, nei rendiconti redatti dai nunzi non compaiono voci di spesa concernenti doni o *bonemani* elargite a membri della burocrazia intermedia, né tantomeno della cancelleria ducale. Più esplicite in considerazione del loro carattere epistolare,²⁵⁵ le ordinarie comunicazioni dei nunzi con i deputati cittadini permettono di apprezzare il carattere endemico dell'illecito: l'8 marzo 1606, Strozzi Cicogna si lamentò con i deputati vicentini di come non gli fosse stato possibile «*nec prece nec pretio*» ottenere la copia di una ducale, dato che il personale, al momento costretto a mettere le mance in comune, preferiva andarsene «a spasso». Il nunzio ricordava invece con piacere i tempi in cui «soleva esser il Vignon che buscava le mance», quando un donativo poteva accelerare tutte le pratiche.²⁵⁶

Al di là di questa testimonianza estemporanea, il carteggio dei nunzi evidenzia una generale disponibilità da parte dei funzionari di cancelleria non solo a ricevere mance e donativi ma anche a sfruttare il proprio ufficio per esigerne l'elargizione. Il 10 maggio 1606, prima di essere importunato dal fante dell'ufficio dei provveditori sopra camere, Strozzi Cicogna ebbe modo di conoscere il *ragionato* – ufficiale contabile –²⁵⁷ di quella magistratura:

Questo Signor Zampeschi dice che dove potrà giovare alla Magnifica città lo farà sempre volentieri et che cercherà di levarli ogni travaglio, et poi

²⁵³ Sulla cosiddetta burocrazia intermedia veneziana si veda ZANNINI, *Il sistema di revisione* cit., *passim*. Sulla cancelleria ducale rimando ai contributi già citati.

²⁵⁴ M. POZZA, *La Cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, Vol. III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 378.

²⁵⁵ Scrive Gian Maria Varanini sul caso veronese: «Uno dei pregi maggiori di una fonte di questo genere sta naturalmente nella franchezza e relativa spregiudicatezza dei giudizi che la natura epistolare e confidenziale permette. Il referente dei legati cittadini a Venezia è costituito infatti dai provveditori del Comune, ovvero dai Dodici *ad utilia* – dunque a magistrature esecutive dotate di margini abbastanza ampi di discrezionalità rispetto all'organo che esprimeva la complessiva volontà politica, il Consiglio dei Cinquanta» (VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 365).

²⁵⁶ BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 08.03.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁵⁷ ZANNINI, *Il sistema di revisione*, cit, p. 44.

concludendo si ha lasciato intendere che li fu una volta donato alquanti cechini da un Magnifico ambasciatore et che tutti li signori noncii sono molto suoi amici, et altre parole simili da che ho depreso che tende alla mancia. Gl'ho risposto che io m'ho accorto alla prima quanto ama la Magnifica città e tien la bilancia dritta, et che di questa sua buona volontà ne darò conto alle Magnificentie Vostre, et che da me in particolare sarà sempre servito in ogni occasione et altre parole simili, ma dubito che non mi potrò salvare; desidero però sapere se è ordinario donarli, perché bisogna andar molte volte per le sue mani.²⁵⁸

Il 6 luglio successivo, Cicogna mostrò di aver compreso come comportarsi con il *ragionato*, consigliando ai deputati di «donar qualche cosa a quel Zampeschi per tenirselo benevolo».²⁵⁹ Di fronte all'arrendevolezza del nunzio, le pretese del *ragionato* divennero sempre più alte, arrivando al limite dell'estorsione:

Havea dato ongari 4 al Signor Zampeschi rasonato ma egli era molto mal sodisfatto onde fui forzato darli un altro ongaro perché è ben fatto tenirselo amico perché può far de gran favore alla Magnifica città et anco dar molti travagli, come è ben noto a tutte le Magnificentie Vostre.²⁶⁰

L'inclinazione dei funzionari dell'ufficio dei provveditori sopra camere era invece ben nota a Flaminio Buttiron, il quale il 28 aprile 1606 consigliò ai deputati di mandare loro un'ambasceria solo dopo la Sensa, quando i «ministri» sarebbero stati blanditi dall'ordinaria *bonaman*.²⁶¹ Nel marzo del 1609 i deputati di Padova dettero esplicita commissione al nunzio di riferire allo Zampeschi e al suo collega Spiera di come la comunità fosse disposta a riconoscere «le loro fatiche» profuse per calcolare l'onere della «dadia» ad essa spettante. Ne ricevettero una risposta piccata:

quanto alla recuperatione delle loro fatiche, ringratiano la Magnifica città della sua bona volontà, ma [dicono altresì] che dove fa bisogno li fati, le parolle non supliscono, et che in questi negotii non trovano città più dura di Padova, et con

²⁵⁸ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 10.05.1606.

²⁵⁹ Ivi, c. n.n., alla data 06.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁶⁰ Ivi, c. n.n., alla data 14.02.1606 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

²⁶¹ ASPD, *ACA*, *Numzj*, b. 45, c. n.n., alla data 28.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

altri moti assai arguti dano ad intender che se fussero statti usati termini con loro come è solito di farsi a chi hanno similli intrichi, non occoreria hora contender sopra la regulatione di detti conti ma il tutto fin hora saria concluso, et sopra di ciò laudano li agenti del Clero, per homeni singolari, come all'incontro biasmano il sinico del Territorio come quello che procuri il male della città; gli ho detto tutti questi particolari ascìò sappino li loro interessi, qualli son sicuro che fin hora gli hano molto ben scoperti ma però fin hora restano senza alcun rimedio.²⁶²

A detta di Flaminio Buttiron, il nunzio di Verona Carlo Prato, adeguandosi a quanto suggerito dai *ragionati*, era riuscito a rimuovere ogni difficoltà:

Il nontio di Verona, che si trovava molto intrigatto di grossissime summe, visto dove batte il rimedio, dattone conto alla sua città, ha superato ogni difficoltà; et chi non si risole di prender questa rotta dubito che si affaticheremo in darno.²⁶³

Il 30 marzo, Buttiron riferì di aver ricevuto una dura reprimenda da parte dei *ragionati* dell'ufficio dei provveditori sopra camere, i quali minacciarono di portare la questione in Pien Collegio, riferendo al Principe di come la città di Padova allungasse ad arte la questione allo scopo di non pagare il suo debito con Venezia.²⁶⁴

Nel maggio del 1605 la Repubblica avrebbe ceduto alla comunità di Padova una proprietà per permettere l'ampliamento del locale Monte di Pietà.²⁶⁵ Il fatto che nelle adiacenze vi fosse un edificio di proprietà del segretario Vedova costrinse i rappresentanti padovani a confrontarsi con l'importante funzionario della cancelleria ducale.²⁶⁶ Il primo contatto venne cercato sul finire dell'aprile 1605 dallo stesso

²⁶² Ivi, b. 48, c. n.n., alla data 28.03.1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁶³ *Ibidem*.

²⁶⁴ Ivi, c. n.n., alla data 30.03.1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁶⁵ Sulla costruzione dei Monti nuovi di Padova si veda G. BRESCIANI ALVAREZ, *Architettura a Padova*, Padova, Il poligrafo, 1999, pp. 499-515.

²⁶⁶ «Siamo stati questa matina ad aspetart gl'Eccellentissimi savii ch'entrino et che usciscano, dove havemo fatto istanza co' l'Illustrissimo Alvise Priuli savio di setimana che vogli doppo disnare introdurne questa consulta della causa delle case, qual ci ha ci ha promovesto una difficoltà, ch'è ch'un Illustrissimo ragionato ha nella risposta detto che vi è la casa del Signor secretario Vedoa et altre case anchora, et che si suplica d'ottenir la casa dove sta l'Illustrissimo camerlengo con certo loco ivi vicino, non vedendosi ben dechiarito de che natura sii detto loco; gl'habbiamo risposto che del sicuro non vi è altra casa che quella del Signor Vedoa di raggione di Sua Serentià et che de particolari dove s'hano da fabricar li due Monti non vi è altra casa che quella del Clarissimo Valaresso con il quale ancho è stabilito un accordo; che quanto al loco poi vicino alla casa del Signor Camerlengo, è loco di guasto

Vedova, il quale consigliò agli ambasciatori padovani di dare priorità, tra tutte le altre cause loro commesse, a quella dell'acquisto del terreno per i Monti nuovi:

[...] siamo debitori a questo il Signor segretario Vedoa di salutarle in nome suo, fargli fede della sua bona volontà et offrirgli l'opera sua in ogni occorrenza come così faccio anco. Però aspetteremo che m'invino una sua con una frasola de cerimonie poi ché scorgemo esser questo il suo desiderio.²⁶⁷

Trovato l'accordo e chiusa la questione, i rapporti tra il segretario Vedova e la comunità di Padova si fecero ancora più stetti: il 29 agosto 1605 il deputato Camillo Capodilista commissionò agli ambasciatori padovani di «basciar la mano a nome» loro «al Clarissimo signor segretario Vedoa, pregandolo a continuar nella protettione» accordata alla città sapendo quale fosse «il valor et autorità sua».²⁶⁸ Il 3 novembre 1605 l'ambasciatore Zorzi Marsilio ebbe quindi a scrivere del Vedova riferendosi a lui come «molto particolar fautore» della città di Padova, pronto ad agire come mediatore presso i Savi del Collegio e a fornire informazioni.²⁶⁹ Nell'atto di offrire i propri favori alla città di Padova, Vedova trovò l'occasione per ricordare ai deputati cittadini le necessità delle sue proprietà padovane:

mi ha detto che si confida molto nelle vostre Signorie Illustrissime, che lo favoriscano appresso l'Illustrissimo Signor capitano acciò la sua casa sia accomodata, secondo che gli è stato promesso.²⁷⁰

et in soma che ivi non ponno esser le case accenate» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 19.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati). L'attrito con il segretario Vedova era emerso nel settembre del 1603, in concomitanza con la presentazione di una supplica padovana relativa all'edificazione dei Monti Nuovi. Il 21 settembre 1603, «il Clarissimo Vedoa segretario patron dell'ufficio della camara fiscale [...] cominciò a oppondersi et strepitar che si voleva assassinare et che non si poteva fare cosa alcuna senza sua saputa» (Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 21.09.1603, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati).

²⁶⁷ Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 18.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

²⁶⁸ ASPD, *Deputati*, b. 110, c. n.n., alla data 29.08.1605, lettera del deputato Camillo Capodilista agli ambasciatori.

²⁶⁹ «Il Clarissimo segretario Vedova si dimostra molto particolar fautore verso quella città, et in particolare questa matina è stato lui quello che è andato a parlare allo Illustrissimo Priuli della nostra parte, et è venuto fuori di collegio a riferir al Signor sinico et a me che hozi non saria Pregadi, et che al primo Pregadi sarà portata» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati).

²⁷⁰ *Ibidem*.

Secondo Zorzi Marsilio non sarebbe stato opportuno negare il favore a un uomo che avrebbe potuto spendersi con efficacia in favore della città, incaricato di assistere ai lavori del Pien Collegio, di riassumerne i dibattimenti e soprattutto di redigere i testi delle parti che sarebbero state approvate dal Senato: «se le potranno operar qualche cosa a beneficio et satisfatione di questo signor, credo che sarà un capitale alla nostra città de cento per uno».²⁷¹ L'8 aprile 1606, il nunzio bresciano Quinto Scanzo venne informato da un non meglio precisato segretario del Collegio di come il testo di una parte licenziata dai savi non rispecchiasse quanto supplicato dalla sua città; «per mezzo de amici» operò quindi per aver «gratia di vederla», e con una «querimonia a parte con alcuni de signori savii» fece in modo che il testo venisse corretto.²⁷² Giustamente ci si è riferiti al potere dei segretari ducali come alla capacità di esercitare, attraverso la loro funzione di mediazione tecnica, un'influenza sul processo repubblicano di *decision making*.²⁷³ Consapevole di una simile autorità, Zorzi Marsilio consigliò i deputati padovani di «usar qualche cortesia» con il segretario Vedova facendogli recapitare, ad esempio, «un cesto de belli persegghi» o «un paro de galli d'India», doni in natura che, a suo dire, i rappresentanti del Territorio erano soliti elargire e in virtù dei quali risultavano molto «favoriti [...] in Venetia». Chiosava Zorzi Marsilio, citando Ovidio in maniera quanto mai opportuna: «confidarsi sopra quel verso del poeta: *Munera, crede mihi, placant hominesque Deosque*».²⁷⁴ La documentazione vicentina dà effettivamente conto di come all'elargizione di *bonemani* più o meno ordinarie si accompagnasse quella di beni in natura: tra le voci di spesa presentate dal nunzio Fabrizio Angarano il 4 febbraio 1605 comparivano «lire vinti lucaica per donar così ricercato lo portiero di Collegio et altri di cancelaria». Egli stesso era invece solito omaggiare i segretari con preziose primizie di stagione:

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 08.04.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

²⁷³ I segretari di Collegio, selezionati tra i più esperti membri del più ampio corpo di segretari del Senato, assistevano ai dibattiti di quella magistratura e stendevano le deliberazioni che di lì venivano presentate in Senato per la definitiva approvazione. In questa funzione Giuseppe Trebbi ha rilevato un'azione di mediazione, toccando infatti al segretario di Collegio accomodare il testo della deliberazione in modo da conciliare i diversi indirizzi emersi in sede di dibattito. Inoltre, alcuni segretari di Collegio erano deputati allo studio delle leggi con il compito di informare savi e consiglieri sulle procedure deliberative e sui precedenti legislativi (G. TREBBI, *La Cancelleria veneta* cit., pp. 100-101. Si veda inoltre ID., *Il segretario veneziano*, in *La mediazione*, a cura di S. Bertelli, Firenze, Ponte delle Grazie, 1992, pp. 32-58, riedizione del precedente saggio ID., *Il segretario veneziano*, in "Archivio storico italiano", 144 (1986), pp. 35-73).

²⁷⁴ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 03.11.1605, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

Vostre Signorie Molto Illustri saranno contente far comprare cinque o sei mazi de sparesi de più belli si possino trovare per donare a Clarissimi secretarii et al portiero nell'Eccellentissimo Collegio che per gracia de questi signori son molto favorito et in questo principio passano per gracioso presente, che passato qualche giorno ne vengono quantità che non sono in alcuna consideratione, et i starò aspettando di subito.²⁷⁵

Tra le spese sostenute dalla delegazione vicentina tra il settembre 1603 e l'aprile 1604 compare anche l'acquisto e il trasporto di un «quarto di vitello» donato a Cristiano Centon, con ogni probabilità un contabile dell'ufficio dei provveditori sopra camere.²⁷⁶ Il 22 marzo 1606, a ridosso della Pasqua, Strozzi Cicogna chiese invece ai deputati la grazia di «una buona lonza di vitello per le feste»: con essa il nunzio intendeva omaggiare un suo non meglio precisato «patron» che gli aveva permesso di risparmiare «due scudi d'oro» sul dazio per il trasporto delle «barete» richieste a Vicenza per la processione pasquale.²⁷⁷

2.5 Gli «uffici che si fanno a parte et alle case delli giudici»

Se il personale della cancelleria ducale poteva accelerare o ostacolare l'iter giudiziario, va ribadito come l'autorità decisionale, la funzione deliberativa e quella giurisdicente rimanessero inequivocabilmente appannaggio delle magistrature lagunari e di quel patriziato veneziano che, come corpo sovrano, era il loro unico ed esclusivo detentore. Nella sua nona satira, Bartolomeo Dotti, nunzio del territorio di Brescia a cavallo tra XVII e XVIII secolo, invitava Domenico Bianchi a fargli un singolare «buon augurio, ma politico»:

Che i Signori secretari
Quando loro parlo a tuon,
Non compongino lunari
Sordi, astratti, come il Zon.

²⁷⁵ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 11.04.1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

²⁷⁶ Ivi, b. 813, c. 59r.

²⁷⁷ Ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 22.03.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

Che i comandadori, e fanti,
Gente unghiuta, ed ippogriffa,
Non mi annotino contanti
Eccedenti la tariffa.²⁷⁸

Dotti esortava altresì il destinatario del suo componimento a ricordargli di mitigare il suo temperamento polemico, dannoso all'esercizio della nunziatura:

Attendete ad augurarmi
Ch'io dismetta il mestier critico.
Che del mio buon ministerio
Nel difficile esercizio,
Il giocoso mischi al serio,
Per far bene il mio servizio.
Ch'ogni Savio m'introduca,
Senza che dal Signor tale
Sottoscritto si produca
L'obbligante memoriale.²⁷⁹

A poco serviva dunque blandire uscieri e segretari per favorire le udienze se i patrizi titolari degli uffici rifiutavano di ricevere, come del resto dovette costatare il 20 dicembre 1606 anche Flaminio Buttiron, cacciato in malo modo dalla Zecca dove un patrizio di casa Donà, che proprio in quei giorni si vedeva opposto alla città di Padova in una complessa causa fondiaria, non aveva acconsentito in alcun modo a dargli udienza.²⁸⁰ Intrattenere cordiali rapporti con i patrizi, accattivarsene il favore ed evitarne l'irritazione era quindi di capitale importanza per i rappresentanti delle città suddite e per gli esiti delle vertenze da loro patrocinare. Aliprando Biasio, ambasciatore della città di Padova, ebbe modo di sostenerlo apertamente nel suo dispaccio del 13 maggio 1608:

²⁷⁸ B. DOTTI, *Satire*, Parte I, Ginevra, presso i Fratelli Cramer, 1757, p. 136.

²⁷⁹ *Ibidem*.

²⁸⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 20.12.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

il riportare vittoria delle cause in questa città [Venezia] consiste non tanto nelle ragioni di esse cause, le quali, come la esperienza mostra, ben spesso non bastano, quanto nell'uffici che si fanno a parte et alle case delli giudici che hanno da giudicare, oltre ancho le dependentie et servitù particolari; per tanto non gli dirò di ciò altro, se non che io certo non ho tralasciato d'ogni diligentia, assiduità, anzi che quasi dessi de fastidiosità poiché sono andato alle case de tutti questi Illustrissimi senatori che me hanno giudicato.²⁸¹

Con viva soddisfazione, Aliprando Biasio stava informando i deputati della vittoria ottenuta in un'importante causa con i detentori delle «poste delle pecore», i diritti di pensionatico sul pascolo degli ovini nel padovano. Opponendosi a loro e alla locale Arte della lana, la città di Padova aveva ottenuto dapprima dal Pien Collegio, e di conseguenza dal Senato, una parte che imponeva la riduzione del periodo di pascolo, in ottemperanza a quanto stabilito negli statuti cittadini.²⁸² Il successo riportato in una «causa che da ducento anni in qua» era «statta sempre senza frutto contesa a tanti magistrati»,²⁸³ dava all'ambasciatore l'autorevolezza necessaria per permettergli di dilungarsi in una articolata dissertazione sulle pratiche formali e informali attraverso le quali il foro veneziano era solito amministrare la giustizia. Nell'opinione di Aliprando Biasio, le ragioni addotte dalle parti in sede contenziosa, la documentazione da loro prodotta presso la cancelleria ducale, godevano di una scarsa considerazione da parte degli eminenti patrizi veneziani chiamati al giudizio. Il rifiuto da parte della Repubblica di accogliere la tradizione romano-giustiniana tra le fonti del diritto, il vanto con cui il patriziato veneziano esibiva la sua ignoranza dello *ius commune*, si traduceva del resto in un sostanziale fastidio da parte delle magistrature giudicanti verso elaborate argomentazioni dotte:²⁸⁴ nel 1604, gli oratori padovani, presentatisi in Pien Collegio per contendere con il loro vescovo una spinosissima

²⁸¹ Ivi, b. 47, 13.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

²⁸² La ducale con la quale, il 30 maggio 1608, il Senato avrebbe confermato il giudizio del Pien Collegio è edita in A. GLORIA, *Leggi sul pensionatico emanate per le Provincie Venete dal 1200 a' di nostri*, Padova, Bianchi, 1851, pp. 96-97.

²⁸³ I principali documenti relativi a questa lunghissima vertenza sono stati raccolti e editi ivi, pp. 69-97. Per un approccio storico-giuridico alla questione si veda inoltre G. TOLOMEI, *Sul pensionatico, ossia sulla servitù del pascolo invernale delle pecore avuto riguardo alle sole provincie venete*, Venezia, Fontana, 1842 [I edizione Padova, Tipografia Penada, 1839]. La citazione è tratta da ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, 13.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

²⁸⁴ Cfr. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 217-219 e ID., *Giustizia «contaminata»* cit., pp. 51-52. Con riferimento ai segretari, è oltremodo significativo notare che la conoscenza del diritto comune e canonico non fosse reputata una qualifica necessaria per accedere ai loro incarichi (TREBBI, *La Cancelleria veneta* cit., p. 91).

vertenza in materia di doti monacali, si sentirono consigliare da alcuni loro «patroni» di rinunciare a voler rispondere a ogni capitolo presentato dall'avversario, poiché, a sentir loro, i savi si sarebbero spaventati alla sola vista della mole dell'incartamento, procrastinando in eterno il dibattito.²⁸⁵ Allo stesso modo, il 25 luglio 1603 il padovano Pietro Zacco supplicò un'udienza in Pien Collegio assicurando il savio di settimana Alvisè Bragadin, responsabile dell'ordine dei lavori della magistratura, sul fatto che la causa sarebbe stata breve e con poche «scritture».²⁸⁶ Il problema, come aveva già avuto modo di rilevare l'ambasciatore Zorzi Marsilio nell'ambito di una precedente vertenza, risiedeva ancora una volta nella molteplicità di funzioni assolte dal Pien Collegio: «detti Eccellentissimi signori savii sono sempre involti in molti negocii, di modo che difficilmente et con gran tedio ascolteranno una causa di molta longhezza et di una molteplicità di scritture».²⁸⁷

Stando ad Aliprando Biasio, solo gli «uffici fatti a nome publico» e «particolare» con i singoli savi alle loro «case», al di fuori quindi della sede istituzionale del Pien Collegio, potevano garantire un rapido e felice esito alle cause cittadine: nella sua lettera del 13 maggio 1608 ricordava dunque ai deputati come nel successo della vertenza sui diritti di pensionatico fosse stato determinante l'appoggio del provveditore di San Marco Francesco Molin, allora savio grande, che l'ambasciatore definiva senza remore suo «patrone».²⁸⁸ In una seconda missiva, scritta lo stesso 13 maggio 1608, il nunzio Flaminio Buttiron confermò ogni parola dell'ambasciatore: «contra la opinione de tutti» la causa era stata vinta «per la deligenza usatta dal detto signor ambasciatore in astringer l'Illustrissimo Signor Molino suo gran patrono» a concedere udienza ai rappresentanti padovani «a bon hora», lasciando ben tre ore a disposizione degli avvocati per le loro arringhe.²⁸⁹

²⁸⁵ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 03.09.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

²⁸⁶ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 25.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

²⁸⁷ Ivi, b. 41, c. n.n., alla data 06.05.1602, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

²⁸⁸ Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 13.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati. Su Francesco Molin si veda G. GULLINO, *Molin, Francesco*, in *DBI*, Vol. 75, 2011, pp. 348-350. Sui provveditori di San Marco, magistratura dalla «angusta giurisdizione» ma di grandissimo prestigio in virtù del suo carattere vitalizio, conferita solitamente a patrizi di enorme esperienza, e non di rado prodromo del dogado si veda M. FERRO, *Dizionario* cit., pp. 538-540; DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia* cit., Vol. I, p. 25; R. C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth centuries; a Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, in "Studi Veneziani", XIII (1971), pp. 105-122; A. VIGGIANO, *I Procuratori di S. Marco*, in *Le Procuratie Vecchie in piazza San Marco*, Roma, Editalia, 1994, pp. 13-50.

²⁸⁹ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, 13.05.1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

Aliprando Biasio era arrivato a Venezia il 10 gennaio 1608,²⁹⁰ inizialmente con lo scopo di perorare una causa che vedeva opposta la sua città alla comunità di Este: gli ambasciatori di quella terra del distretto pretendevano infatti la precedenza su quelli patavini nell'incontrare il provveditore generale in Terraferma, qualora questi fosse entrato nel loro borgo.²⁹¹ Appena giunto in laguna, Aliprando Biasio si attivò per prendere contatto con Francesco Molin: i due si erano conosciuti nel 1600 a Brescia, dove il patrizio aveva assunto il capitanato e il padovano – con ogni probabilità – la funzione di giudice assessore. In quell'occasione, come spiegò l'ambasciatore ai deputati, Molin era divenuto suo «particolarissimo patrone» e il rapporto era persistito anche dopo il suo ritorno a Venezia.²⁹² «Farà quello che vorò io», sentenziò sicuro Aliprando Biasio dopo aver incontrato il procuratore nella sua abitazione veneziana.²⁹³ Il giorno successivo, l'ambasciatore iniziò ad operare presso altri patrizi allo scopo di sollecitare il loro favore intorno a una seconda causa a lui commessa, una vertenza che vedeva in lite l'Arca del Santo – l'ente cittadino predisposto alla gestione economica dei beni del santuario antoniano – e gli interessati del ritratto del Gorzone – consorzio di bonifica operante nel basso padovano.²⁹⁴ In quel frangente aveva preferito avvicinare un altro suo «patron particolare», Tommaso Contarini, futuro podestà di Padova, nei confronti del quale si professò profondamente «obligato»: il patrizio, del resto, aveva eletto suo fratello proprio tra i «Signori ad essa Arca di Santo Antonio».²⁹⁵ Nel gennaio del 1608 la maggiore preoccupazione dei

²⁹⁰ Ivi, c. n.n., alla data 10.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

²⁹¹ Una più ampia descrizione della materia del contendere si ha nella parte presa dal Consiglio cittadino al fine di sottoporre la questione al giudizio del Pien Collegio (ASPD, *ACA*, *Atti*, b. 21, reg. 1607, c. 15r, alla data 13.12.1607).

²⁹² ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 10.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

²⁹³ *Ibidem*.

²⁹⁴ Sui consorzi di bonifica in età veneziana si veda E. CAMPOS, *I Consorzi di bonifica nella Repubblica veneta*, Padova, Cedam, 1937. Inoltre, per i frequenti riferimenti alla bonifica del basso padovano, si vedano A. VENTURA, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in "Studi storici", IX (1968), pp. 674-722, S. CIRIACONO, *Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)*, in *Atti del Convegno 'Venezia e la Terraferma* cit. pp. 123-158 e infine G. M. VARANINI, *Proprietà fondiaria e agricoltura*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Vol. V, *Il Rinascimento - Società ed economia*, a cura di U. Tucci e A. Tenenti, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 807-879. Si veda inoltre BERENGO, *Padova e Venezia* cit., p. 8. Notizie relative agli attriti tra l'Arca del Santo e gli interessati nel ritratto del gorzone sono desumibili dalla silloge di documenti proposta in P. SAVIOLO – B. FRANCO, *Arca del Santo di Padova*, Padova, in Padova, per Gio. Battista Conzatti, 1765 [versione aggiornata della I edizione P. SAVIOLO, *Arca del Santo di Padova*, in Padova, per gli eredi di Paolo Frambotto, 1653], *passim*.

²⁹⁵ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 11.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

padovani restava tuttavia la causa con Este, i cui rappresentanti, a detta di Aliprando Biasio, potevano vantare l'appoggio sia del savio grande Alessandro Zorzi sia del procuratore, e futuro doge, Giovanni Bembo.²⁹⁶ Da Venezia, l'ambasciatore si premurò di indicare ai deputati padovani la strategia da adottare per sbarrare la strada agli avversari, sottraendo loro l'appoggio di così illustri protettori: sia Biasio sia il nunzio Flaminio Buttiron consigliarono di far scrivere una lettera a Giovanni Bembo dal nobile padovano Girolamo Da Lion,²⁹⁷ in virtù della «amicizia» esistente tra i due «per via delli Clarissimi Priulli».²⁹⁸ Nel frattempo, l'ambasciatore si sarebbe premurato di contattare un altro suo patrono, il procuratore di S. Marco – e anch'esso futuro doge – Marcantonio Memmo,²⁹⁹ affinché intercedesse per i padovani presso Giovanni Bembo: tra i due, infatti, secondo l'ambasciatore sarebbe intercorso «intelgentia et amor grandissimo». Biasio confermava infine l'appoggio di Francesco Molin che, per «amor» nei suoi confronti, avrebbe procurato di tenere sempre aperta la porta del Pien Collegio – «fino che sua Signoria starà in Colegio son sicuro di haverne queste audientie et spedicioni di cause».³⁰⁰

²⁹⁶ Ivi, c. n.n., alla data 13.01.1607 *m.v.* Su Giovanni Bembo si veda G. BENZONI, *Bembo, Giovanni*, in *DBI*, Vol. 8, 1966, pp. 119-122.

²⁹⁷ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

²⁹⁸ Più che la lettera di Aliprando Biasio è quella del nunzio Flaminio Buttiron a dar conto delle relazioni esistenti tra il conte Girolamo Da Lion, Giovanni Bembo e la famiglia Priuli (ivi, c. n.n., alla data 13.01.1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Va specificato come il termine *amicizia* designasse in età moderna sia un rapporto affettivo tra pari, sia relazioni asimmetriche di tipo clientelare. Sul tema si vedano O. RANUM, *Richelieu and the Councillors of Louis XIII. A Study of the Secretaries of State and Superintendents of Finance in the Ministry of Richelieu 1635-1642*, Oxford, Clarendon Press, 1963; M. GREENGRASS, *Noble Affinities in Early Modern France: The Case of Henry I de Montmercy, Constable of France*, in "European History Quarterly", 16 (1986), pp. 371-398; P. BURKE, *Humanism and Friendship in Sixteenth-Century Europe*, in *Friendship in Medieval Europe*, a cura di J. Haseldine, Stroud, Sutton, 1999, pp. 263-274; W. REINHARD, *Amici e creature. Micropolitica della Curia romana nel XVII secolo*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2 (2001), pp. 59-78, già edito con il titolo *Amici e creature. Politische Mikrogeschichte der römischen Kurie im 17. Jahrhundert* in *Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven*, 76 (1996), pp. 308-334; e infine M. GENTILE, *Amicizia e fazione. A proposito di un'endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo medioevo* in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2012, pp. 169-187. Per il contesto in analisi, oltre al celebre contributo di G. COZZI, *Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua eroica amicizia*, in *Venezia barocca* cit., pp. 325-409 (già pubblicato in "Studi veneziani", II (1960), pp. 61-154), risultano inoltre particolarmente utili sia L. FAGGION, *Le lien social en Terre Ferme vénitienne au XVIIe siècle. Amitié, amour et droit du sang*, in *Comportements, croyances et mémoires. Europe méridionale, XVe-XXe s.*, a cura di G. Buti - A. Carol, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2007, pp. 109-118, che ID., *L'inganno: amicizia e potere a Venezia (1570-1580 c.a.)*, in *Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI- XVIII)*, a cura di A. Bellavitis, N. M. Filippini, T. Plebani, Verona, Quiedit, 2012, pp. 53-72.

²⁹⁹ DA MOSTO, *I Dogi* cit., pp. 331-336.

³⁰⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

Il 14 gennaio 1608, dopo ripetute sollecitazioni, giungeva finalmente a Venezia anche l'ambasciatore padovano Francesco Zabarella con il compito di dar man forte al suo collega, tanto in sede contenziosa quanto nel preparare il terreno per l'udienza:³⁰¹ dopo aver prestato riverenza a «diversi Illustrissimi senatori», Zabarella e Biasio conferirono con un non meglio precisato ex capitano di Padova, il quale «in confidenza» riferì loro come, essendo stato chiamato in Pien Collegio per esprimere la sua opinione sulla causa con Este e avendo voluto comportarsi da «affettuosissimo patrone» della città di Padova, fosse stato aspramente «ripreso» dai savi.³⁰² Zabarella si univa ora al suo collega Aliprando Biasio nel consigliare ai deputati di trovare il modo di sottrarre alla comunità di Este l'appoggio del procuratore Bembo, facendogli scrivere da qualche padovano a lui vicino, come poteva essere Gianmarco Rubino.³⁰³ Il 16 gennaio, i due ambasciatori ottennero infine udienza in Pien Collegio, dove cercarono di procrastinare l'espedizione della causa con Este allo scopo di avere più tempo utile per operare presso i loro «patroni».³⁰⁴

Il 27 gennaio Francesco Zabarella scrisse ai deputati cittadini di essere stato avvicinato a Palazzo da Giovanni Bembo, il quale, mostrando «assai miglior ciera de prima», gli riferì di aver ricevuto lettere in «raccomandatione» dei due ambasciatori:³⁰⁵ nonostante questo, il 10 febbraio successivo, i rappresentanti padovani informarono i deputati di aver perso la causa con Este con ben 14 voti contrari.³⁰⁶ Lo stesso giorno anche il nunzio, fino ad allora testimone silenzioso, scrisse ai suoi superiori per dare la medesima notizia e per informarli dell'intenzione di tornare in patria manifestata da Francesco Zabarella. Di diverso avviso, Buttiron consigliò invece di mantenere la

³⁰¹ Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 14.01.1608, lettera degli ambasciatori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati. Francesco Zabarella sostituiva l'ambasciatore Pietro Zacco a causa della sua rinuncia all'incarico. La nomina di Pietro Zacco si trova in ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1607, c. 15r; alla data 13.12.1607 mentre la sua sostituzione con Zabarella si trova ivi, reg. anno 1608, c. 3v, alla data 04.01.1608. Le commissioni agli ambasciatori Biasio e Zabarella si trovano invece ivi, cc. 6v-7r, alla data 12.01.1608.

³⁰² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 14.01.1608, lettera degli ambasciatori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati. Sui rapporti di patronato tra le comunità suddite e i loro ex rettori torneremo ampiamente nel corso del presente capitolo.

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ Ivi, c. n.n., alla data 16.01.1607 *m.v.*, lettera degli ambasciatori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

³⁰⁵ Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 27.01.1608, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati.

³⁰⁶ Ivi, c. n.n., alla data 10.02.1608, lettera degli ambasciatori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

delegazione a Venezia, o almeno il solo Aliprando Biasio, le cui conoscenze presso il patriziato avrebbero potuto giovare alle cause ancora pendenti.³⁰⁷

L'attività di Aliprando Biasio riprese vigore nel maggio del 1608, in corrispondenza dell'avvio della fase finale della causa per le «poste delle pecore»,³⁰⁸ e con essa delle consuete visite a savi e senatori. A Brescia, Biasio aveva avuto modo di servire anche sotto Nicolò Donà nonché di eleggerlo suo patrono e ora, «per privilegio della [...] servitù che [aveva] seco», si sentì legittimato a chiederne il favore.³⁰⁹ Il 6 maggio Aliprando Biasio informò i deputati padovani di aver fatto visita all'intero corpo dei savi³¹⁰ e la settimana successiva, come si è visto, l'ambasciatore poté annunciare la vittoria nell'annosa causa sulle «poste delle pecore».³¹¹

La vicenda di Aliprando Biasio, impegnato a Venezia tra il gennaio e il maggio del 1608, presenta caratteristiche comuni alla sostanziale totalità delle ambascerie suddite per come ricostruite nel carteggio tra i deputati cittadini e le loro rappresentanze. Il lasso di tempo tra l'arrivo a Venezia della delegazione e l'effettiva udienza in Pien Collegio veniva fruttuosamente impiegato da nunzi e ambasciatori per dar luogo a incontri, più o meno formali, con i savi del Collegio allo scopo di esporre le proprie ragioni e accattivarsene il favore. Il 22 luglio 1603, l'ambasciatore padovano Battista Selvatico rassicurò i deputati sostenendo come il fatto di non essere ricevuto a Palazzo non costituisse necessariamente una perdita di tempo e risorse: l'utilità della sua presenza a Venezia stava, infatti, oltre che «nelle deputationi, consulte et trattationi delle cause» alle quali si stava dedicando anche «nelle visite» che era solito fare a eminenti patrizi veneziani.³¹² Il 23 maggio 1605, il suo omologo Tiso Camposampiero avrebbe notificato ai deputati di essersi presentato a casa di tutti i patrizi che avevano permesso la vittoria della causa commessagli, cosa che aveva fatto anche in altre occasioni e che, come si poteva vedere, aveva infine portato i suoi

³⁰⁷ Ivi, c. n.n., alla data 10.02.1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Successivamente Francesco Zabarella avrebbe comunicato ai deputati la sua disponibilità a restare a Venezia (ivi, c. n.n., alla data 12.02.1608 lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati).

³⁰⁸ Ivi, c. n.n., alla data 02.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

³⁰⁹ Ivi, c. n.n., alla data 05.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati. Su Nicolò Donà si veda R. ZAGO, *Donà, Nicolò*, in *DBI*, Vol. 40, 1991, pp. 779-782.

³¹⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 06.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

³¹¹ Ivi, c. n.n., alla data 13.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

³¹² Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 22.07.1603, lettera dell'ambasciatore Giovan Battista Selvatico ai deputati.

frutti.³¹³ Ma è forse la lettera scritta dagli ambasciatori padovani il 20 aprile 1605 a rendere con maggiore efficacia la misura della prassi seguita per preparare un'udienza in Pien Collegio:

Questa mattina, in esecuzione delle commissioni dateci, siamo andati a far riverentia all'Illustrissimo signor procurator Priuli il signor Alvise come quello che è di settimana accioché ne facesse gratia de far[n]e questa mattina introdurre nell'Eccellentissimo Pleno Collegio per avvantaggiarsi il tempo per la citazione contra il Signor Campese. Raccomandando a Sua Signoria Illustrissima il negotio, ne ha cortesemente ascoltati e promesso non solamente de introdurne ma ancho de farne tutti li favori possibili per la espeditione. Siamo poi andati a fare reverentia all'Illustrissimo signor Giacomo Zane, novamente eletto savio del Consiglio, pure a raccomandali la causa e poi andati a Palazzo e, trovati molti di questi Signori Illustrissimi e fatto il medesimo officio, siamo stati introdotti nell'Eccellentissimo Collegio et havemo rapresentato questo così importante agravio a Sua Serenità; et havendone detto il Serenissimo Principe con parole cortese che diamo uno memoriale come quello che non si è trovato nell'Eccellentissimo Collegio quando sono state lette le lettere de quelli Illustrissimi rettori, li havemo risposto essere statto dato conto particolare a Sua Serenità da detti Illustrissimi rettori, il che è stato ancho confermato dall'Illustrissimi signori savi, di modo che siamo statti questa mattina e oggi doppo disnare a procurare con detti Eccellentissimi savi la espeditione, ma per impedimenti publici non havemo sentito cossa alcuna.³¹⁴

Sono del resto innumerevoli gli esempi che si potrebbero richiamare, a cominciare dalla lettera scritta dagli ambasciatori padovani il 27 maggio 1603:

Heri giongessimo assai per tempo et andassimo subito dal signor noncio per vedere se fosse stato possibile di consultare la causa delle supliche [...]. Havemo in tanto dato principio a visitare questi Illustrissimi signori di Collegio, supplicandoli in favorir le cause che serano introdote a Sua Serenità per quiete

³¹³ Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 23.05.1605, lettera dell'ambasciatore Tiso Camposampiero ai deputati.

³¹⁴ Ivi, c. n.n., alla data 20.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

et beneficio di cotesta Magnifia città, et informandoli in particolare come passa il negotio.³¹⁵

Il 2 febbraio 1604, i padovani Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato, arrivati a Venezia il 31 gennaio 1604 per discutere una serie di cause di natura fiscale contro il Territorio di Padova, scrissero di essersi dedicati «matina e sera», senza sosta, «a visitar questi senatori Illustrissimi signori di Colegio»: ³¹⁶ il primo febbraio si presentarono dapprima a casa dell'ex capitano di Padova – e ora consigliere ducale – Leonardo Mocenigo, poi da Alessandro Zorzi definito come «maggior fautor del Territorio», e infine dal futuro doge Nicolò Contarini. A tutti raccomandarono la causa cittadina, incassando rassicurazioni e promesse di «ogni favore». ³¹⁷ Il 5 febbraio fu la volta di Alvise Priuli, altro savio del Collegio, il quale, però, di ritorno dal regno di Candia, si disse occupato in altre questioni. ³¹⁸ Sul finire del marzo del 1604, al momento di ravvivare la causa e di introdurne di nuove, la delegazione padovana inaugurò una nuova serie di visite e riverenze: dapprima procurarono di incontrare nuovamente Leonardo Mocenigo, il quale, «ridendo», consigliò loro di tornare dopo Pasqua, essendo il Pien Collegio occupato in altre faccende. Tentarono quindi con Nicolò Donà, il quale in tutta risposta si era «streto in le spale». Non perdendosi per questo d'animo, si risolsero infine ad omaggiare il procuratore Francesco Molin e Pietro Duodo che di lì a poco sarebbero entrati in Collegio. ³¹⁹ Il 23 luglio 1606, gli ambasciatori padovani notificarono di aver speso l'intera giornata a far visite: in mattinata si erano presentati a casa del procuratore Francesco Molin, mentre nel pomeriggio avevano avvicinato i savii Alvise Bragadin, Nicolò Contarini, Antonio Querini e Pietro Duodo. Infine avevano fatto riverenza ad Almorò Zane, eletto podestà di Padova. ³²⁰ Il giorno successivo, in virtù «delle visite et officii a parte» fatti con i membri del Pien Collegio, si dissero speranzosi circa la possibilità che Padova potesse «restare gratiata della ragionevole sua richiesta». ³²¹ A poco meno di una

³¹⁵ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 27.05.1603, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³¹⁶ Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 02.02.1604, lettera degli ambasciatori Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato ai deputati.

³¹⁷ Ivi, c. n.n., alla data 01.02.1604, lettera degli ambasciatori Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato ai deputati.

³¹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 05.02.1604, lettera degli ambasciatori Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato ai deputati.

³¹⁹ Ivi, c. n.n., alla data 30.03.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³²⁰ ASPD, *ACA, Numzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23.07.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³²¹ Ivi, c. n.n., alla data 24.07.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

settimana di distanza da quella prima tornata di visite, Buttiron promise ai deputati di sollecitare gli ambasciatori a persistere con le riverenze, guadagnando il favore di quanti più senatori possibili.³²² Nella lettera inviata da Venezia il 21 gennaio 1606, gli ambasciatori di Brescia scrissero di aver ricevuto numerosissime visite da parte di patrizi veneziani e, in particolare, «da molti senatori principalissimi patroni» e di voler proseguire con quegli incontri sino al giorno deputato all'udienza in Pien Collegio.³²³

Oltre all'espressione *offici a parte*, il termine più frequentemente utilizzato dagli stessi nunzi e ambasciatori sudditi per definire le pratiche ora descritte era *broglio*: gli avversari di Aliprando Biasio, adirati, si erano «publicamente» lamentati dicendo che «il broglio del signor ambasciatore» aveva determinato la loro sconfitta.³²⁴ Il termine veniva del resto utilizzato dallo stesso Aliprando Biasio per descrivere la sua indefessa azione di avvicinamento ai suoi patroni e protettori.³²⁵ Analogamente, il primo febbraio 1605, Strozzi Cicogna utilizzò l'espressione «sforzo di broglio» tanto per definire le modalità con le quali un suo avversario aveva ottenuto di essere ascoltato dai Dieci savi del Senato,³²⁶ quanto il 5 marzo 1606 per spiegare come lui stesso fosse riuscito a convincere un avogadore ad accogliere un suo «suffragio».³²⁷ Il 18 marzo 1607, Flaminio Buttiron descrisse ai deputati di come i suoi avversari avessero ottenuto una lettera di sospensione da parte del Consiglio dei Dieci «a forza di broglio»,³²⁸ e solo una settimana prima di come altri suoi avversari avessero ottenuto udienza in Pien Collegio con «gran broglio».³²⁹ Ma, come Strozzi Cicogna e Aliprando Biasio, anche Buttiron utilizzava il medesimo termine per definire anche le proprie iniziative: il 20 marzo, scrisse, ad esempio, di essere stato introdotto in Pien Collegio con «il mezo et broglio del molto Illustre signor Cavalier Papafava», ambasciatore di Padova.³³⁰

La parola *broglio*, passata nell'italiano attuale per definire operazioni illecite di manipolazione di risultati elettorali, trovava origine proprio nel contesto socio-

³²² Ivi, c. n.n., alla data 29.07.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³²³ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 21.01.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³²⁴ Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 13.05.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³²⁵ Ivi, c. n.n., alla data 05.05.1606, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

³²⁶ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 01.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³²⁷ Ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 05.03.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³²⁸ ASPD, *ACA, Numzj*, b. 46, c. n.n., alla data 18.03.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³²⁹ Ivi, c. n.n., alla data 07.03.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³³⁰ Ivi, c. n.n., alla data 20.03.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

politico veneziano di età moderna: *broglio* o *brolo* era il nome della piazza antistante Palazzo Ducale dove i patrizi erano soliti incontrarsi prima e dopo le riunioni delle diverse magistrature, ma per traslato lo stesso termine veniva adottato per designare tutte quelle pratiche volte all'accaparramento di voti e consensi che lì erano solite aver luogo.³³¹ Il broglio era lo spazio cittadino – reale o metaforico – destinato ai dialoghi informali e infra-istituzionali, alla creazione di quelle reti di appoggi necessarie ai singoli patrizi o a gruppi di essi per garantirsi l'accesso alle cariche di governo, distribuite per votazione dal Maggior Consiglio e dal Senato. Come rilevato da Filippo De Vivo, il *broglio* – in entrambe le sue accezioni – costituiva uno spazio liminare, a cavallo tra l'ambiente di Palazzo e delle magistrature di governo e una più ampia arena politica, aperta a soggetti teoricamente esclusi da ogni accesso alla gestione politica della Repubblica.³³² La dimensione semi-pubblica del broglio infrangeva parte della segretezza che avrebbe dovuto proteggere la prassi elettorale e deliberativa veneziana, rendendo manifeste alleanze, aderenze e schieramenti interni al patriziato: «è stato l'Illustrissimo Priuli che con suoi voti ha fatto doge il Serenissimo Donato, et si vuole che anco tra loro sia conchiuso parentato, ma non è però ancor publicato», ebbe a scrivere Strozzi Cicogna commentando l'elezione ducale di Leonardo Donà.³³³ A descrivere il broglio, le sue forme e i suoi rituali, non furono solo i suoi protagonisti, ma anche osservatori esterni al patriziato di governo:³³⁴ il 4 agosto 1608, ad esempio, gli ambasciatori padovani, interessati ad avvicinare un patrizio di casa Priuli, dissero di aver saputo da alcuni senatori come questi fosse atteso a Venezia proprio in quei giorni, essendo intenzionato ad «entrare in broglio de consiglieri».³³⁵

Se l'uso attuale del termine *broglio* designa un'azione pienamente e inequivocabilmente illecita, l'accezione attribuitagli nel contesto veneziano presentava dei connotati decisamente più ambigui: come suggerito da Robert Finlay e più compiutamente sviscerato da Donald E. Queller, la categoria *broglio* includeva una vastissima gamma di comportamenti compresi tra quella che oggi definiremo

³³¹ Si vedano le voci, «brogiar» e «brogio» in G. BOERIO, *Dizionario* cit., p. 101. Si veda inoltre M. FERRO, *Dizionario* cit. pp. 281-284.

³³² F. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 161.

³³³ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 12.01.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³³⁴ F. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 161.

³³⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 04.08.1608, lettera degli ambasciatori ai deputati.

campagna elettorale o ricerca di consenso, alla vera e propria compravendita di voti. Da un punto di vista giuridico-formale, la legislazione dell'epoca additava tutte queste pratiche come illegittime e sanzionabili, anche se, di fatto, il contesto socio-culturale, nonché la stessa struttura costituzionale veneziana, finirono coll'imporre un ampio margine di tolleranza nei loro confronti. Una labile linea di confine distingueva il «broglio onesto» da quella che secondo categorie interpretative contemporanee riconosceremo come corruzione, la ricerca di consenso elettorale dalla mercificazione del voto, la ricerca di un incarico pubblico dalla sovversione della sua funzione a fini personali.³³⁶

L'uso del termine *broglio* da parte dei rappresentanti delle comunità suddite evidenzia come la medesima ambiguità investisse anche le pratiche da loro adottate per avvicinare i membri delle magistrature veneziane, i patrizi in grado di favorire le loro istanze, di agire in qualità di patroni e protettori. La contestualizzazione di simili atteggiamenti nell'ambito di un più complesso sistema di tipo clientelare suggerisce del resto un'ulteriore cautela nell'ascrivere simili pratiche alla categoria di corruzione: proprio a partire da uno studio sul *patronage* nella Francia di Antico Regime, Sharon Kettering ha messo in guardia circa i rischi di un'applicazione acritica del concetto di corruzione ai sistemi politici di età moderna. L'attuale accezione del termine allude, infatti, a un'indebita ingerenza di interessi privati nell'ambito pubblico, l'abuso di un pubblico ufficio per perseguire un guadagno personale: si tratterebbe, nell'opinione della studiosa, di concetti inapplicabili al contesto socio-politico di età moderna, caratterizzato proprio da una più sfumata distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, nonché da una non ancora compiuta spersonalizzazione e delle funzioni di governo e di quelle giudiziarie. Secondo l'autrice, in età moderna il termine corruzione andava piuttosto a definire qualsiasi azione volta a ledere il pubblico interesse, identificabile con l'interesse del sovrano e dello Stato.³³⁷ Nei documenti raccolti per il presente lavoro, il termine «corruttella» ritorna una sola volta, utilizzato

³³⁶ Cfr. FINLAY, *La vita politica* cit., pp. 252-288; QUELLER, *Il patriziato veneziano* cit., pp. 48-51 e 103-201. Si vedano inoltre ID. – F. R. SWIETEK, *The Myth of the Venetian Patriariate: Electoral Corruption in Medieval Venice*, in *Two Studies on Venetian Government*, a cura di D. E. Queller e F.R. Swietek, Genève, Librairie Droz, 1977, pp. 99-170 e D. RAINES, *Office Seeking, Broglio and the Pocket Political Guidebooks in Cinquecento and Seicento Venice*, in "Studi Veneziani", 22 (1991), pp. 137-194.

³³⁷ KETTERING, *Patrons, brokers, clients* cit., pp. 192-206. Sul tema delle definizioni di pubblico e privato in età moderna si veda G. CHITTOLINI, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 553-589.

dal Podestà di Vicenza Vincenzo Gussoni, non a caso per definire l'«abuso» perpetrato dai fornai vicentini, rei, a suo dire, di alterare il prezzo del pane a «beneficio di questo e di quel particolare» e «in detrimento dell'universale».³³⁸

Va rilevato come nei carteggi dei nunzi e ambasciatori presi in analisi non vi sia alcun riferimento a fenomeni di *contaminazione* della giustizia analoghi a quelli analizzati da Gaetano Cozzi³³⁹ e marginalmente da Donald E. Queller:³⁴⁰ a differenza di quelli con i funzionari ducali, i dialoghi con i savi del Collegio, i tentativi guadagnarsene il favore e la protezione in sede giudiziaria, non venivano mai messi dai rappresentanti sudditi in diretta relazione con l'elargizione di doni o somme in denaro. Peraltro, Bartolomeo Dotti, nella sua già citata satira, consigliava a Domenico Bianchi, desideroso di intraprendere la carriera di avvocato criminalista, di rendersi «ben veduto [...] ai vermigli avogadori» presentando all'occorrenza qualche omaggio:

Se stan gravi, e se pur anco
Non vi danno alcun attacco,
Gite lor pian piano al fianco
Con novelle, e con tabacco.³⁴¹

Seppur a debita distanza dal momento processuale, lo scambio di doni, caratteristica portante i rapporti di tipo clientelare, scandiva la normalità delle relazioni tra i rappresentanti sudditi e quei patrizi da loro definiti patroni e protettori.³⁴² Il 12 dicembre 1604, il nunzio di Vicenza Fabrizio Angarano, in ottemperanza a quanto commessogli dai deputati cittadini, fece recapitare una buona quantità di vino alle case del procuratore Antonio Priuli e di Marco Querini, da lui definiti protettori della città.³⁴³ Il 20 dicembre 1605 i due patrizi vennero nuovamente omaggiati di «quattro mestelli» di vino di Lonigo,³⁴⁴ qualità particolarmente pregiata,

³³⁸ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, c. n.n., alla data 31.05.1606 allegato a lettera del Pien Collegio ai rettori di Vicenza del 16.06.1606.

³³⁹ COZZI, *Giustizia «contaminata»* cit.

³⁴⁰ QUELLER, *Il patriziato veneziano* cit., pp. 329-334.

³⁴¹ B. DOTTI, *Satire* cit., p. 138.

³⁴² DAVIS, *The gift* cit., pp. 37-43.

³⁴³ BCBVI, *AT*, b. 813, c. 503r.

³⁴⁴ L'acquisto è registrato nei conti del *massaro* della Comunità di Vicenza alla data 09.12.1605 (Ivi, c. 520v). La consegna ai due patrizi venne notificata dal nunzio il 20 dicembre successivo (Ivi, b. 1347, c. n.n., alla data 20.12.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

decantata all'epoca da numerosi autori³⁴⁵ e solita servirsi nei banchetti di particolare solennità.³⁴⁶ Il 6 febbraio successivo, fu invece Giulio Priuli ad avvicinare il nunzio e gli ambasciatori vicentini per chiedere loro la «cortesia [...] di un quarto di vitello» per il sabato successivo «et un paro de luganeghe facendo certo suo desinare».³⁴⁷ Nel novembre del 1605 Strozzi Cicogna si permise di ricordare ai deputati come mancando da Venezia sia Marco Querini sia Giovan Battista Contarini, fosse opportuno riallacciare i rapporti con altri suoi patroni: a suo dire «il donar a tre o quatro di questi Illustrissimi signori qualche presente» non sarebbe stato «fuori di proposito, anzi molto opportuno et giovevole a gl'interessi della Magnifica città, perché questo officio» avrebbe tenuto «in piedi la protettione et la benevolenza».³⁴⁸ Del resto, il 26 dicembre 1606 per mano di Strozzi Cicogna, anche lo stesso doge Leonardo Donà si sarebbe visto donare dalla città di Vicenza un cesto di selvaggina. In quell'occasione il Principe lasciò intendere di voler accettare il dono di buon grado, ma solo dopo aver fugato ogni dubbio sulla sua legittimità: prima ancora di ringraziare, Donà si premurò dunque di chiedere al nunzio «che cerimonia era questa». Secondo Cicogna, il Consiglio di Vicenza era solito assegnare alcuni uffici cittadini per estrazione – «nella elettione degl'uffici per antico istituto si cavano a sorte i nomi dei cittadini» – e la tradizione voleva che tra i candidati fosse inserito anche il nominativo del doge in carica. Poteva quindi capitare, come di fatto accadde nel 1606, che il Principe venisse eletto a qualche «officio» cittadino, il quale poteva comportare «qualche regalia di danari». I vicentini, quindi, per ovviare al divieto di omaggiare il doge con somme in denaro, erano soliti convertire la somma in

³⁴⁵ Si vedano ad esempio le considerazioni di Franz Schott, giureconsulto di Anversa: «et alla sinistra Lonigo Podestaria, celebre per il pane bianchissimo, et per il vino, che porta corona sopra gli altri» (F. SCHOTT, *Itinerario ovvero nova descrizione de' viaggi principali d'Italia*, online URL: http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2009-10-08.0099183248, consultato il 16.03.2014 [I edizione italiana in Venetia, appresso Francesco Bolzetta libraro in Padoua, 1610]). O ancora quelle dell'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi: «nella nostra prima gioventù facessimo cavare nel monticelli di Lonigo, (ove si fanno i più preciosissimi vini bianchi del vicentino) alcuni fusti di colonne» (V. SCAMOZZI, *L'idea della architettura universale*, Parte II, in Venezia, presso l'autore, per Giorgio Valentino, 1615, p. 206). Secondo Scamozzi il luogo di costruzione della Rocca pisana, villa commissionatagli dal patrizio veneziano Vettore Pisani, venne scelto e «per le bellissime vedute, e per i frutti preciosi onde si fanno que' vini tanto delicati dalla Rocca» (ivi, Parte I, p. 272).

³⁴⁶ Il 6 aprile 1609 i rettori veneziani e la città di Vicenza accolsero Carlo Gonzaga, III duca di Nevers e I di Mantova, offrendogli un banchetto (ASV, *Sen., Disp. dei rettori, Vicenza*, f. 6, c. n.n., alla data 06.04.1609): alla tavola dell'illustre ospite vennero serviti «mastelli tre di vino bianco del Montesello da Lonigo de tre sorti [...] et mastelli doi vino nero» (ivi, c. n.n., alla data 27.04.1609, rendiconto di spesa).

³⁴⁷ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 06.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁴⁸ Ivi, c. n.n., alla data 20.11.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

un'equivalente in natura, e nella fattispecie in un cesto di selvaggina. Una volta appurato che si trattava di «cosa ordinaria et di sorte», il doge rispose quindi «benignamente», ringraziando e dicendo di voler accettare il dono «volentieri». Nonostante ciò, Leonardo Donà si preoccupò di far sapere ai deputati vicentini che non ne avrebbe goduto da solo bensì con l'intera Signoria che quel giorno si sarebbe fermata a pranzare con lui.³⁴⁹ L'anno successivo la scena si sarebbe ripetuta, ma questa volta per un cesto di pere.³⁵⁰ In occasione dell'elezione ducale, a titolo personale Strozzi Cicogna omaggiò Leonardo Donà di una copia di un suo libro, con ogni probabilità il *Palagio degli incanti*, nonostante il volume fosse dedicato al defunto Marino Grimani. Donà avrebbe accolto quel dono con grande piacere, usando «molto cortesi parole» e baciando il nunzio «in fronte».³⁵¹

L'infrazione più rilevante – anche se le lettere di nunzi e ambasciatori mostrano in maniera oltremodo esplicita quanto fosse tollerata – era data dall'insistenza con la quale i rappresentanti sudditi fossero soliti presentarsi alle case dei savii e degli altri magistrati, ai quali la legislazione veneziana proibiva espressamente di esercitare le proprie funzioni al di fuori delle sedi istituzionali.³⁵² L'8 maggio 1607, il nunzio di Brescia Quinto Scanzo riferì ai deputati come un dialogo con il savio grande Marco Querini in merito a una vertenza sul pagamento delle milizie mobilitate durante l'Interdetto, iniziato in Pien Collegio, fosse continuato per le calli veneziane per terminare a casa del patrizio. Durante il tragitto Querini ebbe modo di riferirgli di quanto scritto a riguardo dal provveditore generale in Terraferma, facendolo partecipe di informazioni teoricamente destinate a rimanere all'interno degli ambienti di governo.³⁵³ Allo stesso modo, con «offitii privati» presso il savio di Terraferma Angelo Badoer e il suo «strettissimo amico» savio alla scrittura Sebastiano Venier, il 4 aprile 1606, gli ambasciatori bresciani operarono per evitare il passaggio da Asola di una compagnia di soldati diretta a Corfù.³⁵⁴ Quattro giorni dopo, ancora una volta

³⁴⁹ Ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 26.12.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁵⁰ Ivi, b. 1349, c. n.n., alla data 15.11.1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Spese per omaggiare il doge con un cesto di pere compaiono anche nel rendiconto di spesa presentato dal nunzio Giovan Battista Pigafetta per il periodo settembre 1603-aprile 1604 (ivi, b. 813, c. 58v).

³⁵¹ BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 15.01.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul libro e sulla produzione letteraria come dono e sulla funzione della dedicatoria in una prospettiva sociale e antropologica si veda: ZEMON DAVIS, *Beyond the Market* cit.

³⁵² FERRO, *Dizionario* cit., p. 652.

³⁵³ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150B, c. n.n., alla data 08.05.1607, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁵⁴ Ivi, b. 1150A, c. n.n., alla data 04.04.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

con una «querimonia a parte con alcuni de signori savii», Quinto Scanzo fece in modo di informare i membri del Collegio delle ragioni bresciane in una causa fondiaria³⁵⁵ con un discreto anticipo rispetto all'udienza ufficiale, avvenuta l'11 aprile successivo.³⁵⁶ Una decina di giorni dopo, deluso per le lentezze del foro veneto, il nunzio bresciano si presentò a casa del savio Alvise Zorzi per fargli riverenza e per vedere di accelerare così i tempi della giustizia.³⁵⁷

Particolarmente soggetto a queste visite era il savio grande di settimana, il patrizio al quale con cadenza – per l'appunto – settimanale veniva conferito l'incarico di stabilire l'ordine dei lavori del Collegio e conseguentemente del Senato; di conseguenza, dal savio di settimana veniva a dipendere l'accesso al trono della pubblica maestà, l'avvio dell'iter giudiziario prima ancora della sua fortuna: a questi era necessario rivolgersi in prima istanza per veder deputata l'udienza, per farsi aprire le porte del Pien Collegio, per sottrarre quella importante magistratura dai maggiori *negozi* di Stato e per vedersi concedere dal Principe un'ora del suo tempo. In un sistema in cui il numero di suppliche e di cause era inversamente proporzionale al numero delle udienze, il savio di settimana aveva la non trascurabile autorità di dare precedenza a uno o all'altro postulante, secondo gli interessi superiori della Repubblica ma anche secondo le proprie convinzioni e i propri particolari interessi. Da non trascurare, inoltre, come dal savio di settimana dipendesse anche la conclusione dell'iter giudiziario: a lui spettava infatti il compito di trasmettere la delibera del Pien Collegio al Senato per la sua ratifica definitiva, senza la quale la sentenza sarebbe venuta a giacere in un limbo burocratico, essendo valida ma di fatto inapplicabile.³⁵⁸

Il savio di settimana veniva avvicinato con ogni pretesto e mezzo possibile da nunzi e ambasciatori, interessati non tanto ad ottenere il suo appoggio in sede deliberativa e giudiziaria, quanto l'assegnazione di un posto nella fittissima agenda del Pien Collegio, evitando così lunghissime e dispendiose anticamere: il 23 giugno 1606, Flaminio Buttiron scrisse di aver usato con il savio di settimana Francesco Molin

³⁵⁵ Ivi, c. n.n., alla data 08.04.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁵⁶ Ivi, c. n.n., alla data 12.04.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁵⁷ Ivi, c. n.n., alla data 22.04.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁵⁸ Va specificato come ciascuna mano di savi avesse il suo savio di settimana, incaricato di coordinarne i lavori. D'ora in avanti ci si riferirà con il termine *savio di settimana* al solo savio grande di settimana, chiamato a coordinare i lavori dell'intero Pien Collegio. Sulle mansioni del savio grande di settimana si vedano MARANINI, *La costituzione di Venezia* cit., p. 246 e 365; BESTA, *Il Senato veneziano* cit., p. 218; ARGELATI, *Pratica* cit., p. 97.

ogni «astozia et insolenza per non dir diligenza», presentandosi per cinque mattine di fila al suo cospetto e ottenendo infine la tanto agognata udienza in Pien Collegio.³⁵⁹ Una settimana dopo, il suo collega bresciano Quinto Scanzo si disse invece fiducioso di essere accolto dal Principe in virtù degli «uffici efficacissimi» fatti con il savio di settimana Nicolò Contarini.³⁶⁰ Una decina di giorni più tardi, pur dovendo difendere le ragioni cittadine contro la famiglia Porcellaga, avversario dotato di molti «amici di Collegio», Scanzo riferì di non essersi mai dato per vinto ma, anzi, di aver procurato di fare quanti «più efficaci uffici col signor Zane savio de settimana». Approfittando di una riunione del Senato si sarebbe infatti presentato a casa sua «a pregarlo» per una rapida ammissione in udienza e per parlargli «alla libera».³⁶¹

Non sempre dotati della confidenza necessaria, i rappresentanti delle città suddite usavano approcciarsi al savio di settimana per mezzo di mediatori e raccomandazioni: il 2 maggio 1606, grazie alla mediazione dei «patroni protettori [...] Illustrissimi signori Zane, Querini et Zorzi», Quinto Scanzo ottenne dal savio di settimana Nicolò Contarini l'assegnazione di un'udienza in Pien Collegio.³⁶² Il 19 marzo 1605, il nunzio padovano Flaminio Carriero pregò i deputati padovani affinché lo raccomandassero a Domenico Dolfin, savio di settimana:

se le Signorie Vostre Illustri potissero scriver all'Illustrissimo Signor Dominico Dolfino che entra in settimana et me l'haveva già deputata (al qual ho detto che le Signorie Vostre stano in aspettatione dell'espeditiione avisate da me del favor che sua Signoria Illustrissima mi haveva promesso) credo potesse molto giovare, et queste littere le desidererò luni mattina così per tempo che serviranno avanti il contrasto che soscita questa deputatione haveremo da fare.³⁶³

Due anni prima, il 18 marzo 1603, aveva invece invitato i deputati a raccomandarlo «all'Illustrissimo Capello savio del Consiglio di settimana», con il

³⁵⁹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 23.06.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³⁶⁰ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, , c. n.n., alla data 01.07.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁶¹ Ivi, c. n.n., alla data 12.08.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁶² Ivi, c. n.n., alla data 02.05.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

³⁶³ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 19.03.1605, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

quale, peraltro, aveva già fatto un «gagliardo officio» per essere chiamato in udienza. Tuttavia, per facilitare il tutto, il nunzio consigliava ai deputati di scrivere «all'Illustrissimo signor Antonio Priuli Cavalier» invitandolo, in quanto «cognato dell'Illustrissimo Capello», a mediare presso il savio di settimana per perorare l'espedizione della causa padovana. Era stato del resto lo stesso Antonio Priuli a lasciar intendere il suo favore per Padova in un dialogo con il nunzio. Allo stesso modo, Carriero suggeriva come in previsione delle inevitabili lungaggini giudiziarie, fosse oltremodo opportuno raccomandare la sua persona anche a Nicolò Donà, futuro savio di settimana.³⁶⁴

Antonio Priuli costituiva un vero e proprio punto di riferimento per le delegazioni padovane a Venezia: già il 9 maggio 1602, sollecitato da Zorzi Marsilio, aveva garantito la sua intercessione presso il savio di settimana al fine di favorire l'accoglienza della supplica padovana per la costruzione del ghetto ebraico.³⁶⁵ Ancora il 20 agosto 1602, i deputati di Padova commisero ai loro rappresentanti di farsi vedere «destramente» dal Priuli sperando nell'assegnazione di un'udienza in quella sua settimana.³⁶⁶ Il 3 agosto 1604 furono invece gli ambasciatori allora presenti a Venezia a suggerire ai deputati di sfruttare l'occasione del passaggio per Padova di Antonio Priuli per supplicarlo affinché deputasse un'udienza durante la sua settimana.³⁶⁷ Il 10 agosto 1604, tornato Antonio Priuli a Venezia, la delegazione padovana si presentò quindi a casa sua forte dell'intercessione dei deputati «per veder se confidentemente poteva da Sua Signoria Illustrissima saper se la causa [...] fosse per spedirsi tosto, ovvero quando et che cosa [...] sperar». ³⁶⁸ L'*officio* non dovette sortire gli effetti desiderati se solo un mese dopo, tornato Antonio Priuli a Padova, gli ambasciatori decisero di rinnovare in questi termini il consiglio a suo tempo già dato ai deputati:

³⁶⁴ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 18.03.1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

³⁶⁵ Ivi, b. 41, c. n.n., alla data 09.05.1602, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati. Sulla vicenda di istituzione e costruzione del ghetto padovano si veda S. ZAGGIA, «Un loco stabile et separato in questa tera»: la vicenda dell'istituzione del ghetto di Padova, 1541-1603, in "Storia urbana", 55 (1991), pp. 3-21.

³⁶⁶ ASPD, ACA, *Deputati*, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 20.08.1602, copia di lettera dei deputati Marcantonio Santuliana e Annibale Campolongo al nunzio Flaminio Carriero.

³⁶⁷ ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 03.08.1604, lettere degli ambasciatori ai deputati.

³⁶⁸ Ivi, c. n.n., alla data 10.08.1604, lettere degli ambasciatori ai deputati.

quando questi Illustrissimi nostri patroni vengono de li et che non si fa il debito con loro, quando poi ritornano de qui et che noi andiamo a loro, pare (et con ragione) che non ne conoschino.³⁶⁹

Conferire con i savi con una tale frequenza consentiva ai rappresentanti delle comunità suddite di godere di importanti informazioni – più o meno dirette – sullo stato dei lavori del Pien Collegio e del Senato: consigliato dal nunzio, il 15 giugno 1603, l'ambasciatore padovano Zorzi Marsilio si presentò a casa del procuratore Giovanni Bembo per «sottrar la sua opinione» se fosse stato possibile ottenere udienza «in questa sua settimana». Evasiva la risposta del savio: sia lui che i suoi colleghi si dicevano pronti all'espedizione della causa padovana, ma «molti negocii da trattar et espedir in questa sua settimana» non gli consentivano di sbilanciarsi oltre.³⁷⁰ Il 18 aprile 1605 i padovani si presentarono invece alla casa del savio di settimana Alvise Priuli, il quale dovette scusarsi per non aver mantenuto la promessa data di favorire un'udienza, sostenendo come «per esser stato heri Consiglio et oggi Pregadi» era «molto cargo de negocii». A nulla valsero le rassicurazioni sulla natura della causa – «breve, con poche scritture et senza contradicione» –, pertanto la delegazione padovana decise di rivolgersi dapprima al savio di Terraferma Francesco Morosini e infine al futuro savio di settimana Alvise Bragadin.³⁷¹

Non sempre queste visite erano ben accette agli occhi dei savi: il 2 agosto 1607, Strozzi Cicogna disse di aver «fatto gran lamentatione et privatamente et nell'Eccellentissimo Collegio» con il savio di settimana Antonio Priuli,³⁷² il quale, per tutta risposta, tre giorni dopo redarguì aspramente le insistenze del nunzio.³⁷³ Il 7 luglio 1603, gli ambasciatori padovani Pietro Zacco e Giovan Battista Selvatico si presentarono a casa dell'allora savio di settimana Leonardo Donà, il quale però fece in modo di non farsi trovare.³⁷⁴ Il giorno successivo, accompagnati dal nunzio, tentarono un nuovo abboccamento: il futuro doge accettò suo malgrado di riceverli, promise loro un'udienza in Pien Collegio ma cionondimeno li invitò per l'avvenire a

³⁶⁹ Ivi, c. n.n., alla data 04.09.1604, lettere degli ambasciatori ai deputati.

³⁷⁰ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 15.06.1603, lettere dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

³⁷¹ Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 18.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³⁷² BCBVI, *AT*, b. 1349, c. n.n., alla data 02.08.1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁷³ Ivi, c. n.n., alla data 05.08.1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁷⁴ ASPD, b. 42, c. n.n., alla data 07.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

rivolgersi alla sua persona unicamente a Palazzo e «non a casa sua».³⁷⁵ Il 25 febbraio 1608, Strozzi Cicogna si presentò a casa di Bernardo Venier con la speranza di «informarlo a parte delle ragioni della Magnifica città»: il patrizio lo costrinse a una lunga anticamera per poi licenziarlo in fretta, invitandolo a conferire con lui nelle sole sedi istituzionali.³⁷⁶

Trovare l'interlocutore adatto, il patrizio disposto ad operare come patrono e protettore degli interessi della comunità suddita, costringeva nunzi e ambasciatori a una defatigante azione di abboccamento e persuasione. Si veda, a titolo esemplificativo, il resoconto fornito dagli ambasciatori padovani il 22 aprile 1605:

Questa mattina siamo andati a casa dell'Illustrissimo [Giovanni] Mocenigo savio del Consiglio al quale havemo presentato la lettera in raccomandatione del negotio contra le monache, in esecuzione del che si è mostrato prontissimo. Havendo anche a Palazzo supplicato l'Illustrissimo Zane a favorirne di presta e felice espeditione, qual ne ha detto che dobbiamo parlare con l'Illustrissimo savio Sagredo che in locho dell'Illustrissimo Priuli è entratto questo sabato de settimana per esser la sua propria quella ventura, qual cortesemente ne ha detto che facciamo chel signor secretario Girardi habbia in pronto le scritture, che con tutto che hoggi sia Pregadi vederà se poterà fare alcuna causa. Havemo eseguito quanto ne ha imposto e nell'andare Sua Signoria Illustrissima in Pregadi li havemo dato uno memoriale, e se succederà alcuna cossa in tempo de potere scrivere, ne daremo conto.³⁷⁷

Era del resto la stessa struttura costituzionale veneziana a sottoporre il sistema di relazioni politico-clientelari a un fortissimo grado di instabilità. Come rilevato da Gaetano Cozzi, i tentativi operati da Galileo Galilei nel 1610 per avvicinarsi alla corte medicea rispondevano almeno in parte a una crescente insofferenza da parte dello scienziato pisano verso il contesto socio-politico veneziano, verso il coacervo di «troppi padroni, e sempre mutevoli per esigenze, temperamento e idee, tipico della

³⁷⁵ Ivi, c. n.n., alla data 08.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati. In merito all'atteggiamento di Leonardo Donà verso il pubblico ufficio è stato fatto notare come «he felt an almost sacerdotal devotion to public office, in which he aimed totally to submerge his private identity» (BOUWSMA, *Venice and the defense* cit., p. 234).

³⁷⁶ BCBVI, AT, b. 1349, c. n.n., alla data 25.02.1607 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁷⁷ ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 22.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

Repubblica»: ³⁷⁸ la mancanza di una monarchia personale, di una corte, di una nobiltà gerarchicamente organizzata intorno alla persona del sovrano e della sua cerchia familiare, di una sorgente dunque di quella che giustamente è stata definita come «fountain of favor», ³⁷⁹ rendevano impossibile trovare quella quiete e quella stabilità che, agli occhi di Galilei, solo la protezione di un sovrano assoluto poteva offrire. La gestione collegiale del potere, la continua e frequente rotazione delle cariche e delle magistrature, reggevano il sistema politico veneziano ma al contempo lo aprivano a un'aleatorietà non funzionale a un armonico dispiegamento di quel reciproco e costante scambio di favori e protezione che stava al cuore delle relazioni di tipo politico-clientelare. ³⁸⁰ Un contesto nel quale le responsabilità di governo e l'autorità giudiziaria erano di volta in volta ricoperte da più persone e, soprattutto, per un lasso di tempo relativamente breve vanificava almeno in parte la capacità dei clienti di tradurre le proprie aderenze con singoli membri del patriziato in concreti vantaggi politici.

La struttura politica repubblicana consigliava a nunzi e ambasciatori di ampliare quanto più possibile le proprie relazioni con i patrizi veneziani, cercando di inserirsi in molteplici reti di patronato. Si è già avuto modo di far notare come i rappresentanti delle comunità suddite fossero soliti accompagnare gli *uffici a parte* con i loro patroni e protettori con riverenze, saluti e omaggi a un numero quanto più esteso possibile di patrizi e senatori: nel gennaio del 1608, Aliprando Biasio e Francesco Zabarella vista la riluttanza di Giovanni Bembo, non mancarono di «fare gli stessi officii con gli Illustrissimi signori savi» procurando «ogni giorno» di fare «il medesimo con gli altri Illustrissimi senatori». ³⁸¹ Da questo punto di vista risulta oltremodo eloquente il già rilevato sforzo operato da Strozzi Cicogna nei suoi primi mesi veneziani, la sua insistenza nel chiedere ai deputati vicentini lettere di raccomandazione presso le più influenti personalità della Repubblica: ancora il 5

³⁷⁸ G. COZZI, *Galileo Galilei, Paolo Sarpi e la società veneziana*, in *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, a cura di G. Cozzi, Torino, Einaudi, 1978, p. 187 (pp. 135-234).

³⁷⁹ LEVY PECK, *Court patronage* cit., *passim*.

³⁸⁰ Per questa ragione, i validi modelli interpretativi del fenomeno clientelare derivati dallo studio di strutture statali monarchiche quali la Francia o l'Inghilterra di antico regime risultano poco efficaci per spiegare le peculiarità del caso veneziano, caratterizzato tra l'altro da una mancata cooptazione delle élite suddite nel governo dello Stato (cfr. *ibidem* nonché l'esaustiva bibliografica sul caso francese proposta in ADDAD, *Noble clientele* cit.). Avremo modo di tornare più compiutamente sulla questione *infra*, paragrafi 2.5 e 2.6.

³⁸¹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 16.01.1607 *m.v.*, lettera degli ambasciatori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati.

agosto 1607, dopo essere stato redarguito dal savio di settimana Antonio Priuli, Strozzi Cicogna non si perse d'animo e risolse di rivolgersi a Pietro Valier, suo «gran signore» appena entrato in Collegio come savio agli ordini.³⁸²

Obiettivo primario della nunziatura, esplicitato nella normativa regolante le sue funzioni, era quello di abbattere i costi e i tempi della giustizia. Per i nunzi era dunque di capitale importanza tener conto delle mutazioni interne alle magistrature veneziane, osservare e comprendere gli indirizzi politici e l'indole dei loro singoli componenti allo scopo di promuovere le proprie istanze al momento più opportuno, in presenza di una composizione del collegio giudicante ritenuta propizia.³⁸³ Il 31 maggio 1606 gli ambasciatori vicentini notificarono di aver terminato di «raccomandar la causa da protettori della città et da patroni particolari» e con soddisfazione segnalavano i nomi dei capi del Consiglio dei Dieci che avrebbero giudicato la vertenza, indicandoli tutti come «signori [...] di bona mente».³⁸⁴ Quinto Scanzo, nunzio di Brescia, era solito inviare in allegato alle sue missive periodiche registrazione delle mutazioni nella composizione delle magistrature, offrendo ai deputati cittadini informazioni di capitale importanza per il buon esito delle istanze cittadine.³⁸⁵ Per quanto riguarda il Pien Collegio, magistratura di riferimento per i rappresentanti delle comunità suddite, va rilevato come vi fosse una certa riluttanza da parte di nunzi e ambasciatori a promuovere le cause loro commesse in presenza di savi a loro sfavorevoli: il 6 marzo 1607, ad esempio, l'ambasciatore padovano Roberto Papafava si rifiutò di entrare in udienza, dato che «l'unico [...] protettore» della città, il savio Alvise Zorzi, era a casa malato.³⁸⁶ Quattro giorni dopo, il nunzio Flaminio Buttiron informò i deputati di come il patrizio fosse finalmente uscito di casa e di come l'ambasciatore lo avesse prontamente avvicinato. Non avendo tuttavia ricevuto la risposta sperata, Roberto Papafava risolse di andare a casa del savio di settimana Alvise Bragadin per tentare una miglior sorte.³⁸⁷ Al contrario, il 20 luglio di quello stesso anno, lo stesso ambasciatore incitò i deputati cittadini a procedere con sicurezza, essendo l'intero Collegio composto da «patroni più intrinsechi» che a suo

³⁸² BCBVI, *AT*, b. 1349, c. n.n., alla data 05.08.1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁸³ Cfr. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., pp. 372-373.

³⁸⁴ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 31.05.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³⁸⁵ ASCB, *Lettere autografe*, bb. 1150A e B, *passim*.

³⁸⁶ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 06.03.1607, lettera dell'ambasciatore Roberto Papafava ai deputati.

³⁸⁷ Ivi, c. n.n., alla data 10.03.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

dire propendevano «gagliardamente» per Padova.³⁸⁸ Il 25 marzo 1602, gli ambasciatori padovani si lamentarono di un'istanza promossa dai deputati che aveva avuto l'effetto, proprio a ridosso dell'elezione di nuovi savi, di allungare i tempi del dibattimento di una causa contro il Territorio:

da noi stessi principalmente potremo lamentarsi havendo causato questa mora che ne tolle un Collegio propitio nel quale uscisse l'Illustrissimi Priuli et Nani protettori particolari, sì che ne potranno haver delli novi forse [...] fautori [del Territorio].³⁸⁹

Il 29 marzo 1606, i deputati di Brescia ordinarono alla delegazione bresciana di «haver l'ochio se nelli capi futuri [del Consiglio dei Dieci] per il mese d'aprile ve ne fusse qualche uno suspetto» e in tal caso «non procurar espeditione anzi schivarla». Allo stesso modo, se la causa fosse stata rimessa al Pien Collegio, gli ambasciatori avrebbero dovuto «premetter qualche officio a parte con li signori savi» per giustificare la loro volontà di rallentare i tempi del dibattimento.³⁹⁰ Non senza dispiacere, il 23 settembre 1603, l'ambasciatore Zorzi Marsilio informò i deputati di Padova di come fosse venuto meno l'appoggio di due importanti protettori della comunità: Antonio Priuli «doveva andar fuori per alquanti zorni», mentre Alvise Bragadin, in lutto per la morte della sorella, voleva lasciare Venezia proprio per non essere importunato da postulanti – «non haver da strassinarsi driedo el mantello con la coda» – pronti ad avvicinarlo con il pretesto delle condoglianze. Cionondimeno, Zorzi Marsilio si diceva fiducioso perché di lì a poco sarebbero entrati in Collegio altri protettori della sua comunità.³⁹¹ La delegazione padovana avrebbe dovuto affrontare un problema del tutto simile il 21 aprile 1605:

Questa mattina, andati noi a Palazzo, havemo trovato che l'Illustrissimo Priuli savio de settimana sopra il quale facessimo pensiero di espedire la causa, è restato a casa indisposto; si attrova ancho indisposto l'Illustrissimo Capello un altro savio del Consiglio e l'Illustrissimo Zuane Cornaro, anchora lui savio, per

³⁸⁸ Ivi, c. n.n. alla data, 20.07.1607, lettera dell'ambasciatore Roberto Papafava ai deputati.

³⁸⁹ Ivi, b. 41, c. n.n. alla data, 25.03.1602, lettera degli ambasciatore ai deputati.

³⁹⁰ ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c.72v, alla data 29.03.1606, lettera dei deputati agli ambasciatori.

³⁹¹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 23.09.1603, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

haver interesse nel eclesiastico non può discorrere in questa causa di modo che restando tre savii del consiglio soli, non si puo fare cossa alcuna.³⁹²

La delegazione padovana risolse dunque di far riverenza almeno al savio di Terraferma Francesco Morosini, al quale peraltro chiesero notizie sullo stato di salute di Antonio Priuli. Il 21 giugno 1605, il nunzio Flaminio Buttiron, considerando come fosse vicina la fine del mese e le elezioni dei nuovi savii, nonché come Antonio Priuli fosse nuovamente malato, consigliò ai deputati di mandare ambasciatori per il 2 o 3 di luglio, quando sarebbe stato savio di settimana Marco Querini.³⁹³

Questo per limitarci solo ad alcuni esempi, ma è bene ricordare come i carteggi di nunzi e ambasciatori, tanto per Padova come per Vicenza e Brescia, siano caratterizzati da uno stillicidio di esclamazioni di gioia per l'elezione di patroni e di disappunto per le loro dimissioni: il 14 aprile 1605, la nomina di ambasciatori straordinari a Roma, così gravida di conseguenze nei rapporti tra Venezia e la Santa Sede, venne letta da Strozzi Cicogna come un danno per Vicenza, che in un sol colpo si vedeva privata di quelli che indica come «soggetti che dovevano sentir ancora un pezo per servi[zi]o della Magnifica città», ossia Pietro Duodo, Francesco Vendramin, Leonardo Donà e Francesco Molin.³⁹⁴ Allo stesso modo, il primo aprile dell'anno successivo, con viva soddisfazione Strozzi Cicogna informò i deputati dell'elezione a savio del Collegio di Marco Querini, reputato «protettore» della città di Vicenza.³⁹⁵

Per le ragioni già espresse, una particolare attenzione veniva riservata alle nomine a savio di settimana: ove possibile, nunzi e ambasciatori cercavano di inaugurare le cause o di ottenere udienze in presenza di un savio di settimana ritenuto favorevole, se non loro patrono. Aliprando Biasio, presente a Venezia dal gennaio del 1608, attese la seconda settimana di maggio di quello stesso anno per imprimere un'accelerazione al dibattito, consapevole che al saviato di settimana del suo patrono Nicolò Donà, sarebbe succeduto quello di Francesco Molin, altro suo protettore.³⁹⁶ Allo stesso modo, sul finire del luglio del 1603, l'ambasciatore padovano Pietro Zacco volle dare un nuovo impulso alla causa commessagli in

³⁹² Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 21.04.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

³⁹³ Ivi, c. n.n., alla data 21.06.1605, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

³⁹⁴ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 14.04.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁹⁵ Ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 01.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁹⁶ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 08.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

corrispondenza della settimana di Alvise Bragadin, al quale l'intera delegazione padovana, nunzio compreso, si premurò di presentare la propria riverenza.³⁹⁷ Gli ultimi giorni dell'ottobre 1605 furono particolarmente favorevoli a Strozzi Cicogna, il quale poté sfruttare l'appoggio dapprima del savio di settimana Almorò Zane, e poi del suo successore Girolamo Cappello, entrambi suoi patroni.³⁹⁸

Sulla base delle informazioni fornite da nunzi e ambasciatori circa le mutazioni interne alle magistrature di Palazzo, i deputati cittadini potevano regolare le nomine dei propri ambasciatori prediligendo soggetti che avessero legami personali con i patrizi in carica:³⁹⁹ il 14 maggio 1608, il padovano Daniele Dottori, ottenuto l'appoggio della comunità di Padova in una sua causa privata, supplicò i deputati di mantenere a Venezia Aliprando Biasio perché, a suo dire senza le sue «amicitie et dipendentie» la vertenza sarebbe andata in «ruina».⁴⁰⁰ Si è già detto inoltre come lo stesso Biasio, nel tentativo di avvicinare Giovanni Bembo, avesse consigliato ai deputati di Padova di attivare Girolamo Da Lion, particolarmente legato al procuratore, così come alla famiglia Priuli.⁴⁰¹ Analogamente, il 13 aprile 1606, i deputati vicentini chiesero a Sertorio Repetta di avvicinare Alvise Zorzi, sfruttando il fatto che entrambi avessero dei possedimenti ad Albettono;⁴⁰² alla fine del mese, gli ambasciatori di Vicenza dissero di poter confidare sull'appoggio di Girolamo Priuli, capo del Consiglio dei Dieci, per il fatto che questi nel suo rettorato di Bergamo era stato servito dai vicentini Alberto Orgiano e Quinzio Saraceno.⁴⁰³ Il 18 settembre 1606, Strozzi Cicogna gioì invece per l'imminente nomina a savio grande di Alvise Zorzi, essendo questi particolarmente legato al nobile vicentino Marco Ghellini.⁴⁰⁴

³⁹⁷ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 31.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

³⁹⁸ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 25.10.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

³⁹⁹ Cfr. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., p. 373.

⁴⁰⁰ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 14.05.1608, lettera di Daniele Dottori ai deputati.

⁴⁰¹ Ivi, c. n.n., alla data 13.01.1607 *m.v.*, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

⁴⁰² BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 13.04.1606, lettera di Sertorio Repetta ai deputati.

⁴⁰³ Ivi, c. n.n., alla data 30.04.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁰⁴ Ivi, c. n.n., alla data 18.09.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

2.6 La protezione del rettore

Nunzi e ambasciatori costituivano una preziosa risorsa per le loro patrie: grazie ai loro personali rapporti di dipendenza con gruppi o singoli membri del patriziato veneziano le comunità suddite avevano modo di affiancare al dialogo istituzionale con le magistrature veneziane un dialogo del tutto informale con i loro detentori, funzionale alla creazione di un terreno favorevole all'accoglimento delle pressoché quotidiane istanze cittadine. Cionondimeno, come si è già avuto modo di rilevare, il carattere diadico e personale di simili relazioni non poteva ovviare del tutto ai problemi dettati dalla forte aleatorietà propria di un contesto socio-politico caratterizzato da una gestione collegiale del potere, serio ostacolo al tradursi dei legami clientelari in concreti vantaggi politici. In un contesto repubblicano come quello veneziano, caratterizzato per altro da una frequente rotazione degli incarichi di governo, da una scarsa mobilità intercettuale, da una sostanziale separatezza non solo giuridica ma anche antropologica e politica tra Dominante e Dominio, nonché da una mancata cooptazione delle élite locali nell'attività di governo dello Stato, le forme del patronato tra governanti e governati non poterono sostanzinarsi nelle forme del favoritismo, né tantomeno in una sovrapposizione tra reti clientelari e reti amministrative, come rilevato in altri contesti europei.⁴⁰⁵ Da parte delle comunità suddite, una possibile soluzione al problema venne individuata, come si è detto, da un lato nell'inserimento dei nunzi in molteplici reti clientelari, dall'altro attraverso un'accurata selezione degli ambasciatori in relazione alle mutazioni nella composizione delle magistrature di governo. La ricerca di una stabilizzazione dei rapporti clientelari venne inoltre perseguita attraverso una ricontestualizzazione di simili relazioni diadiche e personali in un più ampio e complesso orizzonte di relazioni tra la comunità e il patriziato, nel fare quindi dei *patroni particolari* di singoli nunzi e ambasciatori dei *patroni civici*, protettori della comunità nel suo complesso.⁴⁰⁶ Pur non avendo traccia, almeno per l'epoca in analisi, di una formalizzazione legislativa di un simile istituto, un ideale modello di riferimento può essere

⁴⁰⁵ RANUM, *Richelieu and the Councillors of Louis XIII* cit.; KETTERING, *Patrons, brokers, and clients* cit.; LEVY PECK, *Court Patronage and Corruption* cit.; R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari, Laterza, 1990; I. FOSI, *All'ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca*, Roma, Bulzoni, 1990; W. REINHARD, *Amici e creature* cit.; EMICH, *Potere della parola* cit.; SALVADORI, *Dominio e patronato* cit.

⁴⁰⁶ In un'ottica comparativa si vedano EMICH, *Potere della parola* cit. e W. J. CONNELL, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in "Società e Storia", 53 (1991), pp. 524-543.

individuato nel patronato civico classico: nel mondo romano di età repubblicana era uso comune delle città suddite eleggere un'influente figura patrizia in grado di «promuovere attraverso la sua parola le istanze delle città-clienti nel senato e nelle corti giudiziarie e successivamente, nella età triumvirale ed augustea, presso i detentori del potere». ⁴⁰⁷ In particolare, va rilevato come fosse usuale per le città suddite dell'Impero romano eleggere a patrono il governatore inviato al loro reggimento, inaugurando così un «rapporto [che] tutelava sia le possibili istanze delle città in Roma, tanto presso il senato che presso le corti giudiziarie, sia il governatore nell'eventualità di un processo *de repetundis*». ⁴⁰⁸ Con tutti i limiti e le eccezioni del caso, il modello, seppur a livello fortemente infra-istituzionale, trova qualche riscontro anche nel contesto veneziano: ⁴⁰⁹ le lettere dei nunzi, nonché la corrispondenza tra singoli patrizi e i deputati cittadini, denotano una predisposizione da parte delle comunità suddite ad individuare nella figura dell'ex-rettore l'interlocutore più adatto per ascoltare, consigliare e difendere le proprie istanze. Podestà e capitani dimissionari erano solitamente le prime personalità patrizie contattate dalle delegazioni suddite inviate a Venezia allo scopo di informarle preventivamente delle ragioni dell'ambasceria e di attivarle in funzione tutoria. In parte si è già avuto modo di anticipare la questione trattando dell'ambasceria di Aliprando Biasio e Francesco Zabarella del 1608, mettendo in evidenza come gli ambasciatori padovani, tra i tanti patrizi veneziani, si fossero preoccupati di avvicinare sia un non meglio precisato ex capitano, sia presso il futuro podestà Tommaso Contarini, entrambi pronti ad agire come protettori e patroni della città. ⁴¹⁰

La ricerca di un contatto con l'ex rettore si faceva più pressante nel momento in cui il patrizio, tornato a Venezia, veniva ad assumere altre cariche e in particolare all'interno di quelle magistrature presso le quali i rappresentanti sudditi erano chiamati a presentarsi in giudizio, o a formulare suppliche e richieste: Antonio Priuli, Domenico Dolfin, Leonardo Mocenigo e Alvise Bragadin, alcuni dei patrizi che abbiamo visto operare come principali patroni della città di Padova, avevano alle

⁴⁰⁷ F. CANALI DE ROSSI, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, München – Leipzig, K. G. Saur, 2001, p. VI. Per un inquadramento generale del fenomeno del patronato civico in età romana si vedano E. BADIAN, *Foreign Clientelae: 264-70 B. C.*, Oxford, Clarendon Press, 1958 e J. NICOLS, *Civic patronage in the Roman Empire*, Leiden, Brill, 2013.

⁴⁰⁸ CANALI DE ROSSI, *Il ruolo dei patroni* cit., p. III.

⁴⁰⁹ Analoghe dinamiche sono state rilevate anche nella toscana quattrocentesca (Cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato* cit., pp. 19-21).

⁴¹⁰ Vedi *supra* paragrafo 2.5.

spalle un rettorato in quella città.⁴¹¹ L'8 marzo 1606 Strozzi Cicogna constatò con piacere come tra i Capi dei dieci vi fosse l'ex capitano Giorgio Corner, pronto a mandare a rapida spedizione tutte le cause vicentine, nonostante l'ostruzionismo del personale di cancelleria.⁴¹² Con soddisfazione, il nunzio poté constatare come in quello stesso periodo nel Consiglio dei Dieci vi fosse anche Girolamo Priuli, già podestà di Vicenza nel 1590:⁴¹³ il 30 aprile 1606, gli ambasciatori vicentini si premurarono quindi «di far et far fare» con lui e con i suoi colleghi «tutti gl'offitii possibili acciò protigano le giurisdittioni della città».⁴¹⁴ A qualche settimana di distanza, la delegazione vicentina poté annunciare ai deputati come tutti i capi del Consiglio dei Dieci si fossero risolti a discutere la causa da loro presentata. Tra tutti «l'Illustrissimo signor Girolamo Priuli fu [...] podestà», al momento capo di settimana, si sarebbe dimostrato «rissolutissimo di deputare l'audienza per venere o sabato», prontissimo ad accogliere le ragioni dei vicentini, in quel momento impegnati in ben due logoranti conflitti giurisdizionali con i podestà di Lonigo e Marostica.⁴¹⁵ Tuttavia, due giorni dopo, Strozzi Cicogna dovette incassare la decisione del Consiglio dei Dieci di interpellare i rettori coinvolti prima di esprimersi, cosa, a suo dire, del tutto inaspettata vista la natura della causa: nell'opinione del nunzio, sarebbe stato proprio Girolamo Priuli a imporre quella procedura, essendo «un cervello così fatto». Del resto, in virtù del ruolo di patrono civico assunto dal rettore, Cicogna aveva avuto modo di parlare con il patrizio al di fuori delle sedi istituzionali e di apprendere così quali fossero le sue opinioni.⁴¹⁶ In compenso, il 24 maggio successivo, Strozzi Cicogna poté rassicurare i deputati vicentini di aver ottenuto l'intercessione degli ex rettori Nicolò Donà e Tommaso Contarini nel far assegnare «il datio del pesce salso» a Giuseppe Turchetta.⁴¹⁷

La presenza di un ex rettore tra i savi del Collegio costituiva agli occhi dei rappresentanti sudditi un'occasione particolarmente propizia per formulare le proprie richieste o presentarsi in giudizio: il 6 giugno 1606 i vicentini Ottaviano Capra e

⁴¹¹ Cfr. TAGLIAFERRI (a cura di), *Relazioni dei Rettori* cit., Vol. IV, *Podestaria e Capitanato di Padova*, pp. L-LV.

⁴¹² BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 08.03.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴¹³ Cfr. TAGLIAFERRI (a cura di), *Relazioni dei Rettori* cit., Vol. VII, *Podestaria e Capitanato di Vicenza*, p. XXXVI.

⁴¹⁴ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 30.04.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴¹⁵ Ivi, c. n.n., alla data 17.05.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴¹⁶ Ivi, c. n.n., alla data 19.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴¹⁷ Ivi, c. n.n., alla data 24.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

Girolamo Angarano riferirono di essersi presentati a casa di Nicolò Donà, «savio grande nell'Eccellentissimo Collegio dove si [aveva] da trattare la causa». Il fatto che il patrizio fosse stato rettore di Vicenza e che, una volta dismessa la carica, si fosse sempre comportato come «uno de principali protettori» della città lasciava ben sperare i due ambasciatori, convinti di poter chiudere la loro causa nel miglior modo possibile.⁴¹⁸ Con la stessa fiducia e con i medesimi obiettivi, il 4 marzo 1606 il nunzio bresciano Quinto Scanzo presentò gli omaggi della sua città al savio di settimana Andrea Morosini, già podestà di Brescia.⁴¹⁹ La riverenza non tardò a sortire i suoi effetti: tre giorni dopo, in via informale, il patrizio riferì al nunzio come tutti i suoi colleghi savi fossero «prontissimi a gratificare la Magnifica città» di Brescia in ogni sua richiesta.⁴²⁰ L'anno successivo, e precisamente il 14 febbraio, furono direttamente i deputati di Brescia a scrivere al loro ex rettore Girolamo Cappello, allora savio del Collegio, per raccomandargli la causa «dei gioveni Gandini», gentiluomini bresciani che egli stesso, durante il reggimento, aveva processato.⁴²¹ Il 27 febbraio, Cappello volle rispondere per iscritto, riconoscendosi «molto obligato per li favori ricevuti» durante il suo rettorato e dicendosi pronto a operare quanto in suo potere in favore degli accusati. In particolare, il patrizio informò i deputati bresciani di aver già parlato con suo fratello, allora capo del Consiglio dei Dieci. La lettera di Girolamo Cappello si chiudeva con una formula quanto mai sintomatica della natura della relazione esistente tra la città e il suo ex rettore: «a Vostre Signorie molto Illustri desiderando ogni maggior felicità, me gl'offerò et dono».⁴²² Il 21 marzo del 1607, nell'ambito della medesima questione, i deputati bresciani tentarono di ottenere l'intercessione presso i capi del Consiglio dei Dieci anche del futuro doge Marcantonio Memmo, che era stato podestà di Brescia nel 1601.⁴²³ Il patrizio rispose alla richiesta il 18 aprile successivo, professandosi anch'egli memore dei «favori ricevuti da quella città» e dai

⁴¹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 06.06.1606, lettera degli ambasciatori Ottaviano Capra e Girolamo Angarano ai deputati.

⁴¹⁹ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 04.03.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

⁴²⁰ Ivi, c. n.n., alla data 07.03.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

⁴²¹ Ivi, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c.132r, alla data 14.02.1607, lettera dei deputati a Girolamo Cappello.

⁴²² Ivi, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 27.02.1606 *m.v.*, lettera di Girolamo Cappello ai deputati.

⁴²³ Ivi, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 135v-136r, alla data 21.03.1607, lettera dei deputati a Marcantonio Memmo. Cfr. TAGLIAFERRI (a cura di), *Relazioni dei Rettori* cit., Vol. XI, *Podestaria e Capitanato di Brescia*, p. LII.

suoi rappresentanti e offrendo la propria «opera» in ogni occorrenza.⁴²⁴ Il 23 settembre 1603, l'ambasciatore padovano Zorzi Marsilio, pur non potendo al momento contare sui protettori Alvise Bragadin e Antonio Priuli, si disse tuttavia fiducioso per le sorti della causa commessagli avendo «buona capara» che «gli Illustrissimi signori Priuli, Bragadino et Vitturi che [erano] stati rettori» di Padova sarebbero rimasti in carica come savi ancora a lungo.⁴²⁵ Giovan Battista Vitturi, podestà di Padova nel 1591,⁴²⁶ aveva del resto già avuto modo di favorire i padovani nel luglio del 1603, promettendo loro un'udienza in qualità di savio di settimana.⁴²⁷ Il 29 maggio 1605, Antonio Priuli, insieme all'ex capitano di Padova Marco Querini, due dei principali protettori della città di Padova e in quel momento entrambi savi grandi, rassicurarono l'ambasciatore Tiso Camposampiero del loro favore nel sottoporre alla ratifica del Senato una delibera del Pien Collegio.⁴²⁸ Il 14 marzo 1607, Alvise Bragadin venne contattato per le stesse ragioni dal padovano Roberto Papafava ma non poté soddisfare le sue richieste a causa dell'attività diplomatica del Pien Collegio, all'epoca impegnato nelle frenetiche trattative per chiudere la questione dell'Interdetto.⁴²⁹ Qualche mese più tardi, e precisamente il 4 agosto, sarebbe stato direttamente Marco Querini a indirizzare una lettera ai deputati di Padova, nella quale annunciava come con il suo favore fosse stata presa una parte relativa alla contribuzione per la manutenzione delle strade. La lettera si chiudeva con queste significative parole: «se in altro le potrò servire lo farò molto volentieri, come desidero di farlo per il publico di quella città et in particolare per cadauna delle Vostre Signorie molto Illustrii».⁴³⁰

Attraverso i propri nunzi e ambasciatori le comunità suddite operavano per mantenere e rinsaldare i legami allacciati con il rettore dal locale tessuto socio-istituzionale, prolungandoli oltre la breve durata del suo incarico, in un'azione antagonista rispetto al principio di impersonalità della carica che pretendeva regolare

⁴²⁴ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150B, c. n.n., alla data 18.04.1607, lettera di Marcantonio Memmo ai deputati.

⁴²⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n. alla data 23.09.1603, lettera dell'ambasciatore Zorzi Marsilio ai deputati.

⁴²⁶ TAGLIAFERRI (a cura di), *Relazioni dei Rettori* cit., Vol. IV, *Podestaria e Capitanato di Padova*, p. L.

⁴²⁷ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, alla data 17.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

⁴²⁸ Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 29.05.1605, lettera dell'ambasciatore Tiso Camposampiero ai deputati.

⁴²⁹ Ivi, b. 46, c. n.n., alla data 14.03.1607, lettera dell'ambasciatore Roberto Papafava ai deputati.

⁴³⁰ Ivi, c. n.n., alla data 04.08.1607, lettera di Marco Querini ai deputati.

l'azione e il contegno del rappresentante veneziano in Terraferma.⁴³¹ Da questo punto di vista nunzi e ambasciatori costituivano il mezzo attraverso il quale il patronato civico, lo scambio di risorse e favori tra una comunità e il suo protettore patrizio poteva realizzarsi. L'ex rettore veniva caricato dalle élite locali del ruolo di mediatore delle istanze cittadine presso le più alte magistrature della Repubblica, delle quali, del resto, egli stesso faceva parte.⁴³² Un ruolo di mediatore certamente non formalizzato a livello istituzionale, ma che gli stessi patrizi non disdegnavano di riconoscere, accettare e in alcuni casi ricercare. Il 23 gennaio 1606, il futuro doge Nicolò Donà, all'epoca entrante in carico come savio di settimana, venne contattato da Strozzi Cicogna nonostante questi non avesse «alcuna congiuntura con esso». Il nunzio confidava tuttavia che il patrizio lo avrebbe favorito nell'ottenere un'udienza in considerazione del suo passato incarico come podestà di Vicenza.⁴³³ A un mese di distanza l'intera delegazione vicentina si presentò nuovamente a Nicolò Donà per ringraziarlo di aver proposto una parte di loro interesse all'approvazione del Senato. Il patrizio accolse con favore i ringraziamenti, ricordando come in quegli stessi giorni anche i bresciani gli avessero presentato una simile richiesta: a suo dire, aveva preferito accontentare per primi i vicentini perché memore del fatto che «prima era stato podestà a Vicenza che capitano a Bressa».⁴³⁴ Nel giugno di quello stesso anno, impegnati in una scivolosa causa che vedeva contrapposta la città al podestà veneziano Vincenzo Gussoni, poterono quindi rivolgersi allo stesso Nicolò Donà come a «uno de principali protettori», presentandosi liberamente a casa sua.⁴³⁵

L'elevazione del rappresentante veneziano a patrono della comunità e il riconoscimento del ruolo da parte del patrizio scandivano del resto gli ossequi soliti intercorrere tra i deputati cittadini e il rettore all'indomani della sua elezione.⁴³⁶ Il primo contatto tra la città e il nuovo rettore avveniva tramite i nunzi e gli

⁴³¹ Cfr. VIGGIANO, *Governanti e governati* cit., 1993, pp. 67-68.

⁴³² Cfr. SCARABELLO, *Nelle relazioni dei Rettori* cit., pp. 485-491.

⁴³³ BCBVI, AT, b. 1347, c. n.n., alla data 23.01.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴³⁴ Ivi, c. n.n., alla data 22.02.1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴³⁵ Ivi, c. n.n., alla data 06.06.1606 *m.v.*, lettera degli ambasciatori Girolamo Angarano e Ottaviano Capra ai deputati.

⁴³⁶ Si veda ad esempio la minuta di una lettera di congratulazione della città di Vicenza a un purtroppo non meglio precisato rettore: «È inveterato costume di questa città che seguita l'elettione d'alcun delli Illustrissimi nostri Rettori, li deputati con sue lettere li faciano riverenza et li significhino qualche picciola parte del molto contento della sua elettione, il che serve per dimostrar al Serenissimo nostro Principe et alli Illustrissimi suoi rapresentanti quanto ella desidera et si compiacerà di dimostrar il vivo et ardente affetto della sua volontà, verace testimonio della sua fede et devotione et ben servirli et agraderli» (Ivi, b. 1348, c. n.n., senza data).

ambasciatori, incaricati di presentarsi a casa del patrizio e di porgere, insieme alla riverenza dei deputati, le lettere di congratulazione da loro stilate. Al nunzio spettava inoltre il compito di inoltrare ai deputati la lettera di risposta del nuovo rettore, motivo per cui questa corrispondenza trova ancora oggi la sua collocazione archivistica all'interno dei fondi destinati alla conservazione delle lettere dei rappresentanti cittadini. Il nunzio avrebbe inoltre dovuto riferire del contegno con il quale il nuovo rettore avrebbe accolto le congratulazioni, individuando quella corrispondenza tra atteggiamenti e moti interiori utile per discernere la verità dalla simulazione: il 5 agosto 1608, ad esempio, gli ambasciatori padovani sentirono di dover specificare come il nuovo capitano Francesco Morosini avesse portato le lettere di congratulazione alla fronte per poi baciarle.⁴³⁷

Il 19 agosto 1602, venuti a conoscenza dell'elezione a capitano di Marco Querini, i deputati di Padova gli indirizzarono un'accorata lettera di congratulazioni, con la quale lo invitavano a mantenere la città sotto la sua paterna protezione:

Tutta questa città devotissima a Vostra Signoria Illustrissima ha sentito grandemente contento per la nova elletione nel reggimento di capitano, dignità conferita meritamente nella persona sua sì perché è sicura di dover'esser governata da signor prudentissimo e di somma bontà, come anco perché si come in ogni occasione in quell'inclita città si ha mostrato sempre particolar protettor di lei. Così anco spera, anzi, tiene per fermo, che gli sarà de qui amorevolissimo padre et signor, il che tutto con queste quattro righe ha voluto significargli in segno anco della sua molta osservanza verso di lei con che prontissima a suoi comandi humilmente se gl'inchina.⁴³⁸

La risposta del nuovo capitano segnava il pieno riconoscimento della funzione che la comunità aveva voluto attribuirgli: Marco Querini, si professò obbligato nei confronti della città di Padova, promettendo di corrispondere alla benevolenza dimostratagli perseverando nel «proteggere et favorire il publico et il particolare di quei nobilissimi cittadini».⁴³⁹ Muovendosi sullo stesso campo semantico proposto dai

⁴³⁷ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 05.08.1608, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴³⁸ Ivi, *Deputati*, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 19.08.1602, lettera dei deputati a Marco Querini. La notizia dell'elezione del nuovo rettore era stata data il giorno precedente dal nunzio (Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 18.08.1602, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

⁴³⁹ Ivi, c. n.n., alla data 21.08.1602, lettera di Marco Querini ai deputati.

deputati di Padova, Querini delineava inoltre il rapporto tra la comunità, la Repubblica e il suo rappresentante come una relazione familiare, dove ogni elemento era chiamato a dare il proprio contributo per il perseguimento di un ideale bene comune:

procurerò [...] di dargli nel mio governo quella maggior soddisfazione che potrò assicurandomi di essere agiutato da quei Magnifici cittadini con l'obediencia et rispetto che si conviene a buoni figlioli di così cara madre come è la Repubblica et a me suo rapresentate, poiché regendo io con amore paterno, et coadiuvando loro questa buona disposizione, le cose passeranno con reciproco contento, et con infinito servizio publico.⁴⁴⁰

Dietro la retorica della cortesia e dell'encomio, questo primo scambio epistolare rappresentava un momento fortemente interlocutorio, caratterizzato da una sorda negoziazione dei rispettivi margini di azione politica. Congratulandosi, i deputati ricordavano al nuovo rettore l'obbligo di rispettare gli statuti e le prerogative locali, lo richiamavano al dovere di tutela e protezione nei confronti della comunità, della quale, dal loro punto di vista, veniva ora a far parte in qualità di suo capo e *padre*. Ringraziando, il nuovo rettore ribadiva invece il dovere di fedeltà e obbedienza proprio del suddito che avesse voluto essere considerato *figlio* della Repubblica.⁴⁴¹ La metafora richiamava una gerarchia familiare che affidava alla Repubblica come *madre*⁴⁴² e al rettore come *padre* ogni responsabilità sul benessere dei sudditi, loro *figli*: a questi veniva chiesta una collaborazione nella gestione dello Stato nei soli termini di una passiva accettazione della sovranità veneziana e di un sostanziale *status quo*. L'«obediencia» rimaneva la virtù principale del buon suddito, necessaria al «servizio publico» e soprattutto al «reciproco contento», al perseguimento dei reciproci interessi

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

⁴⁴¹ Analizzando le «forme del chiedere» nell'epistolografia Cinquecentesca, Katia Pischedda ha rilevato come le formule di chiusura fossero solite conferire una dimensione contrattualistica alla comunicazione: tali formule «erano espressione compiuta di un ideale di reciprocità e sancivano quella disponibilità al vicendevole servizio e allo scambio reciproco che era regola comportamentale, nonché riflesso di un modo di pensare e vivere le relazioni sociali» (PISCHEDDA, *Supplicare* cit., p. 361).

⁴⁴² L'immagine della Repubblica come madre delle comunità suddite godette di una certa fortuna già all'indomani della conquista veneziana della Terraferma. Vicenza, ad esempio, essendo stata la prima comunità ad offrirsi in dedizione a Venezia si arrogò il titolo simbolico di primogenita della Dominante (GRUBB, *Firstborn of Venice* cit.).

da parte di governanti e governati.⁴⁴³ Così, il 20 agosto 1607, i deputati di Padova Alvise Corradin e Giovan Battista Selvatico si congratularono con il nuovo podestà Tommaso Contarini, dicendosi certi di aver trovato in lui «un giustissimo et clementissimo signore et padre» che non avrebbe mai schivato «occasione alcuna non solo di conservare ma anco di acressere le [...] giurisdictioni et privilegi» della città. Dal canto loro i padovani avrebbero fatto sì «con la debita obediencia et servitù di non esser [...] riputati indegni delle sue giuste gratie». ⁴⁴⁴ Il 23 agosto 1605, nell'omaggiare il nuovo capitano Giovanni Malipiero, i deputati Marsilio Papafava e Andrea Cittadella si rivolsero a lui con l'epiteto di «padre prudentissimo et amorevolissimo». ⁴⁴⁵ Come a un «padre» pronto non solo a conservare «legge et privilegi» ma anche a aumentarli, i deputati padovani si rivolsero invece ad Almorò Zane, eletto capitano nel marzo del 1606. ⁴⁴⁶ Il patrizio rispose dicendo di considerare Padova una seconda patria, per avere lì molti legami, e di essere pertanto ottimamente disposto nei suoi confronti. ⁴⁴⁷ A Francesco Morosini, eletto capitano di Padova nell'agosto del 1608, i padovani scrissero invece di essere certi di poter trovare in lui «un protettore et padre particolare, et del publico et del privato commodo». ⁴⁴⁸ Nella sua risposta, Morosini mostrò di voler riconoscere un simile obbligo, anche in virtù degli anni giovanili passati a Padova. ⁴⁴⁹

Le scelte retoriche operate tanto dalle comunità quanto dai loro rettori per definire la natura del loro rapporto, si ponevano all'intersezione tra le aree semantiche della parentela e del clientelismo, con l'effetto di ricondurre la relazione di patronato civico sotto le forme di una parentela fittizia. Nelle loro lettere di congratulazione i deputati cittadini non tralasciavano di ricordare i più o meno concreti legami della loro città con il casato del rettore: al capitano Pietro Duodo i padovani ricordarono come anche suo padre avesse in passato assunto l'incarico di rettore di Padova, comportandosi con «paterna carità». ⁴⁵⁰ Il 27 dicembre 1606 i

⁴⁴³ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 21.08.1602, lettera di Marco Querini ai deputati. Su questi aspetti si veda MANNORI, *Il sovrano tutore* cit.

⁴⁴⁴ Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 11, c. n.n., alla data 20.08.1607, lettera dei deputati Alvise Corradin e Giovan Battista Selvatico a Tommaso Contarini.

⁴⁴⁵ Ivi, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 23.08.1607, lettera dei deputati a Giovanni Malipiero.

⁴⁴⁶ Ivi, b. 110, reg. 9, c. n.n., alla data 07.03.1606, lettera dei deputati a Almorò Zane.

⁴⁴⁷ Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10.03.1606, lettere di Almorò Zane e del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁴⁴⁸ Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 12, c. n.n., alla data 04.08.1608, lettera dei deputati a Francesco Morosini.

⁴⁴⁹ Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 09.08.1608, lettera di Francesco Morosini ai deputati.

⁴⁵⁰ Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 10, c. n.n., alla data 06.02.1607, lettera dei deputati a Pietro Duodo.

deputati bresciani si congratularono per l'elezione a podestà di Andrea Gussoni considerando come il defunto fratello del patrizio, già rettore di Brescia, una volta lasciato l'incarico avesse sempre garantito alla città una «continova protezione».⁴⁵¹ Il precedente 12 agosto, le autorità bresciane avevano invece omaggiato il nuovo capitano Angelo Bragadin esaltando gli strettissimi legami della sua famiglia con la città di Brescia, intessuti incarico dopo incarico:

havendo havuto altre volte capitano l'Illustrissimo signor Lorenzo Bragadino et dopoi l'Illustrissimo Vettore, et doppo lui l'Illustrissimo signor Antonio Bragadini, questo nostro podestà benemerito et l'altro camarlengo, da quali questa città in molte occasioni è stata favorita et ne tien obbligo, si spera anche che essendo Vostra Signoria Illustrissima nepote dell'Illustrissimo signor nostro presente capitano, qual ha essercitato et essercita questo officio con compita sotisfattione, anchora lei farà il medesimo.⁴⁵²

Le politiche matrimoniali del patriziato veneziano, caratterizzate da una sostanziale endogamia, frustravano la possibilità che una simile parentela fittizia si traducesse in un più concreto legame, aumentando lo iato esistente tra la classe dominante e le élite locali.⁴⁵³ In un quadro di sostanziale carenza di studi in materia, Claudio Povolo ha rilevato per le comunità della Riviera di Salò una tendenza a surrogare l'impossibilità di creare legami parentali con il patriziato veneziano attraverso la formalizzazione di parentele spirituali: almeno per gli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo risultava ormai consolidato l'uso da parte del sindaco e dei deputati della Magnifica Patria di tenere a battesimo in qualità di padrini il figlio del rettore, qualora questi fosse nato durante il reggimento. A partire dal *case study* del battesimo del figlio del provveditore e capitano di Salò Giustiniano Badoer, Claudio Povolo ha evidenziato come l'uso di stringere simili parentele spirituali rispondesse

⁴⁵¹ ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 125v, alla data 27.12.1606, lettera dei deputati cittadini al nuovo podestà Andrea Gussoni.

⁴⁵² Ivi, c. 115r-v, alla data 12.08.1606, lettera dei deputati cittadini al nuovo capitano Angelo Bragadin.

⁴⁵³ Sul tema delle politiche matrimoniali del patriziato veneziano rimando (anche per l'esautiva bibliografia) a A. COWAN, *Marriage, Manners, and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot – Burlington, Ashgate, 2007. Più recentemente Renzo Derosas e Cristina Munno hanno proposto di adottare i comportamenti matrimoniali dei patrizi dopo la caduta della Repubblica, e in particolar modo le unioni tra le casate veneziane e le aristocrazie di Terraferma, quale criterio di analisi della formazione di una nuova élite regionale (R. DEROSAS – C. MUNNO, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un'élite regionale?*, in "Ateneo Veneto", 197 (2010), pp. 233-274).

per il rettore all'esigenza di salvaguardare «la sua futura azione di governo tramite una significativa alleanza» nonché estendere «la sua rete di protezioni e di influenza». D'altro canto il locale ceto dirigente, «con la consacrazione di un nuovo *protettore*, poteva a ragione ritenere di aver ottenuto un risultato di rilievo che avrebbe reso più incisiva, anche per il futuro, ogni iniziativa di difesa delle antiche prerogative istituzionali». ⁴⁵⁴ Reciproci e convergenti interessi consigliavano rettori e comunità a stringere simili rapporti di parentela spirituale: nella tarda mattina del 26 maggio 1604, fu quindi il podestà Andrea Minotto a convocare i quattro deputati in carica della comunità di Padova per annunciare loro la nascita della nipote Chiara Maria e per comunicare loro di aver «deliberato per l'affettione che porta[va] a questa Magnifica città, che li Magnifici deputadi alla banca» la tenessero «a battesimo» il giorno stesso. Il podestà specificò inoltre come avrebbe reputato il loro assenso un «favore»: a loro volta i deputati risposero di considerare un «favore» quella richiesta e pertanto «essendosi cortesemente offerti, come [era] debito loro», convocarono d'urgenza il Consiglio dei Sedici, massimo assemblea esecutiva del comune, composta da tutti i deputati che si sarebbero avvicendati al governo della comunità durante l'anno. Il Consiglio ristretto deliberò che a spese della comunità fosse fatto un dono alla battenzanda di valore equivalente a quello che già era stato fatto alla nipote del capitano, battezzata a novembre. Per quanto riguarda la qualità del dono, i sedici si rimettevano alla scelta dei deputati in carica. ⁴⁵⁵ Lo stesso giorno si deliberò quindi di omaggiare la figlia del podestà con un quadro a carattere allegorico, raffigurante una «donna attempata vestita all'antica, coronata di due ghirlande, cioè l'ulivo a significar le scienze et di spighe la fertilità», personificazione della città di Padova, nell'atto di portare al fonte battesimale «una putta picciola in habito lavorato». Dalle nubi, quattro angeli avrebbero dovuto aspergere il capo della figlia del podestà, mentre «in terra presso alla detta donna» avrebbe dovuto essere rappresentata «una gran turba di

⁴⁵⁴ POVOLO, *Zanzanù* cit., pp. 168-172, citazioni tratte da p. 172. Guidi Alfani, analizzando il fenomeno del padrino in una prospettiva di lungo periodo, ha rilevato in corrispondenza del XVII secolo un sensibile mutamento nei criteri di selezione dei padrini, eletti dai genitori naturali non più tra i propri pari, ma tra soggetti di diversa estrazione sociale. Il padrino si sarebbe così affermato quale strumento funzionale al consolidamento di reti clientelari (cfr. G. ALFANI, *I padrini: patroni o parenti? Tendenze di fondo nella selezione dei parenti spirituali in Europa (XV-XX secolo)*, in "Nuevo Mundo – Mundos Nuevos", Colloquios, online, pubblicato il 24.03.2008, URL : <http://nuevomundo.revues.org/30172>; consultato il 17.03.2014; ID., *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia, Marsilio, 2006).

⁴⁵⁵ ASPD, *ACA, Atti*, reg. 54 [terminazioni del Consiglio dei Sedici], c. 23v, alla data 26.05.1604.

popolo in atto di far allegrezza». ⁴⁵⁶ Considerando come «dalla Magnifica città di Verona ne fu fatto far uno in caso simile all'Illustrissimo signor Zuan Corner all'ora suo capitano», Alessandro Anselmo, Girolamo Da Lion e Rinaldo Papafava, tre dei deputati in carica, deliberarono di scrivere immediatamente agli oratori presenti a Venezia affinché pregassero il patrizio di poter vedere quel dipinto, avendo così «raguaglio della qualità della pittura et grandezza del quadro et suo formamento». I deputati consigliarono pertanto agli ambasciatori di «menar seco qualche pittore de prencipali di quella città a tastar del precio». ⁴⁵⁷ Il 4 gennaio 1605, l'ambasciatore Girolamo Da Lion si prodigò per accelerare la realizzazione del dipinto, considerando come fosse quanto mai opportuno consegnarlo al podestà prima del termine del suo incarico. Da Lion contattò quindi lo scultore Girolamo Campagna e tramite questi poté ingaggiare Leandro Bassano, che a ragione all'epoca poteva considerarsi uno dei principali artisti operanti a Venezia. ⁴⁵⁸

Il rapporto tra Andrea Minotto e la comunità di Padova era stato inaugurato nel migliore dei modi già nel marzo del 1603, quando, venuti a conoscenza della sua nomina a rettore, i deputati gli indirizzarono la consueta lettera di congratulazioni. In essa i capi della comunità padovana, oltre a lodare le qualità e le virtù del patrizio, gli raccomandavano il rispetto degli «statuti et privilegi» cittadini, certi che il nuovo rettore avrebbe voluto offrire alla città la sua «singolar protettione». ⁴⁵⁹ Dal canto suo,

⁴⁵⁶ Ivi, c. sciolta, allegata a c. 23v, alla data 26.05.1604.

⁴⁵⁷ Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 6, c. n.n. alla data 26.05.1604, lettera dei deputati agli ambasciatori. Sul dipinto donato dalla città di Verona a Giovanni Corner, opera di Felice Brusasorci si veda quanto riferito da Carlo Ridolfi: «Colori anco un paragone con più Santi e Verona che teneva al sacro fonte un figliuolo del signor Giovanni Cornaro, che fu poi doge, essendo quello capitano della medesima città, e fecevi l'Adige a piedi sotto forma d'un vecchione coronato di giunchi, di che gliene fecero dono i veronesi, che furono padrini del fanciullo, et hora è appresso il signor cardinal Cornaro» (C. RIDOLFI, *Le maraviglie dell'arte, ovvero le vite degl'illustri pittori veneti e dello Stato*, parte II, in Venetia, Presso Gio. Battista Sgava, all'insegna della Toscana, 1648, pp. 120-121).

⁴⁵⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 04.01.1605, lettera di Girolamo Da Lion ai deputati. Il dipinto di Leandro Bassano noto come *Allegoria del battesimo di Chiara Maria Minotto* è oggi di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La genesi del quadro è stata ricostruita per la prima volta su base documentaria in O. RONCHI, *Un dipinto di Leandro Bassano offerto da Padova al Podestà Andrea Minotto (1605)*, in *Bollettino del Museo Civico di Padova*, 1928, pp. 263-280. Si vedano inoltre i più recenti contributi D. BANZATO - F. PELLEGRINI, *Lo spirito e il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova nell'età di Galileo*, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 28 febbraio - 15 luglio 2009), Milano, 2009, pp. 91-92 e M. SCLOSA, *Le finestre di paesaggio nei ritratti di Domenico Tintoretto e Leandro Bassano*, tesi di dottorato, corso di dottorato in Storia Antica e Archeologia, Storia dell'Arte, Università Ca' Foscari di Venezia, XXII ciclo, a.a. 2008-2009, tutor S. Marinelli, *passim*. Per una prima introduzione alla vita e alla produzione pittorica di Leandro Bassano si veda L. ALBERTON VINCO DA SESSO, *Dal Ponte, Leandro, detto Bassano*, in *DBI*, Vol. 32, 1986, pp. 188-192.

⁴⁵⁹ ASPD, *ACA, Deputati*, b. 109, reg. 5, c. n.n., alla data 17.03.1603, lettera dei deputati al Andrea Minotto. L'annuncio dell'elezione del nuovo podestà venne dato dal nunzio Flaminio Carriero il 15

Minotto rispose ringraziando per le opinioni espresse sulla sua persona, una fiducia che a suo dire lo esortava «maggiormente al governo di quella città et alla satisfatione universale di quelli populi».⁴⁶⁰ In effetti, Andrea Minotto iniziò ad operare in qualità di patrono della città di Padova già in quel lasso di tempo compreso tra la nomina e l'effettiva assunzione dell'incarico e ben prima, quindi, della nascita della nipote: tra il 10 e il 12 maggio del 1603 ebbe modo di consigliare all'ambasciatore Pietro Zacco la strategia da tenere per veder accolta una supplica relativa alla regolamentazione del taglio dei boschi.⁴⁶¹ Il 30 maggio successivo replicò il favore nell'ambito di una vertenza con il convento di S. Antonio, aiuto che gli valse i ringraziamenti dei deputati per i «tanti favori» che aveva voluto accordare alla città, nonché l'invito «a continuare con la benigna sua protezione».⁴⁶² Il 17 luglio 1603, Minotto si dimostrò invece «molto caldo nel procurare il beneficio di quella Magnifica città» mettendo in contatto i suoi ambasciatori con il savio di settimana Giovan Battista Vitturi.⁴⁶³

La nomina a rettore conferiva al patrizio una veste di patrono cittadino a prescindere dall'esistenza di rapporti pregressi con la comunità suddita. Come nel caso di Andrea Minotto, anche per la sostanziale totalità dei rettori inviati a Padova nei primi anni del Seicento, la funzione di protettore della comunità iniziava molto prima dell'effettiva assunzione del reggimento: «tra tanto mentre venirò se potrò in alcun conto far servitio, cusi in generale come in particolare ad alcuno, le me ne faci avisato che non mancherò a tutto mio potere d'adoperarmi» scrisse ai deputati di Padova Antonio Lando, fresco di elezione podestarile, il primo settembre 1604.⁴⁶⁴ Solo due settimane dopo il patrizio si sarebbe premurato di raccomandare una causa padovana al savio di settimana.⁴⁶⁵ In quel frangente la protezione del nuovo podestà veniva ad aggiungersi a quella del futuro capitano Stefano Viaro, già incassata il 19 maggio precedente quando il patrizio aveva promesso ai rappresentanti padovani di perorare una loro causa «con quelli Illustrissimi di Collegio».⁴⁶⁶ Il 25 agosto 1605, nel prestare omaggio al futuro capitano Giovanni Malipiero, gli ambasciatori padovani

marzo (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 15.03.1603), il quale specificò inoltre come la carica fosse stata esplicitamente ricercata da Andrea Minotto.

⁴⁶⁰ Ivi, c. n.n., alla data 19.03.1603, lettera di Andrea Minotto ai deputati.

⁴⁶¹ Ivi, c. n.n., alla data 12.05.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

⁴⁶² Ivi, c. n.n., alla data 30.05.1603, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁶³ Ivi, c. n.n., alla data 17.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

⁴⁶⁴ Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 01.09.1604, lettera di Antonio Lando ai deputati.

⁴⁶⁵ Ivi, c. n.n., alla data 14.09.1604, lettera dell'ambasciatore Tiso Camposampiero ai deputati.

⁴⁶⁶ Ivi, c. n.n., alla data 19.05.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

non mancarono di ricordargli di prestare fin da subito il suo appoggio in una vertenza di natura fiscale.⁴⁶⁷ La richiesta non sarebbe andata a buon fine: Malipiero rispose riconoscendo il suo debito verso i padovani, ma specificando altresì che sarebbe stato disposto a «operare in loro gratificazione» solo nel periodo del «carico di quel capitaniato».⁴⁶⁸ Già nel febbraio del 1602, la medesima strada era stata del resto tentata da Francesco Zabarella con l'allora «podestà venturo».⁴⁶⁹ In termini più generali, nel congratularsi invece per l'elezione di Almorò Zane a loro podestà, gli ambasciatori di Padova lo sollecitarono esplicitamente a comportarsi da patrono della città già ora che era savio del Collegio.⁴⁷⁰ Allo stesso modo, l'11 luglio 1607, i deputati padovani consigliarono invece agli ambasciatori di valutare se il nuovo capitano Pietro Duodo avesse potuto «apportar giovamento» alle cause cittadine.⁴⁷¹ Il 30 settembre 1607, ottenuta la concessione per fare di Padova la sede di una fiera franca, gli ambasciatori di quella città ricordarono ai deputati di ringraziare il futuro podestà Tommaso Contarini, che tanto si era speso per quella causa.⁴⁷²

Il 23 aprile 1609, i deputati padovani accolsero con particolare soddisfazione l'elezione a podestà di Angelo Correr, sia perché questi era parente del capitano Morosini, sia perché il patrizio «ritrovandosi in gli amplissimi luoghi, debiti sì alla grandezza della famiglia, come alli singolari meriti della sua persona» si era sempre mostrato fautore degli interessi di Padova, procurandogli «ogni possibil commodo et ornamento»:

Molto fondata è la [...] speranza, che poi che [Padova] è stata a lei con particolare titolo dedicata et, per dir così, è fatta sua, sia per consevar co'i nuovi i passati beneficii massimamente dovendo haver per collega l'Illustrissimo signor Francesco Moresini gran protettor di questa patria, col qual, confidiamo ch'ella non men d'animo che di parentado nel governo sarà congiunta.⁴⁷³

⁴⁶⁷ Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 25.08.1605, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁶⁸ Ivi, c. n.n., alla data 26.08.1605, lettera di Giovanni Malipiero ai deputati.

⁴⁶⁹ Ivi, b. 41, c. n.n., alla data 25.02.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati.

⁴⁷⁰ Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 10.03.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁴⁷¹ Ivi, *Deputati*, b. 111, reg 11, c. n.n., alla data 11.07.1607, lettera dei deputati Girolamo Gabrieli, Beldomando Candi, Alvisè Corradin e Battista Salvadego agli ambasciatori.

⁴⁷² Ivi, *Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 30.09.1607, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁷³ Ivi, *Deputati*, b. 111, r.13, c. n.n., alla data 23.04.1609, lettera dei deputati Girolamo Gabrieli, Camillo Capodilista, Alvisè Corradin, Giovan Battista Selvatico a Angelo Correr.

Correr rispose che così come gli era «sempre stata carissima ogni occasione di poter servir a tutta» la città di Padova «in generale et a cadauna di esse [persone] in particolare», a maggior ragione avrebbe perseverato nella sua protezione a seguito della sua nomina podestarile. Una protezione che il nuovo rettore individuava nel dare ai padovani tutte quelle «sodisfattioni» che sarebbero state «a pro loro» ma anche in «servitio publico»: l'affermazione del patrizio andava al cuore del problema insito nella dimensione istituzionale dell'incarico rettoriale, al contrasto tra il rispetto e la tutela delle prerogative locali e la necessità di imporre scelte politiche esterne, calate da quella Dominante che, del resto, era chiamato a rappresentare. Cionondimeno, Angelo Correr scelse di chiudere la sua missiva firmandosi «affetionatissimo servitor» della città di Padova, e proclamandosi pronto sin da subito, già da Venezia, a operare in favore di essa.⁴⁷⁴

Come l'assunzione del rettorato, anche la sua dismissione costituiva un momento fondante nella relazione tra la comunità e il suo rettore: sin dal XV secolo, come rilevato da Alfredo Viggiano, la Dominante aveva tentato di imporre una normativa volta ad evitare che il passaggio di consegne con il successore divenisse un momento di autocelebrazione, non conforme ai canoni di un'etica repubblicana avversa a qualsiasi forma di personalismo.⁴⁷⁵ Di fatto, la massiccia produzione a stampa di orazioni tributate dalle comunità ai rettori uscenti testimonia come la prassi fosse ancora nel primo Seicento ben lungi dall'essere estirpata.⁴⁷⁶ L'11 agosto 1604, una delegazione di padovani arrivò ad accogliere il rettore uscente Marco Querini all'attracco di Lizza Fusina, scortando la sua imbarcazione sino a Venezia.⁴⁷⁷

Il favore che il rettore-patrono era disposto a garantire alle comunità-clienti veniva ripagato da queste in termini di attribuzione di onore e prestigio politico: ogni avanzamento di carriera del patrizio veniva salutato dalle città da lui protette con esternazioni di giubilo e soprattutto con l'invio di ambascerie alla sua dimora. In quell'occasione, un nuovo scambio epistolare con i deputati cittadini sanciva il rinnovamento del rapporto clientelare stretto durante il rettorato. Ci limitiamo qui ad alcuni esempi: eletto procuratore di San Marco, Marcantonio Memmo ringraziò i

⁴⁷⁴ «Le auguro ogni maggior contento, et con l'offerirmi mentre m'attrovo qui prontissimo a loro commandi» (Ivi, *Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 29.04.1609, lettera di Angelo Correr ai deputati).

⁴⁷⁵ VIGGIANO, *Governanti e governati* cit., pp. 68-69.

⁴⁷⁶ Per un dato puramente quantitativo si confrontino le edizioni di orazioni tributate dalle città suddite nella «partenza» dei loro rettori riportate in CICOGNA, *Saggio* cit., *passim*.

⁴⁷⁷ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 11.08.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

padovani per le congratulazioni, professandosi pronto «sicome per il passato» ad agire come «affettionato protettore dell'universale» della loro comunità.⁴⁷⁸ Il 7 luglio 1603, parole molto simili vennero rivolte da Leonardo Mocenigo all'ambasciatore padovano Pietro Zacco, latore delle congratulazioni per la sua nomina a consigliere ducale.⁴⁷⁹ In quegli stessi giorni la stessa delegazione venne inviata anche a Antonio Priuli, principale patrono cittadino e neo eletto procuratore di San Marco: per lettera il patrizio rispose alle congratulazione ammettendo di essersi sempre impegnato per garantire «commodo et servitio» alla città di Padova ma di essere ancora in attesa di poter operare qualcosa di «rilevante» in suo beneficio.⁴⁸⁰

Sono queste congratulazioni a permetterci di comprendere a pieno la complessità del moto regolante lo scambio di risorse tra comunità-cliente e rettore-patrono, apprezzato sino ad ora nella sola sua componente discendente, di concessione di favori da parte del superiore all'inferiore. Omaggiato per l'avanzamento di carriera, non di rado il patrizio ringraziava riconoscendo il ruolo svolto dalle città-clienti nel favorire la sua ascesa politica: il 31 maggio 1609, Giovanni Corner, eletto procuratore di San Marco, disse a Flaminio Buttiron di essere stato elevato a quel grado grazie all'intercessione della comunità di Padova, della quale era stato rettore. A suo dire, quella città aveva sempre esibito «amore et benevolenza» nei suoi confronti, portandogli «riputacione et merito apresso la Repubblica» e pertanto ora si dichiarava pronto a ricompensarla, professandosi ancora una volta suo «protetor particular».⁴⁸¹ Simile per toni e contenuti la lettera scritta il 27 gennaio 1607 dal neo eletto consigliere ducale Pietro Morosini e indirizzata alla comunità di Brescia, della quale era stato rettore:

Sicome che la dignità di consiglierio conferitami da questi Eccellentissimi signori è proceduta dal testimonio delle Vostre Signorie molto Illustri che coprendo le mie imperfettioni andavano amplificando la mia servitù fata in quel regimento molto maggiormente di quello che la meritava, così devo conoscer ogni mio bene da loro e a loro restar obligato. Io mi persuado certo che essendo questo mio honore dipendente dalla benignità loro gli habbia apportato

⁴⁷⁸ Ivi, b. 41, c. n.n., alla data 08.02.1601 *m.v.*, lettera di Marcantonio Memmo ai deputati.

⁴⁷⁹ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 07.07.1603, lettera dell'ambasciatore Pietro Zacco ai deputati.

⁴⁸⁰ Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 08.07.1603, lettera di Antonio Priuli ai deputati.

⁴⁸¹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 31.05.1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

grandissima allegrezza et consolatione; pregherò il Signor Dio che possi haver occasione di servir così in commun quella Magnifica città come in particolar ogn'una delle Vostre Signorie molto Illustri che lo farò sempre volentieri, né maggior prontezza le ritroverano in qual si voglia altro suo affetionatissimo servitore.⁴⁸²

Pienamente soddisfatta, dunque, l'aspettativa dei bresciani che nella loro lettera di ringraziamento si erano detti fiduciosi di ricevere «molto beneficio» da quella nomina.⁴⁸³ Il 5 marzo 1607, Antonio Lando, ex podestà di Padova, indirizzò invece queste parole ai deputati di quella città, avendo ricevuto le congratulazioni per la sua nomina a provveditore e commissario sopra i viveri della soldatesca in Terraferma:

La sodisfattione che dalla debole opera mia le Vostre Signorie molto Illustri si sono compiaciute per la loro bontà di donare a se medesime, predicata et magnificata da esse con infinita mia obligatione, è stata di tanta virtù nell'Eccellentissimo Senato che si è persuaso trovarsi nella mia persona alcuna di quelle grandi qualità che sono necessarie per regere una carica di tanto momento; però hanno voluto questi signori prestare più fede all'amorevolissimo testimonio che elle hanno reso della mia buona volontà che alla esperienza della mia imperfettione. Onde che di questo buon concetto in che mi hanno posto per quello affetto che così caramente mi hanno sempre dimostrato, ne doverò in ogni tempo con tutta la mia casa mantener quell'obligata memoria che si deve, et aspetterò con desiderio l'occasione onde possino conoscer dall'effetto qual sia la gratitudine dell'animo mio.⁴⁸⁴

In un contesto caratterizzato da una mancata integrazione tra Venezia e i suoi Domini, dal proporsi del patriziato veneziano come corpo sovrano chiuso, non disposto a cooptare le élite locali nel governo della Repubblica,⁴⁸⁵ il ruolo riservato ai sudditi nel meccanismo elettorale delle magistrature di Palazzo si riduceva ancora una volta alla pura acclamazione, all'intervento come *claque* ai margini del *broglio*. I

⁴⁸² ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 27.01.1606 m.v, lettera di Pietro Morosini ai deputati.

⁴⁸³ Ivi, reg. 31, c. 127r, alla data 24.01.1607, lettera dei deputati a Pietro Morosini.

⁴⁸⁴ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 05.03.1607, lettera di Antonio Lando ai deputati.

⁴⁸⁵ Su questi aspetti cfr. M. BERENGO, *La società veneta alla fine del Settecento*, Firenze, Sansoni, 1956, soprattutto pp. 1-130.

bresciani, ad esempio, sfruttarono l'occasione delle congratulazioni al doge Leonardo Donà, la pubblicazione della loro orazione, per dare massimo risalto all'operato del loro podestà Leonardo Mocenigo e per pronosticargli – velatamente – il dogado:

Nella [...] felicità habbiamo sin'hora vissuto et hora più che mai viviamo consolatissimi, sotto il giustissimo reggimento e sotto i felici auspicii dell'Illustrissimo Signor podestà Leonardo Mocenigo, il quale si come porta l'istesso nome di Vostra Serenità, così come divoto suo imitatore et ammiratore dell'infinite virtù vostre, camina per l'istesse prudentissime orme et vestige sue attendendo con somma carità, con indefesse fatiche et con accuratissima vigilanza alla gloria di Dio et di questa Eccelsa Republica et al beneficio et commodo di quei popoli con publica riputatione et con universal sodisfattione di quella città alla sua prudenza e retto suo governo raccomandata. Ma, dopo questa poca espresion, fatta per picciol parte del nostro debito verso benemerito rettore, torno a Voi, Serenissimo Prencipe.⁴⁸⁶

Simile per stile e costruzione retorica un passo dell'orazione tributata dai feltrini al doge Leonardo Donà:

raccomandiamo la città di Feltre nostra patria, città fedelissima, e devotissima, governata in ogni tempo da rettori illustrissimi, e prudentissimi, et in particolare a giorni presente dell'Illustrissimo signor Michiel de Priuli sogetto di tanto valore, e di tanta bontà, e che con tanta prudenza ci regge, e con tanta carità ci governa, che ben si può dire, che degnamente rappresenti la persona di vostra sublimità.⁴⁸⁷

La capacità delle comunità suddite di esercitare un certo grado di influenza sulla fortuna politica del proprio rettore è forse maggiormente apprezzabile alla luce di un caso caratterizzato da una forte conflittualità tra l'élite locale e il rappresentante veneziano. Vincenzo Gussoni, patrizio legato al gruppo dei *giovani*, venne destinato alla podesteria di Vicenza nel 1605, proprio a ridosso dell'Interdetto: fedele alla sua linea politica, fautore di un modello statale *forte* e meno propenso al riconoscimento delle prerogative proprie dei poteri locali, il nuovo rettore inaugurò sin da subito

⁴⁸⁶ FEDERICI, *Oratione* cit.

⁴⁸⁷ GESLINO, *Oratione* cit.

un'azione di contrasto alle magistrature cittadine condotta attraverso un'intransigente esercizio delle funzioni giudiziarie.⁴⁸⁸ Sul finire del maggio del 1606, in pieno Interdetto, Gussoni promulgò senza il concorso dei deputati cittadini ben due proclami in materia di produzione di pane. Con essi, il rettore avocava alla sua corte il giudizio sui fornai colpevoli di produrre pane al di sotto dei requisiti richiesti dal calmiere, vertenze solitamente giudicate in prima istanza proprio dai deputati cittadini con l'intervento del Consolato.⁴⁸⁹ Il 16 giugno 1606, ben quattro ambasciatori provenienti dalle più prestigiose casate vicentine (Giuseppe Porto, Leonardo Valmarana e i dottori Ottaviano Capra e Girolamo Angarano) si presentarono in Pien Collegio per esporre al Principe le ragioni della propria comunità e dimostrare come l'azione del rettore fosse lesiva sia degli statuti di Vicenza, sia di numerose parti del Senato veneziano.⁴⁹⁰ Chiamato a sentenziare sulla controversia, il Pien Collegio, benché composto da patrizi *giovani*, ordinò a Vincenzo Gussoni di desistere da quanto operato finora e di riconoscere le prerogative vicentine tanto in materia annonaria quanto giurisdizionale.⁴⁹¹ L'udienza in Pien Collegio era stata preparata dalla delegazione vicentina dalla consueta trafila di riverenze e colloqui privati, puntualmente ricostruiti nei dispacci degli ambasciatori. Nelle due settimane comprese tra la pubblicazione del proclama e la sentenza del Pien Collegio i vicentini attivarono una vera e propria campagna di diffamazione nei confronti del podestà. Il primo giugno 1606, Strozzi Cicogna conferì a Palazzo con il procuratore Francesco Molin e Nicolò Contarini, entrambi savi grandi, i quali si mostrarono particolarmente meravigliati dell'atteggiamento del rettore. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Cicogna si presentò nuovamente da Francesco Molin, questa volta presso la sua abitazione: in quella dimensione privata il savio poté parlare più liberamente, mettendo al corrente il nunzio del contenuto del dispaccio scritto da Gussoni il giorno prima. L'informazione venne immediatamente inoltrata dal nunzio ai deputati, insieme alla rassicurazione di aver «disseminato questi gravami con molti di questi Illustrissimi signori».⁴⁹² Secondo gli ambasciatori vicentini già presenti a Venezia, la

⁴⁸⁸ POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., *passim* e in particolare p. 34.

⁴⁸⁹ La vicenda è ricostruita sia da parte della comunità di Vicenza sia dal rettore nel carteggio allegato alla deliberazione in merito presa del Pien Collegio il 16 giugno 1606 (ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, c. n.n., alla data 16.06.1606, lettera del Pien Collegio ai rettori di Vicenza e relativi allegati).

⁴⁹⁰ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, c. n.n., alla data 16.06.1606, lettera del Pien Collegio ai rettori di Vicenza.

⁴⁹¹ *Ibidem*.

⁴⁹² BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 01.06.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

lettera indirizzata al Pien Collegio dal rettore aveva sortito un effetto diametralmente opposto rispetto a quanto prospettato:

Ha scritto et sono venute questa mattina nell'Eccellentissimo Collegio le lettere di Sua Signoria Clarissima, le quali sicome alle Magnificentie Vostre davano travaglio, così a noi hanno dato molta consolatione, perché non hanno fatto l'effetto che lui si haveva presupposto et che ella dubitavano ma hanno causato nell'animo di questi Signori Illustrissimi quella opinion del suo cervello che noi qui speravamo. [...] Con diversi Illustrissimi del Collegio havemo fatto l'officio; li quali tutti et altri molti con li quali havemo parlato, sono restati molto maravigliati di questo stranio tentativo del signor podestà.⁴⁹³

Ancora il giorno successivo, Ottaviano Capra e Girolamo Angarano ebbero a scrivere come «havendo parlato con molti, tutti resta[ro]no maravigliati et poco sodisfatti dell'ingiusto et stravagante tentativo di questo signore». ⁴⁹⁴ Contemporaneamente, il nunzio si presentò da Stefano Balbi, eletto nuovo podestà di Vicenza, per presentargli le consuete lettere di congratulazione: potendo stare «un pezzo con esso», procurò di informarlo di tutti i «gravami et pregiuditi» causati alla città da Vincenzo Gussoni. Dopo aver «ascoltato volentieri», Balbi disse che «quel Signore [aveva] torto» e che al suo posto «egli non harebbe mai fatto questa cosa» né lo avrebbe fatto in futuro; al contrario, una volta entrato in carica si sarebbe prodigato «più tosto d'ampliare che d'intaccare» i privilegi cittadini. Infine, Stefano Balbi, lodò «la resolutione della Magnifica città a mandar oratori per esporre a piedi di Sua Serenità» i suoi «gravami». ⁴⁹⁵ Il 3 giugno, Ottaviano Capra confermò ai deputati di essersi applicato «con ogni sorta di diligenza et d'affetto maggiore» nel dar luogo a «tutti gl'officii» necessari a screditare il rettore: la delegazione vicentina «col mezzo delli patroni» aveva ormai informato «tutta la nobiltà, oltre l'Eccellentissimo Collegio» delle sue ragioni, e tutta la classe patrizia, a suo dire, si era dimostrata «poco sodisfatta dell'ingiusto tentativo di questo signore». ⁴⁹⁶ Il giorno successivo Strozzi Cicogna affondò un nuovo colpo alla reputazione del rettore, abbozzandosi con il

⁴⁹³ Ivi, c. n.n., alla data 01.06.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁹⁴ BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 02.06.1606, lettera degli ambasciatori Ottaviano Capra e Girolamo Angarano ai deputati.

⁴⁹⁵ Ivi, c. n.n., alla data 02.06.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴⁹⁶ Ivi, c. n.n., alla data 03.06.1606, lettera dell'ambasciatore Ottaviano Capra ai deputati.

futuro capitano di Vicenza Pietro Paolo Battaglia, il quale – come del resto tutti i patrizi consultati – si professò favorevole alla città.⁴⁹⁷

Forti del consenso del patriziato veneziano, i deputati vicentini tentarono a più riprese di ricondurre il rettore a più miti consigli, ottenendo però come risposta «parole di mala volontà contra di essa [città], massime in proposito della Consolaria». Informati dell'intemperanza di Gussoni, gli ambasciatori consigliarono ai deputati di prendere diligentemente e «secretamente» nota di quelle frasi, con la speranza di poterle usare in fase processuale. Cionondimeno, nell'opinione degli ambasciatori sarebbe stato oltremodo opportuno mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del rettore, per non fornire a quello che ormai veniva definito un «nemico della città» il pretesto per lamentarsi dell'infedeltà dei suoi cittadini e giustificare così le sue pretese.⁴⁹⁸ Il 6 giugno 1606 si unirono alla folta delegazione vicentina gli ambasciatori Giuseppe Porto e Leonardo Valmarana, ai quali fu accordata un'udienza in Pien Collegio. A loro dire, seppur in termini generali, anche il doge Leonardo Donà si era esposto in favore della città: allo scopo di guadagnare anche il Principe alla loro causa, i due ambasciatori consigliarono ai deputati di offrire alla Repubblica, come del resto aveva già fatto la vicina Padova, due reparti di cavalleria a scorta del provveditore generale.⁴⁹⁹ Lo stesso giorno, ma in separata sede, anche Ottaviano Capra e Girolamo Angarano poterono conferire con il doge: questi li accolse insieme al fratello Nicolò «senatore di molta stima et valore» e entrambi diedero loro «gratiosa et paterna risposta» alle lamentele vicentine. Lasciato il Palazzo, la delegazione si presentò invece a casa di altri patrizi, tra i quali Nicolò Donà – omonimo del fratello del Doge – ora savio grande, ma già podestà di Vicenza, nonché «uno de [suoi] principali protettori». Nel frattempo, probabilmente con la connivenza di un funzionario di cancelleria se non addirittura di un savio del Collegio, gli ambasciatori Capra e Angarano riuscirono a mettere le mani sulle copie di alcuni processi inviati da Gussoni per sostenere, sulla base di precedenti, le sue ragioni. Copiati gli incartamenti, gli ambasciatori inviarono il tutto ai deputati vicentini, suggerendo loro di non inoltrare l'informazione al Consiglio della comunità, presieduto, del resto, dallo stesso Gussoni. Allo stesso modo, temendo

⁴⁹⁷ Ivi, c. n.n., alla data 04.06.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁴⁹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 04.06.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁴⁹⁹ Ivi, c. n.n., alla data 06.06.1606, lettera degli ambasciatori Giuseppe Porto e Leonardo Valmarana ai deputati.

una manipolazione degli atti da parte del rettore, chiesero se fosse possibile controllare il contenuto dei processi inviati al Pien Collegio con gli originali conservati in filza presso la cancelleria pretoria.⁵⁰⁰ Conclusi gli *uffici a parte*, gli ambasciatori vicentini si dissero certi della vittoria sia «per il burlo de la piazza come per parole de [...] Illustrissimi padroni».⁵⁰¹ Come sappiamo, il 16 giugno, il Pien Collegio si espresse effettivamente in favore della Città di Vicenza ordinando al rettore di desistere nei suoi tentativi di ridimensionare l'autorità del Consolato. Il 14 giugno, due giorni prima dell'udienza in Pien Collegio e della vittoria nella causa con il podestà, l'ambasceria vicentina presentò al Principe la sua offerta di cento lancieri.⁵⁰² Già il 31 maggio, scrivendo al Pien Collegio, il podestà Vincenzo Gussoni aveva del resto paventato il rischio di un simile esito: a suo dire, «la congiuntura di tempi», la crisi dell'Interdetto, aveva costretto i rettori a «assentir a molte cose che in altro tempo sariano state poco convenienti», dando ai sudditi «speranze e fomento di pretender ogni cosa».⁵⁰³

2.7 Orazioni e banchetti

L'invio di speciali ambascerie per congratularsi con il neo eletto doge rappresentava per le comunità suddite un'occasione eccezionale per mettersi in luce per fedeltà e dedizione presso il governo veneto ma anche per tessere – attraverso i propri rappresentanti – legami con i suoi protagonisti, per introdurre propri membri in quelle reti di patronato e protezione percepite come necessarie al buon esito delle proprie istanze politiche.⁵⁰⁴ Da questo punto di vista, l'aleatorietà intrinseca all'elezione del nuovo doge rappresentava l'apertura di un momento di forte

⁵⁰⁰ Ivi, c. n.n., alla data 06.06.1606, lettera degli ambasciatori Ottaviano Capra e Girolamo Angarano ai deputati.

⁵⁰¹ Ivi, c. n.n., alla data 09.06.1606, lettera degli ambasciatori Giuseppe Porto e Leonardo Valmarana ai deputati.

⁵⁰² Ivi, c. n.n., alla data 14.06.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁰³ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 111, c. n.n., alla data 31.05.1606, allegato a lettera del Pien Collegio ai rettori di Vicenza del 16.06.1606.

⁵⁰⁴ In un'ottica comparativa si veda IRACE, *Una voce poco fa* cit., p. 282.

competizione tra le comunità suddite per l'accesso alla distribuzione di favori e risorse.⁵⁰⁵

Un primo livello di competizione si coagulava intorno alla figura del Principe, percepito come ideale fonte di ogni beneficio terreno:⁵⁰⁶ gli stessi testi delle orazioni tradiscono i tentativi da parte delle comunità suddite di guadagnarsi un miglior accesso alle sue grazie a discapito delle consorelle. Per l'oratore padovano Giovan Battista Selvatico tutte le città suddite avevano provato gioia nel veder eletto Leonardo Donà, ma non tanto quanto Padova.⁵⁰⁷ Allo stesso modo, per bocca dell'ambasciatore Pietro Miaro, Belluno si disse più obbligata alla Repubblica delle altre città suddite in virtù di lontani legami con la famiglia Donà, rinverditi per l'occasione:

[...] le significassimo appresso come alle stringentissime et immortali obligationi ch'ha con l'altre città communi verso questa prestantissima Republica vi s'aggiunge una sua propria et peculiare verso la nobilissima famiglia vostra, per haver ella, dopo il felice suo renascimento sotto li auspicii di questo Serenissimo Dominio, [...] havuto il primo vescovo et il primo podestà venetiano ambedue di casa Donata [...].⁵⁰⁸

Nemmeno il doge poteva ritenersi esente dal rispetto di quell'implicito vincolo di protezione clientelare che legava la comunità suddita al suo ex rettore e al suo casato. Nel 1554, il vicentino Girolamo Ferramosca si congratulò con il doge Francesco Venier con queste parole:

⁵⁰⁵ Cfr. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante* cit., p. 375.

⁵⁰⁶ Sul sovrano come vertice del sistema di patronato e di redistribuzione delle risorse oltre LEVY PECK, *Court patronage* cit. a vedi G. LIND, *Great friends and small friends: clientelism and the power elite*, in *Power Elites and State Building*, a cura di W. Reinhard, Oxford, Clarendon Press, 1996, p.132 (pp.123-147).

⁵⁰⁷ « [I Principi stranieri] mandano [...] da tutte le parti oratori et co'l mezzo loro si rallegrano più con la Republica et con lor stessi dell'acquisto fatto che con voi del supremo grado conseguito; fanno l'istesso le città suddite: hanno però, oltre quelle che sono a gli altri communi, cause di gran lunga maggiori; riconoscono la grandezza di questa Republica, alla cui libertà sono et saranno eternamente serve et suddite fedeli; riconoscono con grand'allegrezza voi, loro Principe dal Ciel destinato, da questo amplissimo ordine con maturo consiglio eletto. S'accresce, non è dubbio, assai più l'allegrezza loro vedendo voi per giuditio divino assunto al Principato, quale havevano sempre giudicato dignissimo di questo carico, et perciò con tutto lo spirito desiderato. Ma grandissima tra tutte le altre et tale che supera ogn'altra allegrezza è quella che ha sentito et sente la devotissima vostra città di Padova; né questo mio dire ad oratoria amplificatione s'attribuisca, ma bene a quelli privilegii et gratie che in sé sola dalla mano di Dio et dalla benignità dela Republica riconosce, quali non sono con l'altre communi» (SELVATICO, *Oratione* cit.).

⁵⁰⁸ MIARO, *Oratione* cit.

Quantunque a la patria nostra per somma sua felicitade non sia stato concesso che vi habbia ne li passati tempi hauto et riverito per suo rettore et governatore, come a Brescia, Udine, Padova et ultimamente a Verona è avvenuto, non resta però ch'ella non habbia più fiate nelli suoi bisogni participato di quella gratia et carità paterna con la quale ritrovandovi degnamente essercitare li maggiori et più honorati ufficii di questa vostra felice Republica havete sempre abbracciati, aiutati e sollevati tutti gli sudditi di questo imperio.⁵⁰⁹

Allo scopo di dimostrare l'affinità esistente tra il nuovo Principe e la comunità suddita venivano del resto addotte le più pretestuose argomentazioni. Il fatto che la famiglia Donà avesse possedimenti nel veronese, bastò ad Agostino Del Bene per proclamare il doge Leonardo suo concittadino, e per motivare la superiorità dell'allegrezza della sua città su quella delle altre terre del Dominio:

[Verona] si rallegra con gli altri et come gli altri per debito et per costume. Ma oltre gli altri et sopra gli altri perché pretende che a questo altissimo grado sia stato sublimato non tanto un nobilissimo patritio di questa Eccelsa Republica quanto un nostro compatriota, un cittadino veronese. O che vaneggiamento, o che stoltissima presontione, dirà alcuno peravventura! Non è così no, non è questo delirio, né meno usurpatione dell'altrui gloria: ma giusta vendicatione dell'honor proprio. Peroché, possedendo Vostra Serenità antichi patrimoni in Veronese, dove bene spesso eravate solito a ripararvi per prendere qualche ristoro dalle fatiche trapassate, non si può negar a Verona, attese le sue leggi municipali decretate da questa Eccelsa Republica, una tanta prerogativa. Ma che più? Se è vero, com'è verissimo, che l'amante si trasformi nella cosa amata et divenga una medesima sostanza con esso lei, qual fu mai più di voi innamorato, Principe Serenissimo, della bella Verona? Non delle mura, delli archi, de' theatri, d'anfitheatri, ma de i cori puri e sinceri, della fede candida, inconcussa, della devotion perpetua, impermutabile de cittadini veronesi, che formano il corpo mistico della città verso questa Republica. Di qui è che si come Verona è stata sempre et sarà in eterno la prima a dar esempio alle sorelle mostrando loro ch'ogni nostro bene, ogni nostra felicità, principalmente consiste in ben servire questa Republica nostra madre et reina, così voi, invaghito delle bellezze

⁵⁰⁹ SANSOVINO, *Delle orazioni recitate ai Principi di Venezia*, c. 41v-42r.

del suo animo, non vi sete sdegnato in ben mille occasioni dichiararvi di lei amante, tenendo particolar cura et protezione delle cose sue come de vostri interessi particolari.⁵¹⁰

L'umile ambasceria di Chioggia, capitanata da Santo Marangoni, in mancanza di altre argomentazioni, fece valere la sua vicinanza geografica a Venezia per giustificare l'assoluta superiorità della sua fedeltà alla Repubblica:

A questo grido adunque et a questo publico romore di gaudio et di letitia immensa che riempie tutti questi fortunati contorni et si va difondendo in ogni più remota parte della Terra, la vostra fedelissima et antica città di Chioggia, che per la vicinità sua ha potuto esser prima a godere la desiderata aurora di questo felicissimo giorno, è prima anco d'ogni altra delle sue città in quest'ufficio di riverente congratulatione; e quei cittadini et quel populo tutto, quasi roco et incomposto stuolo di semplici uccelli marini, dibattendo l'ali con stridule voci di confusa allegrezza, festeggia et solennizza il nome di Vostra Serenità et esprime con la roezza naturale l'efficacia et la riverenza dell'affetto suo.⁵¹¹

Marangoni sollevava una questione solo in apparenza di secondaria importanza: le lettere dei nunzi mostrano in maniera quanto mai eloquente come anche il solo ordine di precedenza delle ambascerie costituisse un motivo di competizione tra le comunità suddite, le quali nel fatto di mostrarsi particolarmente solerti nell'omaggiare il Principe percepivano l'occasione per guadagnarsene il favore.⁵¹² Attilio Faccio, nella

⁵¹⁰ DEL BENE, *Oratione* cit.

⁵¹¹ MARANGONI, *Oratione* cit.

⁵¹² Le preoccupazioni delle comunità suddite vanno contestualizzate nell'ambito di un più generale dibattito europeo sulla formalizzazione di un cerimoniale diplomatico internazionale regolato sulla base di un articolato sistema di precedenze, assegnate in relazione alla preminenza del latore dell'ambasceria (su questi temi cfr. M. A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVIe–XIXe siècle)*, a cura di M. A. Visceglia e C. Brice, Roma, École française de Rome 1997, pp. 117–176; F. ANGIOLINI, *Medici e Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna*, in *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia tra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di P. Bianchi e L. C. Gentile, Torino, Zamorani, 2006, pp. 437-482). Va rilevato peraltro come le città del Dominio veneto fossero particolarmente attive nella difesa dei diritti di precedenza dei loro ambasciatori nei confronti di quelli inviati dalle comunità del contado. Nel dicembre del 1607, come si è visto nel paragrafo 2.5, il Consiglio cittadino di Padova mosse una fiera opposizione alla comunità di Este, la quale pretendeva la precedenza per i propri deputati nell'accogliere il Provveditore Generale di Terraferma di passaggio sulle sue pertinenze. Padova ravvisò in una simile richiesta una pericolosa lesione delle sue prerogative sul contado, sottoposto alla sua autorità in virtù dei patti di dedizione (ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. 1607, c. 15r). Portata in Pien Collegio, la causa sarebbe stata risolta in favore della comunità di Este

sua breve esperienza di facente funzioni, ebbe modo di sollecitare i deputati padovani all'invio di ambasciatori in congratulazione al Doge, ricordando come sarebbe stato disonorevole per la città di Padova, la più vicina a Venezia, vedersi sopravanzare da altre comunità.⁵¹³ Allo stesso modo, il 31 gennaio 1606, il nunzio di Brescia Quinto Scanzo, di ritorno a Venezia dopo un periodo in patria, scrisse ai suoi deputati di come lo stesso Leonardo Donà si fosse premurato di chiedergli i nomi degli ambasciatori eletti per le sue congratulazioni. Avendo saputo che gli incaricati avevano declinato la nomina e che il Consiglio di Brescia non aveva ancora provveduto all'elezione di due sostituti, Donà aveva sollecitato la delibera specificando che «quanto prima» sarebbero venuti gli ambasciatori, tanto più sarebbero stati «ben visti et aggraditi».⁵¹⁴ Il ritardo delle congratulazioni comportò non poco imbarazzo alla città di Brescia: l'8 marzo 1606, i deputati cittadini reputarono quanto mai opportuno fermare una propria ambasceria a Venezia, stimando come «non fusse cosa conveniente il mandar oratori a Sua Serenità per causa alcuna se prima non vanno quelli della congratulatione». La delegazione era infatti arrivata a Venezia convinta di dover comparire ai capi del Consiglio dei Dieci, ma la causa nel frattempo era stata trasferita proprio in quel Pien Collegio dove si attendevano gli ambasciatori per le congratulazioni a Leonardo Donà. La soluzione trovata dai deputati fu quella di salvare l'onore della città e degli ambasciatori affidando la causa al nunzio, figura del resto creata proprio per risolvere simili imbarazzi.⁵¹⁵

Il 15 gennaio, a soli cinque giorni dalla sua elezione, Leonardo Donà aveva rivolto la stessa domanda anche a Strozzi Cicogna, il quale dovette scusarsi per non aver avuto alcuna informazione in merito da parte dei deputati. Il doge rispose a sua volta sollecitando implicitamente l'elezione di ambasciatori e facendo leva sulla competizione esistente tra le varie comunità per accedere alla sua presenza – «quando saranno mandati li vederà tanto volentieri quanto ogn'altra ambasceria». Per quanto

(*ibidem*, Nunzi, b. 47, c. n.n., alla data 10.02.1608 m.v.). Strozzi Cicogna percepì in quella causa un pericoloso precedente e pertanto giudicò opportuno informare i deputati del suo andamento (BCBVI, AT, b. 1349, cc. n. n., alla data 22.12.1607 e 14.02.1607 m.v.). Tra il 1644 e il 1647 una causa molto simile vide contrapporsi la città di Brescia dalle comunità della Riviera di Salò, le quali adducevano a motivo della precedenza da accordarsi ai loro rappresentanti il fatto di non essere sottoposte all'autorità bresciana (**Raccolta di privilegi* cit., pp.385-392).

⁵¹³ ASPD, ACA, Nunzi, b. 45, c. n.n., alla data 13.01.1605 m.v.

⁵¹⁴ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 31.01.1605 m.v., lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

⁵¹⁵ ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 67v-68r, alla data 08.03.1606, lettera dei deputati agli ambasciatori.

riguarda la loro venuta a Venezia, Donà non intendeva invece porre alcuna fretta – «che vengano con suo comodo». Nonostante la rassicurazione ricevuta, il 16 gennaio Strozzi Cicogna accolse con un certo rammarico la notizia dell'elezione degli ambasciatori vicentini: se solo lo avesse saputo la sera prima avrebbe potuto riferirlo a Donà, soddisfacendo compiutamente alle sue aspettative e dando sfoggio della prontezza della sua patria.⁵¹⁶

Un ulteriore motivo di competizione era dato, come si può immaginare, dal testo dell'encomio tributato al doge, dalla qualità dell'esibizione di fedeltà costruita dall'oratore. Si è già avuto modo di rilevare come le comunità suddite fossero solite incaricare della redazione dell'orazione personalità dalle riconosciute abilità retoriche e non di rado degli oratori di professione. Caustico, il 17 aprile 1606 Flaminio Buttiron commentò come l'orazione del vicentino Ettore Ferramosca fosse stata «per la qualità dell'homo reputata bella, ma dalli giudiciosi non egualle» a quella dell'ambasciatore padovano.⁵¹⁷ Di diverso avviso, ovviamente, Strozzi Cicogna, secondo il quale l'orazione vicentina era stata accolta con favore da tutti i presenti:

[...] il molto Illustre et Eccellentissimo Signor Hettor [Ferramosca] ha fatto una bellissima et heroica oratione degna di lui, piena di così scielte sentenze et ornati concetti che è stato giudicato da cotesti Illustrissimi senatori et da tutta l'audienza già molt'anni la sua uguale non esser stata sentita, né si crede che si debbia sentire una simile in tutte queste ambasciarie. In soma la Magnifica Città gloriari si deve d'esser ornata di tal soggetto et meritamente ne deve tenir gran conto come fa.⁵¹⁸

Opinione entusiastica che trovava riscontro anche in Odorico Capra, collega del Ferramosca:

[...] siamo entrati nell'Illustrissimo Collegio ove il molto Illustre signor Cavallier mio collega et signore ha benissimo adempito il carico che le hano imposto, et di maniera che ha confermati quella grande opinione che si ha del suo valore et

⁵¹⁶ BCBV, *AT*, b. 1348, c.n.n., alla data 16.01.1605 m.v., lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. La parte vicentina per l'elezione degli ambasciatori si trova in BCBV, *AT*, b. 867, c. 67v.

⁵¹⁷ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606 lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵¹⁸ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

superato come dicono ogni aspettazione benché grandissima. Ne sentirano la fama, che io potrei parer sospetto a dirne molto.⁵¹⁹

Se i vicentini si compiacquero dell'originalità della loro orazione, al contrario, Buttiron lodò la scelta dell'oratore padovano Giovan Battista Selvatico di attenersi alle partizioni canoniche previste per il genere retorico. Nell'esibire la loro fedeltà al Principe, i padovani scelsero di adottare forme e linguaggi convenzionali e ampiamente condivisi. Buttiron non mancò di sottolineare come Donà avesse risposto all'encomio costruendo un discorso speculare a quello dell'oratore padovano:

Questa matina li molto Illustri signori anbaciatori sono comparsi in Pleno Coleggio et con grande atencione di Sua Serenità et de tutto l'Eccellentissimo Coleggio et astanti, il molto Illustre et Eccellentissimo signor Salvatico ha recitato la sua oratione, qual per la eleganza et dottrina sua, con tutte quelle parti oratorie che a una perfetta oratione si conviene, ha satisfatto compitamente a tutti et in particolare a Sua Serenità, la qualle con una risposta di altre tanta oration a capo per capo, mostrando il suo valore nella perfezione, con paterno affetto ha ringraziatto li signori anbaciatori [...].⁵²⁰

Forti del credito acquistato, nel lasciare Venezia gli ambasciatori padovani consegnarono direttamente nelle mani di Leonardo Donà una lunga lista di capitoli nei quali supplicavano la concessione di numerose grazie, ottenendo da Sua Serenità in persona, di fronte a una grande «compagnia di gente» la promessa che il Collegio se ne sarebbe interessato quanto prima.⁵²¹ Il 19 aprile, avendo saputo tramite il segretario Vendramin che la risposta al memoriale delle grazie era stata commessa ai rettori di Padova, Buttiron consigliò ai deputati di operare presso di loro per ottenere un giudizio favorevole. A suo dire occorreva «far il tutto con prestessa perché la condition delle cosse presenti (...), la bona reputacion che ha aquistato la città con il

⁵¹⁹ Ivi, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera dell'ambasciatore Odorico Capra ai deputati.

⁵²⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 12.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵²¹ Ivi, c. n.n., alla data 14.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Il testo delle grazie da richiedere al Principe venne approvato dal Consiglio della comunità di Padova il 7 aprile 1606 con il precipuo intento di presentarle in occasione delle congratulazioni a Leonardo Donà (ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1606, cc. 12r-13r).

mezzo della (...) imbacieria (...) riusitta in tutte le cosse perfettissimamente» e «la bona volontà» dimostrata dal doge avrebbero potuto «agiutar questo negotio». ⁵²² Allo stesso modo, la delegazione vicentina, il giorno successivo all'udienza ufficiale in Pien Collegio, si presentò in «camera» del doge per porgergli una «riverenza», ma anche per raccomandargli «tutte le cause della città», ricevendo in cambio una «gratiosa risposta». ⁵²³ I deputati di Brescia commissionarono invece ai loro ambasciatori l'incarico di ricordare al Principe, dopo averlo lodato, una supplica da mesi presentata e ancora in attesa di essere giudicata. ⁵²⁴ Santo Marangoni, oratore di Chioggia, sfruttando l'artificio retorico della reticenza, accluse la sua supplica al testo dell'orazione, ottenendo così che fosse mandata a stampa: ⁵²⁵

essendo quasi annichilate le saline, noi restiamo privi realmente delle solite nostre sostanze, onde i nostri popoli per provvedersi il vitto si danno al trasportare con le barchette loro robbe per questi contorni; et avviene che molti ogn'anno, miserabilmente fatti prigionieri da' turchi, impongano alle case loro dura et lagrimosa contitione di vita; et oltre di ciò di nuovo i fiumi corcostanti ricominciano a minacciarci via più che non facevano gl'anni a dietro. Siamo però partiti con così fatte commissioni, risoluti e fermi di ricordare quanto più supplichevolmente si fosse potuto a vostra Serenità che quella infelice città, senza speciale aiuto suo, camina a gran passi alla desolatione. Ma pervenuti al cospetto vostro, io precisamente, a chi è toccato di parlare, ho deliberato a punto in questo di transgredire le nostre commissioni: et con buona gratia di Vostra Serenità dirò così a miei compagni: fratelli confidiamo pure in questo nuovo Principe, nato solo al giovare a ciascuno et al sollevare specialmente i sudditi di questo Serenissimo Dominio. Confidiamo in questa reale et viva imagine della generosa, trionfante et insuperabile Republica di Venetia, perché saprà et potrà ben egli co'l sale della sua utilissima et

⁵²² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., senza data, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Databile al 19.04.1606 in virtù della collocazione archivistica.

⁵²³ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 18.04.1606, lettera degli ambasciatori Ettore Ferramosca e Odorico Capra ai deputati.

⁵²⁴ ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 100r, alla data 27.05.1606, lettera dei deputati all'ambasciatore Lodovico Federici.

⁵²⁵ Sull'uso di mandare a stampa le suppliche allo scopo di esercitare pressione sull'autorità supplicata si veda WÜRGLER, *Revolts in Print* cit.

incorruttibile sapienza ristorare i nostri danni, et sovvenire alle nostre necessità.⁵²⁶

Le lettere dei nunzi, i salaci giudizi sulle orazioni recitate dalle altre delegazioni nonché le informazioni sulla loro ricezione hanno il merito di dimostrare come lungi dal rappresentare un momento cerimoniale tutto interno alle istituzioni di governo, l'encomio del Principe fosse – e ben prima della sua edizione a stampa – volutamente pensato per raggiungere un più vasto pubblico.⁵²⁷ Le rigide disposizioni che limitavano la facoltà del Doge di lasciare Venezia impedivano il realizzarsi di rituali celebrativi e di riconoscimento della sovranità del tutto usuali in altri contesti europei quali potevano essere le solenni entrate del sovrano nelle città del suo dominio.⁵²⁸ Il cerimoniale di riconoscimento dell'autorità ducale non prevedeva alcun simbolico rinnovamento della presa di possesso della città suddita da parte della Dominante, non trovava fondamento nell'ideale imposizione, attraverso la solenne entrata del sovrano, di un'autorità esterna sul locale sistema di poteri. Al contrario, l'invio da parte delle comunità suddite di proprie delegazioni rinnovava idealmente il momento originario del patto di dedizione, celebrava la volontarietà con la quale le terre del

⁵²⁶ MARANGONI, *Oratione* cit.

⁵²⁷ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p.305.

⁵²⁸ Particolarmente studiato il caso francese: V. E. GRAHAM – W. MCALLISTER JOHNSON, *The Royal Tour of France by Charles IX and Catherine de' Medici. Festivals and entries, 1564-1566*, Toronto, University of Toronto Press, 1979; J. BOUTIER – A. DEWERPE – D. NORDMAN, *Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566)*, Paris, Aubier, 1984; M. M. MCGOWAN, *L'Entrée de Henri II a Rouen 1550*, Amsterdam, 1977; M. WINTROUB, *Civilizing the Savage and Making the King: The Royal Entry Festival of Henry II, (Rouen 1550)* in *Sixteenth Century Journal*, 29 (1998), p.465-94; ID., *A Savage Mirror: Power, Identity and Knowledge in Early Modern France*, Stanford, Stanford University Press, 2006; N. ZEMON DAVIS, *The Gift* cit., pp. 90-95. M. BREEN, *Addressing La Ville des Dieux: Entry Ceremonies and Urban Audiences in Seventeenth-Century Dijon*, in "Journal of Social History", 38, fasc. 2 (2004), pp. 341-364. Seppur con riferimento all'entrata regale nella città capitale particolarmente utili per un'inquadramento della questione risultano essere L. MCBRIDE BRYANT, *The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in Renaissance*, Ginevra, Librairie Droz, 1986 e in subordine V.E. GRAHAM – W. MCALLISTER JOHNSON, *The Parisian Entries of Charles IX and Elizabeth of Austria, 1571*, Toronto – Buffalo, University of Toronto Press, 1974. Per la stessa ragione si veda per il caso pontificio I. FOSI, *Court and City in the Ceremony of the Possesso in the Sixteenth Century*, in *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, a cura di G. Signorotto, M.A. Visceglia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Interessanti le riflessioni per il caso borgognone proposte in M. DAMEN, *Princely Entries and Gift Exchange in the Burgundian Low Countries: a Crucial Link in Late Medieval Political Culture*, in "Journal of Medieval History", 33 (2007), pp. 233-249; Per il caso inglese si vedano invece M. HILL COLE, *The Portable Queen: Elizabeth I and the Politics of Ceremony*, Amherst, University of Massachusetts Press, 1999; G. KIPLING, *Enter the King: Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph*, Oxford – New York, Oxford University Press, 1998. Per l'area tedesca – seppur non specificatamente dedicato al tema dell'entrata del sovrano – si veda WÜRGLER, *Revolts in print* cit. Si veda inoltre M. A. VISCEGLIA, *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2 (2001), pp. 5-37.

Dominio si erano presentate alla Serenissima per donarsi ad essa. La dimensione costituzionale dello stato territoriale veneziano si rifletteva dunque sul cerimoniale di riconoscimento dell'autorità del nuovo sovrano, facendo di Venezia il suo teatro. L'ingresso di una propria delegazione nella Dominante offriva alla comunità suddita la possibilità di veicolare circostanziati messaggi politici non solo presso il Principe, ma anche presso quel vasto pubblico costituito dall'ampio spettro di categorie umane e sociali che animava l'ambiente veneziano. Flaminio Buttiron ebbe a scrivere come in occasione dell'ambasceria padovana si fosse presentata a Palazzo una «numerosa compagnia de senatori et de gentil homeni padovani che il Coleggio et sale [adiacenti] non capivano tanto».⁵²⁹ Il 14 aprile notificò invece come nell'atto di prendere licenza dal doge, gli ambasciatori eletti per prestargli omaggio si fossero presentati in Pien Collegio accompagnati da più di «cento cetadini padoani».⁵³⁰ Nel suo *Comentarius de gratulatoria legationes veronensis ad Leonardum Donatum*, parte integrante dell'*Elogium Augustini Delbenii*, Francesco Pola non mancò di sottolineare come la delegazione guidata dal futuro consultore in iure fosse stata letteralmente spinta ai piedi del doge da una «premens turba» di astanti.⁵³¹ Significativamente, il racconto di Francesco Pola prendeva le mosse non dall'arrivo a Venezia di Agostino Del Bene e Girolamo Verità ma dalla loro partenza da Verona; seguivano quindi le descrizioni dell'ingresso della delegazione prima Vicenza e poi Padova, del suo arrivo all'imbarco lagunare di Lizza Fusina e infine del suo sbarco presso palazzo Dandolo a San Moisé, dove l'ambasceria avrebbe preso stanza. Ovunque il corteo veronese sarebbe stato accolto dagli sguardi ammirati degli astanti, fossero essi semplice «turba», rappresentanti delle autorità cittadine o eminenti patrizi veneziani.⁵³² L'esibizione della fedeltà a Venezia e al nuovo doge trascendeva dunque il momento specifico dell'udienza in Pien Collegio e soprattutto trascendeva tanto la dimensione dell'oralità quanto della parola scritta, servendosi di una eterogenea molteplicità di linguaggi fortemente performativi:⁵³³ alle porte di palazzo Dandolo – ricordava Francesco Pola – i veronesi fecero affiggere l'immagine di una figura femminile incoronata, personificazione della loro città, nell'atto di premersi al cuore con la mano destra lo

⁵²⁹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 12.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵³⁰ Ivi, c. n.n., alla data 14.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵³¹ F. POLA, *Elogium Augustini Delbenii et alia de eodem scripta*, Veronae, typis Tamianis, 1614, p. 20.

⁵³² Ivi, *passim*.

⁵³³ Per un confronto a livello metodologico si veda LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio* cit.

stemma della famiglia Donà. La sinistra reggeva invece uno scudo sul quale campeggiava lo stemma cittadino e in subordine quello delle famiglie Del Bene e Verità. Da un'urna una personificazione del fiume Adige faceva scorrere «amenissimos liquores» ai piedi della figura femminile, sopra la quale «ingeniose posita erat» la figura del leone di San Marco come suo patrono, protettore e custode.⁵³⁴

Momento di forte impatto comunicativo e di fortissima competizione tra le diverse comunità suddite, il corteo dell'ambasceria veniva pianificato con grandissima attenzione. Secondo Francesco Pola, sei «pueri» – tra i quali i figli di Agostino Del Bene e Girolamo Verità – aprivano il corteo veronese, seguiti da quattro giovani eletti dai deputati ad utilia in qualità di collaterali, dai due economisti della legazione e infine dai due ambasciatori. Seguivano quindi il nunzio Carlo Prato accompagnato da eminenti figure del patriziato veneziano: il provveditore di San Marco Marcantonio Memmo apriva la strada ai suoi colleghi Alvise Priuli, Francesco Molin, e Domenico Dolfin. Chiudeva il corteo uno stuolo di senatori. Di ognuna delle sezioni del corteo, Francesco Pola forniva la descrizione delle livree e dei gioielli fatti preparare per l'occasione.⁵³⁵ La processione dei veronesi ricercava volutamente di replicare modelli rituali e codici gestuali propri della diplomazia internazionale, del dialogo tra Principi:⁵³⁶ secondo Francesco Pola, arrivati a Venezia gli ambasciatori veronesi diedero l'impressione di essere non «privati civitatis, quae alieno imperio obnoxia sit, municipales» bensì «inclytos quisque regulos».⁵³⁷ Il doveroso riconoscimento della sovranità del Principe, l'onere di portarsi a Venezia per omaggiare il Doge, offriva alla comunità suddita la possibilità di affermare presso vastissimo pubblico un orgoglio civico che traeva le sue origini nella tradizione municipale e nella residuale sovranità garantita dai patti di dedizione.⁵³⁸

⁵³⁴ POLA, *Elogium* cit., pp. 16-17.

⁵³⁵ Ivi., pp. 17-20.

⁵³⁶ Cfr. I. LAZZARINI, *Il gesto diplomatico fra comunicazione politica, grammatica delle emozioni, linguaggio delle scritture (Italia, XV secolo)* in *Gesto-Immagine tra antico e moderno. Riflessioni sulla comunicazione non-verbale*, a cura di M. Salvadori, M. Baggio, Roma, Quasar, pp. 75-93.

⁵³⁷ POLA, *Elogium* cit., p. 18.

⁵³⁸ In questo senso risulta valida la revisione del paradigma habermarsiano proposta da Filippo De Vivo: «Rather than as a mono-directional movement, from the top down (as propaganda), or from the bottom up (as public opinion), we should think of political communication in early modern European cities as a tense, at times creative, interaction between multiple actors» (F. DE VIVO, *Public sphere or communication triangle?* cit., p. 123). Molteplici i contributi sul tema del corteo come momento di comunicazione politica e rappresentazione dell'ordine politico e sociale: con riferimento al caso veneziano ci limitiamo a ricordare in questa sede MUIR, *Civic Ritual* cit., pp. 185-212, e in un'ottica

L'attento sguardo dei nunzi, cristallizzato nei loro dispacci, suggerisce come in un'ottica di esibizione del proprio prestigio e di fortissima competizione tra le comunità suddite per l'accesso alla benevolenza del Principe, l'organizzazione del corteo e il fasto degli abiti giocasse un ruolo di primaria importanza. La lettera di Strozzi Cicogna del 14 aprile 1606, poco più di un concitato appunto, offre una vivida testimonianza della competizione tra le comunità suddite per conquistare onore e reputazione: «siamo dietro alle facende dell'ambasceria e spero che si faremo honore. Padoani sono riusciti mirabilmente et con ciò per fretta le bacio le mani». ⁵³⁹ Anche in questo caso le lettere dei nunzi rendono testimonianza di una dimensione delle congratulazioni ducali del tutto impalpabile alla luce dei soli testi delle orazioni mandate a stampa. Con orgoglio, Flaminio Buttiron non mancò di sottolineare come i rappresentanti vicentini fossero «comparsi a piedi di Sua Serenità acompagnati di bella compagnia di nobiltà vicentina bene all'ordine» ma «con asai manco livrea» dei loro omologhi padovani. Per questo, secondo Buttiron, l'ambasceria padovana poteva ritenersi salda «nel suo primo credito», senza timore di vedersi sminuita nella «reputacione aquistata». ⁵⁴⁰ Preoccupato per la magniloquenza dei padovani, Strozzi Cicogna sentì invece di non dover spendere una parola sull'orazione del capodistriano Nicolò Manzuoli, considerandola irrilevante per il solo fatto di essere stata recitata da un ambasciatore presentatosi in Pien Collegio senza «senza livrea o solennità». ⁵⁴¹ Dell'orazione del trevigiano Giovanni Spineda si limitò invece a riferire come fosse stata «spiegata [...] assai felicemente», preferendo al contrario dilungarsi nel descrivere la «pompa» con la quale i trevigiani si erano presentati ad omaggiare il Principe. ⁵⁴² Ugualmente, pur rilevando l'eccezionalità dei contenuti dell'orazione veronese – «l'Eccellentissimo signor Agostin Dal Ben ha spiegato felicemente la sua ambasciata con larghissima offerta a sua Serenità della robba et del sangue» –, Strozzi

comparativa sia CASINI, *I gesti del principe* cit. che SCHILLING, *The Magistrates' Procession* cit. Sulle processioni a Firenze in età moderna si veda R. C. TREXLER, *Public Life in Renaissance Florence*, New York, Academic Press, 1980, *passim*. Per il caso romano ci limitiamo a segnalare M. A. VISCEGLIA, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Roma, Viella, 2002; FOSI, *Court and City* cit.

⁵³⁹ BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 14.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁴⁰ ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵⁴¹ BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 10.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁴² «[...]haveamo 14 staffieri vestiti parte di raso turchino et parte di dalmasco negro con guernimenti gialli. Hanno anc'essi condotto 22 gentilhuomini con colanne et altre gioie che gl'andavano avanti et forse 15 dietro [...]» (Ivi, c. n.n., alla data 02.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

Cicogna preferì soffermarsi sul magniloquente apparato allestito dai rappresentanti della città di Verona, e descritto a posteriori da Francesco Pola:

Questa senza dubbio è stata una bellissima legatione posciache havevano 40 staffieri vestiti di veluto nero con liste di recamo verde et pavonazzo con capoti di panno mischio foderati di tela d'oro et di seta verde e pavonazza et col medesimo ricamo. Con capelli in testa con penne verdi et nere che facevano bellissima vista. Item havevano 12 paggi vestiti al modo sudetto ma con capoti di veluto guarniti superbamente et con capelli di veluto con penne item sei fanciulletti di 12 in 13 anni vestiti di tela d'oro bianca con spade dorate et carichi di gioie che erano tutti nepoti di signori ambasciatori. Item 4 che chiamano colaterali, gentilhuomini giovani tanto superbamente vestiti di ricami d'oro et di gioie che non lo saprei esprimere, con capoti foderati di tela dorà da 6 scudi il braccio, et l'habito d'ogn'uno deve valere per giuditio di molti 3000 scudi. Item dodici altri gentilhuomini giovani vestiti superbamente con gioie colane et aironi d'estremo valore. Questi tutti al numero di 70 et 2 maestri di casa o maggiordomi andavano avanti. Seguivan poi altri gentilhuomini Veronesi al numero di 50 al modo usato.

A detta di Strozzi Cicogna, difficilmente i bresciani, ancora attesi a Venezia, avrebbero potuto far meglio.⁵⁴³ L'elaborato apparato cerimoniale, la fastosa esibizione di prestigio e magniloquenza rappresentavano agli occhi dei nunzi un fattore determinante per la creazione di quella rete di contatti, amicizie funzionali all'ordinaria attività di nunzi e ambasciatori, nonché al buon esito delle iniziative politiche e giudiziarie avviate dalla comunità suddita. Da questo punto di vista, più che l'udienza in Pien Collegio, erano i banchetti che vi facevano da corollario a giocare un ruolo di primaria importanza.⁵⁴⁴ Secondo Flaminio Buttiron, il banchetto offerto dai padovani aveva lasciato «atoniti» tanto i senatori invitati quanto i «nontii di tutte le città» da lui «invitati conforme all'ordinario». I suoi colleghi avevano dovuto ammettere come «le altre città» non avrebbero potuto «a gran longa arivare a

⁵⁴³ Ivi. c. n.n., alla data 09.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁴⁴ Sul nesso tra cibo, socialità e diplomazia si vedano E. DURSTELER, "A Continual Tavern in my House": *Food and Diplomacy in Early Modern Constantinople*, in *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, a cura di M. Israëls e L. A. Waldman, Vol. II, Cambridge, Harvard University Press, 2013, pp.166-171 e ID., *Food and Politics*, in *A Cultural History of Food*, Vol. III, *A cultural history of food in the Renaissance (1300 - 1600)*, a cura di K. Albala, London – New York, Berg, 2012, pp. 83-100.

questo segno». ⁵⁴⁵ Stando invece a quanto riportato da Strozzi Cicogna ottanta «principali senatori» avrebbero accompagnato i vicentini alla loro casa, salutati da «tanto concorso di popolo che pareva il giorno della Assensa»:

tutti lodavano estremamente questa ambasciaria et particolarmente tanta nobiltà et così ben addobbata che faceva stupir ogn'uno. Trombe, tamburri e suoni di pifari et d'altri stromenti non hanno mancato, li quali tutti sono stati con larga mano premiati da questi signori.

A seguire, i vicentini tennero un solenne ricevimento nel quale, stando ancora una volta alle stime del Cicogna, avrebbero preso posto sessanta patrizi e una quarantina di vicentini «et altri». ⁵⁴⁶ Simile, peraltro, la descrizione del banchetto veronese fornita da Francesco Pola, con una sola significativa eccezione: oltre ai senatori e ai nunzi delle altre comunità, i veronesi invitarono anche i principali avvocati del foro veneto («Ioannes Finettus, Iacobus Baroccus, Thadaeus Tiraboscus, et (...) Christophorus Ferrarius»), ⁵⁴⁷ gli uomini che avrebbero coadiuvato gli oratori nel difendere le cause cittadine. Tra gli invitati al banchetto vicentino vi era anche Flaminio Buttiron, il quale poté constatare non senza stupore come nessuno dei vicentini avesse preso posto a tavola, offrendosi invece come servitore dei patrizi invitati al banchetto. ⁵⁴⁸ Secondo Odorico Capra, ambasciatore vicentino, quell'accortezza era servita ad accattivarsi il favore di molti dei senatori presenti:

Et havendo voluti servire tutti questi Signori possono credere come sia passata. Basta, che questi signori Illustrissimi ne predicano gran cossee et si come si hano fatti conossere per quelli che vaglino, cossi hano fatto a noi et alle città grandissimo honore. ⁵⁴⁹

⁵⁴⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 12.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵⁴⁶ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁴⁷ POLA, *Elogium* cit., p.22.

⁵⁴⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

⁵⁴⁹ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera dell'ambasciatore Odorico Capra ai deputati.

Si consolava Buttiron osservando come i vicentini avessero servito «vini preziozi» ma rispetto ai padovani avessero lesinato sulle portate.⁵⁵⁰ Anche Cicogna diede conto ai suoi deputati dell'insolito cerimoniale elaborato dagli ambasciatori, accompagnato dalla «musica de primi cantori et suonatori» e culminante con un vero *coup de théâtre*: «levate le mense, sotto la tavola con industrioso artificio s'ha ritrovato una ricchissima et sontuosissima collatione di confetture d'estremo valore». La gratuita elargizione di quel dono costituiva il tentativo di inaugurare un primo contatto personale con eminenti personalità del patriziato veneziano: a detta di Cicogna, l'ambasceria di congratulazione si sarebbe trattenuta a Venezia per altri due giorni, dedicandosi a «render le visite a principali senatori» alla ricerca di possibili patroni e protettori.⁵⁵¹ Le visite di Odorico Capra e Ettore Ferramosca si aggiunsero a quelle dei loro colleghi Girolamo Angarano e Ottaviano Capra, inviati nel frattempo a Venezia per discutere una causa con la comunità di Marostica.⁵⁵² Impegnato nel preparare la cerimonia di omaggio al doge, Cicogna non aveva potuto aggiornarli sullo stato del procedimento, ma non per questo i due vicentini si persero d'animo:

Giungisimo l'altra sera in Venetia, sia lodato Dio, sani e salvi, et habbiamo trovato il signor nontio su tanti affarri per servitio delli signori ambasciatori [inviati per le congratulazioni al doge] che a pena gl'habbiamo potuto parlare, et per questo rispetto non possiamo ne anco consigliarsi con signori avvocati prima che marti o mercuri. Ma non manchiamo d'andar a far riverenza a padroni et protettori della città informandoli della causa et raccomandandoli le giurisdittioni della città, da quali ci vien promesso l'antiquo patrociniò e solito favore. Non mancheremo di far quanto per noi si potrà per espedirsi presto et ottener vittoria.⁵⁵³

⁵⁵⁰ «Il banchetto è statto copioso et in eccellenza servitto, per ché niuno delli signori vicentini sono [stati] sentatti a tavola, ma hanno con magnificenza servitto di copa con vini preziozi, ma di carnazi et di pe[s]ci il nostro è stato giudicatto molto più copioso et magnifico» (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Descrivendo il ricevimento trevigiano, Cicogna constatò invece come il banchetto fosse stato «*honoratissimo et assai copioso, et massime di storioni, trote et lamprede*» nonostante il vino servito fosse «niente di buono» (BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 02.05.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

⁵⁵¹ Ivi, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

⁵⁵² I nominativi dei componenti di questa seconda ambasceria sono desunti dalle commissioni approvate nel Consiglio della comunità di Vicenza il 04.03.1606 (Ivi, b. 867, c. 72^v-73^r).

⁵⁵³ Ivi, b. 1348, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera degli ambasciatori Girolamo Angarano e Ottaviano Capra ai deputati.

Il 21 aprile 1606 Ettore Ferramosca e Odorico Capra si presentarono nuovamente in Pien Collegio per prendere commiato dal doge. Prima di partire gli ambasciatori andarono prima a messa a S. Zaccaria «favoriti da quelle Reverende madri di una dolcissima musica» e poi alla casa vicentina, dove offrirono un secondo banchetto «dando et con le parole et con l'opere [...] sodisfattione a tutta questa città [di Venezia]». Quel giorno, certo del credito acquisito dalla sua città, Strozzi Cicogna concluse la sua relazione ai deputati con una programmatica dichiarazione d'intenti: «hora cominceremo ad attender a negotii nostri».⁵⁵⁴ Conclusi i festeggiamenti per l'elezione di Leonardo Donà, ristabilito quel contatto tra Principe e suddito idealmente interrotto durante l'interregno, il dialogo tra governati e governati poteva riprendere secondo i suoi canoni ordinari.

⁵⁵⁴ Ivi, alla data 21.04.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

3. *La via supplicationis*

3.1 Dalla «lite particolare» alla «lege generale»

Il monitorio di Paolo V, nel denunciare i provvedimenti anticuriali approvati in quegli anni dal Senato veneziano, non tralasciava di porre un seppur vago accento polemico sulla tendenza della Repubblica a legiferare a partire da contingenze particolari, a fare di suppliche, sentenze e singole vertenze giudiziarie l'occasione per esprimersi su materie di ben più ampio respiro. Il breve pontificio si apriva rilevando come a partire da una causa privata tra il nobile padovano Francesco Zabarella e il monastero benedettino di S. Maria di Praglia, il 23 maggio del 1602 il Senato avesse vietato ai religiosi qualsiasi diritto di prelazione sull'acquisto del dominio utile di terreni e immobili di loro proprietà, ma concessi in uso a terzi in regime enfiteutico.¹ Allo scopo di definire compiutamente la *ratio* di quella disposizione e le sue implicazioni, è opportuno addentrarsi più di quanto facesse il monitorio nella materia sulla quale il Senato aveva legiferato. Caratteristica portante dell'enfiteusi era la netta scissione tra il diritto sulla proprietà del bene (dominio diretto), che rimaneva ad appannaggio del concedente, e il dominio sull'utile, il diritto proprio del concessionario – o enfiteuta – di beneficiare dei miglioramenti da lui apportati al fondo. L'esercizio del dominio utile da parte dell'enfiteuta era sottoposto a un duplice vincolo: da un lato la corresponsione di un canone annuale a beneficio del concedente, dall'altro l'obbligo di apportare miglioramenti al fondo. Nel carattere miglioratorio risiedeva la principale peculiarità di questa forma contrattuale, adottata solitamente dagli enti ecclesiastici nell'affidare in concessione terreni incolti o di difficile e dispendiosa lavorazione. A fronte di questo gravoso compito, l'enfiteuta veniva a godere di notevoli prerogative sul dominio utile, e su tutte la facoltà di alienarlo liberamente o trasmetterlo per via ereditaria. In caso di cessione del dominio utile, il concedente vantava un diritto di prelazione sul suo acquisto, la possibilità quindi di riunire – consolidare – l'utile con il suo dominio diretto, rientrando così in

¹ **Breve di censure* cit.

pieno possesso del bene nel frattempo migliorato dall'enfiteuta.² Va tuttavia rilevato come il Senato veneziano, intendendo legiferare su una ben più ampia gamma di forme contrattuali che prevedevano una similare scissione tra dominio diretto e dominio utile, non avesse fatto alcun uso del termine enfiteusi, vietando in via del tutto generale qualsiasi diritto di prelazione esercitato dagli ecclesiastici su fondi gravati da forme di proprietà dissociata.³

Come si è anticipato, il monitorio si preoccupava di ripercorrere, seppur per sommi capi, l'*iter* che aveva portato all'adozione di quel provvedimento, mettendo in rilievo come il Senato veneto avesse deliberato in tal senso «pigliando occasione da una certa lite che si agitava fra il dottore Francesco Zabarella da una parte et li monaci del monasterio di Praglia» dall'altra.⁴ La stessa parte del 23 maggio 1602 era del resto piuttosto esplicita nel definire la sua genesi:

Essendoci dalla supplicatione hora letta di Domino Francesco Zabarella Dottor potuto chiaramente comprender li molti disordini et inconvenienti che seguiriano quando, contra l'uso antico approbato da diversi giudicii, fosse permessa alli padri di Praglia la prelazione ne i beni posseduti da laici, sopra il che havendo parimente la Magnifica città di Padova fatto col mezo del suo nontio esponer in voce in conformità della sopradetta supplicatione il pregiudizio et gravame suo, et essendosi all'incontro inteso dalla scrittura dei medesimi padri quanto essi hanno voluto adurre, ricerca il servitio delle cose nostre per quiete et consolatione de suditti che questa materia sii terminata in modo che non solo nella presente occasione del suddetto Zabarella ma per sempre in ogn'altra di simil natura non habbia a proceder nell'avvenire

² Sul tema dell'enfiteusi oltre all'esautiva nota di Gaetano Cozzi in SARPI, *Considerazioni* cit., pp. 155-156, si veda P. VACCARI, *Enfiteusi (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 915-920; G. P. SCAFFARDI, *Studi sull'enfiteusi*, Milano, Giuffrè, 1981. Più in generale sul tema dei contratti agrari in età moderna si veda G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano, Franco Angeli, 1979; G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974 e B. ANDREOLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna, Clueb, 1999.

³ Sul tema della proprietà dissociata (seppur con più specifico riferimento alla proprietà immobiliare) si veda J. F. CHAUVARD, *La Circulation des biens à Venise: Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma, Publications de l'École française de Rome, 2005, pp. 85-94; M. BARBOT, *Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di «un altro modo di possedere» (Milano, XVI-XVII secolo)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", I (2008), pp. 33-61, oltre alla raccolta di saggi di O. FARON - É. HUBERT (a cura di), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII^e-XIX^e siècle)*, Roma, Collection de l'École française de Rome, 1995.

⁴ *Breve di censura cit.

diversamente dalla buona consuetudine et dalli giudicii in conformità d'essa più volte seguiti.⁵

La parte si presentava dunque come l'esito di un complesso *iter* giudiziario, inaugurato da una supplica presentata dal nobile giurista padovano Francesco Zabarella e sostenuta dalla città di Padova attraverso il suo nunzio: con essa, il supplicante richiedeva l'intervento del Principe nel stabilire la proprietà di alcuni terreni contesi al monastero benedettino di Santa Maria di Praglia.⁶ Nell'accogliere le richieste del nobile, il Senato aveva intravisto l'opportunità per legiferare una volta per tutte sulla controversa materia delle modalità di gestione della proprietà ecclesiastica. La natura occasionale di una simile legislazione, ripresa solo implicitamente dal monitorio, sarebbe stata più aspramente denunciata dal carmelitano Giovanni Antonio Bovio, uno degli scrittori filo-pontifici che animarono la guerra delle scritture, la virulenta campagna di libelli a stampa che a partire dalla tarda estate del 1606 caratterizzò la fase matura del contenzioso veneto-pontificio.⁷ Il religioso, nel rispondere punto per punto alle *Considerazioni sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto* di Paolo Sarpi, ebbe ad esprimersi in questi toni in merito alla parte del 23 maggio 1602:

è cosa notoria che dal solo processo fatto tra i monaci e'l dottore non possono costare al Senato le ragioni delle altre molte et varie pretensioni che possono havere i monaci sopra molti et diversi altri stabili che hanno in questo Stato, quali ragioni possono essere molto tra sé diverse et richiedere di giustitia diversa

⁵ Parte del Senato veneziano del 23.05.1602 edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 269.

⁶ Sulla vicenda storico-economica del monastero benedettino di S. Maria di Praglia si vedano S. BORTOLAMI, *Formazione, consistenza e conduzione del patrimonio fondiario. Dalle origini al 1448*, in *L'Abbazia di Santa Maria di Praglia*, a cura di C. Carpanese e F. G. B. Trolese, Milano, Silvana Editoriale 1985, pp. 29-43; F. FASULO, *Livelli e livellari del monastero di Praglia tra '400 e '500. Primi risultati di una ricerca*, in *San Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*, Padova, Editrice Antenore, 1980, pp. 113-149; G. SILVANO, *Il patrimonio dell'abbazia padovana di S. Maria di Praglia in età moderna (secoli XVI-XIX)*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2012, pp. 23-26 [online, URL : <http://www.storiamediterranea.it/portfolio/il-patrimonio-dellabbazia-padovana-di-s-maria-di-praglia-in-eta-moderna-secoli-xvi-xix/> consultata il 25.03.2014.]. Per gli specifici riferimenti alla causa con Francesco Zabarella si veda A. STELLA, *Formazione, consistenza e conduzione del patrimonio fondiario. Dal 1448 al 1806*, in *L'abbazia di Santa Maria di Praglia* cit. e Id., *Bonifiche benedettine e precapitalismo veneto tra Cinque e Seicento*, in *San Benedetto* cit., C. FRASSON, *Il Monastero di Praglia nel secolo XVI. Conduzione agraria e bonifiche*, tesi di laurea, relatore A. Stella, Università degli Studi di Padova, a.a. 1978-1979.

⁷ Per un profilo biografico si veda G. DE CARO, *Bovio, Giovanni Antonio*, in *DBI*, Vol. 13, 1971, pp. 556-559.

provisione; et può essere che sopra altri stabili habbiano tante chiare et notorie ragioni che rispetto a quelli questa legge generale sia iniquissima.⁸

Le critiche mosse da Giovanni Antonio Bovio vanno tuttavia collocate nell'orizzonte di un più ampio contrasto tra il diritto comune e il diritto veneto, «contrasto», per usare le parole di Gaetano Cozzi, «non tanto di contenuti legislativi, quanto di modi di concepire il diritto e la giustizia, di vedervi cioè preminente il momento tecnico e dottrinale, o quello politico ed empirico».⁹ Riecheggiano nella *Risposta* del Bovio la diffidenza – per non dire ostilità – verso un diritto, quello veneto, scevro di tecnicismi, informato al contrario su un più duttile principio di *equità* e sull'accoglimento dell'*arbitrium* del giudice nella gerarchia delle fonti, caratteristiche che ne facevano uno strumento eminentemente politico, funzionale al perseguimento degli interessi della Repubblica. Un diritto che, in ultima analisi, traeva origine e si innovava a partire dalla sua stessa applicazione,¹⁰ «che permetteva altresì di risolvere pragmaticamente, a proprio favore, i conflitti che provenivano da contesti giuridici e politici fortemente differenziati non solo tra loro, ma al loro stesso interno»,¹¹ come del resto era accaduto a seguito della supplica di Francesco Zabarella.

A ben vedere, fu Paolo Sarpi il primo a sollevare pubblicamente la questione del rapporto tra «lite particolare» e «lege generale» a proposito della parte sui beni enfiteutici:¹² in un significativo passo delle sue *Considerazioni sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto*, nel tentativo di confutare quanto affermato dal monitorio, Sarpi

⁸ G. A. BOVIO, *Risposta del P. M. Antonio Bovio da Novara carmelitano alle considerazioni del P. M. Paolo Da Venetia sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Repubblica di Venetia*, in Roma, appresso Guglielmo Faccioto, 1606, p. 90. La questione della derivazione della parte del 23 maggio 1602 da una causa privata non venne invece affrontata da altri autori che vollero rispondere alle *Considerazioni* sarpiane, interessati piuttosto a dimostrare come una simile disposizione costituisse un'aperta violazione della libertà ecclesiastica (L. BAGLIONI, *Apologia contro le considerazioni di Fra Paolo da Venezia*, in Perugia, per Vincenzo Colombara, 1606; H. DE LA BASTIDA, *Antidoto alle velenose considerazioni di Fra Paolo di Venetia*, in Roma, appresso Bartholomeo Zanetti, 1607).

⁹ COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., p. 219. Con riferimento alla riflessione sarpiana sul diritto veneto si veda POVOLO, *Un rapporto difficile e controverso* cit. e sullo stesso tema, con uno specifico riferimento all'Interdetto e alla difesa sarpiana delle leggi veneziane sulla proprietà ecclesiastica si veda FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 291-306.

¹⁰ Su questi temi si veda COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., in particolare pp. 217-226. Si veda inoltre POVOLO, *Un sistema giuridico* cit. e ID., *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, VIII (2002), in particolare pp. 501-502 (pp. 495-512).

¹¹ Ivi, p. 501.

¹² In questi termini Sarpi definì la questione nel consulto sui beni enfiteutici redatto per ordine del Pien Collegio nel marzo del 1606 (SARPI, *Consulti* cit., p. 310).

aveva infatti asserito come non fosse chiaro se Paolo V contestasse quanto deciso «nella causa tra li monachi et il dottore», l'estensione della sentenza a tutti gli ecclesiastici o ancora entrambe le cose. Una questione capziosa, secondo il servita, facilmente risolvibile «da qual si voglia mediocre ingegno» alla luce di una chiara definizione di «potestà» e «giurisdizione»:

alla istessa potestà conviene il far legge in una materia et il giudicare le controversie particolari occorrenti a quella [...]. Nel codice giustiniano si vede che la giurisdizione contiene due capi, giudicare e *ius dicere*: questo appartiene a far lo statuto sopra il quale la sententia si fondi, e quello al pronunciarla [...]. Pertanto chi consente che il Senato legittimamente abbia giudicato la causa tra li monachi et il dottore debbe anco concedergli potestà di decretare in universale quello che sia stato regola nel giudizio occorso, e debba essere in quelli che occorreranno.¹³

Il servita Fulgenzio Micanzio, consultore in iure e stretto collaboratore – nonché futuro biografo – di Paolo Sarpi,¹⁴ si oppose alle argomentazioni del Bovio nella sua *Confirmatione delle considerationi del Padre Maestro Paulo di Venetia*, proponendo una diversa lettura della parte sui beni enfiteutici. In primo luogo Micanzio si prodigò al fine di dimostrare come la medesima «ordinatione del Senato» costituisse in realtà una «decisione di tre cose», del tutto distinte l'una dall'altra: da un lato quindi la «sententia» vera e propria, espressa dal Senato sulla sola specifica materia del contendere, sui soli terreni contesi tra Francesco Zabarella e i padri di Praglia; dall'altro lato l'«estensione» della delibera a tutti i beni del monastero e infine la sua ulteriore estensione a tutte le proprietà ecclesiastiche. La parte, secondo Micanzio, si componeva dunque di tre sezioni dotate di autonoma legittimità: legittima dunque la sentenza, che si era limitata ad esprimersi sul solo caso controverso, ma legittime anche le sue estensioni, afferenti alla sfera della «legge», della sovrana autorità del Principe di legiferare sui propri sudditi. Posta questa distinzione sulla natura giuridica delle diverse e distinte componenti della parte, Micanzio procedeva infine nel dimostrarne l'inoppugnabilità. La sentenza non poteva essere contestata senza uno

¹³ SARPI, *Considerazioni* cit. p. 199

¹⁴ Per un profilo biografico di Fulgenzio Micanzio rimando a A. BARAZZI, *Micanzio, Fulgenzio*, in *DBI*, Vol.74, 2010, pp. 113-120 e alla relativa nota bibliografica.

studio degli atti processuali che l'avevano generata, e su questo, del resto, anche Giovanni Antonio Bovio aveva mostrato di concordare. Da questo, con un ferreo sillogismo, si poteva concludere quanto già affermato da Paolo Sarpi:

se voi lodate la sententia quanto alli soli campi controversi, subito segue che chi può sententiar può far legge con la quale comprenda le altre cause non solo di Praglia, ma di qualonque altro ove corra l'istessa ragione. Et farà ben maravigliar del suo giuditio il padre Bovio se vuole dire che possa la sentenza di quei particolari campi controversi essere giusta et che una legge che con tale occasione si fa sopra beni di tal sorte sia ingiusta.¹⁵

Le *Considerazioni* sarpiane, e per traslato la loro *Confirmatione* ad opera di Fulgenzio Micanzio, si rifacevano ampiamente a un consulto in difesa della parte del 1602, commissionato dal Pien Collegio allo stesso Sarpi tra il febbraio e il marzo del 1606. Si trattava di un parere tecnico-giuridico sulla questione, redatto a beneficio degli ambasciatori veneziani a Roma, impegnati proprio in quei giorni in una serie di udienze con Paolo V, aventi come tema principale la contestata legislazione sui beni enfiteutici.¹⁶ Probabilmente, in virtù della diversa destinazione dello scritto, è questo consulto più che il testo delle *Considerazioni* a rendere maggior testimonianza della difficoltà incontrate da Paolo Sarpi nel dimostrare la legittimità di una «lege generale» di diretta derivazione da una «lite particolare».¹⁷ Come ha sottolineato Claudio Povolo, il tema dei beni enfiteutici sollevava questioni che lo stesso Sarpi poté sciogliere solo rifacendosi ad un uso strumentale del concetto di consuetudine, sostenendo come la parte del Senato rappresentasse non certo un'innovazione, ma più semplicemente la formalizzazione scritta di una prassi giudiziaria ormai consolidata. Non senza una forte torsione argomentativa, Paolo Sarpi scelse di equiparare in tal modo i precedenti giudiziari, le sentenze emesse dalle diverse

¹⁵ F. MICANZIO, *Confirmatione delle considerazioni del P.M. Paolo da Venezia contro le opposizioni del R.P.M. Gio. Antonio Bovio carmelitano*, in Venetia, appresso Ruberto Meietti, 1606, p. 353.

¹⁶ Sulla genesi del consulto in oggetto si veda l'ampia nota introduttiva alla sua edizione a cura di Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 302-308.

¹⁷ Nel consulto sui beni enfiteutici del marzo 1606 Sarpi rilevò esplicitamente come il Papato reputasse «in odio della Chiesa» il fatto che «per una occasione di lite particolare d'un monasterio» si fosse «fatta una lege generale, che comprend[va] tutti li ecclesiastici di tutto lo Stato» (ivi, p. 310).

magistrature veneziane, alla consuetudine.¹⁸ Del resto, il Senato stesso, seppur in tono minore, aveva dimostrato già nel testo della parte del 23 maggio 1602 di non disdegnare di muoversi sullo stesso piano argomentativo, affermando la sua ferma volontà di non voler «proceder nell'avvenire diversamente dalla buona consuetudine et dalli giudicii in conformità d'essa più volte seguiti».¹⁹ Sostenere una simile equiparazione tra precedenti legali e consuetudine era costata un notevole sforzo all'apparato di governo veneziano, costringendolo a ricostruire sulla base dei registri di sentenze emesse dalle cancellerie di Terraferma un repertorio di precedenti utili a dimostrare quanto asserito.²⁰

La derivazione della legislazione sui beni enfiteutici da una causa particolare sollevava, inoltre, un secondo e ben più urgente ordine di problemi, questa volta ben più direttamente connessi alle grandi questioni della giurisdizione laica sul clero e dei limiti della libertà ecclesiastica, materie ultime dello scontro tra Venezia e Roma. Già in sede di redazione del consulto, Paolo Sarpi individuò, in relazione alla parte del 23 maggio 1602, come il Senato fosse stato accusato di aver legiferato su «cose ecclesiastiche», esorbitando quindi dalle sue competenze e ledendo la libertà ecclesiastica. Il consultore ammetteva come la natura promiscua del bene sottoposto ad enfiteusi – tanto più se il concedente era un ecclesiastico – favorisse una sovrapposizione di competenze giurisdizionali, ma altresì riconosceva come la Chiesa avesse da sempre acconsentito con «tacita approvazione» ad affidare all'autorità laica il compito di legiferare nella controversa materia delle proprietà dissociate.²¹ Ancora una volta Sarpi sciolse la questione richiamandosi a una strumentale applicazione del

¹⁸ Cfr. POVOLO, *Un rapporto difficile e controverso* cit., pp. 408-411. Secondo Vittorio Frajese, il concetto di *consuetudine* avrebbe costituito insieme a quello di *sovranità* il principio chiave della difesa sarpiana delle leggi contestate dal pontefice: «Fin dall'inizio della controversia con Paolo V, Sarpi si era accorto dei pericoli presenti nel giustificare le leggi contestate sulla base dei privilegi papali [...]. Il problema [...] riguardava il futuro e la possibilità di far funzionare il potere normativo di Venezia senza contrattare ogni caso per via diplomatica ma basandolo su un titolo autonomo, da far valere indipendentemente dalla sovranità pontificia. Sarpi individuava tale titolo nella immemorabile consuetudine». Secondo Frajese, in ultima analisi, il nucleo della risposta sarpiana alle accuse pontificie consisteva nel conferire autonomia e dignità al diritto veneto rispetto al diritto comune, imperiale o ecclesiastico (FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 269-297, e più in generale sullo stesso tema ivi, pp. 291-306).

¹⁹ Parte edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 269.

²⁰ Su questi aspetti si veda quanto rilevato da Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 303 e pp. 307-308.

²¹ «Le legi secolari per virtù d'una approvazione tacita possono statuire sopra l'emfiteusi ecclesiastiche. Tutte queste legi fatte generalmente sopra l'emfiteusi e osservate per costume anco nelle ecclesiastiche mostrano che la consuetudine possi alterar la forma a quel contratto anco in quello che tocca alla Chiesa; per il che quanto per consuetudine generale sarà fatta qualche alterazione nell'emfiteusi, quella comprenderà anco le ecclesiastiche» (SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 315).

concetto di consuetudine alla prassi giudiziaria: il fatto stesso che gli ecclesiastici fossero soliti presentare «spontaneamente e come attori» al foro laico le proprie vertenze su beni enfiteutici, dimostrava chiaramente come il clero stesso riconoscesse l'autorità del Principe su quella materia e come il suo legiferare in merito non potesse intendersi in alcun modo una «usurpazione» della libertà ecclesiastica.²² Nelle *Considerazioni* l'affermazione veniva ripresa alla luce del testo del monitorio: secondo Sarpi, Paolo V avrebbe consapevolmente scelto di nominare dapprima Francesco Zabarella e successivamente i monaci di Praglia con specifico intento di inferire come, nell'ambito del contenzioso, il primo rappresentasse l'*attore* e i secondi gli accusati. In tal modo, secondo Sarpi, il pontefice avrebbe costruito ad arte una fattispecie atta a dimostrare l'indebita ingerenza dell'autorità veneziana su una materia di pertinenza ecclesiastica.²³

Giovanni Antonio Bovio avrebbe liquidato l'osservazione di Paolo Sarpi con un commento sprezzante:

il papa non ha inteso il contrario, se bene nel monitorio ha nominato prima il dottore che i monaci; et voi state troppo sopra i pontigli di precedenze se dal solo vedere l'ordine con che i litiganti vanno a palazzo volete giudicare chi sia l'attore et chi il reo.²⁴

In realtà l'affermazione di Paolo Sarpi rappresentava qualcosa di diverso da una mera argomentazione accessoria: la posizione del servita si poneva infatti in netto contrasto rispetto a quanto affermato nel testo della parte del 23 maggio 1602, particolarmente esplicito nel dichiarare come il Senato avesse giudicato e legiferato in diretta conseguenza di una supplica presentata come parte attrice da Francesco Zabarella. La parte specificava altresì come i monaci fossero stati costretti a presentare una supplica di risposta solo in conseguenza a questa azione promossa dal nobile padovano.²⁵ Nelle sue *Considerazioni*, Sarpi tentò di superare questa apparente incongruenza attraverso una ricontestualizzazione della causa in un orizzonte giudiziario più ampio. L'accesso alla documentazione processuale relativa al

²² Ivi, p. 317.

²³ SARPI, *Considerazioni* cit., p. 200.

²⁴ BOVIO, *Risposta* cit., pp. 90-91.

²⁵ CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 269.

contenzioso, depositata presso la cancelleria ducale, poneva il consultore in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi avversari: sulla base di quegli atti, Sarpi poté ricostruire la genesi del conflitto tra Francesco Zabarella e il monastero di Praglia dimostrando come l'assunzione del giudizio da parte del Senato rappresentasse l'ultima tappa di un *iter* giudiziario partito dalla corte pretoria di Padova e inaugurato dai benedettini ai danni del nobile padovano.²⁶ Secondo Sarpi, nel 1598 Corsato Corsati aveva legittimamente acquistato da Andrea Monaldo il dominio utile su otto campi, sottoposti tuttavia al pagamento del debito «canone» al monastero di Praglia, detentore del dominio diretto su quelle proprietà. A sua volta, il 12 febbraio 1602 Francesco Zabarella, in quanto confinante, esercitò il proprio diritto all'acquisto del dominio utile di quei campi, subentrando così a Andrea Monaldo come enfiteuta del monastero. Ciononostante, il 2 marzo successivo i monaci di Praglia contestarono la cessione di fronte al podestà di Padova, «pretendendo essere preferiti a lui [Francesco Zabarella] come patroni del diretto di quei campi». Sarpi proseguiva in questi termini nella ricostruzione della causa:

si processe anco innanzi a quel magistrato [il podestà di Padova] a molti atti, sin che secondo li ordini di questo Stato, la cognizione, per supplica del dottore e della comunità di Padova, fu trasportata al Senato. Non ha il dottore tirato il monasterio al giudizio laico, ma li ecclesiastici istessi hanno conosciuto che il giudizio di questa causa apparteneva al secolare poichè hanno avuto ricorso a quello; il qual ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, avrebbe dato al podestà giurisdizione, et al Senato consequentemente in quella causa.²⁷

La narrazione di Sarpi mirava a contestualizzare quella che da parte pontificia veniva percepita come una sorta di indebita anomalia legislativa, una legge generale generata da una lite particolare, nella normalità della prassi giudiziaria veneziana, retta su un sistema di appelli che garantiva al suddito la possibilità di ricorrere alle

²⁶ Sulle fonti utilizzate da Sarpi per la redazione del consulto sui beni enfiteutici e le successive *Considerazioni* si veda SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 302-308.

²⁷ SARPI, *Considerazioni* cit., p. 200. Si veda inoltre la ricostruzione della causa fornita da Paolo Sarpi nel consulto consegnato al Pien Collegio il 10 agosto 1606, a ridosso quindi della pubblicazione delle *Considerazioni*: «Avendo Francesco Zabarella, dottor padoano, represso per ragione di confino da Corsato di Corsati otto campi che pagano censo al monasterio di Santa Maria di Praglia, il monasterio pretese prelazione in virtù di diretto dominio, e contestò lite sopra ciò inanzi il podestà di Padova; et essendosi proceduto in molti termini [nel] 1602 la causa fu portata in Senato per suplicazione di Francesco sudetto» (SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 442).

magistrature lagunari e, tramite esse, al Senato.²⁸ Gli esiti successivi, la polemica che venne a coagularsi proprio intorno a quei passi delle *Considerazioni*, mostrano tuttavia come l'argomentazione sarpiana, lungi dal mettere al riparo la parte del 23 maggio 1602 dalle accuse pontificie, l'avesse al contrario esposta a nuove e più virulente critiche, prestando il fianco a nuove contestazioni. Significativamente, Antonio Querini nel suo *Aviso delle ragioni della Serenissima Republica di Venezia* – caposaldo insieme alle *Considerazioni* della libellistica filo-veneziana dell'Interdetto – scelse di non fare alcun riferimento alle modalità con cui il Senato era arrivato alla promulgazione della parte sui beni enfiteutici, rifiutando addirittura di nominare Francesco Zabarella così come i padri di Praglia.²⁹ Come si avrà modo di dimostrare, motivazioni personali, legate al suo non del tutto trasparente coinvolgimento nella causa Zabarella, suggerirono ad Antonio Querini una certa prudenza nell'affrontare la questione. Anche Nicolò Contarini nelle sue *Istorie veneziane* – seppur più tarde e inedite – cercò per quanto possibile di glissare sugli aspetti procedurali che avevano determinato l'approvazione della parte, limitandosi a riferire come la causa tra il nobile e i religiosi padovani fosse stata, «dopo vari giudizi, devoluta al Senato, il quale sentenziò per il Zabarella». ³⁰ Né Nicolò Contarini, né a maggior ragione Antonio Querini facevano inoltre riferimento a un elemento solo apparentemente di secondaria importanza, vale a dire il sostegno fornito alla supplica di Francesco Zabarella dal nunzio della comunità di Padova: un contributo peraltro esplicitamente dichiarato dalla stessa parte del 23 maggio 1602, la quale affermava come la città suddita avesse ritenuto opportuno intromettersi in quella lite particolare, percependo nelle pretese dei monaci di Praglia un possibile danno alle sue prerogative.³¹ Dal

²⁸ Sulla funzione dell'appello quale strumento di imposizione *dolce* della sovranità veneziana e del diritto veneto sulle terre del Dominio si veda COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 255-256; VIGGIANO, *Il Dominio da terra* cit., p. 553; sulla capacità di attrazione del foro veneto e del suo diritto si veda POVOLO, *Gaetano Cozzi, ieri e oggi* cit., pp. 501-502.

²⁹ A. QUERINI, *Aviso delle ragioni della Serenissima Republica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V*, in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento* cit., pp. 657-729 [I edizione in Venezia, appresso Evangelista Deuchino, 1606]. Si veda inoltre ZANATO, *Le tre redazioni dell' "Aviso"*, in "Archivio Veneto", 115 (1980), pp. 5-32.

³⁰ N. CONTARINI, *Delle istorie veneziane in Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento* cit. pp. 358-359 (pp. 133-442).

³¹ «avendo parimenti la magnifica città di Padova fatto col mezzo del suo nontio esponer in voce in conformità della sopradetta supplicatione il pregiuditio e gravame suo» (parte del Senato veneto del 23 maggio 1602 edita in CORNET, *Paolo V e la Republica Veneta* cit., p. 269).

canto suo, anche Paolo Sarpi ritenne opportuno omettere quell'informazione,³² del resto non recepita dallo stesso monitorio di papa Paolo V.³³

La guerra delle scritture favorì la diffusione di una ricostruzione della causa tra Francesco Zabarella e i monaci di Praglia nella quale il ruolo giocato in quella vertenza dalla comunità di Padova e dal suo nunzio non veniva considerato.³⁴ Perché la città di Padova scelse di appoggiare Francesco Zabarella in una sua causa privata, mettendo a sua disposizione il proprio rappresentante stabile a Venezia? Quali mezzi il nobile padovano riuscì a mettere in campo per coinvolgere la sua città nella difesa di quelli che a ben vedere erano suoi personali interessi? La difesa da parte della comunità di una *lite particolare* sollevava ulteriori interrogativi sulla legittimità dell'*iter* giudiziario e legislativo che aveva portato alla delibera senatoria del 23 maggio 1602. Interrogativi che gli autori filo-veneziani, e in particolare quelli più vicini al governo veneto e al Pien Collegio, cercarono di evitare glissando, come si è detto, sul contributo della comunità di Padova nell'approvazione della parte contestata, ma anche sfumando il profilo di Francesco Zabarella. Tanto il consulto quanto le *Considerazioni* sarpiane e così ancora le *Istorie Veneziane* di Nicolò Contarini si limitarono a recepire e convalidare la rappresentazione di sé che lo stesso Francesco Zabarella volle dare nella sua supplica presentata alla Signoria il 15 marzo 1602:

Comparo avanti la Serenità Vostra et alle Vostre Signorie Eccellentissime io Francesco Zabarella Dottor devotissimo et fidelissimo servitor suo esponendo che, havend'io acquistato in diversi tempi et da più persone diversi terreni nella villa de Tramonte de San Zorzi, territorio padovano, li quali se bene io ho goduto et li authori miei fin hora pacificamente, pagando li soliti livelli alli Reverendi Padri di Praglia, pare non di meno che al presente essi Reverendi intendino di volerne d'essi beni la prellatione, asserendo non haverli potuto vendere senza loro licenza come patroni del diretto dominio, et così sotto simile pretesto privar me suo fidelissimo servitore delli beni sudetti facendo l'esborso del solo prezzo che furno compri, se bene mi offerisco pronto di

³² SARPI, *Considerazioni* cit., *passim*.

³³ *Breve di censure cit.

³⁴ Un'omissione riscontrabile anche nelle più recenti ricostruzioni della vertenza STELLA, *Formazione, consistenza e conduzione* cit.; ID., *Bonifiche benedettine* cit., FRASSON, *Il Monastero di Praglia* cit.

riceverne l'investitura d'essi beni, et pagarli anco intieramente se de livelli corsi andassero essi Reverendi d'alcuna quantità creditorî.³⁵

Nella sua supplica, Francesco Zabarella rinunciava ad attribuirsi qualsiasi titolo se non quello di «Dottore», preferendo indossare l'umile veste che si confaceva al supplicante, autodefinendosi «devotissimo et fidelissimo servitor» del Principe.³⁶ In conseguenza a quella fittizia rappresentazione di sé, le difficoltà promosse dai padri di Praglia venivano a configurarsi come un'indebita persecuzione contro un «fidelissimo servitore» della Repubblica, il tentativo da parte di un ricco monastero di privare un leale suddito veneziano dei beni che la sua famiglia aveva legittimamente acquistati e «pacificamente» goduti nella villa di Tramonte San Giorgio, alle pendici dei colli Euganei.³⁷ Soprattutto, la supplica non faceva alcun riferimento all'intervento della comunità di Padova nell'appoggiare le richieste di Zabarella, percepibile unicamente alla luce della documentazione presente nella cancelleria ducale veneziana della parte senatoria del 23 maggio 1602.

I soli atti prodotti dalla Signoria, la documentazione prodotta lungo la *via supplicationis*, il carattere ufficiale della più ordinaria forma di comunicazione politica tra governanti e governati, non permettono tuttavia di apprezzare a pieno la complessità di una vicenda giudiziaria particolarmente intricata e caratterizzata da molteplici sovrapposizioni di interessi. Una lacuna che può essere colmata da un confronto con la coeva documentazione prodotta dalle diverse articolazioni istituzionali della comunità di Padova e, su tutte, per le caratteristiche già riscontrate, la corrispondenza tra deputati, nunzi e ambasciatori. Il carteggio preparatorio all'udienza in Pien Collegio consente di andare oltre alla retorica supplicatoria approntata da Francesco Zabarella, liberandosi dalla stereotipata definizione di sé fornita dal supplicante e apprezzare finalmente la sua figura in tutta la sua complessità: gli atti consiliari e le liste degli eletti alle magistrature cittadine risultano

³⁵ La supplica è conservata in copia in ASV, CI, f. 454, c. 45r.

³⁶ Sulla retorica dell'umiltà nelle scritture supplicatorie si veda WÜRGLER, *Voices from among the "Silent Masses"* cit.

³⁷ Natalie Zemon Davis ha evidenziato per il caso francese come nelle suppliche e nelle richieste di grazia sia riscontrabile l'inserimento di narrazioni, descrizioni e auto-rappresentazioni *fittizie* – nel senso di plausibili, verisimili –, di stereotipi culturalmente condivisi volti a muovere a clemenza l'autorità supplicata (ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archives* cit.). L'impostazione della studiosa è stata ripresa per il caso inglese in M. GASKILL, *Reporting Murder: Fiction in the Archives in Early Modern England*, in "Social History", XXIII, fasc. 1 (1998), pp. 1-30. Sul tema dell'auto-rappresentazione del supplicante si veda inoltre LUEBKE, *How to become a Loyalist* cit.

piuttosto eloquenti nel mostrare come tra Cinque e Seicento Francesco Zabarella, membro di una delle più illustri famiglie della nobiltà padovana, avesse ormai consolidato un'effettiva primazia sul Consiglio cittadino di Padova attraverso un'oculata alternanza di incarichi come deputato e come ambasciatore, assumendosi l'onere di rappresentare la comunità nelle sue innumerevoli cause presso le più alte magistrature veneziane, e su tutte il Pien Collegio.³⁸ Un'attenta alternanza – e in alcuni casi sovrapposizione – tra gli incarichi di deputato e di ambasciatore pose Francesco Zabarella nelle condizioni di esercitare un concreto controllo su tutti i livelli del locale processo di *decision making*, dall'attività deliberativa del consiglio cittadino alla presentazione dei suoi esiti al Principe sotto forma di supplica. L'uomo che il 15 marzo 1602 si presentò umilmente alla Signoria, supplicando la protezione della Repubblica dalle vessazioni inflittele dai monaci di Praglia, era in realtà un soggetto di primo piano della vita politica cittadina, introdotto a Palazzo Ducale, avvezzo alle sue pratiche e soprattutto dotato di autorità, mezzi, conoscenze e reti personali atte al dispiegamento di strategie politiche complesse.

Anche nel marzo del 1602 Francesco Zabarella si trovava a Venezia in qualità di ambasciatore della sua comunità: il 23 febbraio di quello stesso anno, ottenuto l'assenso dal Consiglio civico, i deputati *ad utilia* stilarono la commissione che avrebbe dovuto limitare il suo ambito di intervento e quello del suo collega Alvise Corradin. L'elezione era avvenuta con una certa urgenza, in considerazione delle difficoltà riscontrate dal nunzio Flaminio Carriero, incapace di tener testa a un'insolita mole di cause, tutte tra l'altro di grandissima importanza. La commissione conferita a Zabarella e Corradin investiva una vasta gamma di incarichi: perorare la complessa questione della rinnovazione dell'estimo, rintuzzare i tentativi del Territorio di gravare la città delle tasse per il mantenimento della «zente d'arme», sostenere una vertenza avviata presso l'ufficio dei provveditori sopra camere e un'altra ancora, sempre contro il Territorio, presso i Dieci savi del corpo del Senato. In previsione della lunga durata della loro ambasceria, i deputati intimarono ai due incaricati di non lasciare Venezia senza uno specifico ordine, ma al contempo si premurarono di nominare già i loro sostituti nelle persone di Andrea Cittadella e

³⁸ Informazioni dedotte dai registri degli atti del Consiglio della comunità di Padova conservati in ASPD, *ACA, Atti*, bb. 20-21. Sulla famiglia Zabarella si veda il manoscritto conservato in BCP, *BP*, 375 «Istoria della Famiglia Zabarella» per quanto privo di informazioni di particolare rilevanza su Francesco. Utile per comprendere il contributo della famiglia Zabarella nel contesto socio-politico padovano di fine Cinquecento BERENGO, *Padova e Venezia* cit.

Beldomando Candi, lo stesso deputato promotore dell'elezione della delegazione.³⁹ L'8 marzo 1602, Francesco Zabarella si trovava dunque «per altre cause pubbliche», quando, a suo dire, venne avvisato dell'opposizione nel frattempo presentata dai monaci di Praglia all'acquisto degli otto campi di Tramonte San Giorgio.⁴⁰ La causa – ma anche di questo la supplica non faceva alcun riferimento – si inseriva in una lunga serie di contenziosi tra i benedettini di Praglia e la famiglia Zabarella, la quale, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, era subentrata a numerosi piccoli proprietari come enfiteuta del monastero.⁴¹ Intenzionato a supplicare la Signoria, l'ambasciatore chiese dunque ai deputati di sostenere la sua causa a nome della città di Padova: a tal fine, Zabarella argomentò come le pretese dei monaci non danneggiassero i suoi soli interessi, ma anche quelli di molti cittadini padovani, se non dell'intera comunità. Zabarella sosteneva infatti come il diritto di prelazione sul consolidamento del dominio utile permettesse ai religiosi di acquistare, alla cifra irrisoria della sola locazione originaria, terreni il cui valore, in virtù delle migliorie apportate dagli enfiteuti laici, era nel frattempo notevolmente aumentato. A suo avviso, andava inoltre considerata la questione del pagamento del *laudemio*, la quota, pari alla decima parte del valore del terreno, che in caso di cessione del dominio utile il nuovo enfiteuta era tenuto a corrispondere al proprietario del fondo. Zabarella invitava quindi i deputati ad assumere la difesa della sua causa, al fine di ottenere dal Principe che fosse rispettato il *concordio* raggiunto tra la comunità di Padova e i monasteri benedettini di Praglia e Santa Giustina nel 1453 e in virtù del quale l'entità del *laudemio* era stata ridotta per i cittadini padovani al solo due per cento sul valore del bene.⁴² Zabarella si guardò dal dichiararlo nella sua lettera ai deputati, ma in tal modo intendeva premunirsi a fronte delle spese che sarebbe stato costretto a pagare nel momento in cui la Repubblica avesse legittimato l'acquisto dei suoi campi. Il rispetto del *concordio* avrebbe facilitato una serie di altre cause promosse dai religiosi

³⁹ ASPD, *ACA, Atti*, b. 21, reg. anno 1602, cc. 7v-8r parte del Consiglio civico del 22.02.1602 e relativa commissione del 23.02.1602.

⁴⁰ Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati.

⁴¹ Per una più precisa contestualizzazione dei conflitti tra la famiglia Zabarella e il monastero di S. Maria di Praglia si veda STELLA, *Formazione, consistenza e conduzione* cit.; ID., *Bonifiche benedettine* cit. C. FRASSON, *Il Monastero di Praglia* cit. Un ampio repertorio di documenti relativi a questa serie di contenziosi è conservato in ASPD, *CRS, Praglia*, bb. 133-140.

⁴² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati. Una copia del *concordio* del 1453 è conservata in ASPD, *CRS, Praglia*, b. 133, c. 1r-v.

contro il nobile padovano e miranti ad accollargli le insolvenze nel pagamento dei *laudemii* gravanti sui fondi acquistati dalla famiglia Zabarella nel secolo precedente. Anche di questo Francesco Zabarella non fece alcuna menzione nella sua lettera ai deputati, limitandosi semplicemente a riferire di una sentenza ottenuta nel 1598 dal podestà di Padova Alvise Bragadin e richiamante il rispetto del *concordio* del 1453.⁴³

Le argomentazioni dell'ambasciatore miravano a sottrarre il conflitto con il monastero di Praglia dalla sua dimensione eminentemente privata: Zabarella tentò dunque di allacciare la sua personale vertenza con quella promossa da Padova per il rifacimento dell'estimo e che egli stesso era stato incaricato di patrocinare in qualità di ambasciatore. Il consolidamento del dominio diretto con il dominio utile da parte dei monaci avrebbe infatti determinato l'iscrizione dei beni contesi nell'estimo del clero: Zabarella si premurò quindi di ricordare ai deputati come in un sistema di tassazione basato sulla ripartizione di oneri fissi tra tre categorie contributive distinte – Clero, distrettuali e cittadini – ogni passaggio di proprietà tra soggetti di diverso status avrebbe inevitabilmente determinato una sperequazione nella distribuzione della pressione fiscale. In sintesi, consentire che Zabarella cedesse le sue terre al clero avrebbe significato accettare di ripartire il peso della tassazione imposta da Venezia sulla cittadinanza padovana su un minor numero di fondi, con conseguente aumento della pressione fiscale sulle singole proprietà laiche.⁴⁴

Nella sua lettera ai deputati, Francesco Zabarella si professava piuttosto sicuro del favore del Principe, ammettendo che avrebbe potuto ottenere l'auspicato «suffragio» anche senza l'appoggio della sua comunità. A suo dire era stato il *giovane* Antonio Querini, il futuro autore dell'*Aviso delle ragioni della Repubblica di Venezia*, all'epoca savio di Terraferma, a consigliargli di fare della sua causa privata una causa cittadina allo scopo di conferire maggiore incisività alla sua supplica.⁴⁵ Le affermazioni di Francesco Zabarella lasciano intravedere dietro l'approvazione della parte senatoria

⁴³ Un repertorio degli atti della causa tra Francesco Zabarella e i monaci di Praglia seguita nel 1598 dapprima presso il vicario del podestà e, in seguito all'intervento degli Auditori Novi, di fronte allo stesso rettore è consultabile in Ivi, b. 136, cc. 97r-146v. La causa riguardava il pagamento dei *laudemii* gravanti su una proprietà acquistata da Francesco Zabarella. La stessa busta conserva documentazione coeva relativa ad analoghi contenziosi tra le medesime parti, ma vertenti su altre proprietà.

⁴⁴ ASPD, *ACA*, *Numzj*, b. 41, c. n.n., alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati. Sull'ambigua attribuzione fiscale dei sottoposti ad enfiteusi ecclesiastica, con particolare riferimento al caso di S. Maria di Praglia, si veda SILVANO, *Il patrimonio* cit., pp. 48-49. Sul sistema fiscale veneziano si veda quanto già rilevato *infra*, paragrafo 1.4, nota 76.

⁴⁵ «Ha[v]rei potuto ottenere per me l'istesso suffragio, ma consigliato così dall'Illustrissimo Querini, Savio di Terra Ferma, per maggior vantaggio, son concesso all'istesso parere» (ASPD, *ACA*, *Numzj*, b. 41, alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati).

del 23 maggio 1602 una convergenza tra interessi privati, cittadini e disegni politici del patriziato anticuriale, all'epoca saldamente alla guida della Repubblica. Prestando ancora una volta fede a quanto dichiarato da Francesco Zabarella, Antonio Querini insieme al segretario di Collegio Giovan Battista Padavin avrebbe asserito in maniera piuttosto esplicita che «maggiore gratia non si p[oteva] fare a sua Serenità che el proporre la parte delli lochi più». ⁴⁶ Nella sua supplica, Zabarella stesso si sarebbe del resto premurato di indicato al Principe come una sentenza in suo favore avrebbe giovato ai maggiori interessi di Stato, delineando una convergenza tra le esigenze del supplicante e quelle del supplicato:

anco cederia a maleficio della Serenità Vostra quanto con simili modi venisse soportato che essi beni fossero separati dalla temporale vostra giurisdizione li quali al presente contribuiscono alle gravezze pubbliche di quella sua terra. ⁴⁷

Dal punto di vista di Francesco Zabarella, il fatto che uno di quei patrizi che con ogni probabilità sarebbero stati designati a giudicare la vertenza si fosse esposto a tal punto, avrebbe dovuto assicurare i deputati padovani sul buon esito della causa: la convergenza degli interessi del supplicante con quelli del supplicato dava consistenti garanzie dell'accoglimento della richiesta, tanto più in un sistema giuridico retto sui principi del diritto veneto, sull'esclusione del diritto romano dalla gerarchia delle fonti, sulla sua sostituzione con l'*arbitrium* del giudice e, soprattutto, su una monopolizzazione delle magistrature da parte del patriziato al potere, caratteristiche che facevano del diritto proprio della Serenissima uno strumento politico e della sua applicazione un mezzo per il perseguimento dei superiori interessi di Stato.

Coinvolgere la comunità di Padova nel contenzioso con il monastero di Praglia comportava, tuttavia, per Francesco Zabarella il rischio di perdere il controllo sui suoi esiti. Allo scopo di fugare questa eventualità, il padovano chiese sin da subito ai deputati delle nuove lettere di commissione che gli conferissero l'autorità per difendere la sua causa privata, prossima a diventare causa cittadina, a nome della comunità di Padova, in veste quindi di suo ambasciatore. ⁴⁸ L'assenso dei deputati

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ ASV, CI, f. 454, c. 45r.

⁴⁸ ASPD, ACA, Nunzi, b. 41, c. n.n., alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati.

arrivò il 12 marzo 1602, previa convocazione del Consiglio dei Sedici, e senza alcun coinvolgimento del Consiglio civico,⁴⁹ come del resto suggerito dallo stesso Zabarella, desideroso di evitare il rischio di fughe di notizie a beneficio della parte avversa.⁵⁰ La decisione di patrocinare a titolo cittadino la causa con il monastero di Praglia maturò dunque in seno all'élite di governo della comunità di Padova, nel dialogo segreto dei deputati con i loro rappresentanti a Venezia. Nondimeno, il Consiglio dei Sedici ritenne opportuno non acconsentire a tutte le richieste di Zabarella, conferendo l'autorità di sostenere la causa sui beni enfiteutici al solo Alvise Corradin con l'assistenza del nunzio Flaminio Carriero.⁵¹

I deputati tentarono così di mantenere una netta divisione tra la persona privata di Francesco Zabarella e il suo ruolo pubblico, accettando di fornire un appoggio esterno alle sue richieste e comunque limitato alla sola tutela dei capitoli del *concordio*. Da questo punto di vista Alvise Corradin volle essere particolarmente preciso nel ricostruire i termini del suo intervento nell'udienza del Pien Collegio del 15 marzo 1602,⁵² probabilmente seguita all'inoltro della supplica dalla Signoria ai «savi dell'una et dell'altra mano».⁵³

Questa mattina l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Francesco Zabarella, mio Collega, a suo nome particolare ha posto una richiesta in Pieno Collegio nella difficoltà coi padri di Praglia, nella quale ha ricercato con molte parole suffragio, et in particolare ha nel suo parlare dimandato che sia eseguito il concordio fatto fra la Magnifica città et li Reverendi padri sì di Praglia come di S. Giustina [nel] 1453, et io come ambasciatore della Magnifica città, per debita obediencia delle lettere a me scritte dalle Signorie Vostre molto Illustri alli 12 dell'istante, ho raccomandato il negotio del detto Signor mio collega in questo particolare dell'essecutione del detto concordio quale io haveva in mano, et particolarmente ho riferito nell'8° capitolo il quale appartiene al negotio di che

⁴⁹ Ivi, *Deputati*, b. 109, reg. 3 alla data 12.03.1606, lettera dei deputati all'ambasciatore Alvise Corradin.

⁵⁰ In particolare Zabarella palesò la sua diffidenza verso l'avvocato Albanio Veris, ingaggiato dai monaci di Praglia ma contemporaneamente al servizio della comunità di Padova, sebbene su altri fronti giudiziari (Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 08.03.1602, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati).

⁵¹ Ivi, *Deputati*, b. 109, reg. 3 alla data 12.03.1606, lettera dei deputati all'ambasciatore Alvise Corradin.

⁵² Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 15.03.1602, lettera dell'ambasciatore Alvise Corradin ai deputati.

⁵³ ASV, *CI*, f. 454, c. 45r.

si trattava, et così esso Signor Zabarella ha ottenuto il suo desiderio et del suo denaro ha pagato la spesa della ducale.⁵⁴

Stando al testo della ducale alla quale faceva riferimento Alvise Corradin, per il Pien Collegio non fu altrettanto agevole – o altrettanto conveniente – distinguere tra la persona privata di Francesco Zabarella e il suo ruolo di rappresentante della comunità: la comunicazione con la quale il Principe dava ordine al podestà di Padova di sospendere ogni provvedimento nella causa sui beni enfiteutici si riferiva infatti alla supplica contro i monaci di Praglia come ad una «istanza» presentata da «Francesco Zabarella ambasciator di quella Magnifica città».⁵⁵ La strategia supplicatoria approntata dal nobile padovano e suffragata da Antonio Querini si fondava d'altronde su questa ambigua rappresentazione del profilo del supplicante: avviato il contraddittorio presso i savi, i monaci di Praglia, oltre a difendere le loro ragioni, accusarono Francesco Zabarella di aver «vanamente speso» l'autorevole titolo di ambasciatore padovano per perorare una sua personalissima causa, in aperta violazione alla normativa civica che regolava l'azione dei rappresentanti cittadini.⁵⁶ Nella primavera del 1602, chiamato ad esprimersi sulla proprietà dei terreni di Tramonte San Giorgio, il Pien Collegio non diede tuttavia alcun peso a simili accuse, sentenziando, come del resto pronosticato da Antonio Querini, in favore di Francesco Zabarella: il 12 maggio 1602, nel dare notizia ai deputati del giudizio, il

⁵⁴ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 15.03.1602, lettera dell'ambasciatore Alvise Corradin ai deputati.

⁵⁵ Copia della ducale inoltrata dal Pien Collegio ai rettori di Padova il 15 marzo 1602 e ricevuta da questi il 18 marzo dello stesso anno si trova in ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 137, c. 226r. La ducale porta effettivamente la firma del segretario di Collegio Giovan Battista Padavin, il funzionario che dichiarò a Zabarella la sua disponibilità a favorire l'iter giudiziario del contenzioso (*ibidem*). Il 19 marzo 1602 la ducale venne intimata tanto ai rappresentanti del monastero di Praglia quanto a quelli della famiglia Corsati (*ibidem*).

⁵⁶ Ivi, cc. 240r-243v. «Copia di una simile presentata nella cancellaria ducal a 28 marzo 1602 per li Venerandi padri de Santa Maria di Praglia nella causa con l'Eccellentissimo Domino Francesco Zabarella» (La citazione è tratta da ivi, c. 241r-v). L'accusa di aver perseguitato il monastero «per suoi fini particolari sotto la veste publica d'ambasciatore» sarebbe ritornata a più riprese nel corso del lungo conflitto tra i monaci di S. Maria di Praglia e Francesco Zabarella. Si veda a titolo esemplificativo la scrittura in difesa delle ragioni del monastero, purtroppo non datata, conservata ivi, b. 133, cc. 61r e 62r-v. Il documento, con ogni probabilità una minuta di una scrittura difensiva, reca in allegato la copia di una ducale 5 marzo 1460 con la quale il Senato veneziano aveva vietato agli ambasciatori padovani di difendere cause private a spese della comunità (ivi, c. 60r). Con ogni probabilità la minuta contribuì alla stesura di una più elaborata scrittura depositata presso la cancelleria ducale il 25 agosto 1614 nell'ambito di una causa tra la città di Padova e il monastero di Praglia per il rispetto dei termini del *concordio* del 1453 (ivi, b. 138, c. 406r-v, e ancora ivi, b. 139, c. 720r-v entrambe in copia). Di tale causa, nella quale Francesco Zabarella intervenne ufficialmente a titolo di ambasciatore, avremo modo di dire nel presente paragrafo.

nunzio Flaminio Carriero riferì come già in quella sede i savì avessero mostrato la loro propensione ad estendere quanto stabilito a tutti gli enti ecclesiastici.⁵⁷ Il 23 maggio successivo, come è noto, il Senato avrebbe confermato la linea politica tracciata dal Pien Collegio, scelta che avrebbe comportato gli esiti ben noti.⁵⁸

Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dai libelli della guerra delle scritte, la parte sui beni enfiteutici non risolse il conflitto tra Francesco Zabarella, la comunità di Padova e il monastero di S. Maria di Praglia. A seguito della parte, Zabarella si trovò legalmente in possesso di terreni sui quali il monastero di Praglia continuava in ogni caso ad esercitare il dominio diretto: restava dunque in sospenso la questione del pagamento del *landemio*, la quota dovuta al proprietario del terreno ad ogni mutazione dell'enfiteuta. La parte del 23 maggio 1602 non si era espressa in merito, né Zabarella ricorse alla Signoria per perorare la questione, preferendo riportare il contenzioso con i monaci di Praglia all'originaria dimensione locale. Già il 21 maggio 1602, Zabarella presentò dunque al podestà di Padova una lettera ottenuta il 4 marzo precedente dalla magistratura veneziana dei Conservatori ed Esecutori alle leggi:⁵⁹ con essa, in virtù di un compromesso *more veneto* precedentemente intercorso tra le parti, ⁶⁰ si imponeva al rettore, qualora si fosse verificata la fattispecie contemplata nell'accordo, di sentenziare a favore del nobile, imponendo al monastero di Praglia di accontentarsi di un *landemio* pari al due per cento sul valore dei terreni, come specificato dal *concordio* del 1453.⁶¹ La nuova causa, volta a stabilire i criteri di applicabilità della disposizione della magistratura veneziana, sarebbe stata discussa a più riprese di fronte al podestà di Padova: il 10 dicembre del 1602, questi comunicò infine ai Conservatori ed Esecutori alle leggi la sua indisponibilità a

⁵⁷ «Hozì si ha finito di disputar la causa tra il Clarissimo signor Francesco Zabarella contro li Reverendi di Praggia, et per quanto si è inteso è espedita a favor di esso signor Zabarella et della città insieme che a clerici non si dia prelatione» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 12.05.1602, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati).

⁵⁸ CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 269.

⁵⁹ Magistratura eletta dal Senato con cadenza annuale, composta da tre membri patrizi aventi l'incarico di sovrintendere all'applicazione della legislazione in materia giudiziaria approvata dal Maggior Consiglio nel 1537 (e successive integrazioni), con autorità di cassare (procedendo sia d'ufficio che per segnalazione) quelle sentenze di prima istanza ritenute arbitrarie o in conflitto con la già citata normativa. Sul tema cfr. DA MOSTO, *L'archivio* cit., p. 79; ARGELATI, *Pratica* cit., p. 76; FERRO, *Dizionario* cit., pp. 481-482. Copia della lettera dei Conservatori e esecutori alle leggi del 4 marzo 1602 e presentata da Francesco Zabarella al podestà di Padova il 21 maggio successivo si trova in ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 137, c. 148r-v.

⁶⁰ Sul compromesso *more veneto* si veda COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 283-284.

⁶¹ ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 137, c. 148r-v.

mandare ad esecuzione le loro lettere, avendo appurato l'illegittimità e insussistenza delle richieste di Francesco Zabarella.⁶²

Memori della precedente esperienza nella causa sulla prelazione, i monaci di S. Maria di Praglia cercarono l'appoggio dei confratelli benedettini del monastero padovano di S. Giustina nel tentativo di prevenire un pubblico intervento della comunità di Padova nella causa privata con Francesco Zabarella. Già il 31 ottobre, il notaio Antonio Graziano, rappresentante dei due monasteri, presentò presso la cancelleria della comunità di Padova una scrittura di questo tenore:

che sia notato come nel giorno di marti 29 dell'istante mese d'ottobrio per parte di essi Reverendi monacii fu comparso nel Colleggio dell'Illustrissimi Signori deputà et sedeci, ricercando Sue Signorie Illustrissime a dar ordine che venendo alcuno per ottener littere o altro mandato contra li Reverendi monasterii sì a Padova come a Venetia et in ogni luoco sotto protesto d'interesse publico, intende esso Gratian per detti nomi di esser avisato prima overo altri legittimi intervenienti delli sopradetti Reverendi monasterii, a fine che possi dedur delle sue ragioni avanti sue Signorie Illustrissime per farli certe se si trattarà interesse publico o no. Et che detta instantia è stata admissa da tutti detti Signori per giusta et honesta.⁶³

I benedettini tentarono in tal modo di riservarsi un margine di discussione con i deputati *ad utilia* prima che questi accordassero nuovamente a Francesco Zabarella l'appoggio cittadino nella sua causa privata. Si voleva in tal modo evitare di trovarsi nuovamente di fronte a un fatto compiuto, come di fatto era accaduto solo pochi mesi prima. Il 14 gennaio 1603, sconfitto Francesco Zabarella in prima istanza, Don Prudenziò, procuratore dei monaci di Praglia, decise di rinnovare la richiesta avendo «presentito che per alcuni si tenta[va] di ottenere dalli Magnifici deputadi certo suffragio publico per vantagiarsi contro [...] il monasterio [...] in certo litigio».⁶⁴ Tuttavia, il 15 febbraio successivo, questa volta senza alcun intervento ufficiale da parte di Francesco Zabarella, i deputati rinnovarono al nunzio Flaminio Carriero le commissioni già conferitegli nel marzo precedente e con esse l'ordine di presentare al

⁶² Ivi, cc. 152r-156v.

⁶³ Ivi, b. 138, c. 352r.

⁶⁴ Ivi, c. 353r.

Pien Collegio una nuova istanza a tutela del *concordio* del 1453.⁶⁵ L'11 marzo 1603, la città di Padova depositò quindi presso la cancelleria ducale una nuova supplica, nella quale informava il Principe di come a seguito della parte del 23 maggio 1602 fossero insorti nuovi motivi di attrito con il monastero di Praglia:

nell'esecuzione di essa salutare provvisione si è venuto in cognitione di un'altro disordine con la conservatione del quale veniranno questi Reverendi padri a conseguire in progresso di tempo molto più di quello valevano li beni da loro anticamente assignati in feudo a particolari sotto tenue pensione, come beni inculti et di poca stima, et hora ridotti a coltura con molta spesa de possessori, pretendendo essi Reverendi padri per ogni permutatione, venditione o altro qual si voglia contratto per il quale si transferisca il dominio da una persona in un'altra et etiam nelle vendite fatte a loro stessi, haver dieci per cento sotto nome di laudemio per causa di nova investitura della persona del compratore [...], tutto che per la forma della conventione particolarmente fatta fra essa fidelissima sua città et detti suoi monasterii di Praglia et Santa Giustina [nel] 1453, decretata da Vostra Serenità, nelle sole vendite et non in altro contratto li venghi riservata la sola quinquagesima et non la decima si come essi contra la forma del medesimo decreto, et contra ogni ragionevole rispetto, hanno procurato di introdurre con certi giuditii fatti contra alcuni particolari poco esperti delle ragioni sue.⁶⁶

Nella sua supplica, la comunità di Padova recepiva in pieno le argomentazioni già addotte da Francesco Zabarella nel carteggio preparatorio della causa sulla prelazione nell'acquisto dei terreni di Tramonte San Giorgio. La nuova istanza avrebbe inaugurato un contenzioso pluriennale tra la città di Padova e il monastero di Praglia, coevo a una serie di cause promosse a titolo personale contro gli stessi religiosi da Francesco Zabarella. Due offensive parallele, ma destinate ancora una volta a frequenti sovrapposizioni: il 23 ottobre 1604, Francesco Zabarella venne eletto ambasciatore con il compito di difendere in Pien Collegio la causa a tutela del *concordio* del 1453.⁶⁷ Contestualmente alla nomina, il nobile padovano tentò di

⁶⁵ ASPD, *ACA*, *Deputati*, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 15.02.1603 lettera dei deputati Giovanni Santa Croce, Beldomando Candi, Frezerino Capodivacca e Gasparo Borromeo al nunzio Flaminio Carriero.

⁶⁶ ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 138, cc. 369r-370r, in copia.

⁶⁷ ASPD, *ACA*, *Atti*, b. 21, reg. anno 1604, c. 15v.

chiudere una volta per tutte, e a proprio vantaggio, i suoi personali attriti con il monastero di Praglia, tentando la via di un nuovo compromesso *more veneto*. Il 18 novembre 1604, le parti concordarono l'elezione di tre giudici arbitri, incaricandoli di esprimere un giudizio inappellabile sulle molte materie contese, tra le quali spiccava la quantificazione del *laudemio* gravante sui beni acquistati dalla famiglia Zabarella. Il testo del tentato accordo permette di apprezzare la strategia dispiegata da Zabarella, fondata ancora una volta su una contaminazione di interessi e ruoli, su una indebita sovrapposizione tra contenziosi privati e la causa cittadina al momento in corso: l'accomodamento tra le parti sarebbe risultato valido solo se la comunità di Padova, rappresentata a Venezia dallo stesso Zabarella, avesse accettato un'*oblazione* in materia di *laudemii*, contestualmente presentata dai monaci in Pien Collegio.⁶⁸ Il giorno precedente Francesco Zabarella si era del resto già premurato di inoltrare ai deputati una scrittura nella quale i monaci di Praglia si dicevano pronti a rimettersi al giudizio di una commissione di dieci senatori, della corte pretoria di Padova, o ancora del Collegio padovano dei giuristi.⁶⁹ Obiettivo non dichiarato dei religiosi era quello di sottrarsi ad ogni costo al giudizio di quel Pien Collegio che solo due anni prima si era dimostrato particolarmente avverso nei loro confronti. Le successive lettere di Francesco Zabarella furono caratterizzate da uno stillicidio di esortazioni, affinché i deputati accettassero la proposta dei monaci di Praglia,⁷⁰ a fronte della malcelata volontà dei vertici della comunità di non affrontare la questione e mantenere il giudizio in Pien Collegio, fiduciosi nel criterio politico del suo giudizio.⁷¹

Le trattative subirono una pesante battuta d'arresto quando intorno alla metà di dicembre, quando Francesco Zabarella, informato dai deputati della probabile cassazione (*intromissione*) di una parte da lui precedentemente proposta nel Consiglio

⁶⁸ ASPD, CRS, Praglia, b. 138, cc. 372r-v.

⁶⁹ Ivi, c. 371 r-v «Copia d'una simile presentata nella cancelleria ducal a 18 novembro 1604 per il Reverendo padre Don Prudentio procurator del monasterio de Santa Maria di Praglia nella causa avanti l'Eccellentissimo Collegio con la Magnifica città di Padova». Francesco Zabarella inoltrò quindi la scrittura ai deputati con un giorno d'anticipo rispetto il suo deposito presso la cancelleria ducale (ASPD, ACA, Nunzi, b. 43, c. n.n., alla data 17.11.1604 lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati).

⁷⁰ Ivi, cc. n.n., alla data 20, 24 e 27.11.1604 e ancora 07 e 08.12.1604, lettere di Francesco Zabarella ai deputati.

⁷¹ ASPD, ACA, Deputati, b. 110, reg. 7, cc. n.n., alla data 19 e 20.11.1604 e ancora 03, 04 e 09.12.1604, lettere dei deputati all'ambasciatore Francesco Zabarella.

civico, reputò opportuno tornare in patria per approntare la sua difesa.⁷² Con ogni probabilità l'*intromissione* della parte, maturata in seno ai deputati, costituiva un tentativo da parte dei vertici della comunità per escludere Francesco Zabarella dalla causa sul *concordio*, difesa dall'ambasciatore con troppo smaccato riguardo per i propri interessi personali.⁷³ In conseguenza al ritiro del proprio ambasciatore, i deputati *ad utilia* – nel frattempo rinnovati – avrebbero ripreso in considerazione l'oblazione dei monaci di Praglia solo nel maggio del 1605, inaugurando una lunga serie di consultazioni con il nunzio Flaminio Carriero e con lo stesso Zabarella.⁷⁴ Il 29 agosto successivo, dopo aver convocato nel Consiglio dei Sedici i rappresentanti del monastero di Praglia e i loro avvocati, i deputati liquidarono l'oblazione presentata dai religiosi come «captiosa» e giudicarono più vantaggioso «l'esser espediti dall'istesso [...] Principe». I deputati sollecitarono quindi il nunzio a riprendere la causa in Pien Collegio ritenendo tuttavia opportuno affiancargli Francesco Zabarella, reintegrandolo nella sua funzione di ambasciatore. Al nunzio venne ordinato di prestare «ogni agiuto et favore» all'ambasciatore che di sicuro si sarebbe speso per chiudere nel migliore dei modi quella causa «essendo grandemente congiunto l'interesse suo con l'interesse pubblico»:⁷⁵ esclusa la possibilità che l'oblazione venisse accettata, i servigi, l'esperienza, le conoscenze personali nonché gli interessi privati di Francesco Zabarella tornavano ad essere utili alla comunità nel suo tentativo di arginare i privilegi dei benedettini.

L'intricata vicenda della causa del *concordio* e del coevo tentativo di arbitrato *more veneto* promosso privatamente da Francesco Zabarella, ricostruite qui per sommi capi, lasciano aperti alcuni interrogativi le cui risposte possono aiutare a comprendere le profonde interrelazioni esistenti tra *via supplicationis* e attività legislativa della Repubblica, tra tutela di interessi personali e funzioni di rappresentanza della comunità suddita. Quali motivazioni convinsero Francesco Zabarella a lasciare l'incarico di ambasciatore proprio nel momento in cui quella carica veniva ad

⁷² Ivi, c. n.n., alla data 11.12.1604, lettera dei deputati Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato all'ambasciatore Francesco Zabarella; ivi, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 12.12.1604, lettera di Francesco Zabarella ai deputati, recante l'annuncio del suo imminente ritorno a Padova.

⁷³ Nell'informare l'ambasciatore dell'*intromissione* della sua parte, gli stessi deputati si premurarono di consigliargli di tornare in patria (Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 7, c. n.n., alla data 11.12.1604, lettera dei deputati Giovanni Lazzara e Sertorio Orsato all'ambasciatore Francesco Zabarella).

⁷⁴ Ivi, reg. 8, c. n.n., alla data 27.05.1605, lettera dei deputati Giovanni Santa Croce, Camillo Capodilista e Giovan Battista Selvatico al nunzio Flaminio Carriero.

⁷⁵ Ivi, c. n.n., alla data 29.08.1605, lettera dei deputati Giovanni Santa Croce, Francesco Trappolino, Camillo Capodilista e Nicolò Camposampiero al nunzio Flaminio Carriero.

assumere un ruolo di cruciale importanza per il buon esito del compromesso tentato con i padri di Praglia? Cosa prevedeva la parte proposta da Francesco Zabarella nel Consiglio civico? Perché il solo rischio della sua *intromissione* convinse l'ambasciatore a rientrare in patria?

Il 18 febbraio 1604, il Consiglio dei Sedici si riunì per tenere un «parlamento sopra un disordine seguito in pregiudicio della Magnifica città»: i vertici della comunità di Padova rilevarono come il consolidamento del dominio diretto con il dominio utile, l'acquisto da parte dei religiosi della piena proprietà su beni prima sottoposti ad enfiteusi, determinasse l'iscrizione di quei terreni nell'estimo del clero, sollevando, per le ragioni già esposte, «essi beni dalla contributione delle gravezze pubbliche si della Magnifica città, come del Spettabile Territorio». I deputati recepirano le argomentazioni già esposte da Francesco Zabarella nell'ambito della causa sulla prelazione nell'acquisto dei fondi di Tramonte San Giorgio, ampliandone tuttavia la portata, ammettendo come gli acquisti del clero danneggiassero in primo luogo il Principe in virtù delle importanti esenzioni fiscali godute dalla proprietà ecclesiastica.⁷⁶ Giudicando la materia «causa grave et di molta importanza», il Consiglio dei Sedici risolse di riservarla ai deputati allora in carica conferendo loro l'autorità di intervenire sulla questione anche in futuro «se ben fossero usciti d'officio».⁷⁷ Tra questi deputati vi era anche Francesco Zabarella, il quale, quello stesso 18 febbraio 1604, propose al Consiglio civico di risolvere la questione alla radice, supplicando il Principe affinché nel Padovano fosse vietato agli ecclesiastici ogni acquisto di beni posseduti da laici:

È con molto pregiudicio et danno ancora delle raggioni publiche di questa città, il che per l'avenire si farà maggiore, quando sia tollerato che li monasterii nostri et altri lochi più, non contenti di godere in questo territorio la terza parte et più de tutti li beni stabili sotto la felice ombra di questo Serenissimo dominio, procurano maggiormente oltre il loro bisogno d'arichirsi ogni di più appropriandosi la maggior parte delli beni stabili non solo per la dedicatione et ingresso de molti religiosi nelli loro monasterii, et per lasci[ti] de particolari et per el più de donne vedove contra la forma delli statuti di questa città, ma più

⁷⁶ «a pregiudicio non solo di detti città et Territorio ma anco di Sua Serenità che si devesse dir prima» (ASPD, *ACA, Atti*, b. 54 [Terminazioni del Consiglio dei Sedici], c. 21r., alla data 18.02.1604).

⁷⁷ *Ibidem*.

forse per causa de molti acquisti fatti da gli stessi con dannari contanti da diversi nostri cittadini et consorti delle possessioni, insieme portando quelle dall'estimo nostro alla conditione del Reverendo clero et perciò agravando el rimanente de nostri beni nella contributione delle gravezze pubbliche li quali beni doveriano per ogni modo essere goduti da laici per servizio del suo Principe naturale, per sostentamento delle loro fameglie et per valersene nell'occorrenti occasioni de contratti come de constituer et restituir di dotte, da quali sono essenti gli ecclesiastici. Però l'andarà parte che per gli oratori nostri sii supplicata la Serenità del nostro Principe che si degni di provvedere a tanto nostro interesse nel miglior modo che alla prudentia sua parerà convenirsi per la conservatione de noi altri suoi fedelissimi et devotissimi sudditi.⁷⁸

Galvanizzato dal precedente dell'approvazione della parte sui beni enfiteutici, Francesco Zabarella stava tentando di percorrere lo stesso *iter* supplicatorio del 1602 per sollecitare il Pien Collegio – e di conseguenza il Senato veneziano – a legiferare nuovamente sulla proprietà ecclesiastica. Permanevano sullo sfondo della richiesta gli interessi personali del nobile padovano: una simile delibera da parte del Senato avrebbe inficiato qualsiasi nuovo tentativo promosso dai monaci di Praglia di rientrare in possesso dei beni acquistati dalla famiglia Zabarella o, ancora, di contenderne il dominio utile. A differenza di quanto operato nel 1602, Zabarella si guardò questa volta dall'esplicitare il proprio interesse nella parte, sfruttando la propria carica di deputato per muovere il Consiglio civico a supplicare di propria iniziativa.

Nonostante il 18 febbraio 1604 la parte proposta da Francesco Zabarella avesse ottenuto l'approvazione del Consiglio della comunità con 93 voti a favore, 26 *non sinceri* e 29 contrari,⁷⁹ la supplica della comunità non sarebbe mai stata inoltrata al Principe: il 30 aprile 1604, i deputati Rinaldo Papafava e Gasparo Borromeo avrebbero infatti *intromesso* la proposta Zabarella destinandola ad un'ulteriore discussione.⁸⁰ Intenzionato a far cassare la parte ad ogni costo, Borromeo chiese e ottenne la convocazione del Consiglio civico per il 31 maggio successivo, con grande disappunto da parte di Francesco Zabarella, in quel momento impegnato a Venezia

⁷⁸ Ivi, b. 21, reg. anno 1604, c. 9r-v.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Ivi, c. 9v.

in una sua non meglio precisata causa privata.⁸¹ A detta non di Zabarella, ma degli ambasciatori padovani, la notizia dell'intromissione della parte venne accolta con il medesimo disappunto anche da «alcuni di questi Signori Illustrissimi sia del Collegio come d'altri»:⁸² un breve inciso che lasciava intravedere come ancora una volta gli interessi privati di Francesco Zabarella e quelli della comunità di Padova intersecassero con la volontà politica del Pien Collegio e di quei *giovani* particolarmente propensi a ravvisare nelle iniziative supplicatorie dei padovani l'occasione per dar corso ai propri disegni anticuriali. Un secondo tentativo di *intromissione* venne avanzato, come sappiamo, nel dicembre 1604, costringendo Zabarella a lasciare precipitosamente Venezia e vanificando il suo tentativo di accordo con i monaci di Praglia: al termine di un tortuoso *iter* deliberativo, il 16 marzo 1605 il Consiglio di Padova avrebbe definitivamente cassato la proposta di vietare a religiosi qualsiasi prerogativa sull'acquisto di beni posseduti dai laici.⁸³ Tuttavia, solo dieci giorni dopo, il Senato veneto avrebbe legiferato in tal senso *sua sponte*, estendendo una norma già vigente a Venezia a tutti i territori della Serenissima.⁸⁴ Anche questa parte, come quella sui beni enfiteutici sarebbe incorsa nelle ire del pontefice e, contemplata nel monitorio, avrebbe determinato lo scoppio della crisi dell'Interdetto.⁸⁵

⁸¹ *Ibidem*. La notizia della convocazione del Consiglio venne data dai deputati a Francesco Zabarella il 26 maggio 1604 tramite gli ambasciatori in quel momento presenti a Venezia (Ivi, *Deputati*, b. 110, r.6, c. n.n., 26.05.1604 lettera dei deputati Alessandro Anselmo, Girolamo da Lion e Rinaldo Papafava agli ambasciatori). Particolarmente piccata la risposta di Francesco Zabarella: «Dalli Signori oratori ho inteso del pensiero del Magnifico Boromeo per l'intromissione della parte ch'io propossi intorno li lochi pii; non voglio credere che quel Signore habbi aspettado quel'occasione che io mi atrovi de qui occupado in una mia causa, tutto che spero in breve d'espediti et esser delli. Però desidero dalle Vostre Singorie Illustri questo favore che sia prolungato questo ordine alle fine della settimana che viene, perché spero fare riconoscere quel Signor del suo errore, oltre gl'altri rispetti che concerneno gl'interessi pubblici, come l'intenderanno dall'istesso Singnori oratori, et con tal fine alle Vostre Signorie mi raccomando» (ASPD, *ACA*, *Numzi*, b. 43, c. n.n., alla data 27.05.1604, lettera di Francesco Zabarella ai deputati).

⁸² Ivi, alla data 27.05.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

⁸³ Ivi, *Atti*, b. 21, reg. anno 1605, c. 11v. Determinante fu l'opposizione di Antonio Frigimelica, *interveniente* per conto degli ospedali padovani di S. Maria dei Mendicanti e della Ca' di Dio. Sugli ospedali padovani in età moderna si veda F. BIANCHI, *La Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento: riforma e governo di un ospedale per l'infanzia abbandonata*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005 e C. MADDALENA - M. RIPPA BONATI - G. SILVANO, *Sanità, amministrazione e cura. La ricerca della salute a Padova tra pubblico e privato (sec. XV-XX)*, Milano, Franco Angeli, 2013, in particolare la parte I.

⁸⁴ Parte del Senato veneziano edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica Veneta* cit., p. 265.

⁸⁵ **Breve di censure* cit.

3.2 Dalla supplica alla *guerra delle scritture*

Come rilevato da Corrado Pin, le iniziali richieste del pontefice, formulate il 10 dicembre 1605 nella forma di due brevi indirizzati alla Repubblica, non contemplavano la cassazione della parte del 23 maggio 1602. Paolo V esternò l'ulteriore pretesa nel corso di una serie di udienze con gli ambasciatori veneziani a Roma, sino a che, nel febbraio del 1606, da fronte secondario del più ampio confronto tra Venezia e la Santa Sede, il ritiro della parte sui beni enfiteutici assurse a principale motivo di contesa. Il 21 febbraio, intenzionato a reperire ulteriori informazioni a beneficio degli ambasciatori veneziani a Roma, il Pien Collegio convocò Francesco Zabarella e contestualmente ordinò ai rettori di Padova la consegna degli atti della sua causa con i benedettini di Praglia.⁸⁶ A distanza di quattro anni, la supplica di Francesco Zabarella e il conseguente contenzioso con il monastero di Praglia sarebbero stati nuovamente esaminati dalle massime magistrature della Repubblica ma questa volta per motivi ben diversi da quelli giudiziari: il governo veneziano era ora intenzionato a ricercare in quei documenti degli elementi atti a difendere la sua posizione di fronte al pontefice e affidava tale incarico a Paolo Sarpi, il suo più eminente consultore. Tra i documenti messi a disposizione del servita per la redazione del suo consulto, Corrado Pin ha individuato non solo la supplica a suo tempo presentata da Francesco Zabarella alla Signoria, ma anche una «scrittura» con la quale il nobile padovano si riproponeva di provare «legalmente esser stato disposto dalla sua comunità di Padoa che non si possi alienar i beni laici agli ecclesiastici».⁸⁷ Dichiaratamente finalizzata a «vedere se il Consiglio [della comunità di Padova] l'habbi potuto fare et se si possi sperare la confirmatione dal Prencipe»,⁸⁸ con ogni probabilità la scrittura trovava la sua genesi nell'ambito dell'acceso dibattito interno all'assemblea cittadina che aveva portato alla definitiva cassazione della parte. Con la consegna della *scrittura* nelle mani di Paolo Sarpi, quanto prodotto da Francesco Zabarella in sede di Consiglio cittadino, ampliato e suffragato tanto con argomentazioni di ragione quanto con puntuali

⁸⁶ Su questi aspetti si veda la minuziosa ricostruzione delle trattative veneto-pontificie fornita da Corrado Pin in SARPI, *Consulti cit.*, Vol. I, Tomo I, pp. 302-304.

⁸⁷ Sulla documentazione messa a disposizione del servita per la redazione del consulto sui beni enfiteutici si veda l'ampia nota introduttiva alla sua edizione a cura di Corrado Pin ivi pp. 302-304, e con riferimento alla «scrittura» di Francesco Zabarella ivi, p. 309, nota 4.

⁸⁸ La «scrittura» di Francesco Zabarella è conservata in ASV, *CI*, f. 136, cc. 88r-9v.

richiami giurisprudenziali, giungeva ora alle massime istituzioni di governo. In conseguenza alle rinnovate tensioni veneto-pontificie, a due anni di distanza, e nonostante gli fosse stata preclusa la *via supplicationis*, Francesco Zabarella riusciva finalmente a far pervenire la propria voce e le proprie ragioni alle orecchie del Principe.

Esordiva Zabarella con un lungo e articolato preambolo, nel quale, affidandosi solo ed esclusivamente ad argomenti di ragione, si prodigava nel dimostrare la necessità e l'utilità di negare al clero qualsiasi prerogativa sull'acquisto di beni posseduti da laici:

Dirò prima come d'una quantità grande de campi al numero di 800 mille che sono contenuti nel territorio nostro [padovano], il Reverendo Clero ne gode de questi la terza parte, oltre altre tanti beni et livelli che può inportare intorno ducati [...] cinquecentomille d'entrata l'anno. La qual cosa, parendo molto esorbitante et vedendosi crescere ogni dì [di] più a diminutione della portione de nostri cittadini et consorti, però è stato necessario di provvedere alla indennità di questa povera città col prohibire a noi stessi la allienatione di tali beni. La ragione di questa prohibitione è si per servitio publico come privato, rispetto alla conservatione delli beni nelli suoi cittadini, con li quali si conserva la dignità et riputatione delle famiglie, valendosi di quelli nell'occorenza di dotte et altri contratti necessari. Più oltre è utile rispetto al danno che ne segue per causa delle gravezze publiche che ne sono adossate per la diminutione di quelli, essendo la maggior parte di detti beni sopra i quali hanno il *ius diretto* portati dall'estimo nostro alla conditione del clero, per il che [non] concorono più alla contributione del pagamenti delli sussidii, né d'altre gravezze [...], delle quali pretendono essi ecclesiastici esser essenti. Il che insieme ciede a pregiuditio della Serenità del nostro Prencipe, passando quelli [beni] in persone sottoposte ad altra giurisdittione, oltra quel danno che Sua Serenità riceve dall'impovertire de suoi suditi. Et maggiormente perché, come sono portati al Clero son fatti irrevocabili, né più é permesso il ritorno alle conditioni nostre per prohibitione di Sua Santità. ⁸⁹

Tornavano ancora una volta quelle perentorie affermazioni che avevano contraddistinto sia la supplica del 15 marzo 1602 sia la parte proposta al Consiglio

⁸⁹ ASV, CI, f. 136, c. 88r.

padovano e con esse quella retorica esibizione di una congiuntura tra gli interessi del supplicante e quelli del supplicato, quel richiamo alla possibilità, facendo giustizia a un singolo, di provvedere al benessere collettivo, garantendo un corretto funzionamento della fiscalità veneziana e un costante flusso di entrate nelle casse dello Stato. A ben vedere, la *scrittura* faceva leva solo in parte su questioni di natura erariale, preferendo piuttosto ricordare come le terre vendute al clero passassero ad «altra giurisdizione»: la sostanziale inalienabilità goduta dalla proprietà ecclesiastica determinava una costante e inesorabile erosione della base fiscale, ma anche, come insisteva nel voler dimostrare il nobile padovano, della sovranità della Repubblica. A detta di Francesco Zabarella, per tutti questi motivi, nonché per lo scandalo dato dal costatare come i religiosi non destinassero quelle «esorbitanti ricchezze [...] per il culto», i cittadini padovani avevano scelto di negarsi quello che era un loro diritto, la facoltà di vendere al clero. L'affermazione completava il complesso sistema di connessioni e sovrapposizioni tra interessi privati e ragion di Stato retoricamente costruito da Francesco Zabarella già a partire dalla supplica del 15 marzo 1602.⁹⁰

Nel chiudere il preambolo introduttivo, il nobile padovano spostava la sua attenzione su un secondo e più delicato ordine di problemi, sulla dimostrazione non più della necessità e convenienza di una normativa a limitazione della proprietà ecclesiastica, ma sulla facoltà del Principe di esprimersi su una materia ritenuta afferente alle libertà della Chiesa. Abbandonate le argomentazioni di ragione tipiche della retorica supplicatoria, Zabarella indossava ora la veste di giurista, inoltrandosi sul terreno delle argomentazioni dotte, giurisprudenziali. Un cambio di registro argomentativo sottolineato anche dal repentino passaggio dal volgare al latino, idioma forense per eccellenza. Il sistema di citazioni dotte dispiegato da Zabarella era volto a sostenere come vietando le vendite a beneficio dei religiosi, il Consiglio di Padova si fosse limitato a legiferare sui comportamenti economici dei laici, all'interno quindi delle sue competenze e senza alcuna ingerenza nella sfera ecclesiastica. In altri termini, secondo Zabarella, i suoi concittadini, considerati i rischi di un'eccessiva espansione della proprietà ecclesiastica, avevano deliberatamente scelto di negarsi il diritto di disporre liberamente di beni di loro proprietà. A suffragio della sua tesi, Zabarella adduceva numerosi precedenti eccellenti: papa Clemente VIII aveva vietato

⁹⁰ *Ibidem*. Sulla politica fiscale veneziana sui beni ecclesiastici si veda DEL TORRE, *La politica ecclesiastica* cit.

al santuario di Loreto l'acquisto di beni stabili, e lo stesso veniva osservato per l'ospedale di Milano. In chiusura alla *scrittura*, Zabarella citava la parte del 1536 con la quale il Senato veneziano aveva vietato nella sola città di Venezia la vendita di beni al clero, prodromo della legge del 1605 con vigore su tutti i domini della Repubblica.⁹¹

Da questo punto di vista, la posizione di Francesco Zabarella coincideva in pieno con quella nel frattempo assunta dal governo veneto, impegnato nei mesi precedenti all'Interdetto in una defatigante trattativa diplomatica con il pontefice. Già sul finire del gennaio 1606, ben prima quindi della consegna della scrittura di Francesco Zabarella, Paolo Sarpi aveva avuto modo di sostenere come il Principe non avesse in alcun modo «violato il *ius* della Chiesa di ricever luogo per il tempio o beni stabili dalli laici, ma per la facultà della sua potestà suprana» avesse puramente «dato legge alli privati in che muodo possino diponere delli suoi stabili». ⁹² Un'affinità nell'argomentare che, pur escludendo per le ragioni precedentemente addotte una diretta dipendenza del primo consulto sarpiano dalla *scrittura* di Francesco Zabarella, evidenzia una comunanza di linguaggi e retoriche tra soggetti dotati di un diverso accesso all'informazione e al dibattito politico: nel documento padovano ritroviamo temi ricorrenti nel carteggio diplomatico veneto-pontificio, quali la citazione a sostegno delle posizioni della Repubblica delle limitazioni imposte agli acquisti dei religiosi di Loreto e dell'ospedale di Milano.⁹³ Sulla base di questo comune orizzonte argomentativo, alcune affermazioni prodotte da Francesco Zabarella tanto nella sua supplica quanto nella sua *scrittura* trovarono ampio spazio nei consulti redatti da Sarpi tra il marzo e l'agosto del 1606, successivamente quindi alla consegna al consultore degli atti della causa con il monastero di Praglia: dalla *scrittura* di Francesco Zabarella, quasi sicuramente, Sarpi mutuò la stima delle terre ecclesiastiche del padovano a un terzo del suo territorio, così come dalla supplica del 15 marzo 1602 e dagli atti della

⁹¹ ASV, *CI*, f. 136, cc. 88r-9v. Così il testo della parte del 26 marzo 1605: «Essendo altre volte stato provisto intorno all'alienatione de beni laici alli ecclesiastici ovvero *ad pias causas*, che sono situati in questa nostra città di Venetia et dogado, et convenendo per li rispetti molto ben noti a questo Consiglio che la medesima provisione sia fatta anco in tutto lo stato nostro: l'anderà parte, che senza derogar alle altre parti prese in questa materia alla presente non repugnanti, la deliberatione e provisione del 1536 [...] debba aver luogo et esser inviolabilmente eseguita et osservata anco in tutto lo stato nostro» (edita in CORNET, *Paolo V e la Repubblica veneta* cit., p. 265).

⁹² SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 197.

⁹³ Cfr. *ivi*, pp. 408-409, nota 8. Si noti inoltre come il tema ricorra sia in SARPI, *Considerazioni* cit., p. 178 che in QUERINI, *Aniso* cit., p. 670.

relativa causa poté ricavare preziose informazioni sul *concordio* padovano del 1453, elementi destinati a ritornare a più riprese nel corso della crisi dell'interdetto.⁹⁴

Al contrario delle leggi del 1604 e del 1605, la parte sui beni enfiteutici, legiferando dichiaratamente sui comportamenti economici del clero, poneva maggiori difficoltà nella sua difesa:

Quello che è contro l'equità naturale non si può per alcuno statuto fermare, ma quando nel contratto dell'emfiteosi tra li contraenti per patti espressi è convenuto che il padrone del diretto possi consolidar l'utile in qualche casi, la natural equità vuole che si osservi, perché è *de iure gentium* il servir li patti. Adonque la lege che ordina in contrario è opposita alla natural equità e per consequente è invalida [...]. Ma non ostanti queste raggioni, si debbe dire che la parte [sui beni enfiteutici] soprascritta è valida. Imperò che la legge ha virtù di obligare, concorrendo due cose: la prima autorità e potestà di statuire in chi la fa; la seconda, giustizia et equità nella cosa statuita. E la presente lege è fatta con legitima potestà e con giustissima causa, adonque è valida.⁹⁵

Due i punti cardine della difesa sarpiana: dimostrare «che nella Republica veneta fusse autorità di far tal lege e che ne abbia auta legitima causa».⁹⁶ Oltre a legittimare l'azione legislativa veneziana sulla base di una strumentale equiparazione della prassi giudiziaria alla consuetudine, Sarpi si prodigò di conseguenza nel tentativo di dimostrare come la parte sui beni enfiteutici fosse stata adottata in conformità a quel principio di «equità naturale» che informava il diritto veneto e la sua applicazione. La

⁹⁴ SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 323-325 e pp. 442-444. Si veda inoltre SARPI, *Considerazioni* cit., p. 174 e pp. 203-204. Il 16 maggio 1606, il Pien Collegio convocò l'ambasciatore d'Inghilterra Henry Wotton e, «seduto che fu al luogo ordinario, gli adimandò il Serenissimo Principe con parole di ufficio et di cortesia se era ben ricuperato della sua salute et se era stato fuori della città, et rispondendo l'ambasciator che haveva mutato aere per tre giorni in padovana et che stava bene, Sua Serenità disse Vostra Signoria haverà trovato che il Padoano è bel paese, essendovi anco la commodità dell'acqua per andarvi, et si rallegramo che sia del tutto sano. L'ambasciator replicò certo sì che'l Padovano è bel paese, et l'ho veduto molto fertile, ma è ben vero che intendo che la terza parte di esso è posseduto da pretti et i luoghi migliori sono i loro et non si contentano ancora» (ASV, *Coll., Esp. Roma*, reg. 13, c. 78r). Il dialogo, pur non permettendoci di inferire una diretta dipendenza del sagace commento di Wotton dalle affermazioni di Francesco Zabarella, rende comunque la misura dell'estensione raggiunta dal dibattito sui beni del clero padovano nei primi mesi dell'Interdetto. Sulla figura di Henry Wotton si veda L. PEARSALL SMITH, *The Life and Letters of Sir Henry Wotton*, Oxford, Clarendon Press, 1907.

⁹⁵ SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 311.

⁹⁶ *Ibidem*. Da questo punto di vista il consulto sarpiano in difesa della parte sui beni enfiteutici presenta una struttura argomentativa speculare alla scrittura presentata da Francesco Zabarella, volta a dimostrare tanto la necessità di una legislazione sulla proprietà ecclesiastica quanto l'autorità del Principe in materia (ASV, *CI*, b. 136, cc. 88r-89v).

principale differenza tra il primo consulto sarpiano del gennaio 1606 e quello sui beni enfiteutici stava in questo, nella constatazione della necessità, al fine inficiare le accuse del pontefice, di dimostrare la bontà delle parti contestate prima ancora che la loro legittimità.⁹⁷

Era su questo piano argomentativo che ampi passi delle diverse scritture prodotte da Francesco Zabarella potevano risultare particolarmente utili agli intenti apologetici del governo veneto: quanto addotto a suo tempo dal suddito per esortare il Principe all'azione tutoria, quel richiamo all'opportunità di fare del momento giudicante l'occasione per perseguire un ideale bene comune, adeguatamente rielaborato poteva essere utilizzato per affermare la bontà, la necessità e l'*equità* dell'azione legislativa della Repubblica. Il consulto sarpiano accolse dunque gli echi di quanto addotto a più riprese nel corso di quegli anni da Francesco Zabarella:

Lo stato de' ecclesiastici in questo Dominio è un membro che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, e ha tirato in sé una porzione delli beni a questo corrispondente, ma nel Padoano più d'un terzo, nel Bergamasco più della metà, e non vi è luogo dove almeno non abbia un quarto delli beni, e se li fusse concesso consolidar l'utile deli beni dove pretende il diretto non fusse per acquistare più di cinque sestieri del paese, e per conseguente lasciar tutti li altri poveri nudi e servi, levando alli secolari il suo alimento [...]. Né alcun dica che li secolari in questo non abbino che fare; anzi, si tratta del loro interesse sommamente; prima, perché li loro maggiori hanno lasciato quei beni con buona fede che si seguisse il costume cristiano che era nelli loro tempi; poi, perché è ben necessario che li poveri vivino, e se non li dà da vivere chi è obligato, bisogna ne dia chi non è tenuto, e il principe ha da curare che non succeda qualche disordine, che sarebbe estremo, quando con levarli i beni a' laici seguisse in loro tanta povertà che fossero sforzati a fare de fatto la provisione che il principe avesse mancato di fare in muodo legitimo.⁹⁸

⁹⁷ Sul tomo "avvocatesco" dei primi consulti sarpiani si veda la bella riflessione di Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 186.

⁹⁸ SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 325-326.

Sarpi richiamava di conseguenza il dovere che – in virtù della derivazione divina della sua potestà – ricadeva sul Principe di proteggere e sovvenire ai bisogni dei suoi sudditi, lo stesso principio che, d'altra parte, sosteneva la *via supplicationis*.⁹⁹

Per tanto più di tutti tocca al principe pensarci, al qual partiene prevedere e provvedere che non naschino tali inconvenienti, e sarebbe severissimamente punito da Dio quando trascurasse di rimediare al male, che si vede manifestamente nascere, prima che si faccia tanto grande che sii impossibile curarlo. Adonque la parte del Senato non solo è fatta con autorità legitima, come si è provato prima, ma anco conforme alla giustizia et equità.¹⁰⁰

L'iter del consulto sarpiano sui beni enfiteutici, consegnato al Pien Collegio sul finire del marzo 1606 e di lì trasmesso agli ambasciatori a Roma, dà la misura dello sforzo profuso dalla macchina statale veneziana per rielaborare i contenuti della supplica Zabarella e farne uno strumento di opposizione alle pretese del Papato. Un processo di elaborazione e trasmissione di informazioni in un primo momento ancora tutto interno agli ambienti di governo, ma destinato ad assumere una dimensione pubblica a seguito del monitorio, il quale come, come si è visto, esordiva proprio con una pubblica denuncia della parte del 23 maggio 1602 e – seppur indirettamente – della sua derivazione da una causa privata.

In un primo momento, come si è visto, il governo veneto preferì non fare alcun riferimento alla parte sui cosiddetti beni enfiteutici: sia la lettera alle comunità che il protesto segnarono la momentanea rinuncia da parte del Collegio e del Senato a controbattere a uno dei principali capi d'accusa mossi dal pontefice.¹⁰¹ In un consulto preparatorio al protesto, Sarpi rilevò peraltro come la contestazione alla parte sui beni enfiteutici fosse da considerarsi la più indebita tra tutte quelle promosse dal pontefice, essendo stata lanciata sulla Repubblica senza alcun ufficiale preavviso:

In primo loco [il monitorio] propone la parte del 1602, sopra quale non solo non è fatta citazione, ma neanche monizione, e non è fatta alcuna menzione nelli 2 brevi del 10 dicembre, anzi che manco nelli colloqui extragiudiciali ha sentito

⁹⁹ NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit.

¹⁰⁰ SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 325-326.

¹⁰¹ ASV, *Sen., Roma ordinaria*, reg. 15, cc. 19r-20r.

alcuna delle ragioni dove sta fondata, le quali sono così chiare et evidenti, che ognuno (quando si pubblicheranno) resterà chiaro così dell'autorità, che la Republica ha di far tal lege, come della naturale equità e giustizia a presente necessità, da quali è stata mossa.¹⁰²

La pubblicazione delle ragioni della Repubblica perorata da Paolo Sarpi, la pubblica difesa dell'*equità* e *giustizia* della parte sui beni enfiteutici e dell'*autorità* del Principe di esprimersi in simili materie, avrebbe avuto luogo solo a due mesi di distanza da quel primo auspicio formulato da Sarpi mesi più tardi, e precisamente nell'agosto del 1606, quando il governo veneto, sciolta ogni iniziale remora, acconsentì alla stampa e alla distribuzione dei primi libelli ufficiali di parte veneziana. Come si è anticipato nel precedente paragrafo, Paolo Sarpi, che già nel suo consulto aveva dimostrato di comprendere come un'efficace difesa della parte del 23 maggio 1602 non potesse prescindere da una rigorosa dimostrazione della legittimità dell'*iter* che aveva portato alla sua approvazione, fornì a beneficio dei lettori delle sue *Considerazioni* una sintetica ma puntuale ricostruzione della causa Zabarella. Con la pubblicazione del libello sarpiano, la causa per gli otto campi di Tramonte San Giorgio assunse una dimensione pubblica nella piena accezione del termine: le *Considerazioni* mettevano finalmente a disposizione di un più vasto pubblico gli esiti di un discorso politico-giudiziario sino ad allora confinato ai soli ambienti di governo.¹⁰³

La questione dell'enfiteusi venne affrontata anche nell'*Aviso* di Antonio Querini, ma, come si è già avuto modo di anticipare, il patrizio che come *giovane* aveva segretamente promosso la supplica di Francesco Zabarella, come savio l'aveva giudicata e che a titolo di senatore si prese carico della pubblica difesa dei suoi esiti, si guardò bene dall'inserire qualsiasi riferimento alla genesi della parte 23 maggio 1602. Antonio Querini ritenne maggiormente funzionale alle finalità apologetiche del suo libello limitarsi a mutuare dal consulto sarpiano la proposta di una più corretta – o capziosa? – definizione del termine enfiteusi. Sia Sarpi che Querini si impegnarono nel dimostrare come la parte del 23 maggio 1602 non facesse alcun esplicito riferimento all'enfiteusi e come con essa il Senato si fosse riproposto di legiferare sull'ampia materia della «prelazione degli ecclesiastici sopra li beni posseduti da' laici» e sul complesso delle forme contrattuali che prevedevano una separazione tra il

¹⁰² SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo I, p. 396.

¹⁰³ Su questi aspetti si veda *supra* paragrafo 3.1.

dominio utile e il dominio diretto del medesimo fondo.¹⁰⁴ Nelle sue *Considerazioni* Sarpi rilevò come fosse cosa notoria che «gli ecclesiastici, per entrar nelli beni posseduti da secolari, abbiano tentato di dar nome di enfiteusi alle ragioni per le quali ricevono canone o pensione».¹⁰⁵ A partire dalla medesima constatazione, ma con maggiore veemenza rispetto al consultore, Querini denunciò nel suo *Aviso* l'iniquità delle pretese dei religiosi, pronti ad appropriarsi per somme irrisorie di beni aumentati enormemente di valore grazie al lavoro e alle fatiche dei loro enfiteuti laici. Il patrizio ampliava in tal modo quando già sostenuto da Francesco Zabarella nella sua supplica:

Questi [terreni], che si trovano in grandissimo numero et in grandissima summa, sono per il più già centinara e centinara d'anni passati ne' laici, mentre erano di tal qualità che, senza coltura alcuna e senza che se ne potesse trarre alcun minimo utile, restavano, si può dire, abbandonati del tutto. Saranno adunque dalla industria de' laici, col mezo delle loro sostanze e sudori, ridotti al termine che si trovano, o coll'averli riparati dalle inondazioni e da' fiumi, o coll'averli asciugati dalle acque, o con altre industrie e fatiche, di modo che di paludi siano convertiti in fertili campi, con fatture e con spese immense, e, quando sono per trarre il frutto del sudore, del proprio sangue che v'hanno posto, allora apunto ne doveranno restar privati? La ragion nol consente, né l'onestà lo permette, né alcuna legge in tal natura e qualità de beni lo comanda; a che aggiogendosi che la consuetudine e li giudizi non l'hanno mai comportato, difficilmente può credersi che né anco quelli che con tal mezi aspirano a maggior ricchezze possano con buona coscienza sentirlo.¹⁰⁶

Per le ragioni precedentemente dichiarate, il governo veneto e gli scrittori filovenetiani poterono muoversi con maggiore agilità nel difendere la parte del 1605, con la quale qualsiasi cessione di immobili a beneficio del clero venne sottoposta all'approvazione del Senato; una parte che, a ben vedere, costituiva l'ampliamento e il superamento della precedente parte sulla prelazione ecclesiastica. Come si è visto, il

¹⁰⁴ QUERINI, *Aviso* cit., p. 723; ma si veda anche SARPI, *Considerazioni* cit., p. 201-203. Sul rapporto tra l'opera di Sarpi e quella di Querini si veda T. ZANATO, *Le tre redazioni dell'“Aviso”* cit.

¹⁰⁵ Da notare come a suffragio della sua affermazione il servita citasse il *concordio* raggiunto tra la comunità di Padova e i monaci di Praglia e S. Giustina nel 1453, più volte richiamato da Francesco Zabarella a sostegno delle sue ragioni (SARPI, *Considerazioni* cit., p. 203).

¹⁰⁶ QUERINI, *Aviso* cit., p. 723-724.

governo veneto volle confrontarsi con la difesa di quella parte già nella lettera inviata alle comunità di Terraferma il 20 aprile 1606: conscio di scrivere a comunità suddite potenzialmente sull'orlo della sedizione, il governo veneto rinunciò in quella prima comunicazione a qualsiasi argomentazione tecnico-giuridica per rifarsi a più comprensibili, condivisibili e rassicuranti argomenti di ragione. Alle accuse di empietà rivolte alla legislazione sulla proprietà ecclesiastica, il Principe veneziano rispose affermando come quelle limitazioni rispondessero in primo luogo alla tutela dei suoi sudditi e al mantenimento di quello Stato assegnatogli da Dio in governo. Buoni e giusti i provvedimenti anticuriali perché volti al buon governo dello Stato, né il principe poteva cassarli «senza abbandonar la difesa de' i beni, delle vite et dell'honor de [...] sudditi et figliuoli et senza distruggere quell'auttorità et potestà» derivatagli da Dio. Porre un freno all'espansione della proprietà ecclesiastica rispondeva alla necessità di scongiurare un indebito aumento della pressione fiscale sui sudditi laici, e in subordine, evitare una lesione al pubblico erario e alla sovranità del Principe:

se si lasciasse passar li beni laici in persone ecclesiastiche, certa cosa è che in poco corso di tempo, passariano in esse tutti li beni laici, essendone già pervenuti tanti, quanti ogn'uno sa, et che nelle occorrenze delli bisogni della Republica, le gravezze, et le fattioni sopportate da nostri sudditi sopra minor quantità de beni, et di persone, conveniriano riuscire loro insopportabili; oltre che il Principe veniria a scemar grandemente delle rendite, vero mantenimento delli Stati.¹⁰⁷

Enfatizzando l'unione d'intenti tra sudditi e Principe, dimostrando come le pretese pontificie ledessero la sovranità di Venezia ma anche e soprattutto gli interessi delle popolazioni di Terraferma, la lettera intendeva esorcizzare le fratture aperte dal monitorio e stringere Dominante e Dominio in un unico fronte anticuriale. A tre giorni dallo scoppio della crisi, l'argomentazione addotta a più riprese da Francesco Zabarella, la strumentale dimostrazione di una convergenza tra gli interessi del singolo suddito, quelli della sua comunità e quelli del Principe, debitamente rielaborata, venne rivolta dal governo veneto ai consigli locali, alle élite di Terraferma, allo stesso contesto socio-antropologico che aveva prodotto quella costruzione

¹⁰⁷ ASV, *Sen. Roma Ordinaria*, reg. 15, c. 19v.

retorica, a uomini che – come lo stesso Zabarella – sul possesso della terra avevano costruito le loro fortune e la loro primazia politica sulle rispettive comunità. In una sorta di ribaltamento della retorica supplicatoria, era ora il Principe a cercare una convergenza tra le superiori esigenze di Stato e il perseguimento degli interessi dei sudditi. All'indomani del monitorio, il governo veneto scelse di legittimare la propria posizione e di conquistare il consenso del suddito, assumendone i linguaggi e facendone – artificiosamente – proprie le preoccupazioni, in un processo di mimesi condotto anche a partire dall'elaborazione delle informazioni raccolte attraverso la *via supplicationis*.¹⁰⁸

Con la lettera del 20 aprile 1606 il governo veneto gettò le basi di una strategia difensiva che i libelli filo-veneziani della guerra delle scritture avrebbero rivolto a un più vasto pubblico. Le *Considerazioni* di Paolo Sarpi, volte a dimostrare tanto la nullità del monitorio di Paolo V quanto la legittimità e l'equità delle leggi in esso contestate, riproponevano gli ormai consolidati schemi argomentativi dispiegati a più riprese da Francesco Zabarella:

La Republica in ogni tempo ha procurato di tenere li suoi soggetti abbondanti di possessioni e beni stabili, sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di utilissimo servizio se il privato fusse stato comodo; laonde già circa 300 anni cominciò ad avertire che li ecclesiastici andavano cercando cotidianamente di crescere in possessioni e rendite: cosa che (se bene essi non avevano tale intenzione) riusciva però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognava mancassero scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle pubbliche rendite e delle pubbliche forze. Imperò che diminuendosi sempre il numero delli cittadini che attendono e servono al governo civile, e mancando la quantità de' beni loro, sopra i quali le pubbliche rendite sono fondate, e per il contrario crescendo il numero delli ecclesiastici che pretendono essenziioni da tutti li carichi necessari alla Republica, et augumentandosi la quantità de' beni loro, che pretendono pure essere essenti, era necessario che le cose pubbliche si andassero sommamente diminuendo.

¹⁰⁸ Scrive in merito Filippo De Vivo: «Per agire sul contesto non bastava la discussione di principi: occorre ispirare il coinvolgimento personale dimostrando la consonanza di interessi o l'immedesimazione emotiva con le autorità, oppure suscitare il rifiuto dell'avversario rivelando notizie scandalose o provocando il turbamento». DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p. 302. Sul tema della calibrata assunzione da parte del governo veneto e degli scrittori veneziani di visioni politiche "popolari" si veda ivi, p. 307.

Aggiungevasi che non potendo mai gli ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro vantaggio, et essendo le chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, e li secolari sempre diminuissero, era necessario il fine che restassero tutti li beni in mano degli ecclesiastici, e si estinguesse ogni nobiltà et ogni civiltà, riducendosi il mondo a due condizioni d'uomini, ecclesiastici e villani.¹⁰⁹

Anche l'*Aviso* di Antonio Querini riprendeva l'ormai familiare schema della supplica Zabarella, sostenendo ancora una volta come gli acquisti ecclesiastici erodessero la proprietà laica, danneggiassero l'erario e privassero il Principe di risorse spendibili per la difesa dei sudditi:

pretende [il Pontefice] che non possa la Republica essequire molte leggi che sono state instituite in diversi tempi per dar buona regola e norma a' suoi propri sudditi nel disporre de' suoi beni, affinché, transferendoli tutti nelle persone ecclesiastiche, non venissero a spogliar li posterì et i loro congiunti et eredi del proprio sostentamento, et a privar il prencipe di quelle forze che dealli detti beni deriva, onde col progresso del tempo avesse a soccombere sotto il gravissimo peso che sostiene di difendere li sudditi, raccomandati alla sua protezione dal Signor Dio, e sé medesimo e la sua libertà.¹¹⁰

A suo tempo Zabarella aveva sostenuto come le ingiurie subite dal suddito finissero col ricadere sul Principe: Querini ribaltava ora i termini – ma non la sostanza – dell'assunto sostenendo come scomunicare il Principe, impedirgli di legiferare a beneficio dei laici e ledere la sua sovranità, avrebbe significato ingiuriare il suddito, privandolo del beneficio di provvedimenti presi unicamente a tutela dei suoi interessi. Querini condensò l'essenza di quella elaborata costruzione retorica in un rapido ed efficace inciso: «tanto è unita e congiunta questa violenza contra dell'uno e contra dell'altro, cioè contra il prencipe e contra i sudditi, che non è possibile riputarsi fatta contra due, ma contra d'un solo».¹¹¹ Più sintetico, ma meno efficace,

¹⁰⁹ SARPI, *Considerazioni* cit., pp. 154-155.

¹¹⁰ QUERINI, *Aviso* cit., pp. 660-661.

¹¹¹ Ivi, p. 676.

Paolo Sarpi per il quale revocare le leggi contestate avrebbe significato «rivoltare li fondamenti del governo».¹¹²

Sia le *Considerazioni* sia l'*Avviso*, riprendendo l'asse portante della lettera del 20 aprile, muovevano da una ferma affermazione della diretta derivazione divina della sovranità: dal vincolo contratto con la maestà divina, il Principe derivava l'obbligo di proteggere i propri sudditi, obbligo al quale soggiacevano i provvedimenti anticuriali adottati dalla Repubblica. Per il Sarpi delle *Considerazioni*, postulare la diretta derivazione divina della sovranità era funzionale alle esigenze del momento, a negare con forza la validità della scomunica e dell'interdetto:

In quello, per che il pontefice romano fulmina la presente scomunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del senato sono in iscritto, i delinquenti accusati e carcerati: non vi può essere innocenza occulta che appaisca colpa. La questione sta *in iure*: s'ha da vedere se nelle leggi fatte e nelle carcerazioni decretate sia commesso peccato alcuno. Ché se il prencipe e senato non hanno peccato, anzi hanno obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conservare le vite, l'onore, li beni delli suoi soggetti, come a lungo in tutti questi capi si è dimostrato, non resta luogo per dubitare della giustizia della causa del senato, et in conseguenza della nullità della sentenza pontificia.¹¹³

Sulla diretta derivazione divina della sovranità, sul conseguente obbligo di tutela e protezione nei confronti del suddito, Sarpi fondava il diritto-dovere della Repubblica di disattendere a quanto richiesto dal pontefice e resistere alla sua autorità. Solo ritirando le leggi sulla proprietà ecclesiastica e scarcerando i due religiosi, Principe e Senato sarebbero caduti in peccato, rinunciando a difendere la sovranità donata loro da Dio, così come a ottemperare all'obbligo di protezione nei confronti delle popolazioni del Dominio:

non si può senza peccato et offesa a Dio permettere che sia levata et usurpata la propria libertà, che è l'esser civile di ciascun prencipato; né si deve dubitare che non sia con offesa di Dio grave la negligenza in difenderla, e gravissima se volontariamente si lascerà usurpare. Per obedire adonque al commandamento

¹¹² SARPI, *Considerazioni* cit., p. 160.

¹¹³ Ivi, p. 214.

di Dio conviene opporsi a chiunque vuole levar la potestà che Dio ha dato di farl leggi e di difendere con la giustizia li sudditi offesi nella vita, nell'onore e nella robba.¹¹⁴

Se le ultime pagine delle *Considerazioni* muovevano già sul piano teologico-politico che sarebbe stato proprio del *Trattato dell'Interdetto*,¹¹⁵ l'*Aviso* di Antonio Querini si segnalava per una maggiore aderenza alla finalità ultima dei libelli anticuriali che rimaneva la persuasione del suddito della legittimità delle posizioni della Repubblica, ma anche e soprattutto dell'*equità* del suo governo e del suo modo di amministrare la giustizia. Emerge nello scritto del patrizio anticuriale – consumato savio del Collegio, uomo abituato a trattare con emissari di principi stranieri ma anche con i ben più umili rappresentanti delle comunità sudditi, a proporre leggi ma anche a valutare suppliche – una sensibilità politica quasi del tutto assente in Paolo Sarpi. Nonostante Querini rifiutasse qualsiasi esplicito riferimento alla supplica Zabarella, o al suo coinvolgimento nella vicenda, nondimeno nell'*Aviso* il generico obbligo di tutela nei confronti dei sudditi veniva a sostanzarsi nell'atto sovrano di ricevere suppliche, di porvi provvisione e di amministrare lo stato attraverso di esse. Per Antonio Querini, censurare la diretta derivazione della parte del 23 maggio 1602 da una causa privata, non significava negare come la sua adozione costituisse la risposta del governo veneto a esplicite e ripetute lamentele formulate dai sudditi in via supplicatoria. Il patrizio giustificò quindi la necessità di simili provvedimenti sulla base di un diffuso desiderio di equità e giustizia, percepito dal Principe a partire dalle numerosissime «condoglienze» provenienti dalle terre sottoposte alla Serenissima:

Primieramente adunque stima la Republica di non aver errato nelle leggi e costituzioni fatte da lei sopra la disposizione de' beni de' laici che passano negli ecclesiastici, perché la necessità, la onestà, la ragion naturale e divina, ogni ragion civile, l'esempio di tutti gli altri buoni governi e finalmente la cura che deve avere dell'istessa religione e della sia conversazione l'ha indotta et astretta a farle; e la giurisdizione concessale da Dio sopra i suoi popoli non solo glielo ha permesso, ma glielo ha efficacemente persuaso [...]. Sono giustamente li sudditi chiamati con le sue facultà, con i suoi averi e con le sue proprie persone

¹¹⁴ SARPI, *Considerazioni* cit., p. 215.

¹¹⁵ Si veda l'edizione P. SARPI *et alii*, *Trattato dell'interdetto della Santità di Papa Paulo V*, in *Istoria dell'Interdetto* cit., Vol. III, pp. 1-41 [I edizione, in Venetia, appresso Roberto Meietti, 1606].

alla commune difesa, per tante fazzioni e per tante spese [...]; et a tutte volentieri e di buona voglia concorrono, parte con le giuste contribuzioni de danari e parte con le proprie persone. Non però restano di dolersi che un tanto peso, che deve esser compartito tra tanti beni e tra tante persone, resti sopra le spalle di una sol parte; anzi, hanno ben spesso fatto conoscere al prencipe che doveranno soccombere, se dalla publica mano non ne venga fatta quella provisione che oltre l'altre pur fatte in altri tempi in simil materia, potesse giovare all'urgentissimo loro bisogno.¹¹⁶

In un passo dalla forte potenza evocativa, celebrativo del mito veneziano di buon governo e equità, Querini faceva della *via supplicationis*, del fatto che tutti i provvedimenti anticuriali rispondessero ad esplicite e reiterate richieste di aiuto da parte dei sudditi, una potente arma contro le indebite pretese pontificie. Distribuito per ordine del Pien Collegio in tutta la Terraferma veneta, l'*Aviso* ricordava ai sudditi della Serenissima come Paolo V stesse chiedendo la revoca di provvedimenti che loro stessi avevano esplicitamente richiesto:

[La Repubblica] non ha potuto non vedere e non sentire e le giuste condoglienze de' sudditi e la necessità che aveva di provedervi; perciocché chiara cosa è che o conveniva sollevarli dalle sopradette fazzioni, per la detrazione di tanti beni e di tante facultà levate dal cumulo di tutte l'altre, o, non ascoltandoli, farli cader sotto il peso. Il sollevarli non era possibile, per il bisogno continuo delle istesse fazzioni, senza le quali non possono conservarsi li stati; et il non udirli e non proveder loro d'onestissimo suffragio et aiuto era cosa ingiusta, dannosa e perniciosissima. Che adunque poteva farsi [...]? Deve il principe abbandonar li sudditi? Deve abbandonar se medesimo?¹¹⁷

In un passo ulteriore, Querini arrivava paradossalmente – ma fin troppo logicamente, considerato l'afflato persuasivo che caratterizzava il libello – ad affermare come le leggi del Principe veneziano, per il loro carattere equo e moderato potevano essere equiparate all'espressione di una volontà generale *democraticamente* espressa:

¹¹⁶ QUERINI, *Aviso* cit., p. 667-668.

¹¹⁷ Ivi, pp. 668-669.

il governo [della Repubblica sui suoi domini] non è violento, e tirannico, ma legittimo e moderato [...]; perciò è chiara cosa che quella potestà e giurisdizione che ha il legittimo principe non è altra che quella appunto de' popoli che unitamente e concordemente consentono nel suo governo, e tanto vaglino le leggi e le costituzioni del principe, quanto se tutti li sudditi insieme congregati ad uno ad uno l'avessero costituite e decretate ciascuno col proprio voto.¹¹⁸

Il tema della supplica, del forte nesso tra l'attività deliberativa della Repubblica e la sollecita provvisione alle richieste dei sudditi, ritornava in quei passi dedicati da Antonio Querini alla difesa della facoltà della Repubblica di processare ecclesiastici nel foro secolare. Querini intravedeva nella possibilità di ricorrere al Principe, di sottrarsi alle magistrature locali per rivolgersi direttamente alle massime autorità dello Stato, il momento fondante della coesione tra governanti e governati:

Doveranno adunque le persone tiranneggiate da alcuni mali ecclesiastici comparire a Roma o a' suoi ministri, per ricercare giustizia chi della morte de' suoi congiunti, chi della violenza e spoglio che ha ricevuto e nell'onore e nella robba? Certo che ciò sarebbe un perdere tutti li sudditi, poiché nelli loro maggior bisogni restarebbero privati di poter aver ricorso al suo proprio principe e di poter restar da lui sollevati, et in conseguenza conveniriano convertire e quell'amore e quel timore che gli devono in altrettanto poco buono affetto, per non dir odio; anzi, è certissimo che se in tali casi non fossero ammessi et uditi, dati nella disperazione, facessero con le lor mani, con maggior scandalo e con pericolo di qualche disprezzo non solo delle persone, ma dell'ordine ancora, quella vendetta e quella giustizia che da altra parte non potessero ricevere.¹¹⁹

Interrompere la *via supplicationis*, impedire al Principe di fare giustizia a beneficio dei propri sudditi, demandare questa facoltà a un potere esterno, avrebbe significato, in ultima analisi, minare i fondamenti dello Stato.¹²⁰

¹¹⁸ QUERINI, *Avviso* cit., pp. 676-677.

¹¹⁹ Ivi, p. 703.

¹²⁰ Per un'analoga riflessione si veda NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit., p. 35.

3.3 I giovani e la Terraferma

Nell'introdurre il suo saggio *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Gaetano Cozzi fornì una possibile chiave di lettura di quel fondamentale contributo attraverso un *excursus* sulla sua genesi. Scritto nel 1974 e successivamente rielaborato in vista della pubblicazione nell'omonima miscellanea, il saggio si poneva in una fase interlocutoria della produzione storiografica dello studioso, all'epoca divisa tra gli studi sarpiani e un perdurante interesse per i rapporti tra giustizia, diritto e politica nella Repubblica di Venezia. A detta dello stesso Cozzi sia il saggio sia la miscellanea nella quale venne incluso avrebbero fortemente e felicemente risentito di quella sovrapposizione di interessi di ricerca: «sulla scorta dei registri del Consiglio dei Dieci, del Senato e del Collegio» la congiuntura dell'Interdetto e il pensiero sarpiano poterono essere finalmente riconsiderati in un contesto politico, giuridico e culturale più ampio, nonché in una prospettiva temporale di più lungo periodo.¹²¹ Diretta conseguenza fu un rafforzamento della già consolidata immagine dell'Interdetto come vero e proprio spartiacque nella vita politica, istituzionale e culturale veneziana:¹²² tuttavia, solo recentemente è stato adeguatamente rilevato come nelle sue più tarde e complessive riflessioni sul tema della contesa veneto-pontificia, Gaetano Cozzi avesse intravisto nella congiuntura del 1606-1607, e in particolare nella scelta della Repubblica di dotarsi di un corpo di consultori in iure, il momento della piena imposizione dell'autorità veneziana sui suoi domini. L'esaltazione della sovranità veneziana, della moderazione del suo governo e dell'*equità* alla quale si ispirava la sua giustizia, avrebbero agevolato una più pervasiva affermazione del diritto veneto sulle persistenze statutarie locali, la sua definitiva collocazione al vertice della gerarchia delle fonti, nonché una più completa affermazione dell'autorità delle magistrature veneziane sullo Stato territoriale.¹²³ La vicenda giudiziaria di Francesco Zabarella evidenzia una volta di più il crescente potere di attrazione esercitato dalle grandi magistrature lagunari nei confronti dell'ambiente veneto, nonché la forte capacità

¹²¹ G. COZZI, *Introduzione*, in *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa* cit., pp. VII-XV; pp. X-XIII.

¹²² Si vedano le interessanti riflessioni sulla fortuna storiografica dell'Interdetto formulate da A. D. Wright, coeve alla prima edizione del già citato saggio di Gaetano Cozzi in A. D. WRIGHT, *Why the Venetian Interdict?*, in "The english historical review", 89, 352 (1974), pp. 534-550.

¹²³ POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano* cit., *passim*, e in particolare pp. 319-320. Claudio Povoło segnala l'esplicitazione di una simile riflessione sull'Interdetto in G. COZZI, *Venezia nello scenario europeo (1517-1699)*, in *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica* cit., p. 183.

performativa del mito dell'*equità* propria del diritto veneto e sottostante alla sua applicazione.¹²⁴ L'iter della causa fu caratterizzato da un costante tentativo da parte tanto di Francesco Zabarella, quanto della città di Padova, di spostare il contenzioso con il monastero di Praglia dai tribunali di Terraferma alle magistrature veneziane: ancora il 29 novembre 1604, i deputati padovani rifiutarono la proposta dei monaci di Praglia di sottoporre la questione del *concordio* al Collegio dei giuristi di Padova sostenendo come il diritto comune avrebbe favorito i monaci, mentre il «giudicio veneto», pragmatico e caratterizzato da una più forte connotazione politica, avrebbe potuto «più arider alla causa» cittadina.¹²⁵

Il Pien Collegio, trono della pubblica maestà, nitida manifestazione della sovranità del Principe, istituzione specificatamente deputata all'udienza dei sudditi e all'accoglimento delle loro suppliche, divenne negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento – e tanto più in considerazione del ridimensionamento delle prerogative del Consiglio dei Dieci a seguito della soppressione nel 1582 della sua Zonta –¹²⁶ il principale interlocutore politico-giudiziario delle comunità di Terraferma e dei loro rappresentanti, e con esso i *giovani* che di quella magistratura avevano fatto la propria roccaforte, il luogo dal quale dar corso ai propri disegni anticuriali: come si è visto, anche personalità del calibro di Antonio Querini o Nicolò Contarini, protagonisti assoluti di quella intensa stagione politica, non disdegnavano di proporsi e operare in qualità di patroni e protettori di comunità se non di singoli sudditi.

Nella sua introduzione a *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Gaetano Cozzi rilevava peraltro come, alla luce degli studi sulla politica del diritto veneziana e della sua applicazione nei diversi contesti del Dominio, la contrapposizione tra *vecchi* e *giovani* – i primi propensi ad adattarsi al nuovo corso imposto dalla politica internazionale e i secondi fautori di un rinnovato protagonismo veneziano di segno antiasburgico e anticuriale – necessitasse se non di una radicale rilettura, almeno di una sua complicazione. Secondo lo studioso «l'aspetto più sottile e più difficile da verificare» consisteva nell'atteggiamento dei raggruppamenti politici del patriziato di governo nei

¹²⁴ Su questi temi, con particolare riferimento al rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci si veda COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., p. 157-158. Con riferimento alle suppliche presentate alla Signoria e al Pien Collegio si veda invece POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., p. 313, nota 86.

¹²⁵ ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 7, c. n.n., alla data 29.11.1604 lettera dei deputati Annibale Campolongo e Giovanni Lazzara all'ambasciatore Francesco Zabarella.

¹²⁶ Sulla Zonta del Consiglio dei Dieci e sulla sua soppressione si veda COZZI, *Il doge Nicolò Contarini* cit., pp. 8-9 e Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani* cit., pp. 137-174.

confronti del Dominio: nell'opinione di Cozzi, almeno in linea di principio, i *vecchi* si sarebbero dimostrati complessivamente «più sensibili dei loro avversari concittadini [...] alle esigenze di una maggior integrazione tra la città dominante e il resto dello Stato». Un sintomo sarebbe stato da individuare nella crescente insofferenza da parte dei sudditi verso l'autorità veneziana in concomitanza con l'avvento al potere dei *giovani* e, ancora, all'indomani dell'Interdetto.¹²⁷ William J. Bouwsma intravede, in concomitanza con l'avvento al potere dei *giovani* e ancor più a ridosso dell'Interdetto, l'introduzione nel contesto veneziano di linguaggi, terminologie e teorie politiche di marca assolutista. Tuttavia, considerando in particolar modo la riflessione sarpiana sul tema della sovranità, Bouwsma ravvisò nei costanti richiami alla teoria della diretta derivazione divina della *potestà* del Principe delle argomentazioni del tutto conformi agli ideali di una tradizione repubblicana e anti-assolutista, della quale Paolo Sarpi e i *giovani* sarebbero stati i più luminosi epigoni. In particolare, lo studioso rilevò l'insistenza con la quale il consultore mise in relazione la derivazione divina della sovranità con l'obbligo morale del Principe di garantire il bene comune, obbligo che avrebbe costituito il principale limite a un esercizio arbitrario e tirannico del potere.¹²⁸

Radicalmente opposta la posizione espressa da David Wootton nel suo *Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment*, nel quale la produzione del consultore viene inserita in quella lunga tradizione di teorizzazioni dello Stato assoluto che passando da Jean Bodin arrivava fino a Thomas Hobbes. Sarpi, secondo Wootton, avrebbe espresso il pensiero politico proprio dei *giovani*, del resto già all'epoca polemicamente accusati tanto dal fronte filo-curiale quanto dai *vecchi* di voler minare il sistema tradizionale di valori repubblicani, per instaurare a Venezia una forma di governo di segno marcatamente assolutista.¹²⁹ Nelle perentorie definizioni sarpiane dei concetti di Principe e di sovranità contenute nell'abbozzo del trattato sarpiano dedicato al tema *Della potestà de' principi* si sono volute trovare le conferme di una simile lettura:¹³⁰

¹²⁷ G. COZZI, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino, Einaudi, 1979, pp. XI-XII. Ma su questi temi si veda anche POVOLO, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 174-185.

¹²⁸ Più che a BOUWSMA, *Venice and the Defense of Republican Liberty* cit., mi riferisco alle riflessioni espresse dall'autore in ID., *Venice Spain, and the Papacy. Paolo Sarpi and the Renaissance Tradition*, in *A Usable Past: Essays in European Cultural History*, a cura di W. J. Bouwsma, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1990, pp. 247-265 (in particolare pp. 253-254) [riedizione e traduzione di ID., *Paolo Sarpi e la tradizione rinascimentale*, in "Rivista Storica Italiana", 74 (1962), pp. 697-716].

¹²⁹ D. WOOTTON, *Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Più in generale sull'evoluzione dell'interpretazione storiografica di Paolo Sarpi e del suo pensiero si veda TREBBI, *Paolo Sarpi in alcune recenti interpretazioni* cit.

¹³⁰ Cfr. *supra*, introduzione.

in un recentissimo contributo Jaska Kainulainen ha ravvisato negli scritti del servita, e in particolare nel suo drastico rifiuto di riconoscere tra Principe e suddito qualsiasi forma di legame contrattuale, un superamento in senso radicale delle stesse teorie di Jean Bodin. Nell'opinione dello studioso finlandese i richiami al dovere morale del buon governo – presenti nell'abbozzo del trattato sulla Potestà ma soprattutto nella produzione sarpiana coeva all'Interdetto – verrebbero a rappresentare non più, come ipotizzato da Bouwsma, un segno di adesione ai valori repubblicani, bensì un mero tentativo di dissimulare una visione irrimediabilmente assolutista della sovranità all'unico scopo di evitare di avvalorare le accuse di tirannia mosse al governo veneto dai polemisti filo-papali.¹³¹

Nel commentare l'edizione a stampa del trattato sulla *Potestà de' Principi*, Corrado Pin ha peraltro rilevato un profondo iato tra le radicali teorie sulla sovranità espresse in quello che in ultima analisi sarebbe rimasto un abbozzo inedito e le riflessioni sul medesimo tema contenute nei consulti redatti per conto della Repubblica e consegnati al Pien Collegio. Ed è ancora Corrado Pin a ricordare come una corretta interpretazione dell'abbozzo sarpiano non possa prescindere dal considerare lo scarto esistente tra teoria e prassi politica, tanto più in un contesto socio-istituzionale come quello veneziano, caratterizzato dal formale riconoscimento da parte della Dominante di autonomie e prerogative locali.¹³² Simili riflessioni dovrebbero consigliare una maggiore cautela nel proporre una identificazione *tout court* del pensiero sarpiano con la prassi di governo e le visioni politiche dei *giovani*, soprattutto in mancanza di una sintesi complessiva capace di rendere apprezzabile l'orientamento dei patrizi anticuriali – e, più in generale, dell'intero patriziato veneziano – verso la gestione dello Stato territoriale.¹³³ Non è questa la sede per tentare un lavoro di così ampio respiro e che meriterebbe un maggiore approfondimento: tuttavia, la vicenda di Francesco Zabarella e il ruolo assolto da Antonio Querini nel sostenere e giudicare la sua causa, e infine nel difendere pubblicamente i suoi esiti, evidenziano la possibilità di utilizzare le lettere di nunzi e ambasciatori per tentare di comprendere la collocazione dei *giovani* nel dialogo tra governanti e governati e in quel complesso

¹³¹ J. KAINULAINEN, *Paolo Sarpi: a servant of God and State*, Leiden – Boston, Brill, 2014.

¹³² PIN, *Progetti e abbozzi sarpiani* cit. Si veda inoltre *supra*, introduzione.

¹³³ Si vedano anche le riflessioni di Oliver Logan su Sarpi e sulla sua presunta rappresentatività di una più generale “tradizione veneziana” (O. LOGAN, *Venezia. Cultura e Società 1470-1797*, Roma, Il Veltrò, 1980, p. 20-26).

sistema caratterizzato da clientelismo, patronato e prassi infra-istituzionali sul quale si reggeva l'accesso al trono della pubblica maestà.

Il carteggio di nunzi e ambasciatori non risulta particolarmente prodigo nel far riferimento alle divergenze politiche interne al corpo sovrano, divisioni peraltro non esplicitamente formalizzate e che lo stesso patriziato veneziano, in ossequio al mito repubblicano della coesione e assoluta unione d'intenti della classe dominante, si guardava dal rendere pubbliche.¹³⁴ Come rilevato da Filippo De Vivo, la normativa regolante la comunicazione tra le diverse magistrature di governo così come le modalità di pubblicazione di parti e sentenze rispondevano in primo luogo all'esigenza di preservare gli *arcana imperii*, a negare l'esistenza di un dibattito politico, prima ancora che a celarne i contenuti.¹³⁵ Si è già avuto modo di far notare come qualsiasi atto pubblico varato da qualsivoglia magistratura di Palazzo, tanto nella forma di lettera ducale quanto in quella di sentenza o proclama, si presentasse come volere del doge, principe repubblicano, incarnazione del corpo sovrano ed emblema della sua coesione.

Carlo Prato, nunzio di Verona, fece riferimento a *vecchi e giovani* in un dialogo intercorso con Strozzi Cicogna: sappiamo come il 19 luglio 1605, il vicentino, appena arrivato a Venezia, si rivolse al più esperto collega per avere un parere su come procedere in una vertenza a tutela del Consolato. Il veronese gli consigliò di presentarsi ai capi del Consiglio dei Dieci «quali come vecchi senatori» con «l'occhio per ragion di Stato a conservar le giurisdittioni de sudditi» avrebbero meglio tutelato le prerogative cittadine rispetto alle Quarantie, nelle quali, a suo dire, vi erano «molti giovani», desiderosi di «allargare la loro auttorità et restringere quella delle città suddite». La formulazione della frase – per come riportata da Strozzi Cicogna – nonché la mancanza di altri elementi di confronto non permettono tuttavia di stabilire con sufficiente chiarezza se Carlo Prato facesse riferimento a un dato politico o più semplicemente anagrafico.¹³⁶ un'ambiguità consapevolmente favorita dall'uso da parte del patriziato veneziano di una terminologia afferente alla dimensione antropologica per definire connotazioni di tipo politico-ideologico. Va comunque rilevato, sulla scorta di Gaetano Cozzi, come a cavallo tra Cinque e Seicento si fosse ormai formalizzata in seno al patriziato veneziano un'effettiva

¹³⁴ Cfr. COZZI, *Venezia barocca* cit., pp. 5-7.

¹³⁵ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., *passim*.

¹³⁶ BCBVI, *AT*, b. 1347, c. n.n., alla data 19.07.1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

frattura tra due ordini «designati con il nome della magistratura che si riteneva emblematica di ciascuno di loro: Consiglio dei Dieci e Quarantia criminal». Il Consiglio dei Dieci sarebbe divenuto in quegli anni appannaggio pressoché esclusivo di quel patriziato più ricco che nei *vecchi* trovava la sua più peculiare espressione politica.¹³⁷

In termini più espliciti si espresse invece l'avvocato Carlo Belegno, non a caso un patrizio veneziano, figlio del più famoso Alvise e fratello di Giusto Antonio, personalità di spicco della marina veneziana ed elettore del doge Leonardo Donà.¹³⁸ Negli anni a cavallo dell'Interdetto, Carlo Belegno era stato a più riprese ingaggiato dalla comunità di Vicenza per difendere un'intricata serie di vertenze che facevano capo ai tentativi promossi dal vicentino Francesco Caldogno, già provveditore ai confini, di vedersi assegnare dal Principe l'investitura feudale nei pressi di Pedescala, nella Val d'Astico. Il 13 febbraio 1607, consultato da Strozzi Cicogna sul da farsi in merito a una causa con i comuni montani di Arsiero e Tonezza, Carlo Belegno consigliò come fosse più opportuno trattare la questione «avanti sei senatori» piuttosto che «in Pleno Collegio» dove, a suo dire, vi erano «tanti giovani che non stima[va]no tanto le città come i vecchi». Eppure, a detta di Strozzi Cicogna, non mancavano tra i *giovani* soggetti disposti a difendere le prerogative locali: Antonio Querini e Agostino Nani, presso i quali il nunzio si era presentato prima ancora di consultare l'avvocato Belegno, lo avevano pienamente rassicurato sul favore tanto della Signoria quanto del Pien Collegio verso la città di Vicenza.¹³⁹ Solo un anno più tardi, il 10 febbraio 1608, nel dare la notizia della morte di Antonio Querini il nunzio Strozzi Cicogna avrebbe ricordato il patrizio come suo personale «gran padrone»

¹³⁷ Su questi temi si veda COZZI, *Giustizia «contaminata»* cit., in particolare pp. 63-61 (citazione tratta da p. 64). In altra sede lo stesso Cozzi avvertì tuttavia di come fosse semplicistico ricondurre la frattura tra *vecchi* e *giovani* a soli fattori economici, a un contrasto tra patrizi ricchi e patrizi poveri, tra case dalla consolidata preminenza politica e *homines novi* (COZZI, *Il doge Nicolò Contarini* cit., p. 6). Sul tema della stratificazione sociale interna al patriziato veneziano e sui suoi riflessi sulla vita politica e istituzionale repubblicana si veda inoltre G. COZZI, *Venezia, una repubblica di principi?* in *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2000, pp. 249-265 [I edizione in "Studi veneziani", n.s., XI (1986), pp. 139-157].

¹³⁸ Cfr. BENZONI, *Belegno, Alvise* cit., e ID., *Belegno, Giusto Antonio*, in *DBI*, Vol. 7, 1970, pp. 560-563.

¹³⁹ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 13.02.1606 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Per un'interessante lettura delle cause vicentine sul confine montano in relazione con le politiche dei *giovani* cfr. anche J. PIZZEGHELLO, *Tra salvaguardia del «pubblico» ed aspirazioni personali: camera del provveditore ai confini Francesco Caldogno*, in "Studi Veneziani", XXXVII (1999), pp. 153-157 (pp. 123-162).

nonché protettore della città di Vicenza, mai propenso a lederne le giurisdizioni criminali.¹⁴⁰

A maggior ragione, anche i rappresentanti padovani avrebbero potuto attribuire a Querini il medesimo epiteto: a seguito dell'approvazione della parte sui beni enfiteutici, la protezione clientelare offerta dal patrizio a Francesco Zabarella poté estendersi all'intera comunità di Padova. Il 27 novembre 1604, oltre a tentare di persuadere i deputati ad accettare l'oblazione dei monaci di Praglia, Zabarella annunciò di aver conferito nuovamente con Antonio Querini. Con l'occasione, il patrizio si sarebbe lamentato della riluttanza dei padovani nel difendere una causa da loro intentata contro i canonici del duomo e inerente al pagamento della decima. In quella sede il patrizio rinnovò all'ambasciatore la sua disponibilità a favorire la città di Padova «sicome fu fatto altre volte».¹⁴¹ In virtù di questa espressa manifestazione di benevolenza nei confronti della loro comunità, il 15 dicembre 1605, i deputati padovani – e tra essi Francesco Zabarella – poterono scrivere direttamente a Antonio Querini e agli altri protettori Andrea Minotto e Alvise Venier chiedendo loro informazioni sull'andamento di una causa allora in corso tra la città e il vescovo di Padova.¹⁴² Il 4 gennaio successivo, in veste di deputato, Francesco Zabarella si premurò invece di far giungere ad Antonio Querini le congratulazioni della città per la sua elezione a savio del Consiglio.¹⁴³ La risposta di Antonio Querini segnava il definitivo riconoscimento del suo ruolo di protettore della comunità di Padova, il passaggio da patrono particolare di Francesco Zabarella a quello di patrono civico:

Voglio esser certo che le Signorie Vostre et cotesta Magnifica città, si come elle mi attestano con le sue amorevolissime littere, haveranno havuto cara la elettectione ch'è piaciuto a questi signori di fare della persona mia in savio del Consiglio perché, havendo io in ogni occasione procurato di dimostrare la buona volontà, et posso dire ancho l'obbligo, che le porto fin da miei primi anni con quegli effetti che hanno potuto venire dalle forze mie, non posso dubitare

¹⁴⁰ BCBVI, *AT*, b. 1349, c. n.n., alla data 10.02.1607 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁴¹ ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 27.11.1604, lettera dell'ambasciatore Francesco Zabarella ai deputati.

¹⁴² Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 14.12.1605, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria, Antonio Da Lion e Francesco Zabarella a Antonio Querini.

¹⁴³ Ivi, c. n.n., alla data 04.01.1606, lettera dei deputati Daniele Campese e Francesco Zabarella a Antonio Querini.

di haverne da lei ogni buona corrispondenza; et della dechiaratione ch'elle hanno voluto farmi del suo benigno affetto, vengo a renderghene affettuosissime gratie, assicurandole che io haverò sempre a cuore il comodo et interesse loro et della loro Magnifica et nobilissima città come il mio proprio et con questo per fine et ad esse in generale e in particolare desidero dal Signor Dio ogni maggior contento et felicità.¹⁴⁴

Il 24 febbraio 1606 i deputati Bartolomeo Gloria e Enea Conti si rivolsero direttamente al patrizio, allora savio di settimana, ringraziandolo per la promessa fatta all'ambasciatore Beldomando Candi di assegnare ai padovani un'udienza del Pien Collegio: i deputati riconobbero come il favore di Querini non fosse una novità, ma altresì chiesero al savio non solo di favorire l'udienza, ma anche il «merito della causa», dando quindi il suo voto in favore della città.¹⁴⁵ Il 16 marzo successivo Querini si sentì in dovere di inviare una lettera ai deputati di Padova nella quale si scusava per non aver adempiuto con la debita solerzia alle sue promesse. Nondimeno, il savio rese conto di quanto da lui operato in favore di una causa che in fin dei conti aveva arriso ai padovani:

Desiderando io di far sempre cosa grata a cotesta Magnifica città et alle Signorie Vostre, feci consigliar tra le prime cose la istanza che veniva fatta dal signor Candidi nel proposito delli campadeghi; et si come prontamente et volentieri mi affaticai per superar le difficoltà et contrarii che si attraversavano, così con l'istesso affetto l'havarei portata nella medesima mia settimana all'Eccellentissimo Senato quando altre gravi occupationi me lo havessero permesso: ma quello che non ho potuto far per me stesso ho procurato che sia stato eseguito nelle seguente settimana; et mi è grandemente piaciuto che il negotio sia terminato con asai buon fine et, come credo, in gran parte conforme al loro desiderio. Et se in altro et alla medesima Magnifica città et alle Signorie Vostre conoscerò di poter sodisfare, si rendano certe che lo farò con l'istesso buon volere et prontezza; il che sarà per risposta delle sue lettere con pregarle di escusarmi se prima che hora non ho supplito a questo mio debito poichè per

¹⁴⁴ Ivi, *Nunzi*, b. 45 c. n.n., alla data 05.01.1605 *m.v.*, lettera di Antonio Querini ai deputati.

¹⁴⁵ Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 24.02.1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria e Enea Conti a Antonio Querini.

la strettezza del tempo non mi è stato permesso di farlo, et con tal fine loro prego dal Signor Dio ogni vero bene.¹⁴⁶

Querini aveva dimostrato la sua disponibilità a proporsi come protettore anche della città di Vicenza nel luglio del 1606, a seguito dell'adozione da parte del Senato di una parte in materia di banditismo considerata dai vicentini lesiva della giurisdizione del Consolato. Il 5 luglio fu lo stesso Strozzi Cicogna ad informare i deputati del contenuto del provvedimento con il quale il Senato conferiva per due mesi poteri straordinari ai rettori nel procedere contro i banditi, escludendo quindi l'intervento delle magistrature locali.¹⁴⁷ In concomitanza con la pubblicazione della parte, il nunzio Carlo Prato riferì a Strozzi Cicogna come la città di Verona, considerata la gravità del provvedimento, avesse già provveduto a designare ben quattro ambasciatori «per venirsi a dolere a piedi di Sua Serenità».¹⁴⁸ La notizia dell'arrivo a Venezia, nel bel mezzo dell'Interdetto, di una delegazione di sudditi pronti a lamentarsi delle scelte politiche della Repubblica non venne accolta con favore da parte del governo veneto, impegnato, come si è visto, a costruire ed esibire un'immagine di assoluta concordia tra la Dominante e il suo Dominio. L'8 luglio 1606 il Senato, informato dai rettori di Verona del malcontento provato da quella città, ordinò loro di rassicurare il Consiglio civico facendo leva sul carattere limitato e temporaneo del provvedimento: i rettori avrebbero inoltre dovuto scongiurare ad ogni costo l'invio di ambasciatori da parte dei veronesi.¹⁴⁹ Tuttavia, ancor prima che il Senato si esprimesse ufficialmente in quei termini, personalità vicine a Leonardo Donà – «un suo familiare» – si premurarono di avvicinare Strozzi Cicogna e informarlo del fastidio provato dal doge verso la decisione veronese di inviare un'ambasceria a Venezia. Al rappresentante vicentino venne inoltre fatto notare come non sarebbe stato conveniente spendere denari per l'invio di una delegazione per una parte che, al buon fine, sarebbe rimasta in vigore solo due mesi.¹⁵⁰ Il 10 luglio

¹⁴⁶ Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 16.03.1606, lettera di Antonio Querini ai deputati.

¹⁴⁷ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 05.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul significato di simili provvedimenti che spostavano «il tiro dalla pur rilevante e controversa questione del banditismo al tema centrale della funzione e della legittimità degli organi giudiziari locali» e per una loro interpretazione alla luce della generale visione politica dei *giovani* si veda POVOLO, *L'intrigo* cit., pp. 169-170.

¹⁴⁸ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 05.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁴⁹ ASV, *Sen., Delib. Terra*, reg. 76, c. 50r.

¹⁵⁰ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 06.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

1606, probabilmente grazie a Carlo Prato, Cicogna venne a conoscenza dei contenuti della lettera scritta dal Senato ai rettori di Verona,¹⁵¹ ma «fingendo di non sapere quanto sia stato scritto» aveva infine risolto di rivolgersi ai savi Antonio Querini e Alvise Bragadin. I due rassicurarono Strozzi Cicogna del carattere transitorio del provvedimento e gli ordinarono di consigliare ai deputati di rinunciare ad inviare una propria delegazione a Venezia.¹⁵² Attraverso questa prassi del tutto informale, fatta di comunicazioni ufficiose e dialoghi privati, l'ala più intransigente dei *giovani* – della quale a ragione sia Leonardo Donà sia Antonio Querini potevano considerarsi i principali esponenti – si ripropose di placare il malcontento dei vicentini senza la necessità di un formale pronunciamento del Pien Collegio e del Senato e, soprattutto, senza dover scrivere a un rettore, Vincenzo Gussoni, già in viso all'élite cittadina proprio per i suoi ripetuti tentativi di escludere il Consolato dall'amministrazione della giustizia.¹⁵³ Se il 21 luglio 1606 il Senato fu costretto ad esprimersi ufficialmente e a indirizzare ai rettori di Vicenza le medesime rassicurazioni già inviate a Verona, fu per la capacità dei vicentini di sfruttare l'informalità di quei dialoghi per esercitare una forte pressione sul governo veneto e sui suoi protagonisti, ottenendo infine un formale impegno da parte della Repubblica a riconoscere e rispettare le prerogative del Consolato.¹⁵⁴ La strategia venne impostata da Strozzi Cicogna il 15 luglio 1606:

Circa il negotio dell'ambasciaria, connobbi alla prima dove consiste la difficoltà che è che sia scritto il medesimo a Vicenza che è sta scritto a Verona accioché non paia che il Prencipe manco stimi l'una che l'altra città, et per questo parlai a gl'Illustrissimi signori savii parendo ch'io non sapessi quanto era stato operato a Verona, et dicendomelo essi, feci istanza che scrivessero il medesimo a Vicenza siccome l'offerirno di fare da sé stessi, dicendo però che anch'io non havrei mancato di farlo. Hora, vedendo che fin'hora non è stato scritto, non so che partito prendere, perchè s'io ne fò istanza nuova mi par che non vi sia la dignità della Magnifica città nostra che noi suplichiamo quello che con altra città non superiore il Prencipe ha fatto *motu proprio*. Il mandar gl'ambasciatori manco si conviene essendo hormai questa cosa notoria, et havendo ordinato a

¹⁵¹ Ivi, c. n.n., alla data 10.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁵² Ivi, c. n.n., alla data 12.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Il 18 luglio lo stesso Donà avrebbe rassicurato allo stesso modo le preoccupazioni del nunzio ivi, c. n.n., alla data 18.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁵³ Si veda *infra* paragrafo 2.6.

¹⁵⁴ ASV, *Sen., Delib. Terra*, reg. 76, c. 52r, alla data 21.07.1606.

me che debba scrivere che non vengano. Mi parrebbe questa la miglior via, il che non voglio però essequire senza il consenso delle Magnificentie Vostre, et è ch'io andassi dal Serenissimo et li esponesse quanto ho scritto alle Vostre Signorie molto Illustri di ordine delli Eccellentissimi signori savii li quali dissero di far scrivere il medesimo a Vicenza che fu scritto a Verona, il che non essendo stato fatto vi era un poco di tumulto in città, perché pareva che molti dicessero che se tale fosse la intentione del Prencipe ne haverebbe dato conto a i rettori, et che perciò saria ben fatto sincerar l'aiuto di tutti i cittadini con una lettera, et levar le contese che sono tra loro circa questo fatto. Le deliberino essi col loro maturo consiglio perch'io non so conoscere strada migliore, se ben anco questa deve esser secreta.

Con un moto d'orgoglio, Cicogna chiuse le sue riflessioni paragonando la sua strategia alle più complesse trame politiche orchestrate dalla diplomazia internazionale: «credo però che anco i Prencipi facciano tra essi anco più bei giochi di testa di questi». ¹⁵⁵ Il caso vicentino mostra come nel delicato frangente dell'Interdetto, elementi di spicco dei *giovani* – tra i quali lo stesso Leonardo Donà – non disdegnassero di operare con mezzi del tutto informali per dar corso alle proprie politiche, per celare ancora una volta la conflittualità insita nel dialogo tra governanti e governati e tutelare quell'immagine di assoluta fedeltà della Terraferma faticosamente costruita all'indomani dello scoppio della crisi: disinnescare – o almeno procrastinare – ogni contenzioso tra governanti e governati divenne, nell'ambito di una crisi giocata sulla capacità del Principe di ottenere ed esibire l'assenso del suddito alle proprie politiche, una questione di capitale importanza.

Nei primi giorni di luglio del 1606, il nunzio bresciano Quinto Scanzo si premurò di fare «ufficii efficacissimi» con l'allora savio di settimana Nicolò Contarini per veder portata all'attenzione del Senato una delibera a favore della sua città già emessa dal Pien Collegio. ¹⁵⁶ L'8 luglio il *giovane* Contarini promise ogni suo sforzo per accontentare i bresciani, ma al contempo ricordò al nunzio come il Pien Collegio fosse «disgustato» dall'atteggiamento della città di Brescia, la quale, nonostante si proclamasse «tanto fidele» alla Repubblica, non si era ancora risolta ad offrire reparti di cavalleria, cosa già fatta da «tutti li altri» sudditi. Contarini pronosticò di

¹⁵⁵ BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 15.07.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

¹⁵⁶ ASCB, *Lettere autografe*, b. 1150A, c. n.n., alla data 01.07.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

conseguenza ai bresciani un periodo di lunghissime e estenuanti anticamere:¹⁵⁷ di fronte al rischio di vedersi negato l'accesso al trono della pubblica maestà, il Consiglio cittadino di Brescia non solo si affrettò ad approvare l'offerta di duecento cavalieri – quasi il doppio rispetto alle altre città – ma diede ordine al suo nunzio di presentare in Pien Collegio una copia autentica di quella deliberazione.¹⁵⁸ Attraverso un dialogo ai margini dei lavori del Pien Collegio, Nicolò Contarini ottenne di forzare Brescia ad ottemperare ai suoi doveri senza bisogno di una formale ammonizione da parte del Senato, cosa che avrebbe significato un'implicita e pericolosa ammissione da parte della Repubblica della scarsa devozione di una delle sue principali città. Il 10 settembre 1606, fu invece il doge Leonardo Donà a far trapelare a beneficio del nunzio Flaminio Buttiron la sua «maraviglia» per la scarsa prontezza dei padovani nel comunicare l'elezione dei capitani dei due reparti di corazzieri offerti dalla città, come del resto avevano fatto tutti gli altri nunzi. Il dialogo ebbe luogo non in Pien Collegio, ma in «camara de Sua Serenità», dove Buttiron si presentò per annunciare al doge le *provisioni* adottate dalla sua comunità per armare i corazzieri. Donà andò dritto al punto, chiedendo se fossero stati eletti i capitani e costringendo il nunzio a una serie di imbarazzanti scuse. Pacatamente, Donà disse che aveva «caro di vederli» eletti, ma nondimeno chiese al nunzio di ringraziare nuovamente la città di Padova a suo nome per l'offerta di cavalleria. A quei ringraziamenti ufficiosi, assicurava il doge, si sarebbero presto uniti anche quelli ufficiali, inviati dal Pien Collegio ai rettori di Padova. Nel comunicare il tutto ai deputati, Buttiron non mancò di sollecitare l'elezione dei due capitani in tempi brevi, considerando tra l'altro come la città di Verona vi avesse già provveduto.¹⁵⁹

Dietro le motivazioni ufficiali addotte dai savi per rifiutare o rimandare le udienze dei rappresentanti di Terraferma – affari di Stato o ambascerie straniere – non è scorretto intravedere una certa volontà di evitare, almeno durante la fase più virulenta della crisi, qualsiasi ridiscussione dei termini del rapporto di sudditanza, seppur minima e seppur condotta nella forma legittima della supplica. D'altro canto, come

¹⁵⁷ Ivi, c. n.n., alla data 08.07.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

¹⁵⁸ La copia della delibera venne inoltrata al nunzio dai deputati lo stesso 8 luglio tramite una staffetta straordinaria (ASCB, *Lettere pubbliche*, reg. 31, c. 108r, alla data 08.07.1606, lettera dei deputati al nunzio Quinto Scanzo e relativo allegato). L'offerta bresciana venne effettivamente presentata al Pien Collegio dal nunzio Quinto Scanzo l'11 luglio 1606 (ivi, c. n.n., alla data 11.07.1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati).

¹⁵⁹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10.09.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

testimoniano i dialoghi pocanzi riportati, la chiusura delle porte del Pien Collegio non determinava necessariamente l'interruzione della comunicazione tra Principe e suddito, quanto piuttosto il suo spostamento su quel piano infra-istituzionale, al limite tra pubblico e privato, che ne costituiva una parte integrante. I savi del Collegio gestirono su quello stesso piano anche la richiesta dei rappresentanti di Motta di Livenza di concedere al francescano Francesco Rossetti di officiare presso la loro comunità in veste di predicatore durante la Quaresima del 1607. In un primo momento la richiesta, appoggiata dall'ordine francescano, venne accolta dal Pien Collegio, il quale, il 24 febbraio 1607, si premurò di trasmettere l'ordine di trasferimento ai rettori di Padova, città nella quale padre Rossetti al momento stava prestando la sua opera.¹⁶⁰ I rappresentanti di Motta di Livenza si erano presentati in Pien Collegio proprio per aver ragione dei rettori di Padova, i quali, nonostante le loro richieste, si erano sempre rifiutati categoricamente di concedere a Rossetti di lasciare la loro città. Né l'atteggiamento del podestà e del capitano patavini sarebbe cambiato a seguito degli ordini ricevuti da Venezia: nel rispondere al Pien Collegio i due rappresentanti veneziani sollecitarono i savi a rivedere le loro decisioni, considerando come permettere la partenza del frate avrebbe significato lasciare Padova senza un predicatore proprio durante la Quaresima, in un frangente in cui, attraverso il monitorio, il papa aveva ordinato al clero di sospendere le celebrazioni. A detta dei rettori, anche grazie alla predicazione di Francesco Rossetti la città di Padova viveva in «quiete», salda nel suo proposito di dimostrarsi fedele alla Repubblica, partecipando a quei sacramenti che il pontefice aveva ordinato di disertare. Inoltre, i rettori lamentarono come sarebbe stato oltremodo difficile sostituire il sacerdote, considerando come un secondo predicatore, inizialmente destinato a Padova, si era dovuto risolvere a celebrare a Vicenza, come da ordine dei rettori di quella città.¹⁶¹ La supplica della comunità di Motta di Livenza mise a nudo i problemi determinati dalla defezione di numerosi religiosi, intenzionati ad uniformarsi – in maniera più o meno scoperta – al volere del papa. Nel maggio del 1606, la Repubblica si era trovata costretta ad espellere da tutti i suoi domini gesuiti, cappuccini e teatini in considerazione della loro pertinace volontà di sospendere i

¹⁶⁰ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 112, c. n.n., alla data 24.02.1606 *m.v.*

¹⁶¹ ASV, *Sen., Disp. dei rettori, da Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 26.02.1607.

sacramenti:¹⁶² alle espulsioni promosse dal governo veneto si aggiunsero per tutto il corso della crisi le fughe di singoli religiosi e di intere famiglie regolari, sollecitati dalla Curia romana e dai loro superiori ad abbandonare i domini veneziani. Come evidenziò a posteriori Paolo Sarpi, Roma si prodigò affinché «di religiosi partissero dal dominio, e perciò l'interdetto restasse almeno per necessità osservato»:¹⁶³ per molti sacerdoti la fuga rappresentò l'*escamotage* per ottemperare al divieto veneziano di proclamare e osservare l'interdetto senza disattendere gli ordini romani che, al contrario, imponevano la cessazione delle celebrazioni.¹⁶⁴

Il 26 febbraio 1607, i rettori di Padova misero al corrente i deputati cittadini degli ordini ricevuti dal Pien Collegio con l'evidente intento di esortare la comunità ad appoggiare il loro rifiuto di acconsentire alla partenza di Francesco Rossetti: quello stesso giorno i vertici della comunità ordinarono al nunzio Flaminio Buttiron di presentarsi in udienza affinché difendesse le ragioni cittadine con il suo «solito valore».¹⁶⁵ Il giorno successivo Buttiron si presentò in «cammara di Sua Serenità» al fine di chiedere a Leonardo Donà il favore di una rapida convocazione in Pien Collegio: il doge si rifiutò di riceverlo ma, altresì, gli fece dire da un suo «scudiero» che procurasse di ottenere l'udienza per via ordinaria. Il nunzio si rivolse quindi al savio di settimana Alvise Zorzi, il quale lo informò che per quel giorno non era prevista alcuna riunione del Pien Collegio, ma delle sole mani di savi. Buttiron insistette per essere ricevuto almeno da questi, ma nonostante l'intercessione di Alvise Zorzi, la Consulta, lette le lettere dei rettori, rispose di rimettere la questione al Pien Collegio, giudicando il trasferimento di Francesco Rossetti una questione di sua afferenza. Nonostante avesse la chiara impressione che i savi stessero prendendo tempo al fine di non esprimersi sulla questione, il nunzio non volle demordere:

¹⁶² Cfr. CORNET, *Paolo V e la Repubblica veneta* cit., pp. 79 e 85, nonché SARPI, *Istoria particolare* cit., pp. 49-52. Sull'espulsione dei gesuiti si veda inoltre FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 198-208; G. COZZI, *La Compagnia di Gesù a Venezia (1550-1657)* in *Venezia barocca* cit., *passim* (pp. 289-324) [I edizione con il titolo *Fortuna, e sfortuna, della Compagnia di Gesù a Venezia*, in *I Gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù*, a cura di Mario Zanardi, Padova, Giunta Regionale del Veneto - Gregoriana Libreria, 1994, pp. 59-88] nonché le due sillogi di documenti G. CAPPELLETTI, *I gesuiti e la Repubblica di Venezia*, Venezia, Grimaldo, 1873 e P. PIRRI (a cura di), *L'Interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti. Silloge di documenti con introduzione*, Roma, Inst. Historicum S.I., 1959.

¹⁶³ Ivi, p. 52.

¹⁶⁴ Già il 24 maggio 1606 il Senato ritenne opportuno intensificare la vigilanza sul clero, dando istruzioni ai rettori di Terraferma (ASV, *Sen., Delib. Roma ordinaria*, c. 50r-v). Il 18 luglio successivo il Senato ritenne opportuno mettere sotto custodia tutti i monasteri e conventi dello Stato, ordinando ai rettori di eleggere tra la popolazione laica delle guardie preposte a quel fine (ivi, c. 87r).

¹⁶⁵ ASPD, *ACA, Deputati*, b. 111, reg. 10, c. n.n., alla data 26.02.1607, lettera dei deputati al nunzio Flaminio Buttiron.

Buttiron decise quindi di rivolgersi al segretario di Collegio «Bartoli», il quale confermò sia la lettura da parte dei savi delle lettere dei rettori sia l'impossibilità di discutere la questione al di fuori del Pien Collegio. Il dialogo con il segretario e le informazioni da lui elargite avrebbero ad ogni modo portato i loro frutti: Bartoli, che sin dalla presentazione della supplica della comunità di Motta di Livenza si era occupato della questione, riferì a Buttiron del fatto che il Pien Collegio fosse propenso ad accogliere le richieste della Comunità di Padova e di come lui stesso fosse disposto a favorirle.¹⁶⁶ Il giorno dopo, il segretario rassicurò nuovamente il nunzio dicendogli che la scarsa disponibilità del Pien Collegio a discutere la questione, «il non scriver, et il non chiamar [...]» in udienza erano da considerarsi «un determinar tacitamente che la città sia gratificata»: senza nuovo ordine da parte del Principe i rettori avrebbero infatti trattenuto il predicatore a Padova, come del resto avevano dichiarato di voler fare e come auspicato dai deputati cittadini. Bartoli consigliò quindi a Flaminio Buttiron di continuare con le consuete richieste senza, però, forzare «le carte»: egli stesso nel frattempo avrebbe vigilato sui rappresentanti della comunità di Motta di Livenza, ricordando ai savi come in caso di una loro nuova richiesta sarebbe stato opportuno sentire anche il nunzio di Padova.¹⁶⁷ Nonostante i complimenti ricevuti dai deputati,¹⁶⁸ Buttiron volle continuare a operare presso i savi del Collegio per ottenere un'udienza. Considerate le insistenze del rappresentante padovano, il primo marzo 1607 dovettero scendere in campo i savi Alvise Zorzi e soprattutto Antonio Lando, ex rettore e ora protettore della comunità di Padova, il quale avrebbe riferito al nunzio queste «formal parolle»:

Nontio, la città di Padova è gratificata senza chiamarti, scrivi alli signori deputà che faciano che il padre predicatore continui a predicare, per che havendo li signori rettori scritto a Sua Serenità che non farano cossa niuna in questo negotio se il Coleggio non gli darà novo ordine in questo proposito, il Coleggio lete le sue litere hanno terminato di non darli altro ordine, tal che con il tazer hanno terminatto per la città, et questo ti basti.¹⁶⁹

¹⁶⁶ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 27.02.1606 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁶⁷ Ivi, c. n.n., alla data 28.02.1606 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁶⁸ Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 10 c. n.n., alla data 28.02.1607, lettera dei deputati al nunzio Flaminio Buttiron.

¹⁶⁹ Ivi, *Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 01.03.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

Attraverso dialoghi informali, calibrate fughe di notizie e sfruttando le proprie reti clientelari i *giovani* membri del Pien Collegio riuscirono a chiudere senza un ufficiale coinvolgimento del governo veneto una questione apparentemente secondaria ma resa oltremodo spinosa dalla congiuntura dell'Interdetto.¹⁷⁰

Tuttavia, come si è avuto ampiamente modo di anticipare analizzando la vicenda di Francesco Zabarella, il carteggio di nunzi e ambasciatori mostra altresì come i *giovani* fossero soliti percorrere le vie informali del dialogo tra governanti e governati non solo per evitare di coinvolgere il Pien Collegio nella soluzione di controversie locali, ma anche, al contrario, per incentivare la presentazione di quelle suppliche che avrebbero potuto favorire il dispiegamento dei loro indirizzi anticuriali. Il 7 maggio 1604, gli ambasciatori padovani si presentarono a casa del *giovane* consigliere ducale – nonché ex capitano di Padova – Leonardo Mocenigo, per porgergli omaggio e chiedere il suo favore in una annosa causa tra la città di Padova e il suo vescovo.¹⁷¹ La materia del contendere era data dalle fortissime limitazioni imposte dal vescovo Marco Corner nell'accettazione di nuove monache nei monasteri padovani: l'aumento imposto alle doti monacali unito a una sensibile riduzione dei noviziati aveva fatto sì che molte cittadine padovane restassero escluse dai monasteri cittadini.¹⁷² Va rilevato, sulla scorta degli studi di Jutta Gisela Sperling, come in quegli stessi anni anche la Dominante stesse affrontando la medesima difficoltà: controllare le doti monacali costituiva una modalità indiretta – ma non per questo meno pervasiva – per limitare le rendite del clero e soprattutto per controllare il flusso delle monacazioni, esercitando un concreto controllo sulle politiche matrimoniali, mettendo il patriziato al riparo dal rischio di unioni con soggetti di più basso rango sociale che, in ultima analisi, avrebbero destabilizzato la dimensione cetuale del corpo sovrano.¹⁷³ A distanza di anni, in un memoriale presentato in Pien Collegio, Flaminio Buttiron avrebbe ricordato come anche per Padova garantire il libero accesso delle

¹⁷⁰ A seguito dell'Interdetto il governo veneto aumentò il controllo sulle predicazioni, percependole come potenziale strumento della propaganda filo-pontificia. In particolare, tramite i rettori si vigilò sulle predicazioni solite tenersi durante la Quaresima e l'Avvento, periodi liturgici durante i quali gli ordini regolari, e in particolar modo i mendicanti, erano soliti destinare nei domini veneti predicatori stranieri. Su questi aspetti si veda FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 387-389 e il commento di Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol. I, Tomo II, pp. 653-655.

¹⁷¹ Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 07.05.1604, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁷² Una copia a stampa dei decreti promulgati dal vescovo Marco Corner in merito all'accettazione di nuove monache nei monasteri di Padova è conservata in BCBVI, *AT*, b. 142, fasc. segnato «libro 105», cartella 16, c. 1r-v.

¹⁷³ Cfr. J. G. SPERLING, *Convents and the Body Politic in late Renaissance Venice*, Chicago – London, University of Chicago Press, 1999. Si veda inoltre FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 394-396.

cittadine ai monasteri significasse in primo luogo tutelare l'*onore* della città e delle famiglie che ne costituivano il nerbo:

Fra tutti li negotii et travagli che premono alla sua città di Padova il più importante è quello che ha con li monasteri di monache nel metter le figliuole delli suoi cittadini per monache in detti monasterii et a spese; et con tutto che più volte nell'Eccellentissimo Senato con li Reverendissimi vescovi et detti monasterii sii stata decisa et terminata questa materia, et con littere dell'Eccellentissimo Pieno Collegio sia stato scritto dell'essecutione, tuttavia fin hora per l'impedimenti che hanno posto detti monasterii et Reverendissimo vescovo non si ha potuto farle dar la debbita essecutione et le povere figliuole Campese, che con tanti giudicii è stato terminato che entrino nel monasterio di San Benetto, dalle cavillationi di dette Reverende madri s'attrovano escluse et in grandissimo pericolo et danno di questa povera famiglia; et a questo stato miserabile sono al presente più di 300 figliuole di povere famiglie quali per le difficoltà già dette s'attrovano nelle case de poveri padri, fratelli et germani che non possono monacar ne meno esser messe a spese in detti monasterii con pericolo della vita et honor loro.¹⁷⁴

Per queste ragioni, le istanze dei padovani trovarono nei *giovani* degli attenti interlocutori: Leonardo Mocenigo «con parole et con gesti» lasciò liberamente intendere alla delegazione di Padova come gli spiacesse «il modo di procieder non solamente di Monsignor Illustrissimo [...] vescovo ma de tutti i preti». Il patrizio promise quindi tutto il suo favore alla città di Padova, esortandola altresì a mandare un'ambasceria di quattro componenti in modo da far intendere al Principe il carattere straordinario e urgente della richiesta.¹⁷⁵ Il 10 maggio 1604, a due giorni dal colloquio con Mocenigo, gli ambasciatori solleccarono i deputati all'invio del resto della delegazione: a loro dire, molti savi del Collegio si erano infatti lamentati con il nunzio sostenendo che senza una adeguata ambasceria la causa avrebbe sicuramente preso «qualche sinistro».¹⁷⁶ Gli ambasciatori aggiunti sarebbero arrivati a Venezia il giorno successivo e subito fecero in modo di incontrarsi con i savi del Collegio, tra i quali

¹⁷⁴ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 223, c. 58r-v, copia del memoriale presentato da Flaminio Buttiron in cancelleria ducale il 20.04.1607.

¹⁷⁵ Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 07.05.1604, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁷⁶ Ivi, c. n.n., alla data 10.05.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati.

spiccavano punte di diamante del patriziato anticuriale quali Leonardo Donà, Nicolò Contarini e Pietro Duodo. Tutti promisero ai padovani ogni favore nella loro causa contro il vescovo.¹⁷⁷

Il contenzioso sulle monacazioni padovane sarebbe stato destinato a durare a lungo e con alterne fortune, dovute non da ultimo a una subentrata fiacchezza da parte della comunità nel difendere le proprie ragioni. Il 28 luglio 1606, un'illustre delegazione di savi composta da Nicolò Contarini, Antonio Querini e Alvise Venier si sarebbe lamentata con Flaminio Buttiron della scarsa intraprendenza degli ambasciatori padovani, riluttanti a presentarsi in Collegio proprio nel momento in cui erano stati eletti a quella magistratura un buon numero di patrizi *giovani*, propensi a dar ragione alla città di Padova nella lunga e logorante causa contro il suo vescovo.¹⁷⁸ Il giorno successivo, redarguiti dai deputati, gli ambasciatori padovani si portarono da Antonio Querini, il patrizio che ormai era divenuto il punto di riferimento della comunità di Padova presso il Pien Collegio: da parte sua il savio, consapevole della non completa legittimità del suo operato, negò risolutamente di aver parlato al nunzio «se non nell'Eccellentissimo Collegio tra quelli altri signori».¹⁷⁹

3.4 Suppliche adeguate

Pur considerando questa spiccata tendenza da parte delle magistrature veneziane a fare della *via supplicationis* uno strumento al servizio dell'attività di governo e di *decision making*, sarebbe semplicistico e scorretto confinare per questo il suddito e le sue richieste a un ruolo eminentemente passivo nel dialogo tra governanti e governati. Supplicare rappresentava un atto comunicativo di grande portata e dalle enormi implicazioni: attraverso la supplica al suddito era data la possibilità di rivolgersi direttamente al Principe per chiedere giustizia, per segnalare malversazioni e illeciti e,

¹⁷⁷ «Giongesimo felicemente eri sera de qui ove ritrovati li Magnifici Signori nostri coleghi questa matina et ozi habbiamo fato le visite et fato reverentia all'Illustrissimi Donato, Cabrielle, Contarini, Duodo, et Morosini, qualli tutti cinque ci hano gratamente raccolti et promesoci ogni favore, si che speriamo ogni bene. Continueremo le visite et procureremo esser introdotti in Collegio quanto prima» (ivi, c. n.n., alla data 11.05.1604, lettera degli ambasciatori ai deputati).

¹⁷⁸ Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 28.07.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁷⁹ Ivi, c. n.n., alla data 29.07.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati.

soprattutto, per consigliare come porvi provvisione.¹⁸⁰ Come rilevato da Harriet Rudolph, l'atto di supplicare si realizzava su un piano di interazione simbolica, sulla base di uno «scambio reciproco di azioni da parte dei membri di una società nell'ambito di un processo comunicativo che si svolge sulla base di stimoli, rituali e modelli interpretativi accettati e giudicati in maniera concorde». Parte del successo della supplica veniva quindi a dipendere dalla capacità del supplicante di interpretare e anticipare aspettative e valutazioni del supplicato e di adeguarvi contenuti, forme e linguaggio della richiesta.¹⁸¹ In un contesto giuridico-istituzionale come quello veneziano, anticipare le valutazioni del supplicato, di magistrature dai connotati fortemente politici quali la Signoria, il Pien Collegio o il Consiglio dei Dieci, implicava in primo luogo una buona capacità di interpretazione del momento politico e un'abilità nell'adeguare toni e contenuti delle richieste alla ragion di Stato e ai più alti obiettivi degli uomini che ne erano al governo. Aliprando Biasio, nella sua articolata relazione sul modo di procedere delle magistrature veneziane, esplicitò ai deputati di Padova la necessità, al fine di vedersi fare giustizia, non solo di mantenere ottime relazioni con i membri del Pien Collegio, ma anche di dimostrare loro come l'interesse del supplicante fosse del tutto congiunto con quello del supplicato:

ho ancho a pieno informati non solo delle raggioni della causa sudetta et della nostra città, ma ancho de gl'interessi importanti di Sua Serenità quali erano congiunti con gl'interessi nostri et dell'osservantia del nostro statuto.¹⁸²

Secondo Biasio, il supplicante doveva costruire la propria strategia supplicatoria favorendo la naturale propensione delle magistrature veneziane a fare dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione del diritto uno strumento funzionale a risolvere i conflitti tra i sudditi, sempre e comunque con uno sguardo verso i maggiori interessi e obiettivi politici della Repubblica.¹⁸³ Interessi e obiettivi superiori che, come denota la vicenda processuale di Francesco Zabarella, il

¹⁸⁰ NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice* cit., *passim*.

¹⁸¹ RUDOLPH, «*Rendersi degni della somma clemenza*». cit., p. 518.

¹⁸² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13.05.1608, lettera dell'ambasciatore Aliprando Biasio ai deputati.

¹⁸³ In un celebre contributo sul tema della «contaminazione» della giustizia nella Repubblica di Venezia, acutamente Gaetano Cozzi rilevò come anche la sola scelta del supplicante di rivolgersi al Pien Collegio, a quella che a ragione poteva essere intesa come «la mente del governo veneto», «sembrava voler dire che i fatti su cui voleva richiamare l'attenzione costituivano un problema di governo, non di sola giustizia» (COZZI, *Giustizia «contaminata»* cit., p. 31).

supplicante si impegnava ad indicare al Principe già nell'atto di rivolgersi alla sua giustizia. Nel 1609, l'ambasciatore padovano Roberto Papafava, dal quale il pievano di Agna pretendeva il pagamento di una decima, si sarebbe trovato in una situazione per certi versi analoga a quella vissuta a suo tempo dal suo collega Francesco Zabarella: il 29 marzo il padovano pregò quindi i deputati di non accogliere alcuna istanza del suo avversario, assicurandoli del fatto che il Pien Collegio avesse di buon grado «abbracciate le [sue] cause per ragion di Stato».¹⁸⁴

In diretta conseguenza all'esplosione della comunicazione che caratterizzò la crisi dell'interdetto, al palesarsi presso un più vasto pubblico delle ragioni e delle inclinazioni politiche del Principe, i sudditi veneti si ritrovarono a beneficiare di uno straordinario *surplus* di informazioni solitamente a loro precluse. Interrogarsi sulla ricezione e sulla rielaborazione da parte dell'eterogeneo ambiente veneto di quella straordinaria mole di notizie non risulta particolarmente agevole. La ricerca si deve scontrare con la scarsità delle fonti disponibili e con la scarsa loquacità di documentazione per lo più prodotta in ambito governativo, che troppo spesso rende maggior testimonianza della visione che l'autorità volle e seppe dare delle opinioni circolanti, piuttosto che della natura delle opinioni stesse.¹⁸⁵ Le richieste e ancor più le scelte retoriche operate dai supplicanti nella congiuntura dell'Interdetto possono almeno in parte sopperire a queste lacune documentarie, contribuendo nel dare la misura non tanto dell'adesione del suddito a quelle ragioni di Stato rese pubbliche dalla guerra delle scritture, ma della sua capacità di interpretare come risorsa quell'eccezionale *surplus* di informazioni, di recepire le argomentazioni della polemica internazionale non solo subendone le pressioni e le aspettative, ma anche rielaborandole in maniera attiva, adattandole a strategie giudiziarie e politiche a tutela dei propri interessi.¹⁸⁶

In virtù degli strumenti istituzionali a loro disposizione, del loro peso politico – aumentato oltretutto dalla dimensione territoriale della crisi dell'interdetto – e non ultimo della precocità con la quale vennero informate dal Principe delle sue ragioni, le grandi comunità di Terraferma furono particolarmente sollecite nell'adattare

¹⁸⁴ Ivi, b. 48, c. n.n., alla data 29.03.1609, lettera dell'ambasciatore Roberto Papafava ai deputati.

¹⁸⁵ Sul problema della ricezione dei libelli dell'Interdetto si veda DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 315-323.

¹⁸⁶ Sul tema della costruzione della narrazione processuale si veda ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archive* cit. e con particolare riferimento al caso veneziano si veda inoltre POVOLO, *Introduzione in Il Processo a Paolo Orgiano* cit., pp. XIV –XXXIV.

contenuti e forma delle loro suppliche al momento politico vissuto dalla Repubblica. La lettera del 20 aprile 1606 contribuì a richiamare l'attenzione delle élite di Terraferma sulla questione dei privilegi fiscali goduti dalla proprietà ecclesiastica a danno tanto del Principe, quanto dei suoi sudditi laici. La sensibilità della Repubblica su quelle questioni, già del resto manifestata in occasione dell'approvazione delle leggi del 1602, 1603 e 1605, venne richiamata a più riprese nei libelli filo-veneziani, incoraggiando le comunità suddite alla formulazione di suppliche contestuali al palese indirizzo anticuriale assunto dai governanti. Il 10 agosto 1606 il Senato veneziano acconsentì alla richiesta dalla comunità di Rovigo di poter sottoporre anche il clero rodigino alla contribuzione per la mobilitazione di truppe in previsione di un'imminente *escalation* della crisi veneto-pontificia.¹⁸⁷ Già il 29 luglio 1606, Flaminio Buttiron aveva fatto in modo di incontrarsi con il nunzio di Rovigo e di ottenere le copie non solo della supplica rodigina, ma anche di una ducale in materia di contribuzioni del clero. Anche la sua città aveva avanzato una simile richiesta e con ogni probabilità il Pien Collegio avrebbe chiesto al podestà e al capitano di Padova di esprimere un parere in merito; di conseguenza, nell'inviare l'incartamento rodigino ai suoi deputati, Buttiron consigliò loro di portarlo all'attenzione dei rettori, i quali, a suo dire, si sarebbero regolati di conseguenza nel rispondere alle richieste del Principe.¹⁸⁸ La volontà di supplicare il Pien Collegio in tal senso era maturata nel Consiglio civico il 18 luglio 1606, su istanza del deputato Sertorio Orsato:

Dovendo questa città con l'occasione de motti presenti far molte e diverse spese per servitio del Serenissimo nostro Prencipe così nel ricever questa soldatescha che alla giornata capita in essa come in tutto quello che per tal occasione farà bisogno, né havendo ella nel publico rendita alcuna certa ma bisognando il tutto cavar dalle borse de particolari secondo l'estimo de lor beni, vadi parte che per questo Magnifico Consiglio siano elletti due cittadini quali quanto prima si habbino a conferire a piedi del Serenissimo Nostro Prencipe et riverentemente supplicarlo che si degni statuir che a tali spese habbino a contribuire così essenti come non essenti, così laici, come ecclesiastici et tutti

¹⁸⁷ ASV, *Sen., Delib. Terra*, reg. 76, c. 66v.

¹⁸⁸ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 29.07.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

quelli che partecipano nell'estimo reale di questa città, Reverendo clero et suoi consorti a ratta d'estimo.¹⁸⁹

Con 50 voti a favore e solo 8 contrari,¹⁹⁰ la comunità di Padova si mosse al fine di gravare il clero dell'onere di quella fedeltà promessa a seguito della lettera del 20 aprile e dimostrata con la sollecita offerta di due reparti di cavalleria a scorta del provveditore generale. Il 21 luglio il Consiglio della comunità approvò le commissioni per gli ambasciatori, eleggendo a quel carico oltre a Ermete Forcadura anche Giovan Battista Selvatico, l'oratore a suo tempo incaricato delle congratulazioni a Leonardo Donà. La commissione, oltre a stabilire i margini d'azione della delegazione, indicava ai rappresentanti padovani la linea su cui condurre la propria strategia supplicatoria, suggerendo loro di asserire come non fosse conveniente gravare il solo corpo laico di una spesa di tale portata:

supplicarete Sua Serenità che si degni statuire che alle spese che si ha fatto et si convenirà fare per questa povera città per causa di moti presenti per la militia equestre et pedestre et ad ogni hora che per tal occasione bisognasse fare habbiano a contribuire così essenti come non essenti, così laici come ecclesiastici et tutti quelli che partecipano nell'estimo reale di questa città, Reverendo clero et suoi consorti, *nemine excepto*, non essendo conveniente che la città sola, che non ha alcuna entrata publica, contribuisca a queste spese, che saria peso insopportabile alle sue deboli forze, usando per ottenir quanto di sopra, tutte quelle scritture et ragioni che vi sumministrerà la prudenza vostra.¹⁹¹

Arrivati a Venezia, gli ambasciatori padovani accompagnarono la consegna della supplica con il consueto minuetto di «visite et officii a parte», con il progresso dei quali aumentò in loro la «speranza» di veder la città «gratiata della ragionevole sua richiesta»: ¹⁹² il 23 luglio, oltre al savio di settimana Alvise Bragadin, la delegazione incontrò quella che a ragione poteva definirsi l'ala oltranzista dei *giovani*, composta da

¹⁸⁹ Ivi, *Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c. 17r-v.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ ASPD, *ACA*, *Atti*, b. 21, reg. anno 1606, c.18r; alla data 21.07.1606.

¹⁹² Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 24.07.1606, lettera degli ambasciatori Ermete Forcadura e Giovan Battista Selvatico ai deputati.

Nicolò Contarini, Antonio Querini, Pietro Duodo e dallo stesso doge Leonardo Donà. Tutti, stando a quanto riferito dagli ambasciatori, diedero segno di parteggiare «con molto affetto» per le ragioni padovane. Allo stesso modo, gli ambasciatori non mancarono di porgere la debita riverenza anche ad Almorò Zane, designato podestà di Padova.¹⁹³ In virtù di quegli incontri, la delegazione padovana poté confidare a maggior ragione sull'adeguatezza della propria richiesta alle visioni politiche dei *giovani*. Del resto, il 5 agosto 1606, in concomitanza con la presentazione della supplica della comunità di Rovigo, anche il segretario del Collegio «Vendramino» avvicinò Flaminio Buttiron, chiedendogli a che punto fosse la supplica padovana sulla tassazione del clero. Il nunzio informò il segretario di come la richiesta fosse stata commessa ai rettori di Padova, ma altresì si assicurò, data la premura mostrata dal funzionario, di consigliare ai deputati di sollecitare podestà e capitano nell'ottemperare alla richiesta del Pien Collegio.¹⁹⁴ A detta del nunzio, sarebbe stato quanto mai utile sottoporre al Pien Collegio le risposte dei rettori in concomitanza con l'accoglimento della supplica di Rovigo, considerando come difficilmente la medesima magistratura si sarebbe espressa in maniera diversa su due richieste della stessa natura e formulate con le stesse parole.¹⁹⁵ Non senza un certo fastidio, l'11 agosto 1606 Buttiron inviò ai deputati di Padova una copia della parte con cui il Senato aveva acconsentito a tassare il clero di Rovigo, consigliando ancora una volta di farla leggere ai rettori per far finalmente capir loro quale fosse l'inclinazione del Pien Collegio verso simili questioni.¹⁹⁶ Il 14 agosto, come si è avuto modo di anticipare, giunte finalmente in Pien Collegio le lettere dei rettori di Padova, Buttiron si mosse per accelerare l'iter di approvazione della supplica attivando il *portiero* Andrea Fasolo; contestualmente l'ambasciatore Giovan Battista Selvatico si adoperò

¹⁹³ Ivi, c. n.n., alla data 23.07.1606, lettera degli ambasciatori Ermete Forcadura e Giovan Battista Selvatico ai deputati.

¹⁹⁴ Ivi, c. n.n., alla data 05.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁹⁵ «Questa mattina in Pleno Coleggio hanno terminato di scriver a Rovigo una litera con il Senato di execution della supplica di Rovigo; il simile haveranno anco fatto di la nostra se le risposte fossero venute, però è bene che con ogni prestezza procuriono che venghino che saranno espeditte» (ivi, c. n.n., alla data 06.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). «Si crede che hozi in Pregadi legierano la litera di Rovigo et scriverano conforme alla sua supplica. Se le risposte della nostra supplicaa venirano a quanto prima come mi scriveno, et che siano a nostro favore, spero per la bona despositione del Coleggio di farle espeditte di subito» (ivi, c. n.n., alla data 10.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

¹⁹⁶ Ivi, c. n.n., alla data 11.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

invece per garantirsi il favore del segretario Vendramin.¹⁹⁷ Gli *uffici* del nunzio non si limitarono però a questo: il 16 agosto Buttiron andò «a trovar a casa l'Illustrissimo [Nicolò] Contarini savio de setimana», il quale gli consigliò di attendere alle porte del Collegio, promettendo che se si fosse presentata l'occasione, non avrebbe esitato a chiamarlo. Durante il dialogo con il patrizio il nunzio tentò di far valere il peso del prestigio della sua città, lasciando intendere come sarebbe stato disonorevole costringere Padova a mandare ambasciatori per una grazia che Rovigo aveva ottenuto con l'intervento del solo suo nunzio.¹⁹⁸ L'accoglienza in Pien Collegio degli ambasciatori bergamaschi, l'udienza concessa all'ambasciatore di Francia e le preoccupanti lettere provenienti da Roma impedirono la convocazione di Flaminio Buttiron sino al 20 agosto 1606:¹⁹⁹ giunto finalmente di fronte al Principe, il nunzio fece valere le ragioni padovane ma soprattutto la sentenza recentemente emessa in favore di Rovigo, esortando savi e consiglieri a sentenziare allo stesso modo. Il Pien Collegio stabilì quindi di deputare la prima riunione del Senato disponibile a far scrivere ai rettori di Padova in conformità a quanto supplicato da quella comunità.²⁰⁰ Determinante per il buon esito della supplica l'appoggio del segretario Vendramin, il quale, su richiesta del nunzio, avrebbe nascosto le lettere dei rettori di Padova, impedendo ai rappresentanti del clero padovano di opporsi alle richieste della comunità.²⁰¹ Finalmente, il 26 agosto 1606, il Senato diede la sua approvazione definitiva alla richiesta padovana di tassare il clero della spesa della milizia.²⁰²

Il successo riportato da Rovigo e Padova, la manifesta propensione del Pien Collegio ad accollare al clero parte delle spese militari causate dalle tensioni con il pontefice, galvanizzò le iniziative delle altre comunità di Terraferma: il 10 settembre

¹⁹⁷ Ivi, c. n.n., alla data 14.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati (cfr. *supra*, paragrafo 2.4).

¹⁹⁸ Ivi, c. n.n., alla data 16.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹⁹⁹ Ivi, c. n.n., alla data 17 e 18.08.1606, lettere del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

²⁰⁰ «Lette le risposte, [i savi] hanno ordinato al Signor Secretario che formi una litera conforme alla nostra supplica et che il primo Pregadi sii scritto et comesso alli Illustrissimi Signori rettori come nella litera di Rovigo, tal che otenirano quanto li desidera» (ivi, c. n.n., alla data 20.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

²⁰¹ «Et perché sono venuti alcuni che volevano che sopra le nostre risposte fosse notatto che volevano esser alditti, et perché non si hano trovato le dette risposte nel loco suo ordinario, perché io per tal causa le feci levare et furno consignate al Clarissimo Vedramini secretario che favorisse la città, non poterno farli far detta notte, et perciò fin hora il tutto è passato senza contradizione, però saria bene che non facessero niun motto di quanto gli scrivo fin tanto che non siano spediti in Pregadi acciò non fosse ancora contradditto et messo impedimento, per che questi che hanno fatto instantia credeno che le risposte non siano ancora venute» (*ibidem*).

²⁰² Ivi, c. n.n., alla data 27.08.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. La relativa lettera ai rettori di Padova è registrata in ASV, *Sen., Delib., Terra*, reg. 76, c. 72v alla data 26.08.1606.

Flaminio Buttiron ebbe modo di studiare la supplica che il suo collega veronese Carlo Prato si apprestava a presentare al Principe. Il padovano notò così che Verona, a differenza di quanto fatto dalla sua città, si era premurata di specificare come tra le spese da accollare al clero dovesse essere considerata anche quella dei reparti di cavalleria offerti dalla comunità per scorta del provveditore generale. Non potendo rimediare all'errore compiuto, Buttiron si rivolse sia al vicentino Strozzi Cicogna sia al suo collega trevigiano, suggerendo loro di includere quella clausola nelle loro suppliche: in tal modo, qualora fosse stato necessario, la comunità di Padova avrebbe potuto avanzare una nuova richiesta al Pien Collegio sulla concreta base di quei precedenti, creati ad arte grazie all'intraprendenza del nunzio.²⁰³

Il 28 settembre 1606, il Senato veneziano concesse anche ai veronesi di includere il clero nel pagamento delle milizie:²⁰⁴ al fine di ottenere quella grazia, Carlo Prato allegò alla supplica della sua comunità una copia delle parti in materia già concesse a Padova e Rovigo, sostenendo come fosse «giusto et conveniente» graziare allo stesso modo anche Verona.²⁰⁵ Tuttavia, la supplica presentata dal nunzio contestualizzava la richiesta sullo sfondo di un più ampio contenzioso tra la città di Verona e il suo clero: già il 28 ottobre 1603 i veronesi avevano, infatti, chiesto al Principe di poter sottoporre gli enti religiosi ai costi della «reparatione del fiume dell'Adese, condotta delle biave nella città et delle tasse delle genti d'arme». Il 20 dicembre 1604, sentiti in contraddittorio gli ambasciatori veronesi e i rappresentanti del clero, il Senato aveva sentenziato in favore della città, ma la delibera non era mai stata portata ad una completa esecuzione, non tanto per le resistenze dei religiosi ma per l'opposizione di alcuni «contradicienti secolari» che pretendevano di essere esentati da simili contribuzioni. L'occasione della crisi dell'interdetto, il favore mostrato dal Principe ad altre comunità di Terraferma, suggerì ai veronesi come quello fosse il momento più opportuno per chiudere definitivamente la questione, supplicando il Pien Collegio in questi termini:

²⁰³ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10.09.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Con riferimento a dialoghi tra i nunzi sul tema delle spese militari si veda BCBVI, *AT*, b. 1348, c. n.n., alla data 12.09.1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Effettivamente nel marzo del 1607 i deputati di Padova consigliarono all'ambasciatore Zorzi Marsilio di far leva sulla sentenza a suo tempo emanata in favore di Verona per costringere il clero a contribuire alle spese sostenute per armare la cavalleria offerta al Principe durante l'Interdetto (ASPD, *ACA, Deputati*, b. 111, registro 10, c. n.n., alla data 13.03.1607, lettera dei deputati Daniele Campese, Francesco Zabarella, Andrea Cittadella e Ettore Dotto all'ambasciatore Zorzi Marsilio).

²⁰⁴ ASV, *Sen., Delib., Terra*, f. 180, c. n.n., alla data 28.09.1606.

²⁰⁵ *Ibidem*, cc. n.n., in allegato.

Hora, Serenissimo Principe, occorre al presente che dovendo la predetta sua devotissima città far molte et diverse sorte di spese per occasione dei presenti motti per la frequenza d'Illustrissimi generali et de molti soldati a piedi et a cavallo, ch'ogni giorno concorrono dentro in essa città et per ogni altra provizione che s'havesse detta città offerta et esibita di fare, o che fosse da lei o dalla Serenità Vostra anco per l'avenire ordinato et comesso nella presente occasione; né essendo giusto, né ragionevole che dalle pubbliche gravezze et spese che concernono il beneficio et la salvezza di cadauno così ecclesiastico come secolare sotto pretesto di privilegi et di essentioni si voglia da così fatte contributioni liberare, supplica reverentemente la predetta città di Verona, fidelissima et devotissima di Vostra Serenità, a voler in conformità di tante deliberationi (altre volte fatte in tal proposito) commettere coll'auttorità dell'Eccellentissimo Senato che alla contributione delle sopradette gravezze ordinarie et straordinarie che al presente occorrono de generali, soldati a piedi et a cavallo et offerti da essa città et in altre che potessero occorrere per occasione delli presenti motti debbano contribuire (secondo gli estimi di cadauno) tanto gli ecclesiastici quanto li secolari, essenti et non essenti, privilegiati et non privilegiati, separati et non separati, niuno eccettuato et non ostante qual si voglia essentione, immunità, ordini et consuetudini in contrario, si come a ponto alli giorni passati è stato anco da Vostra Serenità deliberato ad instantia delle Magnifiche città di Padova et di Rovigo, et è giusto et conveniente.²⁰⁶

Il rapido e felice esito delle richieste delle comunità di Rovigo, Padova e Verona, il palesarsi dell'inclinazione del Principe sulla questione della tassazione del clero, la manifesta volontà della Repubblica di cooptare le élite locali nel processo di erosione dei privilegi ecclesiastici avviato con la parte del 23 maggio 1602, generarono dei veri e propri fenomeni di emulazione tanto da parte di altre città,²⁰⁷ quanto da parte di Territori²⁰⁸ e centri minori: il 2 ottobre, il Pien Collegio valutò positivamente la richiesta di costringere il clero a partecipare alle spese belliche avanzata dai

²⁰⁶ ASV, *Sen., Delib., Terra*, f. 180, c. n.n., alla data 28.09.1606 e relativi allegati. Va rilevato come nel dicembre del 1606, la comunità di Verona si trovò costretta, vista la resistenza del clero e dei laici «esenti» a ottemperare al pagamento delle spese militari, a presentare un nuovo ricorso al Pien Collegio, allegando nuova documentazione (ivi, f. 181, c. n.n., alla data 09.12.1606 e relativi allegati).

²⁰⁷ Si veda ad esempio la richiesta avanzata da Bergamo ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 113, c. n.n., alla data 04.07.1607.

²⁰⁸ Con riferimento al Territorio di Verona si veda ivi, f. 112, c. n.n., alla data 03.02.1606 *m.v.*

«consiglieri et homeni del comun della villa della Pincara» sotto Rovigo in ottemperanza a quanto ottenuto dal capoluogo di distretto il precedente 10 agosto.²⁰⁹

Le richieste avanzate dalle comunità suddite vanno, peraltro, messe in relazione con il clima di profonda diffidenza – se non di aperta ostilità – verso i religiosi che la crisi veneto-pontificia contribuì a diffondere. Il monitoraggio di Paolo V, l'ordine dato al clero veneto di chiudere le chiese e sospendere la celebrazione dei sacramenti in una sorta di rappresaglia sulla popolazione per l'atteggiamento anticuriale del loro Principe, fece dei religiosi dei potenziali agenti pontifici, una quinta colonna romana pronta a far collassare la Repubblica dall'interno.²¹⁰ Chiamati dal papa a farsi tramite del suo volere presso la popolazione, sospendendo i sacramenti o lasciando lo Stato, e da Venezia a fare il contrario, il tutto nell'ambito di un contenzioso sul loro statuto giurisdizionale e i suoi privilegi, i religiosi veneti furono i primi a sperimentare la traumatica dicotomia tra i concetti di suddito e di fedele. L'Interdetto determinò una polarizzazione della società che si acuì quando Venezia iniziò a cooptare sempre più ampi settori della popolazione nel controllo del clero, ponendo guardie armate a chiese e monasteri, impedendo la fuga dei religiosi disobbedienti, esortando a segnalare la cessazione dei sacramenti e la diffusione di messaggi filo-pontifici.²¹¹ Durante l'Interdetto Venezia guardò al clero con crescente preoccupazione e sospetto, se non con una aperta ostilità che non esitò a manifestare a beneficio dei suoi sudditi: si è già visto come nel comunicare le proprie ragioni alle comunità del Dominio, nel difendere la bontà delle leggi contestate dal papa, Venezia pose l'accento sul dovere del Principe di difendere i sudditi laici dalle costanti prevaricazioni perpetrate dal clero ai loro danni.²¹² In una simile temperie – e in un sistema come quello veneziano che fondava il controllo della quiete pubblica sui due pilastri della denuncia anonima e della supplica –²¹³ il clero divenne oggetto da parte dei laici delle più disparate accuse, reali o costruite ad arte.²¹⁴ In particolare,

²⁰⁹ *ivi*, c. n.n., alla data 02.10.1606.

²¹⁰ Per una prospettiva di più lungo periodo si veda MENNITI IPPOLITO, *La Repubblica di Venezia e il clero veneto* cit. e ID. «Sudditi d'un altro stato»? cit.

²¹¹ ASV, *Sen., Roma ordinaria*, f. 28, cc. n.n., alla data 27.06.1606 e 18.07.1606; ASV, *Coll., Lettere segrete*, f. 43, 28.04.1606.

²¹² ASV, *Sen., Roma ordinaria*, reg. 15, cc. 19r-20v.

²¹³ PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, cit.

²¹⁴ La conservazione nel fondo dei Consultori in iure dei processi celebrati dal podestà di Vicenza Vincenzo Gussoni, vero e proprio *unicum* dal punto di vista archivistico, possono aiutare a rendere la misura e la diffusione delle tensioni raggiunte su questo fronte del conflitto tra Venezia e Roma (ASV,

l'espulsione dei gesuiti e l'aperta avversione nei loro confronti mostrata dalla Repubblica fecero della Compagnia di Gesù il bersaglio di precoci e veementi accuse da parte di diverse categorie di sudditi, retoricamente strutturate in modo da poter incontrare il certo favore del Principe.²¹⁵ Il 13 maggio 1606, a soli tre giorni dall'espulsione dell'ordine, il cittadino di Castelfranco Giangiacomo Rocca supplicò la Signoria affinché gli fosse concesso di ritirare un consistente donativo fatto alla Compagnia dal figlio, a suo dire, plagiato ad entrarvi.²¹⁶ Ancora il 24 ottobre 1606, il Pien Collegio approvò all'unanimità di voti il lasciapassare richiesto dal veronese Giacomo Signoretti per il proprio figlio, il quale, plagiato a prendere l'abito della Compagnia, ma ravvedutosi ora dell'errore, auspicava di poter lasciare Mantova e ritornare in patria.²¹⁷ Contemporaneamente alla supplica di Giangiacomo Rocca la Signoria fu chiamata a valutare anche quella del veronese Alfonso Morando, il quale si presentò al Principe per ottenere la revoca di una donazione da lui fatta a beneficio dei gesuiti. A sostegno della sua richiesta, il veronese addusse come l'Interdetto avesse mostrato la vera natura della Compagnia di Gesù:

Essendo stati introdotti i padri giesuiti in Verona et credendo io, Alfonso Morando, devotissimo servitor della Serenità Vostra, che dovessero essere di fedele et grato servizio a questo Serenissimo Stato, fu facil cosa il persuadermi a donarli una mia casa con orto nella contrà di San Zeno, ove essi potessero prender honesta ricreatione; hora, che con non poco scandolo per non servir si sono partiti del Stato di sua Serenità, et mostratisi ingrati delli tanti beneficcii, havuti in cadaun loco del suo Dominio, la qual ingratitude usata verso la Serenità Vostra più mi preme infinitamente, che se fosse usata alla persona mia; perilché vengo a supplicar riverentemente la Serenità Vostra che si degni farmi

CI, f. 3). È bene ricordare che l'Interdetto aprì nel clero profondi conflitti intestini, acutizzando quelle tensioni di lungo periodo ben analizzate in RURALE, *Monaci, frati, chierici*, cit.

²¹⁵ Sulle reazioni popolari alla cacciata dei gesuiti si veda, oltre alla celebre pagina di Paolo Sarpi (SARPI, *Istoria particolare* cit., p. 49), anche COZZI, *La Compagnia di Gesù* cit., p. 318-319. Più in generale sul tema dell'antigesuitismo si veda FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 179-248.

²¹⁶ Ivi, c. n.n., alla data 13.05.1606, commessa ai rettori di Padova. Argomento caro della polemica antigesuitica era la questione del duplice ordine di voti al quale erano sottoposti i membri della Compagnia: il primo voto semplice avrebbe permesso agli scolari gesuiti di continuare a godere delle loro proprietà nonché di ereditare. Divenuti professori e pronunciati i voti solenni, gli scolari avrebbero lasciato quei beni all'ordine, come consigliato dalle Regole, aumentando così le ricchezze della Compagnia (cfr. FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., p. 194). Risulta dunque significativo notare come Giangiacomo Rocca nella sua supplica ricordasse esplicitamente al Principe il fatto che il figlio «non aveva ancora acconsentito a voto alcuno» (ASV, *Coll., Risposte di fuori*, f. 359, c. n.n., alla data 13.05.1606, commessa ai rettori di Padova).

²¹⁷ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 112, c. n.n., alla data 24.10.1606.

restituir la predetta casa, nella quale non è mai stato né chiesa né oratorio, ma solamente ha servito per lor diporto, et ciò riceverò per singolar gratia, che ella torni nelle mie mani, massimamente per esser vicina all'altra mia casa, alla quale potrebbe per qualche accidente apportar gravissima servitù et dano.²¹⁸

Difficile non riscontrare nelle parole scelte da Alfonso Morando una profonda affinità con le motivazioni che, a un mese di distanza dalla presentazione di quella supplica, il Senato avrebbe addotto per bandire definitivamente i gesuiti dalla Repubblica:

Quando la compagnia di Giesuiti s'introdusse ad habitar in questa Città, fu ella admissa et ricevuta secondo il particolar instituto della pietà et religione della Repubblica nostra con molta prontezza; et favorita in così straordinaria maniera, che ben presto si andò dilatando per tutte le altre Città del Dominio nostro; havendo in brevissimo tempo ricevuto tantii commodi et così rilevanti beneficii, quanti ne ricevesse giammai alcun'altra delle più vecchie et antiche religioni, come è manifesto a cadauno. Ma essa all'incontro corrispondendo di altrettanta ingratitudine, si è dimostrata sempre malissimo disposta et molto inclinata a far in ogni occasione diversi mali officii pregiudiciali alla quiete et al bene della Republica, havendo in luogo di apportar quel servitio, che si doveva ragionevolmente aspettare da buoni religiosi, partorito anzi molti scandali et effetti di coì male conseguenze, che più volte hanno dato ragionevole causa a questo Consiglio di pensare a farvi conveniente provisione.²¹⁹

Durante l'Interdetto, così come negli anni a seguire, furono soprattutto altri religiosi a supplicare – facendo valere la loro provata fedeltà alla Repubblica – per appropriarsi di chiese e rendite sequestrate dai gesuiti.²²⁰ Il 21 giugno 1606, le monache di San Vito di Piove di Sacco supplicarono la Signoria affinché il Principe

²¹⁸ ASV, *Coll., Risposte di fuori*, f. 359, c. n.n., alla data 13.05.1606, commessa ai rettori di Verona.

²¹⁹ Parte del Senato veneziano del 14.06.1606 edita in CAPPELLETTI, *I Gesuiti e la Repubblica di Venezia* cit. pp. 31-34 (citazione da p. 31).

²²⁰ A seguito della cacciata dei gesuiti, il governo veneto dovette affrontare la questione della gestione dei loro beni, un tema sul quale la diplomazia veneto-pontificia si sarebbe confrontata a lungo nella difficile fase di normalizzazione seguita al ritiro dell'interdetto. A fronte della propensione dell'ala intransigente dei *giovani* rappresentata da Leonardo Donà, Nicolò Contarini e Antonio Querini per un'assegnazione delle rendite gesuitiche ad altri luoghi pii, il nunzio pontificio Berlinghiero Gessi rispose avocando la gestione di quel patrimonio. Nel 1608 si raggiunse una soluzione di compromesso, evitando la dispersione del patrimonio dei gesuiti ma affidandone l'amministrazione al patriarca Vendramin. Su questi aspetti si veda FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 232-246.

assegnasse loro il monastero padovano «abbandonato dalli padri giesuiti»: in cambio, le religiose offrivano alla Repubblica e a tutti i membri del Pien Collegio la loro disponibilità a pregare per loro.²²¹ Un mese dopo fu invece la badessa del monastero di San Prosdocimo a rivolgersi al Principe, supplicando tramite i rettori di Padova di poter beneficiare di mille ducati delle rendite dei gesuiti padovani «gli quali herano tanto richi». Allo scopo di persuadere il Principe, la badessa non mancava di ricordare come molte delle sue consorelle al secolo fossero state delle patrizie veneziane.²²² L'11 agosto 1606, furono invece i rettori di Verona a farsi portavoce presso il Principe delle esigenze del clero rimasto fedele alla Repubblica, suggerendo di distribuire loro le entrate dei gesuiti.²²³ Lo stesso giorno, il Pien Collegio deliberò in tal senso in favore degli economi assegnati al governo delle chiese padovane abbandonate dagli ordini espulsi;²²⁴ il 26 settembre la medesima magistratura grazio allo stesso modo anche i conventi patavini dei serviti, dei francescani e dei carmelitani.²²⁵ Suppliche di questo genere si susseguirono a più riprese anche dopo la chiusura della crisi, a seguito della conferma dell'espulsione dei gesuiti dalla Repubblica: il 13 agosto 1607, i padri della chiesa vicentina di San Michele si opposero alla richiesta avanzata dal canonico Marcantonio Capra di godere del beneficio della chiesa abbandonata dai gesuiti, adducendo come questi nei frangenti dell'Interdetto si fosse mostrato fedele al pontefice.²²⁶ Il 26 ottobre 1607 furono invece i frati di San Francesco di Padova a chiedere al Principe che venissero assegnate loro parte delle entrate della Compagnia a titolo di ricompensa per il servizio prestato durante l'Interdetto nel celebrare nella chiesa abbandonata dai cappuccini.²²⁷ Analoga la supplica presentata l'11 febbraio 1608 dai francescani osservanti del convento veronese di S. Bernardino.²²⁸ Ancora nel 1609, con una supplica estremamente aderente agli indirizzi del Principe, fu invece un laico, il nobile vicentino Pietro Capasanta, a tentare di sottrarre ai teatini l'edificio adiacente alla sua

²²¹ ASV, *Coll., Risposte di fuori*, f. 359 c. n.n., alla data 21.06.1606.

²²² ASV, *Sen., Disp. dei Rettori, Padova*, b. 3, alla data 21.07.1606, in allegato.

²²³ Ivi, da Verona, f. 3, c. n.n., alla data 11.08.1606.

²²⁴ ASV, *Coll., Lettere secrete*, f. 43, c. n.n., alla data 11.08.1606.

²²⁵ ASV, *Sen., Roma Ord.*, f. 29, c. n.n., alla data 26.09.1606.

²²⁶ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 113, c. n.n., alla data 13.08.1607. L'8 marzo 1607 Marcantonio Capra venne arrestato dai rettori di Vicenza con l'accusa di osservare l'interdetto e di aver fatto stampare a Mantova delle «indulgenze» con l'intento di introdurle clandestinamente nei territori della Repubblica (ASV, *Sen., Disp. dei Rettori, Vicenza*, f. 5, c. n.n., alla data 08.03.1607).

²²⁷ ASV, *Sen., Disp. dei rettori*, da Padova, f. 4, c. n.n., alla data 26.10.1607.

²²⁸ ASV, *Coll., Lettere comuni*, f. 114, c. n.n., alla data 11.01.1607 *m.v.*

casa: nel tentativo di tutelare la sua proprietà entrata nelle avido mire dei religiosi denunciava l'irregolarità dei loro acquisti sulla base della contestata legge del 1605.²²⁹

Il 13 maggio 1607, Don Fulgenzio da Este, procuratore generale dei camaldolesi, si rivolse alla comunità di Padova affinché questa supplicasse il Principe al fine di assegnare a quella congregazione il monastero abbandonato dai gesuiti.²³⁰ Durante l'Interdetto, a fronte dell'espulsione della Compagnia, la comunità di Padova aveva tenuto un basso profilo, cercando di tenersi quanto più possibile al di fuori dalla questione: appresa la notizia della cacciata dei gesuiti, il nunzio Flaminio Buttiron si limitò a consigliare ai deputati di cassare dalle grazie chieste al Principe in occasione delle congratulazioni per l'elezione ducale un capitolo con il quale la comunità chiedeva la riapertura delle scuole gesuitiche, chiuse per ordine della Repubblica nel 1591.²³¹ Ritirato l'interdetto e divenuta manifesta l'intenzione della Repubblica di non riaccogliere i gesuiti, don Fulgenzio tentò di guadagnarsi l'appoggio della comunità di Padova indicando ai deputati i vantaggi dei quali la città avrebbe beneficiato a seguito dell'accoglimento della sua richiesta: nel regolare l'ingresso di novizi e sacerdoti nel nuovo monastero, la congregazione camaldolese avrebbe avuto un particolare riguardo per i religiosi padovani, favorendoli nell'accedere alle cariche di governo.²³² La richiesta di Don Fulgenzio faceva leva su argomenti verso i quali la comunità di Padova aveva dimostrato proprio in quegli anni una spiccata sensibilità: a cavallo tra Cinque e Seicento il Consiglio civico promosse infatti una serie di vertenze volte a favorire l'accesso di religiosi autoctoni nei principali monasteri e conventi padovani. Le richieste della comunità trovarono l'assenso del Consiglio dei Dieci, il quale tra il 1596 e il 1605 sentenziò a più riprese in questo senso sia per quanto riguardava il convento del Santo sia per quello degli eremitani.²³³ A conferire maggior vigore a

²²⁹ ASV, *Sen., Disp. dei rett., da Vicenza*, f. 6, c. n.n., alla data 10.07.1609 e relativo allegato.

²³⁰ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 13.05.1607 lettera di Don Fulgenzio da Este, procuratore generale della Congregazione camaldolese ai deputati.

²³¹ Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 09.05.1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Sulla vicenda delle scuole gesuitiche di Padova si veda COZZI, *Galileo Galilei* cit., pp. 143-148; ID., *La Compagnia di Gesù a Venezia* cit., pp. 305-306; M. SANGALLI, *Cultura, politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento: Gesuiti e Somaschi a Venezia*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 1999, pp. 187-276, e inoltre ID., *Università, accademie, gesuiti: cultura e religione a Padova tra Cinque e Seicento*, Trieste, Lint, 2001.

²³² ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 13.05.1607 lettera di Don Fulgenzio da Este, procuratore generale della Congregazione camaldolese ai deputati.

²³³ Un ampio repertorio di documenti relativi a tali vertenze (e dei successivi sviluppi) è conservato in ASPD, *CRS, S. Agostino*, bb. 185-186 *passim*. I documenti furono raccolti dai domenicani del convento padovano di S. Agostino sul finire del XVI secolo nell'ambito di una causa della medesima natura discussa con la comunità di Padova di fronte al Pien Collegio. Gli atti di quel contenzioso si trovano

simili istanze fu con ogni probabilità il favore mostrato dal governo veneto nel 1599, quando il Pien Collegio acconsentì a indirizzare a papa Clemente VIII una supplica con la quale la comunità di Padova chiedeva che fosse favorito l'ingresso di religiosi padovani nel locale monastero di San Giovanni da Verdara, appartenente ai canonici regolari lateranensi.²³⁴ Nel breve con il quale il 18 settembre 1599 Clemente VIII accolse la richiesta padovana, il pontefice ribadì come il caso di San Giovanni da Verdara fosse stato portato alla sua attenzione dall'ambasciatore veneziano non come interesse della comunità suddita, ma «come negotio publico», questione di Stato, interesse del Principe.²³⁵

Le istanze padovane a favore di un reclutamento locale del clero regolare afferivano del resto a questioni vissute in quegli anni con particolare apprensione dalla Repubblica di Venezia e, più in generale, dagli Stati italiani: se già nel XV secolo Venezia aveva saputo imporre un certo grado di controllo sul clero diocesano, favorendo l'assegnazione delle ricche diocesi di Terraferma a membri del suo patriziato,²³⁶ con minor efficacia era riuscita a imporre una propria concreta influenza sugli ordini religiosi. I singoli monasteri e conventi rispondevano a dinamiche di potere in larga parte esterne al contesto politico-istituzionale veneto, essendo inquadrati in organizzazioni congregazionali di natura sovrastatale, se non globale. I dettami del Concilio di Trento e le loro successive applicazioni avevano inoltre contribuito a catalizzare fenomeni di accentramento e gerarchizzazione delle strutture regolari, già particolarmente accentuati in seno a diversi ordini religiosi. In particolare, nel corso del XVI secolo, in conseguenza di una più generale tendenza del Papato a imporsi come vertice unico della Chiesa e della cattolicità, si registrò una

conservati in copia ivi, b. 187. Copia della ducale con la quale il Consiglio dei Dieci, il 25 gennaio 1600, obbligò il convento del Santo ad accettare frati padovani si trova ivi, b. 185, c. 1r-v. L'analogo provvedimento del 26 agosto 1605 gravante sul convento degli eremitani si trova invece in copia ivi, c. 2r-v. Il 19 aprile 1603 il Consiglio dei Dieci accolse inoltre la richiesta formulata dalla città di negare l'incarico di guardiano del convento del Santo ai francescani non padovani (in copia ivi, cc. 1v-2r). Sulla vertenza con il convento del Santo si veda anche il repertorio di documenti conservato in ASPD, *Clero Regolare, Atti Particolari*, b. 51, fasc. segnato «Convento» e fasc. segnato «Conventuali».

²³⁴ Un ampio repertorio di documenti relativi a tale vertenza è conservato in ASPD, CRS, *S. Agostino*, bb. 185-186, *passim*. La lettera scritta del Senato veneziano all'ambasciatore a Roma in accoglimento alla richiesta padovana è conservata in copia ivi, b. 185, cc. 120r-122v. Copia della supplica della comunità di Padova al pontefice si trova ivi, cc. 126r-128v.

²³⁵ Copia del breve è conservata ivi, b. 185, cc. 129r-131v e ivi, b. 186, cc. 262r-265v.

²³⁶ G. DEL TORRE, *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonici nella terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti", CLI (1992-1993), pp. 1171 – 1236; ID., *Patrizi e cardinali* cit., *passim*; FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., pp. 405-419.

progressiva assunzione da parte della Curia romana di ampie prerogative di controllo sugli ordini: attraverso le congregazioni cardinalizie e la figura del cardinale protettore, nonché attraverso la promozione di nuovi ordini religiosi che della fedeltà al Papato avevano fatto la propria cifra distintiva, la Curia romana perseguì una politica centralizzatrice volta a porre il clero regolare sotto un suo più diretto controllo. Nel primo Seicento gli Stati italiani dovettero quindi affrontare una serie di questioni sollevate dalla presenza sul proprio territorio di un reticolo di monasteri e conventi sottoposti più o meno direttamente a Roma e sui quali né i poteri laici, né tantomeno quelli diocesani potevano esercitare un controllo efficace. In tal senso, soprattutto nel contesto italiano, la capillare diffusione delle reti regolari pose un serio limite al dispiegamento di una piena sovranità dei Principi secolari, tanto dal punto di vista giurisdizionale quanto da quello fiscale, imponendo all'interno dei confini dei singoli Stati l'autorità di un potere *altro*, più o meno direttamente controllato dal Papato.²³⁷

La presenza degli ordini regolari, la centralizzazione e sovra-nazionalizzazione delle congregazioni, il controllo esercitato su di esse dalla Curia romana, oltre a determinare il riemergere di ataviche problematiche di natura fiscale e giurisdizionale, sollevavano notevoli questioni sul fronte del reclutamento del clero. La selezione del corpo di religiosi da assegnare ad ogni singolo monastero o convento era infatti demandata agli organi direttivi dell'ordine o della congregazione, senza che l'autorità laica, tanto statale quanto locale, potesse – almeno in linea formale – intervenire.²³⁸ Il carattere sovranazionale assunto dagli ordini regolari e la periodica rotazione delle cariche monastiche e conventuali favorivano inoltre la circolazione all'interno dei confini dei singoli stati di religiosi stranieri – *alieni*, per usare il termine in uso all'epoca –, uomini vincolati per nascita a prestare fedeltà e obbedienza al loro *principe naturale* e non al sovrano delle terre nelle quali sarebbero stati chiamati ad operare.

²³⁷ Su questi aspetti si vedano F. LANDI, *Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, Roma, Carocci, 1996; ID., *Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX*, Roma, Carocci, 2005; ID., *La globalizzazione dei regolari, le dimensioni europee della rete dei monasteri e dei conventi*, in *Clero, economia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di R. Di Pietra e F. Landi, Roma, Carocci, 2007 pp. 147-155; C. FANTAPPIÉ, *Il Monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato: il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Firenze, Olschki, 1993; M. FABER, *Meglio la tirannide o l'indifferenza? I cardinali protettori degli Olivetani (1591-1633)*, in "Quaderni Storici", 119, fasc. 2 (2005), pp. 389-412. Con esplicito riferimento all'Interdetto si veda inoltre GIANNINI, *Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi*, cit. e FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., 389-398.

²³⁸ Oltre alla bibliografia segnalata nella precedente nota, si veda M. TAGLIABUE, *La congregazione olivetana nel Cinquecento, dati statistici e ordinamento interno in Cinquecento monastico italiano*, a cura di G. Spinelli, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, 2013, pp. 229-287.

La congiuntura dell'Interdetto segnò l'acuirsi di questa conflittualità strutturale: con il suo monitorio, Paolo V mise alla prova la capacità del Papato di imporsi come vertice unico dei molteplici reticoli sovranazionali di congregazioni e ordini, ordinando ad ogni singolo convento e monastero, se non ad ogni singolo religioso, di disattendere agli ordini dell'autorità laica per spendersi in favore del Papato. Massimo Carlo Giannini ha evidenziato come, anche ad anni di distanza dall'interdetto, il problema del controllo sul clero regolare rappresentasse tanto per Paolo Sarpi quanto per Fulgenzio Micanzio una questione di non secondaria importanza.²³⁹ In uno stringato consulto del tardo dicembre del 1607, richiesto dal Pien Collegio per rispondere ad alcuni brevi licenziati dal pontefice volti a regolare il «governo» della congregazione camaldolese e di San Salvatore, il consultore rilevò che

col mutare e alterare così spesso le polizie delli ordini regolari, la corte di Roma s'intrinseca sempre più in essi e per conseguente viene a farsi le persone più dipendenti e obligate, sì che in ogni cosa conviene che anteponghino li interessi di essa Corte alli rispetti della patria loro.²⁴⁰

Durante l'Interdetto il dibattito sulla questione del reclutamento del clero e della presenza di regolari subì un sensibile spostamento sul piano pubblico e non solo con riferimento all'espulsione dei gesuiti, dei cappuccini e dei teatini: si è già avuto modo di anticipare come nella sua lettera alle comunità, il Senato veneziano scelse di difendere la parte con la quale aveva sottoposto alla sua autorizzazione la costruzione di nuove chiese non sulla base di argomentazioni fiscali, ma adducendo come non fosse consono a un Principe sovrano accettare l'introduzione di persone sconosciute nel terre del suo dominio. Vale la pena riprendere il testo della lettera per meglio comprenderne le implicazioni:

quanto al non potersi fabricar di novo monasterii, chiese et simili edificii senza nostro consenso, questo decreto esser molto conveniente al dovere et all'honesto; così perché non se introducano nel nostro Stato persone non conosciute et atte a perturbar il tranquillo viver nelle nostre città, et per quei rispetti anco che giustamente dovemo havere della sicurezza delle nostre

²³⁹ GIANNINI, *Note sul problema* cit., pp. 552-553.

²⁴⁰ SARPI, *Consulti* cit., Vol I, p. 541. Passo citato anche in GIANNINI, *Note sul problema* cit., p. 552.

fortezze, come perché queste nove società d'homeni non vengano a levare li necessarii alimenti alle vecchie, la santità de quali già lungo tempo è stata conosciuta, se bene non siamo mancati di concederne licentia quando ne siamo stati ricercati et anco dopo la publicatione della parte sudetta.²⁴¹

A detta del Senato, la parte era stata presa con l'unico scopo di difendere la sicurezza dei sudditi e, in subordine, per tutelare le rendite dal clero autoctono dall'ingerenza di nuovi ordini religiosi. In un ampio passo delle *Considerazioni*, Paolo Sarpi avrebbe ripreso e ampliato quanto addotto dal Senato, ponendo il cuore della questione proprio sulla numerosa presenza di religiosi stranieri tra i ranghi dei regolari:

ma non tanto alle chiese materiali la Republica di Venezia ha avuto risguardo, quanto anco alle persone che devono averle in governo, poiché non in ogni luogo sta bene ogni sorte di religiosi [...]. Li fondamenti di ciò non sono men ragionevoli, legali e legittimi che necessari; perché si come non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno stato, contrarie di costumi e con fini diversi da quelli d'una republica, che entrassero nello stato di lei e si riducessero in un sol luogo insieme, si facessero un capo e trattassero con li soggetti del prencipe in secreto, poiché questa, come sospetta e perniziosa conventicula, sarebbe subito impedita: così, col pretesto di un monasterio nuovo potendo venir insieme sotto un capo molti di altre nazioni, alle volte contrari di costumi e di sensi, e per la commodità che hanno di trattare per le confessioni o altri colloqui spirituali, insinuandosi con li sudditi del prencipe, e così corromperli nella fedeltà, questo similmente con ottima ragione deve esser molto bene avvertito, per la publica conservazione e quiete dello stato.²⁴²

L'*Aviso* di Antonio Querini concordava con molteplici punti della trattazione sarpiana, inasprendo tuttavia i toni anticuriali:

Ma il fine è stato per la publica sicurezza e quiete, la quale potria facilmente turbarsi quando, con l'occasione di nove chiese e di novi monasteri, onde ben spesso sono introdotte nove e non conosciute schiere e congregazioni

²⁴¹ ASV, *Sen., Delib., Roma Ordinaria*, r.15, c. 19v, parte del 20.04.1606

²⁴² SARPI, *Considerazioni*, cit., p. 166.

d'uomini, si lasciasse libero il campo d'introdurre novi costumi e novi pensieri; onde li più semplici, tanto nobili quanto ignobili, e non tanto capaci delle fraudi et inganni sotto varii pretesti di religione, restassero persuasi a questa o quell'altra aderenza et inclinazione, con notabilissimo pregiudizio della publica libertà [...]. Ma di grazia, qual è quel prencipe che comportasse che nel suo stato, in tempi tanto gelosi e pieni di machinazioni e d'insidie, si riponessero, in quel sito et in quel luogo et appresso chi più loro piacesse, qualche numero o moltitudine d'uomini che non fossero stati più veduti da lui, e che anzi fossero di nazione straniera [...]? Certo non sarebbe cosa da savio prencipe il trascurare così fatte considerazioni et avvertimenti, poiché sotto il pretesto della religione, che serve ben spesso per mantello d'altri fini et oggetti, sono passate a tal segno l'operazioni di alcuni, che si è manifestamente veduto che la loro mira è d'obligare e cattivare l'animo di quelli che sono tirati alla loro pratica, in maniera tale che né potestà né autorità del prencipe, né altro obbligo di natura, né qualunque altro ragionevol rispetto li trattenga di precipitarsi nel loro arbitrio e dipender dal loro volere in tutte le cose e temporali e mondane.²⁴³

A differenza di Sarpi, Querini suffragò le sue tesi sulla base del ben noto e recente esempio del contegno tenuto dai gesuiti, pur guardandosi per «modestia» dal fare il nome della Compagnia.²⁴⁴

Fu in questa temperie, a fronte della manifesta diffidenza del Principe verso gli ordini regolare e i religiosi stranieri in particolare, che Padova riprese con maggior vigore e rinnovata fiducia la sua politica a favore di un reclutamento locale del clero. Nel marzo del 1607, grazie alla mediazione francese, la crisi tra Venezia e Roma si chiuse con una sostanziale vittoria della Repubblica: interdetto e scomunicato vennero ritirati, così come le richieste di Paolo V di veder cassate le leggi anticuriali. Venezia accettò a sua volta di estradare – seppur indirettamente, consegnandoli prima all'ambasciatore francese – i due religiosi imprigionati dal Consiglio dei Dieci e, soprattutto, di reintegrare il clero espulso durante la crisi, con la sola eccezione dei gesuiti. Il rientro dei religiosi filo-pontifici, il loro reintegro nelle loro precedenti cariche di governo, il ristabilimento del normale controllo esercitato sui singoli monasteri e conventi da congregazioni e ordini non furono tuttavia né agevoli né

²⁴³ QUERINI, *Aviso*, cit. pp. 686-688.

²⁴⁴ *Ibidem*.

pacifici ma caratterizzati da conflitti e ritorsioni. Non è questa la sede opportuna per ripercorrere gli innumerevoli rivoli di una conflittualità endemica e che investì la totalità delle congregazioni religiose e la gran parte dei monasteri e conventi dello Stato veneto.²⁴⁵ Nel 1609 i deputati chiesero a Flaminio Buttiron una relazione su quanto da lui operato in favore dei religiosi padovani a partire dal ritiro dell'interdetto; la scrittura del nunzio dà la misura dello stato di tensione raggiunto dal clero regolare di Padova all'indomani della pacificazione tra Venezia e Roma:

La saprano adonque che l'anno passato con l'occasione che li padri di tutti li monasterii di Padova, per esser aquietatte le revolucioni, venivano a reabitare li loro monasterii, cominciorno a sturbar li padri padovani nativi et professi delli loro monasterii che erano statti all'obediencia di Sua Serenità nel tempo dell'Interditto, con volerli privare delli honori preminenze et gradi delli loro monasterii, il che causò che hebero la magior parte di loro ricorso alla magnifica città.²⁴⁶

Buttiron proseguiva ricordando come le *nazioni* padovane dei carmelitani e dei francescani si fossero rivolsero alla comunità di Padova perché ottenesse dal Consiglio dei Dieci un'esplicita conferma di quanto già deliberato da quella magistratura ben prima dell'Interdetto, ossia la preferenza nelle ordinazioni a frati autoctoni e l'esclusione dei religiosi stranieri da qualsiasi carica di governo. In entrambi i casi il nunzio ottenne dal Consiglio dei Dieci un rapido assenso alle sue richieste.²⁴⁷ Contestualmente anche i monaci padovani di Santa Giustina supplicarono l'intercessione della comunità presso il Principe per veder limitato l'enorme potere assunto dalla *nazione* bresciana in quel cenobio.²⁴⁸

Nel decennio successivo all'Interdetto un cospicuo numero di suppliche analoghe a quelle padovane raggiunse il Principe costringendo il governo veneto a valutare l'ipotesi di un intervento radicale sulla delicata materia della selezione del clero

²⁴⁵ Si vedano le riflessioni di Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol II, p. 537.

²⁴⁶ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 06.02.1608 *m.v.*

²⁴⁷ *Ibidem.*

²⁴⁸ *Ibidem.* Un ampio repertorio di documenti relativo a tale vertenza si trova conservato in copia in ASPD, *CRS, S. Giustina*, b. 578 fasc. segnato «1607. Carteggio fra i rettori di Padova e la Repubblica di Venezia circa monacazione di cittadini e distribuzione di cariche fra nativi di Padova e non». Per la documentazione direttamente prodotta dal monastero si veda invece ivi, b. 81, fasc. segnato «D», cc. 2r-5v.

regolare e dell'accesso alle superiorità. È Vittorio Frajese a rilevare come ancora nel 1618, nel dare un giudizio su un *raccordo* presentato al Consiglio dei Dieci, Paolo Sarpi e il collega Servilio Treo avessero colto l'occasione per ricordare al Pien Collegio lo stillicidio di lamentele provenienti dai più disparati conventi e monasteri dei domini veneziani, la denunce delle persecuzioni orchestrate dai religiosi stranieri ai danni del clero autoctono, la sistematica esclusione dalle cariche di responsabilità orchestrata ai danni di monaci e frati veneti e in particolare di quelli che durante l'Interdetto avevano voluto mostrarsi fedeli alla Repubblica. La risposta del Principe al *raccordo*, consigliata dai consultori in iure e debitamente *maturata* dal Pien Collegio, fu l'approvazione nel settembre 1619 di una parte con la quale il Senato, congiuntamente con il Consiglio dei Dieci, vietò definitivamente l'assegnazione di superiori stranieri ai monasteri e ai conventi veneti.²⁴⁹ Attraverso la *via supplicationis*, rappresentando i propri interessi come contestuali agli interessi del supplicato, i supplicanti riuscirono ad influire sul processo repubblicano di *decision making*, fornendo ancora una volta al multiforme Principe veneziano l'*occasione particolare* per legiferare su questioni di ben più ampio respiro.

3.5 Rappresentare la comunità e supplicare per sé

Più che le suppliche presentate dalle comunità sono forse quelle formulate dai loro rappresentanti a titolo personale, come a suo tempo fece Francesco Zabarella, a mostrarci la capacità delle élite di Terraferma di comprendere e interpretare la visione politica del Principe e di adeguarvi di conseguenza le proprie retoriche supplicatorie. Il 2 maggio 1606, Agostino Del Bene, l'ambasciatore che la comunità di Verona aveva destinato alle congratulazioni di Leonardo Donà e che nella sua orazione si sarebbe distinto per la sua ferma professione di fedeltà alla Repubblica, chiese e ottenne dai rettori della sua città che un suo *raccordo* venisse raccomandato al Principe.²⁵⁰ Dopo aver ascoltato le parole con le quali il 20 aprile 1606 il Principe aveva voluto difendere la legittimità delle sue leggi, Del Bene, «gentil'homo studiosississimo et suddito devotissimo alla Serenissima Republica, havendo

²⁴⁹ Cfr. FRAJESE, *Sarpi scettico* cit., 389-394.

²⁵⁰ ASV, *Sen., Disp. dei Rettori*, Verona, f. 3, c. n.n., alla data 02.05.1606 e relativo allegato.

osservata nella descrizione fatta già dal Guicciardini de i Paesi bassi una autorità molto notevole che serve mirabilmente a favore della parte dell'Eccellentissimo Senato circa la prohibitione alli ecclesiastici di poter comprar beni stabili» aveva deciso di copiare quel passo e inviarlo a Sua Serenità.²⁵¹ Ricevuto il *raccordo* di Del Bene, il Pien Collegio ritenne opportuno farlo leggere al Senato, forse, come del resto suggerivano i rettori di Verona, per farne una prova della fedeltà dei sudditi di Terraferma.²⁵² Di sicuro il passo di Ludovico Guicciardini non venne utilizzato dalla Repubblica a fini polemici, almeno non nei libelli della guerra delle scritte.²⁵³ Attraverso il *raccordo* Agostino Del Bene poté tuttavia preparare la sua imminente venuta a Venezia, esibendo la sua fedeltà *particolare* prima ancora di quella della sua comunità. L'orazione che di lì a poco avrebbe tributato a Leonardo Donà segnò un'ulteriore tappa nella sua strategia di affermazione personale, il tentativo di inserirsi a pieno titolo in quel conflitto tra Venezia e Roma che ormai stava travalicando il segreto della diplomazia per coinvolgere un più vasto pubblico.²⁵⁴ Pubblicati i primi libelli approvati dal governo veneto, resasi manifesta l'intenzione del Principe di combattere con *scritture* la sua guerra con il pontefice, Del Bene lesse in quella congiuntura il momento adatto per perorare un suo più pieno coinvolgimento nella gestione della crisi: nel novembre del 1606, ancora con il patrocinio dei rettori di Verona, il veronese poté far sapere al Pien Collegio e al Senato la sua volontà di dare alle stampe un suo scritto filo-veneziano.²⁵⁵ Il 17 marzo 1607, come segnala Corrado Pin, le bozze dell'opera di Del Bene vennero inviate dai rettori di Verona al Pien Collegio, il quale a sua volta le inoltrò a Paolo Sarpi con il compito di esprimere un parere in merito: il giudizio oltremodo positivo del servita, se non determinò la pubblicazione del libello – divenuta nel frattempo inutile, vista la pacificazione tra Venezia e il papa –, contribuì di certo all'assunzione di Agostino del Bene nel novero dei consultori in iure, in quello strettissimo numero di sudditi chiamati a partecipare dei maggiori segreti di Stato nonché di consigliare le scelte del Principe, influenzando

²⁵¹ Ivi, c. n.n., alla data 02.05.1606.

²⁵² Comunicazione testimoniata dalla collocazione archivistica del documento (*ibidem* e relativo allegato).

²⁵³ Se ne trova tuttavia una seppur labile traccia almeno in uno dei consulti sarpiiani redatti durante l'Interdetto (cfr. SARPI, *Consulti* cit., Vol I, Tomo I, p. 448).

²⁵⁴ Sull'orazione di Agostino Del Bene si veda *supra*, paragrafi 1.12 e 2.7.

²⁵⁵ ASV, *Sen., Disp. dei Rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 30.11.1606.

in maniera determinante un processo di *decision making* dal quale sarebbero stati teoricamente esclusi per nascita e rango.²⁵⁶

La supplica presentata il 27 maggio 1606 dal nunzio veronese Carlo Prato fu indubbiamente meno determinante per la sua vicenda personale così come per le sorti della crisi veneto-pontificia, ma nondimeno si può ritenere ben più esemplificativa del raccordo di Agostino Del Bene nel mostrare la capacità dei rappresentanti delle comunità di accedere a informazioni sensibili, di interpretare le scelte politiche del Principe e di adattarne i contenuti per il perseguimento di interessi personali.²⁵⁷ Per comprendere la portata dell'operazione retorica compiuta da Carlo Prato è necessario partire da più lontano, e precisamente dal 18 maggio 1601, giorno in cui il Consiglio dei Dieci fu chiamato a esprimersi sul raccordo presentato dal veronese Scipione Vargnano. La scrittura segnalava al Principe l'opportunità di rimuovere alcuni mulini natanti posti all'altezza dell'ansa che l'Adige, entrato nella città di Verona, rivolgeva verso nord, verso Rovereto e le terre arciducali. A detta di Scipione Vargnano quei mulini potevano essere facilmente conquistati da un manipolo di uomini e, utilizzati come chiatte, potevano traghettare all'interno delle difese veronesi un intero esercito invasore che, con gran danno per la Repubblica, avrebbe preso la città senza colpo ferire. I capi del Consiglio dei Dieci, sentito il parere dei rettori di Verona, archiviarono il raccordo come inconsistente.²⁵⁸ Nonostante questa prima bocciatura, nella crisi dell'interdetto, con il concreto pericolo di un intervento militare asburgico, Carlo Prato ravvisò il momento adatto per riportare all'attenzione del Principe la questione dei mulini natanti dell'Adige. Il 27 maggio 1606, presentò una nuova scrittura all'attenzione del Pien Collegio, rivolgendosi tuttavia al Principe non in senso lato, bensì alla persona di Leonardo Donà:

L'anno 1601, mentre la Serenità Vostra con sua somma laude essercitava il generalato in Terraferma, procurai io Carlo Prato, nontio di Verona, che messer Scipion Vargnano, mio amico, presentasse scritture al tribunal degl'Eccellentissimi signori capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci et ricordasse

²⁵⁶ Per una ricostruzione della vicenda si veda quanto scritto da Corrado Pin in SARPI, *Consulti* cit., Vol I, Tomo I, pp. 494-496.

²⁵⁷ ASV, *Coll., Lettere secrete*, f. 43, c. n.n., alla data 28.05.1606 e relativo allegato.

²⁵⁸ ASV, *Capi del Consiglio dei Dieci, Disp. dei rettori, da Verona*, f. 197, c. 38r.

che in quella città si poteva in tempo di notte in più modi et con facilità grande far entrar ogni quantità d'huomini armati. Et dapoi, dal Signor Francesco Manuelo mio nepote, consapevole di questo secreto, fu di novo raccordato il medesimo al sopradetto Eccelso tribunale, et perché non è stato mai proveduto al pericolo, io fidelissimo che hora vedo et sento tanti motti nel mondo, ho voluto in persona comparere a piedi della Serenità Vostra per notificarle novamente questo gravissimo pericolo, accioché con la somma sapienza dell'Eccellentissimo Senato vi possa provedere et rimediare.²⁵⁹

La nuova supplica lasciava intravedere il diretto coinvolgimento del nunzio veronese già nella presentazione del primo raccordo, se non addirittura nella formulazione della richiesta. In tutti quegli anni Carlo Prato aveva preferito muoversi attraverso dei prestanome, facendo presentare un nuovo raccordo ai capi del Consiglio dei Dieci dal proprio nipote Francesco Manuelo: considerati i continui rifiuti decise infine di scendere in campo in prima persona, rivolgendosi direttamente al Principe. Sperando di ricevere miglior risposta, Prato scelse di rivolgersi dunque a quel Pien Collegio nel quale era ben conosciuto, data la sua carica di nunzio della città di Verona. Come già abbiamo riscontrato nella supplica di Francesco Zabarella, anche quella di Carlo Prato giocava su un'ambigua definizione del supplicante: pur presentando una richiesta a titolo personale, il veronese non rinunciava a presentarsi con l'accreditante titolo di nunzio cittadino. Un'ambiguità nella quale gli stessi funzionari ducali faticarono a destreggiarsi: il segretario che si premurò di registrare il nuovo *raccordo* non mancò di registrare la richiesta come «presentata nell'Eccellentissimo Collegio per il noncio della Magnifica et fedelissima città di Verona». La familiarità con la magistratura e con i patrizi che andavano a comporla spiega solo in parte la scelta di Carlo Prato di rivolgersi al Pien Collegio. Il nunzio di Verona scelse di presentarsi in quella sede considerando da un lato la stretta contiguità tra Pien Collegio e Senato – l'assemblea che avrebbe potuto «provedere et rimediare» con autorità e sollecitudine alla necessità da lui segnalata – ma dall'altro la manifesta inclinazione anticuriale dei suoi componenti. Rispetto al raccordo di Scipione Vargnano, quello di Carlo Prato si distingueva per un'unica sostanziale differenza: l'inserimento di un capitolo che recepiva in pieno un'argomentazione

²⁵⁹ ASV, *Coll., Lettere secrete*, f. 43, c. n.n., alla data 28.05.1606 e relativo allegato.

apparentemente incidentale della lettera del 20 aprile 1606. Come si è visto, nell'esibire alle comunità di Terraferma la bontà della parte che aveva sottoposto alla licenza del Senato la costruzione di nuove chiese, il Principe aveva sostenuto come senza una debita pianificazione i luoghi pii sarebbero sorti senza criterio, con manifesto pericolo delle fortificazioni urbane. A differenza di Scipione Vargnano, Prato specificò il luogo dove sarebbe potuto avvenire lo sbarco dell'esercito invasore, identificandolo con «horto di Reveredi frati de San Giorgio»:

Et quello che più importa è che nel predetto horto de frati vi è un angolo secreto che confina con la muraglia della città, ch'è antica et debole, et vi è una porta murata a mezo muro la quale facilmente può esser rotta et aperta da i frati o da chi fosse là dentro, et vi possono esser introdotte per detta porta persone in gran numero, massime quando l'Adice è magro et che non entra nella fossa di fuori della muraglia della città, sopra la qual porta s'attrova sino al presente la porta di legno che dalli frati liberamente s'apre et serra talmente che essi sono patroni di quel luoco et si puol dir in quella parte della città, dove non può penetrare guardia né sentinella se non per l'istesso monasterio de frati, quali, non potendo esser tutti buoni né sudditi o amici di questa Serenissima Republica, potriano senza dubbio causar mille dannosissimi inconvenienti se dalla prudenza di Vostra Serenità non sarà opportunamente rimediato.²⁶⁰

Carlo Prato scelse di richiamare questioni vissute con particolare preoccupazione dal governo veneziano e dai *giovani* che lo rappresentavano: il rischio di un'invasione asburgica su tutte, ma anche il problema del controllo sul clero regolare, la presenza tra i suoi ranghi di molti sacerdoti stranieri pronti ad agire come quinta colonna del nemico, l'usurpazione da parte della proprietà ecclesiastica di terreni e giurisdizioni cittadine con conseguenze di estrema gravità per la pubblica sicurezza. Nella descrizione topografica fornita da Carlo Prato, i frati di San Giorgio si sarebbero creati una sorta di giurisdizione propria, un angolo della città di Verona dove nessuna guardia o soldato sarebbero potuti entrare senza il loro esplicito consenso. In più, si doveva considerare come adiacente al giardino dei frati vi fosse una «casetta attaccata alla muraglia per habitatione d'un Reverendo prete», il quale, stando a quanto asserito dal nunzio di Verona, «con occasione del qual luoco» aveva «comodità di far molte

²⁶⁰ Ivi, c. n.n., alla data 28.05.1606 e relativo allegato.

cose a pregiudicio et maleficio della fortezza» e del Principe. Sulla base di quei presupposti, il Pien Collegio accolse il *raccordo* più volte rifiutato dai capi del Consiglio dei Dieci commettendo al provveditore generale in Terraferma, massima carica militare, un'accurata indagine.²⁶¹

Che l'allarmismo di Carlo Prato fosse del tutto coerente con le preoccupazioni del Principe è oltremodo dimostrato dall'ampia ripresa delle argomentazioni della lettera del 20 aprile riscontrabile nei libelli filo-veneziani. Si vedano ad esempio le *Considerazioni* di Paolo Sarpi:

E così gl'oratorii e collegi che si fanno di tutta una nazione in una città, massime piena di molte sorti d'uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il prencipe di quello che nelle sue ridozzioni si tratta. Si aggiogne che le fabbriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano gravi danni alle città, specialmente a quelle che sono forti; e si sa quante città sono perite alle volte per una chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato, e quanto danno abbia recato medesimamente una fabrica tale vicina alle mura di dentro; e quante machine et edifici sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per sicurtà publica, con qualche maraviglia delle persone semplici e devote.²⁶²

O ancora l'*Avviso* di Antonio Querini:

Ma, ritornando a quello che si tratta, non è possibile che alcuna persona sensata resti senza grandissima ammirazione che voglia il pontefice e vogliano gl'ecclesiastici che la Republica non conosca e non vegga quello che conviene alla sicurezza di tante sue città e di tante sue fortezze, nelle quali se si mantengono presidii, se si custodiscono con ogni vigilanza, se si spendono i tesori perché riescano o ben forti o manco espugnabili che si possa con la costruzione delle muraglie, de' terrapieni, di fosse e spianate et altre simili fatture grandi e dispendiose, è anco convenevole e necessario che siano guardate da ogni gelosa eminenza di fabbriche che potessero nuocere alla loro difesa o apportar comodo alla loro offesa. Vorrà adunque alcuno fabricar chiese e monasteri, che alcuna volta riescono machine grandi e d'immensa

²⁶¹ *Ibidem*.

²⁶² SARPI, *Considerazioni* cit., pp. 166-167.

mole, o nelle spianate o presso alle mure o dentro o fuori della città, et il prencipe e la Republica non potrà vietarlo e proibirlo?²⁶³

Seguire per un'ultima volta le vicende del contenzioso tra Francesco Zabarella e il monastero di Praglia, può infine aiutare a apprezzare una volta di più la capacità di soggetti dotati di conoscenze e competenze atte a comprendere le profonde implicazioni delle ragioni del Principe, di recepire i contenuti della polemica anticuriale e adattarli, manipolandoli, a esigenze di affermazione personale. Come si è detto, nell'infuriare dell'Interdetto, proseguirono a Padova i tentativi dei monaci di Praglia e del nobile padovano di risolvere con un compromesso *more veneto* l'ancora pendente questione dei *laudemii*.²⁶⁴ Il 18 ottobre 1606, Zabarella presentò ai nuovi giudici arbitri una scrittura nella quale ripercorreva l'andamento del contenzioso, illustrando come, nel 1604, si fosse intrecciato con la causa promossa dalla città di Padova per l'applicazione del *concordio*. A detta di Francesco Zabarella, sebbene il Pien Collegio non avesse ancora sentenziato, i pensieri del Principe in materia di beni enfiteutici si potevano ben immaginare:

[È] chiaro l'animo di Sua Serenità et di tutto l'Eccellentissimo Senato dalle *Considerationi* mandate in stampa per il Reverendo padre maestro Paulo Servita, teologo di sua Serenità a c.42, in quanto per difesa della parte presa dall'istesso Senato 1602 in materia delle prelationi, consolidationi et caducità, afferma constantemene queste difficoltà esser state decise et terminate in virtù del concordio et compositione già cento e cinquanta anni stabilita per capitulatione tra li sudetti padri di Praglia et questa Magnifica città secondo l'antique et inveterate sue consuetudini.²⁶⁵

La pubblicazione delle *Considerazioni*, presentate da Zabarella come diretta emanazione dei pensieri del Principe, permise al flusso di informazioni inaugurato con la supplica del 15 marzo 1602 di ripiegarsi su se stesso: le argomentazioni addotte in sede supplicatoria, accolte dalla Signoria, appoggiate dalla Comunità di Padova, discusse dalle magistrature di governo e infine pubblicate con beneplacito del Principe, tornavano al supplicante avvalorate dall'autorità di Paolo Sarpi, pronte

²⁶³ QUERINI, *Avviso*, cit., pp. 689-690.

²⁶⁴ ASPD, *CRS, Praglia*, b. 137, c. 458v-459r.

²⁶⁵ Ivi, c. 456v-61r.

per essere reintrodote nel loro contesto di origine, una causa privata per il possesso di alcuni campi presso Tramonte San Giorgio. Ancora nel 1614, Francesco Zabarella, nel denunciare i monaci di Praglia presso i rettori di Padova per violazione delle parti del 1602 e 1605, avrebbe utilizzato le *Considerazioni* di Paolo Sarpi quasi fossero un consulto redatto dal servita a proprio favore.²⁶⁶

²⁶⁶ Ivi, b. 138, c.638r, alla data 24.07.1614.

Conclusioni

Il 21 aprile 1607 il nunzio Flaminio Buttiron annunciò ai deputati di Padova dell'udienza concessa in Pien Collegio al cardinale François de Joyeuse, l'alto prelato che a nome di Enrico IV di Francia si era speso in quei mesi per mediare la composizione degli attriti tra Venezia e Roma.¹²⁸¹ Durante l'udienza, preceduta dalla furtiva consegna dell'abate Brandolino e del canonico Saraceno all'ambasciatore francese, il cardinale aveva levato le censure in una cerimonia sommessa, con una benedizione impartita quasi a mezza voce. Venezia rimaneva coerente con quanto proclamato nel maggio precedente e ribadito nei lunghi mesi della contesa, vale a dire l'assoluta insussistenza e nullità tanto della scomunica quanto dell'interdetto: accettare ora una pubblica assoluzione avrebbe significato ammettere la validità della sanzione spirituale, inficiando una strategia diplomatica e comunicativa messa in campo con enormi sforzi e con il non trascurabile contributo di Paolo Sarpi e dei consultori in iure.¹²⁸² Buttiron si limitò a riferire come il 21 aprile 1607 in Pien Collegio fosse stata siglata «la publication della pace». La prima comunicazione alla popolazione del ritiro delle sanzioni non avvenne attraverso una pubblicazione ufficiale, bensì con un atto performativo: uscito da una porta secondaria di Palazzo Ducale per evitare clamori, il cardinale de Joyeuse si portò a S. Pietro a Castello dove celebrò messa alla presenza dell'ambasciatore spagnolo. Anche Flaminio Buttiron partecipò a quella celebrazione, notando come fosse stata officiata non in forma solenne – «pontifical» – ma «privatta», senza la presenza del doge e della Signoria. Cionondimeno, Buttiron non poté nemmeno entrare in chiesa a causa della ressa.¹²⁸³ L'interdetto era finito e il giorno seguente il Principe si sarebbe preoccupato di comunicarlo ai suoi sudditi con la consueta ambiguità che aveva contraddistinto la comunicazione politica veneziana nell'ultimo anno: un nuovo proclama, assertivo e monologante, indirizzato ancora una volta ai soli sacerdoti, avrebbe annunciato la

¹²⁸¹ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 21.04.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

¹²⁸² Su questi aspetti si veda BOUWSMA, *Venice and the defense of republican liberty* cit., pp. 413-416; G. COZZI, *Stato e Chiesa: un confronto secolare*, in *Venezia barocca* cit., p. 275 (pp. 247-288); DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 329-333. Una puntuale ricostruzione delle trattative diplomatiche che portarono al ritiro dell'interdetto è stata fornita da Corrado Pin in SARPI, *I consulti* cit., Vol. I, Tomo I, pp. 506-510.

¹²⁸³ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 21.04.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

revoca del protesto senza però mai nominare l'interdetto, che doveva continuare ad essere considerato nullo e pertanto inesistente. Il proclama sarebbe dovuto arrivare in Terraferma attraverso le consuete linee di comunicazione interne alle istituzioni di governo, con l'invio quindi di un dispaccio ai rettori veneziani.¹²⁸⁴ La trasmissione dell'informazione avrebbe avuto luogo solo il giorno successivo, ma grazie a uno stampatore compiacente Buttiron ottenne una copia del proclama il giorno stesso della revoca delle sanzioni. Si trattava di un documento che, a detta del nunzio, nessuno dei suoi colleghi poteva ancora possedere e che poneva la sua comunità in netto vantaggio rispetto alle consorelle nell'accesso all'informazione.¹²⁸⁵

Con il proclama del 21 aprile 1607 si chiudeva la crisi dell'Interdetto, un lungo anno in cui la Repubblica venne messa di fronte al concreto rischio di collassare dall'interno, di veder recisi dall'arma spirituale i vincoli che legavano il Dominio alla sua Dominante. Durante quell'anno, in maniera non sempre esplicita né tantomeno ufficiale, il Principe veneziano chiese alle comunità di Terraferma delle eccezionali ma ben ponderate esibizioni di fedeltà alla Repubblica. Sono stati individuati due specifici momenti nei quali il governo veneto si ripropose di sondare, e al contempo consolidare, i legami tra la Dominante e la Terraferma: da un lato l'invio ai consigli civici della lettera del 20 aprile 1606, dall'altro l'udienza in Pien Collegio delle ambascerie suddite per le debite congratulazioni a Leonardo Donà. Si è cercato, per quanto possibile, di proporre un'analisi di questi atti comunicativi che considerasse la forte componente dialogica – nella piena accezione del termine – che li caratterizzò.

Nel momento della consegna della lettera del 20 aprile 1606 così come nei testi delle orazioni tributate a Leonardo Donà si è riscontrato l'emergere di una forte tensione tra linguaggi e teorie politiche di derivazione radicalmente diversa, ma in ultima analisi cooperanti nel caratterizzare le forme di interazione tra governanti e governati nel peculiare contesto veneziano. Una tensione che i libelli della guerra delle scritture avrebbero fatto propria, ma che traspare per la prima volta in maniera oltremodo evidente nell'impianto argomentativo della lettera del 20 aprile, nel contrasto tra una perentoria affermazione della diretta derivazione divina della potestà veneziana sulla Terraferma, del netto ripudio di ogni teoria contrattualistica, e la promessa da parte del Principe di perseverare non solo nella sua azione tutoria, ma

¹²⁸⁴ DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., p. 331.

¹²⁸⁵ ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 21.04.1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

anche di garantire quel rispetto per le prerogative locali al quale la Repubblica si era obbligata con i patti di dedizione. Un fortissimo scarto separa le teorie espresse da Sarpi nella *Potestà de' Principi* tanto dalla loro concreta applicazione quanto dalla coeva riflessione politica sul tema della sovranità. Si confrontino, a puro titolo esemplificativo, questi due passi, il primo tratto dall'abbozzo del trattato sarpiano, il secondo, dal celeberrimo *Della ragion di Stato* di Giovanni Botero:

se in una regione sarà legge che oblihi il re, quello non sarà re di che parliamo, ma soggetto a chi l'obliga a quella legge. Il re che è sovrano non comanda secondo le leggi ma alle leggi stesse, resta ubligato solo a Dio e alla sua coscienza.¹²⁸⁶

Ma sopra tutto sarà di grande importanza il serbare i patti e le convenzioni fatte con loro [sudditi] perché non è cosa che più alteri gli animi de' vassalli e de' sudditi d'acquisto, che l'alterazione delle condizioni con le quali si son messi sotto il tuo dominio.¹²⁸⁷

Si avverte nel gesuita quella stessa attenzione per la dimensione empirica dell'esercizio del potere che riscontriamo ad esempio in Giovanni Tazio, trattatista sicuramente minore, ma altresì formato da anni di servizio presso i diversi rettorati del Dominio. Fondamentale, per l'ottimo rettore tratteggiato dal capodistriano, garantire sempre un fermo rispetto per le prerogative locali dando «sodisfattione» ai sudditi ma al contempo corso al volere e alla funzione tutoria del Principe:

e tra le altre cose, onde i sudditi ne hanno sodisfattione, è quando il rettore gli osserva le leggi, dà essecutione a suoi privilegi, et essequisce le sue consuetudini. Il che suol esser di molta consolatione a' sudditi, de' quali è solito il rettore concitarsi l'odio, non gli osservando le loro leggi municipali. Percioché sogliono i cittadini dire, che cotali leggi, che dimandano statuti, gli sono confermati dal Principe, il qual vuole, et ordina espressamente al rettore essecutor de gli ordini del suo principe, è cosa, che si conviene dar inviolabile essecutione a statuti, permettendo, che habbino luogo i privilegi, et che si

¹²⁸⁶ SARPI, *Della potestà de' principi* cit., p. 52.

¹²⁸⁷ BOTERO, *Della ragion di Stato* cit., p. 109.

mantenghino in osservanza le consuetudini della città, che sarà alla sua cura commessa [...].¹²⁸⁸

La giustificazione da parte della Repubblica dei provvedimenti anticuriali contestati dal pontefice si poneva in una sorta di intersezione tra questi diversi, e per certi versi discordanti, linguaggi politici: ciò che li rese conciliabili fu la retorica costruzione di una congiuntura di interessi tra governanti e governati, l'assunto secondo il quale solo attraverso una piena affermazione della sua sovranità il Principe avrebbe potuto continuare a garantire ai suoi sudditi i benefici di un governo che la tradizione celebrativa veneziana contribuiva a definire come buono, giusto, moderato e soprattutto equo. Se da parte delle comunità suddite si registrò il tentativo di ricondurre quel dovere di buon governo all'obbligo contratto dal Principe al momento della dedizione, è ravvisabile, seppur sottotraccia, da parte del governo veneto un tentativo di riconfigurare quel vincolo alla luce di un obbligo morale contratto non tanto tra il sovrano e i corpi sudditi che componevano il suo Stato territoriale, ma tra il sovrano e la Maestà Divina dalla quale derivava la sua potestà.

La Repubblica rispose alle minacce pontificie sperimentando forme del tutto inconsuete di comunicazione con il suddito, ma anche affidandosi ai canali più usuali del dialogo tra governanti e governati. La guerra delle scritte, l'enfasi che vi diedero gli stessi protagonisti di quella vicenda, anche solo il puro dato quantitativo della mole di libelli prodotti durante la crisi,¹²⁸⁹ hanno indubbiamente contribuito a esaltare la componente eccezionale della risposta veneziana alla sfida lanciata da Paolo V; meno percepibili, probabilmente per la loro stessa ordinarietà, gli aspetti più consueti dell'intenso dialogo aperto tra Venezia e la Terraferma all'indomani della pubblicazione del monitorio. Nelle sue *Istorie veneziane* Nicolò Contarini, uno degli indubbi protagonisti di quella intensa stagione politica, dopo aver riepilogato gli esiti della supplica presentata da Francesco Zabarella ritenne opportuno giustificare al lettore la sua scelta di includere nella sua narrazione eventi apparentemente di scarsa importanza:

¹²⁸⁸ TAZIO, *L'immagine* cit., pp. 108-109.

¹²⁸⁹ Cfr. DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* cit., pp. 369-403.

Mentre verso in simil materie, parerà ad alcuno che mi dimori in cose lievi e di poco momento; ma, mentre parlo di fatti interni della città, la qual viveva ora in una tranquilla pace, poco altro posso dire se non quello che apparteneva alla polizia del suo governo: le quali cose, se non saranno egualmente dilettevoli al lettore come se si scorresse di gran guerre, dalle quali dependono gravissime alterazioni nel mondo, tuttavia il saper queste cose non tanto famose non doverà riuscire inutile a' nostri cittadini, poiché mi persuado, e con diligente avvertimento ho imparato, che più insegnano nell'istoria li particolari che le generalità; è vero che queste diletano e movono gl'affetti, ma l'utilità et ammaestramento nascono da quelli.¹²⁹⁰

Reggere lo Stato, occuparsi della «polizia del suo governo» significava anche rispondere a suppliche e fare giustizia, tanto più in un contesto giuridico-istituzionale come quello veneziano caratterizzato da una profonda compenetrazione e interrelazione tra momento politico e momento giudiziario. L'arroccamento nel Pien Collegio consentì ai *giovani* non solo un fattivo controllo sulla funzione deliberativa del Senato e sulle comunicazioni interne all'autorità di governo, ma anche su un dialogo tra governanti e governati che trovava la sua più quotidiana ed empirica realizzazione nella produzione di suppliche e nella loro presentazione al Principe. Assisi sul trono della pubblica maestà, i *giovani* poterono esercitare una considerevole facoltà di controllo sul costante flusso di richieste e informazioni prodotte dai sudditi nonché sull'endemica microconflittualità locale che caratterizzava gli eterogenei domini della Repubblica. La preminenza in Pien Collegio permise ai *giovani* di imprimere ai conflitti locali, a questioni di «poco momento» – come quella degli otto campi di Tramonte San Giorgio, contesi tra Francesco Zabarella e il monastero di Praglia –, soluzioni contestuali e funzionali alla ragion di Stato, e in particolare agli indirizzi anticuriali assunti dalla Repubblica a cavallo tra Cinque e Seicento. Un'attenzione per i rapporti tra conflittualità locale e superiori esigenze di Stato che risulta tanto più evidente negli anni immediatamente successivi all'Interdetto, quando il Pien Collegio, ricondotta l'azione dei consultori in iure nell'alveo dell'ordinaria prassi amministrativa veneziana, cominciò con maggior frequenza a sottoporre all'autorevole opinione di Paolo Sarpi e dei suoi colleghi suppliche e memoriali

¹²⁹⁰ CONTARINI, *Delle istorie veneziane* cit., p. 359.

apparentemente di scarsa rilevanza, ma percepite come potenzialmente pregiudiziali degli interessi della Repubblica.

Casi a volte di poco conto, portati in Collegio da litiganti per una capellania o per controversie tra una comunità e il parroco, tra confraternite e clero; a volte casi più delicati, come l'insediamento di nuovi religiosi in una città, la costruzione di conventi senza autorizzazione pubblica, i ricorsi di congregazioni del Dominio per ingerenze pontificie a favore di conventi non veneti; e, ancora, le rimostranze per il mancato riconoscimento dello *status* di ecclesiastici ai cavalieri di Malta giudicati nei tribunali secolari, o la tutela di veri o presunti diritti di patronato delle comunità limitati o aboliti da interventi di vescovi veneti o di altro Stato. Casi di ordinaria amministrazione che il Collegio un tempo risolveva senza ricorrere ai consultori o, al più, sentendo il parere di avvocati fiscali o di esperti segretari.¹²⁹¹

Casi come quello di Francesco Zabarella, a suo tempo pragmaticamente e rapidamente risolto dal Pien Collegio in completa autonomia, venivano ora sottoposti all'opinione dei consultori in iure. Le soluzioni per dirimere i conflitti locali venivano vagliate e ponderate con una maggiore prudenza e, in ultima analisi, moderazione: il post-interdetto rappresentò per i *giovani* il ripiegamento su posizioni difensive, «di non cedimento, non di attacco».¹²⁹² Non era più il momento opportuno per fare di *liti particolari* l'occasione per promulgare *leggi generali*, per fare dell'ingerenza delle giudicature secolari su questioni ecclesiastiche il motivo di un'aperta sfida a Roma e al papato. L'azione dei consultori si adeguò di conseguenza a questo nuovo clima politico, con il loro intervento richiesto dal Pien Collegio allo scopo di trovare soluzioni non pregiudiziali della sovranità della Repubblica ma nemmeno foriere di una nuova aperta rottura con il papato. Secondo Corrado Pin, un simile ridimensionamento della funzione dei consultori convinse infine anche un fermo fautore della lotta contro il papato come Paolo Sarpi dell'opportunità di percorrere «la strada dei piccoli passi, della promozione di parziali riforme legislative, di recupero di prerogative sovrane compromesse, di controlli più capillari sulla gestione

¹²⁹¹ C. PIN, *Introduzione a SARPI, Consulti* cit. p. 80.

¹²⁹² *Ivi*, p. 75.

del potere statale attraverso i rappresentanti politici periferici [...]». ¹²⁹³ L'intervento dei consultori nell'attività giudicante del Pien Collegio denotava una volta di più il carattere eminentemente politico del foro veneto, caratterizzato da un'applicazione del diritto funzionale alla tutela degli interessi della Repubblica e di quel patriziato veneziano che ne costituiva il corpo sovrano, il Principe collettivo. ¹²⁹⁴

La preminenza in Pien Collegio pose inoltre i *giovani* al vertice di un sistema di pratiche informali del dialogo tra governanti e governati, tra Principe e suddito, parallelo e consustanziale alle sue forme istituzionali. Un aspetto infra-istituzionale dei rapporti tra Dominante e Dominio che per sua stessa natura non risulta chiaramente percepibile alla luce della documentazione ufficiale, prodotta dalle magistrature di governo e dalla cancelleria ducale, e che si è scelto di indagare a partire dal carteggio dei nunzi e degli ambasciatori delle comunità di Terraferma. Una scelta dettata dalla forte ambiguità – ampiamente recepita dalla legislazione locale in materia – insita in figure istituzionali incaricate di svolgere funzioni largamente infra-istituzionali, di muoversi negli intricati meandri della giustizia e della burocrazia veneziana sulla scorta di competenze tecnico-giuridiche specifiche, ma anche dell'appoggio dato da conoscenze personali, da patroni e protettori, da «mezi, amici et parenti». Alla base della scelta delle comunità suddite di dotarsi di forme sempre più articolate e stabili di rappresentanza a Venezia traspare una malcelata aspirazione a intrattenere con il Principe una relazione per quanto possibile personale e diretta, in un moto per certi versi antagonista all'incipiente burocratizzazione e spersonalizzazione dell'attività di governo propria dell'età moderna. ¹²⁹⁵

In conclusione a questo lavoro, non si può certo condividere l'opinione di Emilio Morpurgo, secondo il quale uno studio approfondito su nunzi e ambasciatori avrebbe esaurito il problema del rapporto di governo tra Venezia e il suo Stato territoriale: ¹²⁹⁶ piuttosto eloquente per quanto riguarda le relazioni tra la Dominante e la comunità suddita, tra patriziato veneziano e élite di Terraferma, il carteggio dei rappresentanti locali lascia intravedere, ma al contempo esclude dal contesto, tutta una serie di interlocutori che indubbiamente contribuirono a definire le relazioni tra governanti e governati quali i rappresentanti dei corpi territoriali e del clero, gli

¹²⁹³ Ivi, p. 82.

¹²⁹⁴ Più in generale sull'utilizzo dei consultori in iure da parte del Pien Collegio nell'immediato post-interdetto si veda PIN, *Introduzione a SARPI, Consulti* cit., pp. 65-83.

¹²⁹⁵ Su questi temi cfr. DELLA MISERICORDIA, «*Como se tuta questa universidade parlasse*» cit.

¹²⁹⁶ MORPURGO, *Le Rappresentanze delle popolazioni di terraferma* cit., p. 869.

intervenienti di comunità minori, nonché singoli individui delle più diverse estrazioni sociali e provenienze, tanto laici quanto ecclesiastici. Figure queste che compaiono nei resoconti di nunzi e ambasciatori ma dei quali, in mancanza di serie continuative di fonti, è difficile apprezzare il contributo nel definire le forme e i modi del dialogo tra ambiente veneziano e ambiente veneto. Uno studio ulteriore meriterebbe la categoria degli avvocati veneziani, in virtù della loro funzione di mediatori tra la cultura giuridica romanistica dei loro clienti di Terraferma e quella delle magistrature lagunari, retta sugli empirici principi di un diritto proprio.

Cionondimeno, il carteggio di nunzi e ambasciatori ha permesso di apprezzare la forte informalità che caratterizzava l'operato del Pien Collegio e più ancora delle singole personalità patrizie che andavano a comporlo: il fitto epistolario dei rappresentanti sudditi ha permesso di ricostruire una fase preparatoria all'accesso al trono della pubblica maestà condotta ampiamente al di fuori dalle stanze di Palazzo Ducale, fatta di incontri e dialoghi al limite tra pubblico e privato. Le comunità di Terraferma indirizzavano le loro suppliche al *Serenissimo Principe* nella piena consapevolezza che le loro richieste sarebbero state vagliate da un consesso composto dalle più affermate personalità politiche del patriziato veneziano: la funzione assolta da nunzi e ambasciatori si sostanziava nel mediare non tanto le relazioni istituzionali tra il consiglio civico e il Pien Collegio, quanto piuttosto i rapporti tra la comunità e i patrizi che di volta in volta andavano a comporre la prestigiosa magistratura lagunare.

In un contesto repubblicano come quello veneziano, caratterizzato da una fortissima aleatorietà politica, da una scarsa mobilità intercettuale, da una sostanziale separatezza non solo giuridica ma anche antropologica e politica tra Dominante e Dominio, nonché da una mancata cooptazione delle élite locali nell'attività di governo dello Stato, le forme del patronato tra governanti e governati non poterono sostanzarsi nelle forme del favoritismo, né tantomeno in una completa sovrapposizione tra reti clientelari e reti amministrative, come rilevato in altri contesti europei.¹²⁹⁷ Lo scambio di risorse tra il patrono patrizio e il cliente suddito avveniva a Venezia soprattutto nei termini dell'elargizione di favori giudiziari, nonché nella trasmissione di informazioni sensibili, nel garantire l'accesso a quella che Filippo De

¹²⁹⁷ RANUM, *Richelieu and the Councillors of Louis XIII* cit.; KETTERING, *Patrons, Brokers, and Clients* cit.; REINHARD, *Amici e creature* cit.

Vivo ha definito la sfera della comunicazione dell'*autorità*.¹²⁹⁸ Al suo rappresentante il consiglio civico chiedeva la disponibilità ad inserirsi in simili reti clientelari e di mettere a disposizione del complesso della comunità i benefici e le risorse garantiti da quei contatti. Nunzi e ambasciatori rendevano di conseguenza possibile il dispiegamento di forme di comunicazione e interazione tra governanti e governati condotte secondo gli stilemi propri del patronato civico.

Attraverso i loro rappresentanti a Venezia, i deputati cittadini inoltravano ai savi del Collegio espliciti inviti ad operare nelle sedi istituzionali in funzione di protettori della comunità, favorendola nella presentazione delle sue istanze e non di rado giudicando in suo favore. Per quanto la legislazione veneziana si riproponeva – almeno in linea di principio – di conferire all'esercizio della funzione rettoriale una connotazione impersonale, di evitare la creazione di legami troppo intimi tra i sudditi e il rappresentante veneziano mandato al loro governo, podestà e capitani dimissionari venivano percepiti dalle comunità suddite come i principali candidati ad assumere la veste di patrono e protettore. Attraverso il nunzio, le relazioni intessute tra il patrizio veneziano e il contesto sociale della comunità suddita durante il breve periodo del suo rettorato potevano prolungarsi nel tempo e assumere nuove connotazioni. Una prospettiva questa che rilancia le suggestioni circa la possibilità di un'informale attribuzione al rettore di funzioni di mediazione degli interessi delle comunità suddite presso il governo veneto.¹²⁹⁹

Se risultano chiari i vantaggi che la comunità-cliente poteva aspettarsi dal suo patrono-patrizio, definire l'entità del contraccambio non è risultato altrettanto agevole. Per quanto il carteggio intrattenuto tra i deputati cittadini e singoli patrizi insisteva sulla concreta possibilità da parte delle comunità suddite di favorire l'ascesa politica del loro patrono, la loro reale capacità di influenza sui meccanismi del *broglio* resta ancora tutta da valutare, e meriterebbe forse uno studio ulteriore. Ciò che emerge con maggiore chiarezza nelle lettere di nunzi e ambasciatori è un disinvolto utilizzo da parte del patriziato veneziano – e dei savi del Collegio in particolare – delle proprie reti clientelari non tanto ai fini di una personale affermazione politica, quanto piuttosto in funzione del perseguimento delle esigenze politiche della Repubblica.

¹²⁹⁸ DE VIVO, *Public sphere or communication triangle?* cit.

¹²⁹⁹ SCARABELLO, *Nelle relazioni dei Rettori* cit.

L'intervento di Antonio Querini ai margini della causa Zabarella, del tutto impercettibile alla luce della sola documentazione ufficiale, è stato assunto come esemplificativo di una più generale tendenza da parte dei *giovani* a fare delle pratiche infra-istituzionali che regolavano i rapporti tra il patriziato e i rappresentanti delle comunità suddite uno strumento funzionale all'attività istituzionale della Repubblica e delle sue magistrature. L'iter di approvazione della parte sui beni enfiteutici mostra come i *giovani* seppero utilizzare la loro preminenza in Pien Collegio, la contemporanea assunzione di competenze sia in materia giudiziaria che preconsultiva, nonché l'opportunità offerta dal loro incarico di tessere relazioni clientelari con i rappresentanti delle comunità suddite, per incentivare la presentazione di quelle suppliche atte ad imprimere al processo veneziano di *decision making* una direzione contestuale ai loro indirizzi politici. Sullo sfondo della cosiddetta grande politica e dei grandi temi sollevati dalla crisi veneto-pontificia traspare una marcata propensione da parte del patriziato veneziano a una gestione *micropolitica* dello stato, a conferire senso nella dimensione empirica dell'esercizio del potere a quella convergenza tra interessi particolari, comunitari e ragion di Stato postulata nella lettera del 20 aprile 1606 e destinata a diventare un *leit motiv* della guerra delle scritte. In tal senso sembra configurarsi per Venezia un clientelismo politico del tutto peculiare nelle forme ma analogo nelle finalità ai modelli riscontrati in altri contesti italiani e europei, funzionale quindi alla realizzazione di una maggiore integrazione tra centro e periferia e a una più capillare affermazione della sovranità statale.¹³⁰⁰

Accogliendo le più recenti suggestioni sul tema della comunicazione politica, si è cercato infine di comprendere la capacità delle comunità suddite non solo di subire questa integrazione, piegandosi alle esigenze dei loro patroni e della ragion di Stato, ma anche di esercitare, attraverso la formulazione di istanze adeguate, una concreta influenza sul processo di *decision making*.¹³⁰¹ Da questo punto di vista, l'Interdetto, caratterizzato da una vera e propria esplosione della comunicazione, ha permesso di individuare una fortissima affinità retorica e argomentativa tra le fonti prodotte dai

¹³⁰⁰ Si veda la bibliografia citata in questo paragrafo alla nota 17.

¹³⁰¹ BLICKLE – ELLIS – ÖSTERBERG, *The Commons and the State* cit.; WÜRGLER – KÜMIN, *Petitions, Gravamina and the Early Modern state* cit.; TEUSCHER, *Chains of favor* cit.; VAN NIEROP, *Private Interests, Public Policies* cit.; ID., *Popular Participation in Politics in the Dutch Republic* cit.; VAN GELDER, *How to Influence Venetian Economic Policy* cit.

governanti e quelle prodotte dai governati. In particolare, si è riscontrato nelle suppliche prodotte dalle comunità suddite durante l'Interdetto il costante richiamo a molte delle argomentazioni con le quali la Repubblica si stava impegnando a difendere i propri provvedimenti anticuriali. Ma ancor più si è cercato di mettere in risalto come quelle argomentazioni trovassero la loro ragion d'essere proprio nelle strutture portanti della *via supplicationis*: il nucleo della difesa veneziana delle leggi sulla proprietà ecclesiastica, l'esibizione di una profonda identità tra gli interessi del suddito e quelli del Principe, venne mutuato non tanto dalla supplica prodotta da Francesco Zabarella quanto piuttosto da una retorica supplicatoria propriamente veneziana, maturata dal costante confronto dei sudditi con magistrature solite giudicare secondo criteri di utilità politica. Gli straordinari mezzi di comunicazione politica messi in campo dal governo veneto in occasione dell'Interdetto si sforzarono quindi di rifarsi a forme e linguaggi ampiamente riconosciuti e consolidati nella prassi ordinaria del dialogo tra governanti e governati.

Fonti inedite

Biblioteche

Biblioteca civica di Padova

Biblioteca padovana, 963, «Nunzio in Venezia».

Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza

Archivio torre, bb., 142, 813, 867, 1347, 1348, 1349.

Archivi

Archivio storico civico del Comune di Brescia

Lettere autografe, bb. 1150A, 1150B.

Lettere pubbliche, b. 31.

Archivio storico civico del Comune di Lonigo

Archivio antico, Leggi e consigli, b.23, fasc. 4.

Archivio di Stato di Padova

Archivio civico antico, Nunzi e ambasciatori, bb. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 223.

Archivio civico antico, Deputati ad utilia, bb. 109, 110, 111.

Archivio civico antico, Atti del Consiglio Maggiore e Consiglio dei Sedici, bb. 20, 21; reg. 54.

Archivio civico antico, Prove di nobiltà, b. 23, fasc. 28.

Clero Regolare, Atti Particolari, b. 51.

Corporazioni religiose soppresse, S. Agostino, bb. 185, 186, 187.

Corporazioni religiose soppresse, S. Maria di Praglia, bb. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140.

Corporazioni religiose soppresse, S. Giustina, bb. 81, 578.

Archivio di Stato di Venezia

Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio, f. 17, b. segnata «1606».

Capi del Consiglio dei Dieci, Dispacci dei rettori, da Verona, f. 197.

Collegio, Comunicate del Consiglio dei Dieci, f. 3.

Collegio, Esposizioni, Roma, reg. 13.

Collegio, Lettere comuni, ff. 111, 112, 113, 114.

Collegio, Lettere segrete, f. 43.

Collegio, Risposte di fuori, f. 359.

Compilazione delle leggi, b. 137.

Consiglio dei Dieci, Deliberazioni, Criminali, f. 35.

Consultori in iure, ff. 3, 537, 454, 136.

Segretario alle voci, Elezioni in Senato, regg. 7, 8.

Senato, Deliberazioni, Roma ordinaria, reg.15; ff. 28, 29.

Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 76.

Senato, Dispacci dei rettori,

- Bergamo, f. 4.
- Brescia, f. 6.
- Belluno, f. 1.
- Feltre, f. 1.

- *Padova*, f. 3.
- *Rovigo*, f. 3.
- *Udine e Friuli*, f. 3.
- *Verona*, f. 3.
- *Vicenza*, ff. 4, 5, 6.

Archivio di Stato di Verona

Archivio antico del Comune, Atti dei Consigli del Comune, regg. 81, 84, 89, 90, 96, 100.

Archivio antico del Comune, Raccolte di atti di interesse pubblico e di estratti dagli atti consiliari,
bb. 140, 145, 150.

Fonti edite

**Breve di censure et interdetto della Santità di N. S. PP. Paolo V. contra li SS. Venetiani*, Roma, Stamperia Vaticana, 1606.

**Delle rime piacevoli del Berni, Casa, Mauro, Varchi, Dolce, et d'altri auttori*, Libro III, in Vicenza, per Barezzo Barezzi libraro in Venetia, 1603.

**Lettera della Serenissima Republica e Senato di Venetia alle lor comunità e sudditi in Raccolta degli scritti usciti fuori in istampa e scritti a mano nella causa del Papa Paolo V co' Signori Venetiani secondo le stampe di Venetia, di Roma et d'altri luoghi*, stampato in Coira, per Paulo Marcello, 1607, pp. 9-10.

**Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni, e decreti pubblici sopra varie materie giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la Città e provincia di Brescia*, in Brescia, dalle stampe di Gian Batista Bossino, 1732.

**Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612.

ACCETTO, Torquato, *Della dissimulazione onesta / Rime*, a cura di E. Ripari, Milano, Rizzoli, 2012 [I edizione in Napoli, nella stampa di Egidio Longo, 1641 / in Napoli, nella stampa degli heredi di Tarquinio Longo, 1621].

ALBÉRI, Eugenio (a cura di), *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto*, 15 voll., Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1839-63.

ARGELATI, Francesco, *Pratica del Foro Veneto*, in Venezia, per Agostino Savioli a San Salvator, 1737.

BAGLIONI, Lelio, *Apologia contro le considerationi di Fra Paolo da Venezia*, in Perugia, per Vincenzo Colombara, 1606.

BAROZZI, Nicolò – BERCHET, Guglielmo (a cura di), *Le relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo*, 10 voll., Venezia, Naratovich, 1856-78.

BERTOLACCI, Antonio, *Oratione di Antonio Bertolacci ambasciatore della citta di Zara al Serenissimo Prencipe Leonardo Donato nella sua creatione*, in Venezia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606.

BONIFACIO, Giovanni, *L'arte de'cenni*, in Vicenza, appresso Francesco Grossi, 1616.

BONIFACIO, Giovanni *L'assessore, discorso del Signor Giovanni Bonifaccio. In Rovigo MDCXXVII*, a cura di C. Povolo, Pordenone, Sartor, 1991 [I edizione in Rovigo, appresso Daniel Bissuccio, 1627].

BOTERO, Giovanni, *Della ragion di Stato*, a cura di C. Continisio, Roma, Donzelli, 1997, pp. 37-39 [I edizione in Venetia, appresso i Gioliti, 1589].

BOTERO, Giovanni, *Relatione della Repubblica Venetiana*, In Venetia, appresso Giorgio Varisco, 1605.

BOVIO, Giovanni Antonio, *Risposta del P. M. Antonio Bovio da Novara carmelitano alle considerationi del P. M. Paolo Da Venetia sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Repubblica di Venetia*, in Roma, appresso Guglielmo Facciotto, 1606.

CAPPELLETTI, Giuseppe (a cura di), *I gesuiti e la Repubblica di Venezia. Documenti diplomatici relativi alla Società gesuitica raccolti per decreto del Senato 14 giugno 1606 e pubblicati per la prima volta*, Venezia, Grimaldo, 1873.

CICOGNA, Strozzi, *Delia, tragedia de' pastori*, in Vicenza, per Giorgio Greco, ad istanza di Paolo Meietti, 1593.

CICOGNA, Strozzi, *Del palagio de gl'incanti, et delle gran meraviglie de gli spiriti, et di tutta la natura*, in Vicenza, ad istanza di Roberto Meglietti, 1605.

CONTARINI, Gasparo, *De Magistratibus et Republica venetorum libri quinque*, Parisiis, ex officina Michaelis Vascosani, in via quæ est ad divum Iacobum, sub fontis insigni, 1543.

CONTARINI, Nicolò, *Delle istorie veneziane in Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, pp. 133-442.

CORNET, Enrico, *Paolo V e la Repubblica Veneta. Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 1607*, Vienna, Tendler, 1859.

COSTANTINI, Rocco, *Oratione di Rocco Constantini ambasciator per la comunità di Cadore. Fatta, et recitata da lui al Sereniss. Prencipe Leonardo Donato in proposito della riforma di quel consiglio l'anno 1606 25 Ottobre*, in Venetia, appresso Tomaso Baglioni, 1606.

DALLA PORTA, Daniele, *Oratione della Terra di Cavarzere, nella Creatione del Serenissimo Prencipe D.D. Leonardo Donado, fatta, et recitata dal Sig. Daniel dalla Porta, Orator di detta Terra, nell'Eccellentissimo Collegio l'Anno 1606, li 6 Maggio co'l Intervento delli Signori Mainardo Mercante, Girolamo Molino, Nicolò Augusti, Bortholamio Banzato, Antonio Mainardo, et Giacomo Mercante, Ambasciatori di essa Terra*, In Venetia, stampata per il Rampazetto, 1606.

DE LA BASTIDA, Hernando, *Antidoto alle velenose considerationi di Fra Paolo di Venetia*, in Roma, appresso Bartholomeo Zanetti, 1607.

DEL BENE, Agostino, *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, stampata per il Rampazetto, 1606.

DEL BENE, Agostino, *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, appresso Roberto Meglietti, 1606.

DEL BENE, Agostino, *Oratione di Agostino Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia*, in Venetia, appresso Roberto Meglieti, 1606 [III impressione].

DOTTI, Bartolomeo, *Satire*, Parte I, Ginevra, presso i Fratelli Cramer, 1757.

FEDERICI, Lodovico, *Oratione al Serenissimo Prencipe D.D. Leonardo Donato, Del molto Illustre, et Excell. Signor Lodovico Federici Ambasciator della Nobilissima Città di Brescia XXIX Maggio MDCVI*, in Venetia, appresso Roberto Meglieti, 1606.

FERRAMOSCA, Ettore, *Oratione di Hettore Ferramosca, Dottore et Cavaliere dell'Excell. Senato Veneto, et ambasciatore della Città di Vicenza recitata al Serenissimo Prencipe di Venetia, il Sig. Lunardo Donato per congratulatione della sua elezione al Prencipato*, in Venetia, appresso Roberto Meietti, 1606.

FORZA, Fabio, *Lagrima di diversi nobilissimi spiriti in morte de la molto Illustre Signora Lucina Savorgnana Marchesi*, in Udine, appresso Gio. Battista Natolini, 1599.

GESLINO, Pietro, *Oratione di Pietro Geslino Iure Consulto Ambasciatore per la Città di Feltre per la Creatione del Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia*, in Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606.

GIANNOTTI, Donato, *Libro della Repubblica de' Viniziani*, in GIANNOTTI, Donato, *Opere politiche e letterarie*, a cura di F. L. Polidori, Vol. II, Firenze, Le Monnier, 1850, pp. 1-174. [I edizione in Roma, per Antonio Blado d'Asola, 1540].

GLORIA, Andrea, *Leggi sul pensionatico emanate per le Provincie Venete dal 1200 a di nostri*, Padova, Bianchi, 1851.

GRÀCIAN, Baltasar, *Oracolo manuale e arte di prudenza*, a cura di A. Gasparetti, Parma, Guanda, 1987 [traduzione dalla I edizione Huesca, Juan Nogués, 1647].

MANZUOLI, Nicolò, *Oratione di Nicolò Manzuoli Dottore di Leggi, Ambasciatore Della Città di Capo d'Istria al Serenissimo Principe Leonardo Donato nella sua creatione*, in Venetia, appresso Roberto Meglieti, 1606.

MARANGONI, Santo, *Oratione della Città di Chioggia nella creatione del Serenissimo Prencipe D.D. Lionardo Donato fatta da D. Santo di Marangoni, Dottor, et Ambasciator di detta Città, l'anno 1606 li 4 Aprile*, In Venetia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606.

MIARO, Pietro, *Oratione di Pietro Miaro giuriscons. ambasciator della città di Civald di Bellun. Nella creatione del sereniss. Leonardo Donato prencipe di Venetia*, in Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606.

MICANZIO, Fulgenzio, *Confirmatione delle considerationi del P.M. Paolo da Venezia contro le oppositioni del R.P.M. Gio. Antonio Bovio carmelitano*, in Venetia, appresso Ruberto Meietti, 1606.

MONTEGNACO, Massimiliano, *Oratione dell'Illustre et Eccellentissimo Signor Massimiliano Montegnaco, Ambasciatore della Patria al Serenissimo Principe Leonardo Donato*, in Venetia, appresso Bartolomeo de gli Alberti, 1606.

PEARSALL SMITH, Logan (a cura di), *The Life and Letters of Sir Henry Wotton*, Oxford, Clarendon Press, 1907.

PELLEGRINI, Marcantonio, *De fidecommissis praesertim universalibus, tractatus frequentissimus*, Venetiis, apud Rubertum Meiettum, 1595.

PIRRI, Pietro (a cura di), *L'Interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti. Silloge di documenti con introduzione*, Roma, Inst. Historicum S.I., 1959.

POLA, Francesco, *Elogium Augustini Delbenii et alia de eodem scripta*, Veronæ, typis Tamianis, 1614.

PORTENARI, Angelo, *Della felicità di Padova*, Bologna, Forni, 1973 [ristampa fotomeccanica dell'edizione Tozzi, Padova, 1623].

QUERINI, Antonio, *Aviso delle ragioni della Serenissima Republica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V*, in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, pp. 657-729 [I edizione in Venezia, appresso Evangelista Deuchino, 1606].

RIDOLFI, Carlo, *Le maraviglie dell'arte, ovvero le vite degl'illustri pittori veneti e dello Stato*, parte II, in Venetia, Presso Gio. Battista Sgava, all'insegna della Toscana, 1648.

ROCCABELLA, Tommaso, *Prencipe morale*, Parte I, in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1645 [I edizione in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1632].

ROCCABELLA, Tommaso, *Prencipe deliberante*, in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1646 [I edizione in Venetia, presso Gio. Pietro Pinelli stampator ducale, 1628].

SANSOVINO, Francesco, *L'arte oratoria secondo i modi della lingua volgare*, in Vinegia, per Giouanni dal Griffio et fratelli, 1546.

SANSOVINO, Francesco, *Delle orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri*, in Venetia, appresso Francesco Sansovino, 1561.

SANSOVINO, Francesco, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia nella loro creatione da gli ambasciatori di diverse città*, Libro I, Venetiis, apud Franciscum Sansovinum, 1562.

SANSOVINO, Francesco, *Del segretario*, in Venezia, appresso Bartolomeo Carampello, 1596 [I edizione in Venetia, appresso Francesco Rampazetto, 1564].

SARPI, Paolo, *Istoria particolare delle cose passate tra'l Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia gli anni MDCV, MDCVI, MDCVII* in P. SARPI, *Istoria*

dell'Interdetto e altri scritti editi ed inediti, a cura di M. D. Busnelli e G. Gambarin, vol. I, Bari, Laterza, 1940 [I edizione, 1624].

SARPI, Paolo, *et alii*, *Trattato dell'interdetto della Santità di Papa Paulo V*, in P. SARPI, *Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi ed inediti*, a cura di M. D. Busnelli e G. Gambarin, vol. III, Bari, Laterza, 1940, pp. 1-41 [I edizione, in Venetia, appresso Roberto Meietti, 1606].

SARPI, Paolo, *Considerazioni sopra le censure della Santità di papa Paulo V contra la Serenissima Republica di Venezia*, in P. Sarpi (a cura di G. e L. Cozzi), *Opere*, Milano – Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 153-221 [I edizione Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606].

SARPI, Paolo (a cura di C. Pin), *Consulti*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, vol. I, 2 Tomi.

SARPI, Paolo, *Della potestà de' prencipi*, a cura di N. Cannizzaro, Venezia, Marsilio, 2006.

SARPI, Paolo, *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985.

SAVIOLO, Pietro, *Compendio delle origini et relazione dell'estimi della città di Padova*, in Padova, per gli heredi di Paolo Frambotto, 1667.

SAVIOLO, Pietro – FRANCO, Benedetto, *Arca del Santo di Padova*, in Padova, per Gio. Battista Conzatti, 1765 [versione aggiornata della I edizione P. SAVIOLO, *Arca del Santo di Padova*, in Padova, per gli heredi di Paolo Frambotto, 1653].

SCHOTT, Franz, *Itinerario ovvero nova descrizione de' viaggi principali d'Italia*, a cura di G. Valente, CISVA, 2009, online, URL: http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2009-10-08.0099183248 , consultato il 16.03.2014 [I edizione italiana in Venetia, appresso Francesco Bolzetta libraro in Padova, 1610].

SELVATICO, Giovan Battista, *Oratione del Molto Illustrè Sig. Gio. Battista Salvatico Di legge Dottore, et Cavaliere, uno degl'Ambasciatori della Città di Padova, da lui recitata l'anno 1606 di XII d'Aprile nella creatione del Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia*, in Venetia, Stampata per Gio. Antonio Rampazetto, et ristampata per Roberto Meglieti, 1606.

SCAMOZZI, Vincenzo, *L'idea della architettura universale*, 2 vol., in Venezia, presso l'autore [per Giorgio Valentino], 1615.

TAGLIAFERRI, Amelio (a cura di), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, 14 voll., Milano, Giuffrè, 1973-79.

TAZIO, Giovanni, *La imagine del Rettore della bene ordinata città*, in Venetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1573.

TAZIO, Giovanni, *L'ottimo reggimento del magistrato pretorio*, in Venetia, appresso Francesco de' Franceschi, senese, 1564.

VENTURA, Angelo (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Roma – Bari, Laterza, 1976.

ZURLA, Ercole *Oratione di Hercole Zurla ambasciatore, et provveditore della città di Crema al serenissimo prencipe Leonardo Donato, nella sua creatione*, in Venetia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606.

Bibliografia

ADDAD, Elie, *Noble Clienteles in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: a Historiographical Approach*, in “French History”, 20, fasc. 2 (2006), pp. 75-109.

AGAZZI, Elena, *Il corpo conteso. Rito e gestualità nella Germania del Settecento*, Milano, Jaca Book, 1999.

ALBERTON VINCO DA SESSO, Livia, *Dal Ponte, Leandro, detto Bassano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 32, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 188-192.

ALFANI, Guido, *I padrini: patroni o parenti? Tendenze di fondo nella selezione dei parenti spirituali in Europa (XV-XX secolo)*, in “Nuevo Mundo – Mundos Nuevos”, Colloquios, online, pubblicato il 24.03.2008, URL : <http://nuevomundo.revues.org/30172>; consultato il 17.03.2014.

ALFANI, Guido, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia, Marsilio, 2006.

ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, *Gobernadores, agentes y corporaciones: la corte de Madrid y el Estado de Milan (1669-1675)*, in “Cheiron”, 17-18 (1992), pp. 219-221.

ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, “*Pervenire alle orecchie della Maestà*”: *el agente lombardo en la corte madrileña*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, 3 (1997), pp. 173-223.

ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, *Corte, reinos y ciudades en la monarquía de Carlos II: las legaciones provinciales*, in “Pedralbes: revista d'història moderna”, 18, fasc. 2 (1998), pp. 221-250.

ANDRETTA, Stefano, *Nani, Agostino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 687-691.

ANDREOLI, Bruno, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna, Clueb, 1999.

ANGIOLINI, Franco, *Medici e Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna*, in *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia tra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di P. Bianchi, L. C. Gentile, Zamorani, Torino, 2006, pp. 437-482.

AUSTIN, John L., *How to do Things with Words*, Oxford, Clarendon Press, 1962.

BACCHION, Eugenio *Le vicende trevigiane dell'interdetto di Paolo V*, in “Archivio Veneto”, 15 (1934), pp. 154-74.

- BADIAN, Ernst, *Foreign Clientelae: 264-70 B. C.*, Oxford, Clarendon Press, 1958.
- BANZATO, Davide - PELLEGRINI, Franca, *Lo spirito e il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova nell'età di Galileo*, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 28 febbraio - 15 luglio 2009), Milano, 2009, pp. 91-92.
- BARBOT, Michela, *Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di «un altro modo di possedere» (Milano, XVI-XVII secolo)*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, I (2008), pp. 33-61.
- BARUCCI, Guglielmo, *Le solite scuse. Un genere epistolare del Cinquecento*, Milano, Franco Angeli, 2009.
- BARAZZI, Antonella, *I Consulitori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, volume V, tomo 2, *Il Settecento*, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 179-199.
- BARAZZI, Antonella, *Immagini, memoria, mito: l'ordine dei serviti e Sarpi nel seicento, Ripensando Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 489-517.
- BARAZZI, Antonella, *Micanzio, Fulgenzio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 74, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010, pp. 113-120.
- BATTISTELLA, Antonio, *Un'eco in Friuli della contesa dell'Interdetto, in Paolo Sarpi ed i suoi tempi*, Città di Castello, 1923, pp. 105-18.
- BELLAVITIS, Anna, “Per cittadini metterete...”. *La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*, in “Quaderni storici”, 89 (1995), pp. 359-383.
- BELLONI, Cristina (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- BELLONI, Cristina – NUBOLA Cecilia (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- BENZONI, Gino, *Bembo, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 8, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1966, pp. 119-122.
- BENZONI, Gino, *Giovanni Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge e... devoto*, in “Studi Veneziani”, IX, 1967, pp. 247-311.
- BENZONI, Gino, *I teologi minori dell'interdetto*, in “Archivio Veneto”, 91 (1970), pp. 31-108.

BENZONI, Gino, *Belegno, Alvise*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 7, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970, pp. 555-556.

BENZONI, Gino, *Belegno, Giusto Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 7, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970, pp. 560-563.

BENZONI, Gino – ZANATO Tiziano, *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, pp. 645-655.

BERCÉ, Yves-Marie, *Il linguaggio del potere secondo le aspettative popolari*, in *I linguaggi del potere nell'età barocca*, a cura di F. Cantù, vol. I, Roma, Viella, 2009, pp. 25-37.

BERENGO, Marino, *La società veneta alla fine del Settecento*, Firenze, Sansoni, 1956.

BERENGO, Marino, *Padova e Venezia alla vigilia di Lepanto*, in *Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti*, a cura di G. Bernardoni Trezzini e O. Besomi, vol. I, Padova, Antenore, 1973, pp. 27-65.

BERENGO, Marino, *Città e contado in Italia dal XV al XVIII secolo* in "Storia della città", 10 (1985), pp. 107-111.

BERENGO, Marino, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.

BESTA, Enrico, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*, Venezia, Deputazione di Storia Patria, 1899.

BIANCHI, Francesco, *La Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento: riforma e governo di un ospedale per l'infanzia abbandonata*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005.

BIASIOLO, Eliana, *Dalla supplica di Isabella Moscorno, cipriota, di Pola: una condanna capitale nell'Istria di fine '500*, in "Acta Histriae", 18, fasc. 4 (2010), pp. 889-906.

BLICKLE, Peter – ELLIS, Steven G. – ÖSTERBERG, Eva, *The Commons and the State: Representation, Influence, and the Legislative Process*, in *Resistance, Representation, and Community*, a cura di P. Blickle, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 115-154.

BOERIO, Giuseppe, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829.

BONFATTI, Emilio, *Vorläufige Hinweise zu einem Handbuch der Gebärdensprache im deutschen Barock. Giovanni Bonifacios «Arte de' cenni» (1616)*, in *Virtus et fortuna. Zur deutschen Literatur zwischen 1400 und 1720, Festschrift für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag*, a cura di J. P. Strelka e J. Jungmayr, Berna, P. Lang, 1983, pp. 393-405.

BONORA, Elena, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1994.

BONORA, Elena, *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

BONORA, Elena, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

BORGHERINI SCARABELLIN, Maria, *Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al '700*, in "Nuovo Archivio Veneto", n.s., XI, XXII, fasc. I (1911), pp. 365-412.

BORTOLAMI, Sante, *Formazione, consistenza e conduzione del patrimonio fondiario. Dalle origini al 1448*, in *L'Abbazia di Santa Maria di Praglia*, a cura di C. Carpanese e F. G. B. Trolese, Milano, Silvana Editoriale 1985, pp. 29-43.

BOUTIER, Jean – DEWERPE, Alain – NORDMAN, Daniel, *Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566)*, Paris, Aubier, 1984.

BOUWSMA, William J., *Paolo Sarpi e la tradizione rinascimentale*, in "Rivista Storica Italiana", 74 (1962), pp. 697-716.

BOUWSMA, William J., *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation*, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1968.

BOUWSMA, William J., *Venice Spain, and the Papacy. Paolo Sarpi and the Renaissance tradition*, in *A usable past: essays in European cultural history*, a cura di W. J. Bouwsma, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1990, pp. 247-265.

BREEN, Michael P., *Addressing La Ville des Dieux: Entry Ceremonies and Urban Audiences in Seventeenth-Century Dijon*, in "Journal of Social History", 38, fasc. 2 (2004), pp. 341-364.

BREEN, Michael P., *Patronage, Politics and the "Rule of Law" in Early Modern France*, in "Proceedings of the Western Society for French History", 33 (2005), pp. 95-113.

BREEN, Michael P., *Law, Patronage and Municipal Authority in Seventeenth-Century France: the Aftermath of the Lanturelu Revolt in Dijon* in "French history", 20, fasc. 2 (2006), pp. 138-160.

BREEN, Michael P., *Law, City and King: Legal Culture, Local Politics and State Formation in Early Modern Dijon*, Rochester, University of Rochester Press, 2007.

BURKE, Peter, *The Language of Gesture in Early Modern Italy*, in *A Cultural History of Gesture. From Antiquity to the Present Day*, a cura di J. Bremmer e H. Roodenburg, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 71-83.

BURKE, Peter, *Humanism and Friendship in Sixteenth-Century Europe*, in *Friendship in Medieval Europe*, a cura di J. Haseldine, Stroud, Sutton, 1999, pp. 263-274.

CALHOUN, Craig (a cura di), *Habermas and the Public Sphere*, Boston, M.I.T. Press, 1992.

CAMPOS, Elsa, *I Consorzi di bonifica nella Repubblica veneta*, Padova, Cedam, 1937.

CANALI DE ROSSI, Filippo, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, München –Leipzig, K. G. Saur, 2001.

CARO LOPEZ, Ceferino, *Gli Auditori nuovi e il Dominio di Terraferma*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, vol. I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 259-316.

CARPANÈ, Lorenzo, *Meietti, Roberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 73, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 218-221.

CARTOLARI, Antonio, *Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona*, Verona, Vicentini – Franchini, 1855 [I edizione Verona, Libanti, 1845].

CARTOLARI, Antonio, *Famiglie già ascritte al nobile consiglio di Verona*, Bologna, Forni, 1969 [ristampa anastatica dell'edizione Verona, Vicentini – Franchini, 1854].

CASINI, Matteo, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 133-150.

CASINI, Matteo, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996.

CASTELLANI, Erasmo, *Documenti disordinati: un esempio di ricerca basato sulla supplica di Agostino Vida di Capodistria*, in "Acta Histriae", 19, fasc. 3 (2011), pp. 483-504.

CASTELLAZZI, Laura – SANCASSANI, Giulio, *Archivio di Stato di Verona*, in *Guida generale agli archivi di Stato italiani*, a cura di P. D'Angiolini e C. Pavone, vol. 4, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 1241-1323.

CHAUVARD, Jean-François, *La Circulation des biens à Venise: Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma, Publications de l'École française de Rome, 2005, pp. 85-94.

CHITTOLINI, Giorgio, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino, 1979.

CHITTOLINI, Giorgio, "City-States" and Regional States in North-Central Italy, in "Theory and Society", 18, fasc. 5 (1989), pp. 689-706.

CHITTOLINI, Giorgio, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 553-589.

CHITTOLINI, Giorgio, *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 1996.

CICOGNA, Emmanuele Antonio, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, Merlo, 1847.

CIRIACONO, Salvatore, *Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)*, in *Atti del Convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, a cura di Amelio Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 123-158.

CLAUSTRE, Julie, «Donner le temps»: le répit royal à la fin du Moyen Âge, in *Le don et le contre-don*, a cura di Id. e L. Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2010, pp. 39-58.

COMPARATO, Vittor Ivo, *Il pensiero politico della Controriforma e la ragioni di Stato*, in *Il pensiero politico nell'età moderna*, a cura di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, 1999, pp. 127-168.

CONNELL, William J., *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in "Società e Storia", 53 (1991), pp. 524-543.

CONTARELLO, Alberta – CONTARELLO, Luisa, *L'arte de' cenni di Giovanni Bonifacio, il primo studioso dei movimenti del corpo, un dizionario illustrato da rivisitare*, Padova, Cleup, 1983.

CORAZZOL, Gigi, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano, Franco Angeli, 1979.

CORAZZOL, Gigi, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. (Feltre, 1634-1642)*, Milano, Unicopli, 1997.

CORTEGUERA, Luis R., *The Mad Arbitrista: Vulgar Men, Municipal Politics and the Rhetoric of Counsel in Early Modern Spain*, in *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, a cura di R. Schlögl *et alii*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 216-236.

COSTANZO, Mario, *I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l'iconografia letteraria del Manierismo e del Barocco*, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 35-64.

COZZI, Gaetano, *Recensione a: Angelo Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, Laterza, 1964 in "Critica storica", 1 (1966), pp. 126-130.

COZZI, Gaetano (a cura di), *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino, Einaudi, 1978.

COZZI, Gaetano, *Galileo Galilei, Paolo Sarpi e la società veneziana*, in *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, a cura di G. Cozzi, Torino, Einaudi, 1978, pp. 135-234.

COZZI, Gaetano, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1980.

COZZI, Gaetano, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 217-318.

COZZI, Gaetano – COZZI, Luisa, *Paolo Sarpi*, in *Storia della Cultura Veneta*, vol. 4, tomo II, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 1-36.

COZZI, Gaetano, *Politica, società, istituzioni*, in *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, a cura di G. Cozzi e M. Knapton, Torino, Utet, 1986, pp. 3-271.

COZZI, Gaetano, *Donà, Leonardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 40, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 757-771.

COZZI, Gaetano – KNAPTON, Michael – SCARABELLO, Giovanni, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, Utet, 1992.

COZZI, Gaetano, *Venezia nello scenario europeo (1517-1699)*, in *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, a cura di G. Cozzi, M. Knapton e G. Scarabello, Torino, Utet, 1992.

COZZI, Gaetano (a cura di), *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1995.

COZZI, Gaetano, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, in *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 1-248 [I edizione, Venezia – Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1958].

COZZI, Gaetano, *Stato e Chiesa: un confronto secolare*, in *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 247-288.

COZZI, Gaetano, *La Compagnia di Gesù a Venezia (1550-1657)* in *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 289-324 [I edizione con il titolo *Fortuna, e sfortuna, della Compagnia di Gesù a Venezia*, in *I Gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù*, a cura di Mario Zanardi, Padova, Giunta Regionale del Veneto - Gregoriana Libreria, 1994, pp. 59-88].

COZZI, Gaetano, *Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua eroica amicizia*, in *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 325-409 [I edizione in “Studi veneziani”, II (1960), pp. 61-154].

COZZI, Gaetano, *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1996.

COZZI, Gaetano, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII* in *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1997, pp. 291-352 [I edizione in *Storia della cultura veneta*, vol. 4, tomo II, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 495-539].

COZZI, Gaetano, *Venezia, una repubblica di principi?* in *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2000, pp. 249-265 [I edizione in “Studi veneziani”, n.s., XI (1986), pp. 139-157].

COWAN, Alexander, *Marriage, Manners, and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot – Burlington, Ashgate, 2007.

CRACCO, Giorgio – KNAPTON Michael (a cura di), *Dentro lo “Stado italico”. Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, Civis, 1984.

CROCE, Benedetto, *Il “linguaggio dei gesti”*, in “La Critica”, XXIX (1931), pp. 223-228.

CROUZET-PAVAN, Élisabeth, *Venise triomphante. Les horizons d'un mythe*, Albin Michel, Parigi, 1999, pp. 272-273.

DAMEN, Mario, *Princely Entries and Gift Exchange in the Burgundian Low Countries: a Crucial Link in Late Medieval Political Culture*, in "Journal of Medieval History", 33 (2007), pp. 233-249.

DA MOSTO, Andrea, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'arte, 1937.

DA MOSTO, Andrea, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Firenze, Martello – Giunti, 1977 [I edizione, Milano, Martello, 1960].

DAL POZZOLO, Enrico Maria, *Colori d'amore. Parole, gesti e carezze nella pittura veneziana del Cinquecento*, Treviso, Canova, 2008.

DALLA SANTA, Giuseppe, *Le appellazioni della Repubblica di Venezia dalle scomuniche di Sisto IV e Giulio II*, in "Nuovo Archivio Veneto", 17 (1899), pp. 216-242.

DE BENEDICTIS, Angela, *Repubblica per contratto: Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995.

DE CARO, Gaspare, *Bovio, Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 13, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 556-559.

DE VIVO, Filippo, *Dall'impostazione del silenzio alla "guerra delle scritture". Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in "Studi Veneziani", 41 (2001), pp. 179-213.

DE VIVO, Filippo, «*Il vero termine di reggere il suddito*». *Paolo Sarpi e l'informazione*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 237-270.

DE VIVO, Filippo, *Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

DE VIVO, Filippo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

DE VIVO, Filippo, *Public Sphere or Communication Triangle? Information and Politics in Early Modern Europe*, in *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, a cura di M. Rospocher, Bologna – Berlino, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2012, pp. 115-136, in particolare pp. 125-126.

DEL TORRE, Giuseppe, *Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, Franco Angeli, 1986.

DEL TORRE, Giuseppe, *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità*, in *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellembenz e P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 387-426.

DEL TORRE, Giuseppe, *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonici nella terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti*, Classe di scienze morali, lettere ed arti, tomo CLI - 1992-93, pp. 1171 – 1236.

DEL TORRE, Giuseppe, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2010.

DELLA MISERICORDIA, Massimo, «*Como se tuta questa universitade parlasse*». *La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)*, Ad Fontes, 2010 [online, URL: <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/principi.pdf>, consultato il 22.02.2014].

DELLA MISERICORDIA, Massimo, «*Como se tuta questa universitade parlasse*». *La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)* in *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIIIe–XVe siècle)*, a cura di F. Foronda, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 117-170.

DELLA MISERICORDIA, Massimo, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobedienti*». *Patto giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 147-216.

DEMO, Edoardo, *Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell'Europa del Cinquecento*, Franco Angeli, 2012.

DEROSAS, Renzo – MUNNO, Cristina, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un'élite regionale?*, in “Ateneo Veneto”, 197 (2010), pp. 233-274.

DI SANTA MARIA, Angiolgabriello, *Biblioteca, e storia di quegli scrittori così della Città come del Territorio di Vicenza*, vol. V, Vicenza, Vendramini Mosca, 1779.

DOOLEY, Brendan, *Introduction*, in *The Politics of Information in Early Modern Europe*, a cura di B. Dooley e S. A. Baron, Routledge, Londra – New York, 2001, pp. 1-16.

DOGLIO, Maria Luisa, *La letteratura ufficiale e l'oratoria celebrativa*, in *Storia della Cultura Veneta*, vol. 4, tomo I, *Il Seicento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 163-187.

DURSTELER, Eric, *Food and Politics*, in *A Cultural History of Food*, vol. III, *A cultural history of food in the Renaissance (1300 - 1600)*, a cura di K. Albala, London – New York, Berg, 2012, pp. 83-100.

DURSTELER, Eric, “*A continual tavern in my house*”: food and diplomacy in early modern Constantinople, in *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, a cura di M. Israëls e L. A. Waldman, vol. II, Cambridge, Harvard University Press, 2013, pp. 166-171.

DUSO, Giuseppe, *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, Milano, Franco Angeli, 2003 [I edizione Milano, Franco Angeli, 1988].

DUSO, Giuseppe, *Ripensare la rappresentanza alla luce della teologia politica*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 41 (2012), pp. 9-47.

EISENSTADT, Shmuel Noah – RONIGER Luis, *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 43-49.

EMICH, Birgit, *Potere della parola, parole del potere: Ferrara e Roma verso il 1600*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2 (2001), pp. 79-106.

FABER, Martin, *Meglio la tirannide o l'indifferenza? I cardinali protettori degli Olivetani (1591-1633)*, in “Quaderni Storici”, 119, fasc. 2 (2005), pp. 389-412.

FAGGIN, Giuseppe, *Uno scrittore vicentino di stregonerie: Strozzi Cicogna*, in “Odeo Olimpico”, XIII-XIV(1978-79), pp. 29-47.

FAGGION, Lucien, *La civilisation du don? Les usages d'un paradigme à l'époque moderne*, in *Le don et le contre-don*, a cura di Id. e L. Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2010, pp. 59-98.

FAGGION, Lucien, *Le lien social en Terre Ferme vénitienne au XVI^e siècle. Amitié, amour et droit du sang*, in *Comportements, croyances et mémoires. Europe méridionale, XV^e-XX^e s.*, a cura di G. Buti - A. Carol, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2007, pp. 109-118.

FAGGION, Lucien, *Les seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège de Juges et société à Vicence à l'époque moderne (1530-1730 env.)*, Ginevra, Slatkine, 1998.

FAGGION, Lucien, *L'inganno: amicizia e potere a Venezia (1570-1580 c.a.)*, in *Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI- XVIII)*, a cura di A. Bellavitis, N. M. Filippini, T. Plebani, Verona, Quiedit, 2012, pp. 53-72.

FANTAPPIÉ, Carlo, *Il Monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato: il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Firenze, Olschki, 1993.

FARON, Olivier – HUBERT, ÉTIENNE (a cura di), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII^e-XIX^e siècle)*, Roma, Collection de l'École française de Rome, 1995.

FASOLO, Giulio, *Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo XVI*, in “Archivio Veneto”, XVII (1935), pp. 90-178.

FASULO, Franco, *Livelli e livellari del monastero di Praglia tra '400 e '500. Primi risultati di una ricerca*, in *San Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*, Padova, Editrice Antenore, 1980, pp. 113-149.

FAVARETTO, Lorena, *L'istituzione informale: il Territorio padovano dal Quattrocento Al Cinquecento*, Milano, Unicopli, 1998.

FERRO, Marco, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto*, 2 voll., Venezia, Santini, 1847 [1ª edizione Venezia, Fenzò, 1778-1781].

FOSI, Irene, *Sovranità, patronage, e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, a cura di G. Signorotto e M. A. Visceglia, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 207-241.

FOSI, Irene, *Court and City in the Ceremony of the Possesso in the Sixteenth Century*, in *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, a cura di G. Signorotto e M. A. Visceglia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 31-52.

FOSI, Irene, *Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento in Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 329-349.

FRAJESE, Vittorio, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994.

FRASSON, Carla, *Il Monastero di Praglia nel secolo XVI. Conduzione agraria e bonifiche*, tesi di laurea, relatore A. Stella, Università degli Studi di Padova, a.a. 1978-1979.

FUBINI, Riccardo, *Diplomacy and Government in the Italian City-States of the Fifteenth-Century (Florence and Venice)*, in *Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800*, a cura di D. Frigo, New York, Cambridge University Press, 2000, pp. 25-48.

FERRARO, Joanne M., *Family and Public Life in Brescia, 1580-1650: The Foundations of Power in the Venetian State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

FILIPCZAK, Zirka Z., *Poses and passions: Mona Lisa's "closely folded" hands*, in *Reading the early modern passions. Essays in the cultural history of emotion* a cura di G. K. Paster, K. Rowe, M. Floyd-Wilson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004, pp. 68-88.

FINLAY, Robert, *Politics in Renaissance Venice*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1980.

GALTAROSSA, Massimo, *La formazione burocratica del segretario veneziano: il caso di Antonio Milledonne*, in "Archivio Veneto", 158 (2002), pp. 5-64.

GALTAROSSA, Massimo, *Itinerari di cittadini originari veneti fra Venezia e Padova durante i sec. XVII e XVIII*, in "Studi veneziani", n.s. 48 (2004), pp. 321-330.

GALTAROSSA, Massimo, *La preparazione burocratica dei segretari e notai ducali a Venezia* (sec. XVI-XVIII), Venezia, Deputazione di Storia Patria per le Venezia, 2006.

GALTAROSSA, Massimo, *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.

GASKILL, Malcolm, *Reporting murder: fiction in the archives in early modern England*, in "Social History", XXIII, fasc. 1 (1998), pp. 1-30.

GENTILE, Marco, *Amicizia e fazione. A proposito di un'endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo medioevo* in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2012, pp. 169-187.

GEORGELIN, Jean, *Ordres et classes à Venise aux XVIIe et XVIIIe siècle*, in *Ordres et classes, Colloque d'histoire sociale, Saint-Cloude 24-25 mai 1967*, Paris-La Haye, Mouton, 1973, pp. 193-197.

GIANNINI, Massimo Carlo, *Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi nell'Italia della prima metà del Seicento*, in *Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna*, a cura di C. J. Hernando Sánchez, vol. I, Madrid, SEACEX, 2007, pp. 551-576.

GIORGETTI, Giorgio, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974.

GINZBURG, Carlo, *Il nicodemismo: simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970.

GRAHAM, Victor Ernest – MCALLISTER JOHNSON, William, *The Parisian Entries of Charles IX and Elizabeth of Austria, 1571*, Toronto – Buffalo, University of Toronto Press, 1974.

GRAHAM, Victor Ernest – MCALLISTER JOHNSON, William, *The Royal Tour of France by Charles IX and Catherine de' Medici. Festivals and entries, 1564-1566*, Toronto, University of Toronto Press, 1979.

GREENGRASS, Mark, *Noble Affinities in Early Modern France: The Case of Henry I de Montmery, Constable of France*, in “European History Quarterly”, 16 (1986), pp. 371-398.

GRENDI, Edoardo, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo, Gelka, 1989.

GROEBNER, Valentin, *The City Guard Salute: Legal and Illegal, Public and Private Gifts in the Swiss Confederation around 1500*, in *Negotiating the Gift. Pre-modern Figurations of Exchange*, a cura di G. Algazi, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 247-268.

GRUBB, James, *When Myths Lose Power: Four Decades of Venetian Historiography*, in “The Journal of Modern History”, 58, fasc. 1 (1986), pp. 43-94.

GRUBB, James, *Firstborn of Venice: Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimora – Londra, The Johns Hopkins University Press, 1988.

GRUBB, James, *La famiglia la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso Veneto*, Vicenza, Neri Pozza, 1999, in particolare pp. 173-210.

GULLINO, Giuseppe, *Erizzo, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 43, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 162-167.

GULLINO, Giuseppe, *Grimani, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 59, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2003, pp. 646-653.

GULLINO, Giuseppe, *Le campane continuano a suonare: l’interdetto a Padova, Vicenza, Treviso, Verona e Belluno*, in *Lo Stato Marciano durante l’Interdetto*, a cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 81-87.

GULLINO, Giuseppe, *Molin, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 75, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 348-350.

HÄRTER, Karl – NUBOLA, Cecilia (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2011.

HEERMA VAN VOSS, Lex (a cura di), *Petitions in Social History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

HILL COLE, Mark, *The Portable Queen: Elizabeth I and the Politics of Ceremony*, Amherst, University of Massachusetts Press, 1999.

HOFMANN, Hasso, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007 [edizione originale Berlin, Duncker & Humblot, 1974].

INFELISE, Mario, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in *Venezia e l' Austria*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 309-321.

INFELISE, Mario, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

INFELISE, Mario, *Représentations de l'histoire de Venise dans les manuels scolaires de l'Italie du XIX siècle*, in *Le mythe de Venise au XIX siècle. Débats historiographiques et représentations littéraires*, a cura di C. Del Vento e X. Tabet, Caen, Université de Caen Basse-Normandie, 2006, pp. 183-197.

INFELISE, Mario, *La Crusca a Venezia. Solo tipografia?* in «*Il vocabolario degli Accademici della Crusca*» (1612) e la storia della lessicografia italiana. *Atti del X Convegno ASLI (Padova-Venezia 2012)*, a cura di L. Tomasin, Firenze, Cesati, 2013, pp. 65-72.

IOLY ZORATTINI, Pier Cesare, *Cicogna, Strozzi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 406-407.

IOLY ZORATTINI, Pier Cesare, *Il Palazzo de g'incanti» di S. Cicogna, gentiluomo e teologo vicentino del Cinquecento*, in “*Studi Veneziani*”, XI (1969), pp. 365-398.

KAINULAINEN, Jaska, *Paolo Sarpi: a servant of God and State*, Leiden – Boston, Brill, 2014.

KAISER, Wolfgang, *Pratiques du secret*, in “*Rives nord-méditerranéennes*”, 17 (2004), pp. 7-10.

KAISER, Wolfgang, «*Per digitos videre*», *Regarder entre les doigts*. *Un topos gestuel de la dis/simulation dans l'espace germanique* », in “*Rives nord-méditerranéennes*”, 17 (2004), pp. 37-61.

KETTERING, Sharon, *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France*, New York – Oxford, Oxford University Press, 1986.

KETTERING, Sharon, *The Historical Development of Political Clientelism*, in “*The Journal of Interdisciplinary History*”, 18, fasc. 3 (1988), pp. 419-447.

KIPLING, Gordon, *Enter the King: Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph*, Oxford – New York, Oxford University Press, 1998.

KNAPTON, Michael, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo "Stado Italico". Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. Cracco e M. Knapton, Trento, Gruppo Culturale Civis, 1984, pp. 33-114.

KNAPTON, Michael, *Guerra e finanza (1381-1508)*, in *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, a cura di G. Cozzi e M. Knapton, Torino, Utet, 1986, pp. 275-346.

KNAPTON, Michael, *Le istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della terraferma*, in *Venezia e le istituzioni di terraferma*, Bergamo, Comune di Bergamo, 1988, pp. 35-56.

KNAPTON, Michael, *L'organizzazione fiscale di base nello stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera tra '500 e '600*, in *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*, a cura di C. Povo, Vicenza, Edizioni parrocchia di Lisiera, 1981, pp. 377-418.

KNAPTON, Michael, *Tra Dominante e dominio (1517-1630)*, in G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, Utet, 1992, pp. 201-549.

KNAPTON, Michael, - G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, Utet, 1992.

KNAPTON, Michael, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta, in "Nuova Rivista Storica", 82 (1998), pp. 167-192.

KNOWLSON, James R., *The Idea of Gesture as a Universal Language in the XVIIth and XVIIIth Centuries*, in "Journal of the History of Ideas", 26 (1965), pp. 495-508.

KNOX, Dilwyn, *Giovanni Bonifacio's L'arte de'cenni and Renaissance ideas of gesture*, in *Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento / Italy and Europe in Renaissance Linguistics. Atti del Convegno internazionale. Ferrara, Palazzo Paradiso, 20-24 marzo 1991*, a cura di M. Tavoni, vol. II, Ferrara, F. C. Panini, pp. 379-400.

KNOX, Dilwyn, *Ideas on Gesture and Universal Language c.1550-1650*, in *New Perspectives in Renaissance Thought. Essays in the history of science, education and philosophy in Memory of Charles B.Schmidt*, a cura di J. Henry and S. Hutton, London, Dunckworth, 1990, pp. 101-136.

KREHBIEL, Edward B., *The Interdict. Its History and its Operation with Especial Attention to the Time of Pope Innocent III, 1198-1216*, Washington, The American Historical Association, 1907.

LAKE Peter – PINCUS, Steve, *Rethinking the Public Sphere in Early Modern England*, in “Journal of British Studies”, 45, fasc. 2 (2006), pp. 270-292.

LANDI, Fiorenzo, *Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, Roma, Carocci, 1996.

LANDI, Fiorenzo, *Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX*, Roma, Carocci, 2005.

LANDI, Fiorenzo, *La globalizzazione dei regolari, le dimensioni europee della rete dei monasteri e dei conventi*, in *Clero, economia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di R. Di Pietra e F. Landi, Roma, Carocci, 2007, pp. 147-155.

LAVARDA, Sergio, *Politica e giustizia nella Repubblica veneta del Seicento. Il tribunale vicentino del Consolato*, in “Archivio veneto”, s. V, CLXIII (2004), pp. 53-92.

LAZZARINI, Isabella, *“Cives vel subditi”: modelli principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo)*, in *I linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento (secoli XIV-XV)*, a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma, Viella, 2007, pp. 89-112.

LAZZARINI, Isabella, *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità: il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*, Firenze, Firenze University Press, 2009.

LAZZARINI, Vittorio, *Del principio dell’anno nei documenti padovani*, in *Bollettino del Museo Civico di Padova*, III (1900), pp. 15-20.

LAUSBERG, Heinrich, *Elementi di retorica*, Bologna, Il Mulino, 1969 [edizione originale München, Hueber, 1949].

LEVY, Fritz J., *How Information Spread among the Gentry, 1550-1640*, in “The Journal of British Studies”, 21, fasc. 2 (1982), pp. 11-34.

LEVY PECK, Linda, *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, London, Routledge, 2003 [I edizione London, Routledge, 1990].

LINDEMANN, Mary, *Dirty Politics or “Harmonie”? Defining Corruption in Early Modern Amsterdam and Hamburg*, in “Journal of Social History”, 45 (2012), pp. 582-604.

LOGAN, Oliver, *Venezia. Cultura e Società 1470-1797*, Roma, Il Veltro, 1980 [edizione originale London, Batsford, 1972].

LONGO, Nicola (a cura di), *Letteratura e lettere. Indagine nell'epistolografia cinquecentesca*, Roma, Bulzoni, 1999.

LONGO, Nicola, *Retorica ed epistolografia: una lettera di Paolo Giovio*, in *Letteratura e lettere. Indagine nell'epistolografia cinquecentesca*, a cura di N. Longo, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 17-34.

LUEBKE, David M., *How to become a Loyalist: Petitions, Self-Fashioning, and the Repression of Unrest (East Frisia, 1725–1727)*, in “Central European History”, 38, fasc. 3 (2005), pp. 353–383.

LUSSET, Elisabeth, *Des religieux en quête de grâce: les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au XVe siècle*, in “Médiévales”, 55 (2008), pp. 115-134.

MADDALENA, Claudio - RIPPA BONATI, Maurizio - SILVANO, Giovanni, *Sanità, amministrazione e cura. La ricerca della salute a Padova tra pubblico e privato (sec. XV-XX)*, Milano, Franco Angeli, 2013.

MAIFREDA, Germano, *La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia*, in *Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel continente americano*, a cura di F. Landi, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 55-72.

MAIFREDA, Germano, *Rappresentanze rurali e proprietà contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 57-153.

MANDELLI, Vittorio, *Mocenigo, Leonardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 75, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 143-144.

MANETTI, Giovanni, *I gesti. Appunti di una semiologia in costruzione*, in *A lezione dal corpo. Per una didattica interculturale attraverso l'espressione corporea* a cura di F. Fortunato, IPRASE Trentino, Trento, 2005, pp. 41-66.

MANTESE, Giovanni, *Memorie storiche della Chiesa vicentina*, vol. IV, parte I, tomo II, Vicenza, Accademia Olimpica, 1974.

MARANINI, Giuseppe, *La costituzione di Venezia*, vol. II, *Dopo la Serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, La Nuova Italia, 1974 [ristampa anastatica dell'edizione Firenze, La Nuova Italia, 1931].

MARTONE, Arturo, *Conflitto fra codici. L'Arte de' cenni di Giovanni Bonifacio (Vicenza 1616)*, in *Guerre di segni. Semiotica delle situazioni conflittuali*, a cura di G. Manetti, P. Bertetti, A. Prato, Torino, Centro Scientifico Editore, 2005.

MATTI, Luigi, *Teoria e prassi dell'epistolografia italiana tra Cinquecento e primo Seicento: ricerche linguistiche e retoriche, con particolare riguardo alle lettere di Giambattista Marino*, Roma, Bonacci, 2005.

- MAUSS, Marcel, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino, Einaudi, 2002 [edizione originale in *Année Sociologique*, s. II, I (1923-1924)].
- MAZZADI, Egidio, *Lonigo nella Storia*, vol. II, Lonigo, Comune di Lonigo, 1989.
- MCBRIDE BRYANT, Lawrence, *The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in Renaissance*, Ginevra, Libraire Droz, 1986.
- MCGOWAN, Margaret M., *L'Entrée de Henri II a Rouen 1550*, Amsterdam, 1977.
- MENNITI IPPOLITO, Antonio, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in "Archivio Veneto", 117 (1986), pp. 5-30.
- MENNITI IPPOLITO, Antonio, *Politica e carriere ecclesiastiche nel sec. XVII: i vescovi veneti fra Roma e Venezia*, Bologna, Il Mulino, 1993.
- MENNITI IPPOLITO, Antonio, «Sudditi d'un altro stato»? *Gli ecclesiastici veneziani*, in *Storia di Venezia*, vol. VII, *La Venezia barocca*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 325-365.
- MENNITI IPPOLITO, Antonio, *La Repubblica di Venezia e il clero Veneto. Un eterno interdetto?* in *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto*, a cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 51-65.
- MOLÀ, Luca, *La comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1994.
- MOLÀ, Luca – MUELLER, Reinhold C., *Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali*, in *Le migrazioni in Europa (secc. XIII - XVIII)*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 839-851.
- MONTANARI, Daniele, *L'Interdetto nelle terre oltre il Mincio*, in *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto*, a cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 51-65.
- MORPURGO, Emilio, *Le rappresentanze delle popolazioni venete presso il governo della Dominante*, in *Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 4 (1877), pp. 869-880.
- MOTTA, Franco, *Bellarmino. Una telogia politica della Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2005.

MOUNTABIN, Pascal, *L'administration pontificale de la grâce au XIIIe siècle. L'exemple de la politique bénéficiale*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident*, a cura di H. Millet, Roma, École française de Rome, 2003, pp. 321-343.

MUELLER, Reinhold C., *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth centuries; a Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, in "Studi Veneziani", XIII (1971), pp. 105-122.

MUELLER, Reinhold C., "*Veneti facti privilegio*": *stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo*, in *La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVIII secolo*, a cura di D. Calabi e P. Lanaro, Bari, Laterza, 1998, pp. 41-51.

MUIR, Edward, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton, Princeton University Press, 1981.

NICOLS, John, *Civic patronage in the Roman Empire*, Leiden, Brill, 2013.

NOONAN, John T., *Bribes*, Macmillan, New York, 1984.

NUBOLA, Cecilia, *Supplications between Politics and Justice: the Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, in *Petitions in Social History*, a cura di L. Heerma van Voss, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 35-56.

NUBOLA, Cecilia – WÜRGLER, Andreas (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002.

NUBOLA, Cecilia – WÜRGLER, Andreas (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna - Berlin, Il Mulino – Duncker & Humblot, 2004.

NUBOLA, Cecilia – WÜRGLER, Andreas, *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)*, Bologna - Berlin, Il Mulino – Duncker & Humblot, 2007.

OSTINELLI, Paolo, *Suppliche alla sacra penitenzieria apostolica e pratiche del governo vescovile*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 15-32.

PADOAN URBAN, Lina, *Il Bucintoro secentesco e gli scultori Marcantonio e Agostino Vanini*, in "Arte Veneta", 21 (1967), pp. 231-236.

PADOAN URBAN, Lina, *La festa della "Sensa" nelle arti e nell'iconografia*, in "Studi Veneziani", X (1968), pp. 291-353.

PADOAN URBAN, Lina, *Il Bucintoro, la festa e la fiera della "Sensa". Dalle origini alla caduta della Repubblica*, Venezia, Centro internazionale della grafica, 1988.

PADOAN URBAN, Lina, *Venezia e la festa della "Sensa"*, Venezia, Centro Internazionale Della Grafica, 1994.

PADOAN URBAN, Lina, *Processioni e feste dogali*, Vicenza, Neri Pozza, 1998.

PASQUALINI CANATO, Maria Teresa, *L'Interdetto nel Polesine*, in *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto*, a cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 99-116.

PEDERZANI, Ivana, *Venezia e lo "Stado de Terraferma". Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII)*, Milano, Vita e Pensiero, 1992.

PELLEGRINO, Angelo, *Dotti, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 41, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 532-534.

PETTITJEAN, Jean, *L'intelligence des choses: une histoire de l'information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles)*, Roma, École française de Rome, 2013, pp. 213-246.

PIN, Corrado, *Introduzione a SARPI, Paolo, Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985, pp. 3-119.

PIN, Corrado, *Un' opera nuova sarpiana: il trattato "Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli"*, in *Fra Paolo Sarpi dei servi di Maria. Atti del Convegno di studio, Venezia, 28-30 ottobre 1983*, a cura di P. Branchesi e C. Pin, Venezia - Bologna, Comune di Venezia - Convento S. Maria dei Servi – Centro Studi O. S. M., 1986, pp. 241-260.

PIN, Corrado, *Tra religione e politica: un codice di memorie di Paolo Sarpi*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, Milano, Angeli, 1990, pp. 145-183.

PIN, Corrado, *Per la storia della vita religiosa a Bassano: Reazioni nel Bassanese all'Interdetto di Paolo V contro la Repubblica di Venezia*, in *Giornata di Studi di Storia bassanese in memoria di Gina Fasoli*, a cura di R. Del Sal, numero speciale di "Bollettino del Museo Civico di Bassano", 13-15 (1992-1994), pp. 129-49.

PIN, Corrado, *Introduzione a P. SARPI, Consulti*, a cura di C. Pin, vol. I, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, 2 tomi.

PIN, Corrado, *Ripensando Paolo Sarpi: Atti del convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Venezia, Ateneo Veneto, 2006.

PIN, Corrado, *Progetti e abbozzari sarpiani sul governo dello Stato «in questi tempi assai turbolenti»* in P. SARPI, *Della potestà de' prencipi*, a cura di N. Cannizzaro, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 89-120.

PINETTI, Angelo, *Nunzi ed ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo alla Repubblica di Venezia*, in *Bergomum*, XXII, 1, fasc. III (1929), pp. 33-57.

PISCHEDDA, Katia, *Supplicare, intercedere, raccomandare. Forme e significati del chiedere nella corrispondenza di Cristoforo Madruzzo (1539-1567)* in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 351-382.

PIZZATI, Anna, *Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra '500 e '600*, Venezia, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1997.

PIZZEGHELLO, Jacopo, *Tra salvaguardia del «pubblico» ed aspirazioni personali: camera del provveditore ai confini Francesco Caldogno*, in “Studi Veneziani”, XXXVII (1999), pp. 123-162.

POVOLO, Claudio, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, vol. I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 153-258.

POVOLO, Claudio (a cura di) *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture – congiunture – episodi*, Lisiera (Vi), Edizioni parrocchia di Lisiera, 1981.

POVOLO, Claudio, *Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*, Vicenza, Comune di Bolzano Vicentino, 1985.

POVOLO, Claudio (a cura di), *Dueville: Storia e identificazione di una comunità del passato*, Vicenza, Neri Pozza, 1985.

POVOLO, Claudio, *Percorsi genealogici. Storie di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*, Vicenza, 1990.

POVOLO, Claudio, *Il giudice assessore nella Terraferma Veneta*, saggio introduttivo all'edizione di G. BONIFACIO, *L'assessore, discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio. In Rovigo MDCXXVII*, a cura di C. Povoło, Pordenone, Sartor, 1991, pp. 5-43.

POVOLO, Claudio, *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento* in *Studi offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 221-233.

POVOLO, Claudio, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo* in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 207-221.

POVOLO, Claudio, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997.

POVOLO, Claudio, *The Creation of Venetian Historiography in Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State*, a cura di J. Martin and D. Romano, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 491-519.

POVOLO, Claudio, *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, VIII (2002), pp. 495-512.

POVOLO, Claudio, *Introduzione in Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, a cura di C. Povoło, Roma, Viella, 2003, pp. VII – LXVI.

POVOLO, Claudio, *Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto*, in *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 395-416.

POVOLO, Claudio, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma, Viella, 2006, pp. 297-353.

POVOLO, Claudio, *La piccola comunità e le sue consuetudini*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle università di Siena e di Sassari*, vol. II, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 591-642.

POVOLO, Claudio, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia, Marsilio, 2010.

POVOLO, Claudio, *Zanzanù. Il bandito del Lago (1576-1617)*, Tignale, Comune di Tignale, 2011.

POVOLO, Claudio, *Le rite inquisitoire du Conseil des Dix*, in *Rite, justice et pouvoirs. France-Italie, XIVe-XIXe siècle*, a cura di L. Faggion e C. Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence (Aix-en-Provence), 2012, pp. 115-129.

POZZA, Marco, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 365-387.

PRETO, Paolo, *Peste e società a Venezia, 1576*, Vicenza, Neri Pozza, 1978.

PRETO, Paolo, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Milano, Il Saggiatore, 1994.

PRETO, Paolo, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 2003.

- PRODI, Paolo, *Il sovrano pontefice, un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.
- PROSPERI, Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.
- PULLAN, Brian, *Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State*, Oxford, Oxford University Press, 1971.
- QUAGLIONI, Diego, *La sovranità*, Roma – Bari, Laterza, 2004.
- QUELLER, Donald E., *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito*, Roma, Il Veltro, 1987, pp. 365-381.
- QUELLER, Donald E., – SWIETEK, Francis R., *The Myth of the Venetian Patriciate: Electoral Corruption in Medieval Venice*, in *Two Studies on Venetian Government*, a cura di D. E. Queller e F. R. Swietek, Genève, Librairie Droz, 1977, pp. 99-170.
- QUELLER, Donald E., *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967.
- QUONDAM, Amedeo, *Dal «formulario» al «formulario»: cento anni di «libri di lettere» in Le «carte messaggere». Retorica e modelli di Comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 13-158.
- RAINES, Dorit, *Office Seeking, Broglio and the Pocket Political Guidebooks in Cinquecento and Seicento Venice*, in “Studi Veneziani”, 22 (1991), pp. 137-194.
- REINHARDT, Volker, *Paolo V*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 277-292.
- REINHARD, Wolfgang, *Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2 (2001), pp. 59-78 [I edizione, con il titolo *Amici e creature. Politische Mikrogeschichte der römischen Kurie im 17. Jahrhundert in Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven*, 76 (1996), pp. 308-334].
- REVEST, Clémence, *Naissance du cicéronianisme et émergence de l'humanisme comme culture dominante: réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme pratique sociale*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 125, fasc. 1 (2013), online, pubblicato il 02.10.2013, URL: <http://mefrm.revues.org/1192>, consultato il 09.10.2013.
- RHODES, Dennis E., *Roberto Meietti e alcuni documenti della controversia fra Paolo V e Venezia*, in “Studi Secenteschi”, I (1960), pp. 165-174.

ROMEI, Danilo, *Poesia satirica e giocosa nell'ultimo trentennio del Cinquecento*, online, pubblicato il 21.08.1998, URL: <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/saggi/pdf/romei/cinquec.pdf> , consultato il 24.02.2014.

RONCHI, Oliviero, *Un dipinto di Leandro Bassano offerto da Padova al Podestà Andrea Minotto (1605)*, in *Bollettino del Museo Civico di Padova*, 1928, pp. 263-280.

ROSPOCHER , Massimo (a cura di), *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, Bologna – Berlin, Il mulino - Duncker & Humblot, 2012.

ROSPOCHER Massimo – SALZBERG, Rosa, «*El vulgo zanza*»: *spazi, pubblici, voci a Venezia durante le guerre d'Italia*, in “*Storica*”, 48 (2010), pp. 83-120.

ROSSINI, Alessandra, *Le campagne bresciane nel Cinquecento: territorio, fisco, società*, Milano, Franco Angeli, 1994.

RUDOLPH, Harriet, «*Rendersi degni della somma clemenza*». *Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna – Berlino, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2004, pp. 517-553.

RURALE, Flavio, *Monaci, frati, chierici: gli ordini religiosi in età moderna*, Roma, Carocci, 2008.

SALVADORI, Patrizia, *Dominio e patronato: Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000.

SAMBO, Alessandra, *Città, campagna e politica religiosa: l'interdetto del 1606-7 nella repubblica di Venezia*, in “*Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti*”, CXXXIV (1975-76), pp. 95-114.

SANDI, Vettor, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, parte II, vol. I, Venezia, Coletti, 1755.

SANGALLI, Maurizio, *Cultura, politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento: Gesuiti e Somaschi a Venezia*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 1999.

SANGALLI, Maurizio, *Università, accademie, gesuiti: cultura e religione a Padova tra Cinque e Seicento*, Trieste, Lint, 2001.

SBORGIA, Nadia - D. GASPARINI, Danilo, *Paesaggio agrario e regime fondiario di Lisiera a metà '500* in *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità*

veneta. *Strutture – congiunture – episodi*, a cura di C. Povolo, Vicenza, Edizioni parrocchia di Lisiera, 1981, pp. 452-472.

SCARABELLO, Giovanni, *Nelle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, aspetti di una loro attività di mediazione tra governanti delle città suddite e governo della Dominante*, in *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 485-491.

SCROCCARO, Carla, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo Quattrocento*, in “Nuova Rivista Storica”, 70, fasc. 5-6 (1986), pp. 625-636.

SCHILLING, Ruth, *The Magistrates' Procession and Political Order in Venice and Lübeck*, in *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, a cura di R. Schlögl et alii, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 71-93.

SCHLÖGL, Rudolf et alii, *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009.

SCHMUGGE, Ludwig, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della penitenzieria, Supplices et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident*, a cura di H. Millet, Roma, École française de Rome, 2003, pp. 207-231.

SCHMUGGE, Ludwig – HERSPERGER, Patrick – WIGGENHAUSER, Béatrice, *Die Supplikregister der päpstlichen Penitentiarie aus der Zeit Pius'II (1458-1464)*, Tübingen, De Gruyter, 1996.

SCAFFARDI, Gian Paolo, *Studi sull'enfiteusi*, Milano, Giuffrè, 1981.

SCLOSA, Meri, *Le finestre di paesaggio nei ritratti di Domenico Tintoretto e Leandro Bassano*, tesi di dottorato, tutor: S. Marinelli, corso di dottorato in Storia Antica e Archeologia, Storia dell'Arte, Università Ca' Foscari di Venezia, XXII ciclo, a. a. 2008-2009.

SETTI, Cristina, *Bonifacio, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, 2013, pp. 298-299.

SILVANO, Giovanni, *Il patrimonio dell'abbazia padovana di S. Maria di Praglia in età moderna (secoli xvi-xix)*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2012, online, URL: <http://www.storiamediterranea.it/portfolio/il-patrimonio-dellabbazia-padovana-di-s-maria-di-praglia-in-eta-moderna-secoli-xvi-xix/> , consultata il 25.03.2014.

SIMMEL, Georg, *Sociologia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1989 [edizione originale München, Duncker & Humblot, 1922].

SNYDER, Jon R., *Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early Modern Europe*, Berkeley – Los Angeles – Londra, University of California Press, 2009, pp. 106-158.

SPERLING, Jutta Gisela, *Convents and the body politic in late Renaissance Venice*, Chicago – London, University of Chicago Press, 1999.

SPICER, Joaneath, *The Renaissance Elbow*, in *A Cultural History of Gesture. From Antiquity to the Present Day*, a cura di J. Bremmer e H. Roodenburg, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 84-128.

STAROBINSKI, Jean, *Largesse*, Paris, Gallimard, 2007 [I edizione, Paris, Reunion des Musees Nationaux, 1994].

STEFANUTTI, Andreina, *Udine e la contadinanza: solidarietà e tensioni sociali nel Friuli del '500 e '600*, in *Udin: mil agn tal cîr dal Friûl*, a cura di G. C. Menis, vol. I, Udine, Societât Filologiche Furlane, 1983, pp. 111-117.

STELLA, Aldo, *Bonifiche benedettine e precapitalismo veneto tra Cinque e Seicento*, in *San Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*, Padova, Editrice Antenore, 1980, pp. 171-193.

STELLA, Aldo, *La proprietà ecclesiastica nelle Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII. Lineamenti di una ricerca economico-politica*, in “Nuova Rivista Storica”, 42 (1958), pp. 50-77.

TAGLIABUE, Mauro, *La congregazione olivetana nel Cinquecento, dati statistici e ordinamento interno in Cinquecento monastico italiano*, a cura di G. Spinelli, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, 2013, pp. 229-287.

TAGLIAFERRI, Amelio, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, in *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 15-43.

TAGLIAFERRI, Amelio, *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981.

TENTORI, Cristoforo, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia ad uso della nobile e civile gioventù*, tomi II, VI, VIII, Venezia, Storti, 1785-1787.

TEUSCHER, Simon, *Chains of Favor. Approaching the City Council in Late Medieval Bern*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 311-328.

TOLOMEI, Giampaolo, *Sul pensionatico, ossia sulla servitù del pascolo invernale delle pecore avuto riguardo alle sole provincie venete*, Venezia, Fontana, 1842 [I edizione Padova, Tipografia Penada, 1839].

TREBBI, Giuseppe, *La Cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”, 14 (1980), pp. 65-125.

TREBBI, Giuseppe, *Il patriarca di Aquileia informatore della Santa Sede durante l'Interdetto*, in *Fra Paolo Sarpi dei servi di Maria. Atti del Convegno di studio, Venezia, 28-30 ottobre 1983*, a cura di P. Branchesi e C. Pin, Venezia - Bologna, Comune di Venezia - Convento S. Maria dei Servi – Centro Studi O. S. M., 1986, pp. 213-240.

TREBBI, Giuseppe, *Il segretario veneziano*, in *La mediazione*, a cura di S. Bertelli, Firenze, Ponte delle Grazie, 1992, pp. 32-58 [I edizione in “Archivio storico italiano”, 144 (1986), pp. 35-73].

TREBBI, Giuseppe, *La società veneziana*, in *Storia di Venezia*. vol. VI, *Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 129-213.

TREBBI, Giuseppe, *Paolo Sarpi in alcune recenti interpretazioni in Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, a cura di C. Pin, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, pp. 651-688.

TREXLER, Richard C., *The Spiritual Power, Republican Florence under Interdict*, Leida, Brill, 1974.

TREXLER, Richard C., *Public Life in Renaissance Florence*, New York, Academic Press, 1980.

TUTINO, Stefania, *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

ULIANICH, Boris, *Paolo Sarpi il generale Ferrari e l'ordine dei Servi durante le controversie veneto-pontificie*, in *Studi in onore di Alberto Pincherle*, vol. II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, pp. 582-645.

ULVIONI, Paolo, *La nobiltà padovana nel Sei-Settecento*, in “Rivista Storica Italiana”, 104, fasc. III (1992), pp. 796-840.

VALLERANI, Massimo, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in “Quaderni storici”, 131, fasc. 2 (2009), pp. 411-441.

VAN GELDER, Maartje, *How to Influence Venetian Economic Policy: Collective Petitions of the Netherlandish Merchant Community in the Early Seventeenth-Century*, in “Mediterranean Historical Review”, 24, fasc. 1 (2009), pp. 29-47.

VAN NIEROP, Henk, *Popular Participation in Politics in the Dutch Republic*, in *Resistance, representation, and community*, a cura di P. Blickle, Oxford, Clarendon, 1997, pp. 272–290.

VAN NIEROP, Henk, *Private Interests, Public Policies: Petitions in the Dutch Republic*, in *The public and private in dutch culture of the Golden Age*, a cura di A. K. Wheelock, Jr. e A. Seef, Newark, University of Delaware Press, 2000, pp. 33–39.

VACCARI, Pietro, *Enfiteusi (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 915-920.

VARANINI, Gian Maria, *Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV)*. In margine ad una ricerca di J. E. Law, in “Archivio veneto”, s. V, CXII (1979), pp. 5-32.

VARANINI, Gian Maria (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna*, Verona, Centro di documentazione per la storia della Valpolicella, 1987.

VARANINI, Gian Maria, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1992.

VARANINI, Gian Maria, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana in Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, a cura di G. M. Varanini, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1992, pp. 185-196.

VARANINI, Gian Maria, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del Comune di Verona a Venezia (1447-1463)*, in *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, a cura di G. M. Varanini, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1992, pp. 361-384.

VARANINI, Gian Maria, *Proprietà fondiaria e agricoltura*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. V, *Il Rinascimento - Società ed economia*, a cura di U. Tucci - A. Tenenti, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 807-879.

VARANINI, Gian Maria, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna – Berlino, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2004, pp. 65-106.

VARANINI, Gian Maria, *La Terraferma veneta del Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia*, in *1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, Venezia, Ateneo Veneto, 2011, pp. 13-63.

VENDRAMINI, Ferruccio, *Le Comunità rurali bellunesi, secoli XV e XVI*, Belluno, Tarantola, 1976.

VENTURA, Angelo, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in "Studi storici", IX (1968), pp. 674-722.

VENTURA, Angelo, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, Unicopli, 1993 [I edizione Bari, Laterza, 1964].

VERDON, Laure, *Don, échanges, réciprocité. Des usages d'un paradigme juridique et anthropologique pour comprendre le lien social médiéval*, in *Le don et le contre-don*, a cura di L. Faggion e L. Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2010, pp. 9-22.

VIANELLO, Francesco, *La politica nella comunità rurale. Bassano e l'Università di Rosà tra ricerca di autonomia e conflitti interni*, Padova, Il Poligrafo, 2004.

VIGGIANO, Alfredo, *Ascesa sociale e burocrazia di stato: la carica di assessore nello stato di terraferma veneto*, in "Annali Veneti", 2 (1985), pp. 67-74.

VIGGIANO, Alfredo, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Canova, 1993.

VIGGIANO, Alfredo, *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 529-575.

VIGGIANO, Alfredo, *I Procuratori di S. Marco*, in *Le Procuratie Vecchie in piazza San Marco*, Roma, Editalia, 1994, pp. 13-50.

VILLARI, Rosario, *Elogio della dissimulazione: la lotta politica nel Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1987.

VILLARI, Rosario, *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

VISCEGLIA, Maria Antonietta, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVIe–XIXe siècle)*, a cura di M. A. Visceglia e C. Brice, Roma, École française de Rome, 1997.

VISCEGLIA, Maria Antonietta, *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2 (2001), pp. 5-37.

VISCEGLIA, Maria Antonietta, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Roma, Viella, 2002.

VODOLA, Elisabeth, *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley - Los Angeles - Londra, University of California Press, 1986.

VODOLA, Elisabeth, *Interdict*, in *Dictionary of the Middle Ages*, a cura di J. R. Strayer, vol. 6, New York, Scribner, 1985, pp. 493-497.

VOVELLE-GUIDI, Claire, *Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra esilio e compromesso (1674-1706)*, in "Trimestre", XXVIII, fasc. 1-4 (1995), pp. 160-219.

VOVELLE-GUIDI, Claire, «Una vita adattata al romanzo»: *Bartolomeo Dotti, poeta satirico (1648-1713)*, in "Quaderni Veneti", 26 (1997), pp. 51-93.

WAQUET, Jean Claude, *De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Fayard, 1984.

WINTROUB, Michael, *Civilizing the Savage and Making the King: The Royal Entry Festival of Henry II, (Rouen 1550)* in *Sixteenth Century Journal*, 29 (1998), pp. 465-494.

WINTROUB, Michael, *A savage mirror: power, identity and knowledge in early modern France*, Stanford, Stanford University Press, 2006.

WOLTERS, Wolfgang, *Storia e politica nei dipinti di Palazzo Ducale: aspetti dell'autocelebrazione della Repubblica di Venezia nel Cinquecento*, Venezia, Arsenale, 1987.

WOOTTON, David, *Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

WRIGHT, Anthony D., *Why the Venetian Interdict?*, in "The English Historical Review", 89, 352 (1974), pp. 534-550.

WÜRGLER, Andreas, *Voices From Among the "Silent Masses": Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in *Petitions in Social History*, a cura di L. Heerma van Voss, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 11-34.

WÜRGLER, Andreas – KÜMIN, Beat, *Petitions, Gravamina and the Early Modern State: Local Influence on Central Legislation in England and Germany (Hesse)*, in "Parliaments, Estates, and Representation / Parlements, états et représentation", 17 (1997), pp. 39-60.

ZAGGIA, Stefano, «Un loco stabile et separato in questa tera»: *la vicenda dell'istituzione del ghetto di Padova, 1541-1603*, in "Storia urbana", 55 (1991), pp. 3-21.

ZAGO, Roberto, *Marcello, Bernardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 523-525.

ZAMPERETTI, Sergio, *Per una storia delle istituzioni rurali nella terraferma veneta: il contado vicentino nei secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, vol. II, Roma, Società Editoriale Jouvence, 1985, pp. 59-132.

ZAMPERETTI, Sergio, *I "sinedri dolosi". La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra '500 e '600*, in "Rivista Storica Italiana", XCIX (1987), pp. 269-320.

ZAMPERETTI, Sergio, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia, Il Cardo, 1991.

ZAMPERETTI, Sergio, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale veneto in età moderna*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L. Mannori, Napoli, Cuen, 1997, pp. 103-115.

ZAMPERETTI, Sergio, *Istituzioni e potere in una comunità del passato: Castelgomberto nell'età della Repubblica di Venezia*, in *Castelgomberto. Storia di una comunità rurale dal Medioevo all'Ottocento*, a cura di S. Fornasa e S. Zamperetti, Vicenza, Comune di Castelgomberto, 1999.

ZANATO, Tiziano, *Le tre redazioni dell'Avviso di Antonio Querini*, in "Archivio Veneto", 115 (1980), pp. 5-32.

ZANNINI, Andrea, *Un ceto di funzionari amministrativi: i cittadini originari veneziani, 1569-1730*, in "Studi veneziani", 23 (1992), pp. 131-145.

ZANNINI, Andrea, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.

ZANNINI, Andrea, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Albrizzi, 1994.

ZANNINI, Andrea, *L'impiego pubblico*, in *Storia di Venezia*, vol. IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 415-463.

ZANNINI, Andrea, *Venezia, città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.*, Venezia, Marcianum Press, 2009.

ZARET, David, *Origins of democratic culture: printing, petitions, and the public sphere in early-modern England*, Princeton, Princeton University Press, 2000.

ZARET, David, *Petitions and the "Invention" of Public Opinion in the English Revolution*, in *American Journal of Sociology*, 10 (1996), pp. 1497-1555.

ZARET, David, *Petitioning places and the credibility of opinion in the public sphere in seventeenth-century England*, in *Political space in pre-industrial Europe*, a cura di B. Kümin, Farnham Surrey – Burlington, Ashgate, 2009.

ZEMON DAVIS, Natalie, *Beyond the Market: Books as Gifts in Sixteenth-Century France*, in “Transaction of the Royal Historical Society”, V, 33 (1983), pp. 69-88.

ZEMON DAVIS, Natalie, *Fiction in the Archives. Pardon Tale and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford, Stanford University Press, 1987.

ZEMON DAVIS, Natalie, *The Gift in Sixteenth-Century France*, Madison-London, The University of Wisconsin Press, 2000.

ZUTSHI, Patrick, *The Origins of the Registration of Petitions in the Papal Chancery in the First Half of the Fourteenth-century*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident*, a cura di H. Millet, Roma, École française de Rome, 2003, pp. 177-191.

Siti consultati

<http://www.websideofhistory.it/moodle/course/view.php?id=12> , consultato il 22.02.2014.

Indice dei nomi

- Abriani, Orazio: 178.
Accetto, Torquato: 90n.
Angarano, Fabrizio: 200, 201n, 214.
Angarano, Girolamo: 230 e n, 232n, 245, 246 e n, 247, 248n, 262 e n.
Anselmo, Alessandro: 238, 290n.
Argelati, Francesco: 142n, 150 e n, 217n, 283n.
Aristotele: 28, 88, 180n.
Artaserse: 131.
- Badoer, Angelo: 216.
Badoer, Giustiniano: 43n, 61n, 65n, 71n, 94n, 100 e n, 236.
Baglioni, Lelio: 268n.
Balbi, Marcantonio: 59n, 64n, 71n, 79n, 81n, 93n, 104n, 130n.
Balbi, Stefano: 246.
Barato, Adriano: 130n.
Barbaro, Francesco: 68n, 151.
Barbugiano, Tomaso: 130n.
Barozzi, Jacopo: 261.
Bartoli, segretario di Collegio: 321.
Battaglia, Pietro Paolo: 247.
Belegno, Alvise: 179.
Belegno, Carlo: 312.
Belegno, Giusto Antonio: 312n.
Bellarmino, Roberto: 7, 12n.
Bembo, Giovanni: 206 e n, 207, 220, 222, 226.
Bembo, Pietro: 106.
Bertolacci, Antonio: 137n.
Bianchi, Domenico: 201, 214.
Bianco, Silvio: 173.
Biasio, Aliprando: 202-208, 211, 222, 225-226, 228, 325.
Bodin, Jean: 309, 310.
Bonifacio, Giovanni: 56n, 88 e n, 89-90, 95-96 e n, 117.
Borromeo, Gasparo: 285n, 289, 290n.
Botero, Giovanni: 34-36, 68, 69n, 142n, 144n, 148, 355.
Bovio, Giovanni Antonio: 267-270, 272.
Bragadin, Alvise: 204, 210, 220, 223-224, 226, 228, 231, 279, 316, 328.
Bragadin, Angelo: 236.
Bragadin, Antonio: 236.
Bragadin, famiglia: 235.
Bragadin, Lorenzo: 236.
Bragadin, Vettore: 236.
Brandolino, Marcantonio: 48, 53, 119n, 353.
Brusatorci, Felice: 238n.
Buttiron, Giovanni: 180-181 e n, 182.
Buttiron, Girolamo: 181.
Buttiron, famiglia: 168, 180, 181.
Buttiron, Flaminio: 84n, 102n, 162n, 169, 179-180 e n, 181 e n, 182, 190-194, 197-198, 202, 204, 206n, 207, 208n, 211, 217, 218n, 223, 225, 235n, 240n, 242, 253, 254, 257, 259-262, 318, 320-321, 322, 324, 327, 329-331, 337, 343, 353-354.
Buttiron, Francesco: 180-181 e n, 182.
- Caldogno, Francesco: 312.
Calino, Pietro: 71, 90, 91.
Camillino, Gasparo: 165.
Campagna, Girolamo: 238.
Campese, Daniele: 174, 175n, 176-177, 209, 313n, 323, 331n.
Campolongo, Annibale: 219n, 308n.
Camposampiero, Nicolò: 287n.
Camposampiero, Tiso: 208, 209n, 231, 239n.
Candi, Beldomando: 240n, 278, 285n, 314.
Capasanta, Pietro: 336.
Capodilista, Camillo: 199, 240n, 287n.
Capodivacca, Frezerino: 285n.
Cappello, Girolamo di Alvise: 224.
Cappello, Girolamo di Vincenzo: 218-219, 226, 230.
Capra, Marcantonio: 336.
Capra, Odorico: 123, 253, 255n, 261-262.
Capra, Ottaviano: 229, 230n, 232n, 245-247, 262.
Carga, Giusto: 151.
Carriero, Antonio: 166, 170, 173, 179.
Carriero, Battista: 170.
Carriero, famiglia: 168.

- Carriero, Flaminio: 172, 173, 179, 191n, 218-219, 233n, 238n, 277, 281, 283-284, 285n, 287.
- Centon, Cristiano: 201.
- Cicerone, Marco Tullio: 88.
- Cicogna, Pasquale: 33n.
- Cicogna, Strozzi: 118n, 122 e n, 123 e n, 137 e n, 162 e n, 164 e n, 169, 185 e n, 186-187 e n, 188 e n, 189 e n, 190, 193n, 194 e n, 195 e n, 196 e n, 197 e n, 201 e n, 211 e n, 212 e n, 214n, 215 e n, 216 e n, 220 e n, 221 e n, 222, 223 e n, 225 e n, 226 e n, 229 e n, 232 e n, 245 e n, 246 e n, 247 e n, 248n, 252 e n, 253 e n, 262n, 259 e n, 260 e n, 261 e n, 262 e n, 263 e n, 311 e n, 312 e n, 313n, 315 e n, 316 e n, 317 e n, 331 e n.
- Cipolla, Bartolomeo: 158n, 159n.
- Cittadella, Andrea: 235, 277.
- Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini): 293, 338.
- Contarini, Gasparo: 142n.
- Contarini, Giovan Battista: 189, 215.
- Contarini, Giulio: 63, 77, 93, 98n, 101n, 104n.
- Contarini, Nicolò: 210, 218, 245, 274-275, 308, 317-318, 324 e n, 329-330, 335n, 356.
- Contarini, Tommaso: 205, 228, 229, 235, 240.
- Conti, Enea: 314.
- Corfino, Francesco: 184.
- Corner, Federico: 238n.
- Corner, Giovanni: 224, 238 e n, 242.
- Corner, Giorgio: 229.
- Corner, Marco: 322 e n.
- Corradi, Isabetta: 181.
- Corradin, Alvise: 235, 277, 281-282.
- Correr, Angelo: 240-241.
- Corsati, Corsato: 273 e n.
- Corsati, famiglia: 282n.
- Costantini, Rocco: 137n.
- Da Canal, Cristoforo: 62n, 71n, 92 e n, 93n, 98n.
- Da Canal, Emilio: 62, 63n, 65n, 78n, 81, 82n, 87n, 99n.
- Da Lion, Antonio: 174, 175n, 176 e n, 313n.
- Da Lion, Girolamo: 206 e n, 226, 238 e n, 290n.
- Dall'Aquila, Camilla: 181.
- Dal Ponte, Leandro detto Bassano: 238.
- Dalla Porta, Daniele: 130, 131n, 137n.
- De la Bastida, Hernando: 268n.
- Del Bene, Agostino: 138 e n, 139, 140n, 142, 169, 250, 251n, 257-258, 344-346.
- De Joyeuse, François: 353.
- Di Santa Maria, Angiolgabriello: 185.
- Dolfin, Domenico: 218, 228, 258.
- Donà, famiglia: 249, 250, 258, 315.
- Donà, Francesco: 111, 115, 116 e n.
- Donà, Leonardo: 9, 30, 83, 85, 99, 100, 113, 118, 119 e n, 121, 122, 123, 128 e n, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137n, 139, 141, 142n, 146, 148n, 155, 156n, 176, 212, 215, 216, 220, 221n, 225, 244, 247, 249, 250, 252, 253, 254 e n, 263, 312, 315, 316 e n, 317, 318, 320, 324, 328, 329, 335n, 344-346, 354.
- Donà, Nicolò di Giovan Battista: 247.
- Donà, Nicolò di Giovanni: 208 e n, 210, 219, 225, 229-230, 232, 247.
- Donà, Tommaso: 58, 59n, 78 e n, 94 e n, 99 e n.
- Dotti, Bartolomeo: 164n, 201-202, 214.
- Dottori, Daniele: 226.
- Duodo, Pietro: 210, 225, 235 e n, 240, 324 e n, 329.
- Duodo, Tommaso: 82n, 94 e n, 104n, 235n.
- Erizzo, Francesco: 43n, 62 e n, 67 e n, 68 e n, 86n, 92 e n, 93 e n, 94, 95n, 99n, 103n, 105n, 148n.
- Enrico IV, re di Francia: 353.
- Faccio, Attilio: 173 e n, 174 e n, 175, 176 e n, 177 e n, 178 e n, 179, 182, 190, 251.

- Fasolo, Andrea: 177, 179, 190-192, 193n, 195, 329.
 Fasolo, famiglia: 179, 181.
 Fasolo, Francesco: 179.
 Fasolo, Paola: 181.
 Fasolo, Paolo: 181.
 Federici, Lodovico: 136 e n, 156, 244n, 255n.
 Ferramosca, Ettore: 120 e n, 121n, 122, 137, 169, 253, 255n, 262-263.
 Ferramosca, Girolamo: 114, 249.
 Ferraro, Cristoforo: 261.
 Finetto, Giovanni: 261.
 Forcadura, Ermete: 328, 329n.
 Forza, Fabio: 185n.
 Fracastoro, Cristoforo: 163, 166.
 Frangipane, Cornelio: 111, 116.
 Frigimelica, Antonio: 290n.
 Fulgenzio da Este: 337.
- Gabrieli, Girolamo: 240n.
 Galilei, Galileo: 221-222.
 Gambarotto, Bernardino: 165.
 Gandini, famiglia: 230.
 Gazzotti, famiglia: 168.
 Geslino, Pietro: 113n, 136n, 137n, 244n.
 Gessi, Berlinghiero: 335n.
 Ghellini, Marco: 226.
 Giannotti, Donato: 141n, 142n, 144n.
 Girardi, segretario del Collegio: 221.
 Giustinian, Giovan Pietro: 70n, 75n, 82 e n, 94 e n, 98n, 99n.
 Gloria, Bartolomeo: 176 e n, 177, 313n, 314.
 Godi, Pietro: 114, 116n.
 Gonzaga, Carlo, III duca di Nevers e I di Mantova: 215n.
 Gonzaga, famiglia: 21n.
 Gràcian, Baltasar: 90.
 Graziani, Erasmo: 151.
 Graziano, Antonio: 284.
 Grimani, Marino: 118-119, 186-187, 216.
 Grisonio, Francesco: 115, 116n.
 Gritti, Andrea: 106, 181.
 Gussoni, Andrea: 236 e n.
 Gussoni, Nicolò : 236.
- Gussoni, Vincenzo: 95n, 214, 232, 244-248, 316, 333n.
- Hobbes, Thomas: 309.
- Lando, Antonio: 239 e n, 243 e n, 321.
 Lanzi, famiglia: 165n, 168.
 Lazzara, Giovanni: 210 e n, 287n, 308n,
 Lela, Andrea: 130n.
 Longo, Paolo: 96-97.
 Loredan, Leonardo: 181.
- Malipiero, Giovanni: 235 e n, 239-240 e n.
 Malmignatti, Bartolomeo: 108n, 110-112, 115.
 Manueto, Francesco: 347.
 Manzuoli, Nicolò: 121 e n, 141, 142n, 259.
 Mapello, famiglia: 168.
 Marangoni, Santo: 121n, 137n 251, 255, 256n.
 Marcello, Bernardo: 61 e n, 62n, 63, 65n, 66n, 80n, 81 e n, 92 e n, 93n, 98n, 103n.
 Marin, Carlo: 165n.
 Marsilio, Zorzi: 158n, 172 e n, 174 e n, 175 e n, 178-179, 191n, 199 e n, 200 e n, 204 e n, 219 e n, 220 e n, 224 e n, 231 e n, 331n.
 Meietti, Roberto: 136.
 Memmo, Marcantonio: 206, 230 e n, 231n, 241, 242n, 258.
 Miaro, Pietro: 137n, 249.
 Micanzio, Fulgenzio: 269-270, 340.
 Minio, Alvise: 59n, 98n.
 Minotto, Andrea: 237, 238 e n, 239 e n, 313.
 Minotto, Chiara Maria: 237.
 Mocenigo, Giovanni: 221.
 Mocenigo, Leonardo: 60 e n, 61 e n, 63, 65n, 66 e n, 72n, 77 e n, 78n, 90 e n, 91 e n, 92-93 e n, 94 e n, 98n, 99n, 103, 210, 228, 242, 244, 322, 323.
 Molin, Francesco: 204-206, 210, 217, 225, 245, 258.
 Monaldo, Andrea: 273.

- Moncesio, Bartolomeo: 160n.
Montegnò, Massimiliano: 142n.
Morando, Alfonso: 334-335.
Morosini, Andrea: 230.
Morosini, Francesco di Antonio: 220, 225, 233, 235 e n, 324n.
Morosini, Francesco: 240.
Morosini, Pietro: 242, 243n.
- Nani, Agostino: 125-126, 312.
Nogara, Renaldo: 165.
Nogarola, Giulio Cesare: 65, 79, 98n, 102 e n, 139.
- Oddi, famiglia: 181.
Oddo, Guerrino: 178.
Oliviero, famiglia: 168.
Orsato, Sertorio: 210 e n, 287n, 327.
Ovidio Nasone, Publio: 200.
- Padavino, Giovan Battista: 281, 282n.
Paolo V (Camillo Borghese): 9, 11, 20, 24, 27-29, 32, 40, 44, 47, 52, 65, 87, 119 e n, 126, 129, 135, 138-139, 188-189 e n, 265, 269-270, 271n, 272, 275, 291, 301, 305, 333, 340, 342, 356.
Papafava, Marsilio: 235.
Papafava, Rinaldo: 238, 289, 290n.
Papafava, Roberto: 211, 223 e n, 224n, 231 e n, 326 e n.
Pasqualin, Bortolamio: 22n, 164.
Pellegrini, Marcantonio: 179n.
Pellizzaro, Giuseppe: 165.
Pigafetta, famiglia: 168.
Pigafetta, Giovan Battista: 195, 216n.
Pisani, Vettore: 215n.
Pola, Francesco: 257-258, 260-261.
Porcellaga, famiglia: 218.
Porto, Giuseppe: 245, 247 e n, 248n.
Portenari, Angelo: 180 n.
Prato, Carlo: 169, 182-185, 187, 190, 198, 258, 311, 315-316, 331, 346-349.
Prato, famiglia: 168, 184n.
Prato, Giovanni Alvise: 184.
Prianti, Bartolomeo: 164.
Priuli, Alvise: 181, 198n, 209, 210, 220, 221, 258.
Priuli, Antonio: 187-189, 199n, 214, 219, 220, 223, 224, 225, 228, 231, 242 e n.
Priuli, famiglia: 206 e n, 212, 226.
Priuli, Girolamo: 108n, 109, 226, 229.
Priuli, Giulio: 214.
Priuli, Michele: 77 e n, 80n, 93 e n, 99n, 104 e n, 125n, 244.
Prudenzio, procuratore del monastero di Praglia: 284.
- Querini, Antonio: 146 e n, 210, 218, 274, 279 e n, 280, 282, 294n, 298-299 e n, 302, 304-306, 308, 310, 312-313 e n, 314 e n, 315 e n, 316, 324, 329, 335n, 341-342, 349, 362.
Querini, Marco: 180, 188-189, 214-216, 225, 231 e n, 233 e n, 234, 235 e n, 241.
Quieto, Antonio Maria: 165n.
Quieto, Tommaso: 165.
Quintiliano, Marco Fabio: 88.
- Repetta, Sertorio: 226 e n.
Ridolfi, Carlo: 238n.
Rocca, Giangiacomo: 334.
Roccabella, Tommaso: 69, 70n,
Rodolfo, Camillo: 166.
Rolla, Ulisse: 165.
Roncale, Giovan Domenico: 109n, 116n, 117n.
Rondinelli, Dionigi: 185.
Rossetti, Francesco: 319-320.
Rubino, Gianmarco: 207.
Rugà, Giuseppe: 165 e n.
Rustega, Antonio: 159n, 170.
- Sagredo, Nicolò: 221.
Sansovino, Francesco: 32n-33n, 46n, 106 e n, 107 e n, 108, 115n, 148.
Santa Croce, Giovanni: 285n, 287n.
Santuliana, Marcantonio: 219n.
Saraceno, Quinzio: 226.
Saraceno, Scipione: 48, 53, 119n, 353.

- Sarpi, Paolo: 7-8, 11-12 e n, 14, 19 e n, 20, 28n, 38n, 53n, 60, 63-64, 72 e n, 99n, 131, 146, 151, 267-268n, 269-270 e n, 271 e n, 272-273 e n, 275, 291, 294-295, 297-299 e n, 301, 303-304, 309, 310n, 320, 334n, 340-342, 344, 345, 349, 350, 351, 353, 355, 357-358.
- Savallo, Giovan Battista: 156.
- Scamozzi, Vincenzo: 215n.
- Scanzo, Quinto: 137 e n, 162 e n, 169, 200 e n, 216 e n, 217 e n, 218 e n, 223, 230 e n, 252 e n, 317 e n, 318n.
- Schott, Franz: 215.
- Selvatico, Giovan Battista: 121-122, 124, 192, 208 e n, 220, 235, 249, 254, 287n, 328 e n, 329 e n.
- Signoretti, Giacomo: 334.
- Soranzo, Francesco: 185.
- Soranzo, Giacomo: 87 e n, 104n.
- Spiera, rasonato dei provveditori sopra camere: 197.
- Talpo, Gerolamo: 182.
- Tazio, Giovanni: 57n, 69n, 101n, 355.
- Tirabosco, Taddeo: 261.
- Tomitano, Bernardino: 117n.
- Toscanelli, Orazio: 108n, 109.
- Trappolino, Francesco: 287n.
- Treo, Servilio: 344.
- Trissino, famiglia: 168.
- Trissino, Gian Giorgio: 106-108, 115n.
- Turchetta, Giuseppe: 229.
- Ubriachi, famiglia: 181.
- Ubriachi, «Buttironus»: 181.
- Ubriachi, Leonardo: 181.
- Valier, Francesco: 43n, 59 e n.
- Valier, Leonardo: 59 e n, 61n, 64 e n, 76n, 77n, 78n, 82 e n, 92 e n, 93 e n, 94n, 101n.
- Valier, Pietro: 223.
- Valmarana, Leonardo: 245, 247 e n, 248n.
- Vargnano, Scipione: 346, 347, 348.
- Vedova, segretario del Collegio: 198, 199 e n, 200.
- Venier, Alvise: 313, 324.
- Venier, Bernardo: 220.
- Venier, Francesco: 108n, 109n, 110, 114, 117n, 249.
- Venier, Sebastiano: 216.
- Vendramin, Francesco: 188-189 e n, 225.
- Vendramin, segretario del Collegio: 192, 254, 329-330 .
- Veris, Albanio: 281n.
- Verità, famiglia: 258.
- Verità, Girolamo: 257-258.
- Verità, Michele: 183.
- Veronese, Antonio: 165n.
- Verza, Giuseppe Antonio: 169n, 181n.
- Viaro, Stefano: 239.
- Vignon, funzionario della cancelleria ducale: 196.
- Vitturi, Giovan Battista: 231, 239.
- Wotton, Henry: 295n.
- Zabarella, famiglia: 277 e n, 278 e n, 279.
- Zabarella, Francesco: 24, 53, 151 e n, 169, 175, 176n, 177, 207 e n, 208n, 222 e n, 228, 240 e n, 265-267 e n, 268-269, 272-273 e n, 274-278 e n, 279 e n, 280 e n, 281 e n, 282 e n, 283n, 284-286n, 287-290 e n, 291 e n, 292-295 e n, 296-299 e n, 300-302, 304, 307-308 e n, 310, 313 e n, 322, 325, 326, 331n, 344, 347, 350-351.
- Zacco, Pietro: 76, 78, 87, 98n, 204 e n, 207n, 220 e n, 221n, 225, 226n, 231n, 239 e n, 242 e n.
- Zampeschi, rasonato dei provveditori sopra camere: 196-197.
- Zane, Almorò: 210, 226, 235, 240, 329.
- Zane, Giangiacomo: 187, 209, 218, 221.
- Zane, Matteo: 188.
- Zorzi, Alessandro: 206, 210, 218.
- Zorzi, Alvise: 217, 223, 226, 320-321.
- Zurla, Ercole: 137n.